The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Umbria

CCI	2014IT06RDRP012
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Umbria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
Versione	8.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	04/12/2020 - 11:41:46 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 12
1.1. Modifica 12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP 12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 14
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 30
2.1. Zona geografica interessata dal programma 30
2.2. Classificazione della regione 30
3. VALUTAZIONE EX-ANTE 31
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR. 31
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione. 33
3.2.1. Raccomandazione 1 33
3.2.2. Raccomandazione 10 34
3.2.3. Raccomandazione 2 35
3.2.4. Raccomandazione 3 36
3.2.5. Raccomandazione 4 36
3.2.6. Raccomandazione 5 37
3.2.7. Raccomandazione 6 38
3.2.8. Raccomandazione 7 39
3.2.9. Raccomandazione 8 40
3.2.10. Raccomandazione 9 40
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante 41
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 42
4.1. Analisi SWOT 42
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate 42
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione 130
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione 132
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione 134
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione 136

4.1.6. Indicatori comuni di contesto....139
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma....149
4.2. Valutazione delle esigenze....150
4.2.1. F01 Sostenere az.agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e commercializzazione....153
4.2.2. F02 Sostenere l'innovazione delle filiere agroalimentari attraverso la certificazione di qualità....153
4.2.3. F03 Sviluppo dei PEI che mettono insieme aziende agricole, industria di trasformazione e mondo della ricerca e dei servizi....154
4.2.4. F04 Innovazioni nel campo della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita....155
4.2.5. F05 Diffusione del sistema delle conoscenze e della propensione ad innovare....155
4.2.6. F06 Favorire le imprese condotte da giovani e il ricambio generazionale mediante lo sviluppo di capitale umano qualificato....156
4.2.7. F07 Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere....157
4.2.8. F08 Sostenere la diversificazione e multifunzionalità....158
4.2.9. F09 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricolie e forestali con innovazione e promozione....158
4.2.10. F10 Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione....159
4.2.11. F11 Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e attivazione di nuovi strumenti di prevenzione....160
4.2.12. F12 Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali (strade, acqua, energia..)....161
4.2.13. F13 Riduzione delle difficoltà di accesso al credito e individuazione di servizi finanziari innovativi....161
4.2.14. F14 Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali....162
4.2.15. F15 Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico....163
4.2.16. F16 Uso efficiente delle risorse idriche....164
4.2.17. F17 Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque....165
4.2.18. F18 Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate....165
4.2.19. F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità....166
4.2.20. F20 Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici....167
4.2.21. F21 Gestione sostenibile delle foreste, prevenzione degli incendi e ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato....168
4.2.22. F22 Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste....168
4.2.23. F23 Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare....169
4.2.24. F24 Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica....170
4.2.25. F25 Migliorare la gestione degli allevamenti zootecnici per la riduzione di metano e di protossido di azoto....171
4.2.26. F26 Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio....171

4.2.27. F27 Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio....172
4.2.28. F28 Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali....173
4.2.29. F29 Azioni integrate di promozione del territorio rurale....174
4.2.30. F30 Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali....175
4.2.31. F31 Favorire partecipazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali a reti europee, nazionali e interregionali....175
4.2.32. F32 Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare....176
4.2.33. F33 Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali....179
4.2.34. F34 Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24/08/16....179
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA....182
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013....182
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1....203
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali....203
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste....204
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo....209
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura....213
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale....219
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....224
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013....230
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per

realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) 234
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013 236
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE 239
6.1. Ulteriori informazioni 239
6.2. Condizionalità ex-ante 240
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali 261
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità 263
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 264
7.1. Indicatori 264
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 267
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 267
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 268
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 268
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 269
7.2. Indicatori alternativi 270
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 271
7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 271
7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 271
7.3. Riserva 273
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE 274
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 274
8.2. Descrizione per misura 302
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 302

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 333
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 346
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 360
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 417
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 431
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 467
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 515
8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 564
8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 687
8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 707
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 731
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 745
8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 782
8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35) 795
8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 861
8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b) 904
9. PIANO DI VALUTAZIONE 912
9.1. Obiettivi e scopo 912
9.2. Governance e coordinamento 912
9.3. Temi e attività di valutazione 917
9.4. Dati e informazioni 920
9.5. Calendario 921
9.6. Comunicazione 923
9.7. Risorse 926
10. PIANO DI FINANZIAMENTO 929
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR) 929
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 930
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020) 931
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 931
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 940
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 949
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 956

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 964
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 971
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 978
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 985
10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 992
10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....999
10.3.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).1006
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)....1013
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....1020
10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....1027
10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)....1034
10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1043
10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 1050
10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)....1057
10.3.19. M113 - Prepensionamento 1064
10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 1070
10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....1076
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma....1082
11. PIANO DI INDICATORI....1083
11.1. Piano di indicatori 1083
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali....1083
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 1086
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 1089
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura....1092
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 1096
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....1102
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 1107

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi....1138
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 1185
11.4.1. Terreni agricoli....1185
11.4.2. Aree forestali....1188
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 1189
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 1192
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....1193
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....1193
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1193
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....1193
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1193
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1194
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1194
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1194
12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1194
12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....1194
12.11. M113 - Prepensionamento 1194
12.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....1195
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 1195
12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 1195
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....1195
12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....1195
12.17. M16 - Cooperazione (art. 35)....1195
12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....1196
12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)....1196
12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)....1196
12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....1196
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 1198
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....1201
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....1201
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 1201

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....1202
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 1202
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 1203
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1203
13.8. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1204
13.9. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 1210
13.10. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1211
13.11. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 1212
13.12. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 1212
13.13. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....1212
13.14. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....1213
13.15. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 1213
13.16. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....1214
13.17. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....1214
13.18. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....1215
13.19. M16 - Cooperazione (art. 35).....1215
13.20. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....1216
13.21. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b) 1216
13.22. M113 - Prepensionamento 1217
13.23. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 1217
13.24. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....1217
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....1219
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 1219
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 1219
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 1226
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 1228
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1234
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....1234

15.1.1. Autorità 1234
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami 1234
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza....1238
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 1240
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE....1244
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1245
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1248
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 1253
16.1. opinione pubblica....1253
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1253
16.1.2. Sintesi dei risultati....1298
16.2. partners istituzionali....1298
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1298
16.2.2. Sintesi dei risultati....1350
16.3. stakeholders....1350
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1350
16.3.2. Sintesi dei risultati....1375
16.4. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni 1375
17. RETE RURALE NAZIONALE 1377
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1377
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete....1377
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma....1377
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN 1377
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE....1378
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR....1378

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno....1379
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE....1380
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura....1380
19.2. Tabella di riporto indicativa....1555
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI....1557
Documenti....1558

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Umbria

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

- a. Misure di emergenza

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

14-09-2020

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Regione Umbria

Segreteria Tecnica del

Comitato di Sorveglianza del PSR

Esito Consultazione scritta del 14/09/2020

A seguito della consultazione in procedura scritta, avviata in data 14 settembre 2020, si comunica che è pervenuta soltanto una osservazione da parte del Collegio Geometri e Geometri Laureati (allegata alla presente) riferita alla proposta di modifica criteri di selezione - Sottomisura 16.7, che non pregiudica l'esito positivo dei documenti proposti in questa sede.

Per quanto sopra la procedura scritta del presente Comitato di Sorveglianza si considera conclusa ai sensi del Regolamento interno e il punto all'ordine del giorno si ritiene approvato.

Distinti saluti

Firmato

Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza

Dott. Franco Garofalo

Allegato 1

Spett.le

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE AGRICOLTURA

c.a. Dott. GAROFOLO

fgarofalo@regione.umbria.it

OGGETTO: P.S.R. 2014 – 2020 - COMITATO DI SORVEGLIANZA - Osservazioni in merito alla proposta di modifica criteri di selezione - Sottomisura 16.7

Con riferimento a quanto in oggetto, si osserva quanto segue.

Si ritiene che il punteggio da attribuire al progetto, debba essere formulato sulla base dei criteri di selezione individuati dal bando, senza pertanto individuazione di esperto indipendente per l'attribuzione del punteggio attinente al progetto.
Ciò al fine di evitare possibili contenziosi in conseguenza di posizioni di giudizio discordanti con i criteri di selezione stabiliti dal bando.

Cordiali saluti.

Commissione Agricoltura e Ambiente

Il Responsabile

(geom. Claudio Pacciarini)

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. modifica 1-Capitolo 5 - Descrizione della strategia – Integrazione del paragrafo 5.1

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta è finalizzata ad integrare la strategia del Programma al fine di dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche.

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) registra a livello nazionale una crisi senza precedenti stimando, per il 2020, una perdita per il settore di circa 800-900 milioni di euro determinata dal crollo della domanda internazionale e interna a seguito del lockdown.

In ambito regionale lo stato di crisi del comparto è indirettamente confermato dalla Banca Dati regionale Turismatica delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. Dal mese di marzo, il lockdown disposto dai DPCM al fine di evitare situazioni di contagio ha portato alla chiusura delle strutture ricettive e di ogni altra attività economica, produttiva e ricreativa, determinando pressoché un azzeramento dei flussi fino a maggio, con variazioni rispetto ai mesi dell'anno precedente che a **marzo** era pari al -90.9% arrivi e -84.7% presenze, ad **aprile** -99.6% arrivi e -97.2% presenze, a **maggio** -97.5 arrivi e -94.5% presenze.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Nel capitolo 5, paragrafo 5.1, al punto dedicato alla Priorità 2 viene aggiunto il seguente capoverso.

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che ha comportato l'introduzione di una misura straordinaria temporanea nello sviluppo rurale, la Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19", con la quale si intende offrire un indennizzo agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi, con

l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Considerato che, a causa del lock down e conseguente chiusura degli esercizi pubblici, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 in ambito agricolo è quello dell'agriturismo e che non essendo state attivate a livello nazionale misure straordinarie a sostegno dello stesso settore, si ritiene opportuno implementare nel PSR per l'Umbria la Misura 21 a favore delle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell'attività agricola (quali agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale) mediante uno specifico intervento denominato "Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale". Tale intervento, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, ha l'obiettivo di dare sostegno, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, ma anche l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche, tale da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l'offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP

1.1.5.2. modifica 2-Capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate - Inserimento Misura 21

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'intervento di sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e le aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "*una tantum*" differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti.

In coerenza con il Reg. (UE) n. 872/2020, l'applicazione dell'importo massimo del sostegno che si prevede di erogare rappresenta una compensazione parziale della perdita sofferta dalle imprese agricole che esercitano attività di diversificazione aziendale e che nel corso della pandemia sono state costrette, conseguentemente all'emanazione delle normative a livello nazionale e regionale, alla chiusura delle attività

per circa tre mesi, indipendentemente dalla capacità economica dei singoli beneficiari. Tale perdita è dimostrata da recenti studi di settore da ultimo da quello svolto da ISMEA sugli agriturismi a livello nazionale (*vedi 2° Rapporto Emergenza COVID 19 – ISMEA).*

Si ritiene pertanto che, indipendentemente dalle diverse configurazioni delle attività di diversificazione aziendali dei beneficiari, l'ammontare dell'indennizzo sia, in termini assoluti, di modesta entità tale da escludere sovra-compensazioni.

Con la riapertura, il livello dei servizi erogati è molto limitato dalle condizioni poste per il distanziamento fisico e anche per i prossimi mesi, si prevede un'importante contrazione delle presenze, in particolare di turisti stranieri.

La modulazione dell'indennizzo riflette la maggior perdita subita dalle aziende agrituristiche che offrono alloggio e ristorazione rispetto a quelle che possono offrire solamente uno dei due servizi e rispetto alle aziende agricole che offrono altri tipi di servizi, meno remunerativi se parametrati alle presenze di clienti in azienda e ai costi necessari per l'erogazione dei servizi stessi.

Anche la sospensione dei servizi erogati dalle aziende che esercitano attività di fattorie didattiche e di agricoltura sociale ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno, seppur inferiore, è previsto per tali realtà.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Nel capitolo 8, paragrafo 8.2, viene aggiunto il sotto paragrafo 8.2.17 M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19".

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Base giuridica

Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia COVID-19".

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

Regolamento UE n. 1303/2013

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.

Per reagire all'impatto della crisi causata dall'epidemia di COVID-19, è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

La finalità della misura è di fornire liquidità alle imprese in difficoltà e prevede un sostegno una tantum a fondo perduto che, al fine di garantire una rapida erogazione del sostegno pubblico, sarà riconosciuto su base forfettaria. Non sono previsti altri fattori generatori del sostegno pubblico (es. ristoro reddito, realizzazione investimenti, impegni a dare continuità alle attività agricole).

La misura si articola nel seguente modo:

Sottomisura 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipo di intervento 21.1.1 - Sostegno per l'agriturismo, fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

21.1.1 Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Sottomisura:

- 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Descrizione del tipo di intervento

Con il presente intervento si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

Diversamente da altri settori agricoli, per il settore della diversificazione delle attività agricole (agriturismo, fattorie didattiche e sociali) non sono state attivate a livello nazionale e/o regionale misure specifiche di

sostegno per fare fronte alla situazione emergenziale dovuta al COVID 19 pur essendo stata accertata, per tale comparto, una consistente perdita di fatturato come rileva un recente studio svolto da ISMEA (*2° Rapporto Emergenza COVID 19 – ISMEA)*. I provvedimenti straordinari messi in atto dallo Stato o dalla Regione per fare fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, infatti, sono stati tutti rivolti a perseguire finalità diverse da quelle previste dalla presente misura trattandosi, sostanzialmente, di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta o interventi a specifico sostegno settoriale (es: settore vitivinicolo, florovivaistico, zootecnico, pesca e acquacoltura ecc.) che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende del comparto agrituristico. Pertanto, la ragione per cui non si interviene a favore degli altri settori agricoli consiste nel fatto che questi ultimi sono supportati da altri regimi di aiuto nazionali;

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, il sostegno erogato nell'ambito della presente misura vuole offrire un'assistenza di emergenza agli agricoltori colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività, così come il mantenimento dell'offerta di servizi e quindi della vitalità delle aree rurali. È quindi previsto il pagamento a favore delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica di una somma forfettaria "una tantum" volta a sostenere la liquidità aziendale. Poiché anche la sospensione dei servizi erogati dalle aziende che esercitano attività di fattorie didattiche e di agricoltura sociale ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti e per la tenuta del tessuto socio-economico, un analogo sostegno viene concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di aiuto in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

Collegamenti con altre normative

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

(Decreto Rilancio).

Titolo VIII della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie didattiche”.

Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi”.

Beneficiari

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività agrituristica,

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica,

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale.

Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”.

In ogni caso non è ammesso il cumulo con altri regimi di aiuto per lo stesso fatto generatore.

Condizioni di ammissibilità

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell’agriturismo, dell’agricoltura sociale e didattica alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l’intero comparto della diversificazione, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, La misura 21 beneficia dell’eccezione di cui all’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Tuttavia, nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, proprio al fine di una maggiore solidarietà, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse disponibili.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del sostegno pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base della tipologia del servizio offerto. La tipologia del servizio offerto è stata considerata come una *proxy* dei flussi di cassa e della struttura dei costi fissi in quanto elemento sufficientemente oggettivo e non

discriminatorio. È stato infatti considerato che, essendo la finalità della misura quella di sostenere la continuità aziendale, sia necessario durante il periodo di crisi sostenere le aziende per ristorare, seppur in parte, il pagamento dei costi fissi e, quindi, regolare le discrasie dei flussi di cassa tra entrate (venute a mancare) e le uscite ineliminabili.

L'importo del sostegno pubblico erogabile è modulato come di seguito indicato:

A. aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00;
B. aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed eventuali altri servizi = € 5.000,00;
C. aziende agricole agrituristiche con altri servizi = € 3.000,00;
D. aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica = € 3.000,00;
E. aziende agricole che esercitano la sola attività di agricoltura sociale = € 3.000,00.

Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o di agricoltura sociale si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Il sostegno pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) in conformità al regime di aiuto SA.57021 (2020/N).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. In particolare al fine di evitare il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-COVID19. I provvedimenti nazionali infatti non sono direttamente funzionali a perseguire le

finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (Emergenza COVID–19. 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza COVID-19. Aprile 2020), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore agli agriturismi, censiti a livello nazionale, si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione (ovvero di erogare liquidità eccessiva rispetto ai fabbisogni aziendali in termini di profilo dei costi).

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Di fatto, l'importo massimo del sostegno pubblico pari a 7.000,00 euro è di per sé così modesto da non ravvisare rischi di sovra-compensazione.

Ad ogni modo, nel caso di altri strumenti a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di beneficiari, realizzati con interventi regionali, gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di operazione saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del sostegno pubblico stabilito al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" e modulato per tipologia di servizio offerto.

Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito.

Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, sostegno forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

Al fine di evitare il rispetto del massimale di aiuto nonché il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno” in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile da banche dati regionali delle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Agricoltura sociale, turismo didattico e rurale.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

L'introduzione della nuova misura comporta l'introduzione nel piano degli indicatori (FA 2A) di due indicatori di output specifici (si veda piano indicatori).

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP

1.1.5.3. modifica 3-Capitolo 10 – Piano finanziario

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica proposta emerge dalla necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19" finalizzata ad offrire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche.

Si precisa inoltre che la modifica del piano finanziario è coerente con quanto stabilito all'art. 5.1 del Reg. (UE) n. 215/2014 in quanto è stato verificato che gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a piano finanziario modificato continuano a corrispondere ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria di ciascuna priorità.

Il quadro generale della modifica proposta è riportato nelle seguenti tabelle, rappresentata per misura e per FA.

Misura	Spesa pubblica programmata	Importo modifica	Spesa pubblica proposta in modifica
4	216.413.000,00	- 3.000.000,00	213.413.000,00
5	12.774.00,00	- 2.999.629,24	9.774.370,76
20	18.204.851,58	- 1.000.370,76	17.204.480,82
21	0,00	+ 7.000.000,00	7.000.000,00

FA	Spesa pubblica programmata	Importo modifica	Spesa pubblica proposta in modifica
2A	190.047.221,95	+4.000.000,00	194.047.221,95
3B	16.253.738,01	- 2.999.629,24	13.254.108,77
No FA	18.204.851,58	- 1.000.370,76	17.204.480,82

La modifica proposta si sostanzia quindi nello spostamento di risorse non impegnate dalle M4, M5 e M20 alla nuova M21.

Misura 4

La Misura 4 ha una dotazione di 216 Meuro che si propone di ridurre a 213 Meuro, con una riduzione di euro 3.000.000,00.

Nell'ambito della M4 l'unica SM coinvolta dalla riduzione è la SM 4.3 come emerge dalla tabella sottostante

Sottomisura	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica proposta in modifica
4.1	114.213.000,00	114.213.000,00
4.2	65.000.000,00	65.000.000,00
4.3	**33.200.000,00**	**30.200.000,00**
4.4	4.000.000,00	4.000.000,00

Per quanto attiene alla SM4.3, si fa presente che l'unico indicatore di output di questa sottomisura è di tipo finanziario (*totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture*) che risulta ininfluente rispetto al corrispondente indicatore di obiettivo T4 (*percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*). Pertanto, la proposta di riduzione della dotazione finanziaria della SM 4.3 non ha alcun impatto negativo sul target T4.

La dotazione finanziaria attualmente impegnata per la SM4.3 è pari a circa 27 Meuro di cui:

- euro 3.500.000,00 trascinamenti ex misura 125 programmazione 2007-2013;
- euro 20.000.000,00 dotazione bando intervento 4.3.1;
- euro 3.417.845,76 impegni giuridicamente vincolanti a valere sul bando intervento 4.3.3.

Si prevedeva di raggiungere l'impegno dell'intera dotazione, per complessivi euro 6.282.154,82, con due nuovi bandi nel 2020:

- bando di attivazione dell'intervento 4.3.2 per euro 2.282.154,82;
- secondo bando per l'intervento 4.3.3 per euro 4.000.000,00.

Considerata la necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21, dedicata alla mitigazione della situazione di crisi generata dal periodo di diffusione del virus COVID-19, e verificato che la modifica non compromette il raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma, si propone la riduzione delle risorse previste per i nuovi bandi del 2020 per complessivi euro 3.000.000,00 così ripartiti:

- riduzione di euro 1.000.000,00 a valere sul bando di attivazione dell'intervento 4.3.2;
- riduzione di euro 2.000.000,00 a valere sul secondo bando per l'intervento 4.3.3.

Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in diminuzione disaggregati per FA e sottomisura di destinazione, spostati nell'ambito della stessa FA.

Sottomisura/intervento	**FA**	**Importo in riduzione**	**Destinazione importo**		
			sottomisura	***FA***	***Importo***
4.3.2	2A	1.000.000,00	21.1	2A	3.000.000,00
4.3.3		2.000.000,00			

Misura 5

La Misura 5 ha una dotazione di circa 13 Meuro che si propone di ridurre a circa 10 Meuro, con una riduzione di euro 2.999.629,24.

La modifica proposta ripartita a livello di sottomisure è riassunta nella tabella che segue.

Sottomisura	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica proposta in modifica
5.1	4.000.000,00	4.000.000,00
5.2	**8.774.000,00**	**5.774.370,76**

Per quanto attiene alla SM5.2, l'unica SM coinvolta dalla presente modifica, si fa presente che l'unico indicatore di output di questa sottomisura è finanziario (totale spesa pubblica) che risulta ininfluente rispetto al corrispondente indicatore di obiettivo T7 (*percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio*). Anche in questo caso, quindi, la proposta di

riduzione della dotazione finanziaria della SM 5.2 non ha alcun impatto negativo sul target T7

La dotazione finanziaria attualmente impegnata per la SM5.2 è pari a oltre 5,7 Meuro e si prevedeva di raggiungere l'impegno dell'intera dotazione con un nuovo bando nel 2020 per un importo di euro 2.999.629,24.

Considerata la necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21, dedicata alla mitigazione della situazione di crisi generata dal periodo di diffusione del virus COVID-19, e verificato che la modifica non compromette il raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma, si propone lo spostamento delle risorse previste per il bando 2020 a favore della M21.

Nella tabella che segue vengono riassunte le modifiche proposte evidenziando gli importi in diminuzione disaggregati per FA e sottomisura di destinazione.

Sottomisura/intervento	**FA**	**Importo in riduzione**	**Destinazione importo**		
			sottomisura	***FA***	***Importo***
5.2	3B	2.999.629,24	21.1	2A	2.999.629,24

Misura 20

La Misura 20 ha una dotazione di oltre 18 Meuro che si propone di ridurre a circa 17 Meuro, con una riduzione di euro 1.000.370,76 da spostare a favore della M21.

La modifica proposta è riassunta nella tabella che segue.

Sottomisura	Spesa pubblica programmata	Spesa pubblica proposta in modifica
20	18.204.851,58	17.204.480,82

La dotazione finanziaria attualmente impegnata per la M20 è pari a circa 15 Meuro.

Considerata la necessità di adeguare il piano finanziario all'introduzione della nuova misura M21, dedicata alla mitigazione della situazione di crisi generata dal periodo di diffusione del virus COVID-19, e verificato che la modifica non compromette il raggiungimento degli obiettivi e dei target del programma, si propone lo spostamento di euro 1.000.370,76 a favore della M21.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

(Il sottolineato ha valore di barrato)

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main 43.12%		43.12%		7.761.600,00	63.564.485,60 62.270.885,60 (2A) 28.028.000,00 (3A) 1.724.800,00 (P4)
Total					7.761.600,00	93.317.285,60 92.023.685,60

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici (art. 18).

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4,	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilit	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (i EUR)

		(%)	lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	à dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					5.508.148,80 4.214.708,67 (3B)
Total						0,00	5.508.148,80 4.214.708,67

Al capitolo 10 Piano finanziario la tabella della M20-Assistenza Tecnica

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					7.849.932,00 7.418.572,13)

Total	0,00	7.849.932,00 7.418.572,13)

Al capitolo 10 Piano finanziario viene aggiunta la tabella della M21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (art. 39 ter).

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					3.018.400,00 (2A)
Total						0,00	3.018.400,00

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si rinvia alle modiche relative al capitolo 11

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica proposta è coerente con l’AP.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Umbria

Descrizione:

Superficie Kmq 8.452(pari al 2,80% del territorio nazionale) – In Umbria i residenti sono 886.239 (1,5% della popolazione italiana) al 01/01/2013, di cui 424.966 uomini (48%), 461.273 (52%) donne. In provincia di Perugia i residenti sono 657.873, in quella di Terni 228.366.

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

L'Umbria ha un pil pro-capite superiore al 90% di quello registrato per l'UE a 27, pertanto rientra – sulla base dei criteri illustrati nei regolamenti europei 1303/2013 e 1305/2013 – tra le regioni più sviluppate. Dai dati Eurostat, periodo 2007-2011, il pil pro-capite medio è di 24.040 euro, ossia il 97,4% di quello europeo a 27 Paesi (media 2007-2011 UE a 27: 24.680 euro). Secondo quanto riportato dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/02/2014 l'Umbria è classificata con il codice ITE2. Secondo la classificazione OCSE tutto il territorio regionale è prevalentemente rurale. Sulla base della metodologia adottata e concordata a livello nazionale, l'Umbria tranne i centri urbani di Perugia e Terni (come definiti in allegato) è suddivisa in due aree: - *Aree rurali intermedie:* Kmq 5.980,02 (1,9% della superficie nazionale) - *Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo:* Kmq 2.476,02 (0,8% della superficie nazionale)

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

L'AdG della Regione Umbria ha individuato il valutatore indipendente ex ante con procedura di gara ristretta avviata ad aprile 2013.

Il Contratto di servizio tra l'AdG e il valutatore, siglato il 7/6/13, è stato formulato nei contenuti, in coerenza con quanto contemplato dalle "Linee guida per le valutazioni ex ante dei PSR 2014-2020". L'avvio operativo delle attività è stato preceduto dalla redazione di un Rapporto Preliminare, consegnato a luglio 2013, contenente la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio richiesto, dell'impianto metodologico e del personale coinvolto nel servizio, che hanno rappresentato il riferimento di base del processo di valutazione. Sin dal luglio 2013, il valutatore ha interagito con l'AdG per la definizione dell'*Analisi di contesto fisico e socio-economico dell'Umbria, della* SWOT e dell'individuazione dei fabbisogni del PSR.Ha seguito l'evoluzione di dette analisi apportando di volta in volta il suo contributo in termini di osservazioni e raccomandazioni anche con riferimento alla Governance, la pertinenza e coerenza del PSR, la strategia e la logica di intervento, la dotazione finanziaria delle misure, e le disposizioni relative al Leader.Inoltre il valutatore ha seguito anche le prime fasi di *scoping* della VAS, partecipando agli incontri del Valutatore VAS con l'autorità Ambientale e con gli altri enti territoriali e settoriali.Ha partecipato a numerose riunione tecniche con l'AdG, i responsabili di misura, il valutatore VAS, l'Autorità ambientale, nonché agli incontri con gli stakeholders e il partenariato socio-economico fino alla successiva presentazione del Rapporto Ambientale e delle formulazioni di osservazioni e pareri da parte degli stakeholders.Nel settembre 2013, ha sottoposto alla Regione un documento con osservazioni e raccomandazioni sulle prime versioni dell'Analisi di contesto, a cui hanno fatto seguito analoghi documenti a gennaio e maggio 2014. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni sono state espresse nel corso di incontri e riunioni tecniche. Il 4/06/14 ha consegnato la 1° versione del Cap. 1 "Valutazione del contesto e dei fabbisogni" del RAVe ex ante. Il 2/07/14, a seguito di sostanziali modifiche dell'Analisi di contesto, e soprattutto dell'individuazione dei fabbisogni, operate dalla Regione anche a seguito delle osservazioni del valutatore stesso, ha presentato una seconda versione del Cap.1. Il 4/6/14 ha consegnato il Cap. 4 "Valutazione delle previste modalità di attuazione del programma" del RAV ex ante. Tra maggio e giugno 2014 ha fornito un supporto alla Regione per la redazione del Piano di Valutazione. L'8/7/14 ha consegnato il Cap. 2 "Pertinenza e coerenza interna ed esterna del programma" del Rapporto di Valutazione ex ante. Il 17/7/14 ha presentato il RAV ex ante completo, ad eccezione di alcuni contenuti del Cap. 3 "Quantificazione dei progressi e dei risultati del programma", per i quali non vi sono stati i tempi necessari per una loro completa valutazione. Successivamente è continuato il supporto e il confronto con l'AdG nelle attività di revisione del PSR, anche sulla base delle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione ad ottobre 2014. Il processo valutativo degli indicatori di Programma, compresi quelli di performance, è stato completato mediante l'analisi di completezza, coerenza, congruità dei target e con la formulazione di consigli e raccomandazioni. E' stato avviato un percorso di condivisione sia delle modalità di recepimento di tutte le raccomandazioni formulate dal valutatore, che degli elementi di modifica da apportare al PSR per aderire alle osservazioni formulate dalla Commissione. Ciò in particolare per quanto riguarda il completamento dell'analisi di contesto e la revisione della SWOT, anche in funzione della loro coerenza con i fabbisogni, la riformulazione parziale della strategia di intervento, la revisione del piano finanziario e degli indicatori. Ove necessario sono state analizzate le conseguenze, relative alla valutazione e alle modifiche apportate al PSR.Tutte le fasi di definizione del Programma (analisi di contesto, SWOT e individuazione dei fabbisogni, coerenza e logica d'intervento, dotazioni finanziarie e forme di sostegno, quantificazione dei

progressi e risultati del PSR e sue modalità di attuazione) sono state vagliate più volte dal valutatore che ha prodotto numerosi contributi valutativi di supporto all'orientamento e alle decisioni dell'AdG. Tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti formulati sono stati attentamente tenuti in considerazione dall'AdG e nella maggior parte dei casi hanno prodotto delle modifiche, anche sostanziali, al materiale prodotto per la definizione finale del PSR.

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
Raccomandazione 1	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	04/06/2014
Raccomandazione 10	Altro	08/07/2014
Raccomandazione 2	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	02/07/2014
Raccomandazione 3	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	02/07/2014
Raccomandazione 4	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	02/07/2014
Raccomandazione 5	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	08/07/2014
Raccomandazione 6	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	08/07/2014
Raccomandazione 7	Modalità di attuazione del programma	04/06/2014
Raccomandazione 8	Raccomandazioni specifiche della VAS	04/06/2014
Raccomandazione 9	Altro	08/07/2014

3.2.1. Raccomandazione 1

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 04/06/2014

Tema: Completezza dell'analisi di contesto e valutazione quadro indicatori

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore, anche in documenti precedenti, ha raccomandato di approfondire i seguenti aspetti:

- export, costi di produzione e prezzi dei prodotti agricoli
- situazione di specifici comparti, quali olio e vino

- situazione del credito
- dinamica delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli, con attenzione a marchi di origine, attività associative, agro-industria e distribuzione

- logistica e infrastrutture (stradali e ferroviarie, trasporto, stoccaggio e comm. dei prodotti, sistema erogazione acqua)

- situazione di aziende, produzione e patrimonio forestale

- domanda e offerta agrituristica
- classificazione e situazione dei Parchi Nazionali e Regionali, aree protette e AVN
- incendi boschivi e azioni di salvaguardia forestale

Ha inoltre suggerito di:

- utilizzare tutti gli indicatori comuni (CCI), o in alternativa delle proxy, fornendo suggerimenti specifici in merito e di verificare il valore di alcuni indicatori difformi da quelli CCI
- specificare meglio alcune fonti di dati

- contemplare integrazione con analisi VAS
- aumentare territorializzazione delle analisi
- tenere conto delle analisi di altri fondi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni hanno prodotto molte integrazioni dell'analisi che ora fornisce una descrizione completa della situazione di partenza del contesto regionale e dà evidenza delle potenzialità e delle disparità socio-economiche, settoriali, ambientali, rurali e di genere.

Sono state inoltre identificate, come suggerito, alcune peculiari differenziazioni territoriali della Regione Umbria e sono state tenute in considerazione alcune importanti esperienze delle programmazioni passate.

Sono stati inoltre integrati tutti gli indicatori CCI in taluni sporadici casi utilizzando appropriate proxy.

3.2.2. Raccomandazione 10

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 08/07/2014

Tema: Valutazione delle forme di sostegno proposte

Descrizione della raccomandazione

Si è raccomandato, di svolgere, nelle fasi attuative di definizione degli strumenti finanziari innovativi, una valutazione che sia di supporto alla scelta degli strumenti più appropriati, che dovranno essere funzionali alla finalità degli interventi, alle azioni previste e agli obiettivi attesi, alla capacità dei target di beneficiari a cui sono indirizzate, i quali dovranno essere in grado di assorbire la forma di supporto offerta.

Si è suggerito inoltre di contemplare la possibilità di prevedere strumenti finanziari innovativi anche per gli

investimenti di imprese non agricole.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha avviato una specifica valutazione ex ante degli strumenti finanziari che si intendono implementare nel PSR e ha disposto che gli strumenti finanziari innovativi potranno essere applicati a tutte le categorie di investimenti.

3.2.3. Raccomandazione 2

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 02/07/2014

Tema: Congruenza tra QWOT e analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

Si è raccomandato di valutare l'opportunità di aumentare la coerenza tra l'analisi SWOT e l'analisi di contesto:

- verificando quanto riportato in alcuni elementi della SWOT, utilizzando dati e indicatori;

- supportando quanto riportato in alcuni elementi della SWOT e ripreso da altri studi, evidenziando i dati empirici utilizzati da tali studi per individuare il fenomeno;

- fornendo maggiori dettagli sugli elementi derivanti da interviste, chiarendo se l'opinione di un singolo *Stakeholder* è rappresentativo della categoria, e se quanto riportato dallo *Stakeholder* ha riscontri anche di altro genere (statistiche, informazioni della Regione, altro).

Si è suggerito di chiarire l'elemento nelle "Minacce" della Dimensione Ambientale: "Gestione dei corsi d'acqua e delle zone umide.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Nel processo di revisione della SWOT effettuato successivamente sono state tenute in conto tutte le raccomandazione formulate dal valutatore. La versione finale della SWOT è ora coerente con l'analisi di contesto.

3.2.4. Raccomandazione 3

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 02/07/2014

Tema: Chiarezza e coerenza SWOT

Descrizione della raccomandazione

Sono state formulate le seguenti raccomandazioni:

1) Riformulare 10 elementi della SWOT che appaiono un po' generici e non molto contestualizzati nella realtà regionale umbra.

2) Riformulare due elementi della SWOT che appaiono poco chiari.

3) Accorpare due elementi della SWOT che appaiono molto simili.

4) Verificare due elementi della SWOT che appaiono in contraddizione tra di loro.

Si è suggerito inoltre di valutare l'opportunità di considerare nella SWOT anche peculiarità relative all'agricoltura biologica e alla situazione boschiva, in quanto temi su cui l'analisi di contesto ha indagato.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Tutte le raccomandazioni hanno avuto seguito mediante la riformulazione, l'integrazione, l'eliminazione, o la spiegazione dei punti indicati come incoerenti, o poco chiari.

3.2.5. Raccomandazione 4

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 02/07/2014

Tema: Rilevanza fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Sono state formulate le seguenti raccomandazioni:

1) Per 7 Fabbisogni (F2, F4, F20, F22, F26, F31, F33) valutati come non supportati dalla SWOT, si è raccomandato di focalizzare l'attenzione sui motivi che hanno condotto a identificarli ed eventualmente di considerare l'opportunità di ampliare l'analisi SWOT con elementi che li giustifichino.

2) Si è suggerito di verificare il processo che ha condotto all'attribuzione di alcuni fabbisogni alle relative focus area:

FA 1A: F6, F16, F17, F19, F20, F21, F24, F28, F29, F33

FA 1B: F5, F6, F33, F32

FA 1C: F3, F7, F9, F10, F16, F17, F19, F20, F25, F26, F27, F28, F29, F33

FA 2B: F7, F13

FA 3A: F12, F13

FA 5C: F25

FA 5E: F17, F20

3) Si è raccomandato di valutare l'opportunità di associare anche alcuni ulteriori fabbisogni ad alcune focus area:

FA 1B: F10

FA 2A: F9, F10, F28, F32

FA 5D: F25, F33

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione di cui al punto 1) è stata totalmente seguita: infatti la formulazione dei fabbisogni F2 e F33 è stata modificata. La modifica apportata li ha resi più coerenti con l'analisi SWOT. Per i fabbisogni F20, F22,F26, F33, è stata implementata l'analisi SWOT. Per i fabbisogni F4, F31, sono stati forniti esplicativi chiarimenti in merito.

Per la raccomandazione di cui al punto 2) l'AdG ha svolto la tutte le verificahe richieste, fornendo esaustivi chiarimenti per i fabbisogni attribuiti alle Focus Area 1A, 1B, 1C e per i fabbisogni F7, F12, F13, F20. HA ritenuto invece opportuno eliminare i legami della FA 5C con F25 a ella FA 5E con F17.

Per la raccomandazione di cui al punto 3 La Regione Umbria, effettuate tutte le verifiche, ha considerato opportuno, come suggerito, associare F25 alla FA 5D.

3.2.6. Raccomandazione 5

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 08/07/2014

Tema: valutazione della gerarchia degli obiettivi del programma

Descrizione della raccomandazione

Non si sono apportate importanti raccomandazioni in merito alla gerarchia degli obiettivi del Programma, in quanto è stato possibile ricostruire la logica verticale che sottintende ciascun obiettivo generale.

Si è consigliato tuttavia, di valutare l'opportunità di un'articolazione più dettagliata degli obiettivi, eventualmente, ad un livello più basso di quello prioritario, al fine di poter indirizzare ciascuna misura verso finalità specifiche e di rafforzare la coerenza interna di ciascun intervento.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le revisioni apportate dalla Regione a seguito delle raccomandazioni formulate dal valutatore e delle osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione hanno contributo a rafforzare la coerenza della strategia del Programma. Risulta più chiaro inoltre il nesso di ciascun obiettivo prioritario, definitivo a livello di focus area, con gli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato.

Ogni priorità del Programma è articolata in obiettivi prioritari, riconducibili a ciascuna focus area. Dopo un confronto con la Regione, il valutatore ha condiviso la scelta di impostazione strategica del Programma, in particolare in termini di articolazione della gerarchia degli obiettivi, in quanto risulta garantita la coerenza logica tra gli obiettivi operativi espressi per ciascuna misura e quelli generali a livello di priorità.

3.2.7. Raccomandazione 6

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 08/07/2014

Tema: valutazione sul contributo previsto delle misure selezionate al conseguimento degli obiettivi specifici

Descrizione della raccomandazione

Sulla base dell'analisi effettuata riguardo al contributo previsto delle misure al conseguimento degli obiettivi specifici, si è riscontrata una complessiva coerenza tra le misure contemplate e i risultati attesi.

Tuttavia, in casi specifici è stata evidenziata la necessità di garantire una maggiore coerenza logica tra misure pianificate, i risultati previsti e i fabbisogni da soddisfare tramite l'introduzione di ulteriori tipologie di intervento (nel Rapporto di Valutazione ex ante dettagliatamente indicate per ciascuna Focus Area), o con una migliore formulazione e/o associazione dei fabbisogni agli obiettivi prioritari decisi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

A seguito delle raccomandazioni del valutatore e delle osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione, la Regione ha rivisto la strategia di intervento per ogni singola focus area e per il Programma nel suo complesso. Le modifiche sono state apportate in accordo con il valutatore, recependo in alcuni casi le raccomandazioni formulate a luglio 2014 e in altri, invece, dove la strategia è stata modificata in misura rilevante, la raccomandazione è stata valutata non più pertinente.

3.2.8. Raccomandazione 7

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 04/06/2014

Tema: La valutazione del tema "Misure di attuazione del Programma" ha analizzato i seguenti argomenti:organizzazione del personale, strumenti di gestione e controllo, forme di comunicazione e pubblicità e misure per ridimensionare l'onere amministrativo

Descrizione della raccomandazione

Adeguatezza delle risorse umane: si è raccomandato di procedere col processo di approntamento e perfezionamento della dotazione del personale, completando la fase di riorganizzazione della struttura amministrativa, tuttora in corso. In merito, si è suggerito di valutare l'opportunità offerta dai servizi di Assistenza Tecnica, nel garantire supporto e sviluppo nelle specifiche attività attuative.

Adeguatezza del sistema di gestione e controllo: si è raccomandato di proseguire nel lavoro di perfezionamento degli strumenti e delle modalità attuative, già intrapreso negli scorsi cicli di programmazione.

Adeguatezza delle forme di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari: si è consigliato di continuare con l'implementazione del sistema SIGPA e con il processo di semplificazione e snellimento dei passaggi procedurali, puntando ad una riduzione dei tempi amministrativi e degli oneri a carico dei beneficiari.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni formulate nell'ambito delle misure intraprese dall'AdG per l'attuazione del PSR possiedono una valenza di lungo periodo, in quanto rivolte ad aspetti strutturali e organizzativi della struttura responsabile dell'attuazione del Programma; pertanto il loro recepimento richiede necessariamente un tempo più lungo dell'attuale arco temporale di programmazione.

Allo stato attuale, la Regione ha mostrato tuttavia di procedere con le attività di adeguamento dei tre aspetti oggetto delle raccomandazioni, proseguendo lungo il solco della passata programmazione e puntando al rafforzamento delle risorse umane, anche tramite assistenza tecnica, al perfezionamento del sistema di gestione e controllo e alla semplificazione e snellimento dei passaggi procedurali a carico dei potenziali beneficiari.

3.2.9. Raccomandazione 8

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 04/06/2014

Tema: Valutazione della congruenza tra SWOT e VAS

Descrizione della raccomandazione

Le analisi effettuate hanno condotto a valutare che quasi tutti gli elementi inseriti nella SWOT sono coerenti, o altrimenti aggiuntivi rispetto ai contenuti della VAS.

Solamente per il livello di contaminazione delle acque sotterranee, è stata riscontrata un'incongruenza con quanto riportato nella VAS, su cui si è raccomandato di indagare.

Si è suggerito inoltre di valutare l'opportunità di inserire nell'analisi SWOT, probabilmente tra le Minacce, l'elevata pressione della domanda di acqua del settore agricolo, sottolineata nelle conclusioni dell'analisi di contesto del Rapporto Ambientale. Tale suggerimento è stato accolto.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

A seguito delle raccomandazioni formulate, le considerazioni sulla qualità delle acque dell'analisi di contesto sono state rese coerenti con le analisi effettuate nel Rapporto Ambientale redatto in fase di VAS. Sono stati inoltre più dettagliati alcuni elementi dell'analisi SWOT riguardanti la gestione dei corsi d'acqua.

3.2.10. Raccomandazione 9

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 08/07/2014

Tema: valutazione delle disposizioni concernenti il Leader

Descrizione della raccomandazione

Si è raccomandato di descrivere più chiaramente le procedure e i criteri di selezione delle SSL e di chiarire meglio la differenza tra SSL e PAL.

Si è suggerito di dettagliare meglio i ruoli, gli obiettivi e le responsabilità dell'ente regionale e dei GAL.

In considerazione della particolarità attuativa dell'approccio Leader, si è consigliato di valutare l'opportunità di non limitare alcuni aspetti procedurali di alcune misure Leader (modalità attuative, spese e

interventi ammissibili), vincolandole ad adottare le stesse procedure del PSR.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Tutte le raccomandazioni e i suggerimenti formulati sono stati tenuti in conto.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

Si riporta di seguito una sintesi dell'analisi di contesto socio-economica dell'Umbria sulla base degli indicatori comuni di contesto e specifici del programma.

a) Situazione demografica

Popolazione. In Umbria i residenti sono 886.239 (1,5% popolazione italiana) al 31/12/2013: l'84,1% vive nei comuni rurali intermedi, il 15,9% in quelli con problemi di sviluppo **(CI1).** Gli uomini sono 424.966 (48%), le donne 461.273 (52%). Il tasso di crescita naturale è marcatamente negativo (-2,4 ogni 1.000 abitanti). Si tratta di un valore pari al triplo di quello nazionale (-0,8).

Struttura della popolazione. Il peso della popolazione anziana è elevato: nel 2013 i residenti di età inf. ai 15 anni sono solo il 13,1% della popolazione (Italia: 14%), coloro che hanno almeno 65 anni rappresentano quasi un quarto (Umbria: 23,8; Italia: 20,6%) **(CI2)**. L'Umbria si pone (nel 2012) al quinto posto per indice di vecchiaia (179,5 persone con più di 64 anni ogni 100 persone di 0-14 anni) e al quarto per indice di dipendenza (56,9 persone in età non attiva ogni 100 persone di 15-64 anni).

Superficie territoriale per aree rurali. L'Umbria si colloca nel Centro Italia, tra Toscana, Marche e Lazio. Si estende per 8.456 kmq **(CI3)** (6.334 in provincia di Perugia, 2.122 in quella di Terni) e rientra totalmente nell'area intermedia secondo la classificazione OCSE.

Territorializzazione. L'Umbria risulta suddivisa in due aree: l'area rurale intermedia (area C) e l'area rurale con problemi complessivi di sviluppo, pari a un terzo della superficie regionale, (area D) dove vive un sesto degli umbri. Nella prima rientrano 68 comuni, nella seconda 24. I comuni con problemi di sviluppo si collocano lungo la dorsale appenninica confinante con la regione Marche (Figura 4.1.a). Complessivamente, le difficoltà dell'area D sono da rinvenire nella morfologia per lo più montuosa che ostacola lo sviluppo di economie locali di una certa rilevanza, spingendo la forza lavoro all'emigrazione. In quest'area si rileva un'alta incidenza della superficie agricola su quella complessiva (SAT/KMQ), ma dall'altra parte è più bassa l'incidenza della superficie coltivata rispetto a quella complessiva (SAU/KMQ) e a quella agricola (SAU/SAT) (Tabella 4.1.a). Si tratta, di comuni in cui la superficie dedicata a industria, servizi e attività urbane è minore di quanto rilevato altrove, mentre l'agricoltura è tendenzialmente meno remunerativa anche per la maggiore incidenza della montagna. Tutto ciò rallenta lo sviluppo locale, come testimonia la minore crescita della popolazione dal 1971 al 2011 in questi comuni: essi rientrano nelle aree che il Ministero dello Sviluppo Economico classifica come intermedie e periferiche (v. Accordo di Partenariato, pp. 99-101). Con l'avvento della crisi, si è registrato una contrazione della popolazione nei suddetti comuni (Figura 4.1.b1), mentre a livello regionale l'incremento demografico è proseguito. In posizione simile all'area D vi sono i comuni dell'area sud-occidentale. La scarsa dotazione di infrastrutture viare (indice 85,5, fatta 100 la dotazione nazionale: Istituto Tagliacarne, 2012) contribuisce a questa marginalizzazione.

Per l'analisi delle specificità territoriali è utile considerare anche la presenza di 3 aree interne (Figura 4.1.b2), individuate sulla base della distanza dei comuni da un "Centro di offerta di servizi". Come indicato nell'Accordo di Programma (pp. 98-99), tale Centro è composto a sua volta da quel comune o aggregato di

comuni confinanti in grado di offrire simultaneamente: tutta l'offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di I livello[1] e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver[2].

Le cosiddette "aree interne" dell'Umbria sono state quindi individuate sulla base di indicatori demografici (struttura e andamento demografico), economici, sociali e ambientali definiti a livello nazionale nel sistema degli indicatori denominato "Diagnosi aree progetto" (*in allegato al programma*). Nello specifico, sulla base dell'analisi territoriale effettuata dal DPS (Ministero dello Sviluppo Economico) una prima area interna è formata da 9 comuni dell'area nord orientale dove risiedono (al 2011) 65.693 persone e la densità è di 56,9 abitanti per kmq. Nell'area orvietana, a Sud-Ovest, si situa un'altra area interna con 52,7 abitanti per kmq, dove risiedono 65.532 persone distribuite in 20 comuni. Infine 14 comuni formano la terza area interna, in Valnerina, nella parte sud-orientale: qui vi sono appena 18,6 abitanti per kmq per un ammontare complessivo di 19.720 residenti. Dal 2000 al 2011 la popolazione della terza area interna è rimasta stazionaria mentre nella prima e seconda area interna vi è stato un lieve incremento rispettivamente del 2,4% e 3,2%. L'incidenza della popolazione di 65 e più anni è leggermente più alta nelle aree interne rispetto al dato regionale (23,6% nel 2011): 24,7% in quella a Nord-Est, 26% in quella a Sud-Ovest, 24,9% nell'area della Valnerina.

Data l'alta percentuale di anziani e il possibile impiego in agricoltura e anche nella manifattura più tradizionale, nelle aree interne è buona la presenza di stranieri, intorno all'8% (anche se il dato complessivo regionale si attestava, sempre nel 2011, al 10%). %). L'individuazione delle aree interne nell'ambito delle aree rurali comporta una sottoclassificazione di queste ultime in cui si interviene insieme agli altri fondi per gli interventi nelle cosiddette aree interne. Tali aree sono costituite da aree D di cui alla classificazione delle aree rurali italiane.

Infine, allo scopo di valorizzare le risorse locali e promuovere il consolidamento di una logica programmatoria ispirata alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali, sulla base dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce, nonché delle caratteristiche geografiche (continuità territoriale e caratteristiche orografiche e geomorfologiche), tutto il territorio rurale dell'Umbria può a sua volta suddividersi in cinque aree omogenee in modo da configurare una dimensione adeguata per sostenere una strategia di sviluppo locale. Tale suddivisione è riportata nella tabella 4.1a1 allegata.

[1] L'ospedale sede DEA di I livello rappresenta un'aggregazione funzionale di unità operative che, oltre alle prestazioni fornite dal Pronto Soccorso, garantisce le funzioni di osservazione, breve degenza e di rianimazione e realizza interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, terapia intensiva di cardiologia. Inoltre assicura le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali.

[2] RFI classifica le stazioni in: PLATINUM, stazioni caratterizzate da una frequentazione ed un alto numero di treni medi/giorno;GOLD, impianti medio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta, SILVER, impianti medio-piccoli con una frequentazione media; BRONZE, impianti piccoli con una bassa frequentazione che svolgono servizi regionali.

Densità della popolazione. La densità abitativa è di 104,8 abitanti per kmq **(CI4):** vi è una bassa pressione demografica rispetto a quanto rilevato su scala nazionale (Italia: 198,1 ab. per kmq).

b) Fattori economici

Sistema produttivo. L'assetto produttivo umbro si caratterizza per la vocazione manifatturiera: vi sono 10,7 (Italia: 9,8) addetti ogni 100 abitanti di 15-64 anni; il 25,9% (Italia: 23,7%) degli addetti lavora in

questo settore. La crescente disoccupazione e la presenza di imprese *labour intensive* contribuiscono a tenere bassi i salari e a contenere la stessa produzione della ricchezza. Infatti nel 2010 il PIL pro-capite regionale era di 23.700 euro. In valore indice rispetto all'UE a 27 corrisponde a 93 **(CI8)**. Il PIL è 2.000 euro in meno di quello nazionale (25.700) ed europeo (UE a 27: 25.600). Nel 2012 il PIL pro-capite è passato a 23.988 euro, che si traducono in 22.800 euro di potere d'acquisto (PPS), un valore sempre inferiore al dato nazionale (23.836,5) ed europeo (25.600).

Mercato del lavoro. La crisi economica è stata particolarmente avvertita in questa regione per la centralità che assume l'industria, la prima a risentire dei cicli economici negativi. In ogni caso, nel 2012 il 30,3% degli occupati lavora nel settore secondario, mentre l'analogo valore nazionale si attesta al 26,2% (Figura 4.1.c).

Nel 2012 gli occupati sono 362.500, in diminuzione rispetto al periodo di inizio crisi: nel 2008 erano 373.000 (Istat, RCFL, 2008); il tasso di occupazione 15-74 anni è al 61,5% **(CI5)**; minore rispetto al contesto nazionale è l'incidenza occupazionale del terziario (Umbria: 66,7%; Italia: 70%) e dell'agricoltura (Umbria: 3%; Italia: 3,8%) **(CI11).**

Il mercato del lavoro presenta una buona inclusione lavorativa rispetto al panorama nazionale. Infatti, i tassi di occupazione, sia maschili sia femminili, sono più alti degli analoghi valori italiani (t.o. 15-64 anni: 61,5% vs 56,9%; t.o. 15-64 anni tra gli uomini: 71,6% vs 67,4%; t.o. 15-64 anni tra le donne: 53,3% vs 46,5%; t.o. 15-24 anni: 21,3% vs 18,6%; t.o. 15-24 anni tra gli uomini: 23,8% vs 21,9%; t.o. 15-24 anni tra le donne: 18,7% vs 15%; analogo discorso vale per i tassi di occupazione relativi alla coorte di età 20-64 anni). Al maggiore assorbimento occupazionale contribuisce anche la più alta diffusione del lavoro autonomo (Umbria: 24,6%; Italia: 22,5%) **(CI6).** Rispetto all'Italia il tasso occupazionale femminile è superiore, il tasso di disoccupazione delle donne è invece simile e si attesta all'11,6% (Italia: 11,9%). Il tasso di disoccupazione della popolazione di 15-74 anni è al 9,8% e ben al 36% per i giovani di 15-24 anni **(CI7).**

Tasso di povertà (CI9). Nel 2012 in Italia quasi i tre decimi (28,2%) delle famiglie risultano a rischio povertà, ma questo valore si tiene più basso in Umbria (22,1%), a riprova della migliore performance del modello sociale regionale.

Livello di istruzione. Questo modello favorisce anche la creazione di capitale umano: nel 2011 l'Umbria ha raggiunto il primato per tasso di giovani di 30-34 anni in possesso di un titolo universitario (Umbria: 25,5%; Italia: 20,3%).

Valore aggiunto per settore. Il valore aggiunto regionale nel 2011 ammonta a 17,6 mln di euro, corrispondenti a solo l'1,4% del valore aggiunto nazionale. È da notare come l'agricoltura incida in misura maggiore di quanto rilevato su scala nazionale (Tabella 4.1.b): il 2,3% del v.a. deriva dall'agricoltura **(CI10).** Nel 2012 il valore aggiunto nel settore primario in Umbria è salito a 490,7 mln di euro, pari all'1,7% del valore nazionale. Il peso dell'agricoltura regionale sul valore aggiunto nazionale del settore primario era dell'1,8% nel 2000, è sceso all'1,6% nel 2010 ed è risalito all'1,7% nel 2012.

Produttività del lavoro per settore. La produttività del lavoro è inferiore al dato nazionale in tutti i settori, tranne in quello primario (Figura 4.1.d) che è di 41.054,2 euro **(CI12).**

c) Analisi del settore agricolo e alimentare

Struttura agricola. Le persone impiegate in agricoltura sono 10.600 nel 2012 **(CI13)**. I 366,5 mln di valore aggiunto prodotti dall'agricoltura (escluso silvicoltura e pesca) umbra nel 2011 derivano dal lavoro di

circa 19.900 Ula. Se si considerano le Ula, dunque, la produttività del lavoro in agricoltura (escluse pesca e silvicoltura) diventa inferiore a quella nazionale ed è di 18.456,4 euro **(CI14)**, in crescita rispetto agli anni passati, come attesta il valore medio del triennio 2009-2011 (Tabella 4.1.c). In ogni caso, la produttività è inferiore a quella nazionale di circa 3.800 euro nel periodo 2009-2011, con questo divario che scende a 3.600 euro per il solo 2011 (Italia: 22.012,7).

Dal 6° Censimento Generale dell'Agricoltura risulta che le aziende agricole sono 36.244, 36.240 per Eurostat **(CI17)**, di cui il 13,8% con bestiame, un valore simile a quello nazionale (13,4%), ma decisamente inferiore a quello europeo (56%). Le Uba ammontano a 194.340 **(CI21).**

La dimensione media delle aziende è di 9 Ha per SAU, un valore superiore al dato italiano (7,9) e inferiore di gran lunga a quello europeo (14,3). Rispetto al contesto italiano, l'assetto umbro è meno polverizzato: il 43% delle aziende ha meno di 2 Ha, di contro al 50,8% nazionale; quelle tra i 2 e i 4,9 Ha costituiscono il 24% (Italia: 22,1%). Particolare incidenza hanno le imprese medio-piccole: complessivamente le aziende tra i 5 e i 29,9 Ha costituiscono il 27,1%, mentre a livello nazionale ciò vale solo per il 21,7% delle aziende. Dall'analisi censuaria risulta che mentre a livello nazionale le imprese più grandi, superiori ai 49,9 Ha, sono cresciute, a livello regionale queste ultime si sono ridotte. Solo il 6,5% delle aziende ha un valore della produzione di almeno 50.000 euro all'anno, mentre ciò vale per l'11% delle aziende agricole italiane. L'88,2% delle aziende agricole in Umbria non raggiunge una dimensione economica di 25.000 euro all'anno. La SAU in Umbria è di 326.876,7 Ha. Si tratta del 61% della SAT. Nel decennio 2000-2010 si è assistito ad una riduzione della SAU di ben il 10,8%, mentre a livello nazionale la contrazione è stata solo del 2,5%. In termini di SAT la riduzione regionale è stata del 14,4%, un valore di 5,4 punti percentuali superiore al dato complessivo nazionale. In termini di destinazione della SAU, grande spazio occupa la coltivazione di seminativi (Umbria: 64,6%; Italia: 54,5%), mentre vale il discorso opposto per quanto concerne le coltivazioni permanenti (Umbria: 14,2%; Italia: 18,5%) ed i pascoli e i prati (Umbria: 21%; Italia: 26,7%). Dai dati Istat 2000-2013 risulta che la regione ha una forte propensione alla produzione di cereali, in particolare frumento tenero e duro. Si rileva un certo legame tra cerealicoltura e zootecnia, come mostra l'espansione della produzione di mangime da parte degli stessi allevatori. Le aziende zootecniche nel 2010 sono 5.009, il 77% si trova nella provincia di Perugia. Rispetto al 2000 vi è stata una consistente contrazione del numero di aziende pari al 56%, particolarmente marcata per quelle di dimensione minore dislocate nelle aree marginali, ed una riduzione del numero di capi allevati. Quello bovino è il tipo di allevamento più diffuso, anche in montagna dove svolge la funzione di presidio del territorio; il 54% delle aziende zootecniche pratica l'allevamento bovino **(CI18).** La contrazione del settore dal 2000 al 2010 (fonte: Istat) ha avuto esiti differenti: se per gli allevamenti bovini vi è stato un sostanziale mantenimento della consistenza dei capi allevati ed una crescita delle dimensione media tra le imprese che sono rimaste sul mercato, per quelli ovini e caprini, si è avuto un indebolimento complessivo del comparto. Tra le difficoltà, per entrambi gli allevamenti, vi sono i costi di macellazione, la scarsa integrazione di filiera e le difficoltà di accesso per i più piccoli nei circuiti IGP (fonte: Piano Zootecnico Regionale). Il settore suinicolo negli ultimi anni ha subito una profonda crisi a seguito delle vicende legate alla cessazione degli impianti di trattamento reflui di Bettona e Marsciano che hanno indotto alla chiusura diversi allevamenti a causa delle correlate problematiche di carattere ambientale che ne sono conseguite. Il settore avicolo ha attraversato un periodo di forte difficoltà legata alla crisi che ha colpito la principale azienda regionale leader nel settore della produzione di uova, attualmente in fase di superamento. Di non secondaria rilevanza è la presenza di una importante realtà produttiva quale è quella dell'acquacoltura che rappresenta circa il 10% della produzione nazionale di trota.

Complessivamente nel 2012 la PLV agricola è di 725,1 mln di euro: un valore simile a quello del 2011 e corrispondente a un incremento del 16,3% rispetto al 2010 (ma -1,8% rispetto al 2000). Il valore delle

esportazioni del settore primario ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro (+7,6% rispetto al 2000), rappresentando lo 0,08% delle esportazioni nazionali. Le esportazioni del settore agricoltura, silvicoltura e pesca hanno avuto una crescita dal 2011 al 2012 del 73,3%. L'irrigazione copre il 6,1% degli Ha, in linea con il dato nazionale (6%) ed europeo (5,8%) **(CI20).** Fatta 100 la produttività del totale dei fattori in agricoltura nel 2005, essa si mantiene stabile, al 99,7, nel 2012 **(CI27).**

Ricorrendo ad una serie di indicatori specifici del programma sull'organizzazione e la struttura delle aziende agricole (fonte: indagine Rica-Inea), risulta che la minore dotazione di capitali delle aziende agricole umbre viene compensata da un maggiore impiego del lavoro: l'intensità del lavoro è mediamente pari a 16,3 ore di lavoro per Ha, un valore di circa il 15% superiore al dato nazionale (13,8 ore di lavoro per Ha). Il rendimento del lavoro aziendale in agricoltura (proxy CI25), ossia il rapporto tra valore aggiunto e Ula, nel 2011 è di 20.267 euro, mentre a livello nazionale è di 22.863 euro (Indagine Rica-Inea). Sulla base della stessa fonte si ricava che, invece, la redditività netta del lavoro aziendale (reddito netto/Ula: proxy CI26) è in linea col dato nazionale: 15.695 euro (Italia: 15.134).

I conduttori unici di impresa sono il 45,6% delle persone impiegate in agricoltura, un valore di 2 punti percentuali sotto il dato nazionale.

Il modello di gestione maschile è anche nella nostra regione molto diffuso: i 2/3 dei conduttori unici sono uomini, mentre poco più di 53,4 coadiuvanti ogni 100 sono donne. La forza lavoro extra-familiare è composta solo per un quarto da donne **(CI22).** Tuttavia, tra i conduttori di età inferiore ai 40 anni la presenza femminile è giunta al 40%, un valore di 6,9 punti percentuali superiore al dato nazionale.

Solo il 4,4% degli imprenditori agricoli ha meno di 35 anni (Italia: 5,1%; UE: 7,5%): vi sono solo 6,5 giovani imprenditori ogni 100 imprenditori anziani (Italia: 8,2; UE: 14,2). Il 68,2% degli imprenditori ha almeno 55 anni (Italia: 61,5%; UE: 53,1%) **(CI23).**

Se in Italia il 13,8% dei giovani imprenditori agricoli ha una formazione agraria completa, in Umbria ciò vale solo per il 12,5% di loro. Sono più alte del dato nazionale, invece, le percentuali di imprenditori con formazione agraria completa ma di età pari o superiore ai 35 anni **(CI24).**

In sintesi, rispetto al contesto italiano le imprese agricole umbre non addette alla trasformazione dei prodotti alimentari si caratterizzando per livelli inferiori di dotazione di capitali, di valore della produzione e di produttività del lavoro. Al contrario, l'Umbria si contraddistingue positivamente per la propensione alla formazione degli imprenditori agricoli, per la particolare dinamicità delle piccole e medie imprese del settore e per la rilevante centralità economica (compresa la produttività del lavoro) ed occupazionale dell'agro-industria **(CI14).** La produttività del comparto silvicolo è di 6,2 mila euro per addetto **(CI15)**, meno della metà dell'analogo valore nazionale: il settore si caratterizza per una scarsa razionalizzazione.

Gli investimenti fissi lordi del settore primario nel 2011 sono pari al 39,6% (fonte: Istat) del valore aggiunto (Italia: 40,7%; UE: 34,1%): si tratta di 163,1 mln di euro, un valore che è tornato ai livelli del 2000, dopo le contrazioni degli ultimi anni (2009: 144,1 mln) **(CI28).**

Solo il 2,9% degli occupati lavora in agricoltura, un valore inferiore al dato nazionale come a quello europeo. Più alto è il peso occupazionale del turismo e dell'industria agroalimentare (Tabella 4.1.d).

L'agricoltura umbra è radicata in un paesaggio dal ricco patrimonio naturalistico che costituisce una risorsa importante anche per il turismo. Al 2011 si contano 89.479 posti letto **(CI30),** di cui il 72,3% in aree a bassa densità demografica. L'82,1% dei posti letto si trova nell'area rurale intermedia, il 17,9% nei comuni rurali

con complessivi problemi di sviluppo. Se complessivamente il 2,5% delle strutture ricettive italiane è concentrata in Umbria, per gli agriturismi questa percentuale sale al 5,9%. Gli agriturismi risultano molto diffusi: ben 22,4 ogni 1.000 abitanti (Italia: 3,5).

Industria agroalimentare. Il settore agroalimentare riveste un ruolo strategico nell'economia regionale: impiega il 7% degli occupati, un valore rispettivamente 3 volte e 3,5 volte superiore al dato europeo e nazionale. Si tratta di 25.500 unità nel 2012. La produttività del lavoro (al 2010) è di 59.958,2 euro, un valore superiore a quello nazionale (54.706,3 euro) **(CI16).** Le imprese agroalimentari (non solo le industrie) nel 2013 sono 18.187, il 22,1% di tutte le aziende umbre. Rispetto al 2012 vi è stata una contrazione del 3%: le aziende dedite alle coltivazioni e alle produzioni animali sono diminuite di 581 unità, mentre quelle silvicole sono aumentate di 17 unità e quelle dell'industria alimentare sono passate da 862 a 868. Le esportazioni umbre del comparto sono al 2012 solo lo 0,9% del totale nazionale. Il 59% delle esportazioni è verso l'UE: +24,4% rispetto al 2000. Nello stesso arco temporale l'esportazione verso Paesi extra UE è cresciuta del 55,4%.

Tabacco. Nel 2012 le tonnellate prodotte sono state 18.000, pari al 26,7% della produzione nazionale, con un aumento del 6,7 % rispetto al 2006. Rispetto alla produzione nazionale la quota regionale di tabacco è cresciuta perché l'Umbria nell'ultima programmazione 2007/2013, ha puntato molto sulla ristrutturazione delle aziende tabacchicole tramite la loro aggregazione (si pensi ai consorzi OPIT Organizzazione Produttori Italiani Tabacco, e TTI Trasformatori del Tabacco Italiani), come avviene anche in altri comparti (es. lattiero-caseario e carne): esse risultano oggi solide per dotazione di capitali e dimensione rispetto alle aziende delle altre regioni. Tutto ciò si riverbera anche sulla buona capacità di stare sul mercato: 60,3 mln è il valore della produzione (+14,1% rispetto al 2000).

La tabacchicoltura umbra è inoltre riuscita a raggiungere livelli di specializzazione molto elevati e a svilupparsi in termini strutturali soprattutto grazie al potenziamento ed introduzione del know-how e dell'alta tecnologia in tutte le fasi della produzione e della prima trasformazione. L'elevata specializzazione richiesta dalla coltura, ha stimolato l'accumularsi nel territorio di elevate professionalità, esperienze e conoscenze che, unitamente all'elevata capacità di attivazione occupazionale, conferisce al comparto un ruolo strategico nello scenario regionale

Grazie alle rilevanti risorse della passata programmazione (2007/2013) dedicate sia alla ristrutturazione che alla riconversione aziendale, il settore tabacchicolo ha raggiunto un buon livello di specializzazione e di sviluppo strutturale delle aziende tabacchicole.

Il processo di ristrutturazione del comparto ha portato a un aumento della superficie media aziendale investita a tabacco, che è passato da 12,2 ettari del 2006 a 16,4 ettari nel 2013, con un incremento del 34%. L'aumento della dimensione aziendale media conferma la fuoriuscita dal settore delle aziende più piccole e meno competitive e l'incremento delle superfici aziendali da parte delle aziende che hanno proseguito l'attività tabacchicola, al fine di raggiungere economie di costo sia sotto il profilo dello sfruttamento del capitale fisico aziendale sia sotto quello dell'organizzazione del lavoro.

Nel 2010 su 807 aziende 493 (61% del totale) hanno partecipato al PSR per gli investimenti per un numero complessivo di 629 domande ed un importo ammesso di 27,4 milioni di euro.

Sintetizzando si può verificare la presenza di due differenti strategie con cui le aziende hanno fronteggiato la riduzione dei premi conseguenti alla riforma dell'OCM tabacco:

- le aziende abbandonano completamente la produzione di tabacco diversificando il proprio reddito

soprattutto attraverso investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse);

- le aziende proseguono nella coltivazione del tabacco spesso aumentando la SAU aziendale destinata alla sua coltivazione e realizzano investimenti destinati alla riduzione dei costi di produzione ed al miglioramento qualitativo.

Dalla RAE 2013 risulta che le aziende che non hanno partecipato al PSR hanno subito un decremento della PLV del 13% mentre il valore aggiunto si è contratto del 26%. Al contrario, la strategia tabacco del PSR ha funzionato: gli obiettivi previsti dalla realizzazione degli investimenti, fra cui l'impianto di battitura finanziato dal PSR, sono stati raggiunti. Le rilevazioni campionarie di confronto ante e post investimento evidenziano un'evoluzione (+55%) più che positiva del valore aggiunto. Una più robusta analisi dei risultati conseguiti nella passata programmazione per il comparto tabacchicolo è riportato in allegato.

Cereali. Alta è la produzione di frumento tenero, giunto nel 2013 a 388,3 mila tonnellate, in leggera flessione rispetto al 2012 ma in crescita rispetto al 2000. Complessivamente si può individuare un trend positivo. L'incidenza sulla produzione nazionale è all'11,3% nel 2013, nel 2000 era al 10,6% e ha toccato la punta del 13% nel 2011. La produzione del frumento duro nello stesso periodo è quasi raddoppiata, giungendo a 99,5 mila tonnellate nel 2013. I valori economici al 2012 della produzione sono superiori al 2011 e sono per il frumento tenero di 99,7 mln di euro, per quello duro di 35 mln: rispetto al 2000 si tratta di rispettivamente di +28,3% e +171,6%.

La filiera cerealicola presente in regione è caratterizzata da un considerevole numero di piccoli produttori che tuttavia riescono a non subire gravi contraccolpi dalle forti oscillazioni dei prezzi del mercato mondiale anche grazie al fatto che nel precedente periodo di programmazione la Regione ha sostenuto interventi mirati a strutturare, con buoni risultati, l'intera filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione). Sono però ancora presenti in regione piccole aziende che necessitano di adeguare le proprie strutture e dotazioni per consentire un innalzamento del livello di competitività soprattutto in funzione di un miglioramento qualitativo.

Produzione vitivinicola. I produttori umbri puntano molto sui vini a denominazione, ponendosi così nei segmenti di mercato caratterizzati dai prezzi medio-alti. Un aspetto da considerare è che, però, il 55-60% del vino è imbottigliato fuori regione. La produzione di vino da 1.103,4 mila hl del 2006 è scesa a 636,7 mila nel 2012. Il vino continua a rivestire una certa rilevanza: è all'ottavo posto (tra i prodotti agricoli umbri) per valore economico della produzione (32,6 mln nel 2012; 35 mln nel 2011), anche se nel 2000 era al secondo posto, e contribuisce al 4,5% della produzione agricola in termini economici.

La viticoltura umbra ha quindi raggiunto risultati significativi in termini di qualità delle produzioni grazie ai considerevoli investimenti in nuovi vigneti e a strutture di trasformazione effettuate tramite interventi sinergici e complementari dell'OCM vitivinicoltura e del PSR 2007/2013. Tuttavia il comparto è ancora caratterizzato da eterogeneità e frammentazione della produzione, con scarsa penetrazione nei mercati internazionali comportando quindi, l' esigenza di mantenere, anche per la corrente programmazione, un sostegno adeguato per la riconversione varietale in funzione delle esigenze del mercato, per la realizzazione di strutture di trasformazione innovative in grado di garantire l'alta qualità, per il sostegno alle azioni di promozione, soprattutto in ambito internazionale.

Lattiero-caseario. Nonostante la contrazione dal 2005 al 2012 di 26.000 hl di latte prelevato presso le aziende agricole umbre, vi è stata un'espansione della produzione di latte vaccino da 589 mila a 760 mila hl, per un valore nel 2012 di 29,9 mln di euro (+50,7% rispetto al 2000). Le industrie del comparto sono 21 per

un totale di 448 addetti (l'1% del totale nazionale). L'incidenza sul valore economico della produzione nazionale è solo dello 0,7%, ma il trend è positivo. Nel corso degli ultimi decenni, si è assistito ad un processo crescente di aggregazione delle imprese del settore della trasformazione e commercializzazione intorno alla oramai azienda leader a livello regionale "Grifo Latte". Tale processo ha consentito di acquisire a questa impresa una crescente competitività nel settore che ha dato certezza di conferimento della materia prima alla stragrande maggioranza dei produttori umbri, anche di piccole o piccolissime dimensioni. Tuttavia anche per le imprese agricole del settore, c'è stato negli ultimi anni un adeguamento progressivo delle proprie strutture di produzione, che ha consentito anche un innalzamento del livello qualitativo.

Produzione olivicola. Crolla, invece, la produzione di olio: da più di 80 mln di euro nel 2000 a meno di 20 mln nel 2012. Il 70% dell'olio da olive Umbre è per autoconsumo. I produttori umbri preferiscono puntare più sulla qualità che sulle rese. L'olio DOP Umbria, con quasi 600 tonnellate rappresenta il 7% della produzione italiana di questo tipo di oli. Nel 2013 i produttori di questo tipo sono il 6% del totale nazionale (Rilevazione Istat sui prodotti di qualità, fonte: agri.istat 2013).

Permane, come per la passata programmazione, una forte resistenza alla integrazione da parte delle piccole imprese olivicole con conseguenze quali:

- difficoltà di penetrazione del prodotto nel mercato e di conseguimento di un reddito adeguato da parte dei piccoli olivicoltori;
- difficoltà di modernizzazione delle aziende che non sono in grado di sostenere gli investimenti necessari per accrescere la competitività;
- difficoltà di attuazione di iniziative di informazione e promozione per accrescere la conoscenza dei consumatore circa l'elevata qualità dell'olio umbro.

Carne. Dal 2000 al 2012 si registra una contrazione della produzione di carne bovina, da 22,3 a 14 migliaia di tonnellate. Questo dato va esaminato, però, considerando la crescita della produzione di qualità (l'Umbria è il secondo polo nazionale di chianina): ad esempio i capi IGP Vitellone Bianco dell'Italia Centrale sono passati da 15.300 del 2010 ad oltre 20.000 nel 2014 rappresentando ben il 23,2% dei bovini IGP in Italia.. Il valore della produzione complessiva di carne bovina è di 38,5 mln di euro: +5,7% rispetto al 2011, ma -24% rispetto al 2000. Anche la produzione di carne suina si è contratta significativamente, tuttavia, anche per effetto della soccida, si registra un incremento del valore economico della produzione; nonostante la sottovalorizzazione della capacità produttiva, si registra un valore di 87,8 mln di euro, che la pone al secondo posto tra i prodotti agricoli umbri: +6,5% rispetto al 2011, +14,5% rispetto al 2000. Nel 2012 il 2,1% del PLV di pollame è umbro: 61,1 mln di euro, +8,5% rispetto al 2011 e +45,2% rispetto al 2000. Circa un quarto della PLV agricola proviene da carne bovina, suina e avicola.

Nonostante la sua importanza per l'economia regionale, la zootecnia umbra ha subito negli ultimi anni un declino generale in termini di redditività, sia per ragioni connesse al mercato sia per difficoltà legate ai vincoli e agli oneri connessi al rispetto della legislazione sanitaria e ambientale. A questi fattori esogeni se ne aggiungono altri collegati alle debolezze strutturali e alle carenze organizzative del comparto.

La maggior parte delle imprese è, però, di piccola dimensione con funzioni non solo produttive ma anche di presidio ambientale e territoriale soprattutto nelle aree montane e svantaggiate Tale situazione, sconta di conseguenza una scarsa possibilità di aumentare i vantaggi in capo al segmento della produzione nell'ambito dell'intero percorso di filiera.

Per quanto concerne la trasformazione in regione esistono realtà di rilievo, in particolare per il comparto del

latte che sono state in grado, anche grazie al sostegno pubblico, di garantire un mercato di sbocco ai molti piccoli produttori delle aree marginali del territorio regionale. Anche le strutture di trasformazione della carne suina godono di una crescente considerazione da parte dei mercati, grazie a produzioni di alta qualità (norcineria).

Vanno segnalate esperienze importanti di aggregazione dei produttori di carne come quelle promosse dalle associazioni di categoria. Si sta facendo riferimento a marchi come Val Suina e FAI.

Permane nel settore zootecnico la difficoltà di far incontrare l'offerta dei produttori e la domanda dei trasformatori e consumatori (fonte: Piano Zootecnico Regionale). Inoltre la produzione di carne non è sufficientemente valorizzata e pertanto è necessario continuare a sostenere le azioni di informazione e promozione.

Ortofrutticoltura.

Si tratta di un comparto poco sviluppato e a forte polverizzazione in cui si registrano dinamiche positive che segnalano nuove opportunità di reddito per gli agricoltori in collina e pianura. Ad esempio, rispetto al 2000 i pomodori hanno quintuplicato il loro valore, raggiungendo i 18 mln di euro nel 2012; mentre i peperoni l'hanno quasi raddoppiato (+80%), giungendo a 12,5 mln. Insieme i due prodotti danno un contributo alla PLV agricola superiore a quella dell'olio. Complessivamente il valore della produzione ortofrutticola è di 59,4 mln nel 2012: -11% rispetto al 2011, ma +53,3% rispetto al 2000. Esso rappresenta lo 0,5% della PLV nazionale del comparto, ma contribuisce all'8,1% della PLV agricola umbra.

La diffusione della produzione ortofrutticola rimane bassa anche per il notevole know how richiesto da tali produzioni e dalla scarsa capacità di aggregazione tra piccoli produttori con tutte le correlate conseguenze negative che si ripercuotono nella fase di commercializzazione. Le caratteristiche pedoclimatiche di una buona parte dell'Umbria risultano compatibili con produzioni di alto reddito come quelle ortofrutticole che costituiscono anche una valida alternativa ad altre colture non più sostenibili soprattutto dai piccoli produttori (tabacco). Pertanto tale comparto può individuarsi tra quelli in grado di offrire importanti alternative di sviluppo, anche nei settori della trasformazione e commercializzazione.

Energie rinnovabili. L'Umbria presta grande attenzione alle energie rinnovabili al fine di migliorare ulteriormente le condizioni climatico-ambientali. Basti pensare che il documento preliminare della Strategia Energetico Ambientale Regionale (SEAR) 2014-2020, adottato dalla Giunta regionale dell'Umbria nel dicembre 2014, fissa come obiettivo al 2020 il 15,2% di energia da fonte rinnovabile rispetto al consumo finale lordo, superando significativamente l'obiettivo imposto dallo Stato alla nostra Regione (13,7%). Ben 56,6% dei magawattora prodotti in Umbria provengono da fonti rinnovabili (Italia: 25,9%). Emerge, invece, un certo ritardo per quanto concerne la produzione da biomasse, biosolidi e bioliquidi; nel 2011 la produzione è di soli 155,1 ktep (tonnellate di petrolio equivalente): l'Umbria contribuisce al 2,2% della produzione nazionale. Non solo, la produzione da biomasse, biosolidi e bioliquidi è solo pari al 3% del consumo totale di energia da fonti rinnovabili, mentre su scala nazionale questo valore sale al 13% (CI43). Il settore delle biomasse, quindi, come risorsa energetica, presenta nella Regione Umbria notevoli potenzialità di crescita, legate anche alla effettiva capacità della tecnologia (biogas) di risolvere alcuni problemi di gestione dei sottoprodotti (sanse, effluenti zootecnici, scarti alimentari). Il fatto poi che, a differenza di altre fonti rinnovabili, si tratti di una fonte programmabile, e, non

ultimo, la intrinseca caratteristica di produrre calore ed energia elettrica, sono tutte caratteristiche che dimostrano la necessità di favorire l'ulteriore sfruttamento di questa risorsa.

Si registrano ben 193,8 kilogrammi di petrolio equivalente consumati per ha in agricoltura e silvicoltura (CI44), un valore di circa il 45% superiore al dato medio nazionale che si attesta a 133,1 kilogrammi per Ha. Il consumo totale di energia in agricoltura è stato nello stesso anno di 3.369 tonnellate di petrolio equivalente, ossia il 2,8% del consumo nazionale.

L'intero settore agricolo incide per circa il 4,1% dei consumi finali di energia, un valore superiore al dato nazionale che si ferma al 2,4%. I consumi diretti da parte di agricoltura e silvicoltura in Umbria corrispondono al 4,5% dei consumi diretti del settore in Italia (139 ktep su 3.107), mentre i consumi diretti dell'industria agroalimentare umbra corrispondono solo all'1,4% di quelli nazionali.

Nel 2011 il 5,7% dei consumi energetici regionali è coperto da fonti rinnovabili, con questo valore che sale al 32,1% se si considera anche la fonte idrica. Nonostante il grande sviluppo dell'energia idroelettrica, va detto che in Umbria anche piccoli incrementi di efficienza dell'attuale parco idroelettrico installato possono comunque avere significativi riflessi sulla produttività, tenuto conto dell'elevata incidenza del settore idroelettrico nella composizione della produzione: un incremento dell'1% in termini di efficienza si tradurrebbe in un incremento di produzione annua dell'ordine di 14 GWh, circa pari al 10% della produzione attuale di energia elettrica da biomassa (annualità 2013: 160 GWh), e pari a circa il 35% della attuale potenzialità dell'intero settore geotermico.

La risorsa idrica, storicamente sfruttata, ha piccoli ma importanti margini di crescita, intesa come nuove derivazioni, soprattutto se sono intraprese azioni di efficientamento delle opere esistenti, nonché se si opera sulla pressione nelle condotte idriche.

Nell'ultimo quinquennio è cresciuta l'importanza dell'energia solare dal punto di vista della generazione elettrica, fino ad arrivare ad essere la seconda fonte energetica elettrica nel panorama regionale. Da una quota irrisoria di produzione nel 2006 (stimabile in 1,2 GWh) oggi ci si è attestati su di un valore stimabile in 535 GWh. Non è da disprezzare però anche il contributo del solare termico: i classici pannelli solari per l'acqua calda sanitaria sono difatti interventi poco costosi, incentivati al 40% dal cosiddetto Conto Termico, e che possono creare una interessante filiera economica-occupazionale, oltre a concorrere all'incremento della quota delle FER termiche.

Analizzando i risultati raggiunti con le pertinenti misure del PSR 2007-2013 in tema di energie rinnovabili (in particolare ad opera delle misure 125, 214, 215, 226 e 227), la tecnologia prevalentemente utilizzata, in termini di investimenti ammessi, è stata il solare fotovoltaico (28 milioni di euro). La potenza installata per le varie tecnologie è stata stimata in funzione dei costi unitari medi (euro/kW) desunti dalle informazioni presenti nelle banche dati regionali. Gli impianti a oggi realizzati garantiscono la produzione di 5,14 ktep/anno. Il solare fotovoltaico assicura una produzione di energia di 0,8 ktep/anno in quanto trattasi di una tecnologia che presenta un elevato rapporto investimento/energia prodotta.Le biomasse offrono un rendimento spesa/potenza decisamente più vantaggioso e, come altre fonti di energia rinnovabile, godono di un numero di ore equivalenti di utilizzazione decisamente maggiore rispetto al fotovoltaico.

Giustificazione degli investimenti

Al fine di individuare i livelli di priorità dei diversi interventi previsti dalle sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole" e 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti

agricoli" della misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" , si riassumono nella tabella che segue i principali punti di forza e di debolezza che emergono dall'analisi dei principali settori produttivi descritti al capitolo 4. "SWOT e identificazione dei fabbisogni" – paragrafo 4.1 "SWOT" – lettera c) Analisi del settore agricolo e alimentare.

Tab. n. 1 settori produttivi.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla precedente tabella n. 1 (settori produttivi) è possibile attribuire livelli differenziati di priorità (alta, media, bassa o non pertinente) alle diverse tipologie di investimenti.

In sostanza se un investimento proposto da un'azienda agricola zootecnica da carne nell'ambito della sottomisura 4.1 (ad esempio l'acquisto di hardware o software per il miglioramento della gestione aziendale) è riconducibile ad un aspetto (accesso alle ITC) che nella sopra indicata tabella ha ottenuto una valutazione pari a D (debolezza), a tale tipologia di investimento verrà attribuito il livello massimo di priorità (XXX) che nella tabella inerente i "criteri di selezione" verrà declinato in un punteggio massimo, teso a garantire maggiori possibilità di accesso agli aiuti e, conseguentemente la rimozione della criticità. Nell'ambito di una domanda che prevede la realizzazione di più tipologie d'investimento, il punteggio verrà assentito in modo direttamente proporzionale alla percentuale di spesa dell'investimento specifico rispetto alla spesa totale per la realizzazione dell'intero progetto.

Nell'ordinarietà delle aziende agricole vige un uso polifunzionale degli investimenti aziendali, ed in particolare di quelli immobiliari, con evidente ottimizzazione del loro utilizzo. Per tale ragione le macro tipologie di investimenti riportate nelle tabelle sottostanti costituiscono il livello minimo controllabile e verificabile, fin dalla situazione ex ante (al momento della presentazione della domanda di aiuto). Andare ad una maggiore disaggregazione di tali tipologie potrebbe inoltre generare maggiori incertezze da parte dei richiedenti con considerevole aumento del tasso di errore in quanto l'investimento e il suo specifico utilizzo sono verificabile solo ad investimento realizzato, con conseguente applicazione di sanzioni o esclusioni.

I livelli prioritari inerenti le tipologie d'investimento finanziabili ai sensi delle sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola" e 4.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli", sono riportati nelle tabelle sottostanti (tabella n. 1 settori - sott. 4.1 e tabella n. 2 settori - sott. 4.2).

Tab. n. 2 settori - sottomisura 4.1 e Tab. n. 3 settori - sottomisura 4.2

Settore Forestale.

Ben il 46,1% della superficie è coperto da foreste e boschi (Italia: 36,2%; UE: 41,2%) **(CI29).**. Le aziende con bosco sono passate dal 2000 al 2010 da 22.708 a 12.795. Gli occupati in silvicoltura sono solo lo 0,1% del totale. Le industrie silvicole sono invece 514 per 1.614 addetti. La filiera della foresta-legno, così come quella non legnosa risulta poco ammodernata anche per la presenza di fattori di ostacolo del comparto (scarsa conoscenza del valore produttivo del bosco, scarsa pianificazione forestale dei privati, etc: v. PAF). Il prelievo di legno da lavoro è nel 2012 di 1.311 metri cubi, la metà del 2011 (2.527) e oltre dieci volte in meno del 2001 (14.238), anche se la misura 122 del passato PSR ha migliorato questa attività. Il prelievo di legno per uso energetico nel 2012 è di 370.296 metri cubi: +17% rispetto al 2001, ma -6,4% rispetto al 2011. Al contrario, il valore della produzione regionale di tartufo allo stato fresco ammonta nel 2011 a circa 9 milioni di euro e conferma l'impatto economico di tale comparto per il settore forestale regionale. Molto forte è il legame che le collettività locali hanno con la filiera del tartufo. La vocazione territoriale a questa produzione è testimoniata anche dalla presenza di tartufaie coltivate. Secondo i dati forniti dalle Comunità

montane (2012) che autorizzano e tengono gli albi delle tartufaie coltivate, queste al 2013 ammontano a 153 per un totale di 160 ettari. A queste, di proprietà privata, vanno aggiunti i vecchi impianti pubblici già facenti parte del Programma tartuficolo sperimentale regionale: n. 59 impianti per un totale di circa 115 ettari. In questi dati non sono compresi gli (eventuali) impianti recenti realizzati con piantine tartufigene nell'ambito delle misure PSR di imboschimento (Misura 221 – n.3 bandi), perché non ancora riconosciuti ed iscritti agli albi.

Vendita diretta. È in continua crescita perché rappresenta in molti casi una modalità per le piccole imprese agricole per stare sul mercato. Circa un terzo (37%) esercita la vendita diretta, con punte del 47% in provincia di Terni. Si tratta prevalentemente di aziende di collina e di massimo 20 Ha e non dedite alla cerealicoltura.

Diversificazione delle attività agricole. Le aziende agricole sono sempre più orientate alla diversificazione. L'Umbria copre quasi il 10% dell'offerta di posti letto in agriturismi: nel 2012 vi sono ben 1.262 agriturismi, tutti con posti letto e la dimensione media è di 16,5 posti letto per azienda (Italia: 12,9). Le fattorie sociali sono nel 2012 48 (+14,2% rispetto al 2010): si sono più che decuplicate in dodici anni, rappresentando il 2% dell'offerta nazionale. L'1% delle aziende agricole si dedica anche al terzismo come attività agricola e lo 0,2% alla produzione di energia rinnovabile.

Qualità agroalimentare e produzione tipica. Nel 2010 la superficie destinata alle colture biologiche è risultata di 18.180 ettari, il 5,7% della SAU **(CI19).** A livello regionale, nel 2010 le aziende dedite alla produzione biologica sono 1.275, di cui solo il 19,1% è costituito da piccole imprese con meno di 5 ettari. Il biologico concorre alla riconversione verso un'agricoltura *green* e alla mitigazione dei cambiamenti climatici Solo il 38,5% (Italia: 53,6%) della produzione IGP e DOP proviene dalle aziende così piccole. Dunque, in Umbria tra le piccole aziende vi è una scarsa specializzazione verso questa produzione rispetto a quanto accade nel panorama nazionale (fonte: Rapporto "Mutamenti strutturali dell'agricoltura umbra"), nonostante le opportunità derivanti dalla presenza di molti prodotti di qualità (DOP, IGP, etc.). Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo l'Umbria si caratterizza per una minore presenza di aziende che si dedicano a produzioni di qualità (Umbria: 19,6%; Italia: 32,1%), però la superficie vitivinicola dedicata a DOP e/o IGP è pari a ben il 60,1%, un valore di quasi 12 punti percentuali superiori al dato italiano: nel 2011 la superficie con produzione DOP e/o IGP è giunta a 13.000 Ha (+20% rispetto al 2010). Per quanto concerne l'olivo la superficie DOP e/o IGP scende al 52%, ma è comunque 7,5 volte maggiore dell'analogo dato nazionale (6,9%). Al 2010 più di un quinto degli allevamenti bovini sono IGP e/o DOP, un valore del 33% superiore a quello nazionale (Umbria: 21,5%; Italia: 14,5%). Nel biennio 2010-2011 i produttori dell'agroalimentare di qualità sono aumentati del 17,8%, mentre a livello nazionale si è registrata una lieve contrazione (-0,3%; fonte: Istat). Allo sviluppo della produzione di qualità può concorrere anche il maggiore interesse per il benessere animale. Vi è un'elevata presenza di prodotti di qualità, come attesta la tradizione della norcineria e la produzione di tartufi.

d) Ambiente e clima: situazione attuale e dinamiche di contrasto alle alterazioni

Aria, emissioni, stoccaggio CO2 e rimboschimenti. Rispetto agli obiettivi ambientali di Europa 2020 la situazione umbra presenta luci ed ombre. Innanzitutto l'emissione di gas serra è andata crescendo negli anni, anche se nell'ultimo lustro l'incremento rispetto al 1990 è stato più contenuto. La nostra regione ha visto la crescita delle emissioni in un contesto nazionale di riduzione che ha coinvolto quasi tutte le regioni (Tabella 4.1.g). L'Umbria è terza per emissioni di gas serra pro-capite, soprattutto per l'alta presenza di industrie energivore. Ciò porta la nostra regione, almeno stando all'ultimo dato disponibile (2008), a coprire l'ultimo

posto per efficienza energetica (Tabella 4.1.h).

Il contributo dei settori agricolo e forestale alla mitigazione dei mutamenti climatici avviene principalmente attraverso la riduzione diretta delle emissioni di gas serra dall'agricoltura (N2O dai fertilizzanti minerali) e per mezzo del sequestro di carbonio nella biomassa legnosa degli impianti forestali.

Negli ultimi 20 anni in Umbria il rimboschimento e la riduzione degli allevamenti hanno fatto abbassare significativamente il contributo dell'agricoltura alle emissioni di biossido di carbonio, metano e protossido di azoto, derivante per lo più dalle modalità di gestione dei reflui zootecnici, in particolare dei suini. La contrazione rispetto al 1990 è stata del 44%, 6 punti percentuali in più della pur notevole contrazione su scala nazionale. La situazione regionale si è così progressivamente allineata a quella nazionale. L'incidenza dell'agricoltura è passata dall'11% del 1990, un valore ben più alto di quello nazionale (7,7%), al 5,3% del 2010 **(CI45)**, una percentuale pressoché simile a quella registrata complessivamente in Italia (Fig. 4.1.e). Le emissioni di gas serra crescono però a causa dell'impatto negativo dell'industria. Con ciò non si intende negare che il problema delle emissioni continua a investire la zootecnia e in particolare gli allevamenti di suini: il 21% delle emissioni agricole di ammoniaca proviene dagli allevamenti di suini (fonte: Ispra).

Infatti, nel 2010 le tonnellate di ammoniaca NH3 emesse dal settore agricolo erano 6.894,9, di queste 1.454,5 provenivano dagli allevamenti suini, mentre dai bovini da latte erano 490,3 e 1171,2 da quelli non da latte. Le emissioni di NH3 derivanti da polli boiler e galline ovaiole erano rispettivamente pari a 847,1 e 247,6 tonnellate (fonte: Ispra).

Suolo.

Particolare attenzione merita la qualità dei suoli in relazione all'utilizzo dei pesticidi La direttiva 2009/128/CE è stata recepita dall'Italia con il D.Lgs. 150/2012. Tale decreto prevede la predisposizione di uno specifico Piano di azione nazionale (PAN). A seguito dell'adozione del PAN, avvenuta con DM 22 gennaio 2014, la Regione Umbria si è attivata al fine di dare piena attuazione agli obiettivi indicati nel PAN e ridurre i rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.

L'agricoltura estensiva umbra si caratterizza per un basso grado di impatto ambientale: la SAU gestita da aziende ad alta intensità di input per ettaro corrisponde al 9,1% del totale **(CI33),** mentre il valore nazionale è 2,5 volte superiore. Più dei sette decimi della SAU è gestita da aziende con bassa intensità di input per Ha. Inoltre, il 6,2% dei boschi ha vincoli naturalistici: si tratta di un valore di ben 6 volte superiore al dato nazionale (1,1%) **(CI38).**

Dal 2000 al 2011, in linea con l'orientamento della direttiva 2009/128/CE, l'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si è dimezzato: si registrano solo 2,2 kg per ha di principi attivi, un valore di 2,5 volte inferiore al dato nazionale. Ciò è stato dovuto solo in parte all'aumento dei prezzi perché più incisive sono state le misure agro ambientali adottate in questi anni (Rapporto di Valutazione Annuale 2013), in particolare la misura 214 del PSR 2007-2013.

I risultati ottenuti per l'azoto, grazie soprattutto alla misura 214, evidenziano una riduzione nel carico complessivo di 21 kg/ha: rispetto al carico di azoto complessivo nel suolo nel 2007 la riduzione è stata del 22%. Analoghe riduzioni assolute si sono ottenute nelle Zone Ordinarie e nelle Zone Vulnerabili per quanto riguarda i nitrati.

Tuttavia, l'efficacia media complessiva a livello regionale è più contenuta in quanto deve essere calcolata

rapportando i risultati ottenuti sull'intero territorio regionale e i benefici complessivi derivanti dall'adesioni su poco meno del 35% della SAU. In tale caso si ottiene una stima di riduzione dei carichi e dei surplus a livello regionale rispettivamente pari a 7,4 kg/ha e 2,8 kg/ha; questi valori espressi in percentuale sui carichi e sui surplus stimati in assenza di interventi agro ambientali corrispondono rispettivamente all'8% e al 10%.

I risultati ottenuti per il fosforo mostrano sostanzialmente andamenti simili all'azoto. Complessivamente nelle superfici di intervento gli apporti si riducono di 14 kg/ha, il 29%; riduzioni contenute si ottengono con l'agricoltura integrata e biologica, rispettivamente -24% e -16 %, mentre per le azioni dove non sono stati previsti apporti di nutrimenti da fertilizzanti, si ottengono, evidentemente le riduzioni maggiori. Il valore medio di azoto nitrico nel suolo è passato da 37,4 kg/Ha del 2011 a 19,9 kg/Ha al 2012, con un decremento del 17,5 Kg/Ha coerente con la diminuzione degli ultimi anni.

In attuazione della Direttiva Nitrati, il Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con DGR n. 2052/05 (art.19) e s.m.i., assegna ad ARPA Umbria il monitoraggio annuale dell'azoto nitrico nel suolo.

Il confronto tra gli anni 2012-2013 evidenzia un aumento delle aziende (dal 55% al 65%) ricadenti all'interno della classe di nitrati con valori inferiori a 5 mg/kg s.s. Tale aumento si contrappone ad una flessione del numero di aziende ricadenti nelle classi più alte. Il dato più confortante si ottiene osservando la classe più alta (N > 20 mg/kg s.s), che rappresenta quella che desta maggiori preoccupazioni ai fini ambientali; nel 2013 ricadono solo il 5% dei campioni, con una decrescita solo del 2% rispetto al 2012 ma del 10% se rapportato al 2011. Il valore medio di azoto nitrico è passato da 19,9 kg/Ha nel 2012 a 16,4 kg/Ha nel 2013, con un decremento del 3,5 Kg/Ha.

Dal 2010 al 2012 gli incendi boschivi sono aumentati vertiginosamente a causa dei cambiamenti climatici, mentre risultano 651 kmq interessati da frane e 160 kmq a rischio di esondazioni. Il 34,5% è affetta da erosione idrica **(CI42).** Alluvioni e esondazioni hanno colpito varie parti della regione negli ultimi anni: dalla zona orvietana a quella eugubina, compresi alcuni comuni dell'Alta Valle del Tevere. Come emerge dall'analisi dell'Accordo di Programma (p. 48), tra il 5 e il 15% del suolo è a rischio erosione. Vi è, dunque, la necessità di un rafforzamento delle attività di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, attività alla quale può contribuire anche un ricco e aggiornato sistema informatico-statistico del patrimonio forestale, oggi assente.

Per quanto riguarda i pascoli ben l'81,8% presenta uno stato favorevole e solo il 9,1% uno stato inadeguato, il restante 9,1% ha invece uno stato sconosciuto **(CI36**). Dai dati dell'annuario ISPRA del 2013 sulle analisi della superficie a 30 cm di profondità risultano in Umbria mediamente 70 tonnellate di carbonio organico per ettaro in pianura, 99 in montagna, per una media totale di 95 **(CI41)**. Si tratta dei valori più alti in Italia: essi dovrebbero indicare uno stato di salute positivo dei terreni agricoli. Infatti il carbonio organico contribuisce a ridurre l'erosione dei terreni, potenzia la fertilità del suolo e migliora l'attività microbica e la disponibilità per le piante di elementi nutritivi come azoto e fosforo.

Utilizzazione del suolo e patrimonio naturalistico.

Uno dei principali modi di attenuare i cambiamenti climatici è il ricorso all'assorbimento e alla fissazione del carbonio atmosferico nella biomassa legnosa, il C-sink forestale. Con la misura 221 del PSR 2007-2013 si è proceduto all'imboschimento dei terreni agricoli. Infatti, in Umbria la riduzione della concentrazione di gas serra in atmosfera viene esercitato attraverso l'assorbimento del carbonio (C-sink) nelle biomasse legnose (47%). Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono il 37% degli impianti totali che producono energia, mentre la riduzione delle emissioni conseguente alla

razionalizzazione delle fertilizzazioni minerali in agricoltura partecipa per il 15% all'indicatore di impatto (fonte: Valutazione Annuale del PSR, 2013). La regione Umbria, tra l'altro, ha prodotto un apposito studio di ricerca "SECLI", "Siccità e cambiamenti climatici" dove sono stati analizzati gli effetti che i cambiamenti climatici hanno sulle risorse idriche e sul suolo del territorio regionale.

L'Umbria si contraddistingue per un considerevole patrimonio naturalistico, aspetto che si combina con la buona performance agro-ambientale dell'agricoltura. Vi sono 0,44 Ha di foresta per abitante, un valore pari a più del doppio di quello italiano. Oltre la metà del territorio umbro coperto da boschi ricade in aziende superiori ai 100 Ha.

Sono circa 12 miliardi gli alberi che costituiscono il polmone verde del nostro Paese, quasi 200 per ogni italiano, con un valore medio di circa 1.360 alberi ad Ha, valore che sale in Umbria a 1.815, il valore più alto dopo l'Emilia-Romagna. Inoltre, si rileva un'elevata biodiversità dello strato arboreo. Il 51,3% del suolo viene utilizzato per l'agricoltura, un valore simile al nazionale (52,3%) **(CI31)**, mentre risultano più basse le incidenze delle altre destinazioni di uso del suolo, con l'eccezione della superficie ricoperta da bosco e macchia. Il ricco patrimonio naturalistico umbro è dato non solo dall'elevata superficie coperta da boschi, ma anche dalla positiva diffusione dei pascoli estensivi che coprono (nel 2010) ben il 39,1% della SAU, un valore di 11,2 punti percentuali superiore al dato nazionale. Tuttavia, la superficie totale sotto Natura 2000 è nel 2011 pari al 34,7%, mentre su scala nazionale ben il 47,1% della superficie ha questa caratteristica; l'incidenza della superficie sotto la rete di Natura 2000 è il 15,9% (Italia: 19,0%). In adempimento agli indirizzi della Commissione Europea (Direttiva Natura 2000, Direttiva Habitat), l'Umbria è tra le pochissime regioni italiane ad aver approvato il PAF (Prioritized Action Framework), in cui si segnalano le minacce derivanti dalle pressioni antropiche sulle zone umide e in generale i siti di Natura 2000. IL PAF segnala anche il rischio di un'alterazione climatico-ambientale. Con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 agosto 2014 i siti di Natura 2000 sono stati riorganizzati in questo modo: 94 ZSC, 1 SIC (S. Liberato), 5 ZPS, 1 ZSC/ZPS (Colfiorito), 1 SIC/ZPS (Sibillini). La Regione ha approvato i piani di gestione per i 102 siti Natura 2000 regionali. Tali piani sono stati approvati con singoli atti di Giunta regionale e al loro interno contengono le misure di conservazione quale documento essenziale per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Tenendo conto che la redazione dei progetti di Piano risale al 2007-2009 e che a seguito della istituzione delle ZSC, la Regione ha l'obbligo della gestione dei siti. Conseguentemente sarà necessario procedere alla revisione dei piani di gestione e non alla loro elaborazione.

Aree svantaggiate e di montagna. I 2/3 del territorio ricadono in area svantaggiata: il 32,6% nell'area svantaggiata di montagna (ex art. 18), un altro 32,6% nell'area svantaggiata di altro tipo (ex art. 19) **(CI32).** Tale classificazione, come definita nel PSR 2007/2013, è allegata al presente programma e resta in vigore fino al 31.12.2017.

Dal 1.1.2018 entra in vigore una nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013 basata sui parametri biofisici elencati nell'allegato III del citato regolamento e sui risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) come previsto dall'allegato I del Regolamento delegato UE 808/2014. Tale nuova delimitazione sarà elaborata concordemente con le Autorità nazionali.

Qualità, agricoltura e ambiente.

L'incentivazione verso allevamenti estensivi di tipo semibrado, presenti nelle nostre aree montane, contribuisce al benessere animale ed ha ricadute positive sull'ambiente favorendo la diminuzione di

emissioni di inquinanti in atmosfera (gas serra e ammoniaca) ed in falda (nitrati), oltre ad avere l'effetto di accrescere la fiducia dei consumatori per i prodotti agroalimentari regionali.

A questo proposito va segnalato che in Umbria per il settore suinicolo dei 949 allevamenti presenti (fonte banca dati BDN) oltre l'85% risultano di tipo intensivo con contratti di soccida per la filiera DOP prosciutto di Parma. Della restante quota del 15% solo 14 aziende praticano il sistema di produzione biologico con caratteristiche di allevamento estensivo (fonte Piano Zootecnico Regionale).

Nel settore bovino prevale l'indirizzo produttivo carne (80% della produzione) con sistema di allevamento stallino di tipo intensivo (ciclo chiuso, ciclo aperto da ingrasso e per la produzione di vitelli da ristallo) a cui si aggiunge una cospicua presenza di capi di razza Chianina che ben si adattano all'allevamento semibrado nelle aree montane e svantaggiate della regione dove l'indirizzo prevalente è quello a ciclo aperto per la produzione di vitelli che vengono venduti sul mercato locale e nazionale (fonte Piano Zootecnico Regionale).

Con la misura 215 del PSR 2007/2013 è stata avviata una politica di incentivazione di sistemi di allevamento di tipo estensivo a più alto tasso di benessere animale con l'attivazione dell'azione a) "Introduzione del metodo di allevamento di suini all'aperto" e dell'Azione b) "Introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca vitello" con cui gli animali presentano condizioni di vita migliori, potendo disporre di migliori condizioni di vita e di alimentazione. Le domande presentate da allevatori di suini, e accettate nel 2007-2013 per la misura 215 azione a) sono state 38 per un contributo totale riconosciuto di € 935.000,00. Nello stesso periodo si registrano 240 domande presentate e accettate positivamente per quanto concerne l'azione b) (linea vacca-vitello). L'importo totale destinato è stato di € 4.200.000.

Il sostegno alla produzione di qualità con l'aumento della remunerativitá di produttori primari nelle aree di montagna e di alta collina evita l'abbandono di queste aree e previene il dissesto idrogeologico.

Allo stesso tempo alti tipi di danni che subiscono agricoltori e allevatori provengono dalla fauna selvatica.

Negli ultimi dieci anni, dopo la contrazione del triennio 2008-2010, il danno economico provocato dagli animali selvatici (in particolare, i cinghiali) alle coltivazioni è tornato a crescere, raggiungendo quota 1 milione di euro nel 2012 e scendendo a circa 735.000 euro nel 2013 (+90.000 euro rispetto al 2004: dati Regione Umbria). Di minore intensità è il danno economico agli allevamenti da parte degli animali selvatici, quasi sempre i lupi. Tuttavia, il fenomeno è in particolare crescita e ha raggiunto i 138.000 euro in ognuna delle due province umbre nel 2013 (fonte: Regione Umbria).

A questo proposito va segnalata come buona pratica del passato PSR (misura 124) la realizzazione di un progetto di cooperazione per la costruzione di un impianto pilota per il trattamento integrato di reflui agro-zootecnici e agro-industriali finalizzato alla valorizzazione energetica ed ambientale a ciclo chiuso ed a rifiuti zero presso Montefalco.

Biodiversità, paesaggio e agricoltura (CI34). Dal punto di vista ambientale la rete Natura 2000 è caratterizzata dalla presenza di 41 tipi di habitat, 3 specie vegetali e 31 specie animali. Le specie di uccelli presenti in regione sono 66: nel periodo 2000-2012, l'indicatore *FarmlandBird Index* mostra un incremento pari al 15,7% che risulta leggermente più alto (16,0%) se si considera il set di 35 specie agricole, individuate a livello regionale **(CI35)**. Nel periodo 2000-2012, il 2,9% delle specie agricole ha mostrato un andamento incerto, il 45,7% un incremento moderato o marcato, il 25,7% un decremento moderato o marcato e il 25,7% è risultato stabile. Le specie per le quali si registra un decremento sono la Tortora selvatica (diminuzione moderata), il Torcicollo (moderata), il Beccamoschino (marcata), la Sterpazzola (moderata),

l'Usignolo di fiume (marcata), Usignolo (moderata), Passera europea (moderata), il Cardellino (moderata) e il Verdone (moderata). In particolare alcuni tipi di specie quali: Torcicollo, Passera europea, Verdone e Cardellino, risultano in diminuzione anche a livello nazionale (Rete Rurale Nazionale e LIPU 2011).

Alla positiva tutela della biodiversità contribuisce la presenza di 8 parchi, di cui uno nazionale: essi coprono il 7,4% della superficie regionale. Va detto che vi sono 10 varietà vegetali a rischio di estinzione: la Fagiolina del Trasimeno, la Pera di Monteleone, la Mela Conventina, la Pesca Marscianese, la Mela Coccianese, la Mela Spoletina, l'Olivo Maraiolo, l'Olivo Dolce Agogia, l'Olivo Nostrale di Rigali, la vite Grero. Tre, invece, sono le razze in questa condizione, ossia la Pecora Sopravvissana, la Pecora Appenninica, il Cavallo CAI-TPR.

Nel 2014 il 44,2% della SAU è a valore naturale medio-alto (AVN), mentre su scala nazionale ciò vale solo per il 30,2% della superficie agricola utilizzata. La quota nazionale di superficie coltivata ad AVN è simile a quella presente nella nostra regione **(52%: CI37)** ma il 21,1% è di livello basso, mentre ciò vale solo per il 7,8% della SAU umbra (Tabella 4.1.e).

Larga parte dei sistemi di coltivazione ed allevamento regionali mantiene modalità e tipi di uso del territorio non solo compatibili ma anche essenziali alla diversità degli habitat e di specie spontanee o selvatiche, alcune delle quali di interesse "conservazionistico" a livello comunitario o nazionale.

Uno studio della Rete Rurale Nazionale stima che la superficie con una buona connessione tra sistemi agricoli e diversità degli habitat abbia un'estensione di circa 174.000 ettari.

Il passato PSR ha contrastato le tendenze all'abbandono o alla intensificazione delle superfici agricole regionali aventi i caratteri (uso del suolo e sua gestione) coerenti con i requisiti dell'alto valore naturale. Minore dal punto di vista quantitativo (di superficie interessata) appare invece il contributo del PSR in termini di ulteriore incremento di tali aree (es. attraverso la riconversione da seminativi a prati o pascoli permanenti). Per entrambi i tipi di effetti, mantenimento ed incremento, la superficie "oggetto di impegno/intervento" complessiva è di circa 52.000 ettari, valore corrispondente a circa il 15% delle superficie agricola regionale.

Sintesi dell'analisi socio economica a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.

L'Umbria è stata interessata dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. I Comuni che sono stati maggiormente interessati da tale fenomeno e che costituiscono il cosiddetto "cratere" sono:

Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG); Spoleto.

Si riportano di seguito alcuni principali indicatori di contesto dell'area coinvolta dal sisma:

Provincia	Comuni	Superficie(kmq)	Pop.residente(01/01/2017)	Dens.demografica(ab/kmq)
Terni	Arrone	41,04	2747	67,33
Perugia	Cascia	180,85	3181	17,79
Perugia	Cerreto di Spoleto	74,78	1066	14,37
Terni	Ferentillo	69,59	1905	27,49
Terni	Montefranco	10,09	1284	126,50
Perugia	Monteleone di Spoleto	62,18	586	9,63
Perugia	Norcia	275,58	4981	17,99
Perugia	Poggiodomo	40,10	112	2,92
Terni	Polino	19,57	242	11,91
Perugia	Preci	82,03	716	8,83
Perugia	Sant'Anatolia di Narco	46,55	564	12,12
Perugia	Scheggino	35,85	449	12,86
Perugia	Sellano	85,85	1071	12,57
Perugia	Spoleto	348,14	38035	109,78
Perugia	Vallo di Nera	36,22	373	10,05
TOTALE		**1.408,42**	**57.312**	30,81 (media)
UMBRIA		**8.464,36**	**888.908**	104,8
%		**16,64%**	**6,45%**	

Come si evince dalla tabella la superficie complessiva delle aree maggiormente colpite dal sisma rappresenta circa il 17% dell'intera regione e più del 6% dell'intera popolazione residente. Si tratta di aree prevalentemente a bassa densità demografica (in media 30 ab/Kmq). Dette aree sono classificate interamente come *"area rurale con problemi complessivi di sviluppo"* (AREA D, tranne il Comune di Spoleto che è classificato come area C). In termini di zone soggette a vincoli naturali (Zone ammissibili al sostegno di cui all'artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013) queste sono per il 75% classificate come zone montane e per il 25% come zone soggette a vincoli naturali significativi (solo il Comune di Spoleto).

In termini strutturali il numero di aziende agricole che risiedono nelle aree maggiormente colpite dal sisma sono circa il 10% delle aziende agricole Umbre, con una SAT di oltre 93.000 ettari (pari al 17% della SAT regionale) ed una SAU di circa 50.000 ettari (pari a circa il 15 % della SAU regionale).

Si tratta prevalentemente di aziende con superfici a pascolo e prato pascolo (48%) e a seminativi (43%). La restante superficie è coltivata ad olivo (circa il 7%) e a vite (2%).

I dati di dettaglio sono riportati nella tabella seguente

COMUNI	n aziende agricole	totale seminativi	VITE	OLIVO	totale legnose	prati e pascoli	boschi	SAU	SAT
Cascia	210	2.594,28	0,35	2,01	6,87	2.631,06	4.907,82	5.235,77	10.223,51
Cerreto di Spoleto	111	690,64	5,27	0,80	32,67	832,15	2.717,66	1.676,79	4.428,76
Monteleone di Spoleto	73	868,75	0,00	0,00	0,00	742,94	538,02	1.612,76	2.171,58
Norcia	308	5.040,17	1,69	9,22	41,56	7.649,67	6.207,28	12.771,61	19.907,11
Poggiodomo	27	163,95	0,00	0,00	2,70	636,78	1.544,34	804,63	2.354,48
Preci	67	844,15	0,60	0,06	20,68	1.699,13	2.379,54	2.564,24	4.972,69
Sant'Anatolia di Narco	43	322,12	3,14	17,36	46,47	988,41	2.516,84	1.357,90	4.086,89
Scheggino	42	361,56	5,90	24,80	41,03	865,27	1.223,11	1.269,13	2.509,07
Sellano	113	1.111,50	2,10	0,70	26,74	1.445,31	3.087,84	2.583,66	5.769,98
Spoleto	1.738	7.597,57	250,64	1.845,30	2.363,40	3.309,07	8.955,18	13.304,39	23.434,54
Vallo di Nera	38	195,07	2,05	8,61	19,63	223,53	1.600,23	438,64	2.052,34
Arrone	223	337,12	18,37	345,73	378,84	527,29	2.873,83	1.245,43	4.134,38
Ferentillo	251	442,83	10,22	311,20	330,34	2.040,50	2.593,66	2.814,89	5.435,84
Montefranco	145	383,46	112,13	279,96	406,21	96,74	485,27	886,74	1.402,71
Polino	16	5,80	10,20	14,33	25,88	37,35	52,32	69,03	121,41
TOTALE Cratere	3.405	20.958,97	422,66	2.860,08	3.743,02	23.725,20	41.682,94	48.635,61	93.005,29
Totale Regione	36.244	211.262,64	12.505,23	30.297,80	46.247,36	67.292,56	177.672,03	326.876,72	536.676,48
% sul totale	9,39%	9,92%	3,38%	9,44%	8,09%	35,26%	23,46%	14,88%	17,33%

La zootecnia in queste aree rappresenta un fattore rilevante non solo in termini economici ma anche da un punto di vista ambientale e di salvaguardia del territorio per la funzione di presidio che rivestono le aziende agricole. In termini di consistenza i capi in allevamento sono oltre 13.000 per bovini, oltre 15.000 per i suini, oltre 30.000 per gli ovicaprini e più di 1.500.000 per gli avicoli.

Comuni con danni strutturali gravi	**Bovini**	**Suini**	**Ovini e caprini**	**Avicoli**
Cascia (PG)	2.048	40	3.652	55
Cerreto di Spoleto (PG)	313	3	1.253	30.032
Monteleone di Spoleto (PG)	390	7	4.450	-

Norcia (PG)	4.997	205	11.181	920		
Poggiodomo (PG)	160	-	1.581	-		
Preci (PG)	103	6	3.381	189		
Sant'Anatolia di Narco (PG)	88	120	125	85		
Scheggino (PG)	78	191	181	448		
Sellano (PG)	569	45	2.081	90		
Spoleto (PG)	3.286	14.630	1.769	1.480.829		
Vallo di Nera (PG)	46	4	304	266		
Arrone (TR)	255	-	126	-		
Ferentillo (TR)	789	12	226	2.064		
Montefranco (TR)	75	-	47	10		
Polino (TR)	41	-	4	-		
Totale comuni Umbria	**13.238**	**15.263**	**30.361**	**1.514.988**		

Da un punto di vista economico la produzione agricola standard delle aree maggiormente colpite dal sisma è di oltre il 7% della produzione agricola standard regionale.

COMUNI SISMA	Produzione standard comunale	Rilevanza PSC comuni cratere sul totale (%)
Umbria	**777.858.394,96**	
Cascia	5.076.323,78	0,65%
Cerreto di Spoleto	2.422.786,56	0,31%
Monteleone di Spoleto	1.432.101,94	0,18%
Norcia	10.363.670,77	1,33%
Poggiodomo	640.548,75	0,08%
Preci	1.331.692,82	0,17%
Sant'Anatolia di Narco	559.647,12	0,07%
Scheggino	1.766.728,49	0,23%
Sellano	915.332,50	0,12%
Spoleto	26.480.729,91	3,40%
Vallo di Nera	451.577,02	0,06%
Arrone	2.960.155,22	0,38%
Ferentillo	1.614.405,35	0,21%
Montefranco	911.262,75	0,12%
Polino	N.D	n.d
Totale	**56.926.962,97**	7,32%

L'area maggiormente interessata dal sisma è inoltre una area dove si producono numerosi prodotti alimentari tipici di alta qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale fra cui il Prosciutto I.G.P. di Norcia, il Farro D.O.P. di Monteleone di Spoleto, la lenticchia I.G.P. di Castelluccio di Norcia, lo Zafferano purissimo di Cascia, il Tartufo Nero pregiato di Norcia, le trote Fario del fiume Nera, la Cicerchia e la Roveja di Civita di Cascia oggi presidio slowfood, i formaggi caprini e pecorini I.G.P. e D.O.P., i prodotti della norcineria in genere fra cui salami, salsicce e lonze (corallino). Inoltre, in questa area sono presenti due importanti stabilimenti del gruppo Grifo Agroalimentare (Norcia) dove si producono mozzarelle, formaggi freschi e stagionati, latte e latticini. I soci che conferiscono in questi stabilimenti sono prevalentemente rappresentati da aziende zootecniche dell'area maggiormente colpita dal sisma non solo dell'Umbria ma anche del Lazio (Amatrice) e delle Marche.

Tutti questi prodotti accuratamente controllati e certificati sono espressione della tradizione e cultura del territorio rurale e rappresentano la materia prima per alimentare le numerose filiere corte identitarie dell'Umbria.

Dette aree sono altresì caratterizzate da una straordinaria valenza ambientale testimoniata dalla presenza di numerose aree naturali protette che tutelano e valorizzano non solo gli habitat e le specie vegetali e animali ma anche un patrimonio storico-culturale e di tradizioni fra i meglio conservati dell'Italia centrale.

Sono infatti presenti il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco regionale del Fiume Nera che si estende lungo la media-bassa Valnerina e la maggiore concentrazione di siti della rete Natura 2000 della Regione Umbria, rappresentati da 18 Zone di Conservazione Speciale (ZSC) e 2 Zone di Protezione Speciale (ZPS). Questo peculiare patrimonio ambientale è conseguente alla presenza di una diversificazione ambientale basata sulla esistenza di attività agricole e produttive in grado di armonizzare la presenza antropica con una notevole mosaicizzazione del territorio rurale. In tal modo le attività agricole sono diventate funzionali sia allo sviluppo economico di queste aree che alla conservazione della biodiversità, della corretta gestione del territorio e della qualità ecologico-paesaggistica.

In queste aree la gestione sostenibile delle attività agricole finalizzata a contenere i fattori di pressione dell'agricoltura sull'ambiente in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria, biodiversità e paesaggio) attraverso l'adesione alle misure agro climatico ambientale e biologico (M10 e M11), l'erogazione delle indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali (M13) nonché gli investimenti nelle infrastrutture viarie (M7), sono i principali strumenti affinché non si determini una forma di *"non gestione"* di questi territori che porterebbe a ricadute negative sia sotto il profilo economico che ambientale e conservazionistico. A tale sistema di sviluppo prettamente rurale si affianca la valorizzazione ambientale tramite la possibile crescita di attività non agricole legate soprattutto alla fruizione turistica, escursionistica e alla pratica delle attività *outdoor*.

In assenza di tali forme di sostegno si potrebbe determinare o la ripresa di attività agricole convenzionali con perdita degli effetti positivi dovuta alle pratiche agro climatico ambientali e biologiche o, peggio ancora, l'abbandono delle aree montane e svantaggiate, che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come nelle aree maggiormente colpite dal sisma imprescindibile sia il presidio dell'uomo e delle relative pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali.

In tale contesto si evidenzia che gli eventi sismici hanno accentuato il rischio di abbandono non solo nelle

aree montane colpite dal sisma (cratere) ma anche nelle altre aree montane della Regione e cioè nelle aree dell'intera dorsale appenninica (aree classificate "montane" ai sensi dell'art.32 del Reg UE 1305/2013). Ciò a causa sia di danni puntuali che comunque si sono registrati in queste aree sia per effetto del cosiddetto *"danno indiretto"* cioè del danno riconducibile a fattori economici (minori ricavi per le imprese a causa delle minori presenze turistiche e dell'intero indotto), strutturali (difficoltà nei collegamenti stradale spesso interrotti) e sociali (inagibilità di alcune strutture pubbliche: scuole e/o edifici pubblici per le quali sono necessari interventi di messa in sicurezza).

Come si può evincere dall'immagine **in allegato (Sisma 2016 - area danni indiretti),** infatti, l'intero cratere delle 4 Regioni colpite dal sisma ha determinato danni anche alle zone limitrofe (all'interno della area rossa) che in Umbria corrisponde all'intera fascia appenninica, determinando difficoltà di tenuta socio-economica delle imprese presenti in questi territori montani (in particolare quelle agricole ed agroalimentari).

I Comuni montani interessati quindi direttamente ed indirettamente dal sisma sono:

1. Comuni Montani del CRATERE: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG), (ad esclusione del Comune di Spoletto che non è classificato montano)
2. Altri Comuni Montani: Pietralunga, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillio, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica,Nocera Umbra,Assisi,Valtopina,Spello,Foligno,Trevi Campello sul Clitunno,Trevi,Otricoli

Pertanto tutti i comuni dell'Umbria classificati montani ai sensi dell'art.32 del Reg.UE 1305 (elencati ai punti 1 e 2 che precedono e rappresentati nella Cartina con elenco comuni montani in allegato) sono stati interessati direttamente (cratere) ed indirettamente dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.

Ciò è avvalorato dalle verifiche AeDES e FAST svolte dal 12/09/2016 condotte su edifici privati tramite squadre di tecnici abilitati e accreditati della DiComaC allo scopo di verificare i danni registrati sia nelle aree del cratere che negli altri comuni dell'Umbria.

In particolare, sono state redatte oltre 16.000 schede AeDES circa 27.000 schede FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) con l'obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell'immediato ripartite tra i vari comuni della Regione Umbria.

Analizzando le schede AeDES e FAST e restringendo il campo a tutti i comuni montani dell'Umbria (sia quelli del cratere che gli altri comuni montani) emerge che oltre il 53% delle schede validate evidenziano danni agli edifici determinandone l'inagibilità totale e/o parziale.

Se poi restringiamo il campo di osservazione ai soli comuni montani non rientranti nel cratere, il 40% degli edifici osservati evidenziano danni determinandone l'inagibilità totale e/o parziale.

In sintesi, quindi, i dati riportati nelle tabelle AeDES e FAST confermano la presenza di danni anche nei territori montani al di fuori del cosiddetto "cratere".

Conseguentemente si può affermare che nei Comuni montani interessati direttamente ed indirettamente dagli eventi sismici è necessario intervenire per invertire la tendenza, all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio, non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la

perdita di fiducia complessiva. Ciò può essere contrastato garantendo il mantenimento dei livelli più alti di adesione degli agricoltori che beneficiano dell'indennità a favore delle **zone montane (M13.1)** allo scopo di mantenere vive e vitali le aree montane della Regione anche per non rischiare di perdere gli effetti positivi sull'ambiente e sui territori rurali registrati fino ad ora in queste aree.

In assenza di tali forme di sostegno, infatti, si potrebbe determinare l'abbandono di queste aree che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come in tutte le aree montane dell'Umbria colpite sia direttamente che indirettamentedal sismaimprescindibile risulta il presidio dell'uomo e delle relative pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali.

segue:

1 - stato idrico regionale

2 - economia rurale e inclusione sociale nel quadro europa 2020

3 - PSR 2007-2013 le lezioni apprese

4 - tab e fig

Stato idrico regionale

L'Umbria è una regione ricca di fiumi e di acque. Il principale corso d'acqua della regione è rappresentato dal Tevere che la percorre per 210 km (su una lunghezza totale del fiume di 405 km). Il bacino idrografico del fiume Tevere copre il 96% del territorio umbro; della restante parte, solo una piccola porzione (3%), situata nella parte orientale della regione, è toccata dai bacini idrografici dei fiumi Metauro, Esino, Potenza e Chienti, mentre, il rimanente 1% è ricompreso nel bacino del fiume Arno. Il lago più ampio è il lago Trasimeno, il quarto per estensione in Italia, mentre più modesti sono il Lago di Piediluco, il Lago artificiale di Corbata e l'oasi di Alviano. La valutazione della qualità dell'acqua nella regione prende in considerazione sia i fabbisogni ed usi delle acque a scopo irriguo, sia lo stato qualitativo/quantitativo di acque superficiali e sotterranee. L'Umbria è compresa nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale e in piccola parte nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. In tali distretti, nel corso del 2010, sono stati previsti rispettivamente il "Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale" e il "Piano di Gestione dell'Appennino Settentrionale", con i relativi piani di monitoraggio e indicatori ad essi collegati. Detti Piani sono stati adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino, dopo la prescritta fase di consultazione pubblica, in data 24/2/2010 e successivamente trasmessi alla Commissione Europea, DG Environment, il 18/3/2010. Rispettivamente il 5/7/2013 e il 21/11/2013, i due piani di Gestione sono stati approvati dal Governo Italiano con specifico DPCM. I Piani di Gestione trovano poi attuazione nelle misure recate dal Piano di Tutela delle Acque regionale, (PTA) il quale diviene specifico piano di settore. I due Piani di gestione dei distretti sono attualmente in fase di aggiornamento ed è in corso per gli stessi apposita procedura di valutazione ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. E' prevista entro il 31/12/2015 l'approvazione di detti Piani.

Qualità delle acque superficiali

La qualità delle acque superficiali viene valutata dall'ARPA Umbria ai sensi del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) che prevedono il raggiungimento, per tutti i corpi idrici superficiali, dello stato di qualità "Buono" entro l'anno 2015. Sono attualmente disponibili i dati relativi al monitoraggio compiuto negli anni 2008/2012 che evidenziano come lo stato di qualità ecologica "buono" o "elevato" sia stato raggiunto solo da 45 dei 135 corpi idrici fluviali umbri, corrispondenti al 31% della lunghezza (in km) del reticolo idrografico regionale. Il 60% dei corpi idrici presenta uno stato di qualità ecologica "sufficiente", principalmente a causa di alterazioni nelle comunità biotiche animali e vegetali in essi presenti. Il 3% dei corpi idrici presenta uno stato "scarso" e un ulteriore 3% uno stato "cattivo", nelle aree della Valle Umbra (Timia-Teverone-Marroggia)e del bacino del Nestore (fiume Nestore e torrenti Caina e Genna) (Fig. n.1 – acque superficiali) con alterazioni dei parametri chimici, fisici e biologici, che potrebbero determinare il mancato raggiungimento dell'obiettivo di buono stato ambientale entro il 2015. Fra le motivazioni che causano uno stato ecologico dei corpi idrici superficiali non buono, l'ARPA Umbria segnala, fra le altre, problematiche relative alla gestione di reflui zootecnici, e, anche se in misura minore, alla presenza di fitofarmaci. Il monitoraggio delle sostanze microinquinanti prioritarie risulta invece positivo, con l'ottenimento dello stato chimico "buono" per tutti i corpi idrici umbri. L'ARPA Umbria segnala infine problemi causati da una non corretta gestione delle risorse idriche che, unitamente ad un eccessivo frazionamento dei prelievi pubblici e privati (a scopi civili, agricoli ed industriali)in corpi idrici con portate poco consistenti, produce un deflusso idrico non sufficiente a garantire la naturale funzionalità degli ambienti fluviali, in particolare nel periodo estivo.Relativamente allo stato chimico, il monitoraggio delle sostanze microinquinanti prioritarie non ha evidenziato alcuna criticità, consentendo il raggiungimento dello stato chimico "buono" per tutti i corpi idrici umbri. L'ARPA Umbria segnala infine problemi causati da una non corretta gestione delle risorse idriche che, unitamente ad un eccessivo

1- Stato idrico regionale pag. 1

frazionamento dei prelievi pubblici e privati (a scopi civili, agricoli ed industriali)in corpi idrici con portate poco consistenti, produce un deflusso idrico non sufficiente a garantire la naturale funzionalità degli ambienti fluviali, in particolare nel periodo estivo.

Fig. 1 – acque superficiali

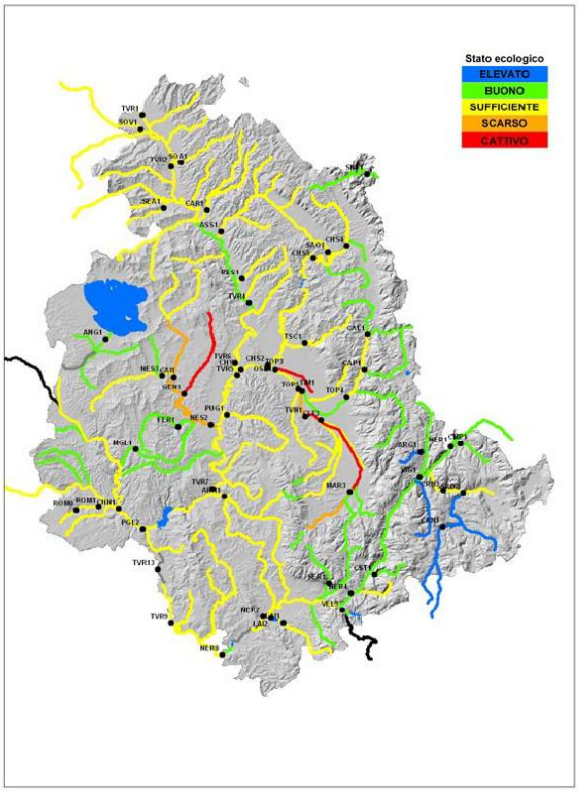

Stato ecologico dei corsi d'acqua	(% km)
Elevato	4
Buono	27
Sufficiente	60
Scarso	3
Cattivo	3
NC	3

Relativamente allo stato chimico, il monitoraggio delle sostanze microinquinanti prioritarie non ha evidenziato alcuna criticità, consentendo il raggiungimento dello stato chimico "buono" per tutti i corpi idrici umbri.

Qualità delle acque sotterranee

Anche la qualità chimica delle acque sotterranee viene valutata secondo i criteri stabiliti dal DLgs 152/2006. La valutazione dello stato chimico, basata sui dati del monitoraggio 2011- 2012, mostra come l'obiettivo di qualità "BUONO" venga raggiunto da 26 dei 43 corpi idrici sotterranei individuati in Umbria. **(CI40)**
Lo stato "BUONO", però, viene ulteriormente classificato, infatti si riscontrano delle differenze: 16 corpi idrici sotterranei non presentano alcun indizio di contaminazione; 9 presentano criticità, quali la contaminazione da nitrati e quella da solventi clorurati, che interessano porzioni limitate di corpo

1- Stato idrico regionale pag. 2

idrico e vengono classificati in stato "BUONO critico". Un corpo idrico, l'acquifero vulcanico dell'Orvietano, viene classificato come "BUONO scadente naturale" a causa della concentrazione dell'arsenico che supera il limite di legge ma il cui arricchimento nelle acque è legato a fenomeni naturali di interazione acqua-roccia.
Hanno stato chimico "SCARSO" 11 corpi idrici presenti nelle aree di pianura e in quelle collinari, per 7 dei quali la contaminazione da nitrati è responsabile del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. (**Figura n. 2 - qualità acque sotterranee**)

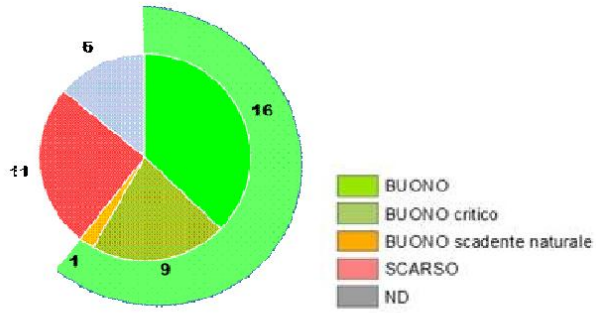

Dunque, emergono criticità nella qualità delle acque sotterranee per via delle attività industriali, molto presenti in regione, e dall'impatto negativo delle acque reflue derivanti dagli allevamenti zootecnici. Con DGR 424/2012 si è disciplinata la gestione complessiva delle acque reflue, potenziando anche il sistema di monitoraggio. Il monitoraggio sullo stato chimico dei corpi idrici sotterranei del 2012 si distingue, rispetto al 2011, per l'assegnazione di uno stato chimico "Scarso" al corpo idrico Conca Ternana – Fascia pedemontana dei Monti Martani e Settore orientale, in peggioramento quindi rispetto al 2011 (anno in cui lo stato chimico assegnato era da "Buono" a "Critico") a causa della contaminazione da Tetracloroetilene (PCE) riscontrata in un numero maggiore di punti della rete. La maggiore criticità riscontrata per le acque sotterranee umbre è rappresentata dalla contaminazione da nitrati, che hanno determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico delle Alluvioni Vallive, di quattro corpi idrici delle Alluvioni delle Depressioni quaternarie e di tre corpi idrici degli Acquiferi Locali. Meno preoccupante risulta invece la contaminazione da pesticidi; infatti con il monitoraggio del 2012 si è riscontrata la presenza di prodotti fitosanitari (quali Terbutilazina, Terbutilazina-Desetil e Atrazina) solo in uno dei corpi idrici monitorati (DQ0401 Valle Umbra – Petrignano) nel quale si è rilevato il superamento dello standard di qualità ambientale. In tale ambito dall'annuario dell'Ispra del 2012 risulta un livello di contaminazione nel 2010 che assume un valore minimo di 0,010 e uno massimo di 0,10 µg/l. Il valore umbro è comunque inferiore al limite di 0,50 µg/l fissato dalla Direttiva europea sulla qualità delle acque sotterranee (All. 1 della Dir 2006/118/CEE). Ulteriori quattro corpi idrici sotterranei sono stati monitorati nel periodo sett.2012 – giu.2013 (complesso idrogeologico Alluvioni Vallive), in precedenza non compresi nella rete di monitoraggio regionale e successivamente individuati come corpi idrici a rischio per la presenza di fonti di pressione antropica (AV0100, AV0200, AV0300 e AV0601). In questi il livello di nitrati monitorati supera solo raramente gli standard di qualità ambientali, che in un corpo idrico (AV0601) determina una condizione di criticità. Il controllo e la valutazione della contaminazione vengono realizzati attraverso una Rete Regionale di Monitoraggio degli acquiferi e attraverso l'individuazione di specifiche zone dichiarate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ovvero di aree che delimitano porzioni di acquiferi in cui, attraverso un complesso sistema di valutazione, è stata riconosciuta una

1- Stato idrico regionale pag. 3

netta relazione fra pressione antropica e qualità delle acque sotterranee. In tali aree, l'uso agronomico del territorio è stato disciplinato in modo da contenere il carico complessivo di azoto e predisponendo contestualmente un sistema di controlli a cadenza quadriennale sulle matrici suolo e acque sotterranee.

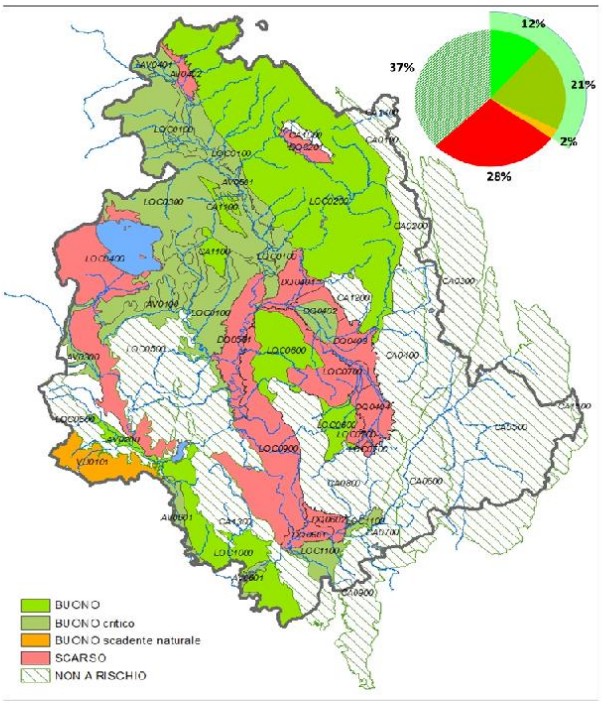

Quantità dei corpi d'acqua superficiali

Per quanto riguarda lo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali si riporta quanto indicato nel documento "Guidance document – Support through the EAFRD for investiments in irrigation" (novembre 2014) predisposto dai Servizi della Commissione europea:

- *Un corpo idrico superficiale ha un "buono stato" generale se ha sia uno "stato ecologico" buono sia uno "stato chimico" buono (vedi art. 2, punto 17, della direttiva quadro).È evidente, quindi, che il concetto di "stato quantitativo" non viene applicato a corpi idrici superficiali. Tuttavia, come indicato nell'allegato V della direttiva quadro sulle acque, lo stato ecologico tiene conto del "regime idrologico", che è un elemento di qualità di supporto. Se un corpo idrico superficiale non ha un buono stato generale, al fine di determinare se questo è per motivi legati alla quantità di acqua, è necessario solo controllare i suoi elementi qualitativi che determinano lo stato ecologico e verificare se il punteggio per i parametri/misure sensibili all'idrologia è almeno"buono".*

(NB: Si noti che i metodi di valutazione della WFD relativi allo stato ecologico devono tener conto di tutte le pressioni esistenti sui corpi idrici, compresi quelli di estrazione.)

Pertanto, una valutazione dello stato quantitativo dei copri idrici superficiali è evidenziato nella fig. 1 sopra riportata relativa allo stato ecologico dei corpi stessi e riassunta nella tabella sottostante.

1- Stato idrico regionale pag. 4

Corpo idrico	Stazione	S/O	Giudizio macroinvertebrati	Giudizio diatomee	Giudizio macrofite	Giudizio fauna ittica	Giudizio chimico-fisici di base (LIMeco)	Giudizio elementi chimici a sostegno	Elemento determinante	STATO ECOLOGICO
Torrente Argentina intero corso	ARG1	S								ELEVATO
Torrente Arnata intero corso	ARN1	S							MI	SUFFICIENTE
Torrente Aseino da T. Lana a F. Tevere	ASS1	S							MI	SUFFICIENTE
Torrente Caldognola intero corso	CAL1	S								BUONO
Torrente Rio di Capodacqua intero corso	CAP1	S								BUONO
Torrente Carpina intero corso	CAR1	S							MI, MA	SUFFICIENTE
Fiume Chiascio dalle origini a T. Sciola	CHS4	S							MI, MA	SUFFICIENTE
Torrente Campiano intero corso	CMP1	S								BUONO
Fiume Corno dalle origini a T. Sordo	CRN1	S								ELEVATO
Fosso del Castellone intero corso	CST1	S								BUONO
Torrente Fersinone intero corso	FER1	S								BUONO
Torrente L'Aia dalle origini a L. dell'Aia	LAI1	S							MI	SUFFICIENTE
Fosso Migliari intero corso	MGL1	S								BUONO
Fiume Nera dalle origini a F. Corno	NER1	S								BUONO
Fiume Nera da F. Corno a F. Velino	NER4	S								BUONO
Torrente Puglia intero corso	PUG1	S							MI	SUFFICIENTE
Torrente Resina intero corso	RES1	S							MI	SUFFICIENTE
Torrente Romealla dalle origini a limite HER	ROM0	S							MI, LIMeco	SUFFICIENTE
Torrente Romealla da limite HER a F. Paglia	ROM1	S							MI, MA, FI	SUFFICIENTE
Torrente Seano dal confine regionale a T. Nèttore	SEA1	S							MI, MA	SUFFICIENTE
Torrente Serra intero corso	SER1	S								BUONO
Torrente Sentino intero corso	SNT1	S								BUONO
Torrente Soara intero corso	SOA1	S							MI	SUFFICIENTE
Torrente Sovara dalle origini a T. Cerfone	SOV1	S							MI	SUFFICIENTE
Fiume Sordo intero corso	SRD2	S							D	SUFFICIENTE
Fiume Topino da T. Caldognola a Foligno	TOP4	S							MI	SUFFICIENTE
Fiume Teccio intero corso	TSC1	S							MI	SUFFICIENTE
Fiume Tevere da F. Chiascio a L. Corbara	TVR5	S							FI, LIMeco	SUFFICIENTE
Fiume Vigi dal confine regionale a F. Nera	VIG1	S								BUONO
Torrente Chiani da T. Astrone a F. Paglia	CHN1	O							MI	SUFFICIENTE
Fiume Chiascio da F. Topino a F. Tevere	CHS3	O							FI, LIMeco	SUFFICIENTE
Fiume Chiascio da T. Sciola a L. Vallabbrica	CHS5	O							MI	SUFFICIENTE
Fiume Clitunno intero corso	CLT3	O							MI, MA	SUFFICIENTE
Fiume Corno da T. Sordo a F. Nera	CRN3	O							LIMeco	SUFFICIENTE
Torrente Ose intero corso	OSE1	O							MI, MA, LIMeco	CATTIVO
Fiume Paglia da T. Romealla a F. Tevere	PGL2	O							MI, MA	SUFFICIENTE
Torrente Saonda intero corso	SAO1	O							MI, D	SUFFICIENTE
Fiume Topino da F. Timia-Teverone-Marroggia a F. Chiascio	TOP3	O							LIMeco, MI, MA	SUFFICIENTE
Fiume Tevere dal confine regionale a T. Cerfone	TVR1	O							MI, MA	SUFFICIENTE
Fiume Tevere da T. Cerfone a T. Carpina	TVR2	O							MI	SUFFICIENTE
Fiume Tevere da T. Carpina a Perugia	TVR4	O								BUONO
Fiume Tevere da Perugia a F. Chiascio	TVR6	O							LIMeco	SUFFICIENTE
Fiume Tevere da F. Chiascio a L. Corbara	TVR5	S							FI, LIMeco	SUFFICIENTE
	TVR7	O							FI, LIMeco	

(Legenda - MI: macroinvertebrati, MA: macrofite, FI: Fauna ittica, D: Diatomee, LIMeco: Elementi fisico-chimici di base)

1- Stato idrico regionale pag. 5

Stato quantitativo delle acque sotterranee

Secondo il D.lgs 30/2009 il buono stato quantitativo delle acque sotterranee sussiste quando "il livello/portata di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili". Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:

- Impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque superficiali connesse;
- Comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;
- Recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Nel 2010 l'ARPA Umbria ha attivato uno studio finalizzato all'adeguamento delle reti di monitoraggio delle acque sotterranee alla normativa di nuova emanazione, il D.lgs 30/2009, con la duplice finalità di individuare reti per il monitoraggio dei corpi idrici "minori" non monitorati ai sensi della precedente normativa, e di ottimizzare la rete dei corpi idrici già oggetto di monitoraggio. Nel 2011, inoltre, sono state istituite due reti di monitoraggio quantitativo in continuo dei corpi idrici sotterranei: una riguarda le principali emergenze puntuali delle strutture carbonatiche e vulcaniche ed è costituita da stazioni per la misura in continuo delle portate; la seconda, interessante prevalentemente gli acquiferi alluvionali, è costituita di stazioni per la misura in continuo del livello piezometrico su pozzi e piezometri.

Rete piezometrica ARPA Umbria per il monitoraggio quantitativo in continuo dei corpi idrici sotterranei



1- Stato idrico regionale pag. 6

I dati sul livello di falda sono disponibili per 46 stazioni in totale afferenti a 16 acquiferi (idrostruttura) differenti e ricadenti su 3 tipi di substrato: alluvionale, carbonatico e vulcanico. Lo stato "attuale" del livello di falda viene costantemente valutato da ARPA Umbria confrontando l'ultimo dato del livello di falda, disponibile in ordine cronologico, con la media dei livelli omologhi – cioè la media dei livelli misurati lo stesso giorno negli anni passati-: se il livello attuale risulta compreso entro una fascia di tolleranza (+/- Dev.Std./2) determinata rispetto a tale media allora viene assegnato lo stato di neutralità. Se il livello attuale si colloca al di sotto della fascia (più in profondità) allora lo stato viene considerato negativo. Al contrario è positivo quando il livello attuale si colloca al di sopra della fascia. Lo stato è "massimo" se il livello attuale coincide con il massimo storico, "minimo" se coincide invece con il minimo storico registrato.
Secondo tale classificazione, lo stato attuale (aggiornato a gennaio 2015) del livello di falda in Umbria risulta prevalentemente positivo (nel 52,2% delle stazioni), nel 39% delle stazioni lo stato è neutro, mentre risulta essere negativo in 3 stazioni afferenti a tre diversi acquiferi: P05 - Pescheto - MVT 46 (Media Valle del Tevere), P21 - Valle del Sodo - CUC 13 (Sistema Umbria nord-orientale) e P02 - Scheggino - VAL 6 (Valnerina).
Tuttavia una completa mappatura dello stato quantitativa delle acque sotterranee può desumersi dalla *"Monografia 13 - Stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei"* allegato al Piano di Tutela delle acque e realizzato dall'ARPA nel gennaio 2006 ai sensi del DLgs 152/99. Da tale documento si evince la seguente situazione:

STATO QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI (ai sensi del D.L.gs 152/99)			
TIPO ACQUIFERO	**DENOMINAZIONE CORPO SOTTERRANEO**	**SETTORE**	**STATO QUANTITATIVO PREVALENTE**
Acquiferi Alluvionali	Alta Valle del Tevere	Settore centrale	**A**
		Settore orientale e meridionale	**B**
	Conca Eugubina	Fascia pedemontana dei Monti di Gubbio	**C**
		Area valliva	**B**
	Media Valle del Tevere	Nord	**B**
		Sud	**B**
	Valle Umbra	Petrignano d'Assisi	**C**
		Assisi Spello	**B**
		Foligno	**B**
		Spoleto	**B**
	Conca Ternana	Fascia pedemontana dei Monti Martani	**C**
		Area valliva	**A**
Acquiferi Carbonatici	Monti delle Valli del Topino e Menotre	Intera idrostruttura	**A**
	Struttura di Monte Cucco	Intera idrostruttura	**A**
	Struttura dei Monti della Valnerina	Intera idrostruttura	**A**
	Monti di Gubbio	Intera idrostruttura	**C**
	Monti di Narni e Amelia	Intera idrostruttura	**A**
	Monti Martani	Intera idrostruttura	**A**
Acquifero Vulcanico	Vulcanico Orvietano	Intera idrostruttura	**B**

1- Stato idrico regionale pag. 7

Classificazione stato quantitativo

A	Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico
B	Impatto antropico ridotto con condizioni moderate di disequilibrio
C	Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa
D	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica

1- Stato idrico regionale pag. 8

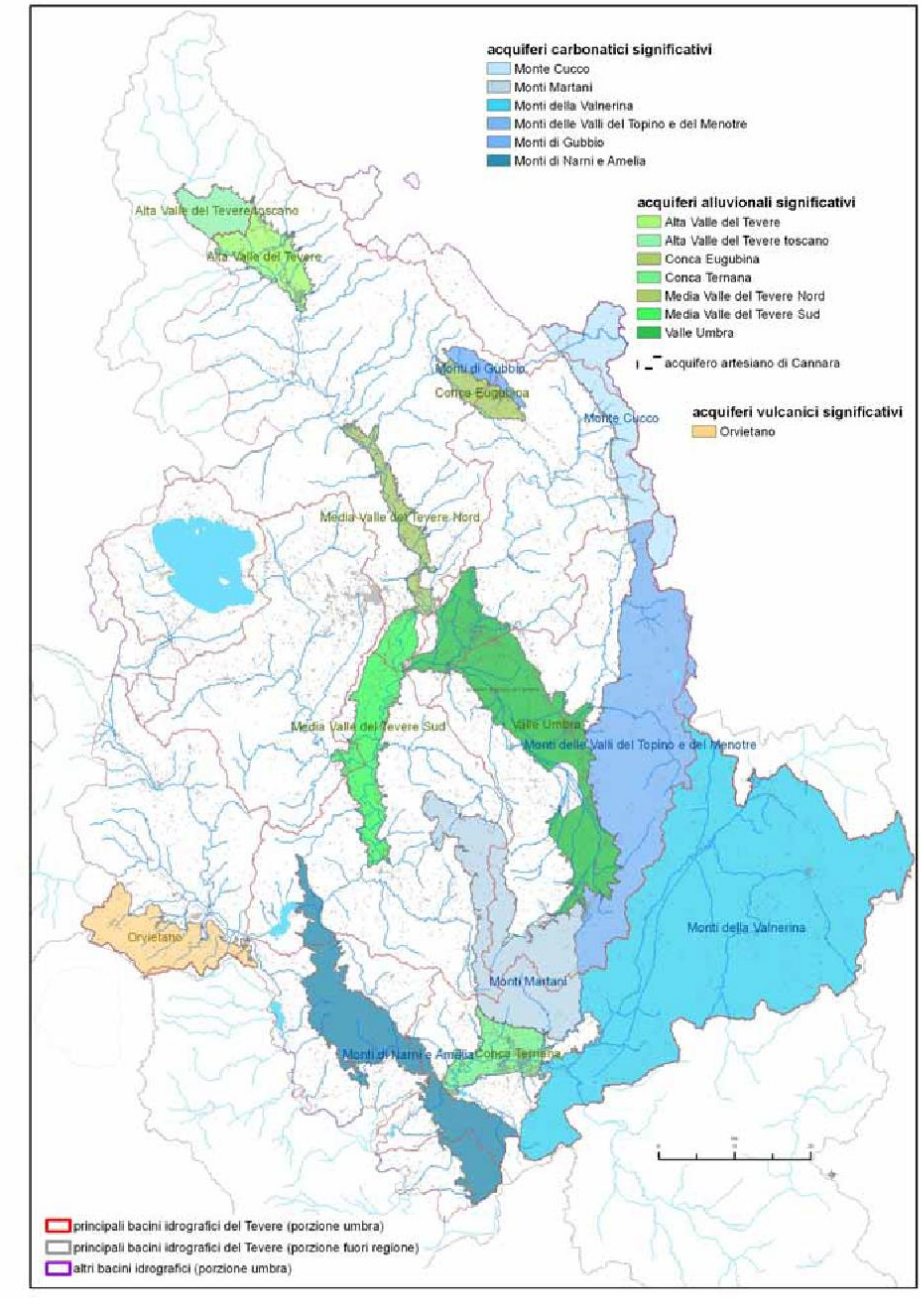
acquiferi carbonatici significativi
Monte Cucco
Monti Martani
Monti della Valnerina
Monti delle Valli del Topino e del Menotre
Monti di Gubbio
Monti di Narni e Amelia
acquiferi alluvionali significativi
Alta Valle del Tevere
Alta Valle del Tevere toscano
Conca Eugubina
Conca Ternana
Media Valle del Tevere Nord
Media Valle del Tevere Sud
Valle Umbra
acquifero artesiano di Cannara
acquiferi vulcanici significativi
Orvietano
Alta Valle del Tevere toscano
Alta Valle del Tevere
Monti di Gubbio
Conca Eugubina
Monte Cucco
Media Valle del Tevere Nord
Media Valle del Tevere Sud
Valle Umbra
Monti delle Valli del Topino e del Menotre
Orvietano
Monti della Valnerina
Monti Martani
Monti di Narni e Amelia
Conca Ternana
principali bacini idrografici del Tevere (porzione umbra)
principali bacini idrografici del Tevere (porzione fuori regione)
altri bacini idrografici (porzione umbra)

1- Stato idrico regionale pag. 9

Il nuovo Piano di tutela delle acque, in corso di aggiornamento, conterrà lo stato quantitativo delle acque sotterranee sulla base alla classificazione prevista dal DQA individuando, pertanto, quelli con la caratteristica di "buono".

Da gennaio 2011 ad aprile 2012, c'è stato un deficit di precipitazioni di quasi il 39% su tutto il territorio umbro. I dati del 2011 e 2012, raffrontati con quelli del 2001 e 2002 e del 2006 e2007 – anni delle precedenti crisi idriche – evidenziano una situazione molto grave con deficit in alcuni mesi superiori al 90% rispetto alla media storica.

Tale deficit ha avuto conseguenze anche nella fornitura di acqua idropotabile soprattutto nelle aree rurali ed in particolare in quelle interne. In base ai dati ISTAT del 2013, infatti (tabella 4.i) evidenziamo una discreta irregolarità nella distribuzione di acqua ad uso idropotabile (il 7% del campione intervistato lamenta infatti interruzioni del servizio).

Per fronteggiare la crisi idrica che ha interessato l'Umbria, con strumenti e misure idonei a mitigare gli effetti che la mancanza di precipitazioni ha avuto sugli approvvigionamenti idropotabili, sull'irrigazione e sulla tutela ambientale, la Giunta regionale ha approvato il Piano di interventi per l'emergenza idrica 2012.

Fra le misure previste per l'approvvigionamento idropotabile, nel Piano vengono date precise disposizioni per il risparmio idrico, attraverso programmi di razionamento, di riduzione notturna delle pressioni di esercizio o di recupero delle perdite delle reti acquedottistiche. Per quest'ultimo intervento sono state messe a disposizione degli ATI (Ambiti Territoriali Integrati) 4 milioni e mezzo di euro di Fondi FAS 2007-2013.

Il Piano di interventi per l'emergenza idrica 2012 prevede, inoltre, di accelerare gli interventi relativi all'acquedotto del Monte Subasio, con la messa a disposizione dell'ATI2 di acqua per circa 120 litri/sec e al sistema acquedottistico Montedoglio, la cui ultimazione del quinto stralcio permetterà di completare l'asse principale Citerna-Ascagnano e l'interconnessione con il sistema dell'Alta Valle del Tevere e con il sistema del Perugino.

Con riferimento alla Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) recepita a livello nazione dal Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, la Regione Umbria si è dotata nel 2014 di un Piano di Gestione per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni nel suo complesso volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità. Il Piano di gestione del rischio alluvioni, in particolare, prevede un sistema di allertamento e la pianificazione delle emergenze da un lato (misure in tempo reale) e interenti strutturali e vincoli territoriali dall'altro (misure a tempo differito). In tale ambito, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Protezione civile della Regione Umbria, costituito nel 2006 e formalmente attivo dal 12 febbraio 2010, attraverso le sue attività di monitoraggio e previsione degli eventi meteorologici critici e dei conseguenti effetti sul territorio, fornisce nell'ambito del suddetto Piano un supporto continuo per tutti i giorni dell'anno alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e la gestione dell'emergenza.

Agricoltura e ambiente idrico.

Aziende con Superficie Irrigabile. In Umbria, secondo il Censimento dell'Agricoltura 2010, vi sono 5.639 aziende con superficie irrigabile (superficie massima potenzialmente irrigabile nel corso dell'annata agraria di riferimento in base alla capacità degli impianti tecnici e alla quantità di acqua disponibile in condizioni di normalità), di cui l'87,2% ricomprese nella Provincia di Perugia. Gran parte di queste aziende possono attingere da acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda (42,6% delle aziende), in misura minore da acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua, 16,6%) o da acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali, 15.8%). In totale la superficie irrigabile in Umbria ammonta a 49.814 ha, di cui il 90%

1- Stato idrico regionale pag. 10

ricade nella Provincia di Perugia. La maggior parte delle aziende umbre ha una superficie irrigabile di dimensione limitata: il 25,9% delle aziende ha infatti una superficie irrigabile al di sotto di un ettaro, il 53,2% delle aziende ha una superficie inferiore a 3 ha e l'89,4% delle aziende una superficie inferiore a 20 ha. Tuttavia nel 10,6% della aziende residue con più di 20 ha di superficie irrigabile, ricade oltre il 60% della superficie irrigabile totale umbra (63%).

Aziende con Superficie Irrigata e volumi irrigui. Sempre secondo il Censimento dell'Agricoltura 2010, in Umbria vi sono in totale 3.109 aziende con superficie effettivamente irrigata, di cui l'86.7% ricadenti nella Provincia di Perugia. Gran parte di queste aziende attingono da acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze dell'azienda (nel 43% dei casi) o, in misura minore, da acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali ed artificiali, 17%) o acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua, 17%). Altre fonti secondarie di approvvigionamento delle aziende sono inoltre l'acquedotto o il consorzio di irrigazione e bonifica o altro ente irriguo con consegna a turno o a domanda. La superficie agricola irrigata in Umbria, che ammonta in totale a circa 20 mila ha (di cui l'89% nella Provincia di Perugia), necessita di 70,2 mln di metri cubi prelevati pari solo allo 0,6% del totale nazionale **(CI39).** Tale quantità viene attinta prevalentemente da tre fonti di approvvigionamento principali: acque sotterranee all'interno o nelle vicinanze delle aziende (29,1% del volume irriguo totale umbro), acque superficiali al di fuori dell'azienda (laghi, fiumi o corsi d'acqua,26,6%) e acque superficiali all'interno delle aziende (bacini naturali ed artificiali, 22,1%).
Più di un terzo delle aziende che effettuano irrigazioni (35,7%)hanno una superficie irrigata di piccole dimensioni (<1ha), il 60,9% di queste aziende hanno una superficie irrigata inferiore ai 3 ha, il 91,7 di esse non raggiungono i 20 ha irrigati. Tuttavia, anche in questo caso, nell'8,3% delle aziende rimanenti con almeno 20 ha di superficie irrigata si concentra il 56,2% della superficie agricola irrigata umbra. Le colture che maggiormente contribuiscono a determinare il fabbisogno irriguo sono il "granoturco da granella" e il tabacco. Quest'ultimo, nei bacini "Alto Tevere" e "Medio Tevere", rappresenta quasi il 50% del fabbisogno irriguo; importante anche il contributo proveniente dalla coltivazione della barbabietola da zucchero. Per ciò che concerne i consumi idrici legati alla zootecnia, il fabbisogno idrico teorico stimato a scala regionale risulta pari a poco più di 3 milioni di metri cubi, di cui circa l'85% legato agli allevamenti della Provincia di Perugia. Il 57% del fabbisogno idrico complessivo per uso zootecnico è legato alle esigenze degli allevamenti di suini, prevalentemente presenti nel territorio di questa provincia

Pressioni del comparto zootecnico sulla componente acqua

Due gruppi di lavoro dell' Università di Perugia di ARPA Umbria hanno condotto un'analisi sulle pressioni esercitate sulla matrice acqua dalle attività agronomiche e zootecniche nel territorio umbro. L'analisi è stata condotta a livello dei sottobacini idrografici e delle 14 unità territoriali i cui essi sono ricompresi. Per quanto riguarda il comparto zootecnico, i maggiori apporti stimati di azoto e fosforo al campo derivano dal comparto bovino (40%) e da quello suinicolo (29.3%), seguono quelli degli altri settori produttivi con percentuali decrescenti (avicoli 17%, ovi-caprini 8.4%, equini 5.3%). Analizzando la localizzazione degli allevamenti bovini e ovi-caprini nel territorio regionale non si osservano concentrazioni particolari (se non una certa prevalenza nella Valle Umbra per i primi). Gli allevamenti suinicoli e avicoli si concentrano invece in aree specifiche. Come conseguenza di tale distribuzione i carichi da reflui maggiori si registrano sui bacini del Topino-Marroggia e del Nera con un importante contributo del comparto bovino, seguono il Nestore e il Medio Tevere nei quali, invece, la componente di origine suina assume un ruolo preponderante. Considerando gli apporti potenziali di N da reflui in termini assoluti, alcuni sottobacini risultano caratterizzati da valori particolarmente alti (103-fiume Tevere, 37 – L. Trasimeno, 96 – Torrente Genna, 106 – Torrente Tatarena, 57 – Fiume Nera e, 141 – Fiume Chiascio, 21- Fiume Arno. Fonte: Analisi delle pressioni esercitate sulla matrice acqua dalle attività agro-zootecniche nel territorio della regione Umbria - ARPA 2014).

1- Stato idrico regionale pag. 11

e) Economia rurale e inclusione sociale nel quadro di Europa 2020

Istruzione, occupazione, contrasto alla povertà. Su 5 obiettivi principali che l'UE intende raggiungere, l'Umbria mostra una performance positiva rispetto a quelli inerenti all'istruzione, al contrasto alla povertà e al tasso di occupazione. Per tasso di laureati tra i 30-34enni l'Umbria è ai primi posti in Italia. L'abbandono scolastico nel 2011 (11,6%) era tra i più bassi del Paese, e vicino al target UE (10%). Nel 2012, però, questo valore è salito al 13,7%, facendo perdere il primato all'Umbria come regione a maggiore inclusione scolastica. Questo è un segnale dell'indebolimento del welfare umbro, come mostra peraltro la contrazione della spesa pubblica locale e nei servizi sociali, che si riverbera anche in una minora spesa per la protezione ambientale (Tabella 4.1.f) e in una minore presa in carico in servizi come quelli per l'infanzia (Figura 4.1.f).
In merito al contrasto alla povertà, l'Umbria mantiene un livello più basso di povertà del dato nazionale, ma anche in questo caso si registra un incremento preoccupante.
Il tasso di occupazione umbro tra i 20-64enni è del 65,5%, 4,5 punti percentuali in più del dato nazionale, a breve distanza dall'obiettivo italiano di raggiungere il 67-69% nel 2020. Ma anche in questo caso siamo lontani dal 75% stabilito dall'UE.

Ricerca e Innovazione. Altro obiettivo della Strategia Europa 2020 è il raggiungimento del 3% del PIL investito in ricerca e sviluppo, ma l'Italia punta solo all'1,5%. In ogni caso, l'Umbria con lo 0,9% è ancora lontana anche dal target italiano. Il settore privato investe in ricerca una cifra pari allo 0,25% del PIL regionale. Nel 2009 risultano solo 24,8 richieste di brevetti per milione di abitanti (Italia: 62,4), meno della metà di quanto registrato nel periodo 2004-2008.
I 2/3 della spesa per la ricerca proviene dagli attori pubblici, a dimostrazione della loro propensione a questo tipo di investimento e al coordinamento di un assetto produttivo non solido, data la diffusione di piccole imprese per lo più operanti in posizioni non centrali nelle rispettive filiere produttive. Esiste, dunque, un sistema pubblico di ricerca abbastanza solido formato da enti di ricerca legati all'amministrazione regionale (es. AUR), l'Università degli Studi di Perugia e il Parco Tecnologico Agroalimentare. Il buon coordinamento degli attori di questo sistema è testimoniato anche dal positivo funzionamento della misura 124 del passato PSR in materia di sperimentazione e innovazione delle imprese agricole grazie al supporto degli attori pubblici dediti alla ricerca. Tuttavia l'investimento in ricerca è stato sempre più basso di quello nazionale, a dimostrazione della scarsa capacità di innovazione delle imprese private.
Per quanto riguarda l'uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), è notorio come la facilità di accesso a internet ad alta velocità (banda larga), può svolgere un ruolo determinante per aumentare la produttività e incentivare l'innovazione in Europa, anche nelle zone rurali. Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali» [COM(2009) 103) si sostiene che "la realizzazione di una società basata sulla conoscenza attraverso la diffusione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (ITC) rappresenta una delle principali priorità dell'UE poiché il miglioramento della connettività a Internet è un passo importante per favorire una rapida ripresa economica". Risulta quindi prioritario potenziare la connessione delle imprese agricole alla banda larga e a internet, perché si tratta di una tecnologia fondamentale per aumentare l'efficienza e la competitività delle aziende agricole.
In tema di banda larga, l'Agenda Digitale Europea ha posto 3 obiettivi principali: 1) accesso alla banda larga di base per il 100% della popolazione entro il 2013; 2) 100% della popolazione con accesso a servizi a banda larga in grado di raggiungere una velocità fino a 30 Mbps entro il 2020; 3) almeno il 50% della popolazione deve essere abbonato ad un servizio a banda larga ultra-veloce con velocità di almeno 100 Mbps.
Dai dati forniti da Telecom Italia (Rapporto "Italia Connessa 2013- Agende Digitali Regionali) la situazione dell'Umbria al 2013 è la seguente:

- rispetto all'obiettivo 1) il 100% della popolazione è coperta da ADSL (> 640 Kbps). Se si assume come riferimento il valore di 2 Mbps di banda nominale in download, il 97% della popolazione è coperto, il restante 3% no;
- rispetto all'obiettivo 2), 90 (pari al 70% della popolazione umbra) su 92 comuni, in termini di popolazione, non sono coperti da banda larga superiore ai 30 Mbps;
- rispetto al terzo obiettivo, solo il 5% della popolazione (collocata nei centri urbani principali: Perugia, Terni) è coperta da banda larga ultra-veloce (almeno 100 Mbps).

Le zone rurali umbre e soprattutto quelle con problemi complessivi di sviluppo, soffrono ancora di una mancanza di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Infatti, in tali zone, la diffusione della banda larga rimane inferiore alla media nazionale, con conseguente scarsa diffusione di servizi connessi alle TIC quali l'e-commerce, home-banking, e-learning. Infatti, in un Paese che è comunque ancora indietro rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, l'Umbria presenta nel 2013 un profilo in linea con il dato nazionale per quanto riguarda le famiglie che utilizzano internet (Umbria. 63,5%; Italia: 60,7% - Tabella 4.1.n). In linea con il dato nazionale è anche la percentuale di imprese con più di 10 addetti che utilizzano internet a BL (Umbria 94,9% - Italia 94,8).

Mercato creditizio. Il protrarsi della recessione economica ha determinato una situazione di difficoltà da parte delle famiglie e imprese nell'accesso al credito che è andata rapidamente peggiorando dal 2009 con una accelerazione netta a partire dal 2011. Secondo i dati della Banca d'Italia la quota dei crediti deteriorati con grado di anomalia inferiore alle sofferenze (incagliati, scaduti, ristrutturati) è salita nel complesso dal 10,8 all'11,2 % nel 2014.

In Umbria dal 2011 al 2012 il tasso di insolvenza delle imprese è aumentato del 29,6%, un valore inferiore solo alla Toscana (+34,4%), mentre l'erogazione del credito bancario alle imprese è calato del 2,2% (Rapporto Unioncamere 2012 sull'accesso al credito).

L'esposizione delle imprese umbre risulta più critica che nel complesso del paese; la dinamica regionale di questo indicatore va sempre più discostandosi da quella media dell'Italia: a giugno 2014 l'incidenza delle sofferenze risulta di 4 punti percentuali più elevata.

In Umbria il credit crunch si è manifestato (e in via generale anche in Italia) a partire dalla prima metà del 2011: da questo periodo a metà del 2014 gli impieghi hanno subito una contrazione di 982 milioni di € (-4,4%) con una contrazione più contenuta (-5,1%) rispetto a quanto verificatosi mediamente dalle imprese italiane (-8,7%). Tale contrazione si è registrata anche per le imprese che operano nel settore agricolo. I dati della Banca d'Italia al mese di settembre 2013, evidenziano rispetto al 2012 un calo nel ricorso al credito del 3,66 % pari a -13 M€ di credito erogato. Il vistoso calo è imputabile ai consistenti segni meno registrati nelle due categorie "Acquisto di macchine e attrezzature" (-6,74 % pari a - 6 M€) che denota un'inferiore propensione delle aziende ad investire ed alla categoria "Acquisto di immobili rurali" (-10,77% pari a -7 M€) indicativo sia di un calo dell'investimento immobiliare in agricoltura, ma intendendo il dato in senso più ampio, anche di un calo dell'attrattività dell'investimento immobiliare in zona rurale. Per quanto riguarda la differenziazione tra prestiti agevolati e non, mentre la categoria degli agevolati denota una sostanziale invarianza, tutto il peso del dato negativo ricade sui prestiti non agevolati.

Economia rurale. L'Umbria si colloca al 12° posto, poco sopra la media nazionale, per punteggio sull'indice di Benessere Equo e Sostenibile che misura in sintesi la qualità della vita. Questa collocazione dipende dalla particolare configurazione rurale della società regionale. Da un lato eccelle per istruzione e buona parte di funzionamento dei servizi pubblici dall'altro presenta criticità dovute alla presenza di aree interne e svantaggiate che riducono la partecipazione sociale della popolazione e la possibilità di ampliare l'offerta sociosanitaria per gli anziani. La collocazione in posizione mediana va attribuita dunque al dualismo socioeconomico e culturale che riduce anche il livello di soddisfazione per la propria vita, le reti familiari ed amicali (Tabella 4.1.i).

Tale dualismo potrebbe aumentare per via della riduzione della spesa sociale dei comuni e più in generale della spesa pubblica consolidata nonché dalla cattiva dotazione dell'infrastruttura viaria che ostacola il collegamento tra centro e periferia.

Lo scenario futuro potrebbe essere quello dell'abbandono dell'agricoltura nelle aree marginali, ossia periferiche, montane o con problemi di sviluppo.

Inclusione sociale. Inoccupati e immigrati. L'Umbria è riuscita negli ultimi 15 anni a garantire un livello di integrazione sociale migliore di molti altri contesti regionali, come attesta l'alta presenza di stranieri tra i residenti (10,5% nel 2013) e soprattutto tra gli alunni (il 14,4% nell'anno scolastico 2012-2013). Il tasso di inattività tra la popolazione di 15-64 anni dal 2004 al 2013 è sceso tra gli uomini (dal 26,1% al 22,7%), ma è rimasto stabile tra le donne (43,6% e 43,4%), dopo che per queste si era abbassato nel 2007 (40,7%): la crisi economica è pagata in particolare dalle donne, come mostrano i più alti tassi di disoccupazione.

Sviluppo locale. La continua espansione degli agriturismi anche in comuni di montagna e il nascente interesse per l'agricoltura sociale aprono nuove opportunità di inclusione sociale e di innovazione delle comunità rurali: segnale positivo in tal senso è che ben il 40% dei giovani (meno di 40 anni) conduttori di impresa agricola è donna. Al contrario, la scarsa strutturazione di comparti congeniali all'economia rurale sostenibile, la frammentazione dell'offerta e fattori fisici (a partire dal difficile accesso ai campi) riducono le possibilità di sviluppo rurale. La strategicità dell'agricoltura e dei comparti ad essa connessi (filiera TAAC) è già presente all'amministrazione regionale che tende a fare della tutela e della valorizzazione del paesaggio una leva per lo sviluppo della ruralità, e a considerare il paesaggio, con il suo ricco patrimonio naturalistico e storico-culturale (Tabella 4.1.l), come una "risorsa" strategica di fondamentale importanza. Il patrimonio naturalistico è arricchito da quello storico-culturale e religioso, come testimonia la buona dotazione del patrimonio culturale: l'Umbria è terza in Italia con 53 beni archeologici, architettonici e museali ogni 100 kmq (fonte: Istat). Tale patrimonio è valorizzato dalla presenza di 10 itinerari religiosi, 5 archeologici e ben 52 cicloturistici (fonte: itinerari.regioneumbria.eu).

Questa risorsa è intesa in maniera innovativa in linea con le indicazioni europee. A testimonianza di ciò vi è il primato raggiunto nel 2010, in sede valutativa, dal PSR 2007-2013 in merito a questo aspetto specifico (Tabella 4.1.m).

2 - Economia rurale e inclusione sociale pag.3

PSR 2007-2013: le principali lezioni apprese

Il PSR per l'Umbria 2007-2013 è stato avviato con una importante dotazione finanziaria di oltre 786 MEURO di spesa pubblica. La strategia del programma si è articolata in 4 Assi prioritari e 34 Misure.

Lo stato di attuazione finanziaria evidenzia una ottima performance fin dal primo anno di attuazione. Infatti per tutto il periodo di programmazione si è sempre raggiunto l'obiettivo di spesa superando ampiamente, ogni anno, il rischio di disimpegno automatico (regola n+2) .

Per quanto riguarda la partecipazione da parte dei potenziali beneficiari del programma si deve sottolineare che la scelta strategica della Regione di dotarsi di un set di misure il più vasto possibile, utilizzando tutto il ventaglio di opportunità previste dai Regolamenti comunitari, inclusi quelli relativi alle cosiddette "nuove sfide" introdotte dalla Health Check della PAC e dal Recovery plan, ha avuto un riscontro più che positivo da parte degli agricoltori che hanno saputo cogliere tutte le opportunità offerte dal programma regionale. Ciò è stato possibile, da un lato, grazie alla capacità progettuale dei soggetti e dei loro tecnici che, a diverso titolo, hanno presentato le domande di aiuto a valere sui singoli bandi attuativi e, dall'altro, all'efficace apparato organizzativo e amministrativo coinvolto nella programmazione ed implementazione degli interventi. Ciò ha consentito il finanziamento di oltre 40.000 domande di aiuto a cui si devono aggiungere le circa 8.000 domande, in media all'anno, di conferme impegni delle domande relative a misure agroambientali.

Si deve comunque sottolineare che all'inizio della programmazione si sono riscontrate alcune difficoltà dovute principalmente all'introduzione delle nuove normative in materia si sviluppo rurale che hanno comportato necessariamente l'adeguamento dei sistemi di controllo da parte dell'AdG e dell'Organismo pagatore. Ciò ha determinato in alcuni casi notevoli ritardi nei pagamenti in particolare per le misure a superficie. Nel corso del 2012 si è registrato un sostanziale miglioramento della situazione che ha portato alla riduzione consistente dei tempi di attesa dei pagamenti ai beneficiari. Ciò è dovuto sostanzialmente al miglioramento dei sistemi informatizzati sia della Regione che di AGEA-OP.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole misure si deve registrare, in generale, il buon livello raggiunto, in particolare per le misure ad investimento. La valutazione degli investimenti ha infatti evidenziato un elevato grado di efficacia delle relative misure con un significativo livello di copertura dei potenziali beneficiari. Si rileva una buona presenza di giovani in quasi tutte le misure ad investimento conseguenza delle priorità adottate nei criteri di selezione per l'attuazione delle misure. Per l'imprenditoria femminile sono stati raggiunti significativi risultati in particolare nelle misure finalizzate all'insediamento dei giovani agricoltori e nella diversificazione delle attività aziendali. Tuttavia, alcuni fattori esterni al programma (come ad esempio la crisi economica) hanno, in taluni casi, diminuito l'effetto positivo del sostegno. Pertanto, sia per quanto riguarda gli investimenti che l'insediamento dei giovani in agricoltura e delle donne si prevede una risposta positiva da parte delle imprese anche nella programmazione 2014-2020.

Sul piano ambientale, va sottolineato che gli effetti sostanziali prodotti dall'attuazione delle misure agroambientali e forestali, sia di nuova introduzione che di prosecuzione di azioni derivanti dalla precedente programmazione, espressi in termini di indicatore comune R6 *(superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio*) conducono ad un generale giudizio positivo in merito alla capacità dell'azione programmatica nel sostenere interventi che concorrono ad una adeguata gestione del suolo agricolo in linea con gli obiettivi fissati dal PSR per le diverse componenti ambientali. Tuttavia la valutazione dell'indicatore R6 mostra una modesta positiva concentrazione della SOI (superficie oggetto dell'impegno) nelle aree più critiche per l'obiettivo biodiversità (Aree Natura 2000) e qualità delle acquee (ZVN) ma non nelle aree dove è più necessario proteggere il suolo. In ogni caso gli effetti positivi saranno maggiormente evidenti nel medio-lungo periodo. Allo scopo di impedire il venir meno degli effetti positivi prodotti dalle misure agro ambientali si ritiene

3 - Principali lezioni apprese pag. 1

pertanto necessario, come già avvenuto nel passaggio della programmazione 2000-2006 al 2007-2013, proseguire anche per il periodo 2014-2020 gli impegni a tutela dell'ambiente e del territorio rurale.

Meno significativi appaiono i risultati raggiunti con le misure dell'Asse 3. Ciò è dovuto essenzialmente ai ritardi verificatisi in fase attuativa, non tanto per la misura 311 (agriturismo) ma per le misure volte all'attrattività e accessibilità dei territori e dei servizi alla popolazione, che scontano tempi lunghi dovuti alle procedure ad evidenza pubblica svolte da Enti pubblici. In ogni caso, significativi risultati si sono ottenuti in tale ambito che fanno ritenere necessario un proseguimento delle iniziative volte ad incentivare l'attrattività dei territori rurali dell'Umbria, soprattutto per quanto riguarda le aree più interne, e il potenziamento dei servizi di base alla popolazione tra cui, in particolare, la diffusione delle TIC.

Anche l'Asse 4 sconta alcuni ritardi in fase attuativa dovuti essenzialmente al protrarsi dei tempi di selezione dei GAL che hanno avviato i loro PSL solo nel corso del 2009. Tuttavia, la valutazione di efficacia può ritenersi sostanzialmente positiva. Infatti, in base al confronto tra gli obiettivi di risultato e il livello di conseguimento raggiunto, sulla base dei diversi progetti avviati e conclusi nei diversi territori, rispetto a quelli programmati, si rilevano effetti positivi per quanto riguarda la diversificazione dell'economia rurale e il miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività dei territori (Misura 413) nonché, a partire dal 2012, la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari e promozione dell'innovazione e dell'integrazione di filiera, soprattutto per le imprese del settore tabacchicolo (Misura 411). Resta invece limitato il contributo della misura cooperazione (421) soprattutto quella trasnazionale la quale si presta ad una lettura ancora prematura viste le difficoltà iniziali incontrate sia a livello nazionale che europeo.

Un particolare aspetto in termini di risultati conseguiti con il PSR 2007-2013 riguarda l'attuazione della strategia tabacco. Tale strategia ha inciso positivamente sulle aziende tabacchicole umbre ha hanno aderito al programma. L'analisi condotta dal Valutatore indipendente (Agriconsulting spa – vedi Allegato) sui risultati conseguiti ha evidenziato una buona adesione al PSR delle aziende assegnatarie dei titoli tabacco. Gli investimenti (finalizzati alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità e alla diversificazione delle attività produttive) hanno determinato incrementi di valore aggiunto sulle aziende tabacchicole beneficiarie sia rispetto alla situazione ex ante che rispetto alle aziende agricole non beneficiarie detentrici di titoli tabacco. Buoni risultati si sono raggiunti anche nelle misure in cui tale strategia è stata applicata alle aree tabacchicole. Infatti nel complesso gli indicatori di risultato riferiti al "di cui tabacco" mostrano un buon livello di avanzamento. Devono inoltre considerarsi i buoni risultati raggiunti con l'introduzione dell'azione specifica agro-ambientale per la produzione integrata del tabacco che ha consentito l'adozioni di schemi colturali a basso apporto di input chimici e di risparmio idrico, nel rispetto delle esigenze ambientali nelle aree più vocate a tale coltura.

3 - Principali lezioni apprese pag. 2

Figura 4.1.a. Suddivisione dell'Umbria secondo la classificazione dell' Accordo di Partenariato

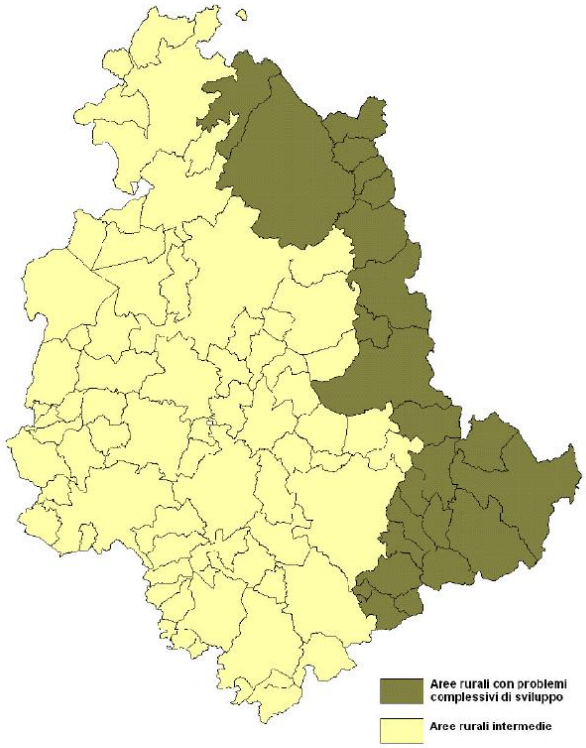

Figura 4.1.b1 – Popolazione residente nei comuni rurali con problemi complessivi di sviluppo nel 2007 e nel 2012

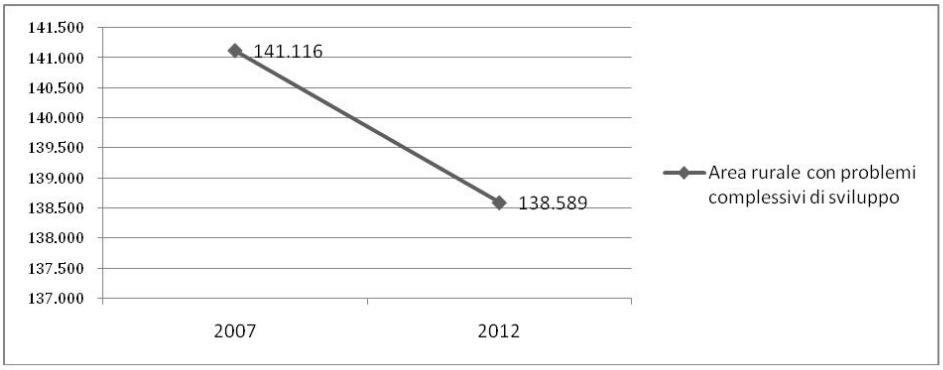

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1a e 4.1b1

Figura 4.1.b.2
Suddivisione dell'Umbria per aree, con elenco dei comuni delle 3 aree interne

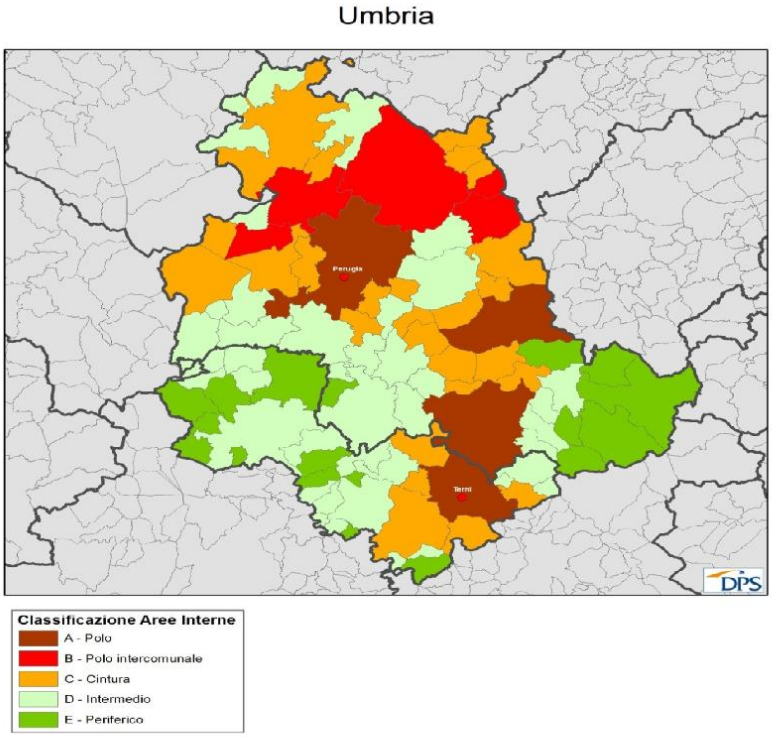

Fonte: DPS

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1b2

Figura 4.1.e – Contributo percentuale dell'agricoltura (suoli compresi) alle emissioni nette di gas serra. Confronto tra Umbria e Italia dal 1990 al 2010

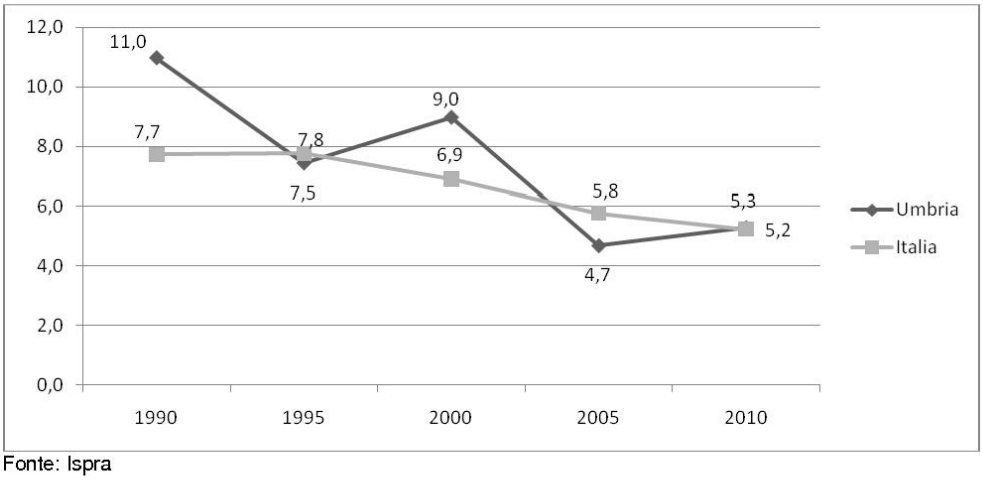

Fonte: Ispra

Figura 4.1.f - Presa in carico (utenti per 100 bambini di 0-2 anni) degli asili nido e dei servizi integrativi-innovativi per la prima infanzia in Umbria dal 2004 al 2012

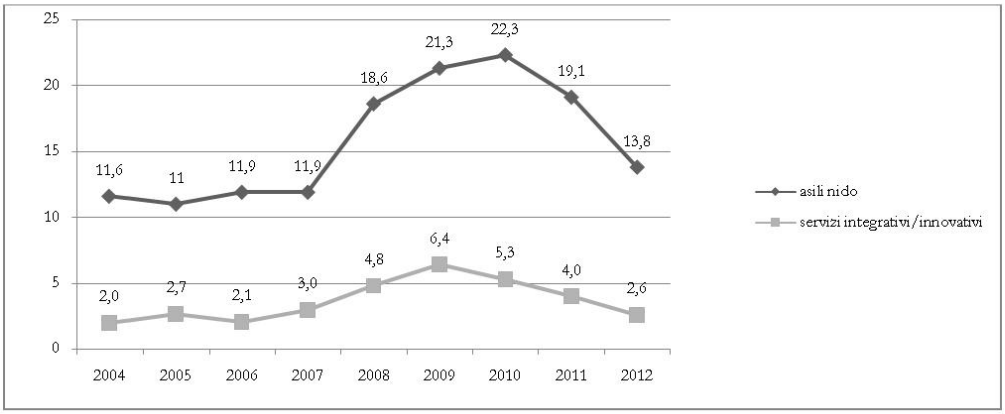

Fonte: Istat, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati dal 2004 al 2011 e Indagine Istat su "L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia. Anno scolastico 2012-2013"

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1e e 4.1f

Tabella 4.1.l – Ordinamento delle regioni per presenza dei paesaggi rurali storici nel 2010

Regioni	N. di paesaggi rurali storici	Regioni	Densità (per 1.000 km^2)	Regioni	Numerosità (rango)	Regioni	Densità (rango)	Regioni	Paesaggi rurali storici (consistenza)
Piemonte	8	Molise	16,5	Piemonte	0,857	Molise	1,0	Umbria	0,821
Lombardia	8	Umbria	9,7	Lombardia	0,857	Umbria	1,0	Veneto	0,774
Sicilia	8	Valle d'Aosta	9,4	Sicilia	0,857	Valle d'Aosta	0,9	Piemonte	0,774
Toscana	8	Veneto	9,0	Toscana	0,857	Veneto	0,9	Lombardia	0,750
Umbria	7	Basilicata	8,3	Umbria	0,571	Basilicata	0,8	Liguria	0,726
Veneto	7	Liguria	8,1	Veneto	0,571	Liguria	0,8	Molise	0,643
Liguria	7	Marche	7,5	Liguria	0,571	Marche	0,7	Sicilia	0,631
Puglia	7	Friuli-Venezia Giulia	6,0	Puglia	0,571	Friuli-Venezia Giulia	0,7	Puglia	0,607
Campania	7	Piemonte	5,7	Campania	0,571	Piemonte	0,6	Toscana	0,607
Calabria	7	Lombardia	5,2	Calabria	0,571	Lombardia	0,6	Marche	0,583
Marche	6	Trentino-Alto Adige	5,0	Marche	0,381	Puglia	0,5	Campania	0,560
Abruzzo	6	Puglia	4,6	Abruzzo	0,381	Abruzzo	0,5	Calabria	0,536
Emilia-Romagna	6	Abruzzo	4,4	Emilia-Romagna	0,381	Campania	0,4	Valle d'Aosta	0,500
Lazio	6	Campania	3,6	Lazio	0,381	Calabria	0,4	Basilicata	0,500
Molise	5	Calabria	3,5	Molise	0,238	Sicilia	0,3	Friuli-Venezia Giulia	0,476
Friuli-Venezia Giulia	5	Sicilia	3,4	Friuli-Venezia Giulia	0,238	Toscana	0,3	Abruzzo	0,464
Sardegna	5	Toscana	3,3	Sardegna	0,238	Trento	0,2	Emilia-Romagna	0,298
Trentino-Alto Adige	4	Trento	3,2	Basilicata	0,190	Sardegna	0,2	Lazio	0,274
Basilicata	4	Sardegna	2,7	Valle d'Aosta	0,048	Emilia-Romagna	0,1	Sardegna	0,238
Valle d'Aosta	2	Emilia-Romagna	2,7	Trento	0,048	Lazio	0,1	Trento	0,167
Trento	2	Lazio	2,3	Bolzano	0,048	Bolzano	0,0	Bolzano	0,071
Bolzano	2	Bolzano	1,8	Trentino-Alto Adige	nd	Trentino-Alto Adige	nd	Trentino-Alto Adige	nd

Fonte: Istat, Elaborazioni su dati Mipaaf, Catalogo nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1l

Tabella 4.1.m – Ordinamento delle regioni per valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 in relazione alla tutela del paesaggio nel 2010

Regioni	Misure con effetti potenzialmente negativi (coefficiente -1)	Misure ritenute non classificabili (coefficiente -0,5)	Misure potenzialmente positive (coefficiente 1)	Misure ritenute particolarmente efficaci (coefficiente 1,5)	Totale misure	Valutazione dei Programmi di sviluppo regionali (punteggio)
Umbria	0	0	4	1	5	5,5
Veneto	1	0	3	1	5	3,5
Valle d'Aosta	0	0	1	1	2	2,5
Friuli-Venezia Giulia	2	0	3	1	6	2,5
Marche	1	0	3	0	4	2
Liguria	1	0	1	1	3	1,5
Trentino-Alto Adige	2	1	1	2	6	1,5
Trento	*1*	*0*	*1*	*1*	*3*	*1,5*
Lombardia	2	0	3	0	5	1
Bolzano	*1*	*1*	*0*	*1*	*3*	*0*
Emilia-Romagna	2	0	2	0	4	0
Basilicata	3	0	3	0	6	0
Sardegna	2	0	2	0	4	0
Campania	3	0	1	1	5	-0,5
Molise	3	0	2	0	5	-1
Puglia	3	0	2	0	5	-1
Piemonte	2	1	1	0	4	-1,5
Lazio	4	0	2	0	6	-2
Abruzzo	4	0	1	0	5	-3
Calabria	4	0	0	0	4	-4
Sicilia	6	1	1	0	8	-5,5
Toscana	8	0	1	0	9	-7

Fonte: Mipaaf, Paesaggio e Sviluppo Rurale. Il ruolo del paesaggio all'interno dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1m

Tabella 4.1.n – Collocazione dell'Umbria nel 2013 per percentuale di famiglie con accesso a internet, per uso dello stesso da parte di queste e per percentuale di imprese extra-agricole con banda larga

Famiglie con accesso ad internet (%) 2013		Grado di utilizzo internet (% 6 anni in su) 2013		Imprese di industria e servizi (con più di 10 addetti)con banda larga 2013	
Bolzano	69,6	Bolzano	63,6	Trento	96,9
Trentino-Alto Adige	66,9	Trentino-Alto Adige	60,1	Marche	96,9
Veneto	66,6	Valle d'Aosta	58,7	Lombardia	96,5
Lombardia	64,7	Lombardia	58,1	Trentino-Alto Adige	96,4
Emilia-Romagna	64,6	Emilia-Romagna	57,9	Veneto	96,2
Marche	64,6	Friuli-Venezia Giulia	57,9	Toscana	96,0
Trento	63,9	Veneto	57,6	Bolzano	96,0
Lazio	63,8	Trento	56,7	Emilia-Romagna	95,8
Umbria	63,5	Toscana	56,3	Friuli-Venezia Giulia	95,8
Friuli-Venezia Giulia	62,8	Lazio	56,3	Umbria	94,9
Sardegna	62,4	Marche	55,5	Italia	94,8
Toscana	62,3	Sardegna	54,6	Piemonte	94,2
Abruzzo	60,9	Liguria	54,2	Sicilia	93,2
Italia	60,7	Piemonte	53,1	Puglia	93,1
Valle d'Aosta	60,0	Italia	52,8	Lazio	92,9
Piemonte	58,2	Umbria	51,3	Abruzzo	92,7
Liguria	55,5	Abruzzo	50,6	Basilicata	92,3
Puglia	55,2	Basilicata	47,1	Campania	92,0
Campania	55,1	Puglia	45,8	Sardegna	91,4
Basilicata	55,0	Molise	45,0	Calabria	91,1
Sicilia	52,0	Sicilia	44,9	Molise	90,5
Calabria	51,6	Calabria	42,8	Valle d'Aosta	90,0
Molise	51,2	Campania	42,1	Liguria	86,5

Fonte: Istat, banca dati "Noi Italia 2013"

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1n

Tabella 4.1.a1					
	Elementi di analisi	**Caratteristiche economiche, sociali e ambientali**	**Grado di rilevanza**		
Dorsale appenninica settentrionale	Punti di forza	Discreta dinamica imprenditoriale			
		Presenza di attività imprenditoriale diffusa			
		Presenza di agricoltura specializzata			
	Punti di debolezza	Debolezza del tessuto produttivo industriale			
		Dissesto idrogeologico			
	Opportunità	Valorizzazione aree naturalistiche			
		Potenzialità di sviluppo turistico			
	Minacce	Invecchiamento della popolazione			
		Contrazione della superficie agricola			
Dorsale appenninica meridionale	Punti di forza	Presenza diffusa turistici consolidati			
	Punti di debolezza	Invecchiamento della popolazione			
		Infrastrutturazione carente			
		Debolezza del tessuto produttivo industriale			
		Dissesto idrogeologico			
	Opportunità	Valorizzazione delle risorse ambientali			
	Minacce	Spopolamento delle aree interne			
Ternano Narnese Amerino	Punti di forza	Discreta dinamica imprenditoriale			
		Presenza di attività imprenditoriale diffusa			
	Punti di debolezza	Crisi strutturale della grande industria			
		Inquinamento chimico da attività produttive			
		Sviluppo turistico tradizionale			
		Alto livello di disoccupazione			
	Opportunità	Valorizzazione di nuove attività turistiche legate all'ambiente			
		Valorizzazione delle risorse ambientali			
	Minacce	Dissesto idrogeologico			
Media Valle del Tevere e Monti Martani	Punti di forza	Presenza di attività imprenditoriale diffusa			
		Presenza di agricoltura specializzata			
		Rilevante presenza di iniziative legate alle tradizioni culturali			
	Punti di debolezza	Infrastrutturazione medio-bassa			
	Opportunità	presenza di patrimonio storico-culturale-religioso			
		Potenzialità di sviluppo turistico ed enogastronomico			
	Minacce	Dissesto idrogeologico			
		Inquinamento da attività zootecniche			
		Invecchiamento della popolazione			
Trasimeno Orvietano	Punti di forza	Presenza di aree a forte vocazione turistica			
		Presenza di attività imprenditoriale diffusa			
	Punti di debolezza	Scarsa presenza di servizi alla popolazione			
		Scarsa presenza del tessuto produttivo industriale			
	Opportunità	Potenzialità di sviluppo turistico			
		Sviluppo dell'artigianato artistico			
	Minacce	Dissesto idrogeologico			
		Alterazione zone umide			
		Spopolamento delle aree interne			

4 - tab. e fig. . Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Tabella n. 4.1a1

Tabella 4.1.f– Euro pro-capite di spesa regionale per la tutela ambientale

Unità	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Umbria	53,3	55,5	51,1	58,9	65,4	67,9	53,5	48,0
Nord Ovest	48,1	42,7	42,9	42,5	38,9	39,4	39,2	33,8
Nord Est	61,0	66,6	69,6	66,2	66,5	68,8	64,5	61,3
Centro	39,4	40,1	45,2	45,5	47,1	52,9	54,0	49,3
Mezzogiorno	110,6	112,0	152,8	132,1	143,1	151,5	114,1	111,1
Italia	71,1	71,3	87,2	79,1	82,3	86,8	73,0	69,0

Fonte: Istat, Conti delle transazioni monetarie relative all'ambiente

Tabella 4.1.g. Tonnellate di CO2 equivalente per abitante dal 1990 al 2010 e collocazione dell'Umbria per variazione % 2010-1990

Regioni	1990	1995	2000	2005	2010	Var. % 2010-1990	Distanza dall'obiettivo Europa 2020
Valle d'Aosta	9,9	6,3	6,6	6,8	4,9	-49,9	29,9
Liguria	17,0	16,5	11,3	12,3	9,1	-46,5	26,5
Veneto	11,4	10,7	11,9	10,2	7,7	-32,4	12,4
Calabria	4,6	3,5	4,7	3,4	3,2	-29,9	9,9
Piemonte	9,7	8,8	8,6	9,8	7,1	-26,8	6,8
Trentino-Alto Adige	7,3	7,1	5,7	6,1	5,5	-25,0	5,0
Toscana	6,9	6,7	8,4	7,6	5,9	-15,4	-4,6
Friuli-Venezia Giulia	12,3	12,0	10,8	11,6	10,6	-14,0	-6,0
Lazio	7,3	8,1	8,9	7,7	6,4	-11,1	-8,9
Abruzzo	4,6	4,5	4,8	5,8	4,1	-9,9	-10,1
Sardegna	10,2	10,9	13,4	11,6	9,5	-7,3	-12,7
Lombardia	8,9	8,7	9,2	9,6	8,4	-5,9	-14,1
Campania	3,8	3,4	3,9	3,6	3,7	-2,2	-17,8
Emilia-Romagna	10,0	10,6	11,2	12,2	9,9	-1,3	-18,7
Puglia	12,0	12,3	12,7	14,1	11,9	-1,2	-18,8
Marche	6,3	6,4	5,8	7,0	6,4	1,2	-21,2
Sicilia	7,5	7,9	8,6	8,4	7,7	2,7	-22,7
Umbria	9,2	12,4	9,5	14,0	9,9	7,8	-27,8
Basilicata	1,5	2,6	4,5	4,7	2,9	89,9	-109,9
Molise	4,0	4,9	6,5	8,3	7,8	95,3	-115,3

Fonte: elaborazione Istat su dati Ispra

4 - Tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale-Tabelle 4.1f e 4.1g

Tabella 4.1.h - Collocazione dell'Umbria per distanza dall'obiettivo di Europa 2020 in materia di efficienza energetica

Regioni	Consumo di energia per unità di PIL 2008 (migliaia toe/mln pil)	Variazione rispetto al 2005	Distanza obiettivo Europa 2020
Molise	11,7	-21,3	1,3
Marche	9,9	-16,4	-3,6
Emilia-Romagna	12	-15,1	-4,9
Friuli-Venezia Giulia	11,5	-12,9	-7,1
Sardegna	11,1	-11,5	-8,5
Basilicata	10,5	-11,3	-8,7
Toscana	10,1	-10,9	-9,1
Piemonte	10,6	-10,4	-9,6
Trentino Alto Adige	10	-9,3	-10,7
Abruzzo	11,6	-9	-11
Valle d'Aosta	14,4	-8,4	-11,6
Puglia	15,3	-8,2	-11,8
Liguria	7,9	-7,2	-12,8
Campania	8,4	-6	-14
Lazio	7	-5,6	-14,4
Veneto	9,8	-5,4	-14,6
Lombardia	9,4	-3,4	-16,6
Calabria	8,9	2	-22
Sicilia	9,2	3,7	-23,7
Umbria	17,8	13	-33

Fonte: elaborazione del Servizio Controllo Strategico e Valutazione delle Politiche, Regione Umbria, su dati Enea

Tabella 4.1.i – Alcuni aspetti del Benessere Equo e Sostenibile. Confronto Umbria/Italia

Indicatori	Umbria	Italia
Partecipazione alla scuola dell'infanzia % bambini 4-5 anni (31/12/2010)	93,4	92,5
Persona che hanno conseguito un titolo universitario: % giovani 30-34 anni(31/12/2011)	25,5	20,3
Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per 1.000 abitanti (31/12/2010)	5	7
Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata per 100 abitanti di 64 anni e più (31/12/2010)	7,7	4,1
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: % su totale rifiuti (31/12/2010)	31,9	35,3
Tempo in minuti (media) dedicato alla mobilità (31/12/2009)	73	76
Famiglie allacciate alla rete di distribuzione di gas metano: % sul totale (31/12/2012)	83,1	77,5
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua: % famiglie (31/12/2012)	7	8,9
Dotazione di risorse del patrimonio culturale per 100 km2 (31/12/2012)	53,1	33,3
Indice di abusivismo edilizio per 100 costruzioni autorizzate (31/12/2011)	14,1	15,5
Soddisfazione per la propria vita: % soddisfatti su abitanti dai 14 anni in su (31/12/2012)	36,2	35,2
Molto soddisfatti per le relazioni familiari: % su abitanti dai 14 anni in su (31/12/2012)	38,3	36,8
Molto soddisfatti per le relazioni amicali: % su abitanti dai 14 anni in su (31/12/2012)	28,5	26,6
Fiducia nelle istituzioni locali: media su scala 0-10 (31/12/2012)	4,1	4
Cooperative sociali per 10.000 abitanti (31/12/2010)	1,8	1,7
Partecipazione sociale: % su abitanti dai 14 anni in su (31/12/2012)	21,6	23,5
Attività di volontariato: % su abitanti dai 14 anni in su (31/12/2012)	7,2	9,7

Fonte: Istat, dati BES 2013

4 - Tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale-Tabelle 4.1h e 4.1i

Tabella 4.1a - Densità della popolazione, incidenza della superficie agricola e sua composizione per aree

Aree	Popolazione	Densità abitativa	SAT	SAU	KMQ	SAT/KMQ (incidenza superficie agricola totale)	SAU/KMQ (incidenza superficie agricola utilizzata)	SAU/SAT (composizione della superficie agricola)
Aree rurali intermedie	742.099	124,0	371.790,3	235.004,4	5.983,4	62,1	39,3	63,2
Aree con problemi complessivi di sviluppo	141.116	56,8	161.540,2	912.34,65	2.484,3	65,0	36,7	56,5
Italia	59.685.227	198,1	17.081.099	12.856.048	301.277	56,7	42,7	75,3
Nord Ovest	15.861.548	273,8	2.735.804,1	2.088.813,6	57.927,8	47,2	36,1	76,4
Nord Est	11.521.037	184,8	3.547.512,2	2.479.222,9	62.328,0	56,9	39,8	69,9
Centro	11.681.498	201,1	3.349.122,5	2.191.586,2	58.085,0	57,7	37,7	65,4
Sud	20.621.144	166,7	7.448.660,2	6.096.425,1	123.731,9	60,2	49,3	81,8

Tabella 4.1.b – Distribuzione percentuale del valore aggiunto per settore. Confronto tra Umbria e Italia nel 2011

Settore	Umbria	Italia
Primario	2,3	2,0
Secondario	24,4	24,7
Terziario	73,3	73,3

Fonte: Istat

Tabella 4.1.c – Produttività del lavoro in agricoltura nel triennio 2009-2011. Confronto tra Umbria e Italia

Aree	Valore aggiunto in mln di euro			Ula in migliaia			Produttività del lavoro	
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011	media 2009-2011
Umbria	331,8	328,2	366,5	20	20,3	19,9	18.456,4	17.062,3
Italia	23.601	23.607	25.160	1.149	1.171	1.143	22.013	20.898

Fonte: Eurostat

Tabella 4.1.d – Percentuale di occupati in agricoltura, industria alimentare, silvicoltura e turismo. Confronto tra Umbria, Italia e UE nel 2012

Comparti	Umbria	Italia	UE
Agricoltura	2,9	3,4	4,7
Industria alimentare	7,0	1,9	2,2
Silvicoltura	0,1	0,2	0,2
Turismo	6,8	5,6	4,5

Fonte: Eurostat

Tabella 4.1.e – Distribuzione percentuale della SAU HVN nel 2011. Confronto Umbria/Italia

SAU	Umbria	Italia
SAU produttrice di alto valore naturale (HNV)- classe di valore naturale Alta	14,0	11,9
SAU produttrice di alto valore naturale (HNV)- classe di valore naturale Bassa	7,8	21,1
SAU produttrice di alto valore naturale (HNV)- classe di valore naturale Media	28,9	14,3
SAU produttrice di alto valore naturale (HNV)- classe di valore naturale Molto Alta	1,3	4,0

Fonte: Rete Rurale Nazionale

4 - Tab. e Fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale-Tabelle da 4.1a-4.1e

Tabella n.1 settori produttivi

Punti di forza e debolezza individuati per gli aspetti più significativi dei principali settori produttivi

Aspetti considerati nella identificazione dei punti di forza e debolezza	SETTORE PRODUTTIVO							
	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne bovina Ovina suina	Avicola e uova
struttura imprese	A	A	A	D	D	A	D	D
propensione all'aggregazione delle imprese	F	A	A	D	D	F	D	F
Dotaz.logistico-organizzative e infrastrutturali	A	D	A	D	D	A	D	D
Offerta dei prodotti	F	A	A	D	D	A	D	A
qualità delle produzioni	F	F	F	F	D	F	F	D
Valorizzazione prodotto	A	A	D	D	D	A	A	D
Sbocchi produttivi (anche mercati esteri)	A	A	D	D	D	A	A	F
Qualificazione capitale umano	F	A	A	D	D	A	D	D
Ricambio generazionale	A	D	D	D	D	D	D	D
Innovazione e trasferimento conoscenze	A	D	D	D	D	D	D	D
Accesso risorse finanziarie	A	D	A	D	D	D	D	A
Accesso ITC	D	D	D	D	D	D	D	D
Impatto ambientale/gestione dei reflui	D	A	A	D	D	D	D	A
Specializzazione colturale	F	A	F	D	D	A	A	F

Legenda

D = punto di debolezza	A = livello adeguato	F = punto di forza

4 - Tab. e fig. - Cap. 4.1.1-giustificazione investimenti- Tabella n.1 settori produttivi.

Tabella n. 2 settori – sottomisura 4.1

Livello delle priorità degli investimenti materiali e/o immateriali – sottomisura 4.1-

Tipologia investimenti	SETTORI PRODUTTIVI							
	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. e ov.	Avicola e uova
costruzione di beni immobili	np	np	np	np	xx	x	xx	x
acquisto e ristrutturazione e ampliamento di beni immobili esistenti	x	x	x	x	xxx	xx	xxx	xx
acquisto di dotazioni aziendali	x	x	x	xx	xxx	x	xx	xx
acquisto di nuovi impianti tecnologici fissi	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx
Miglioramenti fondiari	x	x	np	xx	xxx	xx	xxx	np
acquisto di beni immateriali (programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, e-commerce).	xx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx
Investimenti strutturali aziendali per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx
Investimenti per l'irrigazione	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	np	np

legenda

priorità:	**xxx = alta**	**xx = media**	**x = bassa**	**np = non pertinente**

4 - Tab. e fig. - Cap. 4.1.1-giustificazione investimenti- Tabella n.2 settori

Tabella n. 3 settori – sottomisura 4.2

Livello delle priorità degli investimenti materiali e/o immateriali – sottomisura 4.2-

Tipologia investimenti	SETTORI PRODUTTIVI							
	Tabacco	Cereali e altri	Viti - vinicola	Olio d'oliva	Orto-frutta	Lattiero casearia	Carne: b., s. ov.	Avicola e uova
Nuove costruzione di fabbricati per la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli allegato I	x	x	x	xx	xx	xx	xx	xx
acquisizione e/o ristrutturazione, straordinaria manutenzione e ampliamento di beni immobili esistenti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx
acquisto di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx
acquisto di programmi informatici brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, e-commerce.	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Investimenti strutturali aziendali per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione dell'energia a partire da fonti rinnovabili	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

legenda

priorità:	xxx = alta	xx = media	x = bassa	np = non pertinente

4 - Tab. e fig. - Cap. 4.1.1-giustificazione investimenti- Tabella n.3 settori prod.-sott.mis. 4.2

Figura 4.1.c – Distribuzione percentuale degli occupati per settore. Confronto tra Umbria e Italia nel 2012

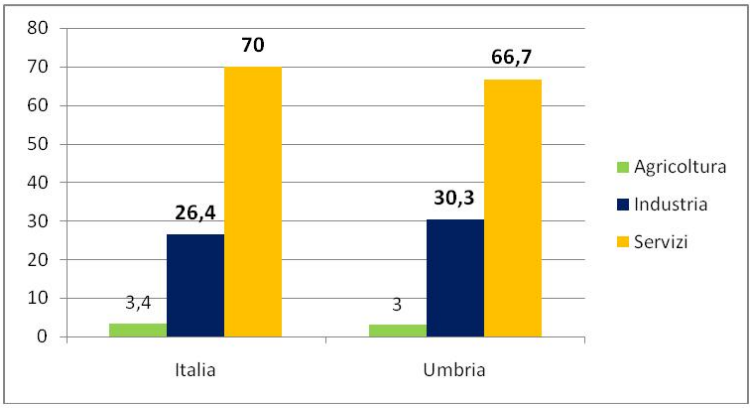

Fonte: Istat, RCFL

Figura 4.1.d – CI12. Produttività del lavoro per settore. Confronto tra Umbria e Italia nel 2012

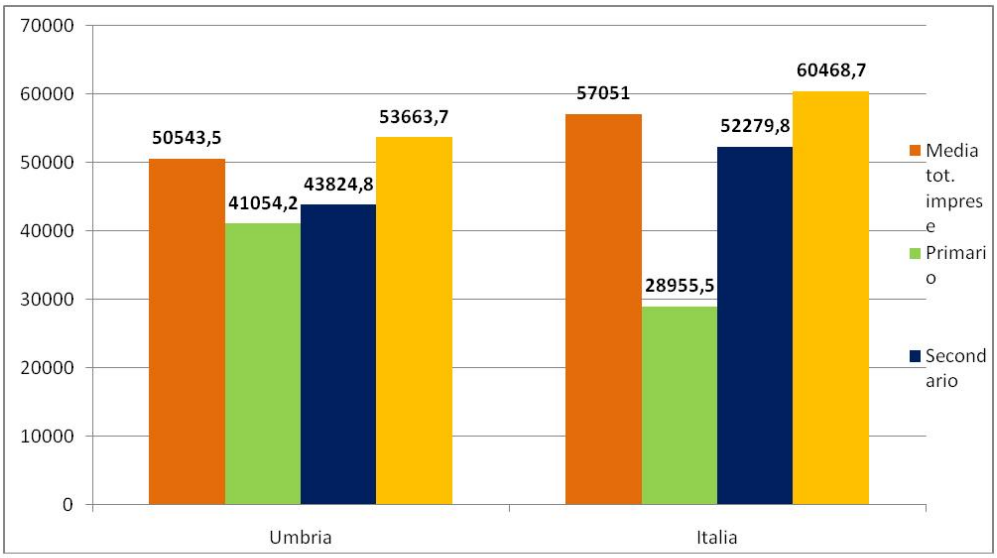

Figura 4.1.b3-1

a) Elenco dei comuni con classificazioni 2012 e 2014 e dotazione di servizi

Area	Comune	Pop. 2011	Var. pop. 01 - 11	Sup. Km2	Densita	Pop. Esposta a frane	class. 2014	Scuole 2014	DEA 2014	FS 2014	class. 2012	Scuole 2012	DEA 2012	FS 2012
NORD-EST	Fossato di Vico	2817	15,50	35,39	79,60	11 - 75 Ab.	B - Polo intercomunale	0	0	1	B - Polo intercomunale	0	0	1
NORD-EST	Gualdo Tadino	15453	2,58	124,29	124,33	251 - 500 Ab.	B - Polo intercomunale	1	0	0	B - Polo intercomunale	1	0	0
NORD-EST	Gubbio	32432	2,58	525,78	61,68	501 - 1000 Ab.	B - Polo intercomunale	1	1	0	B - Polo intercomunale	1	1	0
NORD-EST	Costacciaro	1283	-0,47	41,06	31,25	1 - 10 Ab.	C - Cintura	0	0	0	C - Cintura	0	0	0
NORD-EST	Montone	1663	6,95	51,10	32,55	76 - 250 Ab.	C - Cintura	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
NORD-EST	Nocera Umbra	5953	0,97	157,17	37,88	76 - 250 Ab.	C - Cintura	0	0	0	C - Cintura	0	0	0
NORD-EST	Scheggia e Pascelupo	1442	-2,37	64,16	22,48	11 - 75 Ab.	C - Cintura	0	0	0	C - Cintura	0	0	0
NORD-EST	Sigillo	2468	0,28	26,48	93,21	11 - 75 Ab.	C - Cintura	0	0	0	C - Cintura	0	0	0
NORD-EST	Pietralunga	2182	-6,83	140,42	15,54	251 - 500 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0

Figura 4.1.b3-2

Area	Comune	Pop. 2011	Var. pop. 01-11	Sup. Km2	Densita	Pop. Esposta a frane	class. 2014	Scuole 2014	DEA 2014	FS 2014	class. 2012	Scuole 2012	DEA 2012	FS 2012
SUD-OVEST	Alviano	1514	0,40	23,90	63,36	76 - 250 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Attigliano	1917	12,76	10,51	182,36	0 Ab.	D - Intermedio	0	0	1	D - Intermedio	0	0	1
SUD-OVEST	Baschi	2803	5,81	68,57	40,88	251 - 500 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Città della Pieve	7803	9,56	110,94	70,34	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	1	0	0	D - Intermedio	1	0	0
SUD-OVEST	Fabro	2906	7,67	34,55	84,10	76 - 250 Ab.	D - Intermedio	0	0	1	D - Intermedio	0	0	1
SUD-OVEST	Giove	1900	6,09	15,09	125,92	76 - 250 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Lugnano in Teverina	1539	-4,17	29,83	51,59	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Montegabbione	1235	-0,48	51,06	24,19	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Monteleone d'Orvieto	1559	-4,30	24,10	64,69	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Orvieto	21064	1,73	281,27	74,89	501 - 1000 Ab.	D - Intermedio	1	0	1	D - Intermedio	1	0	1
SUD-OVEST	Parrano	590	1,90	40,09	14,72	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
SUD-OVEST	Allerona	1859	2,03	82,61	22,50	76 - 250 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Castel Giorgio	2178	0,74	42,14	51,68	1 - 10 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Castel Viscardo	3028	-0,62	26,22	115,50	76 - 250 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Ficulle	1695	0,77	64,62	26,23	76 - 250 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Guardea	1863	3,79	39,38	47,31	11 - 75 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Montecchio	1723	-1,37	49,22	35,01	11 - 75 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Penna in Teverina	1056	1,05	10,00	105,56	76 - 250 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	Porano	1989	12,12	13,60	146,22	1 - 10 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
SUD-OVEST	San Venanzo	2311	0,70	169,45	13,64	76 - 250 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1b3-2

Figura 4.1.b3-3

Area	Comune	Pop. 2011	Var. pop. 01 - 11	Sup. Km2	Densita	Pop. Esposta a frane	class. 2014	Scuole 2014	DEA 2014	FS 2014	class. 2012	Scuole 2012	DEA 2012	FS 2012
Val Nerina	Arrone	2839	5,30	41,04	69,18	76 - 250 Ab.	C - Cintura	0	0	0	C - Cintura	0	0	0
Val Nerina	Cerreto di Spoleto	1122	-1,32	74,78	15,00	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Ferentillo	1963	3,10	69,59	28,21	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Montefranco	1289	2,14	10,09	127,79	1 - 10 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Polino	246	-7,87	19,57	12,57	1 - 10 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Sant'Anatolia di Narco	558	-1,59	46,55	11,99	76 - 250 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Scheggino	481	5,02	35,85	13,42	11 - 75 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Vallo di Nera	401	-6,31	36,22	11,07	76 - 250 Ab.	D - Intermedio	0	0	0	D - Intermedio	0	0	0
Val Nerina	Cascia	3248	-0,37	180,85	17,96	76 - 250 Ab.	E - Periferico	1	0	0	E - Periferico	0	0	0
Val Nerina	Monteleone di Spoleto	626	-8,08	62,18	10,07	11 - 75 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
Val Nerina	Norcia	4915	0,88	275,58	17,84	11 - 75 Ab.	E - Periferico	1	0	0	E - Periferico	1	0	0
Val Nerina	Poggiodomo	135	-21,51	40,09	3,37	11 - 75 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
Val Nerina	Preci	757	-7,34	82,03	9,23	11 - 75 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0
Val Nerina	Sellano	1140	-5,63	85,85	13,28	11 - 75 Ab.	E - Periferico	0	0	0	E - Periferico	0	0	0

4 - tab. e fig. - Cap. 4.1.1 -Descrizione generale- Fig. n. 4.1b3-3

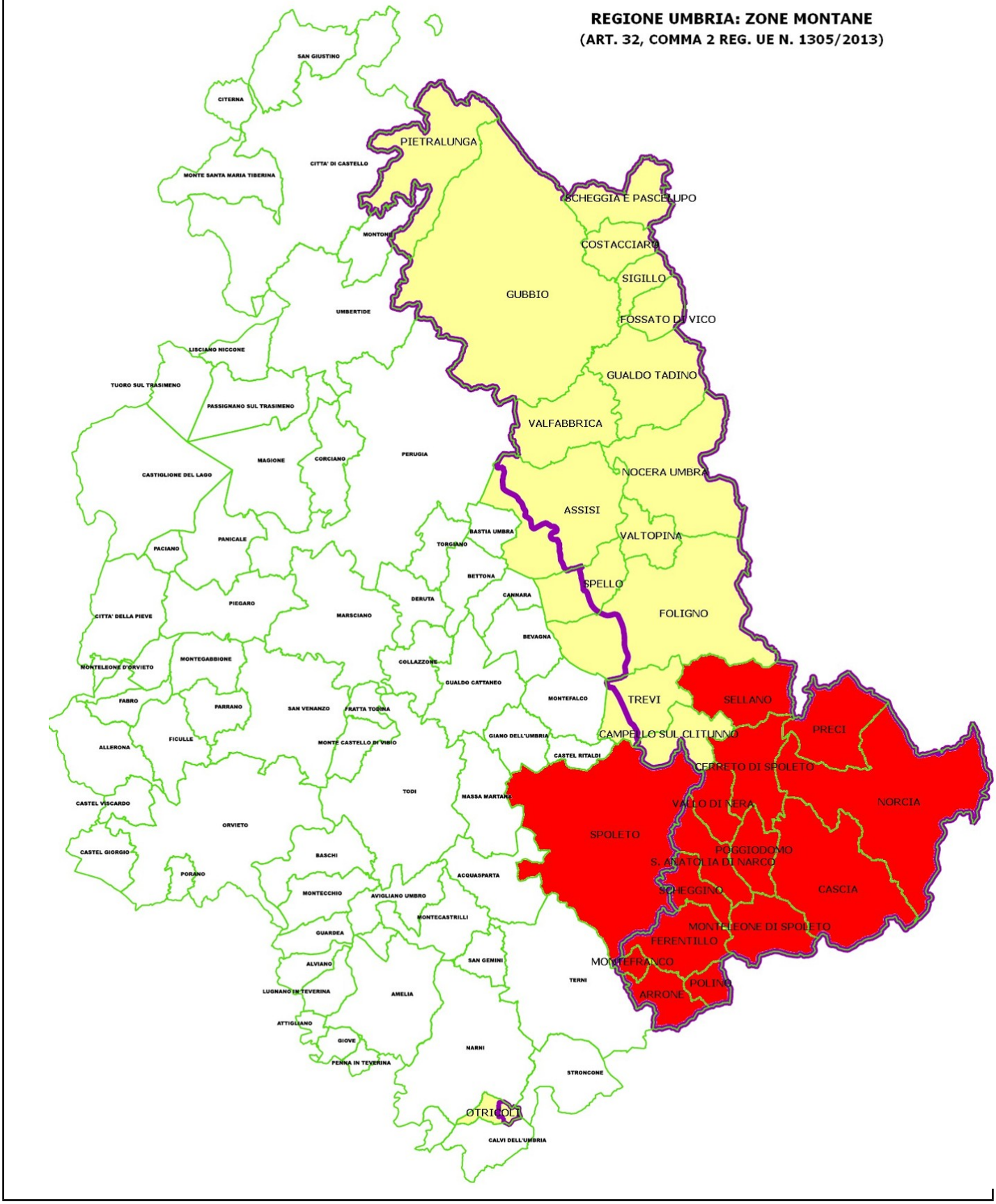
REGIONE UMBRIA: ZONE MONTANE
(ART. 32, COMMA 2 REG. UE N. 1305/2013)
SAN GIUSTINO
CITERNA
PIETRALUNGA
CITTA' DI CASTELLO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
ISCHEGGIA E PASCELUPO
MONTONE
COSTACCIARO
SIGILLO
GUBBIO
UMBERTIDE
FOSSATO DI VICO
LISCIANO NICCONE
GUALDO TADINO
TUORO SUL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
VALFABBRICA
MAGIONE
CORCIANO
PERUGIA
NOCERA UMBRA
CASTIGLIONE DEL LAGO
ASSISI
BASTIA UMBRA
VALTOPINA
PANICALE
TORGIANO
PACIANO
BETTONA
SPELLO
CANNARA
PIEGARO
DERUTA
FOLIGNO
CITTA' DELLA PIEVE
MARSCIANO
BEVAGNA
MONTEGABBIONE
COLLAZZONE
MONTELEONE D'ORVIETO
GUALDO CATTANEO
TREVI
SELLANO
FABRO
PARRANO
SAN VENANZO
FRATTA TODINA
MONTEFALCO
PRECI
FICULLE
GIANO DELL'UMBRIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO
ALLERONA
MONTE CASTELLO DI VIBIO
CASTEL RITALDI
CERRETO DI SPOLETO
TODI
MASSA MARTANA
CASTEL VISCARDO
VALLO DI NERA
NORCIA
ORVIETO
SPOLETO
CASTEL GIORGIO
POGGIODOMO
BASCHI
S. ANATOLIA DI NARCO
PORANO
ACQUASPARTA
SCHEGGINO
CASCIA
MONTECCHIO
AVIGLIANO UMBRO
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTECASTRILLI
FERENTILLO
GUARDEA
MONTEFRANCO
SAN GEMINI
ALVIANO
TERNI
POLINO
LUGNANO IN TEVERINA
AMELIA
ARRONE
ATTIGLIANO
GIOVE
NARNI
PENNA IN TEVERINA
STRONCONE
OTRICOLI
CALVI DELL'UMBRIA

ELENCO COMUNI MONTANI E CARTINA


San Marino
Pesaro
Pistoia
Prato
Firenze
Senigallia
Ancona
Jesi
Arezzo
San Gimignano
Città di Castello
Gubbio
Civitanova Marche
Siena
Macerata
Perugia
Assisi
Chianciano Terme
Foligno
San Benedetto del Tronto
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Ascoli Piceno
Follonica
Grosseto
Spoleto
Orvieto
Teramo
Castiglione della Pescaia
Civita
Terni
Parco Nazionale del Gran Sasso e...
Pescara
Porto Santo Stefano
Orbetello
Viterbo
Rieti
Chieti
Lanciano
Parco Naturale Regionale Sirente-Velino
Civitavecchia
Avezzano
Santa Marinella
Tivoli
Roma
Fiumicino
Google
Sora

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Punti di forza individuati nella zona del programma

Il sistema umbro si mostra adeguato allo sviluppo di un'economia rurale tesa a fare del primario non un settore separato dagli altri, bensì uno dei principali centri di innovazione delle dinamiche di sviluppo locale, soprattutto nell'attuale contesto di crisi economica su scala globale. Un buon posizionamento della regione nell'economia della cultura e della conoscenza appare strettamente connessa alla capacità di valorizzare l'agricoltura sostenibile ed estensiva che tradizionalmente caratterizza questa regione. Si riportano di seguito i principali punti di forza rilevati dall'analisi

I punti di forza del sistema agricolo e del più ampio contesto umbro

Dimensione socioeconomica territoriale e politico-istituzionale

- Presenza di aree rurali in cui permangono i caratteri identitari del paesaggio rurale storico con un buon equilibrio tra campagna/città
- Dimensione regionale non elevata che garantisce facilità di coordinamento delle azioni politiche
- Bassa antropizzazione
- Buona integrazione degli stranieri
- Imprenditorialità diffusa
- Buona presenza della piccola impresa manifatturiera e sua centralità occupazionale
- Elevata istruzione della popolazione e buona propensione alla formazione
- Buona coesione sociale e inclusione lavorativa rispetto al contesto nazionale, nonostante crisi economica mordente
- Buona propensione degli attori pubblici ad incentivare gli investimenti in ricerca
- Buone capacità programmatorie nel campo della tutela ambientale da parte dei policy makers
- Ricco patrimonio storico-artistico-culturale
- Straordinario patrimonio storico-artistico-culturale nelle aree maggiormente colpite dal sisma

Dimensione del sistema agricolo e agro-alimentare

- Buona incidenza di imprese tra i 5 e i 29,9 ettari (Umbria: 27,1%; Italia: 21,7%) e minore incidenza delle aziende inferiori ai 2 ettari (Umbria: 42,9%; Italia: 50,5%)
- Buona performance del comparto tabacchicolo
- Crescita nel lungo periodo (1982-2010) delle imprese medie di 30-49,9 ettari e persistenza delle aziende medio-piccole e piccole (5-29,9 ettari) rispetto alla più intensa concentrazione delle terre registrata a livello nazionale
- Alta produttività del lavoro nell'industria alimentare (+23,7% rispetto al dato nazionale; valore pari al triplo della produttività del lavoro in agricoltura)
- Propensione all'aggregazione nel comparto tabacchicolo, lattiero-caseario e zootecnico (carne)
- Presenza diffusa di produzioni zootecniche di qualità

- Sviluppo specialistico o comunque maggiormente strutturato della zootecnia
- Buona diffusione di allevamenti bovini, anche piccoli, che svolgono funzione di presidio del territorio nelle aree montane e marginali
- Aumento della produzione agroalimentare di qualità (soprattutto in merito agli all. bovini ed alla norcineria)
- Buona performance economica delle attività agricole connesse (vendita diretta e agriturismi)
- Redditività delle aziende che sale in funzione della bassa incidenza del costo del lavoro (elevata competitività di costo)
- Buona formazione degli imprenditori agricoli: i giovani (inf. 35 anni) hanno almeno formazione di base; presenza di una minoranza di anziani con formazione completa: l'incidenza di questo tipo di soggetti sul totale degli imprenditori agricoli è superiore al dato nazionale (Umbria: 2,6% vs Italia: 1,9%)
- Presenza di un ampio paniere di prodotti tipici da affiancare alle produzioni di qualità certificata
- .Buona presenza di vino e olio di qualità
- Conferma del ruolo strategico degli allevamenti suinicoli ed avicoli possono offrire ulteriori sbocchi di mercato legate alle produzioni di qualità.
- Buona performance della produzione di seminativi, in particolare del frumento tenero e di quello duro
- Buona propensione alla produzione di chianina
- alta presenza di piccoli produttori di produzioni agricole e zootecniche di alta qualità prodotte e buona presenza di attività connesse (vendita diretta e agriturismi) nelle aree maggiormente colpite dal sisma buona presenza.

Dimensione ambientale

- Buona dotazione di acque superficiali
- Buona dotazione di parchi e di siti della rete Natura 2000
- Percorso di pianificazione dei siti Natura 2000 completato e PAF - Prioritized Action Framework redatto, approvato e inviato al MATTM e alla C.E.
- Presenza anche di agricoltura estensiva con basso impatto ambientale
- Presenza di una buona quota di agricoltura che genera alto valore naturale, anche di medio-alto livello
- Buona qualità dell'aria
- Positiva gestione del territorio (buona percentuale di aree boschive protette, buon funzionamento del sistema integrato di gestione dell'acqua, positiva dotazione di stazioni di monitoraggio dell'aria, etc.)
- Ricca dotazione di superficie boschiva che cresce nel tempo sia in superficie che in biomassa stoccata e contribuisce all'aumento dello stoccaggio di CO2
- Buon livello di biodiversità dello strato arboreo
- Buona diffusione di piani di gestione forestale per i boschi pubblici e di boschi in aziende agrarie con oltre 100 ettari
- Elevata diffusione di aree vocate alla produzione di tartufi e presenza di importanti aziende di trasformazione e commercializzazione
- Scarsa presenza antropica che rende sostenibile e a basso impatto ambientale le attività produttive

- Presenza di sistemi agricoli e pascoli estensivi con basso input ambientale

- Permanenza di sistemi storici insediativi di matrice rurale (sistemi storici di produzione agricola, borghi, complessi rurali ecc…, viabilità storica)
- Sviluppo positivo dell'energia solare
- Ricchezza di territori ad alto valore ambientale nelle aree maggiormente colpite dal sisma

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Punti di debolezza individuati nella zona del programma

Il sistema agricolo umbro soffre di diverse criticità, alcune dovute a caratteristiche endogene, altre derivanti dall'assetto agricolo complessivo che caratterizza il nostro Paese, come il resto del Sud Europa. Si riportano di seguito i principali punti di debolezza rilevati dall'analisi

I punti di debolezza del sistema agricolo e del più ampio contesto umbro

Dimensione socioeconomica, territoriale e politico-istituzionale

- Bassa crescita naturale
- Un terzo del territorio è costituito da aree con complessivi problemi di sviluppo (in questa area risiede un sesto della popolazione)
- Dotazione infrastrutturale medio-bassa
- Crisi economica con perdita di posti di lavoro in settori chiave della grande industria (chimica, bianco, acciaio) che non è compensata da piccole e medie imprese manifatturiere e del terziario.
- Riduzione tendenziale di medio periodo del Pil pro-capite
- Crescita della povertà relativa
- Presenza di una quota importante (10%) di lavoratori regolari con paga bassa
- Tassi di disoccupazione giovanili elevate
- Infrastruttura viaria deficitaria (strade provinciali, strade rurali e di montagna, in parte sentieristica)
- Scarsa propensione all'innovazione da parte del settore privato
- Scarso ricambio generazionale, in particolare per le attività zootecniche delle aree marginali
- Difficoltà strutturale di accesso al credito delle imprese aggravata dalla crisi
- Ancora bassa penetrazione della banda larga tra le famiglie, aspetto che danneggia peraltro coloro che vivono nelle aree più periferiche e dotate di minori servizi
- Scarsa diffusione di tecnologie digitali di livello 3 e 4 da parte delle amministrazioni pubbliche, aspetto che danneggia chi ha maggiore difficoltà di raggiungere gli uffici pubblici
- Spopolamento nei comuni con problemi di sviluppo che segnala carenze nel funzionamento del mercato del lavoro e nella presenza di servizi
- Riduzione della spesa sociale dei comuni e della diffusione dei servizi sociali, aspetto che può danneggiare i centri più marginali e periferici
- Tendenza all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio" in tutte le aree montane

della Regione (dorsale Appenninica) colpite direttamente ed indirettamente dal sisma

Dimensione del sistema agricolo e agro-alimentare

- Presenza di aziende agricole professionali (ovvero aziende che hanno almeno 4.000 euro all'anno di produzione lorda) e tra queste solo il 6,5% supera una produzione lorda di 50.000 euro all'anno (Italia: 11%), mentre i ¾ delle aziende agricole professionali umbre non raggiungono la soglia di 25.000 euro di produzione lorda annua.
- Produttività del lavoro agricolo inferiore al dato nazionale di 3.800 euro per Ula
- Bassa dotazione di capitali ed elevata intensità di impiego del lavoro stagionale e precario
- Persistenza di un'alta incidenza di anziani sul totale degli imprenditori agricoli
- Presenza di piccole aziende condotte da anziani che rende difficile la creazione di una filiera integrata

- Scarsa strutturazione del settore apistico, nonostante positive ricadute economiche e ambientali

- Diffusa presenza di piccoli produttori cerealicoli soggetti alle forti oscillazioni dei prezzi nel mercato mondiale
- Frammentazione dell'offerta dei prodotti agroalimentari
- Fattori fisici quali terrazzamenti e muretti a secco, nonché il difficile accesso in molti casi agli uliveti, insieme all'elevata parcellizzazione dei terreni coltivati ad uliveto, rende la struttura produttiva olearia deficitaria
- Bassa diffusione della produzione ortofrutticola impedita dal notevole know how richiesto da tali produzioni oltre alla scarsa capacità di commercializzazione derivante dalla difficoltà di aggregare i piccoli produttori dediti all'orticoltura
- Difficoltà di far incontrare offerta dei produttori e la domanda dei trasformatori nel settore della carne
- Scarsa riconoscibilità delle produzioni di bovini non afferenti al Vitellone Bianco IGP dell'Appennino
- Scarso livello di strutturazione del settore ovi – caprino
- scarso ammodernamento delle imprese agricole ed agroalimentari per la presenza di produzioni estensive a bassa convenienza economica nelle aree maggiormente colpite dal sisma

Dimensione ambientale

- Cambiamenti climatici che determinano una maggior frequenza di frane, alluvioni ed esondazioni (v. anche VAS-AC, 2013) e maggior rischio incendi
- Un terzo della SAU, trattandosi di terreni in collina o montagna, è affetta da erosione idrica; il problema concerne in particolare la provincia di Perugia e, in generale tutte le aree, sia quelle dedicate ai seminativi che alle coltivazioni permanenti.
- Ritardo nella produzione di energia rinnovabile da biomasse sia agricole sia forestali
- Significativo livello di contaminazione delle acque di falda
- Scarso ammodernamento delle aziende silvicole, con basso sviluppo della filiera della foresta-legno e delle produzioni non legnose
- Basso livello di produzione del legname da lavoro con ricadute negative sull'occupazione silvicola
- Carenza di un ricco e aggiornato sistema informatico - statistico del patrimonio forestale
- Aumento dei danni all'agricoltura e alla zootecnia provocati dagli animali selvatici (in particolare

cinghiali e lupi)
- Scarsa conoscenza del bosco come fattore produttivo da parte delle aziende agricole
- Scarsa presenza di pianificazione forestale di dettaglio nei boschi privati
- Scarsa presenza di boschi gestiti per la conservazione delle risorse genetiche

- Presenza di patogeni a carico dei boschi di castagneti
- Impatto ambientale elevato delle attività suinicole, con forti oneri per l'adeguamento alle normative vigenti
- Incidenza delle attività zootecniche sulle emissioni inquinanti in atmosfera e in falda

- Scarso livello di qualità delle acque superficiali e significativa contaminazione delle acque sotterranee
- Alcune problematiche nella distribuzione di acqua ad uso idropotabile
- Scarso livello di qualità delle acque superficiali

- Continua crescita delle emissioni dei gas serra dovuta in particolare all'assetto industriale
- Scarsa efficienza energetica delle imprese
- alta presenza di fenomeni legati alle calamità naturali nelle aree maggiormente colpite dal sisma

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Opportunià individuate nella zona del programma

Le opportunità di sviluppo rurale in Umbria possono contare su diversi fattori orientati sempre più verso l'integrazione tra agricoltura e ambiente. Il modello di agricoltura prevalente in Umbria, infatti, offre opportunità coerenti con la nuova PAC sempre più *green oriented.* Si riportano di seguito le principali opportunità rilevate dall'analisi

Le opportunità del sistema agricolo e del più ampio contesto umbro

Dimensione socioeconomica, territoriale e politico-istituzionale

- PAC green oriented volta alla maggiore integrazione tra agricoltura e ambiente, in larga misura coerente con il modello di agricoltura prevalente in Umbria
- Presenza di itinerari e percorsi storici e/o religiosi che offrono opportunità per valorizzare l'ambiente, l'agricoltura e le produzioni agricole di qualità. Borghi che possano essere recuperati riconvertendoli alle modalità ricettive dell'albergo diffuso
- Buona dotazione del patrimonio culturale e attivismo delle amministrazioni nella costruzione di percorsi e itinerari storico-naturalistici e religiosi possono favorire lo sviluppo della filiera TAAC
- Diffuso associazionismo nel terzo settore e nel volontariato che può dare origine a forme inedite di incontro tra mondo della cooperazione sociale (in particolare giovanile) e operatori agricoli

- Accreditamento del claim "Umbria. Cuore verde l'Italia" che evoca un'immagine positiva per il

settore agricolo

- Presenza di stranieri funzionale all'economia locale (svolgimento di attività agricole e servizi connessi)
- importante animazione turistica anche da parte delle amministrazioni locali per presenza di itinerari storico-artistici-culturali nelle aree maggiormente colpite dal sisma

Dimensione del sistema agricolo ed agro-alimentare

- Agricoltura estensiva con basso impatto ambientale che può ingenerare nuovi circuiti virtuosi per un'agricoltura di qualità ed eco-compatibile, con ricadute positive anche sul versante turistico
- Esperienze di successo nel campo dell'aggregazione e cooperazione tra imprese agricole: sviluppo dell'integrazione tra industria agroalimentare di qualità e produzione primaria

- Opportunità per l'Innovazione con azioni che ampliano notevolmente il raggio di azione all'interno del pacchetto dei Partenariati Europei per l'Innovazione.
- Multifunzionalità come possibilità di riconversione socio ambientale dell'economia e apertura di opportunità di reddito ed occupazione per aziende anche marginali e per nuovi operatori
- Interesse crescente dei giovani per l'agricoltura con possibile innovazione delle imprese agricole
- Possibilità di sviluppo commerciale dell'Olio DOP

- Positiva ricaduta economica nello sviluppo di produzioni zootecniche di qualità con forte connotazione territoriale

- Maggiore integrazione tra le diverse filiere supportata da certificazioni di qualità e attività promozionali
- Possibilità per gli agricoltori di erogare servizi integrativi che possono andare dagli agri-asilo, alle fattorie didattiche, ai corsi di educazione ambientale, ai centri di recupero e assistenza alle persone svantaggiate

- Crescita del coinvolgimento delle donne nel lavoro agricolo
- Sviluppo dell'agro-alimentare di qualità può essere rafforzato ulteriormente con una maggiore attenzione al benessere animale
- Buona diffusione di agriturismi con ampia disponibilità di posti letto: possibilità di sviluppare le già buone sinergie tra agricoltura, architettura del paesaggio, tutela ambientale e turismo (con possibile sbocco dei prodotti tipici regionali)
- La presenza di itinerari e percorsi, tematici differenziati può costituire una nuova fonte di reddito per gli agricoltori che pur non avendo scelto l'opzione ricettiva dell'agriturismo, possono fornire servizi ai turisti e/o ai pellegrini (erogazione dei pasti, vendita diretta dei prodotti locali, fattorie didattiche, punti di sosta attrezzati, equiturismo, escursionismo, etc.).
- Trasformazione in azienda e vendita diretta come nuove opportunità
- Dimensione media aziendale e presenza di un nucleo importante di aziende di dimensioni tali da favorire progetti competitivi
- Background favorevole all'innovazione ed alla sperimentazione,
- Opportunità di legare all'immagine positiva dell'Umbria le produzioni di qualità certificata come il Prosciutto di Norcia IGP e i numerosi Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Capocollo, Corallina, Lombetto, etc.)

- Margini di sviluppo del biologico nelle piccole imprese, data la diffusione di prodotti di qualità

- Positive ricadute economiche derivanti dallo sviluppo della mangimistica da parte degli allevatori
- Sviluppo di una filiera suinicola regionale

- Possibilità di valorizzare il trend positivo delle esportazioni agroalimentari umbre
- Caratteristiche pedoclimatiche compatibili con produzioni ad alto valore aggiunto quali tabacco, ortofrutta e quelle industriali in generale
- opportunità di incremento del reddito per imprese agricole ed agroalimentari per la maggiore valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche certificate prodotte e per l'incremento delle attività extra agricole, nelle aree maggiormente colpite dal sisma

Dimensione ambientale

- Know how consolidato nel campo della tutela ambientale
- Reputazione dell'Umbria "cuore verde d'Italia" che responsabilizza la comunità regionale rispetto alla tutela ambientale
- Approvazione del PAF umbro con individuazione delle priorità di azione finalizzate efficaci nella riduzione della perdita di biodiversità basate sulle misure di conservazione contenute nei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000
- Aumento dell'importanza dei "servizi" di interesse pubblico forniti dalle foreste a livello europeo può avere importanti ricadute positive in Umbria, dato il ricco patrimonio forestale
- Bassa antropizzazione ed elevata dotazione di parchi e dei siti della rete Natura 2000 che possono favorire tutela della biodiversità e filiera TAAC
- Possibilità di sviluppare la produzione di energia a biomasse e in generale energia rinnovabile
- Ricadute ambientali positive da parte di investimenti nell'efficientamento della distribuzione di energia e acqua
- La buona propensione agli allevamenti estensivi.
- Una gestione equilibrata del turismo verde e il trasferimento di conoscenze scientifiche, con attività di formazione e ricerca, possono migliorare la qualità dei siti Natura 2000 con positive ricadute climatico-ambientali (v. PAF)
- maggiore sensibilità verso sistemi produttivi ecocompatibili dovuti alla presenza di territori ad alto valore ambientale nelle aree maggiormente colpite dal sisma

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Minacce individuate nella zona del programma

Tanto il modello socio economico quanto il sistema agricolo e agro-alimentare sono messi a dura prova da dinamiche negative per lo più dettate dalla crisi economica. Si riportano di seguito le principali minacce rilevate dall'analisi

Le minacce del sistema agricolo e del più ampio contesto umbro

Dimensione socioeconomica, territoriale e politico-istituzionale

- Contrazione della finanza pubblica minaccia la possibilità degli enti locali di garantire servizi sociali efficienti da un lato e dall'altro erode la ricchezza e mette in crisi il sistema delle imprese
- Debolezza della struttura produttiva e/o emergenti difficoltà di integrazione dovute dal turnover elevato di immigrati

- Rischio di declino del modello sociale umbro dovuto alla riduzione della base occupazionale che fa aumentare il fabbisogno di welfare a fronte di una limitata capacità fiscale degli enti locali

- Riduzione della spesa ambientale regionale per via anche della scarsa capacità finanziaria degli enti locali con riduzione delle possibilità di investire per l'infrastrutturazione viaria e per mitigare il rischio idrogeologico
- Rischio di abbandono dell'agricoltura nelle zone montane e meno vocate dovuto agli alti costi con conseguente aumento delle disuguaglianze tra le zone più favorite e quelle più periferiche
- Invecchiamento della popolazione nelle zone montane
- tendenza all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio in tutte le aree montane della Regione (dorsale Appenninica) colpite direttamente ed indirettamente dal sisma

Dimensione del sistema agricolo e agro-alimentare

- Contrazione di SAU e SAT nell'ultimo decennio superiore al dato nazionale rischia di rendere marginale l'agricoltura nella produzione del PIL regionale così come nella creazione di posti di lavoro
- Rischio che difficoltà a ricavare una remunerazione adeguata delle piccole imprese agricole possa rendere poco attrattivo il settore primario per le giovani generazioni e le donne
- Decremento dei capi allevati che può danneggiare ulteriormente le economie rurali più marginali
- Scarso impatto occupazionale e difficoltà nello sfruttare le potenzialità innovative offerte dal paradigma dell'agricoltura *green* e sociale
- Rischio di impatto occupazionale negativo nel caso si riducessero azioni a favore del comparto tabacchicolo, dato il ruolo ancora importante di questo comparto per l'agricoltura regionale
- Resistenza ad integrarsi delle piccole imprese che crea problemi di penetrazione nel mercato di olio e vino: difficoltà nelle vendite per i piccoli produttori di olio e vino generate dalle ridotte dimensioni degli olivicoltori e dalla elevata competizione nel comparto vitivinicolo nel lungo periodo possono produrre ricadute negative per tutto l'assetto agricolo umbro
- Invecchiamento della popolazione
- perdita delle imprese del settore agricole e forestale con riduzione dell'occupazione nelle aree maggiormente colpite dal sisma

Dimensione ambientale

- Spopolamento delle aree periferiche, che, anche a causa della conformazione morfologica, può

peggiorare sensibilmente il rischio idrogeologico della regione

- Fenomeni di frammentazione ambientale che riduce la biopermeabilità faunistica e vegetazionale

- Presenza di episodi di smottamento ed esondazione corsi d'acqua in aree pianeggianti intensamente coltivate che danneggiano produzioni a maggior valore e/o tipiche.
- Minaccia alla tutela della biodiversità per cattiva gestione dei corsi d'acqua e delle zone umide (v. PAF)
- Incremento della richiesta di acqua da parte del settore agricolo
- Attività industriali ed agricole, urbanizzazione, trasporti e conseguente inquinamento minacciano i siti di Natura 2000 (come indicato nel PAF)
- Alterazione delle zone umide (laghi, fiumi) con ricadute negative anche sul versante climatico-ambientale, se non opportunamente monitorate le presenze turistiche (v. PAF)
- aumento del dissesto idrogeologico ed ambientale a causa dell'abbandono dell'agricoltura in tutte le aree montane della Regione (dorsale Appenninica) colpite direttamente ed indirettamente dal sisma

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	886.239	2013	894.762	2015
Comment: *Come stabilito dall'Accordo di Partenariato, tutto il territorio regionale è classificato rurale e suddiviso in "Area C – Rurale intermedia" e in "Area D – Rurale con problemi complessivi di sviluppo". Di conseguenza tutta la popolazione dell'Umbria risiede in area rurale (area D e area C)*					
rurale	% del totale	15,9	2013	0	2015
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio*					
intermedia	% del totale	84,1	2013	100	2015
urbana	% del totale	0	2013	0	2015
definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	% del totale				
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	13,1	2013	13	2015
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	63,1	2013	62,4	2015
totale > 64 anni	% della popolazione totale	23,8	2015	24,6	2015
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	13,1	2013	13	2015
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	63,8	2013	62,4	2015
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	23,8	2013	24,6	2015
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	8.456	2012	8.464	
territorio rurale	% della superficie totale	100	2012	0	2015
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio*					
territorio intermedio	% della superficie totale	70,7	2012	100	2015
territorio urbano	% della superficie totale	29,3	2012	0	2015
Comment: *territorio con problemi di sviluppo e non urbano - % of total area*					
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	104,8	2013	105,8	2014
rurale	Ab./km²	104,8	2013	0	2014

Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio*

5 Tasso di occupazione

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	61,5	2012		
uomini (15-64 anni)	%	71,6	2012		
donne (15-64 anni)	%	53,3	2012		
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	61,5	2012	0	2014

Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e su Eurostat non viene considerato tale indicatore*

totale (20-64 anni)	%	66,6	2012		
uomini (20-64 anni)	%	76,8	2012		
donne (20-64 anni)	%	56,7	2012		

6 Tasso di lavoro autonomo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	24,6	2012	25,7	2015

7 Tasso di disoccupazione

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	9,8	2012	10,4	2015
giovani (15-24 anni)	%	36	2012	38,8	2015
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	9,8	2012		

Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e non popola la sezione inerente le zone rurali*

giovani (15-24 anni)	%	36	2012		

8 PIL pro capite

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	93	2010	90	2013
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	93	2010	0	2013

Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e non popola la sezione inerente le zone rurali*

9 Tasso di povertà

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	22,1	2011	22,9	2014
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	22,1	2011	0	2014

Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e non popola la sezione inerente le zone rurali*

10 Struttura dell'economia (VAL)

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	19.529,99	2011	19.456	2013
settore primario	% del totale	2,3	2011	2,7	2013
Comment: *443,39 EUR million nel 2011* *529 EUR million nel 2013*					
settore secondario	% del totale	24,4	2011	24,8	2013
Comment: *4.763,75 EUR million nel 2011* *4.831 EUR million nel 2013*					
settore terziario	% del totale	73,3	2011	72,4	2013
Comment: *14.322,85 EUR million nel 2011* *14.095 EUR million nel 2013*					
regione rurale	% del totale	100	2011	0	2013
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e non popola il settore zona rurale*					
regione intermedia	% del totale	NA		100	2013
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio*					
regione urbana	% del totale	NA		0	2013
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio*					

11 Struttura dell'occupazione

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	362,5	2012	367	2013
settore primario	% del totale	3	2012	3,6	2013
settore secondario	% del totale	30,3	2012	26	2013
settore terziario	% del totale	66,7	2012	70,4	2013
regione rurale	% del totale		2012	NA	2013
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e non popola la sezione inerente le zone rurali*					
regione intermedia	% del totale			100	2013
regione urbana	% del totale	NA		NA	

12 Produttività del lavoro per settore di attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	50.543,5	2011	53.042	2013
settore primario	EUR/persona	41.054,2	2011	40.097	2013
settore secondario	EUR/persona	43.824,8	2011	50.589	2013
settore terziario	EUR/persona	53.663,7	2011	54.612	2013
regione rurale	EUR/persona	50.543,5	2011	NA	2013
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio e non popola la sezione inerente le zone rurali*					

regione intermedia	EUR/persona	NA		53.042	2013
Comment: *La Commissione europea considera l'Umbria come territorio totalmente intermedio*					
regione urbana	EUR/persona	NA		NA	2013

II Agricoltura/Analisi settoriale

13 Occupazione per attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	362,5	2012	360	2015
agricoltura	1 000 persone	10,6	2012	10,1	2015
agricoltura	% del totale	2,9	2012	2,9	2015
silvicoltura	1 000 persone	0,2	2012	0,5	2015
silvicoltura	% del totale	0,1	2012	0,1	2015
industria alimentare	1 000 persone	25,5	2012	10,3	2015
industria alimentare	% del totale	7	2012	2,9	2015
turismo	1 000 persone	24,5	2012	21,4	2015
turismo	% del totale	6,8	2012	6	2015

14 Produttività del lavoro nel settore agricolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	18.456,4	2011		

15 Produttività del lavoro nel settore forestale

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	6,2	2012		

Comment: *Nella giurisdizione italiana l'attività forestale è accomunata all'attività agricola, questo è un dato preso da indicatore proxy tramite il quale si è giunti a calcolare il rapporto tra valore aggiunto (fonte: INEA) e numero di occupati (fonte:Piano Forestale Regionale 2008-2017).*

16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	59.958,2	2010		

17 Aziende agricole (fattorie)

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	36.240	2010	24.930	2013
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	15.553	2010	6.460	2013
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	8.681	2010	7.340	2013
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	5.291	2010	5.050	2013
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	3.385	2010	2.930	2013
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	1.168	2010	1.180	2013
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	997	2010	900	2013
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	690	2010	650	2013
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	420	2010	420	2013
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	12.647	2010	4.000	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	6.783	2010	5.240	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	5.855	2010	5.070	2013

dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	3.778	2010	4.540	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	2.116	2010	1.880	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	1.866	2010	1.580	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	1.054	2010	1.240	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	835	2010	680	2013
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	262	2010	220	2013
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	236	2010	200	2013
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	9	2010	12	2013
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	23.291,16	2010	30.606	2013
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2,1	2010	2	2013
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,5	2010	0,5	2013
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	326.880	2010	326.880	2013
seminativi	% della SAU totale	64,6	2010	66,6	2013
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	21	2010	20,4	2013
colture permanenti	% della SAU totale	14,2	2010	12,8	2013
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	18.180	2010	17.160	2013
in conversione	ha di SAU	490	2010	600	2013
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	5,7	2010	5,9	2013
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	20.000	2010	20.780	2013
quota della SAU	% della SAU totale	6,1	2010	6,9	2013
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	194.340	2010	148.500	2013
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	77.850	2010	49.070	2013
manodopera agricola regolare totale	ULA	15.290	2010	11.560	2013
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	36.250	2010	24.930	2013
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	4,4	2010	4,3	2013
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	6,5	2010	5,9	2013
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria	% del totale	97,5	2010	97,5	2013

elementare e completa					
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	100	2010	100	2013
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	20.267	2011		
Comment: *Dato campionario dell'indagine INEA-RICA. I dati censuari sono presenti solo su scala nazionale*					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	15.695	2011		
Comment: *Dato campionario dell'indagine INEA-RICA. I dati censuari sono presenti solo su scala nazionale.*					
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA			
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	99,7	2012		
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	163,1	2010	122,7	2013
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	39,6	2010	23,2	2013
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	390,3	2005		
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	46,1	2005		
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	89.479	2012	88.887	2015
regione rurale	% del totale	100	2012	72,1	2015
Comment: *n. posti letto 64.094*					
regione intermedia	% del totale	0	2012	13,9	2015
Comment: *La Commissione indica città e periferie.* *n. posti letto 12.347*					
regione urbana	% del totale	0	2012	14	2015
Comment: *n. posti letto 12.446*					

III Ambiente/clima

31 Copertura del suolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	51,3	2006	50,9	2012
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	2,9	2006	2,9	2012
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	35,3	2006	36,3	2012
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	4,4	2006	3,9	2012
quota di terreni naturali	% della superficie totale	1,2	2006	0,7	2012
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	3,2	2006	3,5	2012
quota di altre superfici	% della superficie totale	1,7	2006	1,8	

32 Zone soggette a vincoli naturali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	65,2	2012		
montagna	% della SAU totale	32,6	2012		
altra	% della SAU totale	32,6	2012		
specifica	% della SAU totale	0	2012		

33 Agricoltura intensiva

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	71,4	2007	73,1	2012
media intensità	% della SAU totale	19,5	2007	17,8	2012
alta intensità	% della SAU totale	9,1	2007	9,1	2012
pascolo	% della SAU totale	39,1	2010	39,1	2012

34 Zone Natura 2000

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	15,1	2011		
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	8,6	2011	8,7	2011
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	20,3	2011	21,8	2011

35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	116	2012		

36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	81,8	2006		
Comment: *L'anno dell'indicatore si riferisce all'intervallo temporale 2001-2006.*					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	9,1	2006		
Comment: *L'anno dell'indicatore si riferisce all'intervallo temporale 2001/2006.*					
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	0	2006		

Comment: *L'anno dell'indicatore si riferisce all'intervallo temporale 2001/2006.*					
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	9,1	2006		
Comment: *L'anno dell'indicatore si riferisce all'intervallo temporale 2001/2006.*					
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	52	2011		
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	21,3	2005		
Comment: *Il valore si riferisce alla percentuale totale di aree boscate con vincoli di tipo naturalistico*					
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m^3	70.220,8	2010		
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	NA			
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	31	2008		
Comment: *anno 2008-2012*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	63	2008		
Comment: *anno 2008-2012*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	6	2008		
Comment: *anno 2008-2012*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	35	2012		
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	37	2012		
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	28	2012		
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA			
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	95	2013		
Comment: *Trattasi di valori riscontrati a 30 cm. di profondità (fonte: ISPRA, annuario 2013). L'unità è espressa in Kg*					

per ettaro.

42 Erosione del suolo per azione dell'acqua

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	10,3	2006	9	2012
superficie agricola interessata	1 000 ha	155.700	2006 - 2007	232.899	2012
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	34,3	2006 - 2007	51,2	2012

43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	3	2011		

Comment: *Il valore si riferisce all'intero settore primario (agricoltura e silvicoltura).*

dalla silvicoltura	ktep	NA			

44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	139	2008		
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	193,8	2008		
industria alimentare	ktep	46	2008		

45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	593.544,8	2010		
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	5,3	2010		

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
F01 Sostenere az.agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e commercializzazione	X	X																	X	X	X
F02 Sostenere l'innovazione delle filiere agroalimentari attraverso la certificazione di qualità	X	X	X																		X
F03 Sviluppo dei PEI che mettono insieme aziende agricole, industria di trasformazione e mondo della ricerca e dei servizi	X	X	X																X	X	X
F04 Innovazioni nel campo della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita			X																		X
F05 Diffusione del sistema delle conoscenze e della propensione ad innovare	X	X	X																		X
F06 Favorire le imprese condotte da giovani e il ricambio generazionale mediante lo sviluppo di capitale umano qualificato	X		X		X																X
F07 Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere	X		X	X	X														X	X	X
F08 Sostenere la diversificazione e multifunzionalità				X												X	X		X	X	X
F09 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricolie e forestali con innovazione e promozione	X		X			X															X

F10 Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione	X		X			X															X
F11 Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e attivazione di nuovi strumenti di prevenzione							X												X	X	X
F12 Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali (strade, acqua, energia..)				X		X													X	X	X
F13 Riduzione delle difficoltà di accesso al credito e individuazione di servizi finanziari innovativi				X	X	X										X					X
F14 Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali								X	X	X									X	X	
F15 Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico								X									X		X		
F16 Uso efficiente delle risorse idriche	X		X	X					X										X	X	X
F17 Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque	X		X						X	X			X						X	X	X
F18 Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate								X									X		X		
F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità	X		X					X					X	X					X	X	
F20 Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici	X		X						X	X			X	X					X	X	
F21 Gestione sostenibile delle foreste, prevenzione degli incendi e ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato	X		X										X	X					X	X	
F22 Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste													X	X					X	X	
F23 Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare	X		X	X										X						X	X

F24 Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica	X	X	X	X		X							X							X	X
F25 Migliorare la gestione degli allevamenti zootecnici per la riduzione di metano e di protossido di azoto	X	X	X											X						X	X
F26 Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio	X	X	X												X					X	X
F27 Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio			X													X	X		X		X
F28 Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali	X		X													X	X		X		X
F29 Azioni integrate di promozione del territorio rurale	X		X													X	X		X		X
F30 Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali																		X			X
F31 Favorire partecipazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali a reti europee, nazionali e interregionali				X		X										X	X				X
F32 Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare	X	X	X	X		X		X	X	X				X		X	X		X	X	X
F33 Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali																X	X		X		X
F34 Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24/08/16		X		X	X	X		X	X							X	X		X	X	X

4.2.1. F01 Sostenere az.agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e commercializzazione

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

IIl fabbisogno di innovazioni per il settore agricolo, agroalimentare, forestale e rurale in Umbria è oggi sicuramente più differenziato rispetto al passato, poiché legato ad obiettivi strategici di sviluppo che sono molto più vasti ed articolati non solo in termini di redditività aziendale, ma anche in qualità, orientamento al mercato, organizzazione di filiera, competitività territoriale, tutela del territorio e dell'ambiente, ecc. Il fabbisogno di innovazioni richiede quindi risposte non solo orientate ad una maggiore competitività delle imprese (seppur un tale fabbisogno risulta comunque evidente), ma anche verso azioni di qualificazione e l'acquisizione di "nuovi saperi" da parte degli attori che, partendo dai risultati del mondo della ricerca ed sperimentazione, sappiano trasformare le idee in concreti progetti imprenditoriali. In tale contesto infatti l'analisi SWOT fa emergere un mix di fabbisogni all'innovazione in tutte le sue accezioni che rispondono alla necessità di incrementare notevolmente la propensione all'innovazione e all'acquisizione di nuove conoscenze, non solo tecnologiche, per meglio affrontare la sfida competitiva della nuova PAC, sempre più orientata al mercato. In questo sforzo innovativo occorre quindi sostenere la partecipazione delle imprese agricole, zootecniche, silvicole e agroalimentari al sistema della ricerca e innovazione di prodotto, di processo, gestionale, organizzativa e di marketing promozionale e commerciale in modo da acquisire nuovi mercati e rispondere al meglio al fabbisogno di conoscenza e reputazione dei brand agroalimentari e territoriali dell'Umbria.

4.2.2. F02 Sostenere l'innovazione delle filiere agroalimentari attraverso la certificazione di qualità

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

In tale ambito emerge la necessità di trovare anche nuove strade per consentire alle imprese la messa a punto di nuovi modelli di sviluppo che mediante la diversificazione e la multifunzionalità possano consentire la nascita di nuove attività economiche idonee ad incrementare la competitività, nel rispetto della identità e vocazionalità del territorio e della qualità e sicurezza alimentare. Infatti, la crescente attenzione a tutto ciò che viene proposto in termini di qualità, sicurezza ed educazione alimentare richiede azioni innovative sempre più mirate e collegate al mondo della ricerca e sperimentazione. Attraverso l'introduzione di innovazioni nell'intera filiera agroalimentare è possibile offrire al consumatore, in modo adeguato e corretto, alimenti di qualità, assicurandone salubrità ed igiene e prevenendo allo stesso tempo malattie sociali sempre più presenti quali il diabete e l'obesità, incorporando informazioni relative ai corretti stili di alimentazione connessi alle stesse produzioni.

4.2.3. F03 Sviluppo dei PEI che mettono insieme aziende agricole, industria di trasformazione e mondo della ricerca e dei servizi

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La SWOT mostra una distanza tra i diversi operatori economici delle aree rurali e tra questi e la ricerca e innovazione. Emergono, modelli aziendali di tipo tradizionale non solo sul lato della produzione agricola, agroalimentare e forestale ma anche per quanto riguarda l'organizzazione della trasformazione e commercializzazione delle produzioni. Tali modelli evidenziano un gap di processi innovativi, che è possibile colmare attraverso una stretta cooperazione tra gli attori che lavorano e vivono nelle aree rurali ed il mondo della ricerca che può pensare, sperimentare ed aiutare ad introdurre e accompagnare l'innovazione. Si tratta in pratica di introdurre e sostenere forme di cooperazione fra imprese, enti di ricerca, istituzioni, consulenti, organizzazioni commerciali ed altri attori per sviluppare sinergie tra i diversi soggetti che compongono l'intera filiera. Anche dal punto di vista ambientale si evidenzia un fabbisogno generalizzato di

sperimentare ed innovare l'intera catena del valore in quanto, come è noto, il benessere economico e qualità del paesaggio e dell'ambiente sono strettamente connessi. Emerge, infatti, la necessità di innovare i sistemi produttivi, anche a fini energetici e nelle tecniche di allevamento ecosostenibili, ricorrendo a progetti innovativi per la cooperazione, la distribuzione e la promozione di produzioni ambientalmente eccellenti, anche attraverso processi di certificazione che tutelino l'ambiente e valorizzino il paesaggio rurale e le aree a valenza naturalistica. Tali fabbisogni possono essere soddisfatti dai diversi attori, pubblici e privati, che utilizzando lo strumento della cooperazione, possono attivare processi virtuosi di introduzione ed accompagnamento di pratiche innovative.

4.2.4. F04 Innovazioni nel campo della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Pur avendo l'Umbria il primato italiano per percentuale di giovani 30-34enni in possesso della laurea, lo stesso primato non si registra tra gli agricoltori dove il livello di competenze sembra in linea con il dato nazionale, pur con una presenza significativa di buone competenze tra gli over 55. Questo dimostra l'esigenza di politiche di *life long learning* rivolte al mondo agricolo e forestale che possono essere favorite con la formazione e l'apprendimento continuo. Ovviamente, le politiche di formazione continua debbono riguardare tutti gli attori della filiera, estendendosi anche agli addetti del settore agro-alimentare ed alla più vasta platea degli operatori economici che animano le aree rurali. La presenza del gap formativo fa emergere la necessità di una formazione professionale innovativa rivolta alla qualificazione delle produzioni, alla riduzione degli impatti (sostenibilità ambientale delle produzioni e degli allevamenti, biodiversità, sicurezza sul lavoro, ecc) ma anche alle nuove forma di agricoltura sociale didattica, sportiva, ricettiva, paesaggistica e culturale. Inoltre, nei territori rurali e montani la "scarsa alfabetizzazione informatica" di conduttori (in gran parte anziani), addetti e, più in generale, della popolazione fa nascere l'esigenza di un offerta formativa efficace anche da un punto di vista informatico.

4.2.5. F05 Diffusione del sistema delle conoscenze e della propensione ad innovare

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

In tale ambito emerge il fabbisogno di servizi di consulenza qualificati per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni, in modo tale da creare stimoli culturali e capacità imprenditoriali che possano rendere attrattive le aree rurali, soprattutto quelle più marginali a rischio di abbandono. In quest'ultimo ambito si evidenziano fabbisogni di innovazione che integrino la pratica professionale con le nuove conoscenze, supportino i giovani imprenditori, più propensi all'innovazione, anche in settori non strettamente agricoli, e favoriscano azioni di integrazione per offrire nuovi sbocchi professionali intercettando prioritariamente la domanda dei giovani, delle donne e delle categorie più deboli in risposta al crescente disagio sociale. Alla base di questo mix di fabbisogni c'è la necessità di organizzare l'innovazione in poli e reti che riescano ad aggregare intorno alle azioni finalizzate all'introduzione di innovazione tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono alla sua realizzazione. In tale ambito assume un ruolo fondamentale il ricambio generazionale a favore di giovani formati e qualificati non solo nel campo dell'innovazione dei processi produttivi e di marketing dei prodotti, ma anche nel campo dei servizi di agricoltura sociale, didattica, sportiva, ricettiva, ambientale e culturale. Anche in questo caso, c'è quindi la necessità di raccogliere le idee positive intorno a progetti, svolti in cooperazione da imprese e mondo della ricerca, e sperimentazione, nonché da diversi attori (pubblici e privati) che partecipano al sistema delle conoscenze e dell'innovazione per essere al passo e rispondere positivamente ai cambiamenti repentini imposti dalla globalizzazione.

4.2.6. F06 Favorire le imprese condotte da giovani e il ricambio generazionale mediante lo sviluppo di capitale umano qualificato

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il potenziamento della competitività passa anche attraverso il ricambio generazionale soprattutto a favore di giovani agricoltori, in una agricoltura umbra che, come emerge dall'analisi, ha un indice di invecchiamento alto e per contro ha un livello di formazione di giovani ad alta qualificazione e, quindi, maggiormente

propensi al cambiamento e all'introduzione di innovazioni. Per quanti investimenti si facciano sull'innovazione, questi non possono produrre i loro effetti se non sono accompagnati da un'adeguata capacità e competenza di chi opera. Il trasferimento delle conoscenze e la formazione possono fare molto, ma non possono certo competere con la qualificazione che nasce da studi universitari o di alta specializzazione. La necessità che emerge, quindi, è riuscire a far entrare nel mondo agricolo personale che possieda requisiti di alta qualificazione e che sia anche giovane, così da far valere nel tempo l'investimento fatto. Il ricambio generazionale nella conduzione aziendale è un altro cruciale fattore anche nel caso di piccole aziende potenzialmente redditizie. La natura del business agricolo tradizionale non sembra riesca ad attrarre giovani. Anche in questo caso, quindi, innovazione e diversificazione possono essere fattori che contribuiscono a rendere più attraente per i giovani rilevare un'azienda agricola, anche se piccola ma potenzialmente redditiva.

4.2.7. F07 Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno di potenziamento della competitività delle aziende agricole, agroalimentari, zootecniche e forestali si articola su un mix molto ampio, che abbraccia azioni rivolte alla ammodernamento aziendale, all'innovazione, alla commercializzazione e promozione; alla necessità di ristrutturazione/riconversione; alla costruzione di reti per incrementare la redditività; alla diversificazione come fonti aggiuntive di reddito. Le difficoltà di accesso al credito richiedono strumenti finanziari innovativi che fungano da leva per lo sviluppo della competitività delle imprese agricole e forestali. Un fabbisogno specifico emerge per le aziende zootecniche. Il potenziamento della competitività passa attraverso il ricambio generazionale, con giovani ad alta qualificazione. Per quanti investimenti si facciano sull'innovazione, questi non possono produrre i loro effetti se non sono accompagnati da un'adeguata capacità e competenza di chi opera. Il trasferimento delle conoscenze e la formazione possono fare molto. Emerge, quindi, la necessità di far

entrare nel mondo agricolo personale che possieda requisiti di alta qualificazione e che sia anche giovane, così da far valere nel tempo l'investimento fatto. Il ricambio generazionale nella conduzione aziendale è un altro cruciale fattore anche nel caso di piccole aziende potenzialmente redditizie.

4.2.8. F08 Sostenere la diversificazione e multifunzionalità

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Al di là del fenomeno dell'agriturismo che svolge in Umbria un ruolo più incisivo rispetto al contesto medio nazionale, la diversificazione di attività e reddito risulta ancora limitata in quanto la presenza di un alto tasso di conduttori anziani per lo più in aziende di piccole dimensioni determina un ostacolo concreto al raggiungimento di una maggiore competitività del settore agricolo e all'impulso verso la diversificazione delle attività. Attualmente le attività agricole, zootecniche e forestali sono le uniche che favoriscono la funzione di gestione sostenibile del territorio, la protezione idro-geologica e la conservazione del paesaggio in montagna e nelle aree rurali periferiche, dove la bassa densità abitativa e la bassa infrastrutturazione non giustificano né permettono interventi su larga scala. Esiste quindi margine di sviluppo nella creazione di opportunità d'impiego alternative. Appare pertanto strategico orientare la diversificazione dell'attività delle aziende agricole verso tutti i possibili settori ed attività. Innanzi tutto, la didattica e l'offerta di servizi a carattere ricreativo e sociale, ancora quasi completamente inesplorati nella realtà agricola regionale. In questo contesto un ruolo significativo viene svolto dalle PMI. Esse possono svolgere un ruolo nella diversificazione del tessuto economico regionale e nel sostegno dell'occupazione, in particolare verso quelle attività emergenti quali lo sfruttamento delle energie prodotte da fonti rinnovabili, verso il potenziamento dell'offerta turistica e le attività di servizio all'economia locale.

4.2.9. F09 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricolie e forestali con innovazione e promozione

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

I fabbisogni che emergono in questa FA sono legati alla ben nota posizione di debolezza che i produttori agricoli hanno all'interno della catena del valore che dal campo e dalla stalla porta i prodotti sul tavolo del consumatore. Tale fabbisogno emerge anche dall'analisi del contesto umbro dove la parte che va all'agricoltore (che si limita a vendere il prodotto appena raccolto) è, come noto, ridotta al 10% del prezzo finale e, in alcuni casi, anche meno. Si impone quindi la necessità di migliorare la competitività dei produttori primari consentendogli di scalare la catena del valore, essere così più redditivi ed ottenere il giusto riconoscimento per il proprio lavoro. Nel settore zootecnico, in particolare, vanno incentivati interventi volti a migliorare il benessere animale in allevamento che concorre ad innalzare il valore delle produzioni, andando incontro anche alla maggiore attenzione del consumatore sul versante etico e salutistico di ciò di cui si nutre. Le carenze strutturali dei produttori primari partono anche da una debolezza del sistema organizzativo dei produttori stessi che attraverso le classiche forme associative hanno incontrato ed incontrano difficoltà soprattutto di natura commerciale. C'è la necessita, quindi, di individuare nuovi modelli organizzativi innovativi aziendali e interaziendali e verso nuovi modelli commerciali, tesi a razionalizzare l'organizzazione delle filiere e dei relativi flussi di merci e informazioni per garantire maggiore valore aggiunto alla produzione. In tale contesto è necessario organizzare in maniera più strutturata anche la trasformazione e commercializzazione della filiera forestale, che evidenzia debolezze sia sul lato dell'organizzazione dell'offerta che della commercializzazione. Nel soddisfare questo complesso mix di fabbisogni, un ruolo fondamentale può e deve giocarlo il mondo dell'associazionismo attraverso la costituzione e/o rafforzamento delle Associazioni di produttori.

4.2.10. F10 Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Per le produzioni di qualità e per le tipicità umbre c'è la necessità di impostare una strategia di marketing integrato e di promozione che le renda riconoscibili al consumatore e crei un appeal che possa, in qualche modo, trarre vantaggio anche dalla buona reputazione che la regione gode nell'immaginario collettivo, anche partecipando ad eventi/mostre a livello regionale, nazionale e europee. Nel settore zootecnico la percezione di qualità delle produzioni va perseguita anche attraverso il miglioramento del benessere animale, con interventi volti a migliorare le condizioni di vita degli animali in allevamento. Per quanto riguarda in particolare la promozione emerge la necessità di forme di sostegno all'aggregazione dei prodotti di qualità. In tale ambito è necessario sostenere i produttori che hanno già aderito a sistemi di qualità, stimolare coloro che per la prima volta entrano nel sistema e sostenere anche, i programmi promozionali di tutte le produzioni di qualità. Oltre al fabbisogno di sfruttare i mercati nazionali ed internazionali, sussiste anche quella di utilizzare al meglio, le potenzialità offerte dal mercato locale, che resta di gran lunga lo sbocco prevalente delle produzioni umbre. Vi è poi la necessità di azioni che integrino le promozioni tipiche e di qualità regionali con l'offerta ricettiva e ristorativa, sia privata che pubblica, attraverso nuovi canali quali internet, le reti di acquisto solidale, le filiere corte e mercati locali.

4.2.11. F11 Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e attivazione di nuovi strumenti di prevenzione

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno che emerge in tale ambito è quello legato all'esigenza di azioni di prevenzione del rischio, oltre a misure di ripristino del potenziale produttivo ed infrastrutturale per far fronte ad eventi calamitosi. Infatti, l'alta esposizione dell'Umbria al rischio idrogeologico, la ricorrenza di eventi sismici richiedono la prevenzione di frane ed esondazioni e strumenti di intervento quando gli eventi causano danni al potenziale produttivo delle aziende ed alle infrastrutture rurali. Inoltre, emerge un fabbisogno legato ai contraccolpi che subiscono le imprese del settore a seguito della volatilità dei prezzi ed alle crisi di mercato, nonché per effetto delle perdite colturali o dei mancati ricavi dovuti ad eventi calamitosi, fitopatie ed epizozie o altri danni ambientali per la cui prevenzione assume un ruolo determinante la rete agrometereologica. Tali fabbisogni, come previsto nell'accordo di partenariato, potranno essere soddisfatti dal programma nazionale

denominato “Gestione del rischio”.

4.2.12. F12 Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali (strade, acqua, energia..)

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno che emerge nasce dalla necessità di potenziare il capitale fisico nel campo delle infrastrutture al servizio delle imprese agricole, agroalimentari e forestali . In tale ambito particolare attenzione va prestata agli investimenti in infrastrutture che favoriscono l’accesso al territorio agricolo e forestale, per la realizzazione di reti per la distribuzione di energia e per la gestione della risorsa idrica che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Direttiva quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE, art. 4 par. 7 – art. 5), riguarda principalmente il completamento delle reti esistenti e le azioni di miglioramento della funzionalità degli schemi idrici volti a minimizzare le perdite e il miglioramento della efficienza dei metodi di distribuzione. Ovviamente, tale ultimo fabbisogno non può prescindere dal completamento delle infrastrutture irrigue pubbliche come indicato nel fabbisogno n. 16. In particolare, con riferimento all’accessibilità al territorio rurale si è assistito ad un progressivo depauperamento e dequalificazione della rete viaria che negli ultimi anni si è particolarmente accentuato sia nelle aree più deboli e marginali che, con carenze significative, nel resto della Regione.

4.2.13. F13 Riduzione delle difficoltà di accesso al credito e individuazione di servizi finanziari innovativi

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Per rilanciare la competitività del settore agricolo, agroalimentare e forestale è necessario che vengano diffusi strumenti finanziari innovativi, flessibili e adeguati, tali da garantire la solidità strutturale e operativa del modo imprenditoriale, chiamato ad affrontare prontamente qualsivoglia fase ciclica economica – sia essa di espansione o di recessione – e sollecitato a confrontarsi con un mercato sempre più internazionalizzato. La recente crisi economico-finanziaria si è tradotta, di fatto, per le imprese del settore, in un rallentamento delle erogazioni finanziarie da parte del sistema creditizio a medio e lungo termine. Per far fronte a tale situazione è necessario mettere in campo strumenti innovativi finanziari che favoriscono l'accesso al credito soprattutto per la generalità delle imprese e, in particolare, per quelle in start up e per quelle condotte da giovani imprenditori. Tali strumenti non possono comunque prescindere dalle regole sugli aiuti di Stato in materia.

4.2.14. F14 Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'Umbria possiede un ricco patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico che richiede una continua attività di gestione e manutenzione. Infatti, la buona qualità ambientale di questa regione è minacciata da una morfologia che richiede un'assidua attività di cura dei boschi e, in generale, di tutte le aree di pregio ambientale. L'analisi di contesto ha segnalato come alla elevata incidenza di superficie ad alto valore naturale (AVN) non corrisponda un'altrettanto attività di gestione in tali aree. È perciò necessario pianificare interventi volti alla gestione, conservazione delle risorse faunistiche e vegetazionali diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale in particolare nei parchi, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree boscate. La gestione delle aree naturali costituisce un costo per gli agricoltori, pertanto emerge anche il fabbisogno di indennizzi utili a promuovere comportamenti virtuosi per la valorizzazione di un ambiente congeniale alla conservazione della biodiversità. In seno alla società umbra in questi anni si è evidenziata una forte attivazione nella cura e creazione di poli naturalistici, ma è emersa comunque la necessità da parte dei diversi stakeholders di lavorare alla creazione di nuovi siti e alla valorizzazione di quelli esistenti affinchè, con il supporto di azioni mirate, si diminuisca il rischio di compromettere la risorsa "ambiente" così importante per l'immagine della regione. Azioni fondamentali risultano quindi la manutenzione, la pianificazione e l'ampliamento delle aree naturalistiche che, incidendo positivamente sulla biodiversità e l'ambiente, contribuiscono a valorizzare il bel paesaggio che contraddistingue l'Umbria.

4.2.15. F15 Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

I percorsi naturalistici-storico-religiosi presenti necessitano di una valorizzazione e riqualificazione che faciliti il loro utilizzo e la loro percorribilità sia come viabilità rurale che a fini turistici. Le azioni di arricchimento della segnaletica, delle aree di sosta e in generale della infrastrutturazione di pregio, se accompagnata anche da azioni di riqualificazione ambientale aumenta la fruibilità di tale rete, l'attrattività dal punto di vista turistico e al tempo stesso rende tale rete di percorsi un "sistema di infrastrutturazione verde e ambientale", uno strumento di conservazione del paesaggio rurale, un sistema di connessioni ecologiche funzionali alla deframmentazione di habitat e alla conservazione della biodiversità. Inoltre è importante riqualificare paesaggisticamente alcune aree lungo le grandi arterie infrastrutturali, nelle valli oggetto delle trasformazioni più significative ricostituendo le relazioni storicamente consolidate tra città e campagna e rigenerare, riusare e rilocalizzare manufatti, sia storici che di più recente realizzazione, dismessi e non utilizzati, disseminati nel paesaggio rurale. Dall'altro è necessario valorizzare le aree rurali dell'Umbria più interna, caratterizzata da fenomeni di abbandono, dove le componenti naturalistiche e la complessa stratificazione della storia conferisce al paesaggio una fisionomia e un carattere identitario ancora forte. La stessa viabilità rurale risulta carente e richiede una più intensa manutenzione. Ciò permette di

rendere più accessibile e meglio collegati le aree rurali ai centri abitati ma secondo modalità proprie della mobilità lenta ed ecosostenibile.

4.2.16. F16 Uso efficiente delle risorse idriche

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La gestione delle risorse idriche risulta al momento carente e non efficiente. Pertanto è necessario intervenire, onde evitare effetti negativi sugli ecosistemi. Infatti, nonostante la natura estensiva dell'agricoltura, l'Umbria presenta qualche criticità nella gestione delle risorse idriche, in particolare delle acque sotterranee. Emerge quindi la necessità da un lato di interventi di un corretto uso di concimi e fitofarmaci e dall'altro di razionalizzazione dei sistemi irrigui attraverso l'introduzione di innovazioni. Si rende quindi quanto mai opportuno il potenziamento della rete agrometeorologica regionale anche attraverso il collegamento dei diversi sistemi regionali di monitoraggio al fine di garantire la massima copertura territoriale. Servono innovazioni di reti, nuove tecnologie e sistemi gestionali integrati con la meteorologia e sistemi di *precision farming* al fine di un risparmio significativo della risorsa idrica ed un più efficiente utilizzo per migliorare la competitività delle imprese agricole. In tale contesto emerge, inoltre, la necessità di un ampliamento e adeguamento delle reti irrigue pubbliche, in particolare nei comprensori sottesi alle dighe di Montedoglio e del Chiascio, che devono ancora essere ammodernate o completate per garantire il fabbisogno irriguo ed ambientale della regione. Tale adeguamento non comporta alcun aumento della superficie irrigabile. Tali fabbisogni, come previsti nell'accordo di partenariato, potranno essere affrontati con il programma nazionale denominato "Piano irriguo" per le opere di competenza statale, mentre spetta alla Regione il compito di promuovere nuovi schemi distributivi e sistemi gestionali a favore delle imprese.

4.2.17. F17 Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'uso eccessivo di fertilizzanti chimici e prodotti per la difesa delle colture è causa di inquinamento da nitrati nelle acque superficiali e di falda e di fenomeni di eutrofizzazione. Tale fenomeno si rileva anche in Umbria anche se in misura minore rispetto alla media nazionale. Infatti la verifica del rispetto degli standard di qualità ambientali (SQA) individuati a livello comunitario per i nitrati e i prodotti fitosanitari ha confermato come la contaminazione da nitrati sia la più diffusa criticità per le acque sotterranee umbre. Inoltre, come emerge dai dati rappresentati nell'analisi di contesto anche il livello di inquinamento delle acque da pesticidi in Umbria è rilevante (valore minimo di 0,010 e uno massimo di 0,10 µg/l) anche se inferiore a quanto fissato dalla DQA (0,50 µg/l). La verifica del rispetto dei valori soglia (VS) stabiliti per i principali inquinanti inorganici e organici (Tabella 3, Allegato 3 DLgs 30/2009) ha confermato che la seconda criticità per le acque sotterranee umbre è rappresentata dai solventi clorurati in particolare il tetracloroetilene. Quindi, emerge un fabbisogno collegato al miglioramento della qualità delle acque attraverso metodi ecocompatibili ed innovativi che riducano ulteriormente l'uso di inquinanti attraverso una corretta gestione degli input non solo quelli derivanti dai fertilizzanti chimici e dai fitosanitari ma anche dai reflui zootecnici , digestati e compost sviluppando tecniche innovative che ne certifichino l'affidabilità in abbinamento con attività di formazione e consulenza.

4.2.18. F18 Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nella zona di montagna e svantaggiate sono presenti una serie di condizioni sfavorevoli dovute prevalentemente alle caratteristiche fisiche e naturali proprie di tali territori e legati sostanzialmente alla giacitura ed all'elevata pendenza dei terreni nonché dovute ad insufficienti parametri biofisici che limitano l'uso dei terreni. Tali svantaggi creano difficoltà nell'esecuzione delle lavorazioni agricole e spesso hanno conseguenze sulla ricchezza e sullo spessore del terreno; tali terreni, infatti, sono più facilmente soggetti a fenomeni di tipo erosivo, soprattutto se non correttamente mantenuti attraverso le sistemazioni idraulico agrarie. La presenza di tali tipi di terreno penalizza la produttività dell'agricoltura in tali aree, esaltandone però il suo ruolo di presidio del territorio. Oltre a conseguenze sulla produttività le caratteristiche naturali e biofisiche in tali aree hanno conseguenze sui costi di produzione, aumentandoli. Ai maggior costi sono poi associati anche minori ricavi, dovuti principalmente ad una minore produttività dei terreni e in alcuni casi anche ad una qualità, solo per alcune colture, leggermente inferiore. L'effettuazione di lavorazioni carenti sul piano tecnico a causa delle condizioni del terreno, oltre ad aumentare i costi, inficia il risultato della produzione e quindi i ricavi finali. Oltre alle difficoltà nelle coltivazioni erbacce ed arboree, sussistono anche delle difficoltà relativamente all'attività di allevamento. I pascoli presenti in tali zone si caratterizzano per una minor produttività e spesso sono meno accessibili. Per questo motivo in questi terreni risulta utile la pratica della zootecnia estensiva, la quale può riuscire a valorizzare anche queste zone.

4.2.19. F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

I sistemi agricoli ad elevato valore naturalistico presenti in Umbria risultano minacciati dal fenomeno

dell'intensificazione non corretta dell'attività agricola che, come è noto è la principale causa della riduzione delle aree necessarie per lo svolgimento dei cicli biologici della fauna selvatica sia vertebrata che invertebrata. Emerge quindi il fabbisogno di conservare la biodiversità e tutelare la diffusione di sistemi agricoli ad elevato valore naturalistico mediante l'attivazione di azioni tese a promuove metodi di produzione a basso impatto sulla flora e sulla fauna spontanea e sostenendo l'allevamento di razze e la coltivazione di varietà soggette a diminuzione per il loro limitato interesse economico. Inoltre, la corretta gestione del patrimonio forestale nonché gli imboschimenti realizzati in aree ad agricoltura intensiva o caratterizzate da discontinuità ecologica contribuiscono in modo significativo a migliorare lo stato di conservazione della biodiversità animale e vegetale. In particolare, per quanto riguarda la biodiversità animale emerge la necessità di riorganizzare il sistema allevatoriale a partire dalla gestione dei Libri Genealogici e miglioramento genetico. Tale fabbisogno, come previsto nell'Accordo di partenariato, potrà essere soddisfatto dalla misura prevista nel PON nazionale denominata "Biodiversità in zootecnia" in particolare attraverso l'attivazione di sistemi di integrazione delle informazioni, delle banche dati e dei controlli utili alla selezione.

4.2.20. F20 Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La particolare morfologia regionale, caratterizzata per parte rilevante da montagna e alta collina, richiede un lavoro di continua manutenzione del territorio sia da un punto di vista di mantenimento del suolo agricolo e forestale che di difesa idro-geologica. La sostanza organica presente nel terreno, indice di fertilità e qualità del suolo, è frequentemente compromessa da pratiche agronomiche e utilizzo di fattori produttivi (concimi e fitofarmaci) che ne determinano una significativa riduzione nel tempo. Tali tendenze pertanto, vanno contrastate. E necessario quindi mettere in atto azioni di ottimizzazione e promozione di pratiche di mantenimento e valorizzazione dell'assetto agricolo anche attraverso l'estensivizzazione della zootecnia e il mantenimento ed il consolidamento della agricoltura biologica. Inoltre, l'incremento di incendi, frane ed esondazioni fanno emergere la necessità di un piano di intervento generale di forestazione e

rimboschimento, così come di azioni di contrasto di criticità legate al sistema idrogeologico. Oltre alla tutela e prevenzione idro-geologica, va richiamata l'attenzione sull'incentivazione alla cura del territorio da parte degli stessi agricoltori. Per superare questo problema è necessario ricorrere a forme efficaci di compensazione economica di agricoltori e allevatori che operano soprattutto all'interno e a ridosso delle aree protette.

4.2.21. F21 Gestione sostenibile delle foreste, prevenzione degli incendi e ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La gestione sostenibile delle foreste è assicurata in Umbria dalla apposita normativa di settore che ha tradotto in disciplina normativa gli indirizzi della Strategia forestale dell'Unione europea. A livello aziendale la concreta applicazione a lungo termine dei criteri di gestione sostenibile è possibile solo attraverso la redazione dei piani di gestione forestale che regolamentano gli interventi da attuare in tale ambito territoriale. Attualmente, non tutta la superficie forestale complessiva è coperta da tali piani, da qui la necessità di sostenere il completamento della redazione dei piani di gestione forestale. Inoltre considerato che il territorio regionale è classificato "a medio rischio" di incendio dalla Commissione europea, emergono fabbisogni volti da un lato ad azioni di prevenzione anche a carattere innovativo e dall'altro ad azioni dirette di ricostituzione delle aree forestali danneggiate dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (fitopatie, infestazioni parassitarie, rischi climatici ecc) anche attraverso interventi specifici.

4.2.22. F22 Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste

Priorità/aspetti specifici

- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

In Umbria i boschi governati a ceduo hanno una notevole diffusione. Tali boschi quando trattati in modo tradizionale sono caratterizzati da alcuni effetti negativi, quali un'elevata uniformità strutturale, la semplificazione della diversità specifica, l'uniformità dell'intervento selvicolturale, la ridotta attrattività turistica e ricreativa, il forte ma temporaneo impatto visivo nel paesaggio percepito dovuto al taglio, il frequente impatto delle utilizzazioni sull'ambiente e sulla protezione del suolo. Esiste quindi il fabbisogno di diversificare la struttura dei boschi cedui gestiti in modo tradizionale, di rinaturalizzare le fustaie di conifere di origine artificiale, di recuperare i castagneti da frutto e di creare ambienti umidi. Ciò potrà consentire di preservare l'alto valore degli ecosistemi forestali, accrescerne la biodiversità ed anche migliorare la fruibilità da parte della collettività. Inoltre in una regione in cui permangono problemi significativi legati al dissesto idrogeologico la presenza di un soprassuolo forestale differenziato e la rinaturalizzazione delle foreste può contribuire al riequilibrio idrogeologico del territorio per funzione protettiva.

4.2.23. F23 Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

La struttura produttiva umbra nel settore primario presenta una forma organizzativa tradizionale che rende poco efficiente l'uso dei fattori produttivi, in particolare delle risorse energetiche. Basti pensare che l'agricoltura incide su circa il 4,1% dei consumi finali di energia, un valore superiore al dato nazionale che si ferma al 2,4%. La struttura produttiva tradizionale e molto polverizzata almeno rispetto alle regioni settentrionali più legate all'agricoltura intensiva, rivela anche la scarsa presenza di saperi innovativi utili a

un migliore impiego delle risorse energetiche. La piccola dimensione e l'assenza di un'integrazione tra imprese fanno accrescere i costi di approvvigionamento così come quelli logistici, aumentando l'impatto ambientale e climatico. Molto più efficiente è l'industria alimentare regionale anche se emergono in tale ambito specifici fabbisogni di efficientemente energetico spesso legato ad impianti obsoleti. Emerge, dunque, la necessità di supportare gli investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari non solo per renderle più competitive, ma anche per ridurre il loro impatto ambientale, promuovendo interventi che aumentano l'efficienza energetica e diminuiscano gli impatti negativi.

4.2.24. F24 Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'importanza delle bioenergie rappresenta anche in Umbria un fattore strategico non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico soprattutto per le imprese agricole ed agroalimentari in cui i costi energetici assumono sempre più valori in crescita. In termini di produzione di energia elettrica da bioenergie il settore agricolo ed agroalimentare umbro sconta ancora notevoli ritardi sia per quanto riguarda la produzione di biomassa sia per quanto riguarda l'organizzazione dell'intera filiera bioenergetica. Emerge quindi il fabbisogno di sostenere le imprese agricole ed agroalimentari attraverso interventi strutturali, di tipo innovativo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili (termica, elettrica, cogenerazione, trigenerazione, biocarburanti, etc.) e al contempo di incentivare e sviluppare l'organizzazione dell'intera filiera dalla trasformazione alla distribuzione del prodotto. Ciò può aprire per l'intero settore dell'agricoltura

umbra prospettive nuove, sia in termini di maggiore auto approvvigionamento energetico, sia per il nuovo ruolo che può assumere come fornitore di energia ad altri settori, visto che le aziende agricole hanno una grande potenzialità in questo settore ancora non del tutto espresso. Affianco a tale fabbisogno emerge la necessità di sostenere da un lato gli imprenditori del settore con azioni di formazione e informazione specifica e dall'altro sperimentare ed innovare nuove tecnologie per aumentare l'efficientamento delle produzioni bioenergetiche.

4.2.25. F25 Migliorare la gestione degli allevamenti zootecnici per la riduzione di metano e di protossido di azoto

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Una delle principali problematiche dell'agricoltura umbra è la non piena valorizzazione della produzione di carne, alla quale la regione è vocata, ma al tempo stesso la zootecnia ha un impatto ambientale negativo, per via della grande quantità di reflui rilasciati in particolare dai suini. È emerso così il fabbisogno di trovare una nuova mediazione tra le esigenze produttive e quelle climatico-ambientali. I passati PSR hanno mostrato una buona capacità di tutelare l'ambiente e il clima; infatti in venti anni (1990-2010) si è assistito alla riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto del 44%, un valore superiore all'analogo valore nazionale. Risulta, dunque, utile continuare su questa strada sostenendo pratiche di gestione ed investimenti nel settore zootecnico, anche di tipo innovativo, a basso impatto ambientale al fine di mantenere e/o riconvertire la zootecnia umbra verso pratiche compatibili con l'ambiente e il territorio rurale umbro, in coerenza con le strategie del Piano Zootecnico Regionale.

4.2.26. F26 Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Nonostante il tasso annuo di prelievo di legna sia inferiore alla crescita dei boschi e ciò comporti una più alta quantità di carbonio stoccata, le aziende agricole e silvicole non sfruttano a pieno la capacità di contribuire al sequestro di carbonio da parte del settore agricolo. Di qui emerge il fabbisogno di rendere le aziende agricole, sia quelle dedite alle produzioni vegetali che quelle aziende zootecniche, maggiormente capaci di ridurre il loro impatto ambientale. La necessità di ridurre i costi energetici e ricorrere tanto a forme di allevamento, quanto a pratiche agronomiche più ecocompatibili, richiedono un supporto a tutte le forme di innovazione in modo da sviluppare un assetto agricolo capace di avere ricadute ambientali e climatiche positive. Tale innovazione deve favorire così l'incremento dello stoccaggio di carbonio. Le difficoltà degli agricoltori nel ricavare un reddito sufficiente in aree sottoposte a vincoli richiede una compensazione economica degli stessi affinché questi possano contribuire più intensamente, con comportamenti virtuosi, al sequestro del carbonio nel settore. Emerge quindi, a sostegno di tale fabbisogno, anche la necessità di sostenere gli imprenditori del settore con azioni di informazione.

4.2.27. F27 Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Tale fabbisogno deriva da fattori che determinano lo sviluppo e la qualità della vita nelle aree rurali e che sono strettamente connessi con la capacità di questi territori di mantenersi vitali trattenendo la popolazione ed evitando la desertificazione sociale che, purtroppo, in alcune aree è già un fenomeno in atto. Da questo punto di vista occorre sottolineare come il paesaggio possa diventare sempre di più una "risorsa" strategica di fondamentale importanza e una leva per lo sviluppo della ruralità. Infatti interventi di recupero e valorizzazione dei sistemi naturalistici (Parchi e natura 2000) e del ricco sistema insediativo di matrice rurale, testimonianza del processo di antropizzazione delle nostre campagne, possono contribuire oltre che alla salvaguardia e tutela di tale patrimonio anche al miglioramento dell'attrattività del territorio a fini turistici. In tale contesto una attenzione particolare va rivolta alle risorse minori, rimaste negli anni spesso ai margini dei principali circuiti di valorizzazione e promozione, sulle quali vanno concentrati gli sforzi soprattutto in un ottica di sviluppo a dimensione locale. Pertanto tali fabbisogni possono trovare risposte efficaci, anche attraverso la partecipazione degli attori locali. Risulta necessario altresì sostenere tali fabbisogni con azioni di promozione turistica e territoriale, nazionale e internazionale, che valorizzandoli, favoriscano l'attrattività di tali territori. Tali interventi possono aumentare i loro effetti se accompagnati da una adeguata capacità e competenza di chi opera nel settore.

4.2.28. F28 Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

In vaste aree della regione, soprattutto nelle aree con problemi complessivi di sviluppo si evidenziano problematiche legate alla scarsa presenza di infrastrutture e servizi che limitano l'attrattività e ne condizionano l'accessibilità. In particolare la scarsa presenza nei territori rurali di dotazioni infrastrutturali anche di piccola scala, come ad esempio quelle turistiche, ricreative e ricettive, rappresentano un forte limite allo sviluppo di queste aree. Anche per quanto riguarda il fabbisogno di acqua potabile, il ripristino o l'introduzione di piccole infrastrutture su piccola scala diventa un'azione essenziale al fine del miglioramento della qualità della vita nei territori rurali ed in particolare delle aree marginali. Inoltre vaste aree della regione, concentrate soprattutto nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo,

evidenziano anche problemi di mobilità legati alle infrastrutture viarie di servizio alle aree rurali. Sempre in materia di servizi alla popolazione va evidenziata la necessità di sostenere i servizi socio-assistenziali di base, anche di tipo innovativo o sperimentale, per dare risposta ai bisogni comuni e per creare occasioni di occupazione per i giovani e per favorire le pari opportunità soprattutto nelle aree con problemi complessivi di sviluppo ed evitare il fenomeno dello spopolamento. Inoltre va evidenziata la necessità di sviluppare attività e servizi, anche legati all'uso della risorsa agricola (orti sociali, di comunità,) per azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana e per l'aggregazione della collettività. Tali fabbisogni possono trovare risposte efficaci, anche attraverso la partecipazione degli attori locali. Inoltre, tali fabbisogni potranno essere supportati sia da azioni di formazione, sia da azioni finalizzate all'introduzione di innovazioni e all'acquisizione di nuove conoscenze in modo tale da creare stimoli culturali e capacità imprenditoriali.

4.2.29. F29 Azioni integrate di promozione del territorio rurale

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Una debolezza che emerge dall'Umbria sta nella sua frammentazione, nella provinciale competizione di spicchi di territorio che marciano divisi, ognuno con la propria ricetta di sviluppo. Una debolezza che frena l'Umbria e ne depotenzia i punti di forza a partire dal vantaggio emozionale di una terra nella quale la vita appare ancora dolce come il paesaggio, la coesione sociale tiene in modo a volte inaspettato e l'ambiente svela, ogni giorno, il suo fascino millenario di arte, storia e bellezza. Qualità, queste che devono essere valorizzate da parte di tutti gli attori della scena regionale. Emerge quindi un fabbisogno di azioni integrate di marketing territoriale che sappiano coniugare i valori delle tradizioni e dei saperi con la qualità dei prodotti al territorio di produzione e alle attrattività naturali e storico-culturali. In generale, l'Umbria, in particolare nelle aree più rurali, risulta scarsamente riconosciuta, malgrado la qualità dell'ambiente e del patrimonio storico culturale. Pertanto necessita sviluppare una rilevante azione e promozione, prima di tutto a livello internazionale sfruttando in particolare l'innovazione della comunicazione e della promo commercializzazione on line. Tali fabbisogni possono trovare risposte efficaci, anche attraverso la partecipazione degli attori locali anche mediate attività di formazione e di consulenza.

4.2.30. F30 Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

In materia di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonostante un netto miglioramento rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di internet da parte della famiglie, va recuperato il divario esistente sul territorio regionale, in cui una quota significativa della popolazione regionale risulta penalizzata dai ritardi nell'adeguamento tecnologico.

In particolare nelle aree rurali e montane, il ritardo tecnologico è assai rilevante. Emerge con chiarezza un fallimento del mercato, che rende necessario un ulteriore intervento straordinario, non solo in termini di banda larga, ma anche di specifici servizi accessibili on line per ridurre le disparità di cittadinanza e per ridare parità di sviluppo ai territori. Anche per le imprese umbre la diffusione della banda larga rimane al di sotto della media nazionale soprattutto evidenziando ancora una diffusione molto limitata di servizi connessi alle TIC quali *l'e-commerce, l'e-banking e l'e-learning*, soprattutto nelle aree con problemi complessivi di sviluppo. Il *digital divide* coinvolge anche la pubblica amministrazione (scuole, strutture socio-sanitarie ed uffici pubblici) in cui le tecnologie di informazioni e di comunicazioni non risultano adeguate e tecnologicamente avanzate. Inoltre lo sviluppo delle TIC risulta necessario per fronteggiare le sfide ambientali e nella lotta ai cambiamenti climatici. Si pensi ad esempio alle possibili applicazione nel campo delle agrometereologie. La realizzazione di una fitta rette di stazioni agrometereologiche a livello regionale infatti, può ridurre considerevolmente l'uso di fitofarmaci e pesticidi, contribuendo così a migliorare la qualità dell'ambiente. Emerge quindi la necessità di ridurre il *digital divide* per l'intera popolazione (cittadini, imprese e servizi della PA) mediante interventi sia a livello di incremento della copertura di rete (soprattutto nelle cosiddette aree bianche) sia a livello di miglioramento delle tecnologie fino ad oggi utilizzate.

4.2.31. F31 Favorire partecipazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali a reti europee, nazionali e interregionali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Dalla SWOT emerge chiaramente, sia la frammentazione del tessuto produttivo agricolo e agroalimentare regionale, sia la non completezza delle diverse filiere produttive. Inoltre è evidente che le economie regionali non possono essere concepita come unità autarchiche. Il loro dinamismo ed i relativi tassi di crescita, dipendono oltre che dalla potenzialità endogena, dagli stimoli provenienti da relazioni con mercati, imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico esterni. In tal senso c'è un fabbisogno fondamentale di sviluppare in particolare nell'ambito della priorità 1, ma in generale su gran parte delle tematiche del PSR, una fitta rete di relazioni, collaborazioni, cooprogettazioni e sperimentazione su scala interregionale, ma anche, laddove possibile, su scala europea. Ne deriva che le combinazione delle diverse misure, deve sempre prevedere la possibilità di redigere progetti innovativi su scala sovra regionale.

4.2.32. F32 Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi dei fabbisogni mette in evidenza un sistema agricolo e forestale connotato da debolezze strutturali ed organizzative che, nella attuale fase di cambiamento di politica agricola comunitaria e di globalizzazione dei mercati, rappresentano evidenti criticità. Ciò riguarda in particolare le principali filiere agroalimentari dell'Umbria (zootecnia, tabacco, vitivinicolo, oleicolo e cerealicolo) che rappresentano una parte importante dell'intera economia della Regione. Per tali filiere emerge innanzitutto un fabbisogno di rafforzamento della competività per fronteggiare gli evidenti limiti strutturali ancora oggi presenti. La scarsa propensione all'integrazione inoltre, fa emergere la necessità di promuovere, soprattutto in queste filiere, l'introduzione e l'utilizzo di appropriati strumenti e forme organizzative finalizzati ad una migliore distribuzione del valore lungo tutta la filiera produttiva, attraverso l'integrazione della fase produttiva con quelle di trasformazione e commercializzazione. Nasce così uno specifico fabbisogno di innovazione e di trasferimento e diffusione delle conoscenze da perseguire con grande decisione in tali settori produttivi, sia per il perseguimento della qualità e alla remunerazione dei prodotti agricoli attraverso un miglior rapporto con la trasformazione e la distribuzione, che per introdurre e veicolare tecniche sempre più ecocompatibili, rispettose dell'ambiente e del paesaggio umbro. Ne consegue l'esigenza di continuare la strategia settoriale utilizzata nel precedente periodo di programmazione per il rafforzamento/consolidamento:

- del settore zootecnico, che rappresenta il 43% della PLV regionale e svolge funzioni non solo produttive ma anche di presidio ambientale e territoriale soprattutto nelle aree montane e svantaggiate, attraverso la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, il miglioramento della sostenibilità ambientale, l'introduzione e lo sviluppo dei sistemi di qualità e loro tracciabilità, l'organizzazione della filiera anche su scala interregionale, sviluppando una forte promozione;
- del settore tabacchicolo per migliorare l'efficientamento della filiera, il mantenimento della sostenibilità ambientale (riduzione degli in put e dei consumi idrici) e il miglioramento della qualità

dal punto di vista salutistico (qualità intrinseca e sua tracciabilità);

- nel settore vitivinicolo, con gli interventi di pertinenza in termini di innovazione, qualità, organizzazione e promozione interna, al fine di continuare a garantire risultati non solo in termini di qualità delle produzioni ma anche di sbocchi remunerativi di mercato, tenuto conto che buona parte del fabbisogno di interventi viene perseguito attraverso le risorse e i programmi dell'OCM vino;
- della filiera cerealicola, e delle relative produzioni agroalimentari, tali da incrementare significativamente il valore umbro prodotto nel territorio regionale anche con progetti di natura interregionale (cluster agrifood);
- della filiera olivicolo-olearia che nonostante nell'ultimo decennio ha subito una notevole contrazione, rappresenta ancora un importate settore per l'elevata qualità della produzione orientata sia a finalità organolettiche che salutistiche sia per le funzioni paesaggistiche, di difesa idrogeologica o perfino di carattere culturale che rappresenta per tale settore.

4.2.33. F33 Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'Umbria è una regione interna per antonomasia, caratterizzata da aree geografiche affette da svantaggi naturali e demografici gravi e permanenti, da una difficile accessibilità di gran parte del territorio, da rilevanti problemi di invecchiamento della popolazione e con una minaccia di spopolamento con conseguenti rischi anche per la tenuta idrogeologica e ambientale di vaste aree del territorio. Tale situazione è particolarmente evidente in 3 aree rurali della regione descritte nell'analisi di contesto e risultanti dal sistema di indicatori condiviso dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) prevista nell'Accordo di Partenariato, denominato "Diagnosi Aree di Progetto". Ne deriva la necessità di mettere in campo in queste aree nuove strategie di consolidamento volte a rafforzare le reti di infrastrutture e servizi, anche attraverso la conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e la riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari, avendo a bersaglio il miglioramento sia delle condizioni dei giovani che quella degli anziani. Si tratta in sintesi di valorizzare la presenza e l'attività degli agricoltori anche a carattere ambientale e sociale per valorizzare le funzioni di presidio ed integrazione territoriale delle imprese e allo stesso tempo di introdurre nuove modalità di svolgimento dei servizi di base e sociali anche avvalendosi delle nuove tecnologie (banda larga) per rendere vivibili e attrattive tali aree per i prossimi anni. Tali fabbisogni saranno poi maggiormente specificati e messi in evidenza dalla progettazione locale in cui sarà evidenziata la strategia da perseguire nella specifica area interna integrata con quella definita e cofinanziata nell'ambito dell'Accordo di Partenariato.

Inoltre in Umbria sono presenti aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico che necessitano di un sostegno agli investimenti per la riqualificazione e lo sviluppo di tali aree allo scopo di preservarne l'interesse paesaggistico-ambientale nonché promuoverne il restauro e la riqualificazione del patrimonio e del paesaggio rurale e del rinnovamento dei villaggi rurali, anche attraverso il sostegno alla diversificazione delle attività produttive. Ciò può essere realizzato attraverso progetti integrati d'area utilizzando lo strumento dell'ITI - Investimenti Territoriali Integrati di cui all'art. 36 del Reg. UE 1303/2013

4.2.34. F34 Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24/08/16

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’Umbria è stata interessata dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.L’entità dei fenomeni sismici rappresenta per intensità dei danni e per conseguenze sulle prospettive e i destini della regione, il fenomeno più rilevante degli ultimi decenni. Tali fenomeni si sono concentrati nei territori ricadenti nel cosiddetto “cratere” e specificatamente nei Comuni di:

Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG); Spoleto.

Al danno fisico immediato e devastante per ampi territori montani già caratterizzati per spopolamento, bassi tassi di crescita, limitatezza dei servizi disponibili e profonda marginalità fisica ed economica, vanno aggiunti danni economici potenzialmente permanenti sia per i comuni più colpiti (il cosiddetto cratere) sia per la più ampia fascia appenninica sia, in alcuni casi, come ad esempio il turismo rurale, per l'intera area.

Tali danni si sono abbattuti su un territorio appenninico in cui negli ultimi anni si sono aggravati i fenomeni di abbandono, invecchiamento e depauperamento delle attività economiche oltre che un impoverimento degli insediamenti nei borghi rurali oggi colpiti duramente dal sisma. Fondamentale è scongiurare anche la

pur minima discontinuità nelle attività produttive, in primis quelle agricole ed agroalimentari, ma anche quelle dei servizi essenziali alla popolazione in particolare quella giovanile. Parimenti il danno su infrastrutture e capitale culturale di altissimo valore storico ed identitario per l'Italia nel suo complesso è estesissimo e potenzialmente irrecuperabile senza un intervento strutturale. Da qui la necessità di sostenere lo sviluppo economico delle aree maggiormente compite dal sisma compreso il miglioramento della rete infrastrutturale locale e il mantenimento sul posto delle popolazioni rimaste fino ad oggi con le loroattività in particolare agricole e zootecniche.

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Coerentemente con il percorso programmato a livello comunitario, la Regione ha proceduto alla definizione delle principali strategie operative con esplicito riferimento al quadro degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal nuovo Regolamento per lo sviluppo rurale, nonché alla conseguente trasposizione operata a livello nazionale con l'Accordo di Partenariato (AP), assicurandone la necessaria contestualizzazione in funzione degli effettivi fabbisogni rilevati a livello regionale attraverso l'analisi della situazione territoriale, ambientale, economica e sociale della regione e delle sue aree rurali. Il percorso adottato a livello regionale trova ampia ed adeguata rispondenza nello schema generale: *analisi > fabbisogni > priorità > strategie > obiettivi > misure > interventi*, secondo il quale, in una successione logica e consequenziale di fasi concatenate, l'analisi del contesto evidenzia i fabbisogni, con riferimento ai quali risultano successivamente definite le priorità e le correlate strategie; queste vengono poi tradotte in obiettivi e nei conseguenti interventi atti a perseguirli.

La strategia del PSR per l'Umbria, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg UE 1305/2013), contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

a) stimolare la competitività del settore agricolo;

b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;

c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Tali obiettivi generali, che contribuiscono alla realizzazione di Europa 2020, vengono perseguiti tramite **6 Priorità** come definite all'art. 5 del Reg. UE 1305/2013.

La strategia del programma: scelta degli obiettivi prioritari

La particolare dimensione finanziaria del PSR per l'Umbria 2014-2020 e la storia recente dello sviluppo rurale perseguite a partire dal 2000 con successo, inducono a sviluppare una strategia che affronti tutte le 6 Priorità previste dall'UE. L'analisi di contesto e la relativa SWOT hanno consentito di individuare l'ampiezza dei fabbisogni da colmare se si vuol dare una prospettiva di sviluppo ad una regione che nell'ultimo decennio ha perso punti importanti nella graduatoria del PIL procapite e dei tassi di crescita. Parte di questi fabbisogni potranno trovare, almeno parzialmente, soddisfazione nel PON nazionale (attraverso le misure gestione del rischio, biodiversità zootecnica e piano irriguo) ovvero negli specifici strumenti previsti dalla PAC (OCM vino e OCM unica). Si tratta dunque di perseguire non solo la competitività del sistema delle imprese agricole, agroalimentari e forestali attraverso l'innovazione, ma anche di conseguire importanti miglioramenti sotto il profilo ambientale anche attraverso la coltivazione di produzioni ecocompatibili (biologico), paesaggistico e dell'inclusione sociale. A tal fine si è identificata la necessità di perseguire tali obiettivi, sviluppando un profilo di innovazione che coinvolge tutte le priorità ed un profilo di promozione che consente di raggiungere anche importanti obiettivi di

sviluppo economico. Nell'ambito di tali strategie, la concentrazione e selezione degli obiettivi specifici avverrà tenendo conto dei fabbisogni che emergono dalla SWOT Analysis. Tutti i fabbisogni individuati saranno perseguiti ma con una differente intensità a seconda della priorità riscontrata nell'analisi stessa (**vedi tabella 1 – intensità fabbisogni**).

Allo stesso tempo l'applicazione di rigorosi criteri di selezione sarà finalizzata all'individuazione dei progetti più efficaci in ordine agli indicatori individuati dal programma, privilegiando le produzioni di qualità e biologiche. La volontà di perseguire una strategia di sviluppo rurale completa ha portato a valorizzare la dimensione ambientale oltre il livello minimo del 30% previsto dal Reg.UE (P4+P5 oltre il 40%) e ad individuare una quota rilevantissima per l'innovazione che si distribuisce in tutte le 5 priorità (dalla P2 alla P6) e in una robusta azione per l'inclusione sociale attraverso cui si vuole perseguire il rafforzamento delle reti infrastrutturali, la qualificazione in termini innovativi degli attuali carenti servizi di base, la valorizzazione delle risorse ambientali-storico-culturali, il recupero del digital divide per ridurre le disparità di cittadinanza e per ridare parità di sviluppo ai territori, il rafforzamento delle reti di governo del territorio, sviluppando la cooperazione interistituzionale su progetti di servizi comuni per le aree interne come definite nell'Accordo di Partenariato con il governo nazionale. La scelta di avviare una specifica strategia in dette Aree, infatti, nasce dalla necessità di contribuire alla strategia nazionale per le aree interne del Paese attraverso azioni di coordinamento delle politiche di sviluppo e, quindi, degli strumenti finanziari disponibili, in questi territori.

Essendo il territorio dell'Umbria classificato tutto rurale, le tre aree interne selezionate secondo la diagnosi illustrata nel documento Diagnosi aree interne in Umbria (in allegato) sono anch'esse interamente rurali e, quindi, eleggibili al fondo FEASR. Gli interventi che saranno svolti in tali aree saranno quelli previsti dalle pertinenti misure del programma, nel rispetto della parità di trattamento dei beneficiari provenienti da zone rurali che non sono classificate come aree interne, conformemente a tutte le norme che disciplinano il fondo. Inoltre, i meccanismi di attuazione degli interventi, nel rispetto delle procedure previste dalla strategia nazionale delle aree interne, saranno attivati senza appesantimenti burocratici che precludano l'efficienza e l'efficacia delle procedure amministrative.

Particolare menzione va fatta, inoltre, per i fabbisogni che emergono dall'analisi dei principali settori produttivi regionali (zootecnia, tabacco, vino, olio e cereali) che, anche se con intensità diversa, necessitano, in generale, di un rafforzamento per migliorare/consolidare la competitività delle imprese ad esse collegate.

In particolare si sottolinea che le Priorità scelte consentono il proseguimento della strategia perseguita nel PSR per l'Umbria 2007-2013 e in alcuni casi, partecipano al rafforzamento della stessa. È il caso del perseguimento della competitività del settore primario per il definitivo consolidamento del ruolo dell'impresa agricola e dell'intero sistema agricolo, considerati fondamentali anche al fini di assicurare continuità e stabilità delle performance fino ad ora ottenute. Inoltre, fondamentale risulta la prosecuzione degli impegni agro climatico ambientali in assenza dei quali si rischierebbe di perdere rapidamente le azioni positive di gestione del suolo fino ad oggi realizzate con la misura 214 del PSR 2007-2013. La prosecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale inducono altresì a prevedere azioni mirate alla salvaguardia idrogeologica e alla protezione della qualità e struttura dei suoli grazie anche a interventi agronomici e forestali a prevalente funzione protettiva. A questo si devono aggiungere tutte quelle azioni rivolte al miglioramento della gestione sostenibile delle principali risorse nelle aree rurali in continuità con il percorso delle precedenti programmazioni ed in risposta ai fabbisogni ancora presenti e rilevati nell'analisi SWOT, come ad esempio l'uso razionale ed efficiente della risorsa acqua in agricoltura con riduzione degli sprechi e miglioramento della qualità nel rispetto di quanto stabilito dalla DQA. Al riguardo si precisa che il programma regionale persegue tale ultimo obiettivo solamente nella

FA 2A attraverso opportuni e mirati interventi volti alla competitività delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare nel rispetto dell'articolo 46 del Reg.UE 1305/2013. Infatti, il programma non persegue la FA 5A in quanto la precondizione 5.2 prevista dall'All.1 del Reg.UE 808/2014 è solo parzialmente soddisfatta in quanto non è presente su tutto il territorio regionale un sistema di misurazione dell'uso dell'acqua in agricoltura.Inoltre in termini di efficientamento energetico in agricoltura e nell'industria alimentare, il programma intende perseguire tale obiettivo in maniera più efficace ed efficiente a livello aziendale, intervenendo nell'ambito della FA 2A e della FA 3A e non nella FA 5B.

Infine risulta necessario, proseguire la ricerca di nuove opportunità dell'intero sistema economico delle aree rurali per perseguire concretamente strategie occupazionali e di presidio del territorio laddove le fasce giovani della popolazione non trovano prospettive convincenti per il loro futuro. Parimenti, richiamando quanto affermato nell'analisi di contesto e relativi fabbisogni, risulta fondamentale continuare a proseguire la strategia intrapresa nel precedente periodo di programmazione migliorando e accrescendo servizi all'economia e alla qualità della vita nelle aree rurali mediante l'ulteriore sviluppo dell'attrattività e dell'accessibilità dei territori con una evidente e necessaria riduzione delle disparità attualmente presenti. E' il caso della prosecuzione della valorizzazione dei villaggi e borghi rurali e del patrimonio artistico-culturale nonché del rafforzamento delle ITC e delle altre infrastrutture nelle aree rurali.

Per quanto sopra, e in coerenza con i fabbisogni individuati e con gli Obiettivi Tematici (OT) ed i risultati attesi presenti nell'AP, vengono di seguito declinati gli obiettivi prioritari del programma per ogni singola Priorità.

Gli obiettivi individuati per la **Priorità 1** sono**:**

1. migliorare le competenze professionali degli imprenditori agricoli e forestali mediante interventi formativi, informativi e di cooperazione;
2. favorire forme di cooperazione tra i diversi soggetti che compongono l'intera filiera agricola, agroalimentare e forestale e il mondo della ricerca per introdurre, accompagnare e diffondere le innovazioni;
3. favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per migliorare le competenze, le conoscenze e le capacità manageriali degli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali.

Tali obiettivi possono considerarsi orizzontali in quanto, rafforzando gli altri obiettivi prioritari del programma, si considerano inclusi nelle altre priorità. Da un punto di vista finanziario, le risorse programmate per il perseguimento degli obiettivi di tale Priorità ammontano complessivamente a € 75.932.000,00 circa l'8,2% dell'intera dotazione del programma, come ripartite nella **tabella 5.1.g.** In considerazione che tale priorità contribuisce al perseguimento delle altre priorità del programma (da 2 a 6) da un punto di vista finanziario le risorse assegnate a questa priorità si considerano ripartite nelle altre priorità secondo le esigenza previste dalla strategia del programma. Ciò anche per valutare i risultati conseguiti in base al piano degli indicatori.

Priorità 2

La rete delle imprese agricole umbre continua ad essere caratterizzato da una piccola dimensione ed invecchiamento dell'imprenditore e da un livello degli investimenti fissi lordi inferiore al livello medio nazionale. Nella programmazione 2007-2013 le imprese agricole umbre hanno partecipato in misura consistente e dinamica alla Misura 121 dimostrando una apertura al miglioramento della competitività importante almeno per le imprese più grandi. Ne deriva che nell'attuale programmazione persiste ed anzi

si amplia un fabbisogno di ulteriore miglioramento della competitività attraverso gli investimenti ma anche con tutte le azioni che migliorano le conoscenze, la propensione ad intraprendere e ad incrementare le dimensioni aziendali. Componente fondamentale della competitività nei prossimi anni è la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole e zootecniche. In tale ambito risulta strategico rafforzare la competitività l'uso razionale della risorsa acqua in agricoltura con riduzione degli sprechi e delle inefficienze ma anche con l' estensione delle infrastrutture più innovative oltre che delle tecniche più recenti collegate a sistemi di gestione di precision farming connessa alla agrometereologia, rappresenta una priorità da perseguire per rafforzare la competitività delle imprese agricole. Parimenti anche l'efficientamento energetico delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione consentono significativi risparmi che, attraverso limitati investimenti che non sottraggono suolo agricolo, riprogettazione dei sistemi di alimentazione energetica e innovazione e cooperazione, rappresentano una valida opportunità su cui porre particolare attenzione. Oltre al miglioramento della competitività attraverso la crescita di dimensione e/o l'associazionismo è importante favorire l'ingresso di giovani imprenditori agricoli in maniera da introdurre nuove energie nelle campagne umbre. In tale contesto, la diversificazione delle attività agricole diventa uno strumento essenziale per il miglioramento della competività delle imprese agricole in un contesto in cui diviene sempre più pressante il confronto continuo con le dinamiche dei mercati. Tuttavia, al centro delle strategie per il miglioramento della competitività si pone l'incremento delle conoscenze in particolare degli agricoltori e della loro capacità di cooperare anche con l'Università e Centri di Ricerca al fine di introdurre un numero ed una significatività di innovazione importanti sia in termini di prodotto che di processo ed organizzativo. Incrementare la propensione all'innovazione significa promuovere una classe di imprese in cui giovani imprenditori sempre più consapevoli collaborano per realizzare attraverso una continuità dell'innovazione, una qualità delle produzioni ed una sostenibilità energetica ed ambientale sempre più rilevante. Parte delle strategie deve essere dedicata alla valorizzazione delle relazioni con il mercato attraverso l'informazione e la promozione nel mercato interno dei prodotti rientranti nel regimi di qualità riconosciuti Allo scopo di evitare/mitigare l'effetto inerziale ovvero il verificarsi della situazione nella quale un progetto sovvenzionato sarebbe stato intrapreso in tutto o in parte anche senza l'aiuto finanziario (effetto inerziale) ed inoltre per evitare che l'intervento sia controbilanciato da riduzioni di attività altrove (effetto spiazzamento), la Regione metterà in atto azioni di prevenzione da inserire nei criteri di selezione delle pertinenti misure che tengano conto in particolare dei seguenti principi:

- sostenibilità finanziaria del progetto di investimento prima della concessione dell'aiuto;
- sostegno ai progetti che offrono i migliori risultati in termini di raggiungimento dell'obiettivo prioritario della misura;
- definizioni precise e puntuali degli obiettivi e delle condizioni di ammissibilità ai fini della concessione dell'aiuto;
- l'ammissibilità della domanda per investimenti solo se le spese sono sostenute dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.

A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 si ritiene appropriato mettere in atto nelle areemaggiormente colpite dal sisma una strategia volta a favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico sostenendo il miglioramento dell'apparato produttivo esistente o ricostruito verso nuovi traguardi di investimento e di innovazione, con particolare riferimento a quelli agricoli e zootecnici e quelli volti alla diversificazione delle attività agricole. Da questo punto di vista risulta strategico intervenire a sostegno delle imprese agricole e zootecniche e del turismo in campagna (agriturismo) autentica leva di reddito per le attività agricole ed agroalimentari dell'area.

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri,

nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che ha comportato l'introduzione di una misura straordinaria temporanea nello sviluppo rurale, la Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19", con la quale si intende offrire un indennizzo agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Considerato che, a causa del lock down e conseguente chiusura degli esercizi pubblici, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 in ambito agricolo è quello dell'agriturismo e che non essendo state attivate a livello nazionale misure straordinarie a sostegno dello stesso settore, si ritiene opportuno implementare nel PSR per l'Umbria la Misura 21 a favore delle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell'attività agricola (quali agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale) mediante uno specifico intervento denominato "Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale". Tale intervento, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, ha l'obiettivo di dare sostegno, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo, ma anche l'agricoltura sociale e le fattorie didattiche, tale da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l'offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.

Pertanto nell'ambito della Priorità 2, per soddisfare i fabbisogni individuati, saranno perseguiti gli obiettivi prioritari indicati nella tabella **5.1.b).** Detti obiettivi prioritari concorrono al perseguimento dell'obiettivo tematico 3 (OT 3) presenti nell'AP, mediante le azioni in essa previste, come illustrato nella stessa tabella.

tabella 5.1.b).

Fabbisogni collegati	**Priorità**	**Obiettivi prioritari**	**OT dell'AP**	**Risultato atteso**	**Azione**
F7 °°°°	P2	1. Aumentare il reddito delle imprese agricole, zootecniche e forestali attraverso l'ammodernamento l'innovazione, la promozione e la cooperazione tra le imprese con particolare riferimento ai settori del tabacco, zootecnia, vino, olio e cereali	OT 3	RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	3.1.4 - Azioni per migliorare le prestazione economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività F.A. 2.a)
F 8 °°°					
F12 °°°					
F13 °°°°					
F 16 °°°					
F34 °°°°					
F23 °°					
F24 °°				RA 3.4	3.4.5 - Azioni per migliorare le

F31 °°				Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	prestazione economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché diversificazione delle attività F.A. 2.a)
F32 °°°					
F6 °°°°		1. Favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole e forestali con l'inserimento stabile di giovani professionalizzati		RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	3.5.3 - Interventi volti a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo F.A. 2.b)
F34 °°°°					

In termini finanziari, le risorse programmate per la **Priorità 2,** ivi comprese le risorsederivanti dal contributo di solidarietà in esito agli eventi sismici, ammontano complessivamente ad € 194.463.000,00 pari al 20,9% della spesa pubblica programmata dell'intero programma."

Priorità 3

Gran parte delle produzioni agroalimentari dell'Umbria raggiungono il mercato per lo più locale e nazionale dopo un processo di trasformazione e di commercializzazione. Alcune filiere produttive si concludono in regione; nella maggior parte dei casi le filiere hanno una dimensione ultra regionale. In ogni caso una strategia orizzontale di promozione di qualità ha l'obiettivo di migliorare le possibilità di sbocco di mercato e di incremento del VA trattenuto in Umbria. Attraverso le risorse , le misure e le azioni previste per la priorità 3 si vuole raggiungere un rafforzamento qualitativo ed un irrobustimento dell'offerta regionale agroalimentare promuovendo l'innovazione delle imprese di trasformazione e commercializzazione e migliorando le relazioni di filiera in maniera da far conseguire redditi più significativi agli agricoltori attraverso il successo della filiera di riferimento. Vanno quindi ulteriormente incentivate le integrazioni durature, sia orizzontali, fra agricoltori, anche incentivando percorsi di qualificazione e promozione delle produzioni, sia verticali nella filiera per migliorare l'efficienza logistica e distributiva. Particolare attenzione, poi, sarà rivolta alle cosiddette "filiere corte" allo scopo di aumentare il VA alla produzione per potenziare la competitività economica dell'agricoltore/produttore con una evidente ricaduta positiva sia in termini di prezzo che di qualità a vantaggio del consumatore. In tale contesto il modello di sviluppo ambientalmente compatibile dell'Umbria, nel segno della 'green economy', rappresenta uno degli obiettivi strategici dell'Umbria. La Regione, infatti, congiuntamente con le altre istituzioni e il sistema produttivo regionale sostiene politiche di sviluppo ecosostenibili che vanno dalle tematiche dell'energia "verde" da fonti rinnovabili, alla sostenibilità ambientale delle produzioni, a uno stile di vita sostenibile dal punto di vista ambientale e del patrimonio paesaggistico.Sempre per questa priorità va sottolineato che l'attività agricola è sempre più soggetta

anche a crisi e rischi dovute a fattori ambientali e climatici che sfuggono dal controllo degli agricoltori, rappresentando un limite alla pianificazione e programmazione degli investimenti aziendali.Pertanto una corretta gestione della crisi dovuta a danni arrecati dalle calamità naturali costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e competitività del settore agricolo.A questo si aggiunge l'incertezza sulle aspettative di reddito degli agricoltori a causa della volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e dovuti ai cambiamenti climatici che evidenziano la necessità di sostenere strumenti di gestione del rischio assicurativi in agricoltura. Tali strumenti saranno attivabili esclusivamente attraverso lo strumento nazionale (PSRN).

A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 si ritiene appropriato mettere in atto nelle aree maggiormente colpite dal sisma una strategia volta a favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico sostenendo il miglioramento dell'apparato produttivo esistente o ricostruito verso nuovi traguardi di investimento e di innovazione puntando in particolare al rafforzamento delle filiere produttive locali, agricole e zootecniche, anche attraverso il sostegno a progetti strategici di valorizzazione e promo-commercializzazione nonché all'adeguamento delle strutture zootechiche esistenti puntando al miglioramento del livello del benessere degli allevamenti di animali (bovini, ovicaprini ed equini) attraverso i più alti livelli di adesione degli allevatori presenti nei territori maggiormente colpiti dal sisma e rafforzando in tal modo le filiere produttive locali, in queste aree particolarmente vocate alla zootecnica estensiva

Una delle leve da utilizzare in questa priorità è quella del miglioramento delle conoscenze e dell'incremento della propensione ad innovare sia sul piano delle imprese sia sul piano della cooperazione per l'innovazione. In questa priorità è molto importante perseguire, nelle forme possibili, progetti di filiera e/o di cooperazione che vadano oltre i confini regionali quando sia impossibile chiudere in Umbria tutto il ciclo della filiera.

Pertanto nell'ambito della Priorità 3, per soddisfare i fabbisogni individuati, saranno perseguiti gli obiettivi prioritari indicati nella **tabella 5.1.c).** Detti obiettivi prioritari concorrono al perseguimento dell'obiettivo tematico 3 (OT 3) presenti nell'AP, come illustrato nella tabella stessa. A riguardo si sottolinea che l'azione *3.6.5 - Sostegno alla prevenzione e alla gestione dei rischi aziendali* indicata in tabella e presente nell'AP trova attuazione nel PSR Nazionale. Il programma regionale concorrerà a tale obiettivo tematico mediante interventi coerenti e complementari che, in ogni caso, rispetteranno la demarcazione tra interventi dei due programmi (v. capitolo demarcazione)

tabella 5.1.c).

Fabbisogni collegati	Priorità	Obiettivi prioritari	OT dell'AP	Risultato atteso	Azione
F9 °°°	P3	Favorire l'integrazione e/o l'aggregazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali per l'accrescimento del valore aggiunto lungo tutta la filiera e orientare le produzioni agricole verso una maggiore qualità e sicurezza alimentare anche	OT 3	RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	3.3.7 - Azioni per favorire una migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di
F10 °°°					
F13 °°°					
F24 °°					
F31 °°					

F32 °°° F34 °°°°		attraverso l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e di promo - commercializzazione			produttori e le organizzazioni interprofessionali F.A.3.a)
F11 °°		Sostenere il ripristino del potenziale produttivo ed infrastrutturale per far fronte ad eventi calamitosi		RA 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	3.6.5 - Sostegno alla prevenzione e alla gestione dei rischi aziendali F.A. 3.b)

Dal punto di vista finanziario, le risorse programmate per la **Priorità 3**, ivi comprese le risorsederivanti dal contributo di solidarietà in esito agli eventi sismici, ammontano complessivamente ad € 116.033.170,76, pari a circa il 12,5% della spesa pubblica programmata.

Priorità 4

Nell'ambito della priorità 4 l'obiettivo fondamentale è quello di conservare l'integrità e l'autenticità dell'ambiente naturale regionale. L'obiettivo vale sia in termini ambientali sia, abbastanza direttamente, in termini economici. L'Umbria ha una reputazione importante da tutelare e da migliorare quale ambiente incontaminato costruito nel tempo secondo gli insegnamenti benedettini attraverso una interazione attiva con l'agricoltura e la selvicoltura. Tutela e promozione della biodiversità e sviluppo/qualificazione del biologico rappresentano dunque elementi essenziali di tale strategia. Infatti, una mancata politica di sostegno alla biodiversità comporta principalmente lo spopolamento delle zone marginali e l'abbandono delle attività agricole e forestali nelle stesse zone e una riduzione degli ecotoni con conseguente riduzione della biodiversità stessa. La conservazione della biodiversità deve quindi essere promossa sul territorio, mediante la protezione ed il ripristino della diversità di ambienti, naturali e antropici, che caratterizzano il territorio regionale, anche diminuendo l'impatto dei processi di produzione agricola sull'ambiente, con particolare riferimento anche quegli ambienti che determinano le peculiarità paesaggistiche dell'Umbria.

Inoltre, la capacità di garantire la tutela del territorio è fortemente connessa al rischio di abbandono delle aree rurali da parte della popolazione. Fra le principali cause dell'abbandono è compresa la scarsa convenienza economica nella utilizzazione dei terreni agricoli e forestali, anche in relazione ai possibili effetti dei cambiamenti climatici. L'abbandono delle pratiche agricole e silvocolturali è particolarmente diffuso nelle aree montane e svantaggiate e nelle aree protette (inclusa la Rete Natura 2000), nelle quali si concentrano le aree agricole ad alto valore naturale. L'analisi di contesto ha evidenziato la necessità di garantire il presidio umano soprattutto nelle aree più sensibili, quali quelle montane e svantaggiate, accompagnato ad un consolidamento di adeguate pratiche agronomiche e forestali nelle aree a rischio di erosione. In tal senso vanno ulteriormente sostenute sia la permanenza dell'attività agricola di presidio, sia la diffusione delle tecniche conservative contro il rischio dell'erosione dei suoli.

Anche l'andamento della piovosità incide sulla qualità dei suoli. Infatti, l'andamento climatico è sempre più caratterizzato da scarsità di piogge e intensità di piogge forti e concentrate in eventi spesso

eccezionali. La scarsità di piogge si traduce anche in una riduzione dei corsi d'acqua e quindi, in una minor disponibilità d'acqua per l'irrigazione, mentre gli eventi piovosi estremi possono provocare un aumento dell'erosione di suolo fertile e delle frane e smottamenti, che da sempre interessano la parte collinare e montana della regione, innalzando il rischio idrogeologico nella nostra regione. Occorre quindi mettere in campo sia nel settore agricolo che in quello forestale azioni che possano contribuire a contenere, per quanto possibile, i previsti effetti negativi dei cambiamenti climatici mediante, in particolare, un aumento della capacità di fissazione della CO2 da parte degli ecosistemi agricoli e forestali. Infatti, anche il settore agricolo ha un impatto negativo per quanto riguarda le emissioni di gas ad effetto serra. Nonostante le colture agricole, in quanto vegetali, assorbono anidride carbonica e liberano ossigeno, molte pratiche colturali producono anidride carbonica (lavorazione del terreno, concimazioni,trattamenti fitosanitari, ecc.) e la produzione di mezzi tecnici comporta la liberazione di CO2 durante la fase industriale. Pertanto, in coerenza con la Direttiva 2008/59/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita dall'Italia con il D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 155 (istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria fissando i limiti delle emissioni in atmosfera) risulta necessario promuovere gli interventi finalizzati alla limitazione della quantità di gas ad effetto serra anche attraverso l'aumento della capacità di stoccaggio di CO2 da parte dei diversi ecosistemi. In questo senso si orientano le coperture vegetali del suolo, soprattutto forestale, la diffusione delle tecniche agronomiche per aumentare e conservare la sostanza organica del suolo.

In tale contesto assumono particolare importanza i metodi di agricoltura biologica che concorrono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie alle pratiche colturali virtuose che limitano i consumi energetici e consentono la riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie anche all'uso di tecniche che favoriscono l'aumento della massa vegetale soprattutto nei siti Natura 2000 nelle quali si concentrano le aree agricole ad alto valore naturale.

Tuttavia negli ultimi decenni caratterizzati dalla penetrazione delle moderne tecniche colturali intensive sia in campo agricolo che zootecnico, sono emersi problemi e compromissioni delle risorse che con i passati programmi di sviluppo rurale sono stati contenuti e in taluni casi risolti. E' questo il caso, ad esempio, della criticità rilevata, anche nell'analisi di contesto, della scarsa qualità delle acque superficiali e sotterranee derivante soprattutto dal'uso di fertilizzanti azotati, pesticidi e dai reflui di origine zootecnica. D'altra parte nelle aree in cui sono state attivate nella passata programmazione le misure agroambientali si è potuto verificare il positivo effetto che queste determinano nella riduzione della lisciviazione e percolazione dei fertilizzanti e dei principi attivi dei presidi fitosanitari. Risulta quindi di notevole importanza poter proseguire, ampliandone la superficie interessata, in quegli impegni agroambientali che più direttamente influiscono sulla qualità delle acque, comprese quelle che determinano un diverso uso del suolo incentivando, anche in questo caso, i metodi di agricoltura biologica che, come previsto, non utilizzano prodotti chimici di sintesi.

Particolare importanza riveste la continuità da dare al miglioramento della sostenibilità ambientale della storica coltivazione del tabacco con specifiche azione contenimento degli input e di qualificazione del prodotto. Ne deriva che per i prossimi 7 anni occorre ulteriormente qualificare gli sforzi volti ad ottenere il massimo di sostenibilità energetica ed ambientale delle produzioni agricole. Particolare attenzione va posta alla risorse acqua in termini di qualità da perseguire premiando tutti i comportamenti virtuosi delle imprese agricole.

La presenza di imprese e attività agricole in montagna continua ad avere anche nei prossimi anni un'importanza decisiva dal punto di vista del presidio e della manutenzione territoriale in specie quando legata alla produzione zootecnica. Anche per le finalità di questa priorità sarà decisivo sviluppare

innovazione mediante l'introduzione, ad esempio, di tecniche agronomiche che garantiscano una maggiore copertura e stabilità dei suoli e/o di tecniche per il miglior uso dell'acqua in agricoltura. Una adeguata acquisizione delle conoscenze e formazione completeranno la strategia di questa priorità per migliorare la tutela del territorio. Pertanto nell'ambito della Priorità 4, per soddisfare i fabbisogni individuati, saranno perseguiti gli obiettivi prioritari indicati nella **tabella 5.1.d)**. Detti obiettivi prioritari concorrono al perseguimento dell'obiettivo tematico 5 (OT 5) presenti nell'AP, come illustrato nella tabella stessa. A riguardo si sottolinea che l'azione *3.5. A3 - Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità,* limitatamente alla biodiversità animale indicata in tabella e presenti nell'AP trova attuazione nel PSR Nazionale. Il programma regionale concorrerà a tale obiettivo tematico mediante interventi coerenti e complementari che, in ogni caso, rispetteranno la demarcazione tra interventi dei due programmi (v. capitolo demarcazione).

A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 si ritiene appropriato mettere in atto nelle aree maggiormente colpite dal sisma una strategia volta ad invertire la tendenza all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la perdita di fiducia complessiva sulla capacità di queste aree a sostenere la salvaguardia ambientale e la tutela dei territori. Ciò può essere sostenuto attraverso il mantenimento dei livelli più alti di adesione alle misure dello sviluppo rurale che hanno qualificato nel tempo l'incentivo a restare e a svolgere attività caratterizzate dai più rilevanti impegni ambientali.

tabella 5.1.d).

Fabbisogni collegati	**Priorità**	**Obiettivi prioritari**	**OT dell'AP**	**Risultato atteso**	**Azione**
F14 °°° F15 °°° F18 °°°° F19 °°° F34 °°°°	P4	Conservare e tutelare la biodiversità e diffondere i sistemi agroforestali ad alto valore naturale nonché salvaguardare le aree montane e svantaggiate	OT6	RA 6.5.A Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici	6.5.A3 Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità F.A 4.a) PSRN (limitatamente alla biodiversità animale)
F14 °°° F16 °°°° F17 °°° F20 °°°° F32 °°°		Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e profonde anche attraverso attraverso pratiche ecocompatibili e biologiche	OT5 OT6	RA 5.2 Riduzione del rischio di desertificazione RA 6.4 Mantenimento e miglioramento della	5.2.1) Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi F.A. 4.b) 6.4.5) Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei

F14 °°°		Favorire una migliore gestione dei suoli agricoli e forestali anche attraverso pratiche ecocompatibili e biologiche	OT5	RA 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	5.1.5) Interventi volti prevenire l'erosione dei suoli e migliorare a gestione del suolo FA 4.c)
F17 °°°				RA 5.3 Riduzione del rischio incedi e del rischio sismico	5.3.4) Interventi volti a prevenire l'erosione dei suoli e migliorare la gestione del suolo F.A 4.c)
F20 °°°°					
F34 °°°°					

Dal punto di vista finanziario, le risorse programmate per la **Priorità 4**, ivi comprese le risorsederivanti dal contributo di solidarietà in esito agli eventi sismici, ammontano complessivamente a € 279.478.986,27, pari al 30,1% della spesa pubblica programmata .

Priorità 5 (vedi figure P5)

Priorità 6 (vedi figure P6)

Priorità 5

Il contributo della priorità 5 al miglioramento del clima è particolarmente significativo. Parte essenziale del contributo ambientale del PSR deve essere raggiunto attraverso la riduzione delle emissione in particolare di metano sviluppando tutte quelle conoscenze e conseguenti innovazioni capaci in particolare in zootecnia di ridurre l'impatto in atmosfera. Le azioni relative alla forestazione rappresentano la principale azione volta alla cattura del carbonio in funzione della mitigazione dei cambiamenti climatici. Il contributo dell'Umbria attraverso il PSR risulta importantissimo ed è volto a migliorare ulteriormente all'efficienza dell'ambio patrimonio boschivo presente. Dunque rappresenta un valore assoluto una innovativa gestione del patrimonio forestale volta a migliorarne tutte le performance ambientali tipiche prima fra tutte l'efficacia in termini di riduzione degli effetti clima-alteranti.
In tale contesto, inoltre, al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici assume particolare rilevanza la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell'agricoltura e nell'industria alimentare. In questa ottica è necessario incentivare l'uso di tali fonti soprattutto in quei contesti dove la crisi economica o le ridotte dimensioni sociali di un territorio rendono difficile l'approccio con forme di approvvigionamento energetico alternative ai combustibili fossili esauribili ed altamente inquinanti. Inoltre, le energie da fonti rinnovabili, oltre che per la riduzione dei gas ad effetto serra, hanno un positivo impatto anche sulla qualità dell'aria. Infatti, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, causa del crescente aumento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici, sono diventate prioritarie le iniziative di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche per il settore agricolo.
Tuttavia, in termini di efficientamento energetico nell'agricoltura e nell'industria alimentare, è possibile perseguire tale obiettivo in maniera più efficace a livello aziendale, quindi .il programma interverrà nell'ambito della FA 2A e della FA 3A e non nella FA 5B.
Sempre in tema di cambiamenti climatici la misura agro climatico ambientale riveste un ruolo importante per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Infatti le attività agricole sono spesso produttrici di emissioni di metano e protossido di azoto, due gas responsabili degli effetti alteranti del clima, per cui è necessario incentivare pratiche agronomiche finalizzate al risparmio energetico e al contenimento delle emissioni gassose.
Pertanto nell'ambito della Priorità 5, per soddisfare i fabbisogni individuati, saranno perseguiti gli obiettivi prioritari indicati nella **tabella 5.1.e).** Detti obiettivi prioritari concorrono al perseguimento dell'obiettivo tematico 4 (OT 5) e OT 6 presenti nell'AP, come illustrato nella tabella stessa. A riguardo si sottolinea che l'azione 6.4.6 - Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura (Focus area 5.a), indicata in tabella e presenti nell'AP, trova attuazione nel PSR Nazionale. Il programma regionale concorrerà a tale obiettivo tematico mediante interventi coerenti e complementari nell'ambito della FA 2A in quanto, allo stato attuale la precondizione 5.2 (settore delle risorse idriche) è parzialmente soddisfatta e necessita di un piano di azione che verrà realizzato entro il 2016. In ogni caso, gli interventi nel settore irriguo saranno realizzati nel rispetto dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013 e con riguardo alla demarcazione con il PON nazionale (v. capitolo demarcazione).

N.	descrizione	intensità del fabbisogno
F1	Sostenere az.agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promo-commercializzazione	●●●●
F2	Sostenere l'innovazione delle filiere agroalimentari attraverso la certificazione di qualità	●●●
F3	Sviluppo dei PEI che mettono insieme aziende agricole, industria di trasformazione e mondo della ricerca e dei servizi	●●●●
F4	Innovazioni nel campo della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita	●●
F5	Diffusione del sistema delle conoscenze e della propensione ad innovare	●●
F6	Favorire le imprese condotte da giovani e il ricambio generazionale mediante lo sviluppo di capitale umano qualificato	●●●●
F7	Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere	●●●●
F8	Sostenere la diversificazione e multifunzionalità	●●●
F9	Favorire la crescita del VA dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione	●●●
F10	Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione	●●●
F11	Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e attivazione di nuovi strumenti di prevenzione	●●
F12	Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali (strade, acqua, energia..)	●●●
F13	Riduzione delle difficoltà di accesso al credito e individuazione di servizi finanziari innovativi	●●●●
F14	Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali	●●●
F15	Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico	●●●
F16	Uso efficiente delle risorse idriche	●●●
F17	Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque	●●●
F18	Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate	●●●●
F19	Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità	●●●
F20	Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici	●●●●
F21	Gestione sostenibile delle foreste, prevenzione degli incendi e ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato	●●●
F22	Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste	●●●
F23	Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare	●●
F24	Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica	●●
F25	Migliorare la gestione degli allevamenti zootecnici per la riduzione di metano e di protossido di azoto	●●
F26	Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio	●●
F27	Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio	●●
F28	Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali	●●●●
F29	Azioni integrate di promozione del territorio rurale	●●●
F30	Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali	●●●
F31	Favorire partecipazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali a reti europee, nazionali e interregionali	●●
F32	Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare	●●●
F33	Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali	●●●
F34	Sostenere le aree colpite dagli eventi sismici verificatesi dal 20 agosto 2016	●●●●

Cap. 5.1-descrizione della strategia_tabella 1- intensità fabbisogni

Tabella 5.1.a)

Priorità	Obiettivi prioritari del PSR	Coerenza con OT e risultati attesi dell'AP		
		OT	Risultato atteso	Azione
P1	1. migliorare le competenze professionali degli imprenditori agricoli e forestali mediante interventi formativi, informativi e di cooperazione	OT 10	RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta	10.3.9 - Azioni volte a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali (F.A. 1.a)
	2. favorire forme di cooperazione tra i diversi soggetti che compongono l'intera filiera agricola, agroalimentare e forestale e il mondo della ricerca per introdurre, accompagnare e diffondere le innovazioni	OT 1	RA 1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	1.1.6 - Interventi volti a rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un lato e ricerca e innovazione dall'altro anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (F.A.1.b)
	3. favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per migliorare le competenze, le conoscenze e le capacità manageriali degli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali	OT 10	RA 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/ reinserimento lavorativo	10.4.6 - Azioni volte ad incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (F.A. 1.c)

Priorità 6

Una strategia autentica di sviluppo rurale ha al proprio centro le comunità rurali ed in particolare la valorizzazione del ruolo femminile nel mondo rurale. Per l'Umbria riveste un ruolo fondamentale porre rimedio alle storiche tendenze all'invecchiamento e alla marginalizzazione della maggior parte delle aree rurali attraverso interventi non limitati all'agricoltura ma rivolti alla rete delle infrastrutture e dei servizi che rendono tali aree sufficientemente dotate e collegate alle aree più dinamiche. L'irrobustimento in termini innovativi della rete di infrastrutture e dei sistemi di servizi di base in particolare rivolti ai giovani, alle fasce più anziane, e alle donne, sono essenziali per mantenere la vitalità e attrattività dei luoghi in un momento di tendenziale impoverimento e invecchiamento delle infrastrutture e dei servizi preesistenti e per promuovere uno sviluppo locale dove ambiente, biodiversità, patrimonio culturale e qualità della vita siano aspetti da sostenere. Investire sui servizi di base per bambini ed anziani diventa strategico in quanto, non solo questi sono strumenti sociali a supporto delle famiglie, ma anche perché rappresentano fattori di sviluppo economico in grado di costituire fonte di occupazione prevalentemente per le donne. In generale, quindi, occorre proporre alle aree rurali dell'Umbria nuovi stimoli economici, ulteriori rispetto alle attività agricole poiché solo la presenza di possibilità di occupazione e di un certo dinamismo imprenditoriale può rendere tali comunità maggiormente autosufficienti. Risulta quindi strategico in tale ambito promuovere la formazione e la crescita professionale dei giovani, delle donne e, più in generale, delle persone in età lavorativa attiva con alto potenziale imprenditoriale e con una più alta propensione all'innovazione tecnologica, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze e qualificazioni professionali. Accanto a questo obiettivo, prioritario diventa il sostegno ai cosiddetti gruppi svantaggiati come anziani, bambini, disabili e immigrati, mantenendo e potenziando le principali funzioni esistenti e promuovendo soprattutto approcci e progettualità di innovazione sociale in grado di coinvolgere in maniera coordinata enti pubblici, soggetti economici e altri soggetti no profit (cooperative e le associazioni di volontariato), facilitando di conseguenza la conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare delle donne. Accanto alle attività sopra indicate, va stimolata la ricerca di nuove opportunità per l'intero, spesso estremamente fragile, sistema economico delle aree rurali, per perseguire concretamente una strategia occupazionale laddove le fasce giovani della popolazione (ed in particolare le donne) non trovano prospettive convincenti per il loro futuro.
Occorre sviluppare, inoltre, strategie locali che vadano oltre la stessa strategia CLLD per promuovere nuove forme di dinamismo economico-sociale e culturale. Un ruolo decisivo è assegnato alle attività turistiche in particolare quelle che valorizzano il diffuso patrimonio storico-architettonico e quello specificatamente ambientale attraverso nuove offerte caratterizzate da approcci innovativi e collettivi. In questo contesto verrà svolta la strategia per le aree interne con una attuazione sperimentale e progressiva in collaborazione con il Governo nazionale. In particolare alla strategia aree interne che riguarda tre distinti ambiti territoriali sarà dedicato uno stanziamento pari ad almeno 1% delle risorse assegnate al PSR Umbria 2014-2020. In tale ambito risulta, altresì, strategico sostenere lo sviluppo territoriale anche utilizzando la progettazione integrata d'area per realtà di particolare pregio ambientale e paesaggistico attraverso lo strumento comunitario ITI - Investimenti Territoriali Integrati di cui all'art. 36 del Reg. UE 1303/2013. Con tale strumento, infatti, è possibile individuare una strategia comune tra gli interventi previsti dai Programmi comunitari finanziati dal FSE - FESR e FEASR per il perseguimento di obiettivi tematici comuni e condivisi, misurabili con il sistema di indicatori previsti dai rispettivi programmi. A tal fine la presenza di un forte legame associativo tra gli enti territoriali territori coinvolti dall'ITI (Unione dei Comuni) rappresenta un requisito che rafforza la progettazione integrata d'area. Per tutte queste ragioni risulta strategico migliorare la diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione telematica (TIC) rafforzando le azioni volte a sviluppare le infrastrutture a banda larga nelle aree rurali, soprattutto in quelle più interne. Al fine di ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, gli interventi di infrastrutturazione digitale saranno realizzati in ogni caso tenendo conto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/61/UE, in una ottica di complementarietà e di collegamento con le infrastrutture esistenti e quelle in via di realizzazione progettate con le altre risorse comunitarie e nazionali in un quadro strategico unitario regionale. Particolare attenzione va posta oltre che alla disponibilità di banda anche lo sviluppo di servizi adeguati alle tipologie e caratteristiche di utenze. Pertanto, nell'ambito della Priorità 6, per soddisfare i fabbisogni individuati, saranno perseguiti gli obiettivi prioritari indicati nella **tabella 5.1.f)**. Detti obiettivi prioritari concorrono al perseguimento dell'obiettivo tematico 2 (OT 2), OT 8 e OT 9 presenti nell'AP, come illustrato nella tabella stessa.
A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 si ritiene appropriato mettere in atto nelle aree maggiormente colpite dal sisma una strategia per favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico sostenendo il mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso il sostegno alle attività extra agricole. Inoltre in queste aree si ritiene opportuno sostenere lo sviluppo di migliori servizi all'economia e alla popolazione mediante il rafforzamento della rete infrastrutturale che connette e serve un territorio in cui residenza ed attività economiche sono alquanto distribuite. Tale rafforzamento contribuirà innanzitutto a migliorare la qualità della vita e dei servizi delle popolazioni rurali e in secondo luogo potrà consentire una migliore accessibilità dei luoghi dal punto di vista turistico e ambientale.

tabella 5.1.e).

Fabbisogni collegati	Priorità	Obiettivi prioritari	OT dell'AP	Risultato atteso	Azione
F16●●●●	P5	OP) Diffondere e valorizzare sistemi di razionalizzazione dell'uso dell'acqua in agricoltura anche attraverso introduzione di innovazioni	OT6	RA 6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici e gestione efficiente dell'irrigazione	6.4.6 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura F.A. 5.a) solo per il PSRN
F23 ●●					
F32 ●●●					
F24 ●●		Aumentare l'uso dell'energia da fonti rinnovabili anche attraverso l'introduzione di innovazioni	OT4	RA 4.4 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia	4.4.2 Interventi per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia F.A 5.c)
				RA 4.5 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie	4.5.1 Interventi per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia F.A. 5.c)
F 19 ●●●		Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso processi produttivi e pratiche gestionali che riducono l'emissione di gas serra ed ammoniaca anche attraverso l'introduzione di innovazioni	OT4	RA 4.7 Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste	4.7.1 Interventi volti a ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotti dall'agricoltura F.A. 5.d)
F20●●●●					
F21●●●					
F25 ●●					
F19 ●●●		OT) Sostenere i processi produttivi che favoriscono il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale anche attraverso l'introduzione di innovazioni	OT4	RA 4.7 Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste	4.7.2 Interventi per la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale F.A. 5.e)
F21●●●					
F22●●●					
F26●●					

Dal punto di vista finanziario le risorse programmate per la **Priorità 5** ammontano complessivamente a € 82.214.000,00 pari all'8,9% circa della spesa pubblica programmata. Pertanto le risorse assegnate congiuntamente alle priorità 4 e 5 ammontano complessivamente a € 361.692.986,27 pari al 39% della spesa pubblica totale.

Tabella 5.2.a

Misura	Descrizione misura	Sottomisura	Descrizione Sottomisura
M1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
		1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
		1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali
M2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
		2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti
M3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
		3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
M4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
		4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
		4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
		4.4	Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
M5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
		5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
M6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
		6.2	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
		6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
M7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
		7.2	Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
		7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
		7.4	Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura
		7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
		7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
M8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste	8.1	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
		8.2	Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
		8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
		8.5	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
		8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
		10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
M11	Agricoltura biologica	11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Misura	Descrizione misura	Sottomisura	Descrizione Sottomisura
		11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
M12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12.1	Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
		12.2	Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
		12.3	Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1	Pagamento compensativo per le zone montane
		13.2	Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
M14	Benessere degli animali	14.1	Pagamento per il benessere degli animali
M15	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste	15.1	Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima
		15.2	Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
M16	Cooperazione	16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
		16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
		16.3	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici
		16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
		16.5	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
		16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
		16.7	Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo
		16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
		16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
M19	Sostegno allo sviluppo locale Leader - (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19.1	Sostegno preparatorio
		19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP
		19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
		19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione
M21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19	21.1	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tabella 5.2.b

Misura	Descrizione Misura
M9	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
M17	Gestione del rischio
M18	Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e le emergenze ambientali.

tabella 5.1.f).

Fabbisogni collegati	Priorità	Obiettivi prioritari	OT dell'AP	Risultato atteso	Azione
F8 ●●● F13 ●●●● F27 ●● F28 ●● F29 ●●●● F31 ●● F32●●●● F33●●●	P6	Favorire il mantenimento e/o la crescita di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali	OT8	RA 8.8 Nuove opportunità di lavoro extra - agricolo nelle aree rurali	8.8.1 Azioni volte a facilitare la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e lavoro nelle aree rurali F.A. 6.a)
F8 ●●● F15 ●●● F18●●●● F27 ●● F28 ●● F29 ●●●● F31 ●● F32●●● F33●●● F34●●●●		OT) migliorare l'attrattività e l'accessibilità del territorio rurale anche attraverso lo sviluppo e la promozione di servizi turistici e di base per la popolazione	OT9	RA 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	9.1.6 Interventi volti a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali F.A. 6.b)
F30●●●		Migliorare l'accessibilità on line per ridurre le disparità di cittadinanza e per ridare parità di sviluppo ai territori rurali	**OT2**	RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("*Digital Agenda*" europea)	2.1.2 Interventi volti a promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali F.A. 6c)

Come si può evincere dalla tabella, le risorse programmate per la **Priorità 6** ammontano complessivamente ad **€ 165.251.437,85** pari al **17,6%** della spesa pubblica programmata. (al netto delle risorse per l'AT).

In sintesi, quindi la spesa pubblica programmata per il perseguimento degli obiettivi di ciascuna Priorità è riportata nella **tabella 5.1.g).**

Tabella 5.1.g) - Spesa pubblica programmata per Priorità		
PRIORITA'	**Spesa pubblica**	**% sul totale di SP**
1	75.932.000,00	8,2
2	194.463.000,00	20,9
3	116.033.170,76	12,5
4	279.478.986,27	30,1
5	82.214.000,00	8,9
6	163.137.237,85	17,6
TOTALE	**911.258.394,88**	**98,1**

A tale spesa si aggiunge la quota programmata per l'assistenza tecnica di € **17.204.480,82** pari al **1,9%** dell'intera dotazione finanziata assegnata al PSR per l'Umbria, come si evince dalla **tabella 5.1.h).**

Tabella 5.1.h) - Spesa pubblica programmata per Priorità		
PRIORITÀ	**Spesa pubblica**	**% sul totale di SP**
TOTALE PRIORITÀ	911.258.394,88	98,1%
ASSISTENZA TECNICA	17.204.480,82	1,9%
Misura discontinua - Mis. 131	90.000,00	0,0%
TOTALE PSR 2014-2020	**928.552.875,70**	**100,0%**

Le misure e sottomisure selezionate, in base a quelle previste dal Reg.UE n. 1303/2013, quelle sono riportate nella seguente **tabella 5.2.a),** mentre le Misure/sottomisure che non saranno attivate sono riportate nella **tabell**a **5.2.b).**

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Come riportato al paragrafo 5.1 gli aspetti specifici della Priorità 1 si considerano trasversali a tutte le altre priorità. Di conseguenza, le pertinenti misure di tale Priorità (M1, M2 e M16) concorrono, anche se finanziariamente in misura diversa, alle altre Focus Area (dalla P2 alla P6). In particolare la FA 1A) concorre a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali.

Pertanto, per quanto riguarda la combinazione e giustificazione delle misure collegate a questa FA ed i relativi tipi di intervento si rinvia a quanto descritto nelle focus area delle altre priorità (dalla P2 alla P6).

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Anche questo aspetto specifico risulta trasversale a tutte le altre priorità (dalla P2 alla P6). In particolare tale focus area concorre a rinsaldare i nessi tra l'agricoltura, la produzione alimentare e la silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali, nonchè per sostenere la ripresa dello sviluppo economico a causa degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016. La misura che sarà attivata per il perseguimento di questo aspetto specifico è la M 16 – Cooperazione, articolata in 9 tipologie di intervento. Tali interventi concorrono in misura diversa in funzione della specifica FA che persegue. Anche in questo caso la combinazione e giustificazione di questa misura, articolata nelle sue diverse tipologie di intervento sarà descritta nelle focus area delle altre priorità (dalla P2 alla P6).

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Quest'ultimo aspetto specifico della Priorità 1 persegue l'obiettivo di incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale. Anche in questo caso, quindi, questa FA si considera trasversale a tutte le altre priorità (dalla P2 alla P6).

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa Focus Area riveste una grande importanza ai fini del raggiungimento di uno degli obiettivi della Priorità 1. Essa viene sostenuta in particolare attraverso le misure che incentivano gli investimenti nelle strutture produttive agricole, silvicole e nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e selvicoltura nonché per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati a pascolo. Concorre a quasta FA anche la misura la diversificazione (M6) attraveso gli interventi per la creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali. Per il conseguimento del miglioramento delle prestazioni globali delle aziende, tale misure risultano opportunamente combinate con quelle a favore della formazione professionale e servizi di consulenza. Completa la combinazione delle misure gli interventi della cooperazione (M16) volti all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito agricolo e agro industriale e allo sviluppo di nuovi processi produttivi caratterizzati da forti contenuti innovativi, non solo di carattere tecnologico, ma anche organizzativo e gestionale Tali investimenti garantiranno alla aziende umbre la possibilità di migliorare le proprie prestazioni e la loro sostenibilità globale, contribuendo all'accrescimento della competitività del settore agricolo. Le misure di sostegno alla competitività potranno inoltre essere utilizzate in un'ottica di progetto collettivo o di progetto integrato di filiera per accrescere il valore aggiunto aziendale anche sostenendo le filiere corte. A questi si potranno aggiungere strumenti innovativi di promo commercializzazione, anche attraverso i PEI, per favorire la vendita diretta e lo sviluppo di nuovi prodotti di nuovi prodotti e iniziative del settore agroalimentare e forestale.

È stato inserito in questa FA, per reagire all'impatto della crisi causata dall'epidemia di COVID-19, un sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (M21). Gli interventi previsti dalla nuova misura sono finalizzati ad offrire un'assistenza di emergenza al settore della diversificazione delle attività agricole (agriturismo, fattorie didattiche e sociali) che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19.

Con la combinazione tra le misure di questa FA si vuole inoltre sostenere in Umbria, a seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016, la continuità e la ripresa dello sviluppo economico delle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere), supportando il miglioramento dell'apparato produttivo esistente o ricostruito verso nuovi traguardi di investimento e di innovazione **(M4.1),** con particolare riferimento a quelli agricoli e zootecnici e quelli volti alla diversificazione delle attività agricole **(M6.4.1).** A riguardo di specifica che le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 2A** sono riportate nella **tabella 5.2.d)** .

Come si evince dalla tabella, circa 194 MEURO sono destinati a questa FA (circa il 20,9% della spesa pubblica programmata) di cui oltre 187 MEURO riservati a misure per il rafforzamento della competitività delle imprese agricole e forestali e la restante parte (7 MEURO) per la misura destinata al sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19.

tabella 5.2.d) - FOCUS AREA 2A

COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo 1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)	1.021	0,11
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	724	0,08
M4	4.1	4.1.1 Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola 4.1.2 Sostegno agli investimenti delle aziende agricole tramite il Fondo multi regionale gestito dal FEI (Fondo europeo degli investimenti)	114.213	12,30
	4.3	4.3.1 Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo 4.3.2 Sostegno a investimenti infrastruttura viaria necessaria allo sviluppo ammodernamento adeguamento agricol e silvicol 4.3.3 Sostegno agli investimenti per l'approvigionamento idrico nei territori destinati a pascolo	30.200	3,25
M6	6.4	6.4.1 Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali	13.000	1,40
M8	8.6	8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali-trasformazione-mobilitazione-commercializzazione dei prodotti forestali	5.050	0,54
M16	16.1	16.1.1 Sostegno per costituzione e funzion.to gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura	2.529	0,27
	16.2	16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie	7.350	0,79
	16.3	16.3.1 Sviluppo processi di aggregazione tra piccoli operatori al fine di condividere impianti e risorse 16.3.2 Sviluppo processi di lavoro in comune 16.3.3 Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale	1.160	0,13
	16.4	16.4.1 Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 16.4.2 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	11.800	1,27
21	21.1	21.1.1 Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale	7.000	0,75
TOTALE			**194.047**	**20,89**

tab. 5.2.d) FA 2a

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa Focus Area riveste una grande importanza ai fini del raggiungimento di uno degli obiettivi della Priorità 1. Essa viene supportata dalle misure che oltre a contrastare l'invecchiamento della forza lavoro in agricoltura, contribuiscono in maniera rilevante allo sviluppo dell'impresa agricola. Infatti soltanto inserendo alla guida delle aziende agricole imprenditori giovani dotati di conoscenze e competenze professionali, e per questo capaci più degli altri di adattarsi ai mutevoli cambiamenti richiesti dagli attuali orientamenti della politica comunitaria, si potrà conseguire l'obiettivo di un accrescimento della competitività delle imprese agricole imboccando con decisione la strada del mercato e della diversificazione, raccogliendo la sfida dell'innovazione e della qualità, utilizzando le opportunità offerte dall'accesso alla ricerca e all'adozione e diffusione delle TIC. Quindi con la combinazione delle misure in questa FA si vuole sostenere l'insediamento di giovani che intendano condurre una impresa agricola in qualità di capi azienda contribuendo alle spese per l'insediamento e allo sviluppo aziendale, favorendo la qualificazione professionale dei giovani neo-insediati, incentivando le azioni di sviluppo e diversificazione, con particolare riguardo alle iniziative volte a favorire la qualità delle produzioni e la sicurezza alimentare e sostenendo l'integrazione nell'ambito dei progetti delle filiere territoriali o tematiche, anche attraverso la costituzione dei PEI per la partecipazione a progetti pilota, di filiera o di diversificazione delle attività agricole anche a finalità ambientali e/o turistiche.

Con la combinazione tra le misure di questa FA si vuole inoltre sostenere in Umbria, a seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016, la continuità e la ripresa dello sviluppo economico delle aree maggiormente colpite dal sisma(cratere), supportando in particolare l'occupazione giovanile attraverso l'insediamento di giovani in agricoltura **(M6.1.1)** in una regione che, a causa del sisma, rischia una consistente caduta economica e fenomeni di abbandono soprattutto nei comparti agricoli e zootecnici. A riguardo di specifica che le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 2B** sono riportate nella **tabella 5.2.e**).

Come si evince dalla tabella, circa 27 MEURO sono destinati a questa FA (pari al 2,9% della spesa pubblica programmata) di cui 25 MEURO riservati alla misura per l'inserimento di giovani agricoltori e

la restante parte (circa 2 MEURO) per le misure cooperazione e trasferimento delle innovazioni.

tabella 5.2.e) - FOCUS AREA 2B				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	638	0,07
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	331	0,03
M6	6.1	6.1.1 Aiuti all'avviamento di impresa per i giovani agricoltori	25.000	2,69
M16	16.9	16.9.1 Sost.divers.ne att.agricole per l'assis.za sanit-integr.ne sociale,agricolt.sostenuta dalla comunità,educaz.ne amb/alim.	1.000	0,11
TOTALE			**26.969**	**2,90**

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'incremento del VA dei prodotti agricoli e forestali, elemento di base per la competitività delle imprese del settore, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera produttiva che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto nonché sulla ricerca di nuovi rapporti e modalità operative all'interno della filiera nella sua interezza. La misura, quindi, può essere finalizzata a favorire, oltre che l'azione di innovazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione, interventi per l'integrazione e/o aggregazione dei soggetti componenti la filiera produttiva, prevedendo in tutti i casi forme di collegamento con il mercato. Altro elemento di accrescimento del valore aggiunto risulta il miglioramento della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari. Infatti, la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare risponde alle aspettative dei consumatori, sempre più attenti alla qualità del prodotti e dei sistemi di produzione. Inoltre, adeguate iniziative di promozione e informazione dei prodotti agricoli umbri di qualità, sono necessarie al fine di promuoverne le opportunità sul mercato e per far acquisire ai consumatori la consapevolezza in merito ai pregi e caratteristiche delle produzioni in questione. In campo zootecnico risulta molto importante combinare in questa FA la misura benessere animale (M14) che promuove l'utilizzo di pratiche rispettose degli animali, innalzando il livello qualitativo di vita nell'allevamento. Completano la combinazione delle misure di questa FA le cosiddette misure orizzontali (M1, M2, M16) per promuovere il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare anche attraverso la costituzione dei PEI per la partecipazione a progetti pilota, di filiera o di diversificazione delle attività agricole anche a finalità ambientali e/o turistiche.

Con la combinazione tra le misure di questa FA si vuole inoltre sostenere in Umbria, a seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016, la continuità e la ripresa dello sviluppo economico delle aree maggiormente colpite dal sisma(cratere), supportando in particolare il miglioramento dell'apparato produttivo esistente o ricostruito verso nuovi traguardi di investimento e di innovazione puntando in particolare al rafforzamento delle filiere produttive locali, agricole e zootecniche **(M4.2),** introducendo nuovi prodotti e processi innovativi e supportando progetti strategici di valorizzazione e promo-commercializzazione dei prodotti agricoli nonché sostenendo, in nelle aree particolarmente vocate alla zootecnica estensiva, il miglioramento del livello del benessere degli allevamenti di animali (bovini, ovicaprini ed equini) attraverso i più alti livelli di adesione degli allevatori presenti nei territori maggiormente colpiti dal sisma e rafforzando in tal modo le filiere produttive locali **(M14).** Concorre a questa FA anche la **M16** per favorire lo sviluppo e la ripresa economica delle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere)attraverso attività promozionali mirale allo sviluppo delle filiere agroalimentari e di qualità di questo territorio.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FA 3A** figura nella **tab. 5.2.f**). Circa 133 MEURO sono destinati a questa FA (superiore al 14,3% della SP programmata) di cui circa 99 MEURO riservati alle misure per la competitività attraverso miglioramento delle filiere, la qualità e promozione, la restante parte (circa 34 MEURO) per le misure cooperazione e trasferimento delle innovazioni

tabella 5.2.f) - FOCUS AREA 3A				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	881	0,09
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	401	0,04
M3	3.1	3.1.1 Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità (Art. 16 – par. 1)	1.288	0,14
	3.2	3.2.1 Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno (Art. 16.2)	7.400	0,80
M4	4.2	4.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli	65.000	7,00
		4.2.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli tramite il Fondo multi regionale gestito dal FEI (Fondo europeo degli investimenti)		
M14	14.1	14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto	32.571	3,51
		14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca-vitello		
		14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne e bufalini da latte/carne, ovicaprina ed equina		
M16	16.1	16.1.1 Sostegno per costituzione e funzion.to gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura	3.110	0,33
	16.2	16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie	9.991	1,08
	16.4	16.4.1 Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	12.000	1,29
		16.4.2 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali		
TOTALE			**132.642**	**14,28**

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In Umbria, oltre alla nota sismicità ed alla frequenza di terremoti, il territorio presenta un forte indice di dissesto idrogeologico, aggravato dal fatto che dall'anno 2012 ad oggi, si sono verificati eventi calamitosi estremamente consistenti che hanno arrecato danni alle coltivazioni, alle strutture agricole ed infrastrutture connesse all'attività agricola. I danni al patrimonio rurale hanno provocato anche danni all'indotto con gravi ripercussioni sui bilanci di ogni singola azienda e, in modo consistente, sull'intera economia regionale rallentando, inoltre, la competitività sul mercato globale. Gli effetti del cambiamento climatico, che si manifestano anche con eventi meteorologici eccezionali sempre più numerosi, rendono quindi indispensabile un'attenta politica di messa in sicurezza e gestione del territorio attraverso interventi di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato. Accanto a questi interventi è necessario sostenere azioni volte a prevenire e ridurre le conseguenze delle calamità naturali che, come accennato in precedenza, si stanno manifestando con particolare violenza e periodicità. In questa FA, quindi, riveste particolare importanza la misura per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e l' introduzione di adeguate misure di prevenzione (M5) combinata con la misura Cooperazione (M16) attraverso la costituzione dei PEI per la partecipazione a progetti pilota.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 3B** è riportata nella tabella 5.2.g). Come si evince dalla tabella, oltre 13 MEURO sono destinati a questa FA (pari al 1,4% della spesa pubblica programmata) di cui circa 10 MEURO riservati alla misura per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato e la restante parte (oltre 3 MEURO) per la misura cooperazione.

tabella 5.2.g) - FOCUS AREA 3B				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M5	5.1	5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/efficientamento corpi idrici superficiali	4.000	0,43

	5.2	5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici	5.774	0,62
16	16.1	16.1.1 Sostegno per costituzione e funzion.to gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura	1.256	0,14
	16.2	16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie	2.224	0,24
TOTALE			**13.254**	**1,43**

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per il perseguimento di questa FA, si prevede la combinazione di misure volte ad assicurare l'equilibrio del territorio e un controllo adeguato delle dinamiche ambientali. Ciò può essere perseguito in primis sostenendo il mantenimento di una presenza umana garante della funzione di presidio ambientale e culturale. In tale ottica va considerato prioritario uno sviluppo delle attività agricole e zootecniche compatibile con l'esigenza di conservazione delle risorse naturali e di tecniche conservative contro il rischio dell'erosione dei suoli, in particolare sostenendo la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità nelle zone soggette a vincoli naturali (M13). Assume particolare rilevanza per la tutela della biodiversità anche il mantenimento di razze zootecniche e varietà vegetali a rischio di erosione genetica

anche con interventi che mirano a promuovere la conservazione degli habitat sia all'esterno che all'interno dei siti Natura 2000 (M10 e M12). Si inserisce in tale combinazione di misure anche quella rivolta al sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale attraverso specifici investimenti non produttivi di miglioramento ambientale (M4). Completano la combinazione delle misure di questa FA le misure di formazione/informazione (M1) e di consulenza (M2) atte a promuovere il trasferimento delle conoscenze.

A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016, con la combinazione tra le misure di questa FA, si vuole invertire la tendenza, all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio delle areecolpite dal sisma sia direttamente che indirettamente (aree montane),non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la perdita di fiducia complessiva sulla capacità a sostenere la salvaguardia ambientale e la tutela dei territori. Ciò può essere contrastato garantendo il mantenimento dei livelli più alti di adesione degli agricoltori che beneficiano dell'indennità a favore delle zone montane **(M13.1)** allo scopo di non perdere gli effetti positivi sull'ambiente e sui territori rurali .In assenza di tali forme di sostegno si potrebbe determinare l'abbandono delle aree montane , che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come nelle aree montane colpite dal sisma sia direttamente che indirettamente, imprescindibile sia il presidio dell'uomo e delle relative pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali. A riguardo di specifica che le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno indirizzate in maniera non selettiva su tutte le zone montane della Regione attraverso la misura indennità compensativa per le zone montane (M 13.1) per i motivi descritti nell'analisi di contesto (rif.par.4.1)

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 4A** sono riportate nella **tabella 5.2.h**).

Come si evince dalla tabella, circa 93 MEURO sono destinati a questa FA (circa il 10% della spesa pubblica programmata) di cui circa 91 MEURO riservati alle misure per il miglioramento della biodiversità e l'assetto paesaggistico e la restante parte per le misure di formazione e consulenza.

tabella 5.2.h) - FOCUS AREA 4A				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	1.335	0,14
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	321	0,04
M4	4.4	4.4.1 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità	4.000	0,43
M10	10.1	10.1.2 Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità	10.650	1,15
		10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica		
		10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione		
	10.2	10.2.1 Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario	3.053	0,33
M12	12.1	12.1.1 Indennità per le zone agricole Natura 2000	500	0,05
	12.2	12.2.1 Indennità per Natura 2000 aree forestali	1.000	0,11
		12.2.2 Indennità per il mantenimento degli habitat forestali		
M13	13.1	13.1.1 Zone montane	49.000	5,28
	13.2	13.2.1 Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane	23.150	2,49
TOTALE			**93.009**	**10,02**

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La combinazione di misure per questa FA è rappresentata principalmente dalla misura agro climatica ambiente e misura per l'agricoltura biologica. Infatti in tale ambito risulta indispensabile promuovere azioni di riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole con l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi compatibili con l'ambiente che concorrono al contrasto dei cambiamenti climatici e al recupero e caratterizzazione di elementi ambientali e paesaggistici (M10 e M11).

A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016, conla combinazione tra le misure di questa FA,si vuole intervenire per non perdere gli effetti positivi ambientali determinatesi nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere).Ciò può essere sostenuto garantendo il mantenimento della gestione sostenibile delle attività agricole finalizzata a contenere i fattori di pressione dell'agricoltura sull'ambiente in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria, biodiversità e paesaggio) attraverso i livelli più alti di adesione degli agricoltori agli impegni agro climatico ambientali e biologico **(M10 e M 11)** allo scopo di non perdere gli effetti positivi sull'ambiente determinati da tali impegni. In assenza di tali forme di sostegno si potrebbe determinare la ripresa di attività agricole "convenzionali" con perdita degli effetti positivi dovuta alle pratiche agro climatico ambientali e biologiche in aree che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come nelle aree maggiormente colpite dal sisma imprescindibile sia la gestione sostenibile delle pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali. A riguardo di specifica che le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno

destinate alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 4B** sono riportate nella **tabella 5.2.i**).

tabella 5.2.i) - FOCUS AREA 4B				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	614	0,07
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	402	0,04
M10	10.1	10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata	137.000	14,75
M11	11.1	11.1.1 Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	8.974	0,97
	11.2	11.2.1 Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica	37.402	4,03
TOTALE			**184.392**	**19,86**

Come si evince dalla tabella, oltre 184 MEURO sono destinati a questa FA (pari al 19,8% circa della spesa pubblica programmata) di cui circa 183 MEURO sono riservati alle misure finalizzati a promuovere azioni di riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole e la restante parte per le misure di formazione e consulenza.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per rispondere alle problematiche relative alla erosione dei suoli e miglioramento della loro gestione in questa FA si prevede di intervenire con l'applicazione di tecniche agronomiche che garantiscano una maggiore copertura e stabilità dei suoli (es. trasformazione dei seminativi in pascoli, estensivizzazione dei carichi zootecnici, coltivazione di colture intercalari, realizzazione di interventi di consolidamento idrogeologico dei terreni agricoli).

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 4C** sono riportate nella **tabella 5.2.l**).

tabella 5.2.l) - FOCUS AREA 4C				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% su tot.**
M10	10.1	10.1.3 Qualificazione agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati-pascoli e miglioramento esistenti	4.750	0,51
		10.1.5 Copertura vegetale intercalare		
TOTALE			**4.750**	**0,51**

Come si evince dalla tabella, oltre 4,7 MEURO sono destinati a questa FA (pari allo 0,5% della spesa pubblica programmata).

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In esito a quanto previsto dalla Direttiva Quadro delle Acque, il perseguimento della FA 5A) viene rinviato nel rispetto della condizionalità ex ante. Infatti la precondizioni 5.2 sullo sviluppo rurale in Umbria è parzialmente soddisfatta. Uno specifico Piano di azione sarà messo in atto per modificare la politica dei prezzi per l'acqua di irrigazione in tutta la regione (ora presente solo in alcune aree del territorio) passando da un sistema prevalentemente basato su un prezzo ad ettaro ad un sistema basato sul volume del consumo d'acqua al fine di incentivare un uso efficiente della risorsa. Pertanto, l'uso efficiente dell'acqua in agricoltura sarà perseguito nell'ambito della FA 2A nel rispetto dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013.

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Al fine di rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'agroalimentare si ritiene prioritario intervenire più coerentemente nel'ambito della FA 2A e 3A. Infatti l'efficientamento energetico sarà sostenuto nell'ambito della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari. Pertanto non si prevedono combinazioni di misure per questa FA.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici riveste notevole importanza lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili, finalizzato alla sostituzione dei combustibili fossili ritenuti fra i maggiori responsabili dell'effetto serra. In Umbria è già presente un buon livello di produzione e consumo di energia rinnovabile soprattutto nel comparto industriale. Nonostante le buone potenzialità, al momento è poco diffusa la produzione di energia da attività agricole, mentre nel settore forestale è diffuso l'uso della biomassa forestale anche se la produzione di energia avviene con generatori a bassa efficienza energetica. Si ritiene pertanto importante promuovere un maggiore uso dell'energia utilizzando uno specifico intervento della misura 7. Completa la combinazione con questa misura gli interventi di formazione/informazione, nonché interventi nell'ambito della cooperazione (M16) volti ad assicurare un uso efficiente delle risorse e l'introduzione di innovazioni, per creare filiere stabili che favoriscano maggiormente investimenti concernenti l'approvvigionamento e l'utilizzo delle energie rinnovabili.La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 5C** sono riportate nella **tabella 5.2.o)**

tabella 5.2.o - FOCUS AREA 5C				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	83	0,01
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	81	0,01
M7	7.2	7.2.2 Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	3.000	0,32
M16	16.5	16.5.1 Sostegno az.congiunte per mitig.ne/adat.to al cambiam.to climatico e sost. approcci comuni progetti/pratiche ambientali	1.000	0,11
	16.6	16.6.1 Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione energia e processi industriali	1.000	0,11
	16.7	16.7.1 Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	800	0,08
TOTALE			**5.964**	**0,64**

Come si evince dalla tabella, circa 6 MEURO sono destinati a questa FA (pari all'0,6% della spesa pubblica programmata) di cui 3 MEURO riservati alla misura investimenti a fini energetici per l'agricoltura e la restante parte per le misure cooperazione e trasferimento delle innovazioni.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'importanza del ruolo dell'agricoltura nella mitigazione dei cambiamenti climatici è attribuibile, alla capacità dei terreni agricoli di assorbire carbonio. Ma le attività agricole sono al tempo stesso produttrici di emissioni, in particolare, di metano e protossido d'azoto (i due gas serra più importanti assieme all'anidride carbonica), per cui è necessario incentivare pratiche agronomiche finalizzate al risparmio energetico e al contenimento delle emissioni gassose mediante la Misura M10. A questa si aggiungono interventi formativi/ informativi e di consulenza (M1 e M2) che possono contribuire al miglioramento delle pratiche gestionali con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas effetto serra e di ammoniaca ed inoltre interventi innovativi nell'ambito delle filiere al fine di mitigare i cambiamenti climatici (M16).

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 5D** sono riportate nella **tabella 5.2.p).**

Come si evince dalla tabella, 6,7 MEURO sono destinati a questa FA (pari a 0,7% della spesa pubblica programmata) di cui 5,3 MEURO riservati alle misura volte a ridurre i gas effetto serra e la restante parte (oltre 1 MEURO) per le misure cooperazione e trasferimento delle innovazioni.

Tabella 5.2.p) - FOCUS AREA 5D				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	769	0,08
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	108	0,01
M10	10.1	10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli	5.300	0,57
M16	16.5	16.5.1 Sostegno az.congiunte per mitig.ne/adat.to al cambiam.to climatico e sost. approcci comuni progetti/pratiche ambientali	500	0,06

TOTALE	**6.677**	**0,72**

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La combinazione delle misure in questa FA è volta principalmente a contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso interventi volti a promuovere la conservazione ed il sequestro dell'anidride carbonica (CO2). In particolare si intendono sostenere i tipi di intervento finalizzati a garantire la stabilità degli ecosistemi forestali sia in termini di efficienza funzionale che di prevenzione contro gli incendi boschivi. A questo riguardo, tenuto conto del previsto aumento del rischio di incendi boschivi, assume particolare importanza il rafforzamento degli interventi di prevenzione quali il miglioramento della viabilità e di invasi antincendio, e la diminuzione della biomassa lungo la rete viaria o al margine del bosco e delle radure, al fine di ridurre le possibilità di innesco e di propagazione degli incendi boschivi. Al fine di perseguire con maggiore efficacia questa FA si prevedono interventi formativi/informativi e di consulenza (M1 e M2) che possono contribuire al miglioramento delle pratiche di gestione forestale ed inoltre interventi innovativi nell'ambito delle filiere allo scopo di mitigare i cambiamenti climatici (M16).

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 5E** sono riportate nella **tabella 5.2.q)**.

Come si evince dalla tabella, oltre 75 MEURO sono destinati a questa FA (pari all'8,1% della spesa pubblica programmata) di cui circa 74 MEURO riservati alle misure investimenti nelle aree forestali e per pratiche ecocompatibili e la restante parte per le misure cooperazione e trasferimento delle innovazioni.

tabella 5.2.q) - FOCUS AREA 5E	
COMBINAZIONI DELLE MISURE	

MISURE COMBINATE	SOTTO MISURE	TIPOLOGIE DI INTERVENTI	Spesa pubblica (€ 000)	% sul tot.
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	419	0,04
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	106	0,01
M8	8.1	8.1.1 Sostegno per forestazione e imboschimento	16.000	1,72
	8.2	8.2.1 Sostegno per impianto e manutenzione di sistemi agro-forestali	1.000	0,11
	8.3	8.3.1 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici	26.000	2,8
	8.4	8.4.1 Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici	1.000	0,11
	8.5	8.5.1 Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali	27.000	2,91
M15	15.1	15.1.1 Pagamenti per impegni silvo-ambientali	2.000	0,22
	15.2	15.2.1 Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	914	0,1
M16	16.5	16.5.1 Sostegno az.congiunte per mitig.ne/adat.to al cambiam.to climatico e sost. approcci comuni progetti/pratiche ambientali	500	0,05
	16.8	16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	302	0,03
TOTALE			**75.241**	**8,10**

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La combinazione delle misure in questa FA è volta a promuovere processi di diversificazione dell'attività nell'ambito dell'azienda agricola verso attività turistiche, ricreative e sociali, attività artigianali e commerciali di tipo non agricolo e produzione per il mercato di energia da fonti rinnovabili. Per favorire l'occupazione e lo sviluppo del contesto produttivo locale nelle aree rurali, inoltre, viene sostenuta la creazione/sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commerciale-artigianale-turistico-servizio (M6). Per incentivare tali finalità si prevede ove possibile la combinazione con la M16 per la partecipazione a PEI e progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie nei settore agroalimentare e forestale e progetti di filiera volti a favorire processi di lavoro in comune e l'aggregazione tra piccoli operatori al fine di condividere impianti e risorse anche nel campo di servizi turistici inerenti al turismo rurale (M16). Inoltre verranno sviluppate azioni di informazione e formazione e rese coerenti le iniziative di consulenza volte a stimolare una maggiore propensione alla diversificazione economica dei soggetti operanti nel settore primario, verso le funzioni sociali, turistiche, produttive, di servizi ambientali e di produzione di energia da fonti rinnovabili (M1 e M2).

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 6A** sono riportate nella **tabella 5.2.r**).

Come si evince dalla tabella, oltre 12 MEURO sono destinati a questa FA (pari al 1,3% della spesa pubblica programmata) di cui 8 MEURO riservati alla misura investimenti per attività extra agricole e creazione di piccole imprese e la restante parte per le misure cooperazione e trasferimento delle innovazioni.

tabella 5.2.r) - FOCUS AREA 6A				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	1088	0,12
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		

M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	68	0,01
M6	6.2	6.2.1 Aiuti all'avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali	6.000	0,65
	6.4	6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	2.000	0,21
		6.4.3 Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerc.-artig.le-turist.-servizio- innovaz. tecnologica		
M16	16.1	16.1.1 Sostegno per costituzione e funzion.to gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura	1.411	0,15
	16.2	16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie	1.797	0,19
TOTALE			**12.364**	**1,33**

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La combinazione delle misure di questa FA ha come scopo principale quello di migliorare l'attrattività e l'accessibilità dei territori rurali, la tutela e valorizzazione delle aree rurali di interesse naturale-paesaggistico, e quello di adeguare i servizi alla popolazione e al contesto economico. Ciò, in presenza, in alcuni sistemi locali, della insufficienza di servizi sia funzionali alla qualità della vita delle popolazioni rurali che allo sviluppo economico degli stessi territori. Questo significa rafforzare e consolidare la dimensione qualitativa del territorio Umbro, delle attività legate allo sviluppo delle aree rurali in una logica di integrazione delle diverse attività produttive, dei servizi, delle risorse naturali, dei villaggi e borghi rurali, del patrimonio artistico-culturale e paesaggistico (M7). Per rafforzare la capacità attrattiva delle diverse componenti va inoltre sviluppato l'approccio integrato della programmazione, in una dimensione territoriale, di filiera e di rafforzamento di sinergie e complementarietà. In tale contesto andrà

a collocarsi quel processo di programmazione locale che ha visto negli ultimi anni maturare importanti esperienze di partenariati pubblico-privati. L'approccio bottom-up tipico della programmazione Leader sarà uno degli elementi portanti da combinare in questa FA per lo sviluppo dell'economia e la qualità della vita nelle aree rurali (M19). Si prevede di completare la combinazione delle misure in questa FA con la M16 per la partecipazione a PEI e progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie nei settore agroalimentare e forestale e progetti di filiera anche nel campo di servizi inerenti al turismo rurale (M16). Inoltre verranno sviluppate azioni di informazione e formazione e rese coerenti le iniziative di consulenza volte a favorire iniziative di accessibilità, attrattività dei territori e per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. (M1 e M2).

Con la combinazione tra le misure di questa FA si vuole inoltre sostenere in Umbria, a seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016, la continuità e la ripresa dello sviluppo economico nelle aree maggiormente colpite dal sisma(cratere), supportando in particolare lo sviluppo di migliori servizi all'economia e alla popolazione, mediante il rafforzamento della rete infrastrutturale **(M7.2)** al servizio dei territori rurali e nel contempo il miglioramento dei servizi alla popolazione anche attraverso processi di valorizzazione dei territori stessi attraverso iniziative di sviluppo locale **(M19.3).** Tale rafforzamento/miglioramento contribuirà innanzitutto a migliorare la qualità della vita e dei servizi delle popolazioni rurali e in secondo luogo potrà consentire una migliore accessibilità dei luoghi dal punto di vista ambientale e di fruizione turistica, escursionistica e di sviluppo della pratica delle attività *outdoor*. A riguardo di specifica che le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 6B** sono riportate nella **tabella 5.2s)**.

Come si evince dalla tabella, oltre 125 MEURO sono destinati a questa FA (pari al 13,5% circa della SP programmata) di cui oltre 67 MEURO riservati alla M7, 51,2 MEURO per il LEADER (pari al 5,5% dell'intera spesa pubblica) e la restante parte alla cooperazione e innovazione.

tabella 5.2.s) - FOCUS AREA 6B				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	546	0,06
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	67	0,01
M7	7.1	7.1.1 Stesura/aggiornamento piani di tutela-valorizzazione aree rurali di interesse naturale-paesaggistico	1.500	0,16
	7.2	7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie	20.000	2,15
		7.2.3 Sostegno agli investimenti nella creazione/miglioramento/ampliamento infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico		
	7.4	7.4.1 Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale	12.000	1,29
	7.5	7.5.1 Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala-beneficiari pubblici	14.358	1,55
	7.6	7.6.1 Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali	19.528	2,10
		7.6.2 Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei paesaggi rurali critici		
M16	16.1	16.1.1 Sostegno per costituzione e funzion.to gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura	1.197	0,13
	16.2	16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie	996	0,11
	16.3	16.3.1 Sviluppo processi di aggregazione tra piccoli operatori al fine di condividere impianti e risorse	1.827	0,2
		16.3.2 Sviluppo processi di lavoro in comune		
		16.3.3 Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale		
	16.7	16.7.1 Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	1.200	0,13
	16.9	16.9.1 Sost.divers.ne att.agricole per l'assis.za sanit-integr.ne sociale,agricolt.sostenuta dalla comunità,educaz.ne amb/alim.	800	0,09
M19	19.1	19.1.1 Sostegno preparatorio	1.100	0,12
	19.2	19.2.1 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	28.000	3,01
	19.3	19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	12.375	1,33
	19.4	19.4.1 Sostegno per i costi di gestione e animazione	9.720	1,04
TOTALE			**125.214**	**13,48**

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

L'accesso alla rete internet alla banda larga, è divenuto ormai un servizio di base volto ad assicurare a tutti, quale nuovo e universale diritto di cittadinanza, la possibilità di accedere ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità e neutralità tecnologica, in modo omogeneo su tutte le aree rurali con modalità tecnologicamente adeguate e senza ostacoli di ordine economico e sociale. In tale contesto la combinazione delle misure in questa FA, tiene conto principalmente (in coerenza con quanto stabilito nell'AP e al fine di concorrere agli obiettivi di Europa 2020) della necessità del potenziamento delle infrastrutture a banda larga in modo di garantire nelle aree rurali il 100% di almeno 30 Mbps ed il 50% di almeno 100 Mbps. Quindi, per consentire di sviluppare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali, oltre a fornire una specifica formazione e consulenza aziendale questa FA prevede la combinazione con la M16 per la costituzione di Pei e la partecipazione a progetti pilota per lo sviluppo di nuovi processi e/o tecnologie.

La combinazione delle misure che saranno attivate nella **FOCUS AREA 6C** sono riportate nella tabella 5.2.t).

Come si evince dalla tabella oltre 36 MEURO sono destinati a questa FA (circa al 4% della spesa pubblica programmata) di cui 36,6 MEURO riservati alla misura investimenti per le TIC e la restante parte per le altre misure.

tabella 5.2.t) - FOCUS AREA 6C				
COMBINAZIONI DELLE MISURE				
MISURE COMBINATE	**SOTTO MISURE**	**TIPOLOGIE DI INTERVENTI**	**Spesa pubblica (€ 000)**	**% sul tot.**
M1	1.1	1.1.1 Attività a carattere collettivo	111	0,01
		1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)		
M2	2.1	2.1.1 Servizi di consulenza	67	0,01
M7	7.3	7.3.1 Sostegno alle infrastrutture a banda	36.556	3,94

		larga		
		7.3.2 Interventi per l'accesso alla BL e ai servizi della Pubblica Amministrazione online		
TOTALE			**36.734**	**3,96**

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La strategia del PSR è rigorosamente collegata anche agli obiettivi trasversali ai quali le priorità e le focus area selezionate contribuiscono:

a. Innovazione;
b. Ambiente;
c. Mitigazione ai cambiamenti climatici e adattamento ad essi

a. ***Innovazione***

L'approccio del PSR Umbria è fortemente orientato all'innovazione, visto il basso grado di investimento in ricerca dimostrato dall'analisi di contesto, da parte delle imprese umbre.

L'innovazione in cui si intende investire è incentrata su tre aspetti principali:

- innovazione dei processi produttivi e della gestione delle aziende;

- innovazione in attività complementari finalizzate all'implementazione, alla diffusione e al trasferimento delle nuove metodologie produttive e delle nuove tecnologie nelle aziende;

- innovazione dei processi di gestione delle risorse idriche a fini irrigui al fine di realizzare un sistema di irrigazione più efficiente che riduca i consumi idrici ed energetici dell'agricoltura e al tempo stesso la renda più produttiva.

Tutti gli aspetti sopramenzionati comunque, non possono prescindere dalla collaborazione e interazione non solo tra le diverse imprese umbre, ma anche tra queste ed i centri di ricerca, di trasferimento tecnologico esterni e le Università presenti nella nostra regione. Infatti una delle finalità del PSR è quella di ridurre le distanze tra i settori produttivi, la ricerca e la sperimentazione e favorire i progetti che partono dai fabbisogni reali delle imprese, sui quali devono essere maggiormente indirizzate le attività della comunità scientifica. In tale contesto risulta fondamentale di creare in generale su gran parte delle tematiche del PSR, una fitta rete di relazioni, collaborazioni, cooprogettazioni e sperimentazione su scala interregionale, ma anche, laddove possibile, su scala europea utilizzando le opportunità offerte dai Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI).

Per quanto riguarda i processi produttivi aziendali, le azioni strutturali proposte sono finalizzate all'introduzione di nuovi impianti, materiali e tecnologie costruttive volte a migliorare la produttività e la redditività delle imprese, sempre nel rispetto di un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare dell'acqua e del suolo, e alla salvaguardia dell'ambiente anche con una gestione oculata dei reflui e soprattutto l'uso di concimi e fitofarmaci. I progetti integrati di tipo orizzontale e verticale, coinvolgendo sinergicamente gruppi di imprese intorno a obiettivi e problematiche comuni, possono dare un forte impulso all'introduzione e allo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi processi e nuovi prodotti, combinando la riduzione di costi e l'incremento della produttività con un impiego più efficiente e sostenibile delle risorse e dei mezzi tecnici di produzione.

Lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese sono accompagnati da azioni rivolte all'inserimento di giovani imprenditori, alla diffusione delle conoscenze, alla costruzione di una rete di tecnici e specialisti a

supporto delle aziende, al fine di migliorare il capitale umano e le capacità imprenditoriali e favorire la più ampia diffusione dei risultati di ricerche, di progetti e di applicazioni pratiche di nuove tecnologie, processi e prodotti, tecniche di coltivazione e pratiche agronomiche alternative a quelle convenzionali.

Per quanto riguarda le risorse idriche, le proposte operative del PSR sono rivolte principalmente all'ammodernamento/ampliamento strutturale e tecnologico dei sistemi irrigui aziendali, in sinergia con gli investimenti di ristrutturazione delle infrastrutture irrigue pubbliche comprensoriali, che saranno finanziate nell'ambito del Programma di Sviluppo nazionale.

La riorganizzazione dei sistemi irrigui aziendali e l'introduzione di nuovi metodi di irrigazione nelle aree della regione caratterizzate da scarsità di acqua nei periodi di maggiore necessità che favoriscono un uso più efficiente ed un risparmio dell'acqua è importante, per i riflessi positivi non solo di carattere economico per le imprese, ma anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico e territoriale.

b. ***Ambiente***

Il PSR riserva una particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, all'uso efficiente delle risorse naturali, alla tutela del paesaggio e del territorio, coniugando le azioni finalizzate allo sviluppo economico del settore agricolo, agroindustriale e forestale con quelle rivolte alla sostenibilità ambientale, attraverso l'introduzione e lo sviluppo di pratiche agricole e forestali sostenibili, l'ammodernamento strutturale delle imprese e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali.

Il settore agricolo e forestale può dare un contributo fondamentale in termini di sostenibilità e salvaguardia ambientale, adottando tecniche e metodologie di coltivazione che riducono gli impatti negativi sulle risorse naturali. Conseguentemente, è ritenuta essenziale l'introduzione di pratiche agricole e forestali alternative a quelle convenzionali che contribuiscono a conservare la biodiversità e le risorse genetiche e mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e degli habitat esistenti.

Soprattutto nelle aree della regione a maggio rischio ove viene praticata un'agricoltura intensiva, devono essere incentivate tecniche/pratiche di coltivazione più consone ad una significativa riduzione della pressione esercitata dall'agricoltura sull'acqua e sul suolo anche utilizzando in maniera più razionale i mezzi tecnici di le risorse naturali. Tali interventi di miglioramento e ammodernamento delle strutture aziendali e delle reti infrastrutturali al servizio delle aziende agricole non possono che avere effetti ambientali positivi sulla biodiversità, sul suolo e sull'acqua.

La buona capacità dimostrata dalla regione Umbria negli ultimi venti anni, di ridurre le emissioni di metano e protossido di azoto del 44%, un valore superiore all'analogo valore nazionale, deve essere una strada da continuare a seguire con l'utilizzo di impianti e sistemi innovativi che favoriscono una gestione più efficiente degli effluenti di allevamento, di impianti e sistemi di distribuzione che riducono l'apporto di sostanze inquinanti e di tecnologie ed impianti che consentono un uso più efficiente delle risorse naturali.

Anche il settore forestale necessita di una particolare e attenta tutela, con interventi che contribuiscono alla gestione e all'uso sostenibile delle superfici forestali e al mantenimento del loro stato di salute. La tutela delle foreste e lo sviluppo del settore forestale possono fare leva sull'aumento del riconoscimento da parte della società dell'importanza dei "servizi" di interesse pubblico che le foreste possono fornire: la mitigazione dei cambiamenti climatici; la protezione del suolo ed il contributo al ciclo delle acque; la produzione di materie prime e di energia rinnovabile; l'uso ricreativo e sociale ed il ruolo culturale; le possibilità occupazionali legate alla "green economy". A questo riguardo il Programma pone particolare attenzione alla sostituzione, a fini energetici, dei combustibili fossili con biomasse forestali e alle

produzione non legnose come ad esempio il tartufo.

La conservazione delle risorse naturali e la tutela del territorio e del paesaggio nonché la prevenzione di fenomeni di degrado della qualità del suolo e di dissesto idrogeologico, in particolare nelle aree di montagna e di collina, rappresentano elementi su cui il PSR pone particolare attenzione.

Altro tema delicato, preso in considerazione dal Programma, è quello energetico, che per le imprese agricole e forestali umbre rappresenta un' occasione di sviluppo economico e gestione sostenibile del territorio. Gli interventi presi in considerazione, sono rivolti ad accrescere l'efficienza energetica delle aziende e ad incrementare l'utilizzo di materiale vegetale di derivazione forestale per l'alimentazione di impianti di produzione e distribuzione di energia alle popolazioni locali.

Tali interventi hanno una rilevanza significativa dal punto dei vista ambientale poiché favoriscono l'utilizzo e la valorizzazione dei prodotti e dei sottoprodotti di origine forestale, contribuiscono a preservazione delle le foreste dal deterioramento e dall'abbandono ed infine riducono il riscorso all'utilizzo di combustibili fossili tradizionali.

c. ***Mitigazione ai cambiamenti climatici e adattamento ad essi***

Il PSR si pone alcuni obiettivi specifici per assicurare il contributo del settore agricolo e forestale alle politiche di adattamento e mitigazione messe complessivamente in atto a livello regionale.

Per affrontare i cambiamenti climatici come ad esempio l' innalzamento delle temperature medie e massime o assenza di precipitazioni, soprattutto in estate, che possono provocare incendi boschivi, oppure l' aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi quali precipitazioni piovose intense, ecc., che influenzano in maniera sostanziale e negativa la produttività agricola e la perdita di ecosistemi naturali, il PSR promuove interventi strutturali e best practices al fine di una migliore gestione del territorio agro-forestale. Inoltre, in considerazione della rilevante estensione delle superfici forestali con funzione protettiva, viene posta attenzione alla tutela e al miglioramento dei soprassuoli boschivi, così come alla migliore strutturazione della filiera foresta-legno.

Altro contributo fondamentale può essere dato con interventi strutturali sui sistemi irrigui delle aziende agricole anche utilizzando nuove metodologie, impianti e tecnologie che favoriscono una gestione più efficiente e razionale delle risorse idriche disponibili, soprattutto in quelle aree della regione caratterizzate da una minore disponibilità di acqua e più esposte a fenomeni di carenza idrica e siccità.

L'incentivazione ad adottare e diffondere tecniche di gestione attiva delle risorse forestali e pratiche colturali più sostenibili e più attente ad una migliore gestione del suolo agricolo in termini di maggior fertilità e disponibilità d'acqua per le colture aumentano la resilienza degli ecosistemi agricoli e forestali e il pregio ambientale delle aree naturali rendendo il territorio meno vulnerabile agli eventi climatici estremi e promuovendo lo sviluppo di progetti wildlife economy e green economy.

Il Programma, propone, quindi azioni che concorrono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, anche con interventi nel comparto agricolo e zootecnico, mirati alla riduzione e all'abbattimento delle emissioni di gas serra ed ammoniaca in atmosfera. Ciò viene realizzato, grazie ad esempio alla promozione di pratiche agronomiche volte a ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti chimici, oppure con l'utilizzo di attrezzature innovative più sostenibili a livello ambientale atte a contenere le emissioni in atmosfera derivanti dagli allevamenti, in particolare quelli intensivi.

Un ulteriore apporto alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici è fornito dalle azioni

proposte dalla gestione attiva del patrimonio boschivo e al recupero a fini energetici dei territori marginali privi di credibili alternative a destinazione zootecnica o agricola. Le forme di conversione energetica più idonee a valorizzare le vocazioni specifiche dei territori protetti riguardano le biomasse di origine agricola e forestale. In questo ambito esiste un rilevante potenziale inespresso da destinare ad usi termici, il cui sfruttamento è coerente con l'obiettivo nazionale di coprire il 20 per cento del fabbisogno nazionale con fonti rinnovabili. Le biomasse di origine locale si prestano ad alimentare impianti termici dedicati di piccola taglia in quanto consentono di cogliere un doppio vantaggio. In primis quello della mitigazione degli impatti logistici derivanti dal trasferimento della materia prima in ragione della prossimità tra luogo di produzione e luogo di conversione energetica; e in secondo luogo, quello della coerenza con la strategia del Piano Forestale Regionale e del "Programma Quadro nazionale per il settore forestale", per la gestione attiva del patrimonio boschivo e il recupero a fini energetici dei territori marginali privi di credibili alternative a destinazione zootecnica o agricola.

La protezione dai rischi idrogeologici, il risanamento dei fenomeni di dissesto, la cooperazione fra le comunità locali per l'introduzione di fonti energetiche alternative, la riduzione dei carichi inquinanti incoraggiando lo sviluppo di produzioni, tecnologie e stili di vita adeguati, sono tutte azioni improntate alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al rispetto dell'ambiente. Infine relativamente alla diversità biologica degli ecosistemi forestali umbri, è previsto il completamento e l'integrazione delle attività finora condotte nella regione per la selezione di popolamenti e singoli alberi da utilizzare per la produzione di materiale di propagazione provenienti da ecotipi locali, così come la predisposizione dei relativi disciplinari di gestione.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	8,38%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	120,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	4.390,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	3,47%	195.068.058,63	M01, M02, M04, M06, M08, M16, M21
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1,21%	26.969.471,42	M01, M02, M06, M16
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1,53%	133.427.927,49	M01, M02, M03, M04, M14, M16
	Totale investimenti (pubblico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A) (EUR)	160.000.000,00		
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		13.334.936,26	M05, M16
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	13,03%	281.151.649,36	M01, M02, M04, M10, M11, M12, M13
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	41,51%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	28,94%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	5,12%	1.000.000,00	M12
4B (forestry)				
4C (forestry)				
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	3.750.000,00	5.963.705,73	M01, M02, M07, M16

5D	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		6.677.085,94	M01, M02, M10, M16
	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	4,44%		
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	1,46%	75.241.314,03	M01, M02, M08, M15, M16
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	50,00	12.376.462,87	M01, M02, M06, M16
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	80,11%	125.213.662,31	M01, M02, M07, M16, M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	33,85%		
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	50,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	90,27%	36.734.120,84	M01, M02, M07, M16

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai fini di facilitare una corretta attuazione e gestione del PSR 2014-2020 assume particolare importanza, in termini di efficacia ed efficienza, l'attivazione di azioni di consulenza e di supporto all'innovazioni.

Tali azioni riguardano in particolare:

1. la consulenza agli agricoltori mediante l'apposita misura del PSR, che si intende attivare per accompagnare gli agricoltori anche all'accesso alle misure del PSR ed al rispetto di tutte le normative di riferimento. In tal caso si intende agire esternamente sui beneficiari del PSR, per garantire loro un supporto da parte di soggetti che abbiano adeguate competenze, opportunamente scelti in fase di selezione, in grado di accompagnarli, non solo nell'adozione di strumenti di analisi economica ed ambientale ed al rispetto delle norme, ma anche verso un ricorso al sostegno del PSR meglio indirizzato e rispondente alle reali esigenze delle imprese, con un orientamento all'innovazione ed alla qualità dei progetti. Insieme alla consulenza diretta presso gli agricoltori, si intende realizzare un' intensa attività di comunicazione e animazione. Saranno promossi incontri, seminari, eventi itineranti, manifestazioni organizzate specificamente per diffondere la conoscenza di particolari tecniche innovative o best practices, ed altre iniziative rivolte ai potenziali beneficiari su tutto il territorio al fine di stimolare la progettualità e di innalzarne la qualità ed il grado di innovazione. In tal senso si ritiene di far ricorso al ricorso alla divulgazione di buone pratiche, presentando progetti di successo che possono essere presi a riferimento per la partecipazione al programma.

2. l'utilizzo delle opportunità offerte dalla misura dell'assistenza tecnica, non solo per usufruire di determinati servizi necessari all'Autorità di Gestione per la gestione e controllo del programma, ma anche con l'intento di elevare le competenze e le conoscenze del personale interno all'Amministrazione regionale ed agli Enti Delegati (Comuni, GAL, Agenzia Forestale, Comunità Montane, Associazioni di Comuni) che a qualsiasi titolo si dovranno occupare del PSR. Tale azione, mirata alla formazione interna del personale della pubblica amministrazione, dovrà essere ad ampio raggio, e riguardare non solo l'innalzamento delle competenze, ma anche aspetti che riguardano l'organizzazione, le scelte operative, l'orientamento al risultato. In tal senso già in fase di programmazione, numerosi sono stati gli incontri interni con tutto il personale dell'Amministrazione coinvolto nell'attuazione, per informarlo e prepararlo alle importanti novità introdotte dai nuovi regolamenti comunitari dello sviluppo rurale e non solo. Particolare enfasi è stata posta proprio sul tema dei risultati, dell'importanza di una gestione che risulti non solo efficiente (tesa all'assorbimento delle risorse), ma anche efficace (tesa al conseguimento dei risultati). La formazione e l'innalzamento delle competenze interne restano aspetti centrali sui quali si agirà con forza all'avvio del programma, non solo riguardo al personale interno dell'Amministrazione regionale, ma anche con riferimento al personale degli enti delegati che svolgono un ruolo determinante nella gestione del programma. È importante che tutte le novità della programmazione 2014-2020 siano correttamente recepite ed applicate in modo omogeneo sul territorio regionale e di conseguenza di fondamentale importanza risulta il coinvolgimento del partenariato non solo nella prima fase di implementazione del programma ma anche durante tutto il corso della sua attuazione. Particolarmente importante risulta anche migliorare l'organizzazione e le modalità operative alla luce anche delle esperienze maturate dalle precedenti fasi di programmazione, con la stesura di atti volti alla semplificazione e innovazione delle procedure di attuazione al programma. A tal fine, pur confermando la struttura organizzativa della passata programmazione (AdG e Responsabili di Misura), l'organigramma interno sarà rivisto in un'ottica di un maggiore orientamento ai risultati favorendo il lavoro di gruppo del personale individuato per l'attuazione e gestione del programma anche al fine di garantire comportamenti univoci e rispettosi delle norme (da quelle regolamentari a quelle

fissate dal programma e dagli strumenti attuativi). Si ritiene, infatti, di particolare importanza garantire una corretta ed uniforme applicazione dei criteri di selezione da parte di tutti i soggetti chiamati a valutare le domande di contributo. Per ogni bando saranno pertanto realizzati incontri di coordinamento tra i soggetti cui è demandata l'applicazione dei criteri di selezione. Ove possibile, saranno nuclei di valutazione a valutare le domande di contributo. Per i bandi relativi ad iniziative particolarmente innovative (Gruppi Operativi dei PEI, progetti pilota ecc.) è prevista anche la possibilità di ricorrere ad esperti esterni. Nell'ottica di favorire la verificabilità e controllabilità anche i criteri di valutazione delle caratteristiche innovative dei progetti dovranno avere tali caratteristiche, anche se sussiste una certa difficoltà nel dare evidenza a caratteristiche di innovatività con criteri oggettivi e di "automatica" applicazione. In tale ambito, infine si sottolinea l'utilizzo della Rete Rurale Nazionale a supporto della capacità amministrativa e gestionale regionale e per le attività di supporto e coordinamento che saranno promosse e realizzate.

3.L'utilizzo del sito web istituzionale al fine di fornire un servizio migliore all'utenza. Tale azione riguarda in particolare la costruzione di una nuova pagina web dedicata allo sviluppo rurale 2014-2020 da inserire nel portale istituzionale della regione (www.svilupporurale.regione.umbria.it) in fase di reingegnerizzazione, che diventerà uno strumento efficace e di fondamentale importanza per fornire informazioni ai potenziali beneficiari. Il sito sarà utilizzato per veicolare le informazioni che riguardano non solo il programma, ma tutta la normativa di riferimento, i casi di buone pratiche e gli eventuali eventi organizzati sul territorio. Con particolare riferimento agli impegni ed obblighi derivanti dall'applicazione della misura agro – climatico – ambientali (M10) si prevede la realizzazione di un sistema di informazione/consulenza agli agricoltori atto a garantire l'acquisizione delle conoscenze necessarie per assolvere a tali obblighi e ridurre, in tal modo, il tasso di errore. Tale sistema si basa su una fitta rete di iniziative formative ed informative a carattere seminariale organizzate dalla Regione e tenute da esperti/consulenti dell'istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), del Dipartimento competenti dell'Università degli Studi di Perugia e altri Enti/Istituti competenti in materia . Tali iniziative saranno rivolte sia agli agricoltori che ai tecnici/professionisti delle aziende titolari dei terreni sottoposti ad impegno. In tali iniziative saranno coivolti anche le Organizzazioni professionali agricole in qualità di portatori degli interessi generali degli agricoltori. Inoltre saranno predisposti dalla Regione opuscoli informativi e pubblicazioni specifiche sugli obblighi ed impegni da rispettare.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti normativi e la diffusione delle innovazioni, la Regione direttamente o mediante le proprie stutture dedicate (inclusle le società in house) metterà in atto iniziative di comunicazione, anche via web, e di dimostrazione per trasferire i risultati della ricerca e delle stesse innovazioni. A tal fine sono previsti convegni dedicati in cui esperti/consulenti saranno incaricati ad esporre i risultati raggiunti nel campo della ricerca ed innovazione. In tale contesto particolare attenzione sarà rivolta alle stato di avanzamento e diffusione delle ITC a livello regionale. Risulta infatti strategico, nell'ambito del coordinamento con l'Agenzia Nazionale per l'Agenda Digitale, garantire lo svolgimento dal Piano telematico regionale 2014-2016 che, in coerenza con quanto previsto con il provvedimento del Governo nazionale "Crescita 2.0" del 4 ottobre 2012, ha come obiettivi per il 2020 il rafforzamento delle reti di nuova generazione, quali la banda larga ed ultra larga, i data center e lo sviluppo del cloud computing (sia in ambito pubblico che privato), no nché tutti quei servizi avanzati dell'ITC, finalizzati sia all'innovazione tecnologica che organizzativa e commerciale, in modo da rafforzare le loro capacità di promozione e la loro visibilità sui mercati e garantire nuovi canali commercial.

Infine esperti/consulenti saranno previsti nelle attività dei gruppi operativi dei PEI fin dalla fase di costituzione. Ciò allo scopo di incoraggiare gli attori operanti nei PEI a collaborare e sfruttare sinergicamente le opportunità offerte con il presente programma nell'ambito degli inerventi della misura 16. In particolare la presenza di consulenti nei PEI avrà anche il compito di incentivare i rapporti di cooperazione tra Organismi di ricerca pubblici e privati, imprese agricole, agroalimentari e forestali (singole

o associate), esperti e imprese operanti in settori collegati alle attività agricole, agro-alimentari e forestali. Inoltre la presenza dei consulenti non solo potrà fungere da stimolo alla cooperazione ma potrà essere utilizzata per monitorare l'avanzamento dei progetti e fornire periodicamente propri pareri sui risultati conseguiti.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

La Regione Umbria, attivando la quasi totalità delle misure previste dal regolamento sullo sviluppo rurale, ritiene che il set di precondizioni proposto nella parte 4 dell'allegato 1 al regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sia applicabile al presente programma.

In particolare:

- le condizionalità generali, per la loro natura, anche in assenza di riferimenti specifici, trovano applicazione su quasi tutto il programma; tra queste, i temi degli appalti pubblici e degli aiuti di stati trovano certamente riferimento nella maggior parte delle misure a investimento che in questo programma risultano predominanti.

- le condizionalità a carattere ambientale trovano riscontro puntuale nel programma ad eccezione della FA 5A per la quale, mancando attualmente su tutto il territorio regionale un sistema di misurazione del consumo di acqua in agricoltura, la condizionalità 5.2 (settore delle risorse idriche) è solo parzialmente soddisfatta. Uno specifico Piano di azione sarà messo in atto per modificare la politica dei prezzi per l'acqua di irrigazione in tutta la regione (ora presente solo in alcune aree del territorio) passando da un sistema prevalentemente basato su un prezzo ad ettaro ad un sistema basato sul volume del consumo d'acqua al fine di incentivare un uso efficiente della risorsa. Pertanto, l'uso efficiente dell'acqua in agricoltura sarà perseguito nell'ambito della FA 2A nel rispetto dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013.

- l'aspetto specifico relativo all'uso efficiente dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare non viene persrguito (FA 5B) Tuttavia, al fine di rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'agroalimentare si ritiene prioritario intervenire più coerentemente nel'ambito della FA 2A e 3A. Infatti l'efficientamento energetico sarà sostenuto nell'ambito della competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Si precisa che i Piani di Azione afferenti alle caratteristiche generali presenti nella tabella 6.2.1 sono in linea con le strategie individuate in ambito POR FESR Umbria, approvato con Decisione C (2015) 929 della Commissione Europea del 12 febbraio 2015

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: -Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 29 maggio 2002, n. 659 - Piano Multirischio - DGR n. 2312 del 27/12/2007 "Direttiva regionale per l'allertamento rischi idrogeologico – idraulico e per la gestione delle relative emergenze (in prima applicazione della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004)", - DGR n. 2313 del 27/12/2007 "Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi per l'attivazione del CFD della Regione Umbria - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26/02/2010, "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". - DGR 383 del 08/03/2010 pre-adozione il Piano Coordinato di Prevenzione Multirischio - DGR n. 376 del 07/04/2014 - Piano di Gestione Del Rischio Alluvioni (PGRA)del 05/03/2015 ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE Protocollo d'Intesa del 26 gennaio 2015 per la gestione delle emergenze di Protezione civile	3B	M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Per la Regione: DGR 460/2014 e s.m.i. nuove disposizioni regionali relative alla condizionalità	P4	M10, M12, M11
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei	P4	M11, M10

		pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Per la Regione: DGR 460/2014 e s.m.i. nuove disposizioni regionali relative alla condizionalità		
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Per la Regione: Intesa Conferenza Stato-Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN),	P4	M11, M10
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	Per la parte nazionale si veda - Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - Decreto 23 gennaio 2015 Per la Regione: - D.G.R. n. 494 del 7 maggio 2012 - REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2011 , n. 4 Norme di attuazione dell' articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili	5C	M07, M16
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	Per la parte nazionale si veda: - Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - GURI(Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga - Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga Per la Regione: - DGR 1546 del 03/12/2012 Percorso per l'elaborazione partecipata e collaborativa dell'Agenda Digitale dell' Umbria - L. r. n.31 del 23/12/2013 "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni", - L. r. n.9 del 29/4/2014 Norme inmateria di sviluppo della società dell' informazione e riordino della filiera ICT regionale - Deliberazione n. 364 del Consiglio Regionale 28/10/2014 Piano telematico Regionale 2014-2016 - DGR 16 luglio 2014 n.888 Strategia per la Specializzazione Intelligente della Regione Umbria, - DGR n. 625 del 28 maggio 2014Piano Telematico triennale 2014-	6C	M07, M16

		2016, approvato da parte del Consiglio Regionale in data 28/10/2014.		
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA Per la Regione: - Art.5 dello Statuto Regione Umbria "Uguaglianza"; - L.r.10 aprile 1990, n. 18 "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari"; - D. Lgs 11 aprile 2006 n.198, (Consigliera regionale di parità) integrato con le modifiche di cui al D. L.gs del 25 gennaio 2010 n.5 di recepimento della direttiva 54/2006/CE ; - Protocollo d'intesa del 30 giugno 2014 in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Progetto "No discrimination"	6B	M02, M16, M19, M01
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes	Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA Per la Regione: - Art.5 dello Statuto Regione Umbria "Uguaglianza"; -L.r.10 aprile 1990, n. 18 "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari"; -L.r. 15 aprile 2009, n. 6 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria"; - DGR n. 163 del 25/02/2013 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" ; L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; - Piano Sociale Regionale 2010/2012 approvato con D.C.R. n. 368 del 19 gennaio 2010	6A, 6B	M02, M07, M06, M01, M16, M19
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: -Art.5 Statuto Regione Umbria "Uguaglianza"; Legge 8/2000, n 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; DGR n 1248/2003 e s.m.i. "Indirizzi regionali applicazione L.	6A, 6B	M06, M16, M19, M07

		68/99"; DGR n. 1120/2008. Istituzione regime aiuti all'assunzione Disabili; DGR. n 1354/2013 e s.m.i Disciplina Attuazione Tirocini Extracurr; - LR 26 del 28/12/2009 "Disciplina Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"; - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; - Piano Sociale Regionale 2010/2012 approvato con D.C.R. n. 368 del 19 gennaio 2010 - LR 26 del 28/12/2009 "Disciplina Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"; L n 68/1999 "Diritto al lavoro disabili" e s.m.i. ;		
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	partially	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: DGR n.2054/2010 e smi che regola l'acquisizione di beni e servizi -D.G.R. n. 239/2013 Programma Triennale per la Trasparenza (P.T.T.I) -D.G.R n. 37 del 28 gennaio 2014 ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 - l. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica -D.Lgs.163/2006 -DPR n 207 del 5 ottobre 2010 -Lr n 3/2010	5C, 2A, 6B	M04, M07, M19, M16, M06, M01, M02
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	partially	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: Intesa Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2008 su costituzione e gestione del Catalogo degli aiuti di Stato e del registro dei beneficiari degli aiuti. - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica	P4, 1B, 5C, 3A, 6B, 2A, 5D, 6A, 1C, 1A, 6C, 3B, 2B, 5E	M10, M01, M07, M06, M04, M14, M19, M08, M15, M03, M05, M16, M02
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA	P4, 6A, 6C, 5C, 3A, 2A, 5E, 5D	M12, M14, M11, M08, M04, M10, M16, M15, M13, M07, M06
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e	yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-	P4, 5E, 2B, 5C, 3A, 6C, 1B, 6B, 1C, 5D, 1A, 6A, 3B,	M11, M12, M10, M06, M03, M08, M16, M02,

all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.		2020 Per la Regione: - Soddisfatto attraverso l'uso del sistema di monitoraggio e valutazione (CMES) del programma regionale - Legge regionale 12/2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale" - DGR 13 maggio 2013 n.423 "Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di VAS" - Determinazione dirigenziale n. 3387 del 20/05/2013, inerente l'affidamento in economia, del servizio per la valutazione ex ante del PSR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale n. 5407 del 22/07/2013, afferente all' avvio del processo di VAS - Determinazione dirigenziale n.3638 del 27/05/2013, all'affidamento in economia, del servizio di VAS del PSR 2014/2020 - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Legge regionale 12/2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale" - DGR 13 maggio 2013 n.423 "Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di VAS"	2A	M05, M14, M13, M01, M07, M04, M19, M15

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - DGR n. 2312 del 27/12/2007 "Direttiva regionale per l'allertamento rischi idrogeologico – idraulico e per la gestione delle relative emergenze - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26/02/2010, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 17 marzo 2010 e denominato "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". - DGR n. 376 del 07/04/2014 la "Redazione del Piano regionale coordinato di Prevenzione Multirischio e pianificazione di emergenza". - Piano di Gestione Del Rischio Alluvioni (PGRA)del 05/03/2015 ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE	La Regione Umbria al fine di prevenire i fenomeni di rischio per l'allertamento rischi idrogeologico – idraulico e per la gestione delle relative emergenze ha approvato con DGR n. 2312 del 27/12/2007 le disposizioni per la prima attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. La Regione ha inoltre approvato con DGR n. 376 del 07/04/2014 la "Redazione del Piano regionale coordinato di Prevenzione Multirischio e pianificazione di emergenza". nell'ambito del Piano Regionale di Protezione Civile ai sensi della L.100/2012. Tale Piano riguarda una serie di attività conoscitive e di valutazione per la gestione che riguardano i seguenti rischi: - Rischio sismico; - Rischio idrogeologico – Alluvioni; - Rischio Idrogeologico – Siccità; - Rischio Idrogeologico – Frane; - Rischio Tecnologico. Nell'ambito del Piano è prevista la realizzazione di un Sistema Informativo Unificato di gestione del Piano Regionale Coordinato di Prevenzione Multirischio" (SIU-MR) tra i soggetti interessati, Servizi Regionali, ARPA e Centro Regionale di Protezione Civile- (Centro funzionale decentrato), aperto anche alla possibilità di ulteriori connessioni in termini di cooperazione applicativa.
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - DGR n. 376 del 07/04/2014 la "Redazione del Piano regionale coordinato di Prevenzione Multirischio e pianificazione di emergenza" Piano di Gestione Del Rischio Alluvioni (PGRA)del 05/03/2015 ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.. 49 di	La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi . La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni.Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per le varie tipologie di rischio

			recepimento della Direttiva 2007/60/CE Protocollo d'Intesa del 26 gennaio 2015per la gestione delle emergenze di Protezione civile	che si possono presentare sul territorio. Protocollo d'Intesa del 26 gennaio 2015 per la gestione delle emergenze di Protezione civile tra la Regione Umbria e le Prefetture di Perugia e di Terni. Il Protocollo, come sottolinea l'art. 1, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del "Sistema Integrato di Protezione Civile" nel territorio regionale attraverso la piena collaborazione tra la Regione Umbria e le Prefetture di Perugia e Terni.
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - DGR n. 2313 del 27/12/2007 "Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi per l'attivazione del CFD della Regione Umbria (in prima applicazione della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004)" dove si approvano la nuova definizione delle Zone di Allerta regionali nonché le relative Soglie Idrometriche e Pluviometriche di allertamento; - DGR n. 376 del 07/04/2014 la "Redazione del Piano regionale coordinato di Prevenzione Multirischio e pianificazione di emergenza" - Piano di Gestione Del Rischio Alluvioni (PGRA)del 05/03/2015 ai sensi del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE	Il MiPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell'ambito del documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nonché alla definizione delle strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole e standard della eco-condizionalità. In particolare, la Regione Umbria al fine di prevenire i fenomeni di rischio derivanti dai cambiamenti climatici, ha adottato una serie di atti tra i quali : - DGR n. 2313 del 27/12/2007, con la quale è stata approvata la definizione delle Zone di Allerta e delle Soglie Idro-Pluviometriche nella Regione Umbria - DGR n. 376 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il Piano regionale coordinato di Prevenzione Multirischio e pianificazione di emergenza - Piano di GestioneDel Rischio Alluvioni (PGRA) del 05/03/2015recepente la direttiva2007/60/CE
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."	La Regione Umbria, con DGR n. 460/2014, ha approvato le nuove disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013

			Per la Regione: -DGR 460/2014 e s.m.i. nuove disposizioni regionali relative alla condizionalità	
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: -Conferenza Stato-Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), -DGR 460/2014 e s.m.i. nuove disposizioni regionali relative alla condizionalità	A livello nazionale con D.M. del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». La Regione Umbria, con DGR n. 460/2014 ha approvato le nuove disposizioni regionali inerenti i requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	Conferenza Stato-Regioni 20 dicembre 2014, Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN),	La condizionalità è adempiuta poiché con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre scorso, è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE.
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - Dlgs 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE Per la Regione: REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.	Secondo il Dlgs16 marzo 1999, n. 79 (Art. 1) le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il Dlgs 28/2011 l'Italia definisce gli strumenti, i meccanismi,gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario egiuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energiae di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il Regolamento Regionale n. 7 del 2011 disciplina le procedureamministrative per l'installazione di impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabili e individuate aree e i siti non idonei alla installazione di specifichetipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia dafonti

				rinnovabili).
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2011, n. 7.Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. - REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2011 , n. 4 Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili - DGR n. 1493 del 16/12/2013 Strategia energetico regionale 2014-2020 SEAR Documento preliminare - DGR 1821 del 7 marzo 2014 di adozione Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020	Il Piano di Azione Nazionale, previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è il documento programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo vincolante per l'Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. L'obiettivo deve essere raggiunto mediante l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti. In questo contesto la Regione Umbria, tenendo altresì conto delle peculiarità ambientali e delle vocazioni territoriali si è prefissata un obiettivo minimo di crescita delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, pari a 200 GWh al 2013. Il Regolamento Regionale n. 7 del 2011 disciplina le procedureamministrative per l'installazione di impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabili e individuale aree e i siti non idonei alla installazione di specifichetipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia dafonti rinnovabili) Il Regolamento n. 4 del 2011 entra nel merito specifico in attuazione delle norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque, disciplina l'uso della biomassa a fini energetici La DGR n. 1821 del 7/03/2014 prevede una strategia regionale per le energie rinnovabili (biomassa, eolico, idroelettrico, geotermia, fotovoltaico –solare,ponendosi degli obiettivi per il periodo 2014-2020 afferenti i seguenti aspetti: • la razionalizzazione dei consumi e ottimizzazione delle produzione, • l'incremento delle fonti energetico rinnovabili • il miglioramento della governance • lo sviluppo della filiera industriale e dei servizi connessi all'energia
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	No	PARZIALMENTE SODDISFATTA Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020	Attraverso la L. r. n.31 del 23/12/2013 la regione Umbria prevede gli indirizzi per la programmazione e pianificazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, la definizioen e le linee guida e dei principi generali per le procedure autorizzative,la

conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili			Per la Regione: -DGR 1546 del 03/12/2012 Percorso per l'elaborazione partecipata e collaborativa dell'Agenda Digitale dell' Umbria -L.r. n.31 del 23/12/2013 "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni", -DAP 2014-2016 -DGR n. 1555/2013 Piano digitale regionale triennale 2013-2015 (PDTR) -L.r. n.9 del 29/4/2014 Norme inmateria di sviluppo della società dell' informazione e riordino della filiera ICT regionale -Deliberazione n. 364 del Consiglio Regionale 28/10/2014 Piano telematico Regionale 2014-2016	promozione di reti di nuova generazione e lo sviluppo di tecnologie e servizi a supporto della società dell'informazione L'art 6 della L. r. n.31 del 23/12/2013 ha posto le basi per la relaizzazione della rete pubblica a banda larga e ultralarga RUN (Regione Umbria Network) L'art 5 della .L r. n.9 del 29/4/2014 ha permesso di consolidare il "Data center regionale unitario (DCRU) per una corretta gestione secondo gli standard internazionali Nel PDTR 2013-2015 sono individuate 5 missioni portanti al fine di assicurare un'infrastruttura digitabile (banda larga e ultralarga) utilizzabile dal sistema pubblico e privato La L r. n.9 del 29/4/2014 ha avviato un programma di attività per il riordino del sistema ICT basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente. La Deliberazione n. 364 del Consiglio Regionale contiene gli investimenti pianificati per raggiungere gli obiettivi proposti Il Piano telematico triennale 2014-2016 sarà aggiornato sulla base del piano Nazionale Banda Ultralarga come previsto nel Piano di Azione
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	No	PARZIALMENTE SODDISFATTA Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - GURI(Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014 Avvio procedure di Consultazione pubblica sulla banda ultralarga - Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/03/2015 Strategia Italiana per la banda ultralarga Per la Regione: -DGR 1546 del 03/12/2012 Percorso per l'elaborazione partecipata e collaborativa dell'Agenda Digitale dell' Umbria -DGR 16 luglio 2014 n.888 Strategia per la Specializzazione Intelligente della Regione Umbria, -DGR n. 625 del 28 maggio 2014 **Piano Telematico triennale 2014-2016**, approvato da parte del Consiglio Regionale in data 28/10/2014.	Durante il 2014,(GURIn. 58/2014)si sono svolte le consultazioni sulla piattaforma telematica www.consultazioneinfratel.it. Le consultazioni sono state condotte dal Ministero dello Sviluppo Economico – Infratel in coerenza con la Comunicazione della Commissione, (2013/C 25/01) al fine di definire le aree bianche, ovvero quelle a fallimentodi mercato, in cui è necessario l'intervento pubblico per garantire la copertura delservizio a banda ultralarga. La Regione Umbria ha partecipato attivamente alla consultazione pubblica. Nel Programma di Governo 2010-2015 la Regione Umbria pone il superamento del digital divide come uno degli obiettivi di legislatura. La Regione Umbria si è dotata, con Legge n.31 del 23/12/2013 "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni", di un Piano Telematico regionale approvato con Deliberazione n. 364 del Consiglio Regionale 28/10/2014 Durante il 2014 la Regione Umbria ha inoltre partecipato alla consultazione pubblica sulla strategia nazionale per la crescita digitale Il Piano telematico triennale 2014-2016 sarà aggiornato sulla base del piano Nazionale Banda Ultralarga come previsto nel Piano di

				Azione
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	PARZIALMENTE SODDISFATTA Per la Regione: -L.R. n. 31 del 23/12/2013 “Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni” -DGR n. 625 del 28 maggio 2014Piano Telematico triennale 2014-2016, approvato da parte del Consiglio Regionale in data 28/10/2014.	La Regione ha già concluso l'attività di mappatura delle infrastrutture esistenti e sta lavorando alle prime realizzazioni delle infrastrutture delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) per innalzare la competitività del territorio. La L.R. n. 31/2013 promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale. Nella Strategia Italiana per la Banda Ultralarga (Tabella1.5) si evidenzia che in Umbria entro il 2016 verranno coperti 7 comuni a 30 Mbps dagli operatori privati Il Piano telematico triennale 2014-2016 sarà aggiornato sulla base del piano Nazionale Banda Ultralarga come previsto nel Piano di Azione
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - Art.5 dello Statuto Regione Umbria “Uguaglianza”; - L.r.10 aprile 1990, n. 18 “Interventi a favore degli immigrati extracomunitari”; - D. Lgs 11 aprile 2006 n.198, (Consigliera regionale di parità) integrato con le modifiche di cui al D. L.gs del 25 gennaio 2010 n.5 di recepimento della direttiva 54/2006/CE ; - Protocollo d’intesa del 30 giugno 2014 in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni stipulato dalla Regione Umbria con Enti pubblici locali, associazioni, terzo settore e parti sociali ; http://www.reteparioppportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=2954 http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1misej89h08000120006	Secondo l’art 5 dello Statuto la Regione concorre a rimuovere le disugualianze basate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione e le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad ogni minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili. La Regione Umbria in data 30 giugno 2014 ha stipulato il protocollo d’intesa tra Enti Pubblici Locali (Province Comuni), Associazioni, terzo settore e parti sociali per rafforzare la rete di attori, pubblici e e privati, impegnati sui fronti della prevenzione e del contrasto della discriminazione, al fine di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; La Regione Umbria, ha previsto una consigliera regionale per le pari opportunità e un rappresentante per i disabili nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020.

	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - Progetto "No discrimination" - Progetto "No.Di-Nodiscrimination" http://www.regione.umbria.it/sociale/progettofei-nodi - Protocollo d'intesa del 30 giugno 2014 in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni stipulato dalla Regione Umbria con Enti pubblici locali, associazioni, terzo settore e parti sociali	La Regione Umbria ha realizzato il progetto "No.Di" ovvero una iniziativa finalizzata a promuovere l'inserimento di politiche di prevenzione e contrasto alle discriminazioni etnico - razziali e multiple nelle azioni di governo delle amministrazioni delle regioni coinvolte e negli interventi di enti del Terzo Settore, sindacati, organizzazioni datoriali, forze dell'ordine, funzionali alla costituzione di Sistemi di rete regionali Antidiscriminazioni. Il progetto viene articolato nelle suguenti fasi: • Percorso formativo di aggiornamento • Seminari di approfondimento • Tavolo Interistituzionale • Indagine conoscitiva http://www.regione.umbria.it/sociale/progetto-fei-nodi Secondo il protocollo di intesa del 30 giugno 2014 la Regione Umbria e i sottoscrittori dell'accordo si impegnano a: -VIII collaborare e partecipare a iniziative di formazione finalizzate auna migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle discriminazioni. -XII assicurare adeguata formazione al personale regionale sui temi della discriminazione e pari opportunità Tale programma formativo continuerà per tutto il periodo di programmazione 2014 2020 e riguarderà anche il personale coinvolto nella gestione del programma
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - Art.5 dello Statuto Regione Umbria "Uguaglianza"; -L.r.10 aprile 1990, n. 18 "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari"; -L.r. 15 aprile 2009, n. 6 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria"; - DGR n. 163 del 25/02/2013 "Norme per le politiche di genere e	La Regione Umbria con L.r. 15 aprile 2009, n. 6 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria" ha istituto il Centro per le pari opportunità (CPO) quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere. La partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione attuazione dei programmi è garantita dalla presenza delle strutture: 1 - Consigliera regionale di parità: partecipa ai Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi (art. 15 comma 2) ed effettua la

			per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" ;	"promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità" ; (è prevista la partecipazione al CdS del PSR del rapprentante della categoria disabili e rappresentanti delle pari opportunità 2 - Comitato scientifico per le politiche di genere, istituito nel 2011, presso l'Agenzia Umbria Ricerche,svolge analisi e valutazioni relative allo stato di attuazione delle azioni regionali e fornisce supporti tecnico-scientifici. 3 - Il DGR n.163 del 25/02/2013 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" prevede azioni specifiche di sistema e territoriali per la diffusione della cultura e delle politiche di genere nella Regione.
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; - Progetto "No.Di-Nodiscrimination" http://www.regione.umbria.it/sociale/progettofei-nodi - Piano Sociale Regionale 2010/2012 approvato con D.C.R. n. 368 del 19 gennaio 2010	La Regione partecipa alle iniziative previste a livello centrale, oltre che attuare periodiche attività formative rivolte al personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi. La formazione è perseguita attraverso costanti attività per il personale coinvolto e realizzata anche attraverso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, (L. r. 23 dicembre 2008 n. 24). All'interno del progetto "No.Di-Nodiscrimination" sono previsti percorsi formativi dedicati all'approfondimento della normativa nazionale ed UE in materia di discriminazioni e di pari opportunità Il "Piano Sociale" messo in campo dalla Regione Umbria, ha portato notevoli risultati nel campo della disabilità in termini di formazione e integrazione. Il Piano ha promosso la valorizzazione di profili professionali di alta qualificazione basandosi sui seguenti criteri d'intervento: - riconoscibilità sociale delle professioni; - valorizzazione dei profili professionali storicamente consolidati e cardine del sistema dei servizi sociali, quali gli assistenti sociali; - riconoscimento dell'assistente familiare; - introduzione della figura di base nel sistema regionale dei servizi sociali - semplificazione nominale e di livelli; profili per la qualità nei servizi alla persona; - aderenza dei profili alla dimensione innovativa dei servizi del presente piano sociale; - valorizzazione dell'esperienza lavorativa; - valorizzazione dei percorsi formativi pregressi; - portabilità dei crediti tra le figure;

				- promozione di un reale sistema formativo integrato. Tale programma formativo continuerà per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 e riguarderà anche il personale coinvolto nella gestione del programma
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - Art.5 Statuto Regione Umbria "Uguaglianza"; - Legge 8/2000, n 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; - DGR n 1248/2003 e s.m.i. "Indirizzi regionali applicazione L. 68/99"; - DGR n. 1120/2008. Istituzione regime aiuti all'assunzione Disabili; - DGR. n 1354/2013 e s.m.i Disciplina Attuazione Tirocini Extracurr; - LR 26 del 28/12/2009 "Disciplina Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";	L'art. 41bis della Legge regionale LR n 26 del 28 dicembre 2009 ha istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tale Osservatorio garantisce la partecipazione a tutte le varie fasi di programmazione dei fondi SIE, di rappresentanti incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità . La Regione Umbria, ha previsto infatti un rappresentante per i disabili nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020. La delibera 360/2013, prevede criteri di priorità a favore di persone con disabilità per l'assegnazione di aiuti individuali finalizzati allo svolgimento di work experience.
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; - Piano Sociale Regionale 2010/2012 approvato con D.C.R. n. 368 del 19 gennaio 2010 - DGR. n 1354/2013 Disciplina Attuazione Tirocini Extracurriculari	La Regione partecipa alle iniziative previste a livello centrale, oltre che attuare periodiche attività formative rivolte al personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD (Convenzione Onu sui diritti delle persone Con disabilità individui). La formazione è perseguita attraverso costanti attività per il personale coinvolto e realizzata anche attraverso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, (L. r. 23 dicembre 2008 n. 24). Il "Piano Sociale" della Regione Umbria, approvato nel 2010, si basa sui seguenti criteri d'intervento inerenti la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE : - riconoscibilità sociale delle professioni; - valorizzazione dei profili professionali storicamente consolidati e cardine del sistema dei servizi sociali, quali gli assistenti sociali; - riconoscimento dell'assistente familiare; - introduzione della figura di base nel sistema

				regionale dei servizi sociali - semplificazione nominale e di livelli; profili per la qualità nei servizi alla persona; - aderenza dei profili alla dimensione innovativa dei servizi del presente piano sociale; - valorizzazione dell'esperienza lavorativa; - valorizzazione dei percorsi formativi pregressi; - portabilità dei crediti tra le figure; - promozione di un reale sistema formativo integrato La Disciplina di attuazione dei tirocini extracurriculari (DGR. n 1354/2013)prevede all'art. 17 disposizioni speciali per assicurare il conseguimento delle finalità formative per le persone con disabilità.
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: LR 26 del 28/12/2009 "Disciplina Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"; L n 68/1999 "Diritto al lavoro disabili" e s.m.i. ;	Al fine di consentire alle Persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, la Regione Umbria ha adottato e continua ad adottare le misure necessarie a garantire tali diritti. Con LR 26/2009 "Disciplina Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali ha istituito un Osservatorio regionale per le disabilità che controlla e verifica che la qualità dei servizi erogati e gli interventi realizzati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, siano in linea con la piena soddisfazione dei diritti della convenzione ONU.
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	PARZIALMENTE SODDISFATTO Per la parte nazionale: -D.Lgs.163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" Per la Regione: - DPR n 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" - Lr n 3/2010Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici -DGR n.2054/2010 e smi che regola l'acquisizione di beni e servizi secondo le procedure del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. lgs n.163/2006 -Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture regionali operante ai sensi art 7 del Dlgs	L'applicazione efficace delle norme UE in materia di appalti è garantita dalle normative e strumentazioni richiamate che contengono la disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi della regione in attuazione delle direttive comunitarie e dei relativi seguenti principi di tutela della concorrenza: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Ai fini dell'adempimento del criterio la Regione parteciperà alle iniziative previste a livello centrale, come specificato nel Piano di azione.

			163/2006	
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	PARZIALMENTE SODDISFATTA Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 -Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” -Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” Per la Regione -D.G.R. n. 239/2013 Programma Triennale per la Trasparenza (P.T.T.I) - D.G.R n. 37 del 28 gennaio 2014 ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016	La Regione Umbria ha adottato con D.G.R. n. 239/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza (P.T.T.I) e con D.G.R n. 37 del 28 gennaio 2014 ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016. Il Piano include il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria che definisce, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comportamenti che i dipendenti della Regione Umbria sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. La Regione si è dotata di un sito web istituzionale, visibile al link http://www.sir.umbria.it/ nella cui home page è collocata la sezione denominata “Amministrazione trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 31 ottobre 2014 sono stati attribuiti alla dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, prorogati con successivo atto n. 1395 del 3 novembre 2014 Ai fini di un completo adempimento del criterio la Regione parteciperà alle iniziative previste a livello centrale, come specificato nel Piano di azione.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Yes	Per la Regione: l. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica	La formazione è perseguita attraverso costanti attività per il personale coinvolto e realizzata anche attraverso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica La divulgazione delle informazioni avviene mediante incontri e seminari rivolti al personale coinvolto nell’attuazione del Programma Tale programma formativo continuerà per tutto il periodo di programmazione 2014 2020 e riguarderà anche il personale coinvolto nella gestione del programma
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in	No	PARZIALMENTE SODDISFATTA Per la parte nazionale si veda l'Accordo diPartenariato Italia 2014-	Ai fini di un completo adempimento del criterio la Regione parteciperà alle iniziative previste a livello centrale, come specificato nel

	materia di appalti pubblici.		2020 DLgs n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Per la Regione: -D.G.R. n. 239/2013 Programma Triennale per la Trasparenza (P.T.T.I) -D.G.R n. 37 del 28 gennaio 2014 ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016	Piano di azione. La regione dispone di un apposito servizio " Provveditorato gare e contratti" che si occupa prioritariamente degli acquisti della pubblica amministrazione. A garanzia della capacità amministrativa sull'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici,tale servizio si avvale di un sistema telematico MEPA al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura di gara che va dalla pubblicazione del bando alla sua aggiudicazione Inoltre a supporto di tale sistema il servizio Provveditorato gare e contrattifornisce periodicamente comunicazioni all'osservatorio regionale dei lavori pubblici, all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) nonché sull'apposito sito regionale canale trasparenza tramite i canale amministrazione trasparente http://www.regione.umbria.it/amministrazione-trasparente
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	PARZIALMENTE SODDISFATTO Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione si considera: - la Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2008. Riguardante in particolare un accordo sul Progetto esecutivo relativo alla costituzione e gestione del Catalogo degli aiuti di Stato e del registro dei beneficiari degli aiuti.	La Regione Umbria adempie a quanto previsto dall'art. 46 della Legge 24/12/2012, n. 234 (regola Deggendorff) verificando che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. A livello nazionale tale garanzie sono assicurate dalla BANCA DATI ANAGRAFICA (BDA) per la verifica del cumulo delle agevolazioni alle imprese. La Regione Umbria ha attivato in forza della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2008 il Catalogo ed il Registro sugli aiuti di stato che vengono aggiornati periodicamente. La Regione Umbria con propri atti amministrativi recepisce i contenuti delle norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, ai fini dell'adempimento del criterio la Regione parteciperà alle iniziative previste a livello centrale, come specificato nel Piano di azione.
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Yes	Per la parte nazionale si veda il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"e l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione si considera: L. R. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione	Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha dato attuazione al principio dell'Amministrazione trasparente, che include anche la trasparenza della concessione di contributi pubblici . A livello regionale sono previsti piani annuali di formazione per il personale coinvolto nell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

			Pubblica,	La divulgazione delle informazioni avviene oltre che attraverso i siti e altri canali informativi più innovativi anche mediante incontri e seminari rivolti al personale coinvolto nell'attuazione di progetti finanziati dai Fondi SIE. La formazione è perseguita attraverso costanti attività per il personale coinvolto e realizzata anche attraverso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (l. r. 23 dicembre 2008 n. 24). Ai fini dell'adempimento del criterio, la Regione parteciperà alle iniziative previste a livello centrale. Tale programma formativo continuerà per tutto il periodo di programmazione 2014 2020 e riguarderà anche il personale coinvolto nella gestione del programma
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	PARZIALMENTE SODDISFATTA La Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2008. Riguardante in particolare un accordo sul Progetto esecutivo relativo alla costituzione e gestione del Catalogo degli aiuti di Stato e del registro dei beneficiari degli aiuti.	Al fine di garantire la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Statola Regione Umbria: -partecipa al Piano d'Azione nazionale relativo alla formazione in materia di aiuti di Stato in attuazione all'AP che prevede che le Autorità italiane, realizzino un programma formativo anche con modalità di formazione a "cascata". -si avvale dl sistema SIAN che rileva gli aiuti concessi, in grado di prevenire il cumolo degli aiuti, supportato dal registro degli aiuti di stato. -ha istituito un gruppo di lavoro di coordinamento composto da referenti delle varie Adg, in materia di aiuti di stato, al fine di assicurare la diffusione di informazioni, necessarie ad evitare il cumulo degli aiuti -è stato individuato,all'interno dell'area di Coordinamento Agricoltura, uno specifico Servizio di raccordo per le notifiche e il censimento degli aiuti concessi. Come già è avvenuto nel precedente periodo di programmazione sono previsti corsi formativi avanzati in materia di aiuti di Stato rivolti a tutto il personale regionale coinvolto in materia.
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - Legge regionale 12/2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale" - DGR 13 maggio 2013 n.423 "Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di VAS" - Determinazione dirigenziale n. 3387 del 20/05/2013, inerente	Il D.L. 91/2014 convertito con Legge n.116/2014 ha introdotto, all'art. 15,modifiche al D.Lgs. 152/2006 per superarele censure di cui alla procedura diinfrazione2009/2086:per la determinazione delle categorie progettuali da sottoporre a procedura di screening, ha introdotto un regime transitorio in base al quale tutti i progetti dell'All. IV Parte II D.Lgs. 152/06 devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", nelle more dell'adozione delle Linee guida nazionali che forniranno indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a

			l'affidamento in economia, del servizio per la valutazione ex ante del PSR 2014/2020 - Determinazione dirigenziale n. 5407 del 22/07/2013, afferente all' avvio del processo di VAS - Determinazione dirigenziale n.3638 del 27/05/2013, all'affidamento in economia, del servizio di VAS del PSR 2014/2020- DGR 861 del 26 luglio 2011, Specificazione tecniche e procedurali in materia di VIA per l'applicazione della LR 16 febbraio 2010 n.12 a seguito delle disposizione correttive introdotte dal Dlgs 29 giugno 2010 n. 128 - DGR 1100 del 1 settembre 2014 "Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" modificazione di integrazioni dell' allegato B alla DGR 861 del 26 luglio 2011, conseguenti all'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n.116" finalizzato al diretto recepimento della direttiva 2001/92	VIA di cui all'art.20 D.Lgs.152/2006. La previsione dell'adeguamento della normativa regionale è stata abrogata dal D.Lgs. 152/2006 – art.15: non è previsto alcun "recepimento" normativo da parte delle Regioni e, pertanto, il regime (transitorio) "senza soglie" (conforme alla normativa comunitaria) è già in vigore per tutte le regioni italiane a prescindere dai contenuti della normativa regionale vigente. La Regione Umbria con L.R. 12/2010 e successive modifiche (Lr8/2011 7/2012) in applicazione efficace della direttiva 2001/42,detta norme di adeguamento, riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti. Con DGR 13 maggio 2013 n.423 "Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di VAS in ambito regionale, a seguito dell'emanazione della l.r. 8/2011 e l.r. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa" la regione detta semplificazioni tecniche e procedurali in ambito di VAS. Con Determinazioni dirigenziali n. 3387, 5407, 3638 del 2013 si è provveduto a procedere all'affidamento della VIA e della VAS. La Regione Umbria con DGR 1100 del 1 settembre 2014 ha disposto quanto previsto dalla direttiva 2011/92
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: L. r. 23 dicembre 2008 n. 24 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica	La formazione è perseguita attraverso costanti attività per il personale coinvolto e realizzata anche attraverso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Tale programma formativo continuerà per tutto il periodo di programmazione 2014 2020 e riguarderà anche il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 Per la Regione: - Legge regionale 12/2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale" - DGR 13 maggio 2013 n.423 "Specificazioni tecniche e procedurali, in materia di VAS"	La Regione Umbria partecipa alle attività realizzate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (piani di formazione per funzionari regionali/locali, workshop, laboratori tematici di approfondimento, studi di settore), che vengono tenuti in tema di VIA e VAS. La Regione organizza, corsi ad hoc per funzionari e dirigenti regionali e di altri enti locali e territoriali Presso la Regione è attivo uno specifico servizio " Valutazione ambientale sviluppo e sostenibilità ambientale" che garantisce unaadeguata capacità amministrativa di coordinamento nelle procedure di realizzazione delle valutazioni ambientali.

G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	-Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs n.235/2010), - Codice italiano delle Statistiche ufficiali, emanato con la Direttiva n.10 del 17 marzo 2010 dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat) in linea con il Codice europeo ella statistica "EuropeanStatistics Code of practice". Per la Regione: - Ufficio regionale di statistica - Sistema unitario di monitoraggio e gestione della politica di sviluppo rurale 2014-2020 - Decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo del SISTAN - SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)	L'ufficio regionale di Statistica all'interno del Servizio Statistica e Valutazione, fa parte del Sistema Statistico nazionale (SISTAN). La Regione realizza per conto dell'ISTAT indagini statistiche riguardanti l'agricoltura, conformemente al protocollo d'intesa tra Istat, Ministero delle Politiche Agrarie Alimentari e Forestali, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA, e le Regioni e Province autonome. A livello regionale inoltre, l'ADG del PSR, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione dei programma per lo sviluppo rurale (vecchia e nuova programmazione), adotta il SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO, gestito presso MEF – RGS – IGRUE, per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati di avanzamento del programma. Il SIAN permette grazie alla modalità del cd. "scarico differito" di rendere disponibili informazioni relative alla anagrafica dei beneficiari, l'iter procedurale delle istanze presentate, al posizionamento nelle graduatorie regionali, agli aspetti economici e amministrativi, alla localizzazione delle aziende beneficiarie e all'estensione di varie tipologie di superfici. Tale sistema informativo nella passata programmazione ha garantito la raccolta particolareggiata dei dati statistici. Tale sistema, verrà utilizzato anche per il periodo 2014-2020 in quanto permette anche una raccolta puntuale e aggregata dei dati statistici.
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) L'ufficio regionale di Statistica SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)	Gli utenti attraverso il Portale www.(OP).sian.it, hanno la possibilità di interagire con il Sian per ottenere informative, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati La disponibilità pubblica dei dati viene garantita dal portale della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it
	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)	Il sistema degli indicatori di risultato comprende gli indicatori definiti nell'ambito del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione. Laddove ritenuto necessario, l'AdG ha individuato anche alcuni indicatori di risultato specifici del Programma. Sarà definito un cronoprogramma che preveda l'organizzazione e l'avvio di attività di valutazione fin dai primi anni di attuazione del Programma, anche nel rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti comunitari come quello di valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità e di documentare nelle Relazioni di attuazione e il contributo del FEASR

				all'evoluzione degli indicatori di risultato e, più in generale, agli obiettivi del Programma.
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)	Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS. La definizione del tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020	Si veda quanto riportato a livello nazionale nell'accrodo di partenariato in quanto la ddefinizioe degli indicatori viene condivisa a livello nazionale. Il metodo utilizzato per la quantificazione di ciascun indicatore durante la fase di programmazione è stato, di volta in volta, giudicato dal Valutatore in base anche alla solidità, validità statistica e chiarezza dell'interpretazione normativa, e, talvolta, rivisto dall'Adg sulla base delle raccomandazioni formulate da quest'ultimo. Il risultato finale del confronto tra AdG e Valutatore è stato l'adozione di una metodologia di calcolo degli indicatori giudicata dal Valutatore efficace, sia in termini di robustezza del metodo adottato sia di plausibilità dei singoli valori individuati.
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020	Il dettaglio viene definito nell' ambito del sistema di gestione e controllo del programma

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 2: Definizione linee guida sui criteri di selezione delle procedure di gara e dei requisiti di qualificazione	31-10-2015	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 3: Istituzione di un struttura dedicata alla prevenzione di errori di conformità, e verifica della idoneità delle procedure di appalto	31-12-2015	Regione Umbria
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Partecipazione a Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici a livello nazionale	31-12-2015	Regione Umbria
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1 Revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 3: Partecipazione alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici	31-12-2015	Regione Umbria
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2 Applicazione degli strumenti di e-procurament individuati a livello centrale e previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici	31-12-2015	Regione Umbria
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 2: Creazione di strutture con competenze specifiche incaricate dell'indizione di gare di appalto pubbliche	31-12-2015	Regione Umbria
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: Partecipazione agli incontri formativi e seminari organizzati dal DPE e dal DPS e disseminazione di informazioni e risultati	31-12-2015	Regione Umbria
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Partecipazione al Piano d'Azione nazionale relativo alla formazione in materia di aiuti di Stato in attuazione dell' AP	31-12-2016	Regione Umbria

	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: Adozione di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE	31-12-2016	Regione Umbria
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: Istituzione di un gruppo di lavoro di coordinamento composto da referenti delle varie Adg, in materia di aiuti di stato	31-12-2016	Regione Umbria
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione 1: emanazione di DM recante Linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086 e relativo trasposizione con deliberazione regionale per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e Regione Umbria

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga in merito al Piano d'investimenti infrastrutture	31-12-2015	Regione Umbria
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga in merito ai modelli d'investimento sostenibili	31-12-2015	Regione Umbria
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Azione 1: Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga per stimolare gli investimenti dei privati	31-12-2015	Regione Umbria

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Valore assoluto del target (a-b)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	1.698,00		1.698,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	222.037.530,05	1.020.836,68	221.016.693,37
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	146.762.863,75	867.070,25	145.895.793,50
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	556,00		556,00

dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)			
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	282.151.649,36		282.151.649,36
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	145.980,00		145.980,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	87.882.105,70		87.882.105,70
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	5.950,00		5.950,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)			
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	30,00		30,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	174.324.246,02	12.093,07	174.312.152,95
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	173,00		173,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	710.000,00		710.000,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 1.698,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 1.698,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 222.037.530,05

Aggiustamento "top-up" (b): 1.020.836,68

Valore assoluto del target (a-b): 221.016.693,37

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 146.762.863,75

Aggiustamento "top-up" (b): 867.070,25

Valore assoluto del target (a-b): 145.895.793,50

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 556,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 556,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: No

Valore obiettivo 2023 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 0,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 282.151.649,36

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 282.151.649,36

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 145.980,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 145.980,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 87.882.105,70

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 87.882.105,70

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 5.950,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 5.950,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 30,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 30,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 174.324.246,02

Aggiustamento "top-up" (b): 12.093,07

Valore assoluto del target (a-b): 174.312.152,95

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 173,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 173,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 710.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 710.000,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Valore assoluto del target (a-b)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero di azioni/operazioni supportate	96,00		96,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Numero di azioni/operazioni supportate	100,00		100,00
	X	Numero di ope-razioni approvate	30,00		30,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero di operazioni approvate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali	173,00		173,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Numero di azioni/operazioni supportate

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 96,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 96,00

7.2.2. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.2.2.1. Numero di azioni/operazioni supportate

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 100,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 100,00

7.2.2.2. Numero di ope-razioni approvate

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 30,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 30,00

7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.2.3.1. Numero di operazioni approvate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): 173,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Valore assoluto del target (a-b): 173,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	5.972.359,57
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.756.083,46
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	7.173.060,12
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	2.502.200,20
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	4.723.921,72
Totale	**24.127.625,07**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione della zona rurale

Per classificare il territorio della regione Umbria, pari a Kmq 8.465 (2,80% del territorio nazionale), in funzione del grado di ruralità si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato che, sulla base della metodologia adottata, suddivide l'Umbria in due aree (figura 8.1.a):

- *Aree rurali intermedie:* Km2 5.980,02 (1,9% della superficie nazionale)

- *Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo:* Km2 2.476,02 (0,8% della superficie nazionale).

Ancor più, la metodologia per l'individuazione di dette aree, che parte dalla stratificazione OCSE, applicata ad un canonico set di variabili descrittive delle grandi strutture demografiche, produttive e del mercato aggregato del lavoro, restituisce un'immagine piuttosto uniforme della ruralità regionale. Unica eccezione è nella densità demografica, che nelle aree con problemi di sviluppo è, mediamente, inferiore alla metà di quella delle aree rurali intermedie, la quale è a sua volta molto inferiore alla soglia con la quale l'Ocse identifica le aree rurali (150 abitanti per chilometro quadrato). In particolare le *aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*, con 24 Comuni, rappresentano circa il 30% dell'intera superficie regionale e comprendono circa il 16% sia della popolazione che degli occupati totali. Nelle *aree rurali intermedie* sono compresi 68 Comuni che coprono il 70% della superficie regionale e l'84% della popolazione. La metodologia utilizzata a livello nazione e la relativa classificazione dei Comuni dell'Umbria che ricadono nelle aree C e D sono illustrati nel documento in allegato al programma (v. Allegato: Definizione aree rurali dell'Umbria). A riguardo come indicato nell'analisi di contesto, si ribadisce che in Umbria sono state individuate, sulla base di quanto previsto nell'AP, tre "Aree interne": Area Nord-Est, Area Sud-Ovest e Area Valnerina. La descrizione della metodologia per l'individuazione di tali aree è riportata nel documento in allegato "diagnosi delle aree interne dell'Umbria". Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art.36 del Reg. UE 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato, in presenza di una strategia di sviluppo territoriale sostenuta dal FESR e FSE, il PSR può sostenere interventi realizzati attraverso lo strumento degli investimenti territoriali integrati (ITI). Tale modalità è specificata alla rubrica "Progettazione integrata" del presente paragrafo 8.1.

In ogni caso, come previsto dall'AP, le modalità attuative con cui il PSR può contribuire alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e all'ITI sono fondamentalmente tre:

a. Integrazione e/o combinazione di misure, in coerenza con l'analisi dei fabbisogni del PSR e in modo tale da fornire strumenti pertinenti con le aree selezionate (SNAI o ITI)
b. possibilità di utilizzo del CLLD attraverso i Piani di Azione Locale dei GAL
c. dotazione finanziaria specifica per la SNAI e ITI. A tale fine può essere la forma della *"riserva finanziaria*" per dare attuazione a SNAI e ITI.

In fase di attuazione degli interventi programmati saranno, in tutti i casi, selezionati i progetti migliori sulla base di criteri di selezione delle singole misure del PSR che sono utilizzate nell'ambito della strategia aree

interne ed ITI, compreso il raggiungimento di un punteggio minimo.

La metodologia utilizzata a livello nazione e la relativa classificazione dei Comuni dell'Umbria che ricadono nelle aree C e D sono illustrati nel documento in allegato al programma (v. Allegato: Definizione aree rurali dell'Umbria). Vengono tuttavia esclusi come "aree rurali" i centri urbani di Perugia e Terni come definiti già nella passata programmazione in base a un criterio demografico di densità abitativa (ab/kmq). In base a tale indice, quindi restano esclusi i seguenti fogli catastali:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. Da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139

Inoltre, in Umbria sono state individuate, sulla base di quanto previsto nell'AP, tre "Aree interne": Area Nord-Est, Area Sud-Ovest e Area Valnerina. La descrizione della metodologia per l'individuazione di tali aree è riportata nel documento in allegato "Diagnosi delle aree interne dell'Umbria" approvato dal Comitato Nazionale Aree Interne del Dipartimento dello Sviluppo Economico. Allo scopo di garantire la parità di trattamento dei beneficiari provenienti sia dalle aree interne che da zone rurali non classificate come aree interne in fase di selezione degli interventi sarà attribuito specifico punteggio ai progetti localizzati nelle aree interne. In ogni caso la selezione sarà svolta sulla scelta dei progetti migliori.

L'Umbria è stata interessata dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.L'entità dei fenomeni sismici rappresenta per intensità dei danni e per conseguenze sulle prospettive e i destini della regione, il fenomeno più rilevante degli ultimi decenni. Tali fenomeni anche se hanno coinvolto l'intera regione si sono concentrati nei territori ricadenti nel cosiddetto "cratere" e specificatamente i Comuni di: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG); Spoleto.

Vedi Localizzazione dei Comuni interessati dal sisma intervenuto dal 24 agosto 2016 (cosiddetto cratere) in allegato

A seguito di vari confronti nelle competenti sedi istituzionali nazionali, in data 22 giugno 2017 la Conferenza Stato regioni e P.A. ha sancito l'intesa per uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai 18 PSR italiani per le annualità 2018-2019-2020 a favore dei PSR delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016 (trasferimento di solidarietà). Nello specifico l'intesa sancisce che i piani finanziari dei 17 PSR vangano decurtate del 3% della quota FEASR e il PSRN venga decurtato del 6% liberando in tal modo una quota complessiva da destinare alle 4 regioni interessate dal sisma di € 131.637.484 di quota FEASR pari a € 300.000.000 di spesa pubblica. In particolare, le risorse aggiuntive (contributo di solidarietà) destinate al PSR per l'Umbria 2014-2020 sono pari ad € 51.901.669,76 in spesa pubblica (€ 22.380.000 in quota FEASR). Tali risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale.

In base all'analisi di contesto ed ai relativi fabbisogni la strategia individuata è volta alla ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale delle aree maggiormente colpite dal sisma all'interno della quale ricomprendere tutti gli interventi che si andranno a finanziare con le risorse aggiuntive destinate in maniera

addizionale al PSR per l'Umbria 2014-2020.

Le misure/interventiche saranno attivate per rispondere a questa strategia sono:

- **M4.1 – M4.2 - M6.1 – M6.4 - M14- M16.4** allo scopo di rafforzare l'apparato produttivo esistente e ricostituito delle imprese agricole e zootecniche e quello delle filiere produttive locali puntando a nuovi traguardi di investimento ed innovazione anche attraverso progetti di diversificazione delle attività agricole, di valorizzazione e promo-commercializzazione e di miglioramento delle strutture zootecniche esistenti puntando al miglioramento del livello del benessere degli allevamenti di animali (bovini, ovicaprini ed equini).
- **M10 –M11** allo scopo di mantenere in queste aree la gestione sostenibile delle attività agricole quale elemento di contrasto ai fattori di pressione dell'agricoltura sull'ambiente in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria, biodiversità e paesaggio) ed sostenendo il mantenimento delle pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali. In assenza di tali forme di sostegno, infatti, si potrebbe determinare o la ripresa di attività agricole convenzionali con perdita degli effetti positivi dovuta alle pratiche agro climatico ambientali e biologiche mettendo a rischio in tal modo la ripresa di fenomeni negativi sia sotto il profilo ambientale che territoriale
- **M13.1** allo scopo di invertire la tendenza all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio. In tal caso le risorse aggiuntive saranno destinate non solo nelle aree montane colpite dal sisma (cratere) ma anche nelle altre aree montane della Regione e cioè nelle aree dell'intera dorsale appenninica (aree classificate "montane" ai sensi dell'art. 32 del Reg UE 1305/2013).

Infatti, l'intero cratere delle 4 Regioni colpite dal sisma ha determinato danni anche alle zone limitrofe che in Umbria corrisponde all'intera fascia appenninica, determinando difficoltà di tenuta socio-economica delle imprese presenti in questi territori montani (in particolare quelle agricole ed agroalimentari).Ciò a causa sia di danni puntuali che comunque si sono registrati in queste aree sia per effetto del cosiddetto *"danno indiretto"* cioè del danno riconducibile a fattori economici (minori ricavi per le imprese a causa delle minori presenze turistiche e dell'intero indotto), strutturali (difficoltà nei collegamenti stradale spesso interrotti) e sociali (inagibilità di alcune strutture pubbliche e private: scuole e/o edifici pubblici e private per le quali sono necessari interventi di messa in sicurezza).

Pertanto, per tutte le aree montane della Regione, che si identificano per il 98% nei Comuni montani della fascia appenninica dell'Umbria (cioè quella fascia in cui si registrano sia danni diretti – cratere .- che danni indiretti), è necessario intervenire per invertire la tendenza, all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio, non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la perdita di fiducia complessiva. Ciò può essere contrastato garantendo il mantenimento dei livelli più alti di adesione degli agricoltori che beneficiano dell'indennità a favore delle **zone montane (M13.1)** allo scopo di mantenere vive e vitali le aree montane della Regione anche per non rischiare di perdere gli effetti positivi sull'ambiente e sui territori rurali in queste aree.

In assenza di tali forme di sostegno, infatti, si potrebbe determinare l'abbandono di queste aree che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come in tutte le aree montane dell'Umbria colpite sia direttamente che indirettamentedal sismaimprescindibile risulta il presidio dell'uomo e delle relative pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali.

- **M7 – M19** allo scopo di offrire migliori servizi all'economia e alla popolazione, mediante il rafforzamento della rete infrastrutturale viaria al servizio delle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) e nel contempo promuovere servizi alla popolazione attraverso iniziative di sviluppo locale. Tale rafforzamento contribuirà innanzitutto a migliorare la qualità della vita e dei servizi delle popolazioni rurali e in secondo luogo potrà consentire una migliore accessibilità dei luoghi dal punto di vista turistico e ambientale

Da un punti di vista procedurale le misure/interventicoinvolti nella strategia saranno attivate mediante avvisi pubblici dedicati alle aree maggiormente colpite dal sisma **(bando riservato)** ovvero tramite bandi pubblici in cui sarà prevista una quota finanziaria di riserva destinata ai potenziali beneficiari di dette aree **(bando con risorse ordinarie e riserva di risorse). In entrambi i casi, le risorse aggiuntive derivanti dal contributo di solidarietà saranno destinate alle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) in maniera addizionale**

Per quanto riguarda I criteri di ammissibilità e quelli di selezione saranno applicati quelli dei pertinenti interventi messi a bando, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR e già implementati nel SIAN (sistema VCM)

Condizionalità

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sotto-misure e tipi di operazione di sviluppo rurale a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Il PSR adotta tali regole quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie. Il programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. In applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1310/2013, le regole di condizionalità per l'anno 2014 continuano a essere quelle definite dal Regolamento (CE) n. 73/2009, così come modificato dall'articolo 6 del medesimo Regolamento (UE) n. 1310/2013. In particolare, per l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2014, il MIPAAF ha emanato, con DM n. 15414 del 10.12.2013 disposizioni allo scopo di integrare il quadro normativo già esistente e fornendo alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme. Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione ha provveduto a completare, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori elencati e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto ministeriale.

Per l'anno 2015 e seguenti, il MIPAAF ha emanato ulteriori disposizioni con il DM n. 180 del 23 gennaio 2015 al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC. Anche in questo caso la Regione ha inteso applicare a livello regionale. il quadro di riferimento normativo nazionale per l'applicazione della condizionalità come riportato nella tabella (**8.1 tabella 1**) allegata.

Greening

Al fine di evitare il doppio finanziamento tra i pagamenti diretti afferenti al greening ai sensi del Reg. 1307/2013 e relative misure agro-climatico-ambientali (AECM) del PSR la Regione Umbria si attiene a

quanto definito nel D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014.

I regolamenti stabiliscono che per il II pilastro siano concessi solo gli impegni che vanno oltre i requisiti del greening, mentre in caso d'impegni equivalenti si procederà ad una riduzione dei pagamenti agro-climatico-ambientali per le seguenti Misure:

- Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del Reg. 1305/2013);
- Agricoltura biologica (art. 29);
- Indennità Natura 2000 e a quelle connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).

I pagamenti delle citate misure possono essere concessi solo per quegli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche greening di base (diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico).

In deroga a tale criterio generale si applicano due criteri di esenzione su base dimensionale e in base alle caratteristiche aziendali come di seguito riportato.

Esenzione su base dimensionale: sono esentate dalla dimostrazione del "no double funding" le aziende a seminativi con un'estensione inferiore ai 10 ha per il criterio di diversificazione e le aziende inferiori ai 15 ha per il rispetto delle Aree di Interesse Ecologico (EFA).

Esenzione in base alle caratteristiche aziendali: Nei casi in cui la preponderanza delle superfici aziendali risulta dedicata a produzioni a basso impatto ambientale, come le superfici foraggere, non si applica il rispetto del "no double funding", indipendentemente dalla dimensione complessiva. In questi casi le condizioni che hanno determinato la deroga diventano la baseline per il calcolo del pagamento AEC.

Sono invece soggette al rispetto del principio del "no double funding" anche le imprese beneficiarie dei premi per l'agricoltura biologica (art. 29(4)) che sono pertanto soggette a riduzioni dei pagamenti nel caso di impegni simili alle pratiche *greening*.

La Regione, per evitare il rischio di doppio finanziamento, implementerà durante la fase applicativa dei bandi di selezione precise indicazioni sugli interventi ammissibili e sulle condizioni di accesso ai benefici, sia a livello di specifico controllo da parte dell'Organismo pagatore sulla singola operazione, (controllo sui tetti d'investimento, sul beneficiario, ecc.).

Il sistema di procedure e di registrazioni eseguite per ciascuna operazione e per ciascun beneficiario consente quindi di garantire efficacemente, sulla base di apposito controllo incrociato, che una singola operazione usufruisca del sostegno di un unico strumento finanziario. In ogni caso:

- i richiedenti dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di non avere presentato e assumere l'impegno a non presentare, per la stessa operazione, domanda di aiuto di pertinenza di regimi di sostegno della PAC.
- prima del pagamento finale, sarà accertata la non cumulabilità degli aiuti.

Strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del piano (Fabbisogno F 13), in

particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A, 3A e 6A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n.1303/13 e n. 480/2014.

Il Piano di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è stata condotta un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento sub ottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale.

SEGUE TESTO IN ALLEGATO

Uso degli anticipi

Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento il Programma, prevede la possibilità versare anticipi ai beneficiari per la realizzazione di investimenti come previsto dall'art, 45 del Reg.UE 1305/2013. Come previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, tale versamento è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria (o equivalente) pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Un documento probatorio fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia sopra indicata a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo dichiarato nel documento se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.

La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo. Secondo quanto previsto dall'art. 45, par. 4 dello stesso Regolamento i beneficiari possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

A norma dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 1305/2013 anche i GAL possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. L'art. n. 35, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) (costi di esercizio connessi alla gestione

dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, etc.) ed e) (animazione) non deve superare il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Disposizioni comuni per gli investimenti

Gli investimenti previsti dal presente programma sono concessi nel rispetto degli articoli 45 e 46 (irrigazione) del Reg. UE 1305/2013, quando pertinenti. In particolare, qualora gli investimenti rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno del programma, è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per la tipologia di investimento interessato.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno del presente programma unicamente le seguenti voci di spesa:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

INVESTIMENTI MATERIALI e IMMATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI – Ai sensi dell'art. 67 del Reg. 1303/2013, le sovvenzioni rimborsabili possono assumere una delle seguenti forme:

a. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
b. tabelle standard di costi unitari
c. finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite

Per l'intervento 1.1.1 *Attività a carattere collettivo* e l'intervento 1.1.2 *Attività di coaching (tutoraggio)* si applicano i costi unitari standard come riportati al paragrafo "*Tipo di sostegno*" del medesimo intervento. Per gli altri investimenti, in attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dai bandi.

INVESTIMENTI IN NATURA - Per le operazioni che implicano investimenti in natura, i contribuiti di beneficiari pubblici o privati, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle condizioni

previste dall'art. 69 del Reg UE 1303/2013. Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, sono considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;

- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione e dal costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza. La congruità di tale costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezzari pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda, ovvero alla data di presentazione della domanda;

- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;

- sia possibile in sede di controlli amministrativi (visita in sito) verificare la prestazione nonché la presenza delle unità lavorative e mezzi occorrenti;

- i materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - L'acquisto di un bene immobile nonché di terreni nel limite del 10% del costo totale dell'operazione, costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento del FEASR, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda misura.

LOCAZIONE FINANZIARIA (*LEASING*) - E' ammissibile al cofinanziamento da parte del FEASR la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisizione mediante locazione finanziaria qualora sia un aiuto all'utilizzatore e avvenga alle condizioni di seguito esposte:

- sia espressamente previsto per l'intervento nella scheda misura e sia richiesto al momento della domanda da parte del richiedente;

- qualora la durata contrattuale minima corrisponde alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. L'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione;

- qualora la durata contrattuale minima sia inferiore alla vita utile del bene, l'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione.

Nel caso del leasing e altri costi connessi alla locazione finanziaria come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

IVA ED ALTRE IMPOSTE E TASSE - L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

SPESE GENERALI - Le spese generali ai sensi dell'art. 45 del Reg. 1305/2013, si riferiscono alle spese come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità

ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, collegate agli investimenti di cui alle lettere a e b) dello stesso articolo. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Sono ammesse a contributo nel caso di operazione individuali di investimento e nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo dell'investimento secondo i limiti e le condizioni che vengono esplicitate per ciascuna tipologia di investimento. Tali spese sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione. Nel caso di spese generali riferite a costi indiretti e costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, queste sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dall'art. 68 del Reg. 1303/2013 ed inoltre le modalità di calcolo, verranno esplicitate nei rispettivi bandi afferenti la specifica misura.

Ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE 1305/2013, nel caso di spese di gestione sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- spese di di funzionamento;
- spese di personale;
- spese di formazione;
- spese di pubbliche relazioni;
- spese finanziarie;
- spese di rete.

Gli studi sono ammissibili solo se correlati ad uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. Sono ammissibili altresì, i contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 69 del Reg. UE 1303/2013.

Costi del personale per operazioni di investimento: ai sensi dell'art. 67 (1) lettera b) del Reg. UE 1303/2013, il costo della manodopera impiegata per operazioni di investimento può essere calcolato in base a tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie applicati nell'ambito di analoghi meccanismi di sovvenzione finanziati dallo Stato per tipologie di operazioni e di beneficiario, come previsto dall'articolo 67 comma 5 lett. c) del medesimo regolamento UE. In particolare, ai fini del calcolo del costo orario verranno utilizzate le tabelle dei costi della manodopera edile (trattandosi di investimenti), redatte dalla Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli (circ. min. n. 505/iac del 28 gennaio 1977) istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici (http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/tabelle-revisionali).

Costi del personale per operazioni diverse dagli investimenti: ai sensi dell'art. 68 (2) del Reg. UE 1303/2013, il costo del personale impiegato per operazioni diverse da quelle di investimento la tariffa oraria applicabile viene calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati. In particolare, ai fini del calcolo del costo orario verranno utilizzate le tabelle delle retribuzioni contrattuali pubblicate dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (http://www.cnel.it) con riferimento alle retribuzioni contrattuali annue dell'anno in cui è stata effettuata l'operazione.

SPESE NON AMMISSIBILI - Tra le tipologie di spese descritte in ciascun disciplinare di misura, non sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti voci:

- I semplici investimenti di sostituzione;
- l'acquisto terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative

all'operazione considerata;
- l'acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- acquisto di materiale usato o di occasione;
- oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se non diversamente indicato nella scheda misura;
- materiale usato;
- il capitale circolante.

Non sono inoltre ammissibili al sostegno gli investimenti le spese relative all'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Nel caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, par. 1 let. B) del Reg. 1305/2013 le spese per l'acquisto di animali possono essere ammissibili.

COSTI UNITARI STANDARD e COSTI SEMPLIFICATI:

- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei,
- Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione;
- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per le spese relative a servizi di consulenza di base e specialistica nonché per le spese di tutoraggio

In particolare per le spese afferenti gli impianti arborei viene prevista la possibilità di ricorrere alle Unità di Costo Standard elaborate nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 - Piano di azione biennale 2019-20 Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità amministrativa e scambi di esperienza" e consultabili all' indirizzo internet: https://www.reterurale.it/costisemplificati.

La metodologia di calcolo, elaborata in conformità all'articolo 67, par. 5, let. a) i) del Reg. (UE) n. 1303/13, è basata sull'elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite interviste, sull'esecuzione di indagini comparative e, per quanto riguarda le spese di progettazione, Il costo semplificato è stato quantificato conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario (articolo 67, paragrafo 5, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) rappresentate nello specifico dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", utilizzato per la determinazione delle spese di progettazione delle opere pubbliche.

Per quanto attiene invece l'utilizzo della metodologia dei costi standard per le spese relative a servizi di consulenza di base e specialistica, si fa riferimento alle tabelle standard di costi unitari derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale italiana, scaricabile dal seguente indirizzo internet: (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244documentazione)".

Per quanto riguarda le spese di tutoraggio, la metodologia dei costi Unitari Standard fa riferimento alla certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Perugia a norma dell'articolo 67 par. 1 let. b) del

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Ai sensi del medesimo articolo 67, par. 5, let. a) punto ii), gli importi dei costi standard sono stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei beneficiari. Tale certificazione, contenente il metodo di calcolo, è allegata al programma.

AFFIDAMENTO DIRETTO IN "*HOUSE PROVIDING*"

Per quanto riguarda l'affidamento diretto *"in-house*" previsto in alcune misure, il Servizio regionale incaricato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, protrà attuare tale affidamento diretto solo a soggetti su cui la Regione svolge un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri uffici, e il soggetto affidatario svolge la più importante delle proprie attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti. In linea con l'accordo di partenariato italiano, l'affidamento diretto deve avvenire a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte sul mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

PROGETTAZIONE INTEGRATA

La progettazione integrata può essere svolta mediante le seguenti 3 tipologie:

1. *Progetti integrati aziendali (PIA) :* progetti che prevedono una combinazione di almeno due misure, sottomisure o tipi di interventi appartenenti ad almeno due misure diverse che comprendano la misura 4 di cui all'art. 17 del Reg (UE) 1305/2013, presentato da un singolo soggetto.
2. *Investimenti collettivi* : progetto presentato da più imprese in associazione tra di loro, volto alla utilizzazione in comune dell'investimento realizzato in comune.
3. *Programma di filiera :* Obiettivo principale di questa progettazione è quello di una più equa ridistribuzione del valore nell'ambito dei segmenti della filiera, con particolare riguardo per i produttori primari, nonché di un incremento del valore aggiunto per tutti i soggetti partecipanti al progetto attraverso processi di integrazione verticale ed orizzontale. Inoltre, con tali progetti si intendeva creare i presupposti di tipo economico, finanziario e dimensionale per facilitare l'"acquisizione di nuove tecnologie necessarie per l'ammodernamento delle imprese partecipanti al progetto e per il raggiungimento di un più vantaggioso posizionamento sul mercato. In tal senso il programma di filiera prevede la possibilità di integrazione di uno o più interventi di una o più misure da parte di soggetti diversi.
4. *Investimenti Territoriali Integrati (ITI)".* In coerenza a quanto previsto dall'art. 36 del Reg. UE 1303/13 e all'Accordo di Partenariato, la progettazione integrata può essere attuata anche attraverso lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI). In tale caso, tale modalità attuativa potrà essere messa in atto su determinate aree rurali in cui la Regione, sulla base di specifici criteri, individua azioni e interventi presenti nei tre programmi regionali (PO FESR, PO FSE e PSR) allo scopo di poterli attuare in modo coordinato e complementare per lo sviluppo integrato dei territori rurali individuati.

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti integrati ITI saranno presentati a valere sul bando pubblico a cui partecipano sia i progetti ordinari che quelli integrati ITI. Questi ultimi sulla base di quanto sopra

specificato saranno ritenuti ammissibili se soddisfano i seguenti 3 criteri:

- Localizzazione: area di particolare pregio ambientale, paesaggistico e culturale individuata in base a criteri oggettivi (zone individuate da strumenti di programmazione regionale: aree parco, aree Natura 2000 - siti ZPS e SIC (tutti designati in Umbria come ZSC), aree soggette a vincolo paesaggistico) per le quali risulta strategico sostenere lo sviluppo mediante la progettazione integrata nei territori rurali non coinvolti da altri approcci territoriali (aree interne e aree urbane)

- Modalità di coinvolgimento dei soggetti proponenti: per i soggetti pubblici, Associazione di enti di governo locale formalmente costituita (Unione dei Comuni);

- Complementarietà tra gli interventi: presenza di progettazione integrata territoriale nell'area selezionata finanziata mediante l'integrazioni di azioni/interventi previsti dai tre programmi comunitari 2014- 2020 (PO FSE – PO FESR e PSR). In particolare i progetti ITI dovranno essere attuati attraverso una "progettazione integrata" con le azioni ed interventi intersettoriali, proposti da più soggetti e sostenuti attraverso i programmi operativi regionali del FESR e/o FSE 2014-2020, nel rispetto del principio della complementarietà e demarcazione tra le fonti di finanziamento (comunitari, nazionali e regionali)

Gli interventi a valere delle misure del PSR attuabili con l'ITI, dovranno quindi rispondere oltre ai requisiti di ammissibilità dei pertinenti interventi del PSR anche ai suddetti 3 criteri.

Ai fine della selezione dei progetti ITI, in sede di definizione dei criteri di selezione, oltre ai criteri dei corrispondenti interventi del PSR, si dovrà procedere all'attribuzione di punteggi specifici per i progetti ITI per la selezione dei progetti migliori, stabilendo anche un punteggio minimo per la selezione dei progetti medesimi.

Infine, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 del Reg. UE 1303/13, l'utilizzo degli Investimenti territoriali integrati (ITI) comporta, oltre ad una strategia territoriale d'area condivisa tra i tre programmi regionali, anche l'individuazione di adeguate risorse finanziarie da destinare all'ITI. A tal fine e in considerazione che l'ITI rappresenta una innovazione nella progettazione integrata tra i tre programmi regionali, si prevede di destinare allo strumento ITI, in fase di prima applicazione, una importo di € 15 milioni di spesa pubblica.

In considerazione del fatto che gli obiettivi da perseguire mediante lo strumento ITI si concentrano prevalentemente sulla tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio rurale, le risorse come sopra stimate saranno rese disponibili per € 7,5 meuro dalle disponibilità finanziarie del PSR, per € 5,5 milioni provenienti dal POR FESR e per € 2 milioni dal POR FSE.

Il ricorso alla progettazione integrata secondo le suddette tipologie deve essere giustificato in termini di maggior valore apportato all'attuazione delle misure in combinazione piuttosto che dall'attuazione delle misure separate.

Tale modalità di integrazione risponde alle diverse esigenze delle imprese, non è alternativa all'approccio per singola domanda di finanziamento. Potranno poi essere inserite modalità di selezione connesse alla valutazione dei progetti con specifico riguardo al grado di innovazione, di aggregazione operativa ed organizzativa. Gli interventi multimisura hanno lo scopo di favorire lo sviluppo, in ambito rurale, di imprese che grazie all'azione sinergica di più misure, riescono a trarre quel valore aggiunto dalla loro attività che gli

consentirà di avere un posizionamento nel territorio più sicuro in termini occupazionali e, in generale, più competitivo. L'integrazione di filiera può svilupparsi a favore di tematiche strategiche attraverso l'azione integrata di più misure che tengano conto dei principali settori che, come illustrato nell'analisi di contesto, prioritariamente giustificano la necessità di investimenti.

In tutti i casi la Regione definisce e approva le modalità per la presentazione delle domande definendo criteri di ammissibilità e di selezione in coerenza con quanto previsto nelle schede di misura coinvolte dalla tipologia di progettazione integrata. Nei relativi bandi saranno inoltre definite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità dei beneficiari, le spese ammissibili, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di valutazione per la selezione dei progetti migliori.

Ai fini della maggiorazione di cui all'Allegato II del Reg. UE 1305/2013, sono ammessi solamente i *Progetti integrati aziendali (PIA) e i Progetti collettivi (PC)*

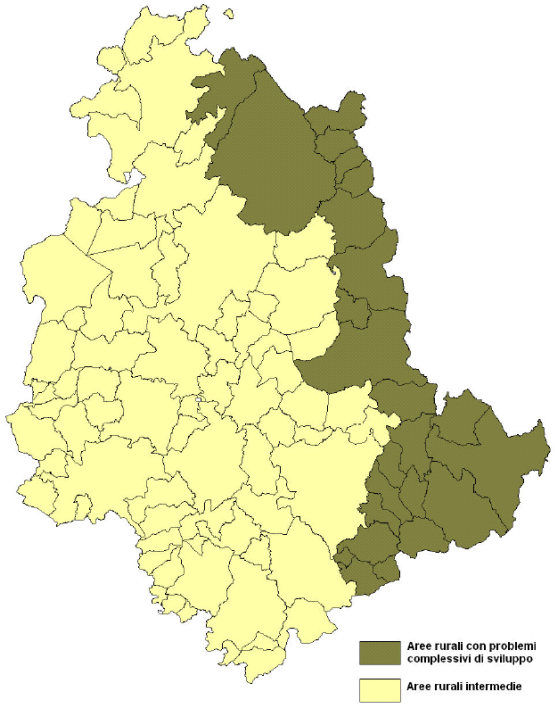

figura 8.1.a

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Articoli 4 e 5	• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni. - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi"; - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni. • D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86); • Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120). • Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1)	Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede: – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; – la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita". Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni: a) Divieti di fertilizzazioni. E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acqua	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1)	L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. 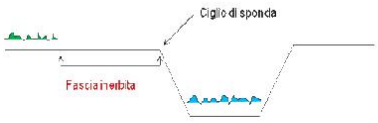 Ai fini della presente norma, si intende per: – "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata. – "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti. – "sponda": alveo di scorrimento non sommerso. – "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti: – Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. – Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. – Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato. – Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua. – Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. – Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione e soggetto ad autorizzazione	Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Cap. 8.1 - Descrizione delle condizioni generali - tab. 8.1- 1 seconda parte

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acqua	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a: – obblighi e divieti validi per tutte le aziende: 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; – obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del D.Lgs 3/4/2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del D.Lgs 3/4/2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)). Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del D.Lgs 3/4/2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura: • dedite ad allevamento di bestiame; • dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo	Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni: a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: • assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; • o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati. a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque. Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Cap. 8.1 - Descrizione delle condizioni generali - tab. 8.1- 1 terza parte

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	– Riferimenti normativi nazionali
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante (2)	Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	– LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis. – DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni; – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002); – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni; – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	– D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni; – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002); – Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni; – Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	– Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni; – Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005); – Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005); – Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007); – Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008). – Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002); – Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni; – D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98). – D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti"; – Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29/4/1996, relativa al divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.96, pag. 3) Art.3, lettere a), b), d) e e), e artt.4, 5 e 7	– Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004); – Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Cap. 8.1 - Descrizione delle condizioni generali - tab. 8.1- 1 quinta parte

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31) Articoli 3, 4 e 5	Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere. A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA – A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività; – A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni. B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA – B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni; – B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN); – B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI – C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.
		CGO7	Reg.(CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/7/ 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell'11/8/00, pag. 1) Artt. 4 e 7	– D.P.R. 30/4/1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) – D.M. 16/5/2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148) – D.P.R. 19/10/ 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni; – D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19/10/00, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001); – D.M. 31/01/02 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni; – D.M. 7/6/2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.) – Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18/10/05, S.O. n. 166)"

Settore	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione animali	CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)Articoli 3, 4 e 5	– D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996); – D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
	Malattie degli animali	CGO 9	Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/5/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Gli articoli del Regolamento Comunitario sono direttamente applicabili. Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi; b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di: - proteine animali trasformate, - gelatina ricavata da ruminanti, - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"), - mangimi contenenti le proteine di cui sopra. c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono. d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase	– DLgs n. 194 del 17/3/95 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27/5/95, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni; – D.P.R. n. 290 del 23/4/01 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni; – Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23/04/01,n.290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5/2/03, S.O. n. 18); – Decreto del Ministro della salute 9/8/2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19/5/2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12/11/2002); – Art. 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni; – Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27/8/04, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica". – DLgs 14/8/2012, n.150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. – Decreto MiPAAF 22/1/2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14/8/2012, n.150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Settori	Tema principale	Condizioni e norme	Riferimenti normativi comunitari	Riferimenti normativi nazionali
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) Articoli 3 e 4	– Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) Articoli 3 e 4	– Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) Articolo 4	– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); – Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Legenda :	
CGO	criteri di gestione obbligatori
BCAA	norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Si riporta di seguito una tabella di sintesi che illustra la dotazione finanziaria indicativa degli strumenti finanziari (Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI – Fondo regionale di garanzia – Fondo credito regionale)) previsti dal PSR Umbria 2014-2020 per Misura, sottomisura, intervento e FA (in spesa pubblica e FEASR).

FA	SOTTOMISURA	TIPO DI INTERV.	BEI	FRG	FCR	TIPO DI INTERV.	TOT. SottoMis.	TOT. MISURA
2A	4.1	4.1.1	-	2.000.000,00	6.000.000,00	**8.000.000,00**	**10.000.000,00**	**18.000.000,00**
		4.1.2	2.000.000,00	-	-	**2.000.000,00**		
3A	4.2	4.2.1	-	1.000.000,00	4.000.000,00	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	
		4.2.2	3.000.000,00	-	-	**3.000.000,00**		
2A	6.4	6.4.1	-	500.000,00	-	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
6A		6.4.2 - 6.4.3	-	500.000,00	-	**500.000,00**		
			5.000.000,00	**4.000.000,00**	**10.000.000,00**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**

Spesa pubblica

FA	SOTTOMISURA	TIPO DI INTERV.	BEI	FRG	FCR	TIPO DI INTERV.	TOT. SottoMis.	TOT. MISURA
2A	4.1	4.1.1	-	862.400,00	2.587.200,00	**3.449.600,00**	**4.312.000,00**	**7.761.600,00**
		4.1.2	862.400,00	-	-	**862.400,00**		
3A	4.2	4.2.1	-	431.200,00	1.724.800,00	**2.156.000,00**	**3.449.600,00**	
		4.2.2	1.293.600,00	-	-	**1.293.600,00**		
2A	6.4	6.4.1	-	215.600,00	-	**215.600,00**	**431.200,00**	**431.200,00**
6A		6.4.2 - 6.4.3	-	215.600,00	-	**215.600,00**		
			2.156.000,00	**1.724.800,00**	**4.312.000,00**	**8.192.800,00**	**8.192.800,00**	**8.192.800,00**

note

Feasr

BEI = Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI

FGR = Fondo regionale di garanzia

FCR = Fondo credito regionale

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso:
    - uno strumento finanziario di garanzia **(Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI)**: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
    - uno strumento finanziario di garanzia regionale **(Fondo regionale di garanzia)** : 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" , 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" e 6.4 "sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole"
    - uno strumento finanziario di prestito **(Fondo credito regionale)** : 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" , 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"

.

Il Programma contribuirà pertanto ai seguenti strumenti finanziari:

- Un fondo di garanzia "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti **(Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI)** che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).
- Un fondo di garanzia regionale **(Fondo regionale di garanzia)** gestito da una istituzione finanziaria selezionata con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto del D.lgs. 50/2016 ed operante a livello regionale, nazionale e comunitario consentirà ai beneficiari delle misure supportate di usufruire di una garanzia sussidiaria fino al limite del 70% dell'importo del finanziamento concesso. Il fondo potrà essere costituito interamente da apporti derivanti da risorse del PSR, oppure, secondo il principio della partnership pubblico-privato, costituito anche da apporti privati (banche e soggetti abilitati a norma del D.lgs 385/1993).
- Un fondo credito regionale **(Fondo regionale di garanzia)** che eroga un credito bancario per il tramite di istituti di credito convenzionati, con un tasso agevolato al fine di stimolare e rivitalizzare l'accesso al credito e la movimentazione di risorse finanziarie da parte degli operatori privati verso il sistema produttivo agricolo ed agroindustriale.

Le caratteristiche del **Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI** sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) no. 1303/2013 all'articolo 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati indipendentemente da altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell'Autorità di gestione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. Gli intermediari finanziari dovranno in questo caso verificare che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito erogato, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito e comunicato dal percettore del prestito, rimanga entro i limiti massimi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Piano di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione/restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.

- La dotazione finanziaria da destinare al Fondo dai Garanzia multi regionale gestito dalla FEI è pari ad 5 Meuro quale prima trance da imputare alla sottomisura 4.1 (FA 2A) per euro 2.000.000,00 e alla sottomisura 4.2 (FA 3A) per euro 3.000.000. Tale importo potrà essere successivamente aumentato di ulteriori 5 Meuro in caso di tiraggio adeguato dello strumento finanziario.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Le caratteristiche del **Fondo di garanzia regionale** sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- La garanzia del fondo può essere rilasciata a supporto di operazioni finanziarie che coprono in tutto o in parte l'intervento previsto dalla pertinente sottomisura del PSR. Le operazioni finanziarie supportate dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) che dovrà essere calcolato dal soggetto gestore del Fondo. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dall'intervento, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- Nell'ipotesi, quindi, che la garanzia del fondo venga rilasciata su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico il valore della garanzia in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL) sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambe le sovvenzioni non ecceda il tetto massimo stabilito dal pertinenti intervento della sottomisura corrispondente.
- Per quanto riguarda la parte pubblica derivante dal PSR, l'entità da versare al fondo sarà individuata nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle pertinenti sottomisure (4.1, 4.2 e 6.4) sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione ex ante (VEXA)
- L'Autorità di gestione del PSR adotta tutte le procedure atte a verificare il corretto utilizzo delle risorse affidate al Fondo. A tal fine, le condizioni e le modalità di partecipazione finanziaria al Fondo sarà oggetto di specifiche norme di attuazione che assicurino, tra l'altro, l'individuazione contabile di tutte le operazioni garantite con particolare riferimento all'utilizzo delle quote del FEARS rinvenibili dai versamenti eseguiti nell'ambito delle sottomisure del PSR. Dette norme saranno oggetto di appositi atti convenzionali stipulati tra l'Autorità di gestione del PSR e il soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute dai Reg. UE n. 1303/2013, n. 480/2014 e n.964/2014.
- Il soggetto gestore del Fondo è tenuto ad assicurare l'individuazione contabile, a favore del PSR regionale, di tutte le operazioni garantite, con particolare riferimento all'utilizzo delle quote FEASR.
- Nei limiti della copertura massima, le garanzie coprono la perdita definitiva, per capitale e interessi, determinata al momento del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa ammessa alle garanzie e comunque nell'ambito della disponibilità del Fondo.
- Per quanto riguarda le altre caratteristiche del fondo si applicano le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria pertinente (Reg. UE n. 1303/2013, n.480/2014 e n.964/2014). Inoltre, per quanto riguarda i beneficiari, costi ammissibili, condizioni di ammissibilità, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione degli interventi sostenuti dal Fondo di garanzia regionale si applicano, in quanto compatibili, i medesimi criteri e condizioni previsti nei pertinenti interventi 4.1.1, 4.1.2, 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3.
- La dotazione finanziaria indicativa da destinare al Fondo di garanzia regionale è pari ad 4 Meuro da imputare alla sottomisura 4.1 (FA 2A) per euro 2.000.000,00, alla sottomisura 4.2 (FA 3A) per euro 1.000.000 e alla sottomisura 6.4 – intervento 6.4.1(FA 2A) per euro 500.000 e interventi 6.4.2 e 6.4.3 (FA 6A) per euro 500.000,00.

Le caratteristiche del **Fondo credito regionale** con condivisione del rischio sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Il fondo opera a sostegno degli investimenti delle aziende agricole ed agroindustriali che hanno presentato domande a valere sulle Sottomisure 4.1 e 4.2 del Programma e che, pur risultate ammissibili, non sono finanziate attraverso il contributo a fondo perduto.
- Lo strumento finanziario, costituito per il 50% da risorse individuate nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle sottomisure 4.1 e 4.2 e per il restante 50% da risorse messe a disposizione da banche convenzionati, per effetto della sua rotatività (essendo finanziamenti che vengono restituiti secondo un piano di ammortamento) ed all'effetto leva (in quanto sommano alle risorse pubbliche quelle private erogate dalle banche aderenti) assicurerà la disponibilità di una dotazione finanziaria che permetterà di dare una risposta positiva alle esigenze di investimento di un numero di imprese molto superiore rispetto a quelle finanziabili con il solo contributo a fondo perduto.
- Per quanto riguarda la parte pubblica derivante dal PSR, l'entità da versare al fondo sarà individuata nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle pertinenti sottomisure (4.1 e 4.2) sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione ex ante (VEXA).

- La gestione dello strumento avverrà per il tramite di banche convenzionate selezionate mediante procedure di evidenza pubblica. La valutazione ex ante dello strumento finanziario prevista dall'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è descritta valutazione ex ante (VEXA).
- Lo strumento finanziario potrà coprire fino al 100% della spesa ammissibile, nel rispetto dell'intensità di aiuto prevista dalle misure di riferimento. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso di mercato e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di mercato è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata in GU C 14 del 19.1.2008 (tenendo conto, quindi della categoria di rating dell'impresa e del livello delle garanzie che supportano il finanziamento), mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima Comunicazione.
- L'Autorità di gestione del PSR adotta tutte le procedure atte a verificare il corretto utilizzo delle risorse affidate al Fondo. A tal fine, le condizioni e le modalità di partecipazione finanziaria al Fondo sarà oggetto di specifiche norme di attuazione che assicurino, tra l'altro, l'individuazione contabile di tutte le operazioni garantite con particolare riferimento all'utilizzo delle quote del FEARS rinvenibili dai versamenti eseguiti nell'ambito delle sottomisure del PSR. Dette norme saranno oggetto di appositi atti convenzionali stipulati tra l'Autorità di gestione del PSR e le banche selezionate, nel rispetto delle previsioni contenute dai Reg. UE n. 1303/2013, n. 480/2014 e n.964/2014.
- In funzione della risposta delle imprese agricole ed agroindustriali e, a seguito di successive analisi, si valuterà l'ipotesi di utilizzare lo strumento finanziario anche in combinazione con l'aiuto a fondo perduto abbinando il contributo a fondo perduto con il cofinanziamento a tasso agevolato erogato dalle banche convenzionate nel rispetto dell'intensità di aiuto prevista dalle misure di riferimento, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL).
- Per quanto riguarda le altre caratteristiche del fondo si applicano le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria pertinente (Reg. UE n. 1303/2013, n.480/2014 e n.964/2014). Inoltre, per quanto riguarda i beneficiari, costi ammissibili, condizioni di ammissibilità, il livello massimo di sostegno nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione degli interventi sostenuti dal Fondo di garanzia regionale si applicano, in quanto compatibili, i medesimi criteri e condizioni previsti nei pertinenti interventi 4.1.1 e, 4.1.2.
- La dotazione finanziaria indicativa da destinare al Fondo di garanzia regionale è pari ad 10 Meuro da imputare alla sottomisura 4.1 (FA 2A) per euro 6.000.000,00 e alla sottomisura 4.2 (FA 3A) per euro 4.000.000.

Localizzazione dei Comuni interessati dal sisma intervenuto dal 24 agosto 2016 (cosiddetto cratere)



81-Localizzazione dei Comuni interessati dal sisma

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Art. 14

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Art. 3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I profondi mutamenti socio-economici intervenuti nel corso dell'ultimo ventennio hanno delineato un nuovo modello agricolo europeo che impone alle imprese l'innalzamento dei livelli di competitività, nel rispetto di un utilizzo sostenibile delle risorse, assegnando al capitale umano un ruolo sempre più determinante. In questo contesto la formazione e l'informazione, quali strumenti della promozione della conoscenza tecnica, economica, gestionale e anche scientifica, esercitano una funzione indispensabile nel processo di innovazione e sviluppo di imprese e territorio. La presente misura intende individuare e porre al servizio del sistema produttivo nuove e più adeguate opportunità formative e informative e occasioni di qualificazione ed aggiornamento, per soddisfare specifici fabbisogni, contribuendo a rafforzare i legami tra agricoltura e ricerca e a veicolare il trasferimento dell'innovazione in funzione dei vincoli dettati dal mercato e delle esigenze della compagine sociale, nel perseguimento degli obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La misura si inquadra nell'ambito della Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali" ed è sinergica e complementare alla Misura 2 "Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole" e alla Misura 16 "Cooperazione".

Contribuisce al soddisfacimento della maggior parte dei fabbisogni che emergono dalla SWOT Analysis (paragrafo 4.2) e in particolare:

-F1 Sostenere aziende agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promo-commercializzazione

-F2 Sostenere l'innovazione delle filiere agroalimentari attraverso la certificazione di qualità

-F3 Sviluppo dei PEI che mettono insieme aziende agricole, industria di trasformazione e mondo della

ricerca e dei servizi

-F4 Innovazioni nel campo della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita

-F5 Diffusione del sistema delle conoscenze e della propensione ad innovare

-F6 Favorire le imprese condotte da giovani e il ricambio generazionale mediante lo sviluppo di capitale umano qualificato

-F7 Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere

-F9 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione

-F10 Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione

-F16 Uso efficiente delle risorse idriche

-F17 Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque

-F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità

-F20 Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici

-F21 Gestione sostenibile delle foreste, prevenzione degli incendi e ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato

-F23 Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare

-F24 Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica

-F25 Migliorare la gestione degli allevamenti zootecnici per la riduzione di metano e di protossido di azoto

-F26 Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio

-F27 Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio

-F28 Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione

-F29 Azioni integrate di promozione del territorio rurale

-F32 Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo e agroalimentare

Contribuisce prevalentemente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario individuato nella Focus Area 1C "Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale" incidendo, tuttavia, anche sugli altri aspetti specifici della Priorità 1. In virtù del suo carattere orizzontale, la Misura 1 consente di rafforzare gli altri obiettivi prioritari del programma, e concorre trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi legati alle FA individuate nell'ambito delle altre cinque priorità di seguito riportate: FA 2A, FA 2B, FA 3A, FA 4A, FA 4B, FA 5C, FA 5D, FA 5E, FA 6A, FA 6B, FA 6C in relazione alle quali la misura interviene con le attività che contribuiscono, tra l'altro, anche

all’adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali e di quelli legati alla Rete Natura 2000.

La Misura si articola nelle seguenti 3 Sottomisure e relativi tipi di Intervento:

1.1 - Formazione professionale ed acquisizione competenze

Tale Sottomisura prevede due tipi di intervento:

1.1.1 Attività a carattere collettivo

1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)

1.2 - Attività dimostrative e azioni di informazione

Tale Sottomisura prevede due tipi di intervento:

1.2.1 Attività dimostrative ed azioni di informazione anche a carattere divulgativo

1.3 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali

Tale Sottomisura prevede due tipi di intervento:

1.3.1 Scambi interaziendali

1.3.2 Visite aziendali

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Attività a carattere collettivo

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento, volta ad “Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale” (Focus Area 1C), promuove attività di aggiornamento e di formazione a carattere collettivo. Il livello di approfondimento degli interventi formativi è graduato in base alle esigenze e alle caratteristiche dei partecipanti (per es. giovani agricoltori, aziende aderenti alle misure agroambientali, ecc.), mentre per la definizione dei contenuti si terrà conto dei fabbisogni individuati nell’ambito della SWOT Analysis, sviluppando in particolare gli aspetti riconducibili agli obiettivi trasversali: ambiente, innovazione e cambiamenti climatici. Le attività di formazione privilegeranno le seguenti tematiche:

- Gestione sostenibile delle risorse naturali, dell'ambiente e delle aree agro-silvopastorali (sistemi irrigui per la riduzione dei consumi idrici, pratiche di produzione ecocompatibili, energie rinnovabili, protezione matrici ambientali aria, acqua e suolo e aree boschive, efficientamento risorse energetiche, incremento dello stoccaggio di carbonio);
- Innovazioni tecnologiche e applicazione risultati di ricerche e sperimentazioni;
- Nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- Qualità dei prodotti, sicurezza alimentare e certificazioni;
- Aspetti tecnici ed economici di base del settore agricolo alimentare e forestale e strumenti innovativi per la gestione sostenibile dell'impresa;
- Multifunzionalità e diversificazione delle attività aziendali;
- Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività di formazione, in riferimento alle Focus Area 2A, 2B, 3A, 4A, 4B e 4C, 5D, 6A e 6C**,** contribuiscono tra l'altro all'adempimento degli impegni correlati alle misure 6, 10, 11 e 14 nonché di quelli legati alla Rete Natura 2000.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento UE n. 1305/2013 sono destinatari delle attività previste dalla presente sottomisura gli addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali con particolare riguardo a quelle costituite nell'ambito della misura 312 del PSR per l'Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del PSR per l'Umbria 2014/2020.

Il target di riferimento, in linea con i fabbisogni e gli obiettivi prioritari del PSR, sarà selezionato dagli enti di formazione sulla base delle indicazioni dettate dagli avvisi pubblici.

Sono previsti corsi di formazione e aggiornamento, in aula, in campo e a distanza (e-learning). In tale ambito si distinguono:

- attività formative o di aggiornamento finalizzate al rilascio di attestato di frequenza di durata non inferiore alle 12 ore, fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli previsti dalle misure 10, 11 e 14 del programma;
- attività formative finalizzate all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze di durata non inferiore alle 100 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' prevista l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sulla base dei COSTI UNITARI STANDARD.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 69 del 20 ottobre 1981 "Norme sul sistema formativo regionale" e s.m. e i. (in corso ulteriori modifiche).
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 e art. 67

- Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62 (costi standard)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Operatori pubblici o privati operanti in ambito europeo, in possesso di adeguate capacità e risorse atte a garantire il trasferimento delle conoscenze.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo (bando di gara).

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammessi a sostegno i costi per:

a. attività di progettazione e coordinamento;
b. personale docente e non docente e relativi rimborsi spese;
c. noleggio di attrezzature ed acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
d. affitto e/o noleggio di aule, attrezzature e strutture tecniche e/o didattiche per l'attività;
e. hosting per servizi e-learning;
f. produzione di supporti finalizzati all'attività (pubblicazioni cartacee ed elettroniche);
g. pubblicizzazione riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
h. spese riferite a energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, materiali di primo soccorso, calcolate forfettariamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8.1.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto all'Autorità competente.

Le spese saranno rimborsate sulla base dei Costi Unitari Standard certificati dall'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali a norma dell'articolo 67 par. 1 let. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Ai sensi del

medesimo articolo 67, par. 5, let. a,) punto ii), gli importi dei costi standard sono stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei beneficiari.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione di ammissibilità il possesso, in capo ai soggetti che erogano i servizi di formazione, di adeguate capacità e risorse. Tale condizione si ritiene soddisfatta a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale, antecedentemente all'avvio delle attività formative finanziate. Pertanto, qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'ammissibilità della stessa rimane subordinata al conseguimento di tale requisito entro i termini temporali stabiliti nel bando di evidenza pubblica.

Il sostegno è concesso soltanto per interventi rispondenti ai requisiti sotto specificati:

a) per attività che prevedono il rilascio dell'attestato di frequenza:

- durata non inferiore alle 12 ore, fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli previsti dalle misure 10, 11 e 14 del programma:
- numero di partecipanti variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 25 (fatto salvo quanto previsto per le misure 10 e 11 del programma);
- obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore formative previste;

b) per attività finalizzate all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze:

- durata minima dell'intervento formativo non inferiore alle 100 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici;
- numero di partecipanti variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 25;
- obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore formative previste e superamento della prova d'esame finale.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e foreste e a seguire, coerentemente ai dati emersi dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di sostegno è fissato nella misura del 100% delle spese ammesse sulla base d

dei Costi Unitari Standard (CUS) come certificati dalla Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. La metodologia adottata per la definizione dei Costi Unitari Standard applicabili alla formazione continua prende in considerazione le classi di attività distinte in base alla durata (in ore) dei corsi e precisamente:

Classi di ore

fino a 50 ore

da 51 a 100 ore

oltre 100 ore

Nella seguente tabella si riportano i costi articolati per singola classe di ore:

Classi di ore	***Costi unitari massimi (€/ora/allievo)***
fino a 50 ore	*13,2*
da 51 a 100 ore	*12,6*
oltre 100 ore	*11,9*

Può essere prevista una quota di iscrizione a carico dei partecipanti alle attività formative. In tali casi, al fine di evitare il doppio finanziamento dell'attività, la quota complessiva versata dai partecipanti è portata in detrazione dal sostegno. Tale elemento sarà oggetto di controllo mediante il sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM).

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.1.3.2. 1.1.2 Attività di coaching (tutoraggio)

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento, volta ad "Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale" (Focus Area 1C), promuove attività di formazione a carattere individuale. Le attività di tutoraggio, in riferimento alle Focus Area 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B e 6C contribuiscono, tra l'altro, all'adempimento degli impegni formativi correlati alle misure 6, 10, 11 e 14 nonché di quelli legati alla Rete Natura 2000. Il livello di approfondimento degli interventi di tutoraggio sarà graduato in base alle esigenze e alle caratteristiche dei partecipanti (per es. giovani agricoltori), mentre per la definizione dei contenuti si terrà conto dei fabbisogni individuati nell'ambito della SWOT Analysis, sviluppando in particolare gli aspetti riconducibili agli obiettivi trasversali: ambiente, innovazione e cambiamenti climatici.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento UE n. 1305/2013 sono destinatari delle attività previste dalla presente sottomisura gli addetti ai settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali con particolare riguardo a quelle costituite nell'ambito della misura 312 del PSR per l'Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del PSR per l'Umbria 2014/2020.

L'attività di coaching (tutoraggio) avrà durata non inferiore alle 50 ore/anno per azienda. Tale tipologia di intervento propone all'agricoltore un percorso formativo personalizzato che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), promuove l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e capacità idonee a soddisfare le esigenze della propria azienda in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile. L'attività di coaching favorisce, pertanto, l'integrazione di nuovi saperi e competenze nel management aziendale, differenziandosi dall'attività di consulenza che è invece rivolta a fornire soluzioni tecniche puntuali per il superamento di specifiche problematiche dell'azienda.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' prevista l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sulla base dei Costi Unitari Standard certificati dall'Università degli Studi di Perugia a norma dell'articolo 67 par. 1 let. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli stessi hanno una durata di tre anni, a partire dall'anno 2018 e prevedono aggiornamenti triennali alla scadenza.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 69 del 20 ottobre 1981 "Norme sul sistema formativo regionale" e s.m. e i. (in corso ulteriori

modifiche).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 e art. 67
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 62 (costi standard)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Operatori pubblici o privati operanti in ambito europeo, in possesso di adeguate capacità e risorse atte a garantire il trasferimento delle conoscenze;

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo (bando di gara).

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammessi a sostegno i seguenti costi:

a. attività di progettazione e coordinamento;
b. attività di tutoraggio (costo del personale e relativi rimborsi spesa)
c. spese per il personale amministrativo;
d. noleggio di attrezzature ed acquisto di materiale a supporto delle iniziative;
e. affitto e/o noleggio di aule (per gli eventuali incontri collettivi);
f. spese di pubblicizzazione riferite alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
g. spese riferite a energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, materiali di primo soccorso, calcolate fortettariamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8.1.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto all'Autorità competente.

Le spese saranno rimborsate sulla base dei Costi Unitari Standard certificati dall'Università degli Studi di Perugia a norma dell'articolo 67 par. 1 let. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 62 del

Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli stessi hanno una durata di tre anni, a partire dall'anno 2018 e prevedono aggiornamenti triennali alla scadenza.

. Ai sensi del medesimo articolo 67, par. 5, let. a,) punto ii), gli importi dei costi standard sono stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei beneficiari. Tale certificazione, contenente il metodo di calcolo, è allegata al programma..

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione di ammissibilità il possesso, in capo ai soggetti che erogano i servizi di formazione, di adeguate capacità e risorse. Tale condizione si ritiene soddisfatta a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale, antecedentemente all'avvio delle attività formative finanziate. Pertanto, qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'ammissibilità della stessa rimane subordinata al conseguimento di tale requisito entro i termini temporali stabiliti nel bando di evidenza pubblica.

Il sostegno è concesso soltanto per interventi rispondenti ai requisiti sotto specificati:

- gli interventi devono essere realizzati attraverso programmi di tutoraggio conformi ad obiettivi, requisiti e procedure definite dalla Regione. Inoltre, per ciascuna attività di tutoraggio, dovranno essere specificati:
    - il contenuto dell'attività in base alle esigenze individuali e all'obiettivo prefissato;
    - il numero di ore di attività che il tutor dedica al destinatario (non inferiore alle 50 ore/anno/azienda;
    - le eventuali visite programmate in altre realtà operative utili ai fini del programma;
    - il numero di eventuali incontri di gruppo ritenuti necessari e relativa durata media;
    - l'out-put correlato all'obiettivo dell'intervento e la prevista ricaduta dell'attività sul destinatario e sull'azienda;
    - il preventivo di spesa.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e foreste e a seguire, coerentemente ai dati emersi dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;

- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le attività a carattere individuale (coaching) l'aliquota del sostegno è pari al 90% delle spese ammesse sulla base dei Costi Unitari Standard (CUS) come certificati dalla Università degli Studi di Perugia, entro un limite massimo di 2.500,00 euro/azienda/anno, i CUS hanno una durata di tre anni, a partire dall'anno 2018 e prevedono aggiornamenti triennali alla scadenza.. Tale massimale deriva dall'esperienza maturata per progetti analoghi sostenuti nel corso del precedente periodo di programmazione e tiene conto: del costo orario lordo dell'attività di tutoraggio pari ad € 50 per almeno 50 ore, comprensivo della retribuzione oraria del tutor del costo della progettazione, dell'attività di coordinamento, della spese generali e delle altre spese di realizzazione (pubblicizzazione, rimborsi spese, personale amministrativo, materiale didattico)

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.1.3.3. 1.2.1 Attività dimostrative ed azioni di informazione anche a carattere divulgativo

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento concorre in particolare al conseguimento degli obiettivi specifici delle Focus Area 1A e 1B. Prevede infatti interventi, a carattere collettivo, principalmente finalizzati alla diffusione delle innovazioni, eventualmente collegati con progetti dimostrativi, al fine di accelerare il processo di trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e quindi favorire l'adozione di quelle innovazioni che concorrono alla crescita delle imprese, sviluppandone i livelli di competitività. Le iniziative, finalizzate al trasferimento delle conoscenze, devono riguardare gli ambiti tematici individuati dalle Focus Area interessate dal programma e in particolare gli aspetti riconducibili agli obiettivi trasversali: ambiente, innovazione e cambiamenti climatici. Le attività contribuiscono trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi legati alle FA 2A, FA 2B, FA 3A, FA 4A, FA 4B, FA 5C, FA 5D, FA 5E, FA 6A, FA 6B, FA 6C e, in tale contesto, anche all'adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali e di quelli legati alla Rete Natura 2000. I temi di riferimento sono individuati di volta in volta dagli avvisi pubblici.

Sono previste:

- Attività di informazione anche a carattere divulgativo, rivolte ai settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, che possono essere attivate mediante incontri, presentazioni, sportelli e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (pagine e siti web, news-letter, postazioni multimediali, app) per diffondere in modo puntuale, informazioni e novità in ambiti specifici escludendo la possibilità di promuovere o pubblicizzare determinati prodotti o produttori. Tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti alla PAC o alle misure di sviluppo rurale in quanto di esclusiva competenza della misura 20 "Assistenza tecnica".
- Attività di dimostrazione con sessioni pratiche per divulgare le innovazioni tecnologiche (l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, un nuovo metodo di protezione delle colture o una tecnica di produzione specifica) attraverso la verifica in campo dei risultati applicativi della ricerca o la dimostrazione dell'utilità tecnico-economica di una innovazione, da realizzare presso aziende agricole o centri di ricerca o altri siti dimostrativi.

  La partecipazione alle attività deve risultare adeguatamente documentata. I contenuti delle attività devono riguardare argomenti specialistici ed avere un adeguato grado di innovazione.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' prevista l'erogazione di sovvenzione a fondo perduto sulla base delle spese sostenute.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 69 del 20 ottobre 1981 “Norme sul sistema formativo regionale” e s.m. e i. (in corso ulteriori modifiche)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Beneficiano della presente sottomisura:

- Regione Umbria e Operatori in house; altri Operatori pubblici;
- Operatori privati che svolgono attività in materia di formazione continua e Organismi senza scopo di lucro, che svolgono attività di informazione/divulgazione in campo agricolo, agroalimentare e forestale.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo.

Se il beneficiario è rappresentato dalla Regione o altri operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

In presenza di un operatore *in house* si applicano le condizioni indicate per l’affidamento in house providing di cui al paragrafo 8.1.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese realmente sostenute, nei limiti degli importi approvati in preventivo, per:

- progettazione, coordinamento, personale amministrativo;
- pubblicizzazione degli interventi riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
- personale tecnico-scientifico (relatori, divulgatori scientifici, esperti, tecnici, ecc);

- noleggio di attrezzature e acquisto di materiale divulgativo a supporto delle iniziative;
- affitto e noleggio di sale, strutture per attività seminariale e convegnistica;
- produzione di supporti divulgativi a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (pagine e siti web, news-letter, postazioni multimediali, app,);
- costi di investimento come previsti dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013, rilevanti solo per progetti dimostrativi.
- spese riferite a energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, materiali di primo soccorso, calcolate forfettariamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8.1.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto all'Autorità competente.

Le spese vengono rimborsate nei limiti degli importi approvati in preventivo in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione di ammissibilità il possesso di adeguate capacità e risorse in capo ai soggetti che svolgono azioni di informazione. Tale condizione si ritiene soddisfatta a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale ovvero, per i soggetti che operano in determinati settori anche in forza di specifiche normative, a condizione che le attività di informazione/divulgazione rientrino tra i compiti istituzionali.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e foreste e a seguire, coerentemente ai dati emersi dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di sostegno è fissato in misura del 100% della spesa ammissibile.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.1.3.4. 1.3.1 Scambi interaziendali

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento promuove la realizzazione di operazioni finalizzate allo scambio e all'acquisizione di buone prassi con particolare riferimento alle tematiche riconducibili agli obiettivi trasversali (ambiente, innovazione e cambiamenti climatici), privilegiando:

- pratiche e /o tecnologie agricole e silvicole sostenibili;
- diversificazione agricola;
- partecipazione di aziende agricole alle filiere corte;
- sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;
- miglioramento della resilienza del settore agroalimentare e forestale;

Con particolare riferimento agli obiettivi di cui alla Focus Area 4A, tra le tematiche privilegiate troveranno spazio anche quelle riconducibili alla Rete Natura 2000.

La presente tipologia di intervento propone scambi interaziendali in forma di stage (max 15 giorni) presso altre realtà aziendali in ambito europeo.

Gli scambi interaziendali in ambito europeo sono riservati ai giovani agricoltori e agli agricoltori titolari di imprese agricole e forestali in possesso del requisito di cui all'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013 (agricoltore in attività).

8.2.1.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' prevista una sovvenzione a fondo perduto sulla base delle spese sostenute

8.2.1.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 69 del 20 ottobre 1981 "Norme sul sistema formativo regionale" e s.m. e i. (in corso ulteriori modifiche).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67
- Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62 (costi standard)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (relativamente al settore forestale).

8.2.1.3.4.4. Beneficiari

- Operatori pubblici o privati in possesso di una struttura organizzativa idonea e di adeguate capacità in termini di personale qualificato tali da massimizzare la fruibilità degli stage (anche in forma individuale) presso realtà selezionate secondo criteri di eccellenza tecnica e capacità organizzativa.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo.

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.1.3.4.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese di:

- progettazione, coordinamento, personale amministrativo;
- quelle sostenute in occasione dello scambio interaziendale (viaggio, vitto e alloggio, tutor/consulente);
- promozione e pubblicizzazione riferite alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
- spese riferite a energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, materiali di primo soccorso, calcolate forfettariamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8.1.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto all'Autorità competente.

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dai bandi.

8.2.1.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione di ammissibilità il possesso, in capo ai soggetti che organizzano gli scambi interaziendali, di adeguate capacità e risorse. Tale condizione si ritiene soddisfatta a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale. Se non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, quest'ultima può ritenersi ammissibile a fronte della presentazione di apposita dichiarazione d'impegno al conseguimento del requisito antecedentemente all'avvio delle attività finanziate.

8.2.1.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e foreste e a seguire, coerentemente ai dati emersi dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.1.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene fissato nella misura dell'80% dei costi sostenuti dal beneficiario del progetto.

Per ogni partecipante è riconosciuto, tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti programmazioni, ivi comprese quelle relative al Fondo Sociale Europeo, un importo massimo della spesa di € 250,00 giornaliere per ciascun partecipante titolare d'impresa agricola o forestale o suo coadiuvante/dipendente.

Ciascuna impresa nell'arco del periodo di validità della presente programmazione può partecipare ad un massimo di quattro stage.

8.2.1.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La natura immateriale delle operazioni determina rischi di parziale o non corretta realizzazione delle attività. Relativamente alla gestione finanziaria delle operazioni l'impossibilità di usufruire di un anticipo sulla sovvenzione comporta una forte esposizione bancaria da parte dei beneficiari e una conseguente difficoltà nella fase di rendicontazione delle spese con inevitabili ritardi nella presentazione delle domande di

pagamento.

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici n quanto è prevista l'acquisizione dell'accreditamento entro la data di avvio delle attività.

8.2.1.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Per le operazioni a carattere collettivo (formazione in aula o in campo) sono previsti controlli senza preavviso da gestire sulla base dei calendari delle attività comunicati preliminarmente dal beneficiario. Per le operazioni a carattere individuale (coaching) sarà richiesta ai beneficiari la definizione puntuale degli obiettivi e la produzione di out-put correlati agli stessi e saranno effettuati controlli a campione sui destinatari.

Tutte le indicazioni di dettaglio riferite a condizioni di ammissibilità (criteri di ammissibilità a carico del beneficiario e della domanda, impegni, obblighi), modalità di controllo (amministrativo, amministrativo in situ, controllo in loco) e relativa descrizione delle stesse, tipologia di controllo (documentale, visivo, quantitativo, semiautomatico, informatizzato), rischio verificabilità e controllabilità (alto/basso) , sono riportate nell'allegate schede excel riferite a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.1.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURU e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.1.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

La selezione dei soggetti deputati al trasferimento delle conoscenze prevede una accurata verifica sia degli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità della struttura che alla qualità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito delle attività proposte.

Tali condizioni si ritengono soddisfatte a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale, antecedentemente all'avvio delle attività formative finanziate. Pertanto, qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'ammissibilità della stessa rimane subordinata al conseguimento di tale requisito entro i termini temporali stabiliti nel bando di evidenza pubblica.

Attività di formazione professionale e acquisizione di competenze

Tali attività prevedono:

- attività a carattere collettivo quali: corsi di formazione e aggiornamento, in aula, in campo e a distanza (e-learning). In tale ambito si distinguono:

- attività formative finalizzate all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze di durata non inferiore alle 100 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici;
- attività formative o di aggiornamento finalizzate al rilascio di attestato di frequenza di durata non inferiore alle 12 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici;

- attività di coaching (tutoraggio), di durata non inferiore alle 50 ore/anno per azienda, fatti salvi casi particolari come, ad esempio, quelli previsti dalle misure 10 e 11 che prevedono una durata di 50 ore nell'arco dei quattro anni di impegno successivi al primo. Tale tipologia di intervento propone per l'agricoltore un percorso formativo personalizzato che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), acquisisce e consolida conoscenze e competenze idonee a soddisfare le esigenze della propria azienda in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile. Tale attività si differenzia dall'attività di consulenza che è invece rivolta a fornire indicazioni tecniche per il superamento di problematiche aziendali specifiche e puntuali.

Attività dimostrative e azioni di informazione

Tali attività prevedono:

- azioni di informazione anche a carattere divulgativo che possono essere attivate mediante incontri, presentazioni, sportelli e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (pagine e siti web, news-letter, postazioni multimediali, app.) per diffondere in modo puntuale, informazioni e novità in ambiti specifici escludendo la possibilità di promuovere o pubblicizzare determinati prodotti o produttori. Tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti alla PAC o le misure di sviluppo rurale in quanto di esclusiva competenza della misura 20 "Assistenza tecnica".
- Attività di dimostrazione con sessioni pratiche per divulgare le innovazioni tecnologiche (l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, un nuovo metodo di protezione delle colture o una tecnica di produzione specifica) attraverso la verifica in campo dei risultati applicativi della ricerca o la dimostrazione dell'utilità tecnico-economica di una innovazione, da realizzare presso aziende

agricole o centri di ricerca o altri siti dimostrativi.

La partecipazione alle attività deve risultare documentata da specifico attestato. I contenuti delle attività devono riguardare argomenti specialistici ed avere un adeguato grado di innovazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La durata dello scambio interaziendale in forma di stage non può eccedere i 15 giorni. La durata massima della visita aziendale è di 3 giorni. I programmi di scambio e visite aziendali si concentrano in particolare su:

- pratiche e /o tecnologie agricole e silvicole sostenibili;

- diversificazione agricola;

- partecipazione di aziende agricole alle filiere corte;

- sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;

- miglioramento della resilienza delle foreste.

8.2.1.3.5. 1.3.2 Visite alle aziende agricole e forestali

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento propone la realizzazione di visite di durata breve (max 3 giorni) presso altre realtà aziendali che offrono l'opportunità di poter verificare nella realtà approcci differenti su problematiche specifiche. Secondo questo schema il partecipante ha la possibilità di individuare più facilmente il metodo d'approccio più adatto alla propria situazione concreta. Saranno considerate, in particolare, le tematiche riconducibili agli obiettivi trasversali (ambiente, innovazione e cambiamenti climatici) privilegiando:

- pratiche e /o tecnologie agricole e silvicole sostenibili;
- diversificazione agricola;
- partecipazione di aziende agricole alle filiere corte;
- sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;
- miglioramento della resilienza del settore agroalimentare e forestale.

In tale contesto saranno anche incluse le tematiche riferibili alla Rete Natura 2000.

Le visite aziendali, realizzabili in ambito europeo sono riservate alle aziende dei settori agricolo e forestale.

8.2.1.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

E' prevista una sovvenzione a fondo perduto sulla base delle spese sostenute.

8.2.1.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 69 del 20 ottobre 1981 "Norme sul sistema formativo regionale" e s.m. e i. (in corso ulteriori modifiche).

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67
- Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62(costi standard)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (relativamente al settore forestale).

8.2.1.3.5.4. Beneficiari

- Operatori pubblici o privati in possesso di una struttura organizzativa idonea e di adeguate capacità in termini di personale qualificato tali da massimizzare la fruibilità delle visite aziendali (in forma collettiva) presso realtà selezionate secondo criteri di eccellenza tecnica e capacità organizzativa.

I beneficiari sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo.

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.1.3.5.5. Costi ammissibili

Spese ammissibili

Sono ammesse a sostegno le spese relative a:

- progettazione, coordinamento, personale amministrativo;
- quelle sostenute in occasione delle visite aziendali (viaggio, vitto e alloggio, tutor/consulente);
- promozione e pubblicizzazione riferite alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
- spese riferite a energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, materiali di primo soccorso, calcolate fortettariamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8.1.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto all'Autorità competente.

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dai bandi.

8.2.1.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione di ammissibilità il possesso, in capo ai soggetti che organizzano le visite, di adeguate capacità e risorse. Tale condizione si ritiene soddisfatta a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale. Se non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, quest'ultima può ritenersi ammissibile a fronte della presentazione di apposita dichiarazione d'impegno al conseguimento del requisito antecedentemente all'avvio delle attività finanziate.

8.2.1.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e a seguire, coerentemente ai dati emersi dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.1.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene fissato nella misura dell'80% dei costi sostenuti dal beneficiario del progetto.

Per ogni partecipante è riconosciuto, tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso delle precedenti programmazioni, ivi comprese quelle relative al Fondo Sociale Europeo, un importo massimo della spesa di € 250,00 giornaliere per ciascun partecipante titolare d'impresa agricola o forestale o suo coadiuvante familiare.

Ciascuna impresa nell'arco del periodo di validità della presente programmazione può partecipare ad un massimo di sette visite aziendali.

8.2.1.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La natura immateriale delle operazioni determina rischi di parziale o non corretta realizzazione delle attività. Relativamente alla gestione finanziaria delle operazioni l'impossibilità di usufruire di un anticipo sulla sovvenzione comporta una forte esposizione bancaria da parte dei beneficiari e una conseguente difficoltà nella fase di rendicontazione delle spese con inevitabili ritardi nella presentazione delle domande di pagamento.

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici n quanto è prevista l'acquisizione dell'accreditamento entro la data di avvio delle attività.

8.2.1.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Per le operazioni a carattere collettivo (formazione in aula o in campo) sono previsti controlli senza preavviso da gestire sulla base dei calendari delle attività comunicati preliminarmente dal beneficiario. Per le operazioni a carattere individuale (coaching) sarà richiesta ai beneficiari la definizione puntuale degli obiettivi e la produzione di out-put correlati agli stessi e saranno effettuati controlli a campione sui destinatari.

Tutte le indicazioni di dettaglio riferite a condizioni di ammissibilità (criteri di ammissibilità a carico del beneficiario e della domanda, impegni, obblighi), modalità di controllo (amministrativo, amministrativo in situ, controllo in loco) e relativa descrizione delle stesse, tipologia di controllo (documentale, visivo, quantitativo, semiautomatico, informatizzato), rischio verificabilità e controllabilità (alto/basso) , sono riportate nell'allegate schede excel riferite a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.1.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURU e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.1.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

La selezione dei soggetti deputati al trasferimento delle conoscenze prevede una accurata verifica sia degli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità della struttura che alla qualità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito delle attività proposte.

Tali condizioni si ritengono soddisfatte a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale, antecedentemente all'avvio delle attività formative finanziate. Pertanto,

qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'ammissibilità della stessa rimane subordinata al conseguimento di tale requisito entro i termini temporali stabiliti nel bando di evidenza pubblica.

Attività di formazione professionale e acquisizione di competenze

Tali attività prevedono:

- attività a carattere collettivo quali: corsi di formazione e aggiornamento, in aula, in campo e a distanza (e-learning). In tale ambito si distinguono:

- attività formative finalizzate all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze di durata non inferiore alle 100 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici;
- attività formative o di aggiornamento finalizzate al rilascio di attestato di frequenza di durata non inferiore alle 12 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici;

- attività di coaching (tutoraggio), di durata non inferiore alle 50 ore/anno per azienda, fatti salvi i casi previsti dalle misure 10 e 11 che prevedono una durata di 50 ore nell'arco dei quattro anni di impegno successivi al primo. Tale tipologia di intervento propone per l'agricoltore un percorso formativo personalizzato che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), acquisisce e consolida conoscenze e competenze idonee a soddisfare le esigenze della propria azienda in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile. Tale attività si differenzia dall'attività di consulenza che è invece rivolta a fornire indicazioni tecniche per il superamento di problematiche aziendali specifiche e puntuali.

Attività dimostrative e azioni di informazione

Tali attività prevedono:

- azioni di informazione anche a carattere divulgativo, rivolte ai settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, che possono essere attivate mediante incontri, presentazioni, sportelli e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (pagine e siti web, news-letter, postazioni multimediali, app.) per diffondere in modo puntuale, informazioni e novità in ambiti specifici escludendo la possibilità di promuovere o pubblicizzare determinati prodotti o produttori. Tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti alla PAC o le misure di sviluppo rurale in quanto di esclusiva competenza della misura 20 "Assistenza tecnica".
- Attività di dimostrazione con sessioni pratiche per divulgare le innovazioni tecnologiche (l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, un nuovo metodo di protezione delle colture o una tecnica di produzione specifica) attraverso la verifica in campo dei risultati applicativi della ricerca o la dimostrazione dell'utilità tecnico-economica di una innovazione, da realizzare presso aziende agricole o centri di ricerca o altri siti dimostrativi.

La partecipazione alle attività deve risultare documentata da specifico attestato. I contenuti delle attività devono riguardare argomenti specialistici ed avere un adeguato grado di innovazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La durata dello scambio interaziendale in forma di stage non può eccedere i 15 giorni. La durata massima della visita aziendale è di 3 giorni. I programmi di scambio e visite aziendali si concentrano in particolare su:

- pratiche e /o tecnologie agricole e silvicole sostenibili;

- diversificazione agricola;

- partecipazione di aziende agricole alle filiere corte;

- sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;

- miglioramento della resilienza delle foreste.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

La natura immateriale delle operazioni determina rischi di parziale o non corretta realizzazione delle attività. Relativamente alla gestione finanziaria delle operazioni l'impossibilità di usufruire di un anticipo sulla sovvenzione comporta una forte esposizione bancaria da parte dei beneficiari e una conseguente difficoltà nella fase di rendicontazione delle spese con inevitabili ritardi nella presentazione delle domande di pagamento.

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici n quanto è prevista l'acquisizione dell'accreditamento entro la data di avvio delle attività. La natura immateriale delle operazioni determina rischi di parziale o non corretta realizzazione delle attività.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Per le operazioni a carattere collettivo (formazione in aula o in campo) sono previsti controlli senza preavviso da gestire sulla base dei calendari delle attività comunicati preliminarmente dal beneficiario. Per le operazioni a carattere individuale (coaching) sarà richiesta ai beneficiari la definizione puntuale degli obiettivi e la produzione di out-put correlati agli stessi e saranno effettuati controlli a campione sui

destinatari.

Tutte le indicazioni di dettaglio riferite a condizioni di ammissibilità (criteri di ammissibilità a carico del beneficiario e della domanda, impegni, obblighi), modalità di controllo (amministrativo, amministrativo in situ, controllo in loco) e relativa descrizione delle stesse, tipologia di controllo (documentale, visivo, quantitativo, semiautomatico, informatizzato), rischio verificabilità e controllabilità (alto/basso), sono in corso di definizione in accordo con l'O.P. (AGEA) e verranno implementate nell'apposito applicativo del sistema informativo.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione della Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari e le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella Misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicate sui BURU e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

La selezione dei soggetti deputati al trasferimento delle conoscenze prevede una accurata verifica sia degli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità della struttura che alla qualità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito delle attività proposte.

Tali condizioni si ritengono soddisfatte a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale, antecedentemente all'avvio delle attività formative finanziate. Pertanto, qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'ammissibilità della stessa rimane subordinata al conseguimento di tale requisito entro i termini temporali stabiliti nel bando di

evidenza pubblica.

Attività di formazione professionale e acquisizione di competenze

Tali attività prevedono:

- attività a carattere collettivo quali: corsi di formazione e aggiornamento, in aula, in campo e a distanza (e-learning). In tale ambito si distinguono:

    1. attività formative finalizzate all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze di durata non inferiore alle 100 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici;
    2. attività formative o di aggiornamento finalizzate al rilascio di attestato di frequenza di durata non inferiore alle 12 ore fatti salvi i casi stabiliti dalla normativa per la formazione in ambiti specifici e quelli contemplati in altre misure del PSR;

- attività di coaching (tutoraggio), di durata non inferiore alle 50 ore/anno per azienda. Tale tipologia di intervento propone per l'agricoltore un percorso formativo personalizzato che, attraverso l'affiancamento di un tecnico (tutor), acquisisce e consolida conoscenze e competenze idonee a soddisfare le esigenze della propria azienda in una logica di sviluppo competitivo e sostenibile. Tale attività si differenzia dall'attività di consulenza che è invece rivolta a fornire indicazioni tecniche per il superamento di problematiche aziendali specifiche e puntuali.

Attività dimostrative e azioni di informazione

Tali attività prevedono:

- azioni di informazione anche a carattere divulgativo, rivolte ai settori agricolo, alimentare e forestale, gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, che possono essere attivate mediante incontri, presentazioni, sportelli e possono essere veicolate tramite informazioni a mezzo stampa (pubblicazioni, opuscoli, brochure, bollettini) e a mezzo di supporti audiovisivi e informatici (pagine e siti web, news-letter, postazioni multimediali, app.) per diffondere in modo puntuale, informazioni e novità in ambiti specifici escludendo la possibilità di promuovere o pubblicizzare determinati prodotti o produttori. Tali attività non possono riguardare le informazioni inerenti alla PAC o le misure di sviluppo rurale in quanto di esclusiva competenza della misura 20 "Assistenza tecnica".
- Attività di dimostrazione con sessioni pratiche per divulgare le innovazioni tecnologiche (l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, un nuovo metodo di protezione delle colture o una tecnica di produzione specifica) attraverso la verifica in campo dei risultati applicativi della ricerca o la dimostrazione dell'utilità tecnico-economica di una innovazione, da realizzare presso aziende agricole o centri di ricerca o altri siti dimostrativi.

  La partecipazione alle attività deve risultare documentata da specifico attestato. I contenuti delle attività devono riguardare argomenti specialistici ed avere un adeguato grado di innovazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La durata dello scambio interaziendale in forma di stage non può eccedere i 15 giorni. La durata massima della visita aziendale è di 3 giorni. I programmi di scambio e visite aziendali si concentrano in particolare su:

- pratiche e /o tecnologie agricole e silvicole sostenibili;

- diversificazione agricola;

- partecipazione di aziende agricole alle filiere corte;

- sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie;

- miglioramento della resilienza delle foreste.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

Articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) nn. 165/94, 2799/98, 814/2000, 1290/2005 e 485/2008

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le imprese operanti in ambito rurale sono chiamate a svolgere molteplici ruoli sia sul piano ambientale ed economico che su quello sociale, in un contesto caratterizzato da continui e rapidi mutamenti, particolarmente incisivi sull'impianto normativo, e dall'innalzamento progressivo dei livelli di competitività richiesti alle imprese. Si rende quindi necessario un approccio globale alle problematiche delle aziende e, in tal senso, la consulenza si pone al servizio dello sviluppo rurale, offrendo agli imprenditori agricoli e forestali, ai gestori del territorio come pure alle PMI, l'opportunità di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il trasferimento di conoscenze tecniche, agronomiche e ambientali anche finalizzate all'innovazione. La Misura propone servizi di consulenza erogati da personale specializzato, finalizzati alla risoluzione di specifiche problematiche aziendali. In tale contesto la Misura incide efficacemente nell'azione di rafforzamento dei legami tra agricoltura e ricerca come pure nella promozione della cooperazione nell'ambito delle reti di imprese. Si inquadra pertanto nell'ambito della Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali" ed è sinergica e complementare alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione" e alla Misura 16 "Cooperazione". Concorre altresì al raggiungimento dell'obiettivo prioritario individuato nella Focus Area 1A "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali".

Come riportato al paragrafo 4.2, contribuisce al soddisfacimento dei principali fabbisogni che emergono dalla SWOT Analysis e in particolare:

-F1 Sostenere aziende agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promo-commercializzazione

-F2 Sostenere l'innovazione delle filiere agroalimentari attraverso la certificazione di qualità

-F3 Sviluppo dei PEI che mettono insieme aziende agricole, industria di trasformazione e mondo della ricerca e dei servizi

-F5 Diffusione del sistema delle conoscenze e della propensione ad innovare

-F6 Favorire le imprese condotte da giovani e il ricambio generazionale mediante lo sviluppo di capitale umano qualificato

-F7 Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere

-F9 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione

-F10 Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione

-F16 Uso efficiente delle risorse idriche

-F17 Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque

-F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità

-F20 Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici

-F21 Gestione sostenibile delle foreste, prevenzione degli incendi e ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato

-F23 Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare

-F24 Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetica

-F25 Migliorare la gestione degli allevamenti zootecnici per la riduzione di metano e di protossido di azoto

-F26 Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio

-F28 Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione

-F29 Azioni integrate di promozione del territorio rurale

-F32 Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo e agroalimentare

In virtù del suo carattere orizzontale, la Misura 2 contribuisce al rafforzamento degli altri obiettivi prioritari del programma, ma è maggiormente indirizzata al conseguimento degli obiettivi legati alle seguenti Focus Area: 2A, 2B e 3A. Concorre altresì al perseguimento degli obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di intervento incentiva la fornitura di servizi di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori e silvicoltori, estendendo la platea degli utenti ai gestori del territorio (enti gestori aree Natura 2000, enti parco, ecc) e alle PMI che operano nelle aree rurali dell'Umbria con particolare riferimento a quelle costituite nell'ambito della misura 3.1.2 del PSR per l'Umbria 2007 - 2013 e della misura 6.2 del PSR per L'Umbria 2014 – 2020).

L'obiettivo è quello di migliorare le performance aziendali in termini di redditività e sostenibilità ambientale e garantire il rispetto del clima e la resilienza climatica nel perseguimento dell'ammodernamento e dell'innalzamento dei livelli di competitività degli utenti. A tal fine la Misura offre servizi di consulenza, erogati da personale qualificato, finalizzati alla risoluzione di problematiche aziendali specifiche. La consulenza, quindi, interviene laddove risulti più conveniente per l'azienda acquisire direttamente la soluzione di un problema specifico, distinguendosi pertanto dalle attività di tutoraggio orientate invece all'acquisizione da parte dell'utente di conoscenze e competenze professionali che risulteranno così integrate nel management aziendale.

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in relazione alle priorità e alle Focus Area del PSR, i servizi di consulenza vertono almeno su uno dei seguenti temi:

a. per le aziende agricole:
    - obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
    - pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
    - interventi finanziati a valere sulle Misure del PSR volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
    - rispetto dei requisiti definiti dagli Stati Membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
    - rispetto dei requisiti definiti dagli Stati Membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
    - rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o delle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
    - consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;

- valutazione delle perfomance economiche e ambientali dell'azienda finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'impresa in una logica di maggiore competitività anche promuovendo la conversione o la diversificazione delle attività economiche;
- valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sul ciclo vegetativo delle colture e sullo sviluppo di malattie - parassitarie finalizzata per una migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi (rete agrometeorologica);

b. per i silvicoltori:
   - sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola;

c. per le PMI:
   - questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

Con particolare riferimento agli obiettivi legati alla Focus area 4A le attività di consulenza riguarderanno anche le tematiche riconducibili alla Rete Natura 2000.

Al fine di garantire la complementarietà/demarcazione con il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, i servizi di consulenza relativi alla gestione dei rischi in agricoltura non sono sostenuti dal presente intervento.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 65 (Ammissibilità) del Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i fornitori dei servizi di consulenza riconosciuti idonei in base alle procedure di selezione attivate dalla Regione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2393/2017.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle

condizioni generali", sono ammissibili i costi necessari e congrui per l'erogazione del servizio di consulenza. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle tabelle standard di costi unitari derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale italiana, scaricabile dal seguente indirizzo internet:

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244documentazione

Detti costi unitari standard hanno una durata di tre anni, a partire dall'anno 2018 e prevedono aggiornamenti triennali alla scadenza.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

E' ammissibile al sostegno il servizio di consulenza rispondente ad uno specifico modello in grado di assicurare condizioni standard relative a contenuti, prestazioni, modalità operative, soggetti erogatori selezionati sulla base delle disposizioni adottate dalla Regione Umbria in conformità alla normativa europea e nazionale pertinente.

Qualora opportunamente giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente del servizio di consulenza.

La finanziabilità del servizio comporta la previsione della sottoscrizione di un contratto con l'azienda, contenente le condizioni del servizio stesso.

Gli organismi di consulenza devono avvalersi obbligatoriamente di personale tecnico (consulenti):

- adeguatamente qualificato;
- che partecipi a regolare attività di formazione;
- che non sia in condizione di conflitto di interesse.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e a seguire, coerentemente ai dati emersi dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tasso di sostegno è fissato nella misura dell'80% delle spese ammesse sulla base del Costo Unitario Standard certificato dalla Rete Rurale Nazionale nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20, Piano di azione biennale 2017-18, Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità amministrativa".

Per l'identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, è stato definito, a livello nazionale, un unico valore UCS:

Costo Unitario	54 euro/ora

Il contributo, in ogni caso, non può eccedere il limite di 1.500,00 Euro per singola consulenza erogata.

Detti costi unitari standard hanno una durata di tre anni, a partire dall'anno 2018 e prevedono aggiornamenti triennali alla scadenza.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alle lettere b) comma 1 dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013, per l'identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza si fa riferimento alla «Metodologia per l'individuazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR» come riportato nel Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2017-18, Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità amministrativa", in allegato al PSR.

La metodologia di calcolo, elaborata in conformità all'articolo 67, par. 5, let. a) i) del Reg. (UE) n. 1303/13,

si è basata sull'elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite interviste e sull'esecuzione di indagini comparative.

In particolare, come emerge dal Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2017-18, Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità amministrativa", allegato al PSR, per calcolare il costo unitario standard attribuibile al servizio di consulenza, sono stati effettuati i seguenti passaggi:

- Individuazione delle tipologie di servizio di consulenza "standard";
- Individuazione delle caratteristiche "standard" degli organismi di consulenza;
- Individuazione delle voci necessarie alla quantificazione del costo del servizio di consulenza;
- Quantificazione del costo del servizio di consulenza (tabella standard di costi unitari);
- Verifica della congruità dei valori individuati tramite il confronto con altre fonti.

Detti costi unitari standard hanno una durata di tre anni, a partire dall'anno 2018 e prevedono aggiornamenti triennali alla scadenza.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di intervento promuove la formazione dei consulenti, con particolare riguardo alle tematiche specificate nell'ambito dell'intervento 2.1.1 *Servizi di consulenza*, al fine di garantire agli utenti elevati standard qualitativi dei servizi di consulenza. Sono previsti corsi di formazione in aula, in campo e a distanza (FAD).

Sono ammesse a sostegno corsi di formazione e aggiornamento, seminari, visite guidate, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione.

Gli interventi formativi devono prevedere la trattazione di contenuti oggetto dei servizi di consulenza.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto sulla base delle spese sostenute.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 69 del 20 ottobre 1981 "Norme sul sistema formativo regionale" e s.m. e i. (in corso ulteriori modifiche).
- Articolo 65 (Ammissibilità) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Operatori pubblici o privati operanti in ambito europeo in possesso di adeguate capacità e risorse atte a garantire il trasferimento delle conoscenze, specializzati nella formazione dei consulenti.

I beneficiari degli interventi di cui al presente intervento sono selezionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013, secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata alla quale possono accedere tutti i soggetti operanti in ambito europeo.

Nel caso di operatori pubblici la selezione avverrà nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e

competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a sostegno le spese per:

a. progettazione e coordinamento;
b. personale docente e non docente (e relativi rimborsi);
c. noleggio di attrezzature ed acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
d. affitto e/o noleggio di aule, attrezzature e strutture tecniche e/o didattiche per l'attività;
e. hosting per servizi e-learning;
f. produzione di supporti finalizzati all'attività (pubblicazioni cartacee ed elettroniche);
g. pubblicizzazione riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali destinatari;
h. spese riferite a energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, materiali di primo soccorso ricalcolate forfettariamente nel rispetto delle indicazioni riportate nel paragrafo 8.1.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto all'Autorità competente.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Possesso, in capo ai soggetti che erogano i servizi di formazione, di adeguate capacità e risorse. Tale condizione si ritiene soddisfatta a seguito dell'acquisizione dell'accreditamento, ai sensi della vigente normativa regionale, antecedentemente all'avvio delle attività formative finanziate. Pertanto, qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, l'ammissibilità della stessa rimane subordinata al conseguimento di tale requisito entro i termini temporali stabiliti dal provvedimento regionale di attivazione della procedura di gara.
- Possesso di adeguate professionalità con esperienze nel campo della formazione dei consulenti.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) tenendo conto di valori decrescenti in ragione dei seguenti settori: zootecnia e a seguire, coerentemente ai dati emersi

dall'Analisi SWOT, ortofrutta, olio d'oliva, cereali, vitivinicolo, tabacco;
- Misurabilità dell'innovazione;
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale;
- Criteri soggettivi quali l'esperienza maturata nel settore e il possesso della certificazione di qualità;
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota del sostegno è pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile per ciascun progetto di formazione dei consulenti.

L'importo massimo del sostegno non può superare € 60.000,00 annue per soggetto formatore.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

Nell'ambito della Misura 2 possono determinarsi ritardi nell'attuazione dovuti in particolare alla necessità di utilizzarele procedure previste per le gare di appalto pubblico che prevedono tempi lunghi di aggiudicazione e realizzazione delle opere. Altro possibile rischio è ilconflitto di interessi in capo ai soggetti erogatori dei servizi di consulenza. La natura immateriale degli interventi può comportare, inoltre,fenomeni di inadeguatezza nella loro realizzazione.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Particolare cura nella definizione dei capitolati d'appalto.Definizione di requisiti qualitativi degli output previsti.

Azioni di controllo e monitoraggio per verificare le eventuali criticità in corso di attuazione ad opera di un pool di tecnici selezionato dalla Autorità di Gestione.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per l'implementazione della Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari e le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella Misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicate sui BURU e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

La selezione degli organismi di consulenza prevede una accurata verifica sia degli aspetti connessi all'adeguatezza e all'affidabilità della struttura che alla qualità e alla competenza del personale utilizzato nell'ambito del servizio proposto.

La Misura offre servizi di consulenza, erogati da personale qualificato, finalizzati alla risoluzione di problematiche aziendali specifiche.

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in relazione alle priorità e alle Focus Area interessate, i servizi di consulenza e la correlata attività di formazione dei consulenti, vertono su almeno uno dei seguenti temi:

a. per le aziende agricole:
    - obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
    - pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
    - interventi finanziati a valere sulle misure del PSR volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
    - rispetto dei requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
    - rispetto dei requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
    - rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o delle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
    - consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
    - valutazione delle perfomance economiche e ambientali dell'azienda finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'impresa in una logica di maggiore competitività anche promuovendo la conversione o la diversificazione delle attività economiche;
    - valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sul ciclo vegetativo delle colture e sullo sviluppo di malattie - parassitarie finalizzata per una migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi (rete agrometeo);
b. per i silvicoltori:
    - sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva

quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola;

c. per le PMI:
    - questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I, Articolo 16.

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - articolo 4

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente misura si ritiene adeguata a rispondere ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e come descritti al paragrafo 4.2:

- Fabbisogno F10 - Rafforzare le filiere competitive dei prodotti a qualità e promuovere marchi regionali volti a legare produzioni di qualità agricole e alimentari all'identità territoriale dell'Umbria anche attraverso la costruzione/adesione di marchi volontari di qualità e che possono generare valore aggiunto;

- Fabbisogno F9 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali mediante integrazione dell'offerta agricola ed introduzione di innovazioni organizzative e promozionali

La misura si prefigge di incentivare la diffusione di prodotti di qualità ed anche di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati mediante l'acquisizione di specifici vantaggi competitivi, in particolare, attraverso la differenziazione dei prodotti acquisita con la partecipazione ai sistemi di qualità.

Poiché la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare può aumentare i costi addizionali e gli obblighi che non sono pienamente remunerati dal mercato, la misura prevede un sostegno per incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali sistemi.

Occorre inoltre accrescere la competitività nel mercato delle produzioni umbra di qualità con adeguate azioni di promozione e informazione che facciano acquisire ai consumatori la consapevolezza circa i pregi e le caratteristiche di tali produzioni.

I regimi di qualità che la regione Umbria intende sostenere all'interno della misura 3 sono quelli istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali, così come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- Reg. (UE) n. 1151/2012 (Prodotti agroalimentari DOP/IGP, Indicazione facoltativa "prodotto di montagna")
- Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT)

- Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)
- Reg. (Ce) 160/91 e reg. (UE) n. 251/2014 (Vini aromatizzati)
- Reg. (CE) 110/2008 (Bevande spiritose Indicazioni geografiche)
- Sistema Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) e produzione integrata (SQNPI)
- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

La misura contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale collocandosi, pertanto, nell'ambito della priorità P3 - "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi in agricoltura", focus area 3A - "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La misura concorre anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto le nuove aziende che aderiscono ai sistemi di qualità avranno necessità di riconvertire la loro struttura ed organizzazione e questo può favorire l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

La misura contribuisce al raggiungimento della priorità Europa 2020 crescita sostenibile: promuovere una economia più efficace sotto il profilo delle risorse più verdi e più competitiva. Ed in particolare alle seguenti priorità:

• sviluppare un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese

• modelli imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della pesca e rurali.

La misura 3 contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo Tematico OT3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR)"e dell'Obiettivo trasversale "Innovazione".

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità (Art. 16 – par. 1)

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione si prefigge di incentivare nuovi agricoltori ad orientare le produzioni su prodotti di qualità, ed incentivare, così, la diffusione dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità riconosciuti a livello Comunitario, oltre che per produzioni tipiche riconosciute a livello nazionale. L'adesione ai regimi di qualità di nuovi agricoltori, deve contribuire ad accrescere il valore aggiunto per i produttori che aderiscono. Gli aiuti previsti dalla 3.1, in sinergia con la Sottomisura 3.2, hanno punta sulla diffusione delle produzioni di qualità, che, anche attraverso l'informazione e la promozione possono incrementare la propensione dei consumatori all'acquisto dei prodotti di qualità per rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati mediante l'acquisizione di specifici vantaggi competitivi. Ciò risponde alle aspettative dei consumatori, sempre più attenti alla qualità del prodotti e dei sistemi di produzione. La misura rappresenta il proseguimento di un percorso già avviato con le precedenti programmazioni, che hanno sempre puntato alla incentivazione delle produzioni biologiche ed alla valorizzazione del paniere regionale delle eccellenze alimentari umbre.

La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per un massimo di cinque anni ai beneficiari che, a far tempo da cinque anni dalla data di presentazione della domanda partecipano per la prima volta ad uno o più regimi di qualità tra quelli di seguito riportati:

1) a sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'art. 16, par. 1, lettera a) del regolamento Ue n. 1305/2013 e precisamente:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 (Prodotti agroalimentari DOP/IGP, Indicazione facoltativa "prodotto di montagna")
- Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT)
- Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)
- Reg. (Ce) 160/91 e reg. (UE) n. 251/2014 (Vini aromatizzati)
- Reg. (CE) 110/2008 (Bevande spiritose Indicazioni geografiche)

2) a sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art. 16, par.1, lettera b) del regolamento UE n. 1305/2013 e precisamente:

- Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, istituito Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3;
- Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, istituito con Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011.

3) a sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto da erogare annualmente per un massimo di cinque anni a far tempo dalla prima iscrizione al regime pari al 100% dei costi ammissibili, nel rispetto del massimale come stabilito

nell'Allegato II al regolamento (UE) n. 1305/2013, pari a 3.000,00 euro per azienda per anno.

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 comma 5 del Reg. (UE) n. 2393/2017, qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data di presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, per quanto riguarda il settore vitivinicolo
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica
- Comunicazione della Commissione (2010/C 341/04) — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, singoli o associati, che conducono una azienda agricola e che aderiscono per la prima volta, a far data da cinque anni dalla presentazione della domanda a uno o più dei sistemi di qualità descritti alla sezione 8.2.3.3.1.1 nella presente sottomisura.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno i costi fissi sostenuti dal beneficiario per la partecipazione ad almeno uno dei regimi di qualità previsti.

Tali costi sono riferiti all'assoggettamento agli specifici piani di controllo previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

Sono ammissibili le seguente tipologie di costi:

- Costi di prima iscrizione e il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità sovvenzionato;
- Costi sostenuti per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal regime di qualità.

Sono ammesse le spese relative alla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità, sempre nel rispetto del massimale come stabilito nell'Allegato II al regolamento (UE) n. 1305/2013, pari a 3.000,00 euro per azienda per anno

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, e che aderiscono per la per la prima volta, ad uno dei sistemi di qualità riportati nella descrizione di cui alla sezione 8.2.3.3.1.1 della presente sottomisura. Il controllo del rispetto di questo requisito viene effettuato mediante controlli sulla base di documenti amministrativi e consultando i dati del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

In tutti i casi si assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 20 del regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. Il rispetto di questo requisito viene verificato attraverso la pertinente documentazione amministrativa.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi:

- Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura;
- Qualità dell'operazione proposta;
- Adozione della procedura LCA - valutazione del ciclo di vita del prodotto - standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;
- Misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;
- Coerenza con gli obiettivi trasversali (ambiente clima e innovazione);
- Targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

Per essere ammessa alla fase di istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è concesso nella misura pari al 100% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 3.000 euro/anno/azienda. Il sostegno è limitato ad un massimo di cinque anni a far tempo dalla prima iscrizione al regime. Ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 comma 5 del Reg. (UE) n. 2393/2017, qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data di presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.3.2. 3.2.1 Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno (Art. 16.2)

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura si pone come obiettivo di rendere competitivi i prodotti di qualità generando un accrescimento del valore aggiunto di tali produzione, così da motivare un numero sempre maggiore di produttori ad intraprendere percorsi di qualità aderendo ai relativi regimi. Le differenziazioni tra le produzioni di qualità e quelle ordinarie, richiedono efficaci azioni di informazione e promozione per far acquisire ai consumatori specifiche ed esaurienti conoscenze in merito ai pregi e alle caratteristiche di tali produzioni, al fine di consentire agli stessi di poter scegliere consapevolmente. L'aumento della propensione al consumo di prodotti di qualità, acquisendo quote di mercato sempre maggiori è la chiave per accrescere il valore aggiunto. Questa strategia passa attraverso la realizzazione di attività di informazione e promozione nel mercato interno da parte di associazioni di produttori che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013, purché rispettino i criteri di cui al punto (b) (i), (ii), (iii) e (iv) dello stesso articolo.

Le azioni della Sottomisura 3.2 non intendono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II (1), dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III (2), dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III (3), e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II (4), per quanto riguarda il vino. Qualora l'origine del prodotto venga indicata, i riferimenti all'origine debbono, comunque, essere secondari rispetto al messaggio principale.Sono in ogni caso escluse dal sostegno previsto dalla presente sottomisura le attività di informazione e promozione di marchi commerciali.

Gli obiettivi della sotto-misura, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono:

- valorizzare i prodotti rientranti nei regimi di qualità;
- Promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori riguardo le caratteristiche qualitative dei singoli prodotti;
- Informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati;
- Rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- Promuovere nelle scuole e più in generale verso i giovani, una maggiore sensibilità circa il consumo delle produzioni di qualità di cui alla presente sottomisura;
- mettere in luce le caratteristiche e i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità e le caratteristiche intrinseche, quelle specifiche dei metodi di produzione agricola dell'Unione soprattutto in termini di autenticità, etichettatura e rintracciabilità;

L'implementazione di tale sottomisura permetterà di rispondere ai fabbisogni F9 (Accrescimento del valore

aggiunto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali mediante integrazione dell'offerta agricola ed introduzione di innovazioni organizzative e promozionali) e F10 (Rafforzare le filiere competitive dei prodotti a qualità e promuovere marchi regionali volti a legare produzioni di qualità agricole e alimentari all'identità territoriale dell'Umbria anche attraverso la costruzione/adesione di marchi volontari di qualità e che possono generare valore aggiunto), emersi dall'analisi SWOT.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto sulle spese ritenute ammissibili per la realizzazione degli interventi.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La sotto-misura è legata al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale relativo ai regimi di qualità ammissibili al sostegno, riconducibili ai Regolamenti, leggi e disposizioni riportati nella descrizione di cui alla sezione 8.2.3.3.1.1 della sottomisura 3.1.

La sottomisura è, inoltre, collegata ai seguenti Regolamenti:

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. Rispetto alle azioni finanziate da tale regolamento vi è una demarcazione per aree d'intervento, con riferimento alle azioni nei mercati terzi che non vengono finanziate dalla Sottomisura 3.2. Per le azioni sul mercato interno ai fini della demarcazione un'operazione non potrà essere finanziata contemporaneamente dal PSR e dal Reg. 3/2008. L'autorità di gestione attiverà controlli incrociati sui giustificativi di spesa prodotti ai sensi della Sottomisura 3.2 così da garantire che non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti previsti dal Reg. n.3/2008.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Rispetto alle azioni finanziate da tale regolamento relativamente al settore Ortofrutta, le organizzazioni dei produttori con un programma operativo approvato di tale settore sono escluse dagli aiuti ai sensi della Sottomisura 3.2. Per le organizzazioni del settore del vino, alla luce dello specifico programma operativo predisposto dal MiPAAF, vi è una demarcazione per aree d'intervento, atteso che l'OCM finanzia esclusivamente azioni nei mercati terzi.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di produttori che comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità riportati nella descrizione di cui alla sezione 8.2.3.3.1.1 della sottomisura 3.1, costituiti in qualsiasi forma, dotate di propria personalità giuridica e soggettività fiscale.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per le attività di informazione e promozione, di seguito elencate:

- Organizzazione e partecipazione a fiere e mostre
- Attività informativa e di comunicazione
- Attività di promozione presso i canali HORECA (Hotellerie-Restaurant-Ctering)
- Costi per i prodotti da destinare alla degustazione gratuita negli eventi di cui ai punti che precedono (quando trattasi di contributi in natura sono ammissibili a condizione che venga rispettato quanto previsto all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Ricerche di mercato e pianificazione di campagne promozionali
- Attività pubblicitarie
- Spese generali ammesse nel limite del 6% dell'operazione ammessa al sostegno

Tali attività non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia secondaria rispetto al messaggio principale. **Le attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.**

Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette, deve essere fatto un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e relativamente al rischio di abuso di alcol.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti di ammissibilità della domanda di aiuto:

1. le associazioni beneficiarie degli aiuti comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità riportati nella descrizione di cui alla sezione 8.2.3.3.1.1 della sottomisura 3.1 eper cui è stato emanato almeno un bando nell'ambito di questo programma. Non necessariamente in tale bando deve essere stato finanziato un beneficiario. Il rispetto di questo requisito viene verificato attraverso la pertinente documentazione amministrativa.
2. le azioni di informazione e promozione previste nel progetto di attività devono avere per oggetto uno o più prodotti appartenenti a regimi di qualità ammissibili al sostegno elencati nella sezione 8.2.3.3.1.1 della sottomisura 3.1;Il rispetto di questo requisito viene verificato attraverso la pertinente documentazione amministrativa.
3. le azioni di informazione e promozione previste nel progetto di attività devono essere svolte nel mercato interno; Il rispetto di questo requisito viene verificato attraverso la pertinente documentazione amministrativa.
4. le azioni sovvenzionabili devono porre l'attenzione sulle caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, il benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente derivanti dai sistema di qualità elencati nella sezione 8.2.3.3.1.1 della sottomisura 3.1; Il rispetto di questo requisito viene verificato attraverso la pertinente

documentazione amministrativa.

Non sono ammissibili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale. L'AdG predispone controlli sul luogo degli eventi/operazioni al fine di verificare questa condizione.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi:

- Pertinenza e coerenza rispetto agli obiettivi della sottomisura;
- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con l'obiettivo trasversale innovazione;
- Rilevanza del settore d'intervento;
- Localizzazione dell'intervento;
- Rilevanza del soggetto associativo in termini di produzione rappresentata.

Al fine di garantire il finanziamento di progetti di adeguata qualità, l'aiuto sarà concesso solo a progetti, classificati con i criteri di ammissibilità derivanti dai principi di cui ai punti che precedono, che raggiungano una soglia minima proposta dall'Autorità di Gestione e approvata dal Comitato di sorveglianza.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 70% dei costi ammissibili.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

I rischi nell'attuazione della sotto-misura 3.1 sono dovuti:

- alla effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto il sostegno e alla condizione di adesione entro i primi 5 anni al regime stesso.

- alla erogazione del sostegno da altre fonti per le stesse spese di partecipazione.

- alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

- alla possibilità di mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori nel caso di presentazione di domanda di aiuto da parte di associazioni.

I rischi nell'attuazione della sotto-misura 3.2 sono dovuti:

- alla validità e conformità del regime per il quale si richiede il sostegno;

- alla possibilità della erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività;

- alla possibilità di realizzazione di attività a sostegno di marchi commerciali.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Riguardo alla sotto-misura 3.1 si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

Adesione e conformità del regime:

- accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (via banche dati regionali o Organismi di controllo).

Possibile duplicazione del sostegno:

- verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati delle Agenzie di pagamento regionale e nazionale, dei finanziamenti erogati per attività simili;

Rischi di presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse

- verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto;

- verifica della iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione presso fornitore)

- verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria)

Massimale annuo:

- le verifiche verranno eseguite sul singolo beneficiario finale attraverso il sistema informativo dell'OP; - la stessa verifica verrà eseguita anche in caso di pagamento della fattura da parte dell'associazione verificando che I criteri di riparto della spesa sul singolo beneficiario siano stati rispettati.

Riguardo alla sotto-misura 3.2 si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

Validità e conformità del regime:

- accertamento esistenza regime, anche attraverso la verifica dei registri ed elenchi, dove previsti;

- accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo, se previsto;

Possibile duplicazione del sostegno:

- verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati dell'OP di pagamento regionale e nazionale, dei finanziamenti erogati per attività simili sulla base delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (CE) n. 3/2008;

- Articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013

Marchi commerciali:

- i beneficiari sono tenuti a trasmettere campioni del materiale realizzato all'autorità competente prima della

realizzazione dell'evento liquidazione dell'aiuto.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Sottomisura 3.1:

I regimi di qualità ammissibili riconosciuti a livello nazionale, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

- Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, istituito Legge n. 4/2011,articolo 2, comma 3;

- Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, istituito con Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Sottomisura 3.1:

I regimi di qualità ammissibili riconosciuti a livello nazionale, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari" di cui al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Articolo 17 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Articoli 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - articolo 13

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente misura si ritiene adeguata a rispondere ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e descritti al paragrafo 4.2:

- Fabbisogno F1 - Sostenere l'innovazioni di prodotto, sia in termini qualitativi che di gamma, di processo tecnologico, organizzativo e di promozione;

- Fabbisogno F7 – Ammodernamento delle imprese agricole, zootecniche e forestali attraverso introduzione di innovazioni e incremento dell'efficienza delle filiere;

- Fabbisogno F9 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali mediante integrazione dell'offerta agricola ed introduzione di innovazioni organizzative e promozionali;

- Fabbisogno F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali;

- Fabbisogno F13 - Riduzione delle difficoltà di accesso al credito ed individuazione di servizi finanziari innovativi;

- Fabbisogno F16 – uso efficiente delle risorse idriche;

- Fabbisogno F23 - Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare;

- Fabbisogno F24 - Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetiche;

- Fabbisogno F32 – Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare.

- Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi

sismici verificatesi dal 24 agosto 2016

Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali è uno dei principali strumenti della politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea e permetterà all'Umbria di modernizzare le imprese, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi ed accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli. Tali obiettivi verranno perseguiti, sostenendo gli investimenti che migliorano le prestazioni e la competitività delle imprese agricole e agroalimentari in riferimento alle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento individuate nell'analisi di contesto per i principali settori produttivi. Inoltre rilevante è il concorso della misura alla crescita economica complessiva delle zone rurali anche grazie al consolidamento delle reti infrastrutturali che garantiscono l'accesso ai terreni agricoli e forestali nonché la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche. La misura, svolge altresì un ruolo importante a favore degli investimenti non produttivi – intesi come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale – che rappresentano un complemento indispensabile per uno sviluppo eco-sostenibile dell'attività agricola e per la tutela del paesaggio.

La misura contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale, collocandosi nell'ambito delle seguenti priorità e focus area:

- Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", focus area 2a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività". A tale priorità e focus area contribuisce prevalentemente la sottomisura 4.1. Alla medesima priorità contribuisce anche la sottomisura 4.3 in quanto gli investimenti previsti si pongono come obiettivo sia il miglioramento dell'accessibilità alle aree rurali e una migliore gestione della risorsa idrica con benefici sulla competitività delle attività agricole della zona, sia un più razionale utilizzo dei terreni pascolivi in aree collinari e montane, mirato a migliorare le performance produttive ed economiche delle aziende agricole/zootecniche locali.

- Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo", focus area 3a) "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali". A tale priorità e focus area contribuisce prevalentemente la sottomisura 4.2;

- Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", focus area 4a) "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa". A tale priorità e focus area contribuisce prevalentemente la sottomisura 4.4;

A seguito degli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 la misura contribuirà a mettere in atto nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) interventi volti afavorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico sostenendo il miglioramento dell'apparato produttivo esistente o ricostruito verso nuovi traguardi di investimento e di innovazione, con particolare riferimento a quelli agricoli e zootecnici, puntando altresì al rafforzamento delle filiere produttive locali, agricole e zootecniche anche attraverso il

sostegno a progetti strategici di valorizzazione e promo-commercializzazione.

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

• Innovazione

Gli investimenti volti all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito agricolo e agro industriale e allo sviluppo di nuovi processi produttivi, non solo di carattere tecnologico, ma anche organizzativo e gestionale Tali investimenti garantiranno contribuiscono al perseguimento di questo importante obiettivo trasversale garantendo altresì alle aziende umbre la possibilità di migliorare le proprie prestazioni e la loro sostenibilità globale, contribuendo all'accrescimento della competitività del settore agricolo. Tali investimenti innovativi saranno incentivati attraverso un'attenta scelta e ponderazione dei criteri di selezione.

• Ambiente e Clima.

Molte tipologie di investimenti innovativi e tutti gli investimenti non produttivi contribuiscono a tutelare l'ambiente, a migliorare il paesaggio e conservare la biodiversità. Per questi ultimi il sostegno non dovrebbe essere non sarà limitato agli interventi tradizionali di carattere territoriale, ma essere sarà esteso anche a quegli investimenti che permettano di ridurre i carichi inquinanti derivanti dall'attività agricola e l'emissione di gas ad effetto serra, principali responsabili dei cambiamenti climatici. La misura prevederà appositi criteri di selezione per orientare gli investimenti a favore di tipologie rispondenti agli specifici fabbisogni ambientali individuati nell'analisi SWOT, particolarmente importanti per la Regione Umbria.

La misura 4 contribuisce prevalentemente al conseguimento dell'Obiettivo Tematico dell'accordo di partenariato tra lo stato membro Italia e la Commissione UE - OT3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR)".

La misura si articola nelle seguenti 4 sottomisure e relativi tipi di interventi:

- 4.1 Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola. Tale sottomisura prevede due tipologie di interventi:
    - 4.1.1 "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola"
    - 4.1.2 "Sostegno agli investimenti delle aziende agricole tramite il Fondo multi regionale gestito dal FEI (Fondo europeo degli investimenti)"
- 4.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli. Tale sottomisura prevede due tipologie di interventi:
    - 4.2.1 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli"
    - 4.2.2 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli tramite il Fondo multi regionale gestito dal FEI (Fondo europeo degli investimenti)"

- 4.3 Sostegno per investimenti che riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura; tale sottomisura prevede tre tipi di intervento :
    - 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo"
    - 4.3.2 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura viaria necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"
    - 4.3.3 "Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati a pascolo"
- 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali". Tale sottomisura prevede una tipologia di : intervento:
    - 4.4.1 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità".

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1: Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento 4.1.1. contribuisce agli obiettivi della politica rurale , collocandosi principalmente nell'ambito della Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", focus area 2a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

L'intervento intende promuovere gli investimenti materiali e/o immateriali in grado di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale delle aziende agricole.

Pertanto, in relazione all'analisi SWOT del PSR per l'Umbria 2014-2020, si riportano di seguito i prevalenti fabbisogni che si ritiene possano essere soddisfatti con l'implementazione del presente intervento:

- Fabbisogno F7 : Ammodernamento delle imprese agricole, zootecniche e forestali attraverso

introduzione di innovazioni e incremento dell'efficienza delle filiere;

- Fabbisogno 13: Riduzione delle difficoltà di accesso al credito e individuazione di servizi finanziari innovativi
- Fabbisogno F16: uso efficiente delle risorse idriche;
- Fabbisogno F23: Promuovere l'efficienza energetica nel settore agricolo ed agroalimentare;
- Fabbisogno F24: Incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetiche.
- Fabbisogno F32: Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare.
- Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016

Saranno sostenuti pertanto investimenti che consentano di raggiungere gli obiettivi specifici di seguito riportati mediante la realizzazione di operazioni da parte di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, anche trasformati, che rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del trattato.

Tali obiettivi riguardano:

- il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, anche allo scopo di mantenere e sviluppare l'occupazione;
- il miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
- il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;
- l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale particolarmente importanti per la Regione Umbria nella gestione del suolo o della distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci oppure in grado di mitigare/adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici, tenuto conto della specifica situazione della Regione Umbria come individuata nell'analisi SWOT.
- lo sviluppo di nuove strategie d'impresa attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione, l'introduzione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia), in funzione delle esigenze del mercato;
- lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
- le azioni di protezione delle colture e degli allevamenti dai danni che possono subire a vario titolo (fauna selvatica, predatori, avversità atmosferiche);
- la promozione del risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale;
- il miglioramento della gestione delle risorse idriche in termini quantitativi.
- Sostegno all'apparato produttivo aziendale esistente o ricostruito a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nelle aree maggiormente colpite dal sisma.

Le operazioni atte al conseguimento di suddetti obiettivi sono riconducibili ad interventi strutturali quali :

- acquisto di terreni, solo se strettamente correlato alla realizzazione di uno o più investimenti tra quelli previsti dal piano aziendale e nell'ambito di una percentuale massima del 10% del volume complessivo della spesa. Tale possibilità verrà applicata in modo restrittivo al fine di evitare ogni possibile incidenza sui valori fondiari dei terreni.
- acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globali dell'azienda agricola a condizione che gli stessi siano oggetto di ristrutturazione per non meno del 100% del costo dell'acquisto;

- realizzazione di nuovi fabbricati o ristrutturazione di esistenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globali dell'azienda;
- miglioramenti fondiari collegati alla produzione, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture e delle dotazioni aziendali, escluso il drenaggio con tubi interrati;
- dotazioni aziendali (quali macchinari, attrezzature e impianti compresa quella informatica e l'impiantistica di collegamento), per la gestione/esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale e di raccolta, per l'allevamento, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- realizzazione di strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica, di impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni aziendali e comunque di potenza massima installabile di 1 MW elettrico.
- miglioramento di impianti irrigui preesistenti o realizzazione di nuovi impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del regolamento UE n. 1305/2013, senza aumento della superficie irrigua

Al fine di salvaguardare il principio di trasparenza, i programmi di filiera così come i progetti singoli, sono selezionati sulla base di avvisi pubblici nel rispetto di un criterio competitivo e sulla base di criteri di selezione definiti alla luce della presente sottomisura

L'intervento 4.1.1 si attua anche tramite il Fondo regionale di garanzia ed il Fondo credito regionale come descritto al paragrafo 8.1

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto diretto in conto capitale a fondo perduto o in conto interessi o in una forma combinata tra le due, entro i limiti di cui alla presente sottomisura.

Inoltre, il sostegno può essere concesso sotto forma di garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia ovvero sotto forma di prestiti agevolati da parte del Fondo credito regionale secondo le modalità descritte al paragrafo 8.1 – Strumenti finanziari.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
- Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 65 "Ammissibilità"
- d.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili;

- Regolamento regionale n. 7/2011, che disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

- D.Lgs. 163/2006 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE: Gli interventi in materia di irrigazione risultano correlati alle finalità del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione - redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva comunitaria quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE).

Nel capitolo 14 di questo documento viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di evitare, attraverso una demarcazione degli interventi, la possibilità di utilizzazione di un doppio sportello ovvero doppi finanziamenti.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati.

Per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TFUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola come disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1307/2013.

Al Fondo regionale di garanzia ed al Fondo credito regionale, come descitti al paragrafo 8.1, potranno accedere gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati come sopra definiti.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Sono eleggibili al sostegno di cui alla presente sottomisura le spese previste :

- dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce anche le tipologie di spesa non ammissibili;

- spese per investimenti ai sensi del paragrafo 5 e 6 dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Le spese ammissibili scontano altresì le disposizioni di cui all'art. 65 e 69 del regolamento UE n. 1303/2013,

I contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo medesimo, nonché le seguenti:

- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola.

Nel dettaglio, sono ammissibili i costi per:

- acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo o ricettivo, purché finalizzati al miglioramento delle prestazioni economiche e sostenibilità globali dell'azienda ed a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 100% del costo dell'acquisto;
- acquisto di terreni nel rispetto del 10% della spesa totale sostenuta a consuntivo, ai sensi dell'articolo 69 del reg 1303/2013, solo se strettamente correlato alla realizzazione di uno o più investimenti tra quelli previsti dal piano aziendale. Tale possibilità verrà applicata in modo restrittivo al fine di evitare una possibile incidenza delle operazioni di acquisto sui valori fondiari dei terreni.
- costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati da adibire alle attività produttive aziendale;
- miglioramenti fondiari collegati alla produzione, alla conservazione del suolo,, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti e delle dotazioni aziendali, impianti per la conservazione e la distribuzione delle acque a fini irrigui;
- acquisto di dotazioni aziendali quali nuove macchine motrici e operatrici, attrezzature agricole, purché non di mera sostituzione;
- acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato, ivi comprese le dotazioni informatiche (hardware e software) purché non di mera sostituzione;
- acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- spese generali connesse alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo dei punti che precedono. Tali spese generali sono ammissibili nell'ambito di una percentuale massima del costo degli investimenti pari al:
    - 12% del totale dell'investimento ammesso per i beni immobiliari;
    - 5% del totale dell'investimento ammesso per i beni mobiliari (macchine e attrezzature);
- investimenti strutturali aziendali per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili.

Sono eleggibili al sostegno del Fondo regionale di garanzia e del Fondo credito regionale, di cui al paragrafo 8.1, eslusivamentele spese descritte nella presente sezione.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

- essere titolari di un azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- essere titolari di P. IVA con codice di attività agricolo;
- essere iscritti alla CCIAA;
- dimostrare che gli investimenti da realizzare migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

L'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente ad eccezione delle spese generali.

Non sono ammesse al sostegno aziende o imprese in difficoltà ai sensi del Reg.UE n. 651/14;

Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente,sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dall'art. 45(1) del Reg. 1305/13, effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

I costi relativi a lavori di cui all'all. I del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti), affidati da soggetti privati a terzi, il cui importo supera un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico in conto capitale o in conto interessi attualizzato > al 50% dell'importo dei lavori, sono ammissibili solo se rispettano le norme sugli appalti pubblici dell'U.E.recepite con il decreto sopra indicato.

Riguardo ai costi per **investimenti nell'irrigazione**, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 46 del Reg. UE n. 1305/13.

Conformemente alle previsioni del par. 2, la regione Umbria rientra complessivamente nel distretto idrografico dell'Appennino centrale e in piccola parte nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale. Per tali distretti sono stati adottati in data 24/2/10 i relativi Piani di gestione da parte dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino, in attuazione di quanto previsto all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis del DL 30/12/09, n.208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/09, n.13. I Piani sono stati notificati alla Commissione UE in data 18/3/10. Pertanto sono sostenuti gli impianti irrigui sottesi agli invasi artificiali di "Montedoglio" sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio alle seguenti condizioni:

- a norma del par. 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
- a norma del par. 4, nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico *potenziale* almeno pari al:

- 5% per ammodernamento di impianti a bassa pressione quali irrigazione a goccia o micro irrigazione;
- 15% per ammodernamento di impianti ad alta pressione quali impianti irrigui per aspersione;
- 25 % nel caso di passaggio da impianti ad aspersione a impianti a goccia,

verificata mediante una valutazione tecnica ex ante e misurazioni dei contatori nella fase ex post.

Gli investimenti non potranno essere realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi

inerenti la quantità d'acqua, nel Piano di gestione del bacino idrografico, tenendo conto di quanto evidenziato al cap.4.1.1. SWOT. Inoltre, a norma del par. 4, u.c., sono ammissibili investimenti in impianti esistenti che incidono solo sull'efficienza energetica ovvero nella creazione di un bacino di accumulo delle acque meteoriche e relative linee di adduzione ai terreni o in un investimento che utilizzi acque riciclate, a condizione che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo e che utilizzano impianti irrigui a bassa pressione, solo per irrigazione di soccorso.

Riguardo ai costi per **investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili**, le condizioni di ammissibilità, sono specificatamente indicate nella sottomisura 4.1.1 paragrafo 11 "Informazioni specifiche dell'intervento" concernente "I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del Reg. delegato (UE) n. 807/2014".

In generale per consentire che il contributo pubblico rimanga correlato all'investimento realizzato, il beneficiario si deve impegnare per un periodo di almeno cinque (5) anni a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno.

Gli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli ai sensi dell'All. I del Trattato devono riguardare prevalentemente prodotti di provenienza aziendale (almeno il 51% della quantità di produzione aziendale trasformata).

Le condizioni di ammissibilità decritte nella presente sezione si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia e del Fondo credito regionale di cui al paragrafo 8.1.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni dei settori produttivi, delle debolezze e necessità di sviluppo delle aree rurali, nonché delle loro specificità territoriali, come individuati nell'analisi di contesto e SWOT e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici delle attività a cui le operazioni si riferiscono al fine di garantire il loro pieno conseguimento.

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi:

- giovani agricoltori , così come definiti nell'articolo 2 (n) del reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno
- Qualità del progetto proposto in relazione al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda nonché del livello di conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente tipologia d'intervento;
- Adozione della procedura LCA - valutazione del ciclo di vita del prodotto, standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;
- Coerenza con gli obiettivi trasversali:
    - Innovazione: per innovazione s'intende "Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (Standing Committee of Agricultural Research, SCAR, 2012)". Pertanto, in coerenza con tale definizione, sono considerati innovativi i beni materiali e

immateriali ovvero impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. In presenza di tale condizione viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza della spesa per tale investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto.

- ambiente e clima: negli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano tutti gli investimenti innovativi e gli investimenti che contribuiscono a tutelare l'ambiente e a migliorare il paesaggio, con particolare attenzione alle principali e specifiche problematiche ambientali della regione Umbria. In presenza di tali investimenti viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza della correlata spesa rispetto a quella complessiva del progetto.

- Targeting settoriale-Targeting aziendale-Targeting gestionale:Tali criteri di selezione sono riportati nella sottomisura 4.1.1 - paragrafo 11 "Informazioni specifiche" concernenti "descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'art. 5, par. 2, del reg.(UE) n. 1305/2013".
- Progetti Integrati. Tali criteri di selezione sono riportati nella sottomisura 4.1.1 - paragrafo 11 "Informazioni specifiche" concernenti "Progettazione integrata":

- Nella definizione dei criteri di selezione relativi agli investimenti in energie rinnovabili si terrà inoltre conto dei seguenti principi:
- Collegamento della produzione di energia da fonti rinnovabili con reti intelligenti (smart grid) in grado di gestire la produzione discontinua di energia da fonti rinnovabili ed evitare dissipazione di energia nei casi di sovra produzione della stessa
- Non utilizzo di residui delle colture arboree e di quelli derivanti dalla manutenzione dei boschi per il compostaggio del digestato o per la produzione di energia da biomasse.
- Distanza tra luogo in cui è prodotta la materia prima (residui agricoli e/o forestali) per la produzione di energia rinnovabile e impianto di produzione della stessa

- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

I principi per la definizione dei criteri di selezione, decritti nella presente sezione, si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia e del Fondo credito regionale di cui al paragrafo 8.1.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolate sulla spesa ritenuta ammissibile al finanziamento, è pari a:

- 40% del costo dell'investimento ammissibile, nel caso di investimenti immobiliari;
- 20% nel caso di investimenti mobiliari

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate di un ulteriore 20% per:

- I giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera n) del reg (UE) 1305/2013 o che si sono insediati nei cinque anni precedenti presentazione della domanda di aiuto ai sensi della presente misura;
- le zone soggetta a vincoli naturali di cui all'articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013;
- gli interventi sovvenzionati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione.

- gli investimenti collettivi e i progetti integrati;

In tutti i casi la percentuale del sostegno non può superare il 60% dell'investimento ammissibile.

Nel caso di investimenti che riguardano, sia in entrata che in uscita, la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nel tipo di intervento 4.2.1. "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli".

E' possibile la concessione di un anticipo, previa presentazione di fidejussione o documento equivalente, come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma.

Le operazioni finanziarie supportate dal Fondo regionale di garanzia e i prestiti concessi dal Fondo credito regionale generano un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) che non potrà eccedere i massimali di intensità di aiuto definiti nella presente sezione.

Nell'ipotesi che il Fondo regionale di garanzia rilasci la garanzia su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico, il valore della garanzia, in termini di ESL, sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambe le sovvenzioni non ecceda i tetti massimi stabiliti nella presente sezione.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Investimento collettivo: progetto presentato da più imprese in associazione tra di loro, volto alla utilizzazione in comune dell'investimento realizzato in comune.

Il ricorso a tale progetto deve essere giustificato in termini di maggior valore apportato all'attuazione delle misure in combinazione piuttosto che dall'attuazione delle misure separate.

Definizione di progetti integrati

Progetti integrati aziendali (PIA) : progetti che prevedono una combinazione di almeno due misure, sottomisure o tipi di interventi appartenenti ad almeno due misure diverse che comprendano la misura 4 di cui all'art. 17 del Reg (UE) 1305/2013, presentato da un singolo soggetto. Il ricorso ai progetti integrati deve essere giustificato in termini di maggior valore apportato all'attuazione delle misure in combinazione piuttosto che dall'attuazione delle misure separate.

I criteri di selezione relativi ai Progetti integrati riguardano in particolare i programmi di filiera e partecipazione ai PEI. Il punteggio attribuito a questo principio non viene utilizzato per il calcolo del punteggio minimo che assicura l'ammissibilità della domanda.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si riportano di seguito i principi dei criteri di selezione concernenti il targeting:

- Targeting settoriale: coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, tabacchicolo, avicolo) e riportate nelle tabelle di cui alla sezione "c) **Analisi del settore agricolo e alimentare,** del capitolo 4. SWOT e identificazione dei fabbisogni;
- Targeting aziendale: al fine di evitare "l'effetto peso morto" o inerziale è necessario attribuire una priorità alle aziende agricole in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico in quanto non in grado di sostenere in proprio gli investimenti. La priorità nell'assegnazione del sostegno a tali tipologie di imprese unitamente all'attribuzione delle priorità settoriali sopra indicate, consente lo sviluppo di un più elevato numero di aziende potenzialmente competitive che garantiscono il conseguimento di una maggiore competitività del settore agricolo regionale. Tali aziende, in relazione ai fabbisogni individuati dall'analisi SWOT possono ricondursi a quelle caratterizzate dalle seguenti condizioni strutturali per le quali è attribuito specifico punteggio:
- Dimensione economica ricompresa tra le classi V (da 15.000,00 euro di Produzione Standard Totale) e VIII (fino a 250.000,00 euro di Produzione Standard Totale) stabilite all'allegato II del

regolamento n. 1242/2008. Per tali aziende è attribuito un punteggio in ordine decrescente a partire dalla V classe.

- Superficie ricadente in zone soggette a vincoli naturali;
- Azienda con ordinamento produttivo zootecnico prevalente;
- Targeting gestionale: verrà attribuito un punteggio a favore delle imprese condotte da un imprenditore professionale (IAP).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Riguardo ai costi per **investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili**, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non superi la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto non venga alimentato con bio combustibili o biomassa derivanti da colture dedicate come previsto dall'A P, ma solo da biomasse di scarto di propria produzione e per solo autoconsumo;
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata solo al di sopra di edifici;
- obbligo di produzione di ammendante organico (con compostaggio) per gli impianti per la produzione di biogas: saranno sostenuti solo gli investimenti che prevedono il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico. Inoltre per contenere l'impoverimento di carbonio dei terreni, nella definizione dei criteri di selezione, verrà attribuito un apposito punteggio nel caso in cui, per la produzione del compostato, non vengano utilizzati residui delle produzioni arboree agricole (potature) o derivante dalla manutenzione dei boschi;
- rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'all. 2 al D.lgs n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) deve eseere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

In ogni caso, per consentire che il contributo pubblico rimanga correlato all'investimento realizzato, il beneficiario si deve impegnare per un periodo di almeno cinque (5) anni a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.2. 4.1.2 Sostegno agli investimenti delle aziende agricole tramite il Fondo multi regionale gestito dal FEI (Fondo europeo degli investimenti)

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

I beneficiari dovranno dimostrare che l'investimento proposto migliora le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Non si applicano condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Reg UE 1305/2013 e da quelle previste dal presente intervento.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE n. 1303/2013, n. 480/2014 e n.964/2014.

8.2.4.3.2.4. Categorie generali di destinatari finali

Agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati, come definiti nell'intervento 4.1.1.

8.2.4.3.2.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

SEGUE TESTO IN ALLEGATO

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.

8.2.4.3.2.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.4.3.2.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.2.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.8.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.2.8.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.2.8.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.2.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.3. 4.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, elemento di base per la competitività delle imprese del settore, deriva dall'introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa nella filiera produttiva che agiscono sul contenimento dei costi e/o sulla diversificazione del prodotto, ma anche dalla introduzione di nuovi rapporti e nuove modalità operative all'interno della filiera nella sua interezza.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto può non essere un prodotto elencato nello stesso Allegato .

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 -2020 che, partendo da un prodotto allegato 1 del trattato - esclusi quelli della pesca – prevede che si possa ottenere in uscita un prodotto finito che non rientri fra questi, comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui produttori agricoli di base in termini di reddito, certezza di acquisto, programmazione del ciclo colturale.

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli),.

Con la presente sottomisura, che è articolata in un solo "tipo di intervento", verranno sostenuti anche investimenti collettivi e programmi di filiera che garantiscono una maggiore efficacia degli interventi realizzati grazie alla sinergia tra misure/sottomisure/interventi e all'azione coordinata di più soggetti (minori costi di gestione, migliore logistica, maggiore valore aggiunto delle produzioni ed economie di scala in genere).

Il programma di filiera (PF) deve vedere coinvolti i soggetti che operano in più di uno dei diversi anelli della filiera produttiva (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione del prodotto ivi compresa la distribuzione al dettaglio fino al consumatore finale).

Al fine di salvaguardare il principio di trasparenza, i programmi di filiera così come i progetti singoli, sono selezionati sulla base di avvisi pubblici nel rispetto di un criterio competitivo.

L' intervento 4.2.1 contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale, collocandosi principalmente nell'ambito della Focus Area 3A – "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di

produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La presente sottomisura risponde principalmente ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e descritti al paragrafo 4.2:

- Fabbisogno F1 - Sostenere l'innovazioni di prodotto, sia in termini qualitativi che di gamma, di processo tecnologico, organizzativo e di promozione;

- Fabbisogno F9 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali mediante integrazione dell'offerta agricola ed introduzione di innovazioni organizzative e promozionali;

- Fabbisogno 13 - Riduzione delle difficoltà di accesso al credito e individuazione di servizi finanziari innovativi;

- Fabbisogno F32 – Sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare.

- Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016

Saranno sostenuti pertanto investimenti che consentano di raggiungere gli obiettivi specifici di seguito riportati mediante la realizzazione di operazioni da parte di imprese attive nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Tali obiettivi riguardano:

- l'ammodernamento tecnologico, miglioramento e razionalizzazione di impianti per la prima

lavorazione, la trasformazione, l'immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti agricoli.

- la realizzazione o ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione e piattaforme logistiche;
- l'avvio o rafforzamento della distribuzione, anche finalizzata all'internazionalizzazione dei prodotti e all'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali.
- la realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda o in aziende associate;
- l'adeguamento o potenziamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, anche allo scopo di mantenere e sviluppare l'occupazione;
- il miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
- l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale oppure in grado di mitigare/adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
- lo sviluppo di nuove strategie d'impresa attraverso l'uso ottimale dei fattori di produzione, l'introduzione delle nuove tecnologie e dell'innovazione;
- la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia) in funzione delle esigenze del mercato e lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
- la promozione del risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente

all’autoconsumo aziendale.
- rafforzamento delle filiere produttive locali, agricole e zootecniche anche attraverso il sostegno a progetti strategici di valorizzazione e promo-commercializzazione nelle aree maggiormente colpite dal sisma verificatesi dal 24 agosto 2016.

Le operazioni atte al conseguimento di suddetti obiettivi sono riconducibili ad interventi strutturali quali :

- acquisto di fabbricati aziendali per la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che gli stessi siano oggetto di ristrutturazione per non meno del 100% del costo dell’acquisto;

- costruzione, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati per la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- acquisto di nuovi impianti tecnologici fissi per destinazione;
- realizzazione di strutture per il miglioramento dell’efficienza energetica, di impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni aziendali e comunque di potenza massima installabile di 1 MW elettrico.
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti
- acquisto di beni immateriali quali programmi informatici compreso lo sviluppo, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali, sistemi di e-commerce.

L'intervento 4.2.1 si attua anche tramite il Fondo regionale di garanzia ed il Fondo credito regionale come descritto al paragrafo 8.1

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto diretto in conto capitale a fondo perduto o in conto interessi o in una forma combinata tra le due.

Inoltre, il sostegno può essere concesso sotto forma di garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia ovvero sotto forma di prestiti agevolati da parte del Fondo credito regionale secondo le modalità descritte al paragrafo 8.1 – Strumenti finanziari.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 65 “Ammissibilità

D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Regolamento regionale n. 7/2011, che disciplina le procedure amministrative per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di evitare, attraverso una demarcazione degli interventi, la possibilità di utilizzazione di un doppio sportello ovvero doppi finanziamenti

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente tipologia di intervento 4.2.1 le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli a condizione che l'unità locale in cui viene realizzato l'intervento ricada nel territorio regionale.

Al Fondo regionale di garanzia ed al Fondo credito regionale, come descitti al paragrafo 8.1, potranno accedere le imprese descritte nella presente sezione.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono eleggibili al sostegno di cui alla presente tipologia d'intervento le spese previste dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce anche le tipologie di spesa non ammissibili;

Le spese ammissibili scontano altresì le disposizioni di cui all'art. 65 del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel dettaglio sono ammissibili i costi per:

- acquisto di fabbricati da adibire alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 100% del costo di acquisto del fabbricato;
- costruzione, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati aziendali esistenti ivi comprese le pertinenze esterne, da adibire alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato, ivi comprese le dotazioni informatiche (hardware e software) purché non di mera sostituzione;

- spese generali connesse alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo dei punti che precedono. Tali spese generali sono ammissibili nell'ambito di una percentuale massima del costo degli investimenti pari al:

  - 10% del totale dell'investimento ammesso per i beni immobiliari;

  - 4% del totale dell'investimento ammesso per i beni mobiliari;

- acquisto di beni immateriali, quali programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, creazione o implementazione di siti internet ed e-commerce
- investimenti strutturali aziendali per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la sostituzione di combustibili fossili mediante la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili aziendali.

Sono eleggibili al sostegno del Fondo regionale di garanzia e del Fondo credito regionale, di cui al paragrafo 8.1, eslusivamentele spese descritte nella presente sezione.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:

- essere titolari di partita IVA e iscritti alla competente CCIAA con attività istituzionale pertinente;
- realizzare investimenti materiali e/o immateriali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e del cotone, ad eccezione della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I. Eventuali prodotti non compresi nell'allegato I, possono essere inclusi in entrata a condizione che siano marginali e necessari alla trasformazione;
- migliorare le prestazioni aziendali e la sostenibilità globali dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 60 del regolamento UE n. 1305/2013, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione di una domanda di sostegno all'autorità competente ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda.

Non sono ammesse al sostegno aziende o imprese in difficoltà ai sensi del regolamento UE n. 651/2014.

Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente,sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale , così come previsto dall'articolo 45(1) del Reg. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

I costi relativi a lavori di cui all'allegato I del D. Lgs 163/2006 (Codice degli appalti) , affidati da soggetti privati a terzi, il cui importo supera un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico in conto capitale o in conto interessi attualizzato superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, sono ammissibili solo se rispettano le norme sugli appalti pubblici dell'Unione europea recepite con il

decreto sopra indicato.

Relativamente ai costi per **investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili**, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non superi la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto non venga alimentato con bio combustibili derivanti da colture dedicate come previsto dall'Accordo di Partenariato, ma solo da biomasse di scarto di produzione propria e per solo autoconsumo;
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata esclusivamente al di sopra di edifici;
- obbligo di produzione di ammendante organico (mediante compostaggio) per gli impianti per la produzione di biogas: saranno sostenuti esclusivamente gli investimenti che prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico. In tale ambito, al fine di contenere l'impoverimento di carbonio dei terreni, in sede di definizione dei criteri di selezione, verrà attribuito un apposito punteggio nel caso in cui, per la produzione del compostato, non vengano utilizzati residui delle produzioni arboree agricole (potature) o derivante dalla manutenzione dei boschi.
- rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

Le condizioni di ammissibilità decritte nella presente sezione si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia e del Fondo credito regionale di cui al paragrafo 8.1.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni dei settori produttivi, delle debolezze e necessità di sviluppo delle aree rurali, nonché delle loro specificità territoriali, come individuati nell'analisi di contesto e SWOT e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici delle attività a cui le operazioni si riferiscono al fine di garantire il loro pieno conseguimento.

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi:

- Qualità del progetto proposto in relazione al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda nonché del livello di conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente tipologia d'intervento;
- Adozione della procedura LCA - valutazione del ciclo di vita del prodotto, standardizzata a livello

internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;

- Coerenza con gli obiettivi trasversali:

    - Innovazione: per innovazione s'intende "Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (Standing Committee of Agricultural Research, SCAR, 2012)". Pertanto, in coerenza con tale definizione, sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. In presenza di tale condizione viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza della spesa per tale investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto.
    - Ambiente e clima: negli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano tutti gli investimenti innovativi e gli investimenti che contribuiscono a tutelare l'ambiente e a migliorare il paesaggio. In presenza di tali investimenti viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza della correlata spesa rispetto a quella complessiva del progetto.

- targeting settoriale e aziendale (i targeting sono riportati nel paragrafo 11" Informazioni specifiche dell'intervento" sottomisura 4.2.1 concernente la "descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'ar. 5, par. 2, del reg.UE) n. 1305/2013"
- progetti integrati (tali principi sono riportati nel paragrafo 11" Informazioni specifiche dell'intervento" sottomisura 4.2.1 concernente "Definizione di progetti integrati").

Nella definizione dei criteri di selezione relativi agli investimenti in energie rinnovabili si terrà inoltre conto dei seguenti principi:

- Collegamento della produzione di energia da fonti rinnovabili con reti intelligenti (smart grid) in grado di gestire la produzione discontinua di energia da fonti rinnovabili ed evitare dissipazione di energia nei casi di sovra produzione della stessa
- Non utilizzo di residui delle colture arboree e di quelli derivanti dalla manutenzione dei boschi per il compostaggio del digestato o per la produzione di energia da biomasse.
- Distanza tra luogo in cui è prodotta la materia prima (residui agricoli e/o forestali) per la produzione di energia rinnovabile e impianto di produzione della stessa.

Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

I principi per la definizione dei criteri di selezione, decritti nella presente sezione, si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia e del Fondo credito regionale di cui al paragrafo 8.1.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, incrementabile del 20% nei seguenti casi:

- Operazioni sostenute nel quadro del PEI
- Operazioni legate alla fusione di organizzazioni di produttori

In tutti i casi la percentuale del sostegno non può superare il 60% dell’investimento ammissibile.

E’ possibile la concessione di un anticipo, previa presentazione di fidejussione o documento equivalente, come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma.

Le operazioni finanziarie supportate dal Fondo regionale di garanzia e i prestiti concessi dal Fondo credito regionale generano un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) che non potrà eccedere i masimali di intensità di aiuto definiti nella presente sezione.

Nell'ipotesi che il Fondo regionale di garanzia rilasci la garanzia su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico, il valore della garanzia, in termini di ESL, sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambe le sovvenzioni non ecceda i tetti massimi stabiliti nella presente sezione.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, l' ESL collegata al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non potrà superare il massimale previsto nella presente sezione per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Investimento collettivo: progetto presentato da più imprese in associazione tra di loro, volto alla utilizzazione in comune dell'investimento realizzato in comune.

Il ricorso a tale progetto deve essere giustificato in termini di maggior valore apportato all'attuazione delle misure in combinazione piuttosto che dall'attuazione delle misure separate.

Definizione di progetti integrati

Progetti integrati aziendali (PIA) : progetti che prevedono una combinazione di almeno due misure, sottomisure o tipi di interventi appartenenti ad almeno due misure diverse che comprendano la misura 4 di cui all'art. 17 del Reg (UE) 1305/2013, presentato da un singolo soggetto. Il ricorso ai progetti integrati deve essere giustificato in termini di maggior valore apportato all'attuazione delle misure in combinazione piuttosto che dall'attuazione delle misure separate.

I principi dei criteri di selezione dei **Progetti integrati** riguardano i programmi di filiera e partecipazione PEI . Il punteggio attribuito ai Progetti integrati non viene utilizzato per il calcolo del punteggio minimo che assicura l'ammissibilità della domanda.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi dei criteri di selezione per i targeting sono i seguenti:

- **Targeting settoriale**: coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, tabacchicolo, avicolo) e riportate nelle tabelle di cui alla sezione "c) **Analisi del settore agricolo e alimentare,** del capitolo 4. SWOT e identificazione dei fabbisogni;
- **Targeting aziendale**: al fine di evitare "l'effetto peso morto" o inerziale è necessario attribuire una priorità alle imprese di trasformazione e commercializzazione in funzione della loro dimensione economica. In sostanza è necessario sostenere prioritariamente le imprese che più delle altre possono essere sollecitate dall'effetto incentivante del sostegno pubblico in quanto non in grado di sostenere in proprio gli investimenti. La priorità nell'assegnazione del sostegno a tali tipologie di imprese

unitamente all’attribuzione delle priorità settoriali sopra indicate, consente lo sviluppo di un più elevato numero di aziende potenzialmente competitive che garantiscono il conseguimento di una maggiore competitività del settore. Tali aziende, in relazione ai fabbisogni individuati dall’analisi SWOT possono ricondursi a quelle appartenenti alla categoria delle PMI come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, alle quali verrà attribuito specifico punteggio di priorità.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.4. 4.2.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli tramite il Fondo multi regionale gestito dal FEI (Fondo europeo degli investimenti)

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

Realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato e del cotone, ad eccezione della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Non si applicano condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Reg UE 1305/2013 e da quelle previste dal presente intervento.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE n. 1303/2013, n. 480/2014 e n.964/2014.

8.2.4.3.4.4. Categorie generali di destinatari finali

Micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca.

Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di

provenienza extra-aziendale.

8.2.4.3.4.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori

- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
  acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

8.2.4.3.4.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.4.3.4.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari

selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.4.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.8.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.4.8.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.4.8.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.4.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.5. 4.3.1 Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento risponde al fabbisogno 12 " Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali", soprattutto per quanto riguarda la necessità di compiere una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, promuovendo investimenti comprensoriali a servizio delle aziende agricole per incrementare l'accumulo e la riserva di acque piovane e superficiali disponibili nei momenti di massima piovosità e il riuso nei periodi estivi di maggiore richiesta per la pratica irrigua.

L'intervento si correla prioritariamente alla Focus Area 2A e ha riflessi anche sulla FA 4B.

Negli ambienti mediterranei è di rilevante importanza per il sostegno alla economia aziendale agricola la possibilità di disporre di adeguata risorsa idrica per le esigenze colturali delle produzioni, con particolare riguardo a quelle idroesigenti ad alto reddito, quali ortofrutticole, tabacchicole e maidicole, praticate in vaste aree del territorio regionale. La disponibilità di adeguata risorsa idrica contribuisce a contrastare gli effetti negativi dei periodi siccitosi estivi nei quali si verifica una competizione con le esigenze idropotabili.

La presente operazione supporta investimenti infrastrutturali irrigui di interesse pubblico a livello comprensoriale non contemplati dal PON nazionale, né dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale, che corrispondono alla realizzazione ed al recupero di bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 mc con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

In particolare l'operazione prevede la possibilità di attuare investimenti per la costruzione ed il miglioramento di invasi e bacini di accumulo (comunque di capacità inferiore a 250.000 mc) e la distribuzione di acque legate a bacini di capacità inferiore a 250.000 mc, al fine di realizzare attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento la riduzione della pressione sulle falde sotterranee e la razionalizzazione degli impieghi irrigui attraverso la riduzione dei prelievi autonomi.

In tal caso, gli interventi si inseriscono in aree caratterizzate da colture irrigue che, al momento, prelevano la risorsa da acque fluenti o da falda e, pertanto, non comportano ampliamento della superficie irrigata.

I cambiamenti attesi nelle produzioni agricole sono rappresentati dalla garanzia delle stesse in quanto la possibilità di attingere la risorsa da esistenti infrastrutture irrigue pubbliche consente di non essere soggette a sfavorevoli andamenti climatici, quali i ricorrenti periodi siccitosi, che limitano fortemente gli attingimenti.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno prevede il contributo in conto capitale

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

- D.Lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale

- D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Gli interventi in materia di irrigazione pubblica risultano correlati e in sinergia con le finalità:

- del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione - redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva comunitaria quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE) - con particolare riferimento a “Misura V16 C(P): adeguamento delle tecniche di adacquamento”, a “Misura V17 C(P): riduzione delle perdite nelle reti di adduzione irrigue”, a “Misura V19 (P): contenimento dei prelievi dalle acque superficiali e dalle falde”

e“Misura V20 (P): estensione degli impianti irrigui pubblici in aree con approvvigionamenti autonomi (ad es. recupero a fini irrigui cave dismesse); particolare rilevanza, ai fini della Misura V19 del Piano di Tutela, ha la riduzione/ eliminazione dei prelievi dalle acque superficiali e dalle falde che si verifica già nelle aree irrigue interconnesse alle adduttrici principali derivanti dai grandi invasi di Montedoglio e del Chiascio già realizzate (Alto Tevere, Trasimeno, Valle Umbra) al fine di favorire il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua presenti, e, per il comprensorio Trasimeno, il recupero del livello idrico del Lago.

- dei Piani di gestione dei distretti idrografici dell’Appennino centrale e dell’Appennino settentrionale approvati, rispettivamente, con DPCM 5 luglio 2013 e DPCM 21 novembre 2013;

- del Piano Irriguo Nazionale (legge 24 dicembre 2003, n. 350), in particolare per quanto riguarda la connessione con i grandi invasi di Montedoglio e del Chiascio dei comprensori regionali.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Regione Umbria o enti pubblici da essa delegati, individuati nel rispetto delle norma in materia di appalti pubblici. Gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nel rispetto dell’Accordo di partenariato.

Soggetti Attuatori: Enti territoriali delegati a norma di legge alla realizzazione gestione degli impianti irrigui pubblici(Comuni e loro forme associative, Consorzi di Bonifica, Agenzia Forestale Regionale)

I menzionati Enti sono i soggetti attuatori dell’operazione (progettazione,realizzazione,successiva gestione degli impianti).

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le

procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Spese per:

- costruzione, adeguamento e razionalizzazione di strutture e infrastrutture irrigue;
- acquisto macchinari, attrezzature e dotazioni tecnologiche;
- acquisto di terreni e fabbricati, necessari per la realizzazione dei bacini, delle stazioni di pompaggio, delle cabine di manovra ed altre infrastrutture strettamente funzionali al completamento degli investimenti, nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'investimento;
- relative spese generali, fino ad un massimo del 12%, conformemente all'art 45 p.fo 2 lett.c) del Reg.(UE) n.1305/2013 ed in conformità con quanto riportato nel capitolo 8.1 , Paragrafo "Spese generali".

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti debbono avere carattere pubblico, essere al servizio di una pluralità di utenti ed avere valenza comprensoriale, riferita alla competenza degli Enti Attuatori.

Gli Investimenti non potranno essere realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, nel Piano di gestione del bacino idrografico, tenendo conto che, come di quanto evidenziato al cap.4.1.1. SWOT.

Relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:

- conformemente alle previsioni del par. 2, la regione Umbria rientra complessivamente nel distretto idrografico dell'Appennino centrale e in piccola parte nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale. Per tali distretti sono stati approvati, rispettivamente, con DPCM 5 luglio 2013 e DPCM 21 novembre 2013, i relativi piani di gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE. Pertanto, con la presente tipologia di intervento, sono sostenuti gli impianti irrigui sottesi agli invasi artificiali di "Montedoglio" sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio alle seguenti condizioni:

- a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.

- a norma del paragrafo 4, nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento almeno pari al:

- 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione dell'impianto irriguo;
- 20% nel caso di conversione da impianto a canali a scorrimento a cielo aperto a impianto con tubazioni a pressione;

verificata mediante una valutazione tecnica ex ante.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;

- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;

- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Sono ritenuti interventi ammissibili i seguenti investimenti infrastrutturali irrigui di interesse pubblico al servizio di una pluralità di utenti:

1. costruzione e/o miglioramento di bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 mc;

2. costruzione e/o miglioramento di sistemi di adduzione e distribuzione dell'acqua collegati a bacini della tipologia sopra indicata;

3. dotazione di sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi contatori di misurazione della risorsa erogata, collegati a bacini e reti irrigue delle tipologie sopra indicate;

4. costruzione e/o miglioramento di microcentrali idroelettriche per la produzione energetica collegate a bacini di accumulo di capacità inferiore a 250.000 mc e comunque al servizio della pluralità di utenti serviti.

Sono escluse dall'operazione le aree nelle quali non si praticano colture irrigue.

Sono esclusi, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione in rodine ordine di priorità, riferiti alle competenze territoriali dei singoli Enti attuatori, sono:

- investimenti su impianti irrigui pubblici in esercizio che necessitano di adeguamento strutturale e tecnologico;

- investimenti su impianti ricompresi nei comprensori previsti negli Schemi Irrigui sottesi ai bacini di Montedoglio e del Chiascio, di cui al Piano Nazionale Irriguo.

-investimenti per realizzazione di nuovi impianti.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile (interventi comprensoriali attuati da Enti delegati a norma di legge dalla Regione). E' possibile la concessione di un anticipo, previa presentazione di fidejussione o documento

equivalente, come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.6. 4.3.2 Sostegno a investimenti infrastruttura viaria necessaria allo sviluppo ammodernamento adeguamento agricol e silvicol

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al fabbisogno F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali ed alla focus area 2a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Il territorio della Regione Umbria è caratterizzato da aree agricole molto frammentate la cui viabilità è costituita da una fitta rete di strade interpoderali e la cui condizione risulta spesso deficitaria a causa di fattori orografici ed ambientali. La scarsa qualità di tale rete viaria, costituisce una limitazione alle attività agro-silvo-pastorali molto spesso fonti primarie di reddito in quelle zone.

Le strade interpoderali hanno per loro natura una spiccata ruralità sia per struttura che per localizzazione e finalità d'uso.

L'attuale densità della rete stradale forestale in Umbria oscilla per circa l'80% tra i 15-20 ml/ha e per circa il 20% sotto i 10 ml/ha, mentre si può considerare come target ottimale una densità di 35-40 ml/ha (inventario forestale regionale).

Nella precedente programmazione la misura relativa a questa tipologia di interventi non è stata attivata per cui non ha beneficiato di alcun sostegno.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo pubblico in conto capitale.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. e i. (codice della strada) per le situazioni riconducibili a tale tipologia di infrastrutture;

Decreto legislativo 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Consorzio fra privati frontisti, con presenza di imprenditori agricoli e/o forestali in misura non inferiore al 30 % dei soggetti coinvolti. Nella compagine sociale del Consorzio è ammessa la presenza di Enti pubblici locali.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Tutte le spese connesse alla progettazione, al ripristino ed al miglioramento sostanziale della rete viaria interpoderale di servizio ai privati frontisti e non ad una singola azienda e comunque aperta a tutti.

In particolare sono ammissibili gli interventi mirati all'adeguamento ed alla messa in sicurezza dei tracciati esistenti (per esempio attraverso l'adeguamento a standard di sicurezza più moderni o l'eliminazione di situazioni di forte degrado) ed alla regimazione delle acque superficiali nonché le relative spese tecniche e generali in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese sostenute dal beneficiario per le garanzie fideiussorie.

L'impermeabilizzazione del suolo stradale potrà essere finanziato solo in presenza di particolari e documentate situazioni di degrado.

Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi:

- interventi mirati al miglioramento sostanziale della funzionalità e della sicurezza del tracciato stradale di accesso ai terreni agricoli e forestali, di servizio a più aziende, finalizzati alla crescita economica complessiva dell’area rurale. Le strade oggetto di intervento dovranno comunque essere aperte a tutti.

- interventi su strade interpoderali direttamente connesse con altre di categoria e percorribilità analoga o superiore.

Qualora rischino di avere effetti negativi sull’ambiente, gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

Le strade interpoderali dovranno essere utilizzate principalmente per scopi agroforestali o essere di collegamento con le stesse.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;

- maggiore lunghezza della strada

- maggiore numero di aziende servite

- maggiore percentuale di aziende agricole nella compagine sociale del consorzio

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)

- raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Fino al 75% della spesa ammessa a contributo. E' possibile la concessione di un anticipo, previa presentazione di fidejussione o documento equivalente, come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.7. 4.3.3 Sostegno agli investimenti per l’approvvigionamento idrico nei territori destinati a pascolo

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione risponde al fabbisogno F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali ed alla focus area 2a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

L’allevamento è un’attività molto importante, in termini qualitativi e di reddito, del settore agricolo della regione. A tal fine, la possibilità di migliorare la fruibilità delle risorse pascolive di proprietà pubblica o collettiva disponibili in numerose aree collinari e montane, attraverso il sostegno agli interventi per la realizzazione e l’ammodernamento delle opere per l’approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture viarie, consente di creare le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo delle aziende zootecniche che utilizzano tali pascoli.

Tali interventi risultano coerenti con l'AP che riconosce alla zootecnia (estensiva e transumante) e nelle risorse umane legate a queste produzioni, un valore di presidio del territorio rurale.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo pubblico in conto capitale.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- L.R. n. 25 del 10 dicembre 2009 che disciplina la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche regionali
- L.R. 19 novembre 2001 n. 28 - Testo unico regionale per le foreste per quanto riguarda la disciplina dei terreni pascolivi.
- D.Lgs 02-02-2001, n. 31, integrato e modificato dal d.lgs. 02-02-2002, n. 27 che disciplina la qualità delle acque a uso umano
- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati individuati nel rispetto delle norma in materia di appalti pubblici. Gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nel rispetto dell'Accordo di partenariato.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammessi interventi per l'approvvigionamento idrico, ad esclusivo uso zootecnico, in territori di proprietà pubblica o collettiva destinati a pascolo mediante la realizzazione o l'ammodernamento di impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque che possano migliorare le condizioni di utilizzo del pascolo stesso in tipici contesti collinari e montani.

Sono altresì ammissibili le spese per il la realizzazione o il ripristino delle infrastrutture viarie di accesso agli impianti ed alle strutture stesse.

Sono ammissibile le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione delle opere nonché le relative spese tecniche e generali in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

Sono escluse le spese relative alle indennità di esproprio.

Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Nella realizzazione degli interventi dovrà tenersi in primaria considerazione il rispetto dell'ambiente e l'adeguatezza delle opere in relazione al bacino d'utenza.

Gli interventi dovranno essere realizzati nelle aree demaniali di proprietà pubblica o collettiva.

- le infrastrutture viarie verranno finanziate se utilizzate principalmente per scopi agroforestali

- rispetto delle norme e dei documenti di attuazione relativi alla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

- maggiore superficie di pascolo interessata

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)

- raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.3.8. 4.4.1 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L‘operazione contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale, collocandosi nell‘ambito delle Priorità 4, Focus Area: 4 a).

Gli interventi non produttivi, rappresentano un complemento indispensabile alla conservazione della biodiversità seppure difficilmente realizzati in assenza di obblighi specifici. La perdita e la frammentazione degli habitat, unitamente alla riduzione della biodiversità e alla semplificazione del paesaggio agrario rendono necessarie azioni volte a migliorare la situazione attuale, anche tramite un approccio di area vasta.

E‘ importante, pertanto, dare un sostegno alle imprese nella realizzazione/ripristino di strutture vegetali lineari, come siepi e filari composti di specie autoctone ed altri elementi del paesaggio di importanza ecologica, che aumentano la complessità dell‘ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica. Svolgono quindi una importante azione di salvaguardia della biodiversità sia vegetale che animale. Inoltre i processi di rinaturalizzazione in atto sono elementi chiave per spiegare l‘incremento della consistenza delle popolazioni di specie appartenenti alla fauna selvatica, è pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che la fauna selvatica può provocare alle aree agricole ponendo in atto azioni specifiche in grado di garantire la coesistenza di ecosistemi naturali con attività agricole.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L‘aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.

E‘ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte da paragrafo 4 dell‘art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto per gli interventi ammessi a finanziamento, l‘importo dell‘anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 79/409/CEE, direttiva ―Uccelli

Direttiva 92/43/CEE direttiva ―Habitat

L. 6 dicembre 1991, n.394: Legge quadro sulle aree protette

L.R. 3 marzo 1995 n. 9/95,n. 9 Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette

Regolamento (UE) n. 1307/2013

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati.

Per agricoltore si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TFUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola come disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1307/2013.

Possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente sottomisura anche gli enti pubblici o associazione agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc..) a condizione che conducano direttamente i loro terreni agricoli.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali coerenti con l'operazione descritta. In particolare:

- interventi di rinaturalizzazione di habitat di pregio ecologico e interventi di miglioramento delle biocenosi presenti;

- interventi di valorizzazione degli aspetti strutturali e compositivi di ecosistemi di particolare pregio che prevedono la messa a dimora di piante arboree e arbustive in formazioni lineari, boschetti e piante isolate;

- interventi finalizzati alla mitigazione di impatti e conflitti a carico di specie animali e vegetali concernenti l'acquisto e l'installazione di sistemi di protezione e prevenzione dei danni da fauna selvatica;

- reintroduzione di specie autoctone;

- interventi di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva di invasione di specie alloctone. Tali interventi sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie nell'ambito del periodo di programmazione;

- interventi di ripristino, valorizzazione e tutela delle cenosi prato-pascolive;

- interventi per favorire il collegamento tra habitat o siti (creazione di corridoi e biotopi ecologici)

- interventi per la riqualificazione degli ecosistemi e del paesaggio rurale mediante realizzazione e ripristino

degli elementi fissi tipici del paesaggio rurale;

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda di aiuto i richiedenti l'aiuto devono:

- avere costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui di cui all'art.9 del DPR 503/1999 ;
- per le operazioni inerenti beni immobili: essere in possesso del titolo di proprietà o essere possessori o detentori a vario titolo degli immobili o terreni interessati.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- pertinenza e coerenza rispetto alle finalità della misura;
- tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi;
- localizzazione degli interventi: Aree Naturali Protette, siti Natura 2000 e ambiti della Rete ecologica regionale;
- utilizzo di sistemi innovativi;
- coerenza con i piani delle aree di pregio ambientale
- raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale massima di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, per gli investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità è pari al 100%.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

1. alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni di ammissibilità;
2. alla difficoltà di accertamento dei punteggi correlati ai criteri di selezione, con particolare riguardo per quelli connessi agli investimenti, verificabili esclusivamente una volta che gli stessi sono stati realizzati;
3. alla determinazione della ragionevolezza dei costi;
4. alla erogazione del sostegno da altre fonti per le stesse spese di partecipazione.
5. Alla presentazione di fatture non ammissibili e mancato saldo delle stesse.
6. al mantenimento degli impegni assunti nel corso del periodo vincolativo successivo al pagamento del sostegno.
7. alla non conforme applicazione da parte di beneficiari privati, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici (art.32, c. 1, lett. d d.lgs n.163/2006).
8. Evitare conflitti di interessi e supervisione controllo controllori

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Rispetto agli elementi di rischio sopra individuati, si attueranno le seguenti azioni di mitigazione:

1. implementazione dei controlli amministrativi sul 100% delle domande finanziate con predisposizione di apposite check list onnicomprensive di tutte le verifiche sulla ammissibilità, debitamente tracciate nel sistema informativo. Formazione permanente degli addetti alle verifiche;
2. in sede di formulazione dei criteri di selezione si eviterà, quanto più possibile, l'attribuzione di punteggi non chiaramente verificabili in sede di istruttoria della domanda di aiuto;
3. per la valutazione della ragionevolezza dei costi si utilizzeranno appositi prezzari per opere pubbliche approvati dalla Regione, ovvero verranno formulati dei costi standard ovvero si ricorrerà al confronto di diverse offerte/preventivi tra imprese fornitrici in concorrenza tra loro; ove possibile, si ricorrerà all'utilizzo di costi standard
4. verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati delle Agenzie di pagamento regionale e nazionale, dei finanziamenti erogati per attività simili;
5. verifica della descrizione della fattura e coerenza con ammissibilità all'aiuto; verifica della iscrizione a registro contabile delle fatture (a campione presso fornitore),verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture (documentazione bancaria) da parte del beneficiario

6. aumento del livello dei controlli ex post, nel periodo vincolativo. Per consentire che il contributo pubblico rimanga correlato all'investimento realizzato, il beneficiario si deve impegnare per un periodo di almeno cinque (5) anni a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno
7. Informare i beneficiari delle conseguenze della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
8. Verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuazione di soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento. Applicazione del controllo di revisione istruttoria. Controllo di secondo livello.

Tutte le indicazioni di dettaglio riferite a condizioni di ammissibilità (criteri di ammissibilità a carico del beneficiario e della domanda, impegni, obblighi) , modalità di controllo (amministrativo, amministrativo in situ, controllo in loco) e relativa descrizione delle stesse, tipologia di controllo (documentale, visivo, quantitativo, semiautomatico, informatizzato), rischio verificabilità e controllabilità (alto/basso), sono in corso di definizione in accordo con l'O.P. (AGEA) e verranno implementate, per ogni singolo "tipo di intervento", nell'apposito applicativo del sistema informativo.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità della misura si assicura un controllo complessivo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti, dei criteri di selezione delle domande e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario per il periodo precedente e per quello vincolativo susseguente il pagamento del sostegno, mediante l'utilizzo del sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (VCM), in sinergia con l'Organismo pagatore AGEA

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la misura

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti non produttivi : Per investimenti non produttivi si intende interventi materiali che non determinano alcun aumento significativo del valore o della redditività ma rappresentano un complemento indispensabile alla conservazione della biodiversità seppure difficilmente realizzati in assenza di obblighi specifici.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento collettivo : progetto presentato da più imprese in associazione tra di loro, volto alla utilizzazione in comune dell'investimento realizzato in comune

Definizione di progetti integrati

Progetti integrati aziendali (PIA) : Progetto che prevede una combinazione di almeno due misure, sottomisure o tipi di interventi appartenenti ad almeno due misure diverse che comprendano la misura 4 di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 1305/2013) , presentato da un singolo soggetto (Piano Integrato Aziendale – PIA)

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tutti i siti Natura 2000, le Aree Naturali Protette e gli ambiti della Rete Ecologica Regionale riconosciuti dalla normativa di settore.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'art. 5 (2) del regolamento (EU) 1305/2013:

Come evidenziato nell'analisi SWOT, la rete delle imprese agricole umbre è caratterizzata da una piccola dimensione, da un invecchiamento dell'imprenditore e da un livello degli investimenti fissi lordi inferiore al livello medio nazionale. Nell'attuale programmazione persiste ed anzi si amplia, rispetto al periodo 2007/2013 un fabbisogno di ulteriore miglioramento della competitività delle imprese agricole e agroalimentari attraverso gli investimenti ma anche con azioni che migliorano le conoscenze, la propensione ad intraprendere e ad incrementare le dimensioni aziendali. L'analisi SWOT focalizza, nell'ambito della priorità 2, l'esigenza di aumentare il reddito delle imprese agricole, zootecniche e forestali attraverso l'ammodernamento, l'innovazione, la diversificazione, la promozione e la cooperazione tra le imprese. La stessa analisi focalizza come prioritari i seguenti settori produttivi: tabacco, zootecnia, vino, olio e cereali".

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Relativamente alle sottomisure **4.1**: "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola" e **4.2**: "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli", si precisa che l'articolo 17 (6) del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è pertinente per le sottomisure in questione, in quanto non è previsto il sostegnoper investimenti effettuati al fine di rispettare i nuovi obblighi imposti dal diritto dell'Unione.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Norme minime in materia di efficienza energetica:

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione.

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1.

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, sono ammissibili al finanziamento qualora non superino la potenza di 1 MW. Non sono ammissibili gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

Per rendimento s'intende la producibilità elettrica e/o termica e/o frigorifera autoconsumata ovvero ceduta, esclusa la mera dissipazione.

Gli investimenti in impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa sono esclusi dal sostegno se non utilizzano una percentuale di energia termica di almeno il 40% dell'energia termica prodotta. dall'impianto

Ai sensi dell'articolo 45 (1) del regolamento (UE) 1305/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente , la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è presa dopo attenta analisi della valutazione di impatto ambientale redatta ai sensi delle vigenti normative e presentata contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto .

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Relativamente alle sottomisure **4.1**: "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola" e **4.2**: "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli", si precisa che l'articolo 13 , lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 non è pertinente per le sottomisure in questione, in quanto le stesse non prevedono il sostegnoper impianti per la produzione di energia rinnovabile alimentati con bio

combustibili o biomassa derivanti da colture dedicate.

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ragionevolezza della spesa e utilizzo di costi standard. Al fine di ridurre il tasso di errore nella valutazione della ragionevolezza della spesa si ricorrerà, quando possibile e in alternativa alla valutazione su almeno tre preventivi di spesa di ditte in concorrenza, all'utilizzo di costi standard. Per la definizione di tali costi, vengono individuate delle tipologie di investimento, per le quali sono raccolti i dati storici (ultimi 3 anni) relativi al costo complessivo dell'investimento per tipologia. L'utilizzo dei costi standard, certificati da soggetti indipendenti, consente di ridurre l'onere amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda e di ottenere vantaggi anche per il beneficiario (semplificazione della documentazione e quindi minori costi per la preparazione della domanda di aiuto).

Programma di filiera: insieme di progetti presentati da più soggetti, che operano in più di uno degli anelli della filiera produttiva (produzione primaria, trasformazione, commercializzazione e o sviluppo del prodotto, ivi compresa la distribuzione al dettaglio fino al consumatore finale), e che aderiscono a più di una "Tipologie di Intervento". I soggetti devono aderire al PF mediante un apposito accordo scritto che individui il responsabile capofila cui compete il coordinamento del progetto.

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento UE n. 1305/2013 art. 18

Regolamento UE n. 807/2014

Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014

Regolamento UE n. 1303/2013

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura contribuisce ai fabbisogni F11 "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e attivazione di nuovi strumenti di prevenzione" e all'obiettivo prioritario 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo".

Gli interventi devono prevedere il raggiungimento degli obiettivi di target di cui alla focus area 3B rafforzando, in tal modo, la competitività delle PMI e, in generale, di tutto il settore agricolo.

La gestione dei rischi in agricoltura è tra le sei priorità della politica europea successiva al 2013. L'Italia è stata sottoposta, in questi ultimi anni, a fenomeni avversi di particolare intensità come durata e violenza per i danni arrecati. In particolare, in Umbria, oltre alla nota sismicità ed alla frequenza di terremoti, il territorio presenta un forte indice di dissesto idrogeologico, aggravato dal fatto che dall'anno 2012 ad oggi, si sono verificati eventi calamitosi estremamente consistenti che hanno arrecato danni alle coltivazioni, alle strutture agricole ed infrastrutture connesse all'attività agricola. I danni al patrimonio rurale hanno provocato anche danni all'indotto con gravi ripercussioni sui bilanci di ogni singola azienda e, in modo consistente, sull'intera economia regionale rallentando, inoltre, la competitività sul mercato globale.

Oltre agli interventi assicurativi per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali interviene nell'ambito del Programma Nazionale con azioni ai sensi dell'art. 36 del reg. UE n. 1305/2013, è opportuno prevedere interventi per sostenere il ripristino delle strutture oggetto di danni non coperti dalle Misure ed Azioni previste dal Programma nazionale.

Nell'ambito di questa misura, sono previsti interventi, volti a prevenire e ridurre le conseguenze delle calamità naturali che, come accennato in precedenza, si stanno manifestando con particolare violenza e periodicità. Gli effetti del cambiamento climatico, che si manifestano anche con eventi meteorologici eccezionali sempre più numerosi, rendono indispensabile un'attenta politica di messa in sicurezza e gestione del territorio. La particolare violenza e intensità delle manifestazioni avverse mette in crisi opere e strutture calcolate e realizzate avendo a riferimento uno scenario molto diverso. È necessario, quindi, intervenire sul territorio per adeguare, laddove esistenti, i presidi e realizzare nuovi presidi nelle aree non protette.

Accanto alle azioni di prevenzione, la Misura ha anche come scopo il ripristino del potenziale agricolo

danneggiato a seguito delle differenti calamità naturali (come ad esempio i terreni agricoli franati o smottati, gli impianti arborei, le serre, gli impianti di stoccaggio dei prodotti agricoli, i fabbricati rurali ubicati sui medesimi terreni agricoli che hanno subìto cedimenti nelle strutture portanti, nonché alla viabilità aziendale in cui si evidenzi l'asportazione della massicciata a causa di eventi franosi e/o l'occlusione delle scoline laterali). Il sostegno mira alla ripresa produttiva delle imprese agricole danneggiate, attraverso il ripristino della potenzialità produttiva, ridando la competitività persa per effetto dell'evento calamitoso avverso.

Pertanto, la misura è importante nelle aree agricole per:

- soddisfare le necessità evidenziate dal Fabbisogno 11 "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato e attivazione di nuovi strumenti di prevenzione";

- raggiungere gli obiettivi della priorità dell'Unione 3: "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo" e, in modo prioritario della Focus area 3.B "Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali".

In merito agli obiettivi trasversali, invece, fornisce un contributo ai seguenti :

- "Ambiente", agendo sull'erosione (e di conseguenza, sulla perdita di fertilità dei suoli) e sul contrasto al degrado paesaggistico;

- "Cambiamento climatico", agendo per attenuare gli effetti negativi che i cambiamenti climatici determinano sul territorio rurale, interessato sempre più frequentemente da frane e smottamenti, diffusi processi di erosione del suolo, episodi alluvionali, fenomeni di siccità e desertificazione, il monitoraggio e la previsione di eventi climatici sfavorevoli, il ripristino dei danni.

Con riferimento all'Accordo di Partenariato la misura concorre al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici:

• n. 3 "promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura";

• n. 4 "sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio";

• n. 5 "promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione del rischio";

• n. 6 "tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

La misura si articola nel seguente modo:

Sottomisura 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Tipo di intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/ripristino corpi idrici superficiali

Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Tipo di intervento 5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali,

avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni adeguamento/efficientamento corpi idrici superficiali

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il territorio regionale è a rischio di erosione e di dissesto idrogeologico a causa della tipologia dei suoli e dell'orografia. In una realtà come quella umbra la qualità della rete idrografica e la sua capacità di regolare il deflusso delle acque dai versanti, soprattutto in presenza di un andamento climatico con frequenti eventi estremi, ha un ruolo fondamentale nella regolazione delle portate dei corsi d'acqua. In presenza di un incremento dell'intensità delle precipitazioni e della frequenza di eventi piovosi eccezionali, negli ultimi anni si sono verificati ricorrenti episodi alluvionali, che hanno interessato terreni agricoli, con frane e smottamenti nelle aree montane e collinari e allagamenti nelle zone a valle. Sia gli episodi franosi che le alluvioni hanno generato ingenti danni alle aziende coinvolte, sia in termini di perdite di reddito che di spese per le opere necessarie per rimettere in produzione i terreni colpiti.

Pertanto, per cercare di ovviare almeno in parte alle conseguenze sopra citate e i fabbisogni emersi nell'analisi SWOT, con questa sottomisura il PSR dell'Umbria finanzia investimenti in azioni di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo quali: miglioramento dell'efficienza del reticolo idraulico, adeguamento, rispetto all'accresciuta intensità dei fenomeni, delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle opere di regimazione delle acque, interventi di consolidamento dei terreni agricoli.

La condizione di officiosità idraulica della fitta rete dei corsi d'acqua è indispensabile per lo sviluppo e la valorizzazione della economia agricola delle aziende limitrofe, che, in concomitanza ad episodi di consistenti e persistenti piogge, subiscono allagamenti a volte anche prolungati nel tempo, che ne compromettono le produzioni.

Le operazioni finanziate sono coerenti e conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 Dicembre 2009 n. 25 "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Umbria" redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE).

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale 10 Dicembre 2009 n. 25 “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Umbria” redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva comunitaria quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE)”;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Regione o altri enti pubblici da essa delegati. Soggetti Attuatori: Enti territoriali delegati a norma di legge in materia di bonifica. Gli enti pubblici beneficiari sono individuati nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Spese per la realizzazione di investimenti per la prevenzione comprendenti l’esecuzione dei lavori, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e ogni altro onere collegato come di seguito elencate:

- tutte le spese per investimenti di cui all’art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d’investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale;
- spese generali nella misura massima del 12% dell’operazione

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi della normativa Comunitaria, sono previste le seguenti condizioni:

Operazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva comunitaria quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE). Il rispetto di questo requisito viene verificato attraverso la pertinente documentazione amministrativa.

I soggetti pubblici beneficiari dovranno rispettare le norme UE in materia di appalti pubblici e in particolare (i) le direttive 2004/18/CE e 2004/17 /CE, (ii) le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, una volta recepite nella legislazione nazionale, (iii) le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE e (iv) i principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli aiuti sono concessi a condizione che sussista un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni:

• Operazioni conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 Dicembre 2009 n. 25 "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Umbria". Il rispetto di questo requisito viene verificato accertandosi che l'opera oggetto del sostegno abbia ricevuto tutte le prescritte autorizzazioni.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione, misurabili e verificabili, sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura;

- qualità dell'operazione proposta;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- rilevanza dei corpi idrici oggetto d'intervento;

- localizzazione dell'intervento.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sovvenzione in conto capitale pari al 100% delle spesa ammissibile.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.2.1 Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il settore agricolo è soggetto ad un'ampia varietà di eventi calamitosi avversi con pesanti ricadute sulle potenzialità produttive delle imprese. In particolare i danni alle strutture produttive, quali terreni, immobili, macchinari e scorte, espongono le imprese al rischio di non poter produrre per lunghi periodi, mettendone in forse la sopravvivenza stessa. In Umbria la probabilità di eventi calamitosi, quali terremoti, inondazioni e frane è molto alta. Anche facendo tesoro dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione, la regione intende fare un salto di qualità nella strumentazione per fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi con interventi di sostegno per la ricostruzione e il ripristino delle strutture.

La sottomisura sostiene il ripristino/ricostruzione degli immobili, dei terreni, delle macchine e attrezzature, compreso, ai sensi dell'art. 45 (3) del Reg. UE n. 1305/2013, l'acquisto di animali che risultino distrutti e/o danneggiati per almeno il 30% del loro valore con conseguente diminuzione del potenziale produttivo agricolo e zootecnico per il verificarsi di eventi avversi comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie secondo quanto prevede la normativa comunitaria e nazionale vigente. Sono ammessi al sostegno anche interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, quali argini, opere di regimazione delle acque, strade, ponti, acquedotti, per la fornitura di energia e acceso a internet. Ai sensi dell'art. 18 (3) del Reg. UE n. 1305/2013, il finanziamento per il ripristino di infrastrutture pubbliche è ammesso solo nei casi i cui esiste un nesso tra l'intervento ed il potenziale produttivo agricolo.

L'intervento concorre alla FA 3B.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto nella misura massima del 100% dei costi sostenuti per gli investimenti per ristrutturazione di immobili, sistemazione dei terreni agricoli, acquisto delle macchine e attrezzature, compreso, ai sensi dell'art. 45 (3) del Reg. UE n. 1305/2013, l'acquisto di animali, ricostruzione di strutture e infrastrutture pubbliche finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si dovrà tener conto di tutti gli interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi privati riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

In ogni caso, qualora per i danni causati da calamità naturale sia prevista la concessione di altri benefici pubblici, al fine di evitare, come prevede l'art. 18, comma 4 del reg. UE n. 1305/2013, la sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo, l'AdG adotterà idonei strumenti di controllo verificando

che per il medesimo evento non siano stati percepiti contributi ai sensi delle seguenti normative:

- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge n. 38/2003 per il riconoscimento del carattere di eccezionalità da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Legge 24.2.1992, n. 225 art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Norme comunitarie:

Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;

Norme nazionali:

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n.82.

Legge 24.2.1992, n. 225 art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale avviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Per interventi strutturali di ripristino realizzati sul potenziale produttivo agricolo possono accedere ai benefici dell'operazione gli imprenditori agricoli singoli o associati così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

La Regione Umbria ed altri Enti pubblici per interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, quali argini, opere di regimazione delle acque, strade, ponti, acquedotti, per la fornitura di energia e acceso a internet, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo. Gli enti pubblici beneficiari sono individuati nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Per interventi di ripristino realizzati del potenziale produttivo agricolo realizzati da aziende agricole si intende:

- tutte le spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale;
- le spese generali per un massimo del 12% del costo complessivo dell'operazione ammessa al sostegno.

Per interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche, quali argini, opere di regimazione delle acque, strade, ponti, acquedotti, per la fornitura di energia e acceso a internet realizzati dalla regione o da altri Enti Pubblici si intende:

- Tutte le spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale;
- Spese generali nella misura massima del 12% dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 60 paragrafo 2 secondo comma del Reg. UE n. 1305/2013, così come modificato dall'art. 1 paragrafo 23 lettera b) del Reg. UE n. 2393/2017, sono ammissibili le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi della normativa Comunitaria, sono previste le seguenti condizioni:

- l'evento calamitoso sia stato oggetto di riconoscimento formale da parte di una pubblica Autorità competente (Art. 18 (3) del Reg. UE n. 1305/2013). Ai fini della verifica del requisito le domande di aiuto saranno accolte solo in presenza di un pubblico riconoscimento dell'evento calamitoso da parte di un'Autorità pubblica competente;
- l'evento calamitoso abbia causato la distruzione di non meno del 30% del valore del/dei bene/beni danneggiati per il ripristino dei quali viene richiesto il sostegno. La verifica dell'entità del danno e della percentuale dello stesso rispetto al valore del bene viene effettuata sulla base della certificazione di un tecnico indipendente competente in materia

Non sono ammessi a finanziamento, e sono quindi esclusi dal calcolo dell'entità del danno subito, i mancati redditi causati dalla perdita di produzione derivanti dal danno al potenziale produttivo a causa dell'evento calamitoso. Sono, inoltre, esclusi dal sostegno gli interventi di ripristino per i quali sono stati concessi contributi pubblici e/o altre di forme di aiuto.

L'aiuto è concesso ad Enti pubblici a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che orienteranno i criteri di selezione, misurabili e verificabili, sono:

- Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura;

- Qualità dell'operazione proposta;
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione).

La selezione dei beneficiari sarà effettuate su domande raccolte mediante emanazione di bandi pubblici.

Per la selezione degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche connesse al ripristino del potenziale produttivo agricolo i criteri di selezione saranno orientati ai seguenti principi:

- Numero minimo di aziende agricole interessate al ripristino delle infrastrutture pubbliche connesse al potenziale produttivo agricolo;
- Estensione minima delle superfici agricole che subiscono un danno al potenziale produttivo derivante dalle infrastrutture pubbliche danneggiate;
- Presenza di produzioni di qualità e/o biologiche nelle aree che subiscono un danno al potenziale produttivo derivante dalle infrastrutture pubbliche danneggiate.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno è pari al 100% del costo dell'investimento ammissibile.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti

rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Per i beneficiari privati, trasparenza delle modalità di selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi e per la realizzazione di lavori. Vi è il rischio che la selezione avvenga sulla base di elementi diversi dal minor costo e/o dalla maggior qualità. Vi è anche un rischio legato a possibili conflitti d'interesse generati da rapporti economici e/o di parentela tra committente e fornitore. I rischi evidenziati rendono arduo valutare la ragionevolezza dei costi stante la difficoltà di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo dei beni o servizio per i quali si richiede il sostegno.

R2: Sistemi di controllo attraverso le verifiche incrociate con le banche dati detenute da altre amministrazioni pubbliche. Tale rischio è connesso alle possibili difficoltà nell'interfacciamento del sistema integrato di gestione e controllo dell'OP e le banche dati di riferimento per il controllo di requisiti quali la regolarità contributiva, l'inesistenza di procedure concorsuali, la certificazione antimafia.

R3: Per il ripristino delle infrastrutture pubbliche. Rischio di disperdere le risorse finanziando interventi di minor importanza ai fini del ripristino del potenziale produttivo.

R4: Per tutti gli interventi. Le opere realizzate non siano adeguatamente rispettose dell'ambiente e/o del paesaggio o siano realizzate senza garanzie di una reale sostenibilità anche allo scopo di evitare danni similari nell'ipotesi del ripetersi degli eventi, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione di strutture danneggiate da eventi sismici.

R5: Appalti pubblici. Per gli aiuti a favore di soggetti pubblici vi è un doppio rischio legato alle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture. Da un lato un rischio che derivare da una non semplice verificabilità del rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Dall'altro vi è il rischio che i tempi medio-lunghi occorrenti per chiudere le procedure di affidamento tramite gara determinino un ritardo nella realizzazione degli interventi di prevenzione.

R6: Selezione dei beneficiari. Il sistema basato su graduatorie sulla base di bandi a scadenza fissa non sembra adeguato in presenza di interventi destinati a prevenire rischi legati ad eventi non prevedibili e pianificabili nel tempo. Si corre il rischio di dare riposte tardive che non consentono di prevenire gli eventi facendo venir meno lo scopo della sottomisura.

R7: Operatività di sistemi informatici efficienti. Il rischio è che la necessità di predisporre procedure informatiche complesse ritardi ancora di più l'implementazione delle operazioni. Tale eventuale ritardo, che si sommerebbe al ritardo già accumulato nella definizione del quadro giuridico e per l'approvazione del Programma determinando una drastica riduzione del periodo effettivo di programmazione con una, inevitabile ricaduta negativa in termini di interventi realizzati entro il termine del 2020.

R8: La crisi economica e la difficoltà di reperire le risorse per il cofinanziamento, sia privato che pubblico. La difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie da anticipare per realizzare gli interventi, attenuate solo in parte dalla possibilità di accedere all'anticipo, può determinare difficoltà nella realizzazione dell'investimento con una possibile caduta di progetti e non utilizzazione delle risorse per essi impegnate.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione definite per ciascun rischio sono le seguenti:

R1 - un'attenuazione del rischio di scelta non trasparente dei fornitori si ottiene prevedendo nei bandi chiare norme in materia di conflitto d'interessi atte ad escludere rapporti di parentela e/o intrecci societari tra committenti e fornitori di beni e servizi. Le misure per garantire un adeguato rapporto qualità prezzo passano attraverso la verifica che i prezzi applicati per opere di bonifica, opere edili ed impiantistica siano uguali od inferiori ai prezzi stabiliti dai preziari regionali in vigore. Per le forniture di beni e servizi, quando ciò è possibile, si farà riferimento ai prezzi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come livello massimo di spesa ammissibile. Qualora beni e servizi non siano reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e non determinabili sulla base dei preziari, si procederà a verificare che la scelta sia stata effettuata previo espletamento di una adeguata ricerca di mercato. Per i costi della forza lavoro si farà riferimento alle retribuzioni dichiarate ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

R2 - la messa in rete delle banche dati della Pubblica Amministrazione è garantita dall'accordo di partenariato ed è resa operativa dall'Organismo Pagatore.

R3 - Occorre una programmazione che sia mirata ad interventi che privilegino le opere con i migliori coefficienti costi – benefici e con la massima riduzione di rischio. Un completamento ed aggiornamento del censimento delle opere di difesa del suolo con individuazione delle opere strategiche. Un continuo monitoraggio degli interventi di difesa del suolo attraverso indicatori di efficacia delle opere. Un aggiornamento continuo delle frane. Un aggiornamento della banca dati SIBCA (Sistema Idrografico Bacini e Corsi d'Acqua). Un aggiornamento della banca dati dei danni derivanti da fenomeni di dissesto idrogeologico (sistema RASDA – Raccolta Schede Danni).

R4 - Azioni di protezione. La massima salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e realizzazione, ove possibile, di ampie aree in cui siano previste vasche di laminazione delle piene e/o di accumulo dei detriti. Infine, che siano definite le linee guida per l'adeguamento/miglioramento strutturale degli edifici in aree a rischio idrogeologico in caso di nuova edificazione o ristrutturazione.

R5 - Per le forniture di beni e servizi, quando ciò è possibile, si utilizzerà il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione evitando, così, di dover effettuare una specifica procedura. Ove ciò non sia possibile, il rispetto delle vigenti norme in materia di appalto e la relativa documentazione sarà oggetto di verifica in sede di rendicontazione della spesa. Al fine di attenuare il rischio di finanziare progetti che poi non vengono realizzati a causa dei tempi lunghi di affidamento delle opere o forniture i soggetti pubblici proponenti saranno chiamati a rispettare un realistico cronoprogramma.

R6 - Al fine di rendere rapida, tempestiva ed efficace l'adozione di misure di prevenzione dei rischi legati a probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici e per garantire la tempestiva risposta in caso di ripristino del potenziale produttivo la misura verrà attuata con bandi "a sportello". Ai seni dell'Art. 49 (1) del Reg. CE n. 1305/2013 l'AdG, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio, stabilirà una soglia minima per l'ammissibilità al sostegno atta a certificare la qualità dei progetti sulla base dei criteri di selezione.

R7 - Un sistema informativo di raccolta delle domande e di selezione dei beneficiari regionale sarà attivato dall'AdG per il tramite del Sistema Informativo Regionale qualora le procedure informatizzate da predisporre a carico all'Organismo Pagatore non dovessero essere messe a punto in tempi coerenti con la necessità di una rapida implementazione della Misura.

R8 - l'acceso al credito e il reperimento della liquidità necessaria a far fronte alla realizzazione degli interventi ed al cofinanziamento sarà favorito da appropriati strumenti finanziari attivati in conformità di quanto previsto al Titolo IV del Reg. CE n. 1303/2013.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/operazione viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione custodita nel "fascicolo del progetto" e sulle informazioni desumibili dal Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

2. sulle operazioni connesse a investimenti è prevista, ai seni del Reg. UE n. 809/2014 art. 48 (5) almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. La visita in loco può essere omessa nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del predetto art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014

3. in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. UE n. 809/2014.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il calcolo dell'entità del danno al potenziale agricolo interessato al fine di determinare la percentuale minima del 30% così come previsto dall'art. 18 (3) del Reg. UE n. 1305/2013 si effettua nel modo che segue:

- Quando si tratta di danni al potenziale produttivo di aziende agricole relativo ad immobili, macchine e attrezzature, animali la percentuale del danno si determina in base alla proporzione tra pese previste per il ripristino e valore del bene danneggiato. Il valore del bene danneggiato è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e gli ammortamenti effettuati. Quando non è possibile risalire al prezzo di acquisto il valore viene determinato utilizzando le normali tecniche estimative.

- Per i danni ai terreni agricoli ed alle infrastrutture pubbliche il calcolo confronta il costo del ripristino ed il danno diretto, calcolato secondo i Redditi Lordi Standard, alle colture afferenti le superfici oggetto dell'intervento di ripristino.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Articolo 19

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - articoli 2 e 5

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente misura si ritiene adeguata a rispondere ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT e descritti al paragrafo 4.2:

Fabbisogno F6 - Aumento delle imprese condotte da giovani e di quelle condotte da imprenditori con livelli di istruzione e qualificazione elevati

Fabbisogno F8 Miglioramento delle opportunità occupazionali e di reddito delle imprese agricole, zootecniche e forestali e della popolazione rurale (diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole)

Fabbisogno F13 - Riduzione delle difficoltà di accesso al credito ed individuazione di servizi finanziari innovativi;

Fabbisogno F18 Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate

Fabbisogno F27 Favorire la diversificazione delle attività agricola e forestale e creare opportunità di lavoro e di reddito della popolazione rurale

Fabbisogno F28 Valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale e del paesaggio

Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016

La misura contribuisce efficacemente a contrastare il declino sociale ed economico delle aree rurali e il loro costante spopolamento, attraverso il sostegno delle iniziative volte a mantenere la vitalità economica e produttiva delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e sviluppare nuove attività economiche, tra cui l'avviamento di aziende agricole condotte da giovani e gli investimenti in attività non agricole, allo scopo di sfruttare le potenzialità economiche, ambientali e territoriali espresse a livello locale per produrre reddito ed occupazione. Attraverso l'inserimento alla guida delle aziende agricole di giovani imprenditrici o

giovani imprenditori , dotati di conoscenze e competenze professionali, per questo capaci più degli altri di adattarsi ai mutevoli cambiamenti richiesti dagli attuali orientamenti della politica comunitaria, si potrà conseguire l'obiettivo di un accrescimento della competitività delle imprese agricole mediante un migliore orientamento al mercato e alla diversificazione, e attraverso l'introduzione dell'innovazione e la valorizzazione dei prodotti di qualità. Si ritiene inoltre utile favorire l'avviamento di attività su piccole aziende agricole, anche prescindendo dall'età del beneficiario, laddove prevale l'interesse a mantenere comunque un'attività agricola, non necessariamente a tempo pieno, da parte di soggetti che garantiscono – con la propria permanenza – il presidio del territorio regionale, in particolare di quello montano. La diversificazione economica e aziendale verso attività extra agricole può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

La misura persegue diversi obiettivi e contribuisce alle seguenti priorità e focus aree:

•Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", e focus area 2 b) "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" sono perseguite prevalentemente con l'implementazione della sottomisura 6.1. Gli obiettivi relativi alla focus area 2a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività." Sono perseguiti prevalentemente con la sottomisura 6.4.

Inoltre sostenere l'occupazione giovanile, per favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico nellearee maggiormente colpite dagli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 (cratere), attraverso l'insediamento di giovani in agricoltura **(M6.1.1)** che, a causa del sisma, rischiano una consistente caduta economica e fenomeni di abbandono soprattutto nei compartiagricoli e zootecnici.

•Priorità 5 "incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", focus area 5c) "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia" sono perseguiti con l'implementazione della sottomisura 6.2

•Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area 6 A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" sono perseguiti con l'implementazione delle sottomisure 6.2 e 6.4.

Inoltre, sostenerela continuità e la ripresa dello sviluppo economico nellearee maggiormente colpitedagli eventi sismici intervenuti dal 24 agosto 2016 (cratere) attraverso il sostegno alle attività extra agricole **(M6.4.1)** contribuendo in tal modo a migliorare il reddito delle imprese agricole e favorire l'occupazione contribuendo altresì ad arginare il fenomeno migratorio e di abbandono nei territori rurali.

La misura contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi trasversali seguenti:

•**Innovazione.** I giovani agricoltori, più attivi ed aperti alle nuove tecnologie rispetto ai conduttori delle generazioni precedenti, hanno una maggiore propensione all'introduzione nelle aziende agricole e forestali di tecnologie e sistemi di gestione aziendale innovativi. La diversificazione dell'attività agricola, in particolare nel settore energetico e la costituzione di nuove micro, piccole e medie imprese, sono

caratterizzate da forti contenuti innovativi, non solo di carattere tecnologico, ma anche organizzativo e gestionale

•**Ambiente e clima.** I giovani agricoltori, che in genere hanno un livello medio di istruzione più elevato e sono più qualificati dei conduttori delle generazioni precedenti, sono più disponibili ad introdurre forme di gestione aziendale più sostenibili rispetto all'ambiente. La diversificazione dell'attività agricola volta all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha riflessi positivi in termini sostenibilità ambientale.

La misura 6 contribuisce prevalentemente al conseguimento dell'Obiettivo Tematico dell'accordo di partenariato tra lo stato membro Italia e la Commissione UE - OT3 "Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR)".

La **misura 6** si compone di cinque sottomisure e relative operazioni:

Sottomisura 6.1: aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

Sottomisura 6.2: aiuti all'avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali;

Sottomisura 6.4: sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole.

La sottomisura 6.4 concorre altresì al perseguimento della strategia per le "aree interne dell'Umbria" rafforzando servizi di base e sociali nonchè allo sviluppo territoriale integrato d'area per realtà di particolare pregio ambientale attraverso lo strumento comunitario " ITI - Investimenti Territoriali Integrati" di cui all'art. 36 del Reg. UE 1303/2013, secondo le modalità indicate al capitolo 8.1 – Progettazione integrata.

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1.1. Aiuti all'avviamento di impresa per i giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura, che si articola in un unico tipo di intervento, è finalizzata a favorire il ricambio generazionale dell'agricoltura umbra che, come emerge dall'analisi di contesto, ha un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, con l'obiettivo di potenziare la competitività del settore, attraverso il primo insediamento di conduttori giovani e dinamici, disposti a introdurre soluzioni tecniche ed organizzative innovative e migliorare la gestione aziendale, anche in termini ambientali.

Nonostante le rilevanti risorse delle passate programmazioni dedicate al sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, dall'analisi di contesto del presente programma risulta che solo il 4,4% degli imprenditori agricoli umbri ha meno di 35 anni (Italia: 5,1%; UE: 7,5%). Per questo motivo è necessario

proseguire anche in questo periodo di programmazione nel sostegno efficace agli insediamenti di giovani agricoltori. Soltanto inserendo alla guida delle aziende agricole imprenditori giovani dotati di conoscenze e competenze professionali, per questo capaci più degli altri di adattarsi ai mutevoli cambiamenti richiesti dagli attuali orientamenti della politica comunitaria, si potrà conseguire l'obiettivo di un accrescimento della competitività delle imprese agricole imboccando con decisione la strada del mercato e della diversificazione, raccogliendo la sfida dell'innovazione e della qualità.

Oltre alla sottomisura dell'insediamento, sono attivabili pacchetti aziendali di sostegno attraverso misure/sottomisure relative alla formazione del capitale umano, alla consulenza tecnica, agli investimenti aziendali e di diversificazione delle attività aziendali. Nell'ambito dei pacchetti integrati aziendali (PIA), deve essere garantito il sostegno da parte delle altre misure/sottomisure attivate unitamente al sostegno previsto dalla presente sottomisura. Resta inteso che per tali progetti integrati aziendali il giovane deve garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalle diverse sottomisure o tipi di operazione.

Le sottomisure che possono far parte del pacchetto integrato aziendale (PIA) a favore dei giovani agricoltori che effettuano il primo insediamento sono: 1.1, 1.3, 4.1, 6.4.In sintesi, la sottomisura intende conseguire i seguenti obiettivi:

- mantenere i giovani nei territori rurali favorendone l'inserimento in imprese agricole vitali;

- diminuire l'età media dei conduttori di imprese agricole favorendo il ricambio generazionale;

- migliorare l'efficienza delle imprese favorendo l'inserimento di giovani qualificati.

La sottomisura 6.1 contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale, collocandosi principalmente nell'ambito della Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", e focus area 2 b) "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

Inoltre la sottomisura 6.1 contribuisce a sostenere l'occupazione giovanile attraverso l'insediamento di giovani in agricoltura nelle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici (cratere) intervenuti dal 24 agosto 2016, contrastando, in tali aree la caduta economica e fenomeni di abbandono soprattutto nei comparti agricoli e zootecnici.

La presente sottomisura risponde principalmente al seguente fabbisogno emerso dall'analisi SWOT e descritto al paragrafo 4.2:

Fabbisogno F6 - Aumento delle imprese condotte da giovani e di quelle condotte da imprenditori con livelli di istruzione e qualificazione elevati

Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno all'avviamento di impresa a favore dei giovani agricoltori è erogato quale pagamento forfettario suddiviso in 2 rate, anche decrescenti, la seconda delle quali è erogata previa verifica della completa realizzazione del Piano Aziendale (PA).

Ai sensi dell'art. 19 (4) del Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 (7) lettera a) secondo capoverso del Reg. (UE) n. 1293/2017, l'attuazione del Piano Aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il termine massimo entro il quale il giovane è tenuto a completare il piano aziendale e ad acquisire le competenze professionali, se non possedute al momento della presentazione della domanda, è fissato in tre anni dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno da parte dell'autorità competente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 (4bis) del Reg. (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 (7) lettera b) del Reg. (UE) n. 1293/2017, in deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno può essere concesso sotto forma di garanzie rilasciate dal "Fondo di garanzia regionale" o combinando sovvenzioni e agevolazioni sugli interessi per prestiti assistiti dal "Fondo Credito Regionale" secondo le modalità descritte al paragrafo 8.1 – Strumenti finanziari.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - articolo 9 "Agricoltore in attività";

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – articolo 65 "ammissibilità"

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

Un periodo di grazia non superiore ai 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno è accordato al beneficiario per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali se non possedute al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Allorché un giovane agricoltore non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda.

Il giovane agricoltore che si insedia nell'ambito di un'azienda di proprietà di una persona giuridica può

beneficiare del sostegno previsto dalla presente sottomisura a condizione che sia in grado di dimostrare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari evitando di consentire ad altri soggetti di bloccare le sue decisioni. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori. Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti di cui al paragrafo che precede si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola. Pertanto, ai fini della dimostrazione della capacità di esercitare il suddetto controllo nei casi d'insediamento nell'ambito di persone giuridiche, il giovane insediato deve risultare, nell'atto costitutivo/statuto della società, di essere amministratore/legale rappresentante con poteri straordinari a firma disgiunta.

Inoltre il giovane, ai fini di una maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione nell'ambito societario in qualità di capo azienda, deve dimostrare il possesso di almeno il 25% delle quote societarie.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto all'avviamento, il sostegno è accordato in forma forfettaria per la realizzazione del piano aziendale presentato dal giovane agricoltore.

In presenza di finanziamento assentito nell'ambito di pacchetti integrati aziendali (PIA) le complessive spese del piano aziendale potranno essere finanziate ai sensi di misure/sottomisure diverse dalla presente.

L'aiuto relativo alle altre misure/sottomisure attivate nel pacchetto Integrato aziendale viene erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di misura/sottomisura.

Le spese ammissibili scontano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 65 del regolamento UE n. 1303/2013.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- avere età tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 al momento della presentazione della domanda;
- avere conoscenze e competenze professionali adeguate al momento della presentaz. della dom. di sostegno o al più tardi entro 3 anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sost.;
- risultare "agricoltore in attività" (art. 9 del Reg. UE n. 1307/13) , secondo quanto stabilito dalle pertinenti norme nazionali, al più tardi entro 18 mesi dalla data di insediamento.
- effettuare **1° insediamento** in una azienda agricola come capo azienda e impegno a proseguire la sua conduzione per almeno 5 anni decorrenti dalla data di completamento del piano az. nonché rimanere regolarmente iscritto al regime previdenz. agricolo per il periodo.
- presentare un piano az. che dimostri il collegamento tra aiuto richiesto e costi che s'intendono sostenere per la sua realizzazione o che non possono essere inferiori all'entità del sost.. Il piano deve descrivere almeno:
    - situazione di partenza dell'azienda;
    - tappe essenziali per lo sviluppo della nuova az. e obiettivi che si intendono perseguire;

- particolari di azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambient. e all'uso effic. delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'az. quali investimenti, formaz., consulenza o altra att..

Il piano deve essere avviato entro 9 mesi e concluso entro 3 anni a decorrere dalla data di decisione individ. di concedere il sost..

Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 lettera s) del Reg. UE n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 (1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1293/2017, per azioni connesse al 1° insediamento s'intende:

- acquisizione per la prima volta della responsabilità fiscale di un'azienda da comprovare mediante il possesso di partita Iva con codice attività prevalente agricolo;
- iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della competente CCIAA ;
- acquisiz. di responsabilità/corresponsabilità civile nella gestione di un'az. agricola in Umbria, in qualità di titolare, con l'acquisizione dell'az. attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata o socio e amministratore con poteri straordinari a firma disgiunta di una soc. di persone o di capitali avente per ogg. la gestione di un'az. agricola.

La data di iscrizione alla CCIAA o la data di variazione statutaria, in ambito di persone giuridiche secondo quanto riportato al paragrafo beneficiari, costituiscono la "data di insediamento" ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 lettera s) del Reg. UE n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 (1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1293/2017, l'inizio del processo di insediamento, che si conclude con la verifica di completa e corretta realizzazione del piano aziendale e con il soddisfacimento di tutte le condizioni di cui all'art. 19 paragrafo 4 del Reg. UE n. 1305/2013 così come modificato dall'art. 1 (7) lettera a) del Reg. (UE) n. 1293/2017 e, comunque, entro 3 anni a decorrere dalla decisione individuale di concedere il sostegno. La data di ultimazione del processo di insediamento corrisponde con la data di completamento del piano aziendale che, ai sensi del paragrafo 4 del Reg. UE n. 1305/2013 secondo capoverso così come modificato dall'art. 1 (1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1293/2017, deve essere avviato entro 9 mesi e concluso entro 3 anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere il sostegno.

Ai sensi dell'art.19, del paragrafo 4 del Reg. UE n. 1305/2013 primo capoverso, così come modificato dall'art. 1 (1) lettera b) del Reg. (UE) n. 1293/2017, non sono ammissibili al sostegno domande di aiuto presentate oltre i 24 mesi successivi alla data del 1° insediamento come sopra individuata.

In caso di più di un insediam. nell' azienda le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte per ogni giovane agricolt. insediato.

Ai sensi del Reg. UE n. 1305/13, art. 19, par. 4, terzo c., per poter accedere al sost., l'azienda oggetto dell'insediam. deve rientrare in una dimensione ec., espressa in €, compresa tra una soglia min. e max, definita in termini di Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda (Reg n. 1242/08 -classi di dimensione), equivalente alla somma dei valori di produzione lorda normale di ogni attività agric., moltiplicati per il n. di ha di terreno o di capi animali presenti in az. per ognuna delle attività.

L'azienda oggetto di insediam. deve rientrare in una dimensione econ. compresa tra :

- 10.000 e 250.000 € di PST in zone soggette a vinc. naturali (art. 32 Reg. UE n. 1305/13);
- 15.000 e 250.000 € di PST in altre zone.

La soglia max corrisponde ad az.agricole di dimensioni contenute e massimali inferiori a quelli sopra

indicati inducono i giovani ad insediarsi in az. di dimensioni poderali contenute con aumento del frazionamento della proprietà fondiaria già troppo frammentata. (cfr SWOT). In caso di duplice insediam. nella stessa az., ferma restando la soglia max, le soglie min. indicate sono raddoppiate.

È escluso il passaggio di titolarità dell'az., in tutto o in parte, tra coniugi, è consentito quello dell'intera az. in ambito familiare.

Non è ammissibile al sostegno l'insediamento in un'az. il cui titolare/contitolare cedente risulti aver fruito del premio di 1° insediam. nelle programm. 2000/06 e/o 2007-13, ma è consentito l'insediam. di un giovane in ambito societario con altri sogg. che hanno già ricevuto un premio di 1° insediam. in passate programm.. E' inoltre consentito l'insediam. solo nell'ambito di micro o piccole imprese (Racc. n.2003/361/CE).

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono fissati alla luce delle necessità e dei fabbisogni dei sistemi agricoli, delle debolezze e necessità di sviluppo delle aree rurali, nonché delle loro specificità territoriali, come individuati nell'analisi di contesto e SWOT e del quadro della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali in coerenza con gli obiettivi generali del programma e con gli obiettivi specifici delle attività a cui le operazioni si riferiscono al fine di garantire il loro pieno conseguimento.

I criteri di selezione saranno definiti con l'attribuzione di punteggi coerenti con i seguenti principi:

- **Requisiti soggettivi:** età dei richiedenti;
- **Coerenza con gli obiettivi trasversali**:

1. Innovazione: per innovazione s'intende "Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria, dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 20122)". Pertanto, in coerenza con tale definizione, sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del trattato, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. In presenza di tale condizione viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza della spesa per tale investimento rispetto alla complessiva spesa del piano aziendale.
2. ambiente e clima: negli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano tutti gli investimenti innovativi e gli investimenti che contribuiscono a tutelare l'ambiente e a migliorare il paesaggio. In presenza di tali investimenti viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza della correlata spesa rispetto a quella complessiva del progetto.

- **Targeting settoriale**: coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, tabacchicolo, avicolo) e riportate nelle tabelle di cui alla sezione "c) **Analisi del settore agricolo e alimentare,** del capitolo 4. SWOT e identificazione dei fabbisogni;
- **Targeting territoriale: s**uperficie prevalente ricadente in zone soggette a vincoli naturali;
- **Targeting gestionale**: verrà attribuito un punteggio a favore delle imprese condotte da un imprenditore professionale (IAP);
- **Progetti integrati, programmi di filiera e partecipazione PEI.** Il punteggio attribuito a

quest'ultimo principio non viene utilizzato per il calcolo del punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

Qualora il Piano aziendale proposto preveda investimenti in energie rinnovabili, si terrà inoltre conto dei seguenti principi:

- "Collegamento della produzione di energia da fonti rinnovabili con reti intelligenti (smart grid) in grado di gestire la produzione discontinua di energia da fonti rinnovabili ed evitare dissipazione di energia nei casi di sovra produzione della stessa
- Non utilizzo di residui delle colture arboree e di quelli derivanti dalla manutenzione dei boschi per il compostaggio del digestato o per la produzione di energia da biomasse.
- Distanza tra luogo in cui è prodotta la materia prima (residui agricoli e/o forestali) per la produzione di energia rinnovabile e impianto di produzione della stessa
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La situazione socio economica della regione Umbria evidenziata dall'analisi SWOT evidenzia che:

- il reddito medio annuo per addetto nel settore agricolo è pari ad € 15.695 annue (paragrafo "analisi del settore agricolo e agroalimentare" del capitolo 4.1).
- solo il 4,4% degli imprenditori agricoli ha meno di 35 anni (Italia 5,1%; UE 7,5%);
- l'incidenza dei giovani imprenditori sul totale di quelli agricoli è pari al 6,5% (Italia 8,2; UE 14,2%);
- il tasso di disoccupazione giovanile (15/24 anni) è pari al 36%;
- la Regione Umbria è caratterizzata da zone rurali interne con carenze infrastrutturali e gravi problemi di sviluppo laddove è più difficoltoso fare impresa e quindi a forte rischio di ulteriore abbandono.

Per tali motivi ed al fine di rendere appetibile per un giovane insediarsi in Umbria, si ritiene congruo un livello del sostegno al primo insediamento nella misura prevista dall'allegato II al regolamento UE n. 1305/2013 (70.000 euro), a fronte dell'impegno del giovane agricoltore a rimanere capo dell'azienda oggetto del primo insediamento per un periodo di almeno 5 anni dall'avvenuto completamento del piano aziendale.

L'aiuto all'insediamento viene erogato in due rate:

- La prima, pari al 50% dell'importo, dopo la singola decisione di concedere il sostegno previa costituzione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore della rata. Tale polizza è finalizzata a garantire i bilanci Comunitario e Nazionale nel caso in cui il giovane insediato non porti a compimento il piano aziendale proposto.

- La seconda è erogata a saldo entro cinque anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno, una volta completato correttamente il piano aziendale, con contestuale svincolo della garanzia presentata a fronte della erogazione della prima rata.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.2. 6.2.1. Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura risponde al fabbisogno F18 “Evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate” nell’ambito della Focus Area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” perseguendo l’obbiettivo di contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali. Tale operazione è finalizzata a favorire l’avviamento di microimprese e piccole imprese in zone rurali, favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro e la creazione di servizi utili alle comunità locali. La sottomisura riveste particolare importanza nelle “aree con problemi complessivi di sviluppo” in relazione alle problematiche di spopolamento che caratterizzano tali territori. Saranno finanziabili operazioni volte alla creazione di imprese in grado di sviluppare attività innovative che abbiamo come obiettivo il rafforzamento del legame tra agricoltura di qualità e territorio, turismo e servizi alla popolazione rurale.

Le attività imprenditoriali finanziate dovranno riferirsi ad attività extra-agricole relativi a prodotti non ricompresi nell’allegato I del Trattato.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto sarà corrisposto nella forma del premio unico, da erogarsi in un minimo di due tranches, l’ultima delle quali a seguito di verifica della corretta esecuzione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) o Business Plan.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
- D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura, purchè conforme alla normativa comunitaria.
- Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo.
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. (Aiuti in regime De Minimis).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari sono:

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del c.c.

- Coadiuvante familiare ai sensi dell’art. 19, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Microimprese e piccole imprese

- Persone fisiche e giuridiche

Tali beneficiari devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili i soggetti che avviano microimprese o piccole imprese in zone rurali. La domanda di aiuto deve essere corredata di un Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto previsto all’art. 5, paragrafo 1, punto b) del Reg. delegato (UE) N. 807/2014. Non sono ammissibili imprese di contoterzismo. Le attività imprenditoriali finanziate dovranno riguardare attività extra-agricole relative a prodotti non ricompresi nell’allegato I del Trattato. L’attuazione del Piano di sviluppo aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve essere ultimato al più tardi entro 3 anni dalla medesima data. Il sostegno previsto dalla presente sottomisura è limitato esclusivamente alle microimprese o piccole imprese come dalla raccomandazione n. 2003/361/CE.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)
- Localizzazione territoriale dell’impresa con particolare riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo
- Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi
- Tipologia di proponente (giovani, donne, coadiuvante familiare, inoccupati e/o disoccupati etc.)
- Creazione di nuove opportunità occupazionali
- Settore di intervento con particolare riferimento alle imprese dei settori dell’informazione e della comunicazione
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Dalla situazione socio economica della regione Umbria (Fonte dati ISTAT e CCNL commercio e terziario) si evidenzia che:

- Per la branca di attività del " commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione", che verosimilmente costituisce quella prevalentemente sostenuta dalla presente tipologia di intervento, il reddito medio lordo per addetto, per gli anni 2009, 2010 e 2011 risulta pari, rispettivamente, ad € 15.485,00, €14.973,00 ed € 15.327,00, ben al di sotto della retribuzione media dei CCNL del commercio e terziario che, per l'anno 2011 è pari ad € 19.678,00
- il tasso medio di disoccupazione è pari al 10,8 % ma con punte del tasso di disoccupazione giovanile (nella fascia di età 15/24 anni) che sale al 38.7%;
- la Regione Umbria è caratterizzata da zone rurali interne con carenze infrastrutturali e gravi problemi di sviluppo laddove è più difficoltoso fare impresa e quindi a forte rischio di ulteriore abbandono.

Per tali motivi, ritenendo di primaria importanza la necessità di ricreare una economia diffusa su tutto il territorio regionale, si ritiene congruo incentivare tale sottomisura prevedendo un sostegno di base (che implica anche un livello minimo di impegno finanziario) che si avvicini a un reddito medio triennale. A partire da tale livello minimo, il sostegno viene poi modulato in funzione dell'impegno finanziario del beneficiario per la realizzazione del Piano aziendale fino al livello di sostegno massimo di cui all'allegato II al regolamento UE n. 1305/2013 (€ 70.000) secondo la tabella che segue:

Impegno finanziario	**Aiuto**	**Aumento rispetto all'impegno base (%)**
Da 60.000 fino a 70.000	€ 42.000	-
Oltre 70.000 fino a 80.000	€ 49.000	16,67%
Oltre 80.000 fino a 90.000	€ 56.000	33,33%
Oltre 90.000 fino a 100.000	€ 63.000	50%
Oltre 100.000	€ 70.000	66,67%

L'aiuto è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del Piano di sviluppo aziendale la cui conclusione non può superare i tre anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

L'erogazione del sostegno potrà essere decrescente nel seguente modo:

- La prima, pari al 70% dell'importo, dopo la singola decisione di concedere il sostegno previa costituzione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore della rata. Tale polizza è finalizzata a garantire i bilanci Comunitario e Nazionale nel caso in cui il beneficiario non porti a compimento il piano aziendale proposto.
- La seconda rata del 30% è erogata a saldo entro cinque anni dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno, una volta completato correttamente il piano aziendale, con contestuale svincolo della garanzia presentata a fronte della erogazione della prima rata.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.3. 6.4.1 Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento 6.4.1 contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale rispondendo alla focus area 2 a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e risponde principalmente ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT:

Fabbisogno F08 - Sostenere la diversificazione e multifunzionalità;

Fabbisogno F13 - Riduzione delle difficoltà di accesso al credito ed individuazione di servizi finanziari innovativi.

Inoltre la sottomisura 6.4 risponde **Fabbisogno F 34** - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016,in quanto persegue l'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere). Ciò allo scopo di favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico attraverso il sostegno al alle attività extra agricole **(M6.4.1),** contribuendo in tal modo ad arginare il fenomeno migratorio e di abbandono nei territori rurali

Tale tipo di intervento è finalizzato al potenziamento e al miglioramento della qualità e della reputazione dell'offerta agrituristica umbra, alla creazione e al miglioramento di fattorie didattiche esistenti nell'ottica di creare spazi e strutture destinate all'educazione ambientale e alla creazione e sviluppo di fattorie sociali nell'ottica di andare a rafforzare un sistema di welfare anche diffuso e di creare strutture a servizio delle comunità locali in zone rurali, finalizzate a fornire servizi utili alla vita quotidiana nonché a promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, assistenziali, di riabilitazione e terapeutici nonché di ricreazione e di educazione. Sono ricompresi tra questi ultimi servizi di accoglienza e soggiorno per bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo).

Si darà particolare importanza alla sostenibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia incentivando investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione paesaggistica nonché alla riqualificazione delle strutture di ospitalità al fine di raggiungere standard qualitativi più elevati. A tale ultimo scopo sarà auspicabile la riqualificazione dei fabbricati con materiale che risponda alla tradizione locale e la riqualificazione delle aree pertinenziali con la messa a dimora di piante autoctone che garantiscano una migliore qualità paesaggistica. Anche nella realizzazione di aree attrezzate (piscine maneggi, etc.) si dovrà tener conto dell'inserimento paesaggistico andando a fare gli interventi che rispettino e ripristinino le tipologie architettoniche locali.

Le attività e gli investimenti finanziati saranno finalizzati ad attività imprenditoriali volti alla produzione di prodotti che non rientrino tra quelli presenti nell'Allegato I del Trattato.

Il tipo di intervento può essere attuato anche in forma collettiva ed innovativa in combinazione con altre misure/sottomisure/interventi al fine di realizzare una effettiva migliore qualificazione ed attrattività del

territorio dell'offerta ricettiva regionale.

L'intervento 6.4.1 si attua anche tramite il Fondo regionale di garanzia come descritto al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e altri strumenti finanziari.

Inoltre, il sostegno può essere concesso sotto forma di garanzie rilasciate dal "Fondo di garanzia regionale" secondo le modalità descritte al paragrafo 8.1 – Strumenti finanziari.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all'agricoltura, purchè conforme alla normativa comunitaria
- Legge n. 96/06 e l.r. 16/2014 es.m.i.(Normativa nazionale agriturismo e testo unico regionale in materia di diversificazione delle attività agricole)
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Aiuti in regime De Minimis)
- L.R. n. 1/2015 "Testo unico governo del territorio e materie correlate"

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c. iscritti ai relativi agli Elenchi regionali (agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali) previsti dalla normativa regionale.

Al Fondo regionale di garanzia, come descitto al paragrafo 8.1, potranno accedere gli imprenditori agricoli come sopra definiti.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono spese eleggibili:

- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e delle loro aree pertinenziali
- Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento dell'attività
- Acquisto di hardware e/o software finalizzati alla gestione delle attività
- Realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promo commercializzazione online ad esclusione dei costi di gestione
- Spese generali e di progettazione, così come definite nel capitolo 8.1 "Disposizioni comuni a tutte le

misure" del presente programma, collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12% dell'importo dell'investimento.

Sono eleggibili al sostegno del Fondo regionale di garanzia, di cui al paragrafo 8.1, eslusivamentele spese descritte nella presente sezione.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili interventi di ristrutturazioni su fabbricati "esistenti" come definiti dalla normativa vigente.

Non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all'art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

Le condizioni di ammissibilità decritte nella presente sezione si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia di cui al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)
- Localizzazione territoriale dell'impresa con particolare riferimento alle "aree con problemi complessivi di sviluppo"
- Tipologia di proponente (Imprenditori agricoli professionali, giovani, donne, coadiuvante familiare, etc.)
- Creazione di maggiori opportunità occupazionali
- Miglioramento delle strutture da destinare alle attività (risparmio energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, inserimento paesaggistico, etc.)
- Rapporto costo/beneficio per unità lavorativa
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

I principi per la definizione dei criteri di selezione, decritti nella presente sezione, si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia di cui al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sovvenzione a fondo perduto, concesso in regime De Minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), quantificato al 60% della spesa ammissibile.

Le operazioni finanziarie supportate dal Fondo regionale di garanzia generano un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) che non potrà eccedere i massimali di intensità di aiuto definiti nella presente sezione (de minimis).

Nell'ipotesi che il Fondo regionale di garanzia rilasci la garanzia su una operazione creditizia accesa per la

realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico, il valore della garanzia, in termini di ESL, sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambe le sovvenzioni non ecceda i tetti massimi stabiliti nella presente sezione (de minimis).

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.4. 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'azione è di andare a diversificare prioritariamente l'attività dell'imprenditore agricolo verso attività che lo vedano produttore di energia a partire da fonti rinnovabili (biomasse, geotermico, idrico, eolico, etc.) trasformate in azienda e vendute a terzi (una quota non prevalente può essere utilizzata in azienda) ma incentivare anche soggetti imprenditoriali nelle zone rurali che investano verso tali attività.

Potranno essere finanziati interventi per la realizzazione di impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore quali:

- Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomasse legnose;

- Impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia elettrica e energia termica (cogenerazione);

- Impianti per la produzione di energia eolica;

- Impianti per la produzione di energia solare;

- Impianti per la produzione di energia idrica (microidrico)

- Piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente azione a condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario.

Nel caso di impianti alimentati a biomassa, la potenza degli stessi dovrà essere commisurata alle reali capacità di approvvigionamento costante della materia prima secondo i principi di sostenibilità globale dell'investimento.

La sottomisura 6.4.2 contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale rispondendo alla focus area 6 a) "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" e risponde principalmente ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT:

Fabbisogno F27 Favorire la diversificazione delle attività agricola e forestale e creare opportunità di lavoro e di reddito della popolazione rurale;

Fabbisogno F13 - Riduzione delle difficoltà di accesso al credito ed individuazione di servizi finanziari innovativi.

L'intervento 6.4.2 si attua anche tramite il Fondo regionale di garanzia come descritto al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale e si terrà conto del cumulo con altri incentivi pubblici.

Inoltre, il sostegno può essere concesso sotto forma di garanzie rilasciate dal "Fondo di garanzia regionale" secondo le modalità descritte al paragrafo 8.1 – Strumenti finanziari.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Piano energetico regionale (D.G.R. 29 luglio 2011, n. 903) e pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 05 agosto 2011)
- Strategia Energetico Ambientale regionale 2014-2020 (SEAR)
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti in regime de minimis)
- D. L.vo 152/2006 Norme in materia ambientale

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari:

- Microimprese e piccole imprese

- Persone fisiche

Tali beneficiari devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali.

Al Fondo regionale di garanzia come descitto al paragrafo 8.1, potranno accedere i soggetti beneficiari descritti nella presente sezione.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Spese ammissibili:

- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia compresi macchinari e attrezzature per la trasformazione della materia prima;
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività;
- Spese generali, così come definite nel capitolo 8.1 "Disposizioni comuni a tutte le misure" del presente programma, collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12%

dell'importo dell'investimento.

I costi devono essere conformi a quanto previsto agli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Sono eleggibili al sostegno del Fondo regionale di garanzia, di cui al paragrafo 8.1, eslusivamentele spese descritte nella presente sezione.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono ammissibili all'aiuto alle seguenti condizioni:

- Gli impianti non vengano alimentati con biocombustibili o biomasse derivanti da colture dedicate come previsto dall'Accordo di Partenariato, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste esistenti;
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata esclusivamente al di sopra di edifici;
- obbligo di produzione di ammendante organico (mediante compostaggio) per gli impianti per la produzione di biogas: saranno sostenuti esclusivamente gli investimenti che prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico;
- rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di energia termica di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l' energia prodotta dagli impianti realizzati deve essere destinata in prevalenza al mercato;
- accordi di vendita (ovvero preaccordi) sottoscritti al momento della domanda che dovranno essere regolarizzati al termine dell'azione finanziata;
- l'impiano non superi la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

Le condizioni di ammissibilità decritte nella presente sezione si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia di cui al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)
- Localizzazione territoriale dell'impresa con particolare riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo

- Fonte di approvvigionamento con particolare riferimento a biomasse e biocombustili
- Grado di innovazione degli impianti
- Tipologia di proponente (Imprenditori agricoli professionali, giovani, donne, coadiuvante familiare, etc.)
- Azioni di mitigazione paesaggistico-ambientali
- Rapporto costo/beneficio per unità lavorativa
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

I principi per la definizione dei criteri di selezione, decritti nella presente sezione, si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia di cui al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sovvenzione a fondo perduto, concesso in regime De Minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), quantificato al 60% della spesa ammissibile con elevazione al 70% in zone svantaggiate o per imprenditori giovani e/o donne.

Le operazioni finanziarie supportate dal Fondo regionale di garanzia generano un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) che non potrà eccedere i massimali di intensità di aiuto definiti nella presente sezione (de minimis).

Nell'ipotesi che il Fondo regionale di garanzia rilasci la garanzia su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico, il valore della garanzia, in termini di ESL, sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambe le sovvenzioni non ecceda i tetti massimi stabiliti nella presente sezione (de minimis).

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.5. 6.4.3 Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerc.-artig.le-turist.-servizio- innovaz. tecnologica.

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento risponde al fabbisogno F18 “Evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate” nell’ambito della Focus Area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e riveste particolare importanza nelle “aree con problemi complessivi di sviluppo” in relazione alle problematiche di spopolamento che caratterizzano tali territori.

Tale intervento persegue l’obiettivo di contribuire allo sviluppo occupazionale, sostenendo il ruolo delle piccole imprese nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali. Tale operazione è finalizzata a favorire l’avviamento ed il potenziamento di piccole imprese in zone rurali, favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro e la creazione di servizi utili alle comunità locali. Saranno finanziabili operazioni volte alla creazione e potenziamento di imprese in grado di sviluppare nuove attività e occupazione nei seguenti settori:

- attività di turismo rurale e dei connessi servizi;
- creazione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di formule innovative (es. e-commerce) favorendo la specializzazione per i prodotti alimentari o artigianali tipici, prodotti biologici e/o di qualità certificata;
- attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale;
- attività di produzione e servizio nel campo dell’ innovazione tecnologica con particolare riferimento alle attività volte a favorire l’accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
- attività di servizi collettivi rivolti alle popolazioni rurali (trasporti, interventi per tutela del territorio)

Fabbisogno F13 - Riduzione delle difficoltà di accesso al credito ed individuazione di servizi finanziari innovativi.

L'intervento 6.4.3 si attua anche tramite il Fondo regionale di garanzia come descritto al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Inoltre, il sostegno può essere concesso sotto forma di garanzie rilasciate dal “Fondo regionale di garanzia ” secondo le modalità descritte al paragrafo 8.1 – Strumenti finanziari.

8.2.6.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
- D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all'agricoltura, purchè conforme alla normativa comunitaria
- Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
- L.R. n. 4/2013 Testo unico in materia di artigianato
- L.R. n. 10/2014 Testo unico in materia di commercio

8.2.6.3.5.4. Beneficiari

- Microimprese e piccole imprese
- Persone fisiche

Tali beneficiari devono svolgere le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali.

Al Fondo regionale di garanzia come descitto al paragrafo 8.1, potranno accedere i soggetti beneficiari descritti nella presente sezione.

8.2.6.3.5.5. Costi ammissibili

Sono spese ammissibili:

- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento dell'attività
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e forniture per lo svolgimento delle attività
- Spese generali, così come definite nel capitolo 8.1 "Disposizioni comuni a tutte le misure" del presente programma, collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 12% dell'importo dell'investimento
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività
- I costi devono essere conformi a quanto previsto agli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Sono eleggibili al sostegno del Fondo regionale di garanzia, di cui al paragrafo 8.1, eslusivamentele spese descritte nella presente sezione.

8.2.6.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: Gli interventi previsti dalla presente azioni devono essere realizzati su strutture che ricadano nel territorio regionale in ambito rurale

Non è ammissibile l'acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni

sancite all'art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione

E' escluso l'agriturismo. Sono altresì escluse attività di contoterzismo agricolo.

Le condizioni di ammissibilità decritte nella presente sezione si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia di cui al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)
- Localizzazione territoriale dell'impresa con particolare riferimento alle aree con problemi complessivi di sviluppo
- Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento alle TIC
- Tipologia di proponente (giovani, donne, coadiuvante familiare, inoccupati e/o disoccupati etc.)
- Creazione di maggiori opportunità occupazionali
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori

I principi per la definizione dei criteri di selezione, decritti nella presente sezione, si applicano anche al sostegno del Fondo regionale di garanzia di cui al paragrafo 8.1.

8.2.6.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sovvenzione a fondo perduto, concesso in regime De Minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), quantificato al 60% della spesa ammissibile con elevazione al 70% in zone svantaggiate o per imprenditori giovani e/o donne.

Le operazioni finanziarie supportate dal Fondo regionale di garanzia generano un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) che non potrà eccedere i massimali di intensità di aiuto definiti nella presente sezione (de minimis).

Nell'ipotesi che il Fondo regionale di garanzia rilasci la garanzia su una operazione creditizia accesa per la realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico, il valore della garanzia, in termini di ESL, sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambe le sovvenzioni non ecceda i tetti massimi stabiliti nella presente sezione (de minimis).

8.2.6.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.6.3.5.9.2. Misure di attenuazione

8.2.6.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.6.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.6.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori:

- Presenza di insediamenti precedenti;
- Abbandono dell'attività prima del termine di 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione del Piano aziendale;
- Non corretta attuazione del PA;
- Frammentazione di aziende agricole in ambito familiare;
- Assunzione fittizia di responsabilità in ambito familiare.

Misura 6.2 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

- riconversione di precedenti imprese e quindi creazione fittizia di nuove microimprese;
- creazione di attività imprenditoriali fittizie e non rispondenti ad una reale esigenza di servizi del territorio rurale;
- assunzione di personale fittizia finalizzata all'acquisizione di punteggi relativi ai criteri di selezione;
- abbandono dell'attività prima del termine di 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione del piano aziendale;
- superamento di limiti di cumulabilità degli aiuti pubblici imposti dalle norme (de minimis, cumulo con altri benefici come esempio energie rinnovabili, etc)
- mancato raggiungimento dei livelli di impegno finanziario

Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

- difficoltà di accertamento dei punteggi correlati ai criteri di selezione in particolare a quelli connessi con l'investimento, verificabili solamente al termine dell'investimento
- determinazione e ragionevolezza dei costi
- assunzione fittizia di personale finalizzata all'acquisizione di punteggi relativi ai criteri di selezione;
- superamento dei limiti di cumulabilità degli aiuti in presenza di regime de minimis ed altri regimi nazionali;
- raggiungimento dei livelli di impegno finanziario previsto in domanda di aiuto;
- al mantenimento degli impegni assunti nel corso del periodo vincolativo successivo al pagamento del sostegno

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente alla sottomisura 6.1 e rispetto agli elementi di rischio sopra individuati, si attueranno le seguenti azioni di mitigazione:

- la presenza di precedenti insediamenti e la permanenza in attività del giovane nell'impresa saranno verificate tramite accesso diretto alla banca dati delle CCIAA;
- aumento del livello dei controlli ex post, nel periodo vincolativo;
- controllo della completa realizzazione del PA nel 100 % dei casi e possibilità di verifica dei documenti giustificativi della spesa sostenuta per la realizzazione del Piano Aziendale;
- verifica della condizione che la costituzione della nuova impresa non derivi da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare o dal passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l'insediamento non potrà avvenire in azienda il cui titolare/contitolare cedente risulti aver già fruito del premio di primo insediamento nella programmazione 2007-2013

Tutte le indicazioni di dettaglio riferite a condizioni di ammissibilità (criteri di ammissibilità a carico del beneficiario e della domanda, impegni, obblighi) , modalità di controllo (amministrativo, amministrativo in situ, controllo in loco) e relativa descrizione delle stesse, tipologia di controllo (documentale, visivo, quantitativo, semiautomatico, informatizzato), rischio verificabilità e controllabilità (alto/basso) , sono in corso di definizione in accordo con l'O.P. (AGEA) e verranno implementate nell'apposito applicativo del sistema informativo.

Relativamente alla sottomisura 6.2. e rispetto agli elementi di rischio sopra individuati, si attueranno le seguenti misure di mitigazione:

- verifica dei soggetti che iniziano la nuova impresa rispetto ad eventuali soggetti imprenditoriali già presenti sul mercato
- verifica puntuale che il business plan proposto sia sostenibile e finalizzato ad un obiettivo perseguibile ed in linea con le aspettative di mercato (il business plan deve essere corredato da un'indagine di mercato attraverso un'analisi dei dati statistici regionali riferiti al settore di intervento)
- verifica attraverso banche dati INPS della effettiva assunzione di personale anche al temine della realizzazione del piano aziendale
- controllo annuale, anche a campione, dello stato di avanzamento del piano aziendale o attraverso l'acquisizione di report sugli stati di avanzamento annuali da parte delle ditte beneficiarie
- controllo attraverso banche dati di altre amministrazioni
- applicazione del regime sanzionatorio quale deterrente per il non raggiungimento dei livelli di impegno finanziario

Relativamente alla sottomisura 6.4. e rispetto agli elementi di rischio sopra individuati, si attueranno le seguenti misure di mitigazione:

- in sede di riformulazione dei criteri di selezione è stata evitata l'attribuzione di criteri che è possibile verificare solo dopo l'avvenuta realizzazione degli investimenti.
- per la valutazione della ragionevolezza dei costi si utilizzeranno appositi prezzari per opere pubbliche approvati dalla Regione, ovvero si ricorrerà al confronto di diverse offerte/preventivi tra imprese fornitrici in concorrenza fra loro
- verifica attraverso banche dati INPS della effettiva assunzione di personale anche al temine della

realizzazione del piano aziendale
- controllo attraverso banche dati di altre amministrazioni
- applicazione del regime sanzionatorio quale deterrente per il non raggiungimento dei livelli di impegno finanziario previsto
- aumento del livello dei controlli ex post, nel periodo vincolativo.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità della misura si assicura un controllo complessivo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti, dei criteri di selezione delle domande e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario per il periodo precedente e per quello vincolativo susseguente il pagamento del sostegno, mediante l'utilizzo del sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (VCM), in sinergia con l'Organismo pagatore AGEA.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante per la misura.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La definizione delle soglie minime e massime di cui all' articolo 19, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013 viene effettuata riferendosi al potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, così come previsto dal regolamento (CE) n.

1242/2008.

L’azienda oggetto dell’insediamento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1), lettera a) , punto i) deve rientrare in una classe di dimensione economica ricompresa

tra :

- 10.000,00 e 250.000,00 euro di Produzione Standard Totale nelle zone del territorio regionale soggette a vincoli naturali di cui all’articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- 15.000,00 e 250.000,00 euro di Produzione Standard Totale nelle altre zone.

Nel caso di duplice insediamento nella stessa azienda agricola, ferma restando la soglia massima, le soglie minime indicate sono raddoppiate.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il giovane che non si insedia come unico capo azienda deve comunque detenere il controllo relativamente alle decisioni sulla gestione, sugli utili e sui rischi finanziari dell’azienda agricola. Per questi motivi il giovane che si insedia all’interno di una società deve essere socio e amministratore con poteri straordinari a firma disgiunta di una società di persone o di capitali avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola.

Definizione di primo insediamento.

Per primo insediamento s’intende:

- acquisizione della responsabilità fiscale di un’azienda agricola da comprovare mediante il possesso di partita Iva con codice di attività prevalente agricolo;
- iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario della competente CCIAA ;
- acquisizione della responsabilità/ corresponsabilità civile nella gestione di un'azienda agricola in Umbria, in qualità di: titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata ovvero socio e amministratore con poteri straordinari a firma disgiunta di una società di persone o di capitali avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola.

La data di primo insediamento corrisponde alla data di iscrizione all’anagrafe del settore primario della competente CCIAA o alla data di variazione statutaria per insediamento in ambito di persone giuridiche (società)

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il requisito soggettivo relativo al possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali che deve essere posseduto dal giovane al momento della presentazione della domanda di sostegno dimostrabile mediante:

● apposito titolo di studio in campo agrario o veterinario;

ovvero

● esperienza almeno triennale in campo agrario comprovata dall'iscrizione al regime previdenziale agricolo in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

ovvero

● possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato previa partecipazione ad un corso di formazione professionale tra quelli appositamente previsti per i giovani agricoltori dalla sottomisura 1.1,

può essere acquisito al più tardi entro 36 mesi dalla data della singola decisione individuale di concedere il sostegno.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale, ove previsto, deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013

In allegato alla domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale. Tale piano rappresenta lo strumento di coordinamento e integrazione degli interventi e degli investimenti previsti per lo sviluppo dell'impresa.

Nel caso di presentazione di un progetto integrato, esso indica anche il collegamento con le misure del programma di sviluppo rurale da attivare.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto il piano aziendale deve contenere:

- la descrizione della situazione economica aziendale di partenza;
- l'individuazione degli obiettivi di sviluppo dell'impresa;
- l'individuazione e la descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati rapportati alle eventuali misure attivabili;
- un dettagliato piano finanziario degli investimenti, eventualmente rapportato alle misure da attivare , nel caso di presentazione di un progetto integrato (ex PIA);
- eventuale indicazione del progetto integrato di filiera a cui il giovane partecipa;
- descrizione delle esigenze formative;
- descrizione delle esigenze di consulenza aziendale;
- cronoprogramma di realizzazione degli investimenti programmati;
- descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare il conseguimento degli obiettivi prefissati;

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Nell’ambito della sottomisura 6.1 è prevista la possibilità per il giovane agricoltore di presentare Progetti Integrati Aziendali (PIA). Le sottomisure che possono far parte del pacchetto integrato aziendale (PIA) a favore dei giovani agricoltori che effettuano il primo insediamento sono: 1.1, 1.3, 4.1, 6.4. In presenza di finanziamento assentito nell’ambito di progetti integrati aziendali (PIA) le complessive spese del piano aziendale potranno essere finanziate ai sensi di misure/sottomisure diverse dalla presente a condizione che l’aiuto accordato per il primo insediamento venga scomputato dal volume complessivo degli investimenti finanziati. L’aiuto relativo alle altre misure/sottomisure attivate nel pacchetto Integrato aziendale viene erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di misura/sottomisura

Settori di diversificazione interessati

I settori di diversificazione interessati sono:

- agriturismo
- fattorie didattiche
- fattorie sociali
- creazione e sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- creazione e sviluppo di imprese extra-agricole dei settori commerciale, artigianale, turistico, servizio e innovazione tecnologica

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Articolo 20 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è finalizzata al sostegno di iniziative volte allo sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle potenzialità delle aree rurali della regione, che siano in grado di dare risposte dirette e concrete alle esigenze delle comunità locali, di offrire o migliorare servizi specifici (anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture), di preservare e valorizzare le risorse esistenti e favorire l'utilizzo responsabile del patrimonio naturale e culturale nella logica dell'integrazione con gli altri settori produttivi.

A parte le sottomisure relative agli investimenti sulla Banda Larga per le quali è stata prevista una deroga, gli interventi relativi alle altre sottomisure dovranno rispondere al concetto di infrastrutture su “piccola scala” come definite nel presente capitolo.

La misura intende:

- promuovere la conoscenza del territorio, dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio;

- favorire la conservazione di specie ed habitat tutelati, dipendenti dagli agro-ecosistemi tradizionali;

- creare uno sviluppo socioeconomico che favorisca il mantenimento della biodiversità attraverso la presenza dell’uomo e delle attività tradizionali;

- migliorare e conservare il paesaggio rurale e l’architettura rurale locale;

- creare e potenziare i servizi locali di base anche rivolti al tempo libero e alla cultura delle comunità rurali,

- riqualificare, rigenerare e valorizzare edifici ed aree rurali.

Tali azioni sono tese a migliorare la qualità della vita e il benessere della collettività, la situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando l‘abbandono da parte delle popolazioni delle aree marginali e valorizzando l’ambiente ed il paesaggio.

Per Natura 2000, gli obiettivi sono quelli di preservare la biodiversità e garantire il mantenimento di un ambiente favorevole al benessere della comunità promuovendo uno sviluppo socioeconomico basato sulle attività tradizionali, compatibile con le esigenze di conservazione, finanziando il monitoraggio dei siti e, ove necessario, l’aggiornamento dei Piani di Gestione

In risposta agli obiettivi generali sopra declinati la misura finanzierà interventi ed infrastrutture relative:

- alla creazione e al potenziamento di servizi di base locali, socio-assistenziali volti non solo a creare benessere sociale e psicofisico ma anche ad incentivare la crescita culturale della collettività;

- all'anzianità attiva che spesso,nelle aree rurali, costituisce la parte più consistente del tessuto sociale;

- al recupero e alla valorizzazione della rete di percorsi, dedicata al turismo sostenibile nelle aree di rilevante interesse ambientale, storico-culturale, e paesaggistico;

- alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree rurali, e in particolare delle Aree Naturali Protette e Natura 2000 tramite interventi di restauro e riqualificazione e il ripristino delle funzioni ecosistemiche dei siti naturali;

- Alla creazione di infrastrutture per l' erogazione di servizi di mobilità pubblica alternativa, rivolte a persone anziane, infanzia e diversamente abili;

-- al monitoraggio e a studi territoriali finalizzati alla verifica dell'efficacia degli strumenti di pianificazione delle aree di pregio ambientale;

- alla riqualificazione paesaggistica delle aree rurali per ridurre situazioni di degrado e rivitalizzare tessuti e territori residuali e marginalizzati;

- al riuso e alla rigenerazione dell'architettura rurale e del patrimonio edilizio esistente.

Come evidenziato nella descrizione della Misura, particolare importanza e significato sarà dato al tema Ambiente\Paesaggio, attraverso gli interventi sopra descritti capaci di dare risposte non solamente alla popolazione locale ma anche in termini turistici-occupazionali.

Inoltre il progressivo abbandono del territorio, delle sue microeconomie e attività rendono estremamente importanti ed utili studi e\o progetti relativi al monitoraggio di tali trasformazioni valutandone i principali elementi di vulnerabilità.

La misura concorre altresì al perseguimento della strategia per le "aree interne dell'Umbria" rafforzando servizi di base e sociali e sociali nonché allo sviluppo territoriale integrato d'area per realtà di particolare pregio ambientale attraverso lo strumento comunitario ITI - Investimenti Territoriali Integrati di cui all'art. 36 del Reg. UE 1303/2013. secondo le modalità indicate al capitolo 8.1 – Progettazione integrata.

La Misura, articolata nelle diverse sottomisure dà concrete risposte ai seguenti fabbisogni:

F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali (strade, acqua, energia..) (sottomisura 7.2)

F14-Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali (sottomisura 7.1 e 7.6)

F15- Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico (sottomisura 7.5 7.6 e 7.7)

F18- Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate (sottomisura 7.5 7.4 e 7.6)

F19- Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità (sottomisura 7.1 e 7.6)

F27- Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio (sottomisura 7.5 7.4 7.6 e 7.7)

F28- Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione (sottomisura 7.4 7.5 7.4 e 7.6 e 7.7)

F30 - Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali (sottomisura 7.3)

F 29 – Azioni integrate di promozione del territorio rurale (sottomisura 7.6)

F 33 – Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali (sottomisura 7.4)

Inoltre la misura 7 risponde al Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, in quanto persegue l'obiettivo di favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) sostenendo anche lo sviluppo di migliori servizi all'economia e alla popolazione, mediante il rafforzamento della rete infrastrutturale che connette e serve un territorio in cui residenza ed attività economiche sono alquanto distribuite. Tale rafforzamento contribuirà innanzitutto a migliorare la qualità della vita e dei servizi delle popolazioni rurali e in secondo luogo potrà consentire una migliore accessibilità dei luoghi dal punto di vista turistico e ambientale.

La Misura pertanto concorre:

allapriorità di intervento 4 " Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" in particolare alla Focus area 4.a- Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, con le operazioni : 7.1- 7.5 -7.6 ;

alla priorità di intervento 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" ed in particolare:

- alla FA 5C) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia (7.2.2)

alla priorità di intervento 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" in particolare:

- alla Focus Area **6b**) " Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" con le operazioni :7.01-7.02-7.04-7.05 -7.06-7.07-7.2.1 - 7.2.3;
- alla Focus Area **6C**) " Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie e dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali con le operazioni: 7.3

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 Stesura/aggiornamento piani di tutela- valorizzazione aree rurali di interesse naturale-paesaggistico

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura concorre alla priorità di intervento 4 " Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" in particolare alla Focus area 4.a- Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La sottomisura fornisce risposte ai seguenti fabbisogni:

F14-Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali;

F19- Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità

La Regione ha approvato i Piani di Gestione per i 102 siti Natura 2000 regionali con singoli atti di Giunta regionale e al loro interno contengono le misure di conservazione quale documento essenziale per la trasformazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Con DM 7 agosto 2014 il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto che trasforma 94 SIC in ZSC, quale fase conclusiva del percorso dettato dalla direttiva comunitaria Habitat. Al momento, l'Umbria ha: 94 ZSC, 1 SIC "IT5220022 - Lago di San Liberato", 5 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 1 ZSC/ZPS "IT5210072 - Colfiorito" e 1 SIC/ZPS "IT5210071 - Monti Sibillini". Tenendo conto che la redazione dei progetti di Piano risale al 2007-2009 e che a seguito della istituzione delle ZSC la Regione ha l'obbligo della gestione dei siti, ne consegue che il sostegno verrà concesso per la revisione dei progetti di piano e non per la loro elaborazione.

L'obiettivo è quello di fornire strumenti per verificare che le misure di conservazione vigenti siano adeguate e coerenti con gli obiettivi di conservazione enunciati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le misure di conservazione infatti devono essere sottoposte periodicamente a revisione e aggiornamento in funzione dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, nell'ottica di una gestione flessibile.

Con la sottomisura si intende finanziare l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle Aree Naturali Protette Regionali di cui alla L.R. 9/95, nonché degli ambiti definiti dalla Rete Ecologica Regionale (RERU) di cui alla L.R. 11/2005.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2009/147/CE direttiva “Uccelli”
- Direttiva 92/43/CEE direttiva “Habitat”
- L.R. n. 9/95 “ Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette “
- Regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari:

- Regione Umbria e/o soggetti da essa delegati.
- Enti e organi gestori dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree Naturali Protette Regionali.

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- studi necessari a valutare lo stato di conservazione e individuare i fattori di minaccia specifici riferiti ad habitat e specie di interesse conservazionistico e al feedback dei Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 umbra, anche in relazione ai cambiamenti climatici;

- la revisione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, dei piani dei Parchi di cui alla L.R. 9/95 e degli ambiti della Rete Ecologica Regione di cui alla L.R. 11/2005.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Coerenza delle operazioni con le politiche regionali(strumenti e piani)

- Alla data di presentazione della domanda di aiuto i richiedenti l’aiuto devono avere costituito e aggiornato

il fascicolo aziendale di cui di cui all'art.9 del DPR 503/1999.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

-pertinenza e coerenza rispetto alle finalità della misura;

-qualità dell'operazione proposta;

-raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 100% delle spese ammissibili, in ogni caso sarà contenuta entro i limiti previsti dal regolamento 1305/2013.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.2. 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali ed al Fabbisogno F28 - Miglioramento attrattività ed accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali ed alla Focus Area 6b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

Inoltre l'intervento 7.2.1risponde al Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, in quanto persegue anche l'obiettivo di favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico nellearee maggiormente colpite dal sisma (cratere), mediante il rafforzamento della rete infrastrutturale che connette e serve un territorio in cui residenza ed attività economiche sono alquanto distribuite.

L'Umbria è caratterizzata da una configurazione orografica che spesso limita fortemente un'adeguata fruizione di estese parti del territorio. Le grandi infrastrutture viarie su gomma interessano solo marginalmente la nostra Regione le cui attività industriali e commerciali risultano di conseguenza fortemente penalizzate. La viabilità stradale secondaria, compresa quella rurale, risulta pertanto essere la rete nevralgica della regione utilizzata dalla popolazione e dalle PMI presenti sul territorio. Adeguati interventi su strade comunali e vicinali ad uso pubblico risultano pertanto indispensabili per la valorizzazione e la messa in sicurezza del territorio, per migliorare l'accessibilità, l'attrattività turistica e la qualità della vita in generale.

Tali interventi sono coerenti con l'AP attraverso l'OT 9 – Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La normativa di riferimento per le infrastrutture viarie è il " Codice della strada" (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m e i.).

D.lgs n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici.

D. lgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

I Comuni.

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi mirati alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico esistente, attraverso il miglioramento della sicurezza e della funzionalità del tracciato nonché l'eliminazione delle situazioni di grave degrado che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti (sono ammessi per esempio interventi per la regimazione delle acque meteoriche, l'apposizione di guard-rail, di reti paramassi o di idonea segnaletica, opere di contenimento delle scarpate laterali, di ponti su corsi d’acqua, il rifacimento del fondo stradale).

E' esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono considerate elegibili le spese per la progettazione e la realizzazione dei lavori nonché le relative spese generali (ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi proposti non possono beneficiare di altre forme di contributo comunitario, nazionale o regionale.

Qualora rischino di avere effetti negativi sull'ambiente, gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Sono ammissibili gli interventi localizzati su tutto il territorio rurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni.

Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;

- maggiore lunghezza della strada;

- maggior numero di utenti serviti;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- verrà fissato un punteggio minimo di ammissibilità a contributo.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% delle spese ammissibili. Tale percentuale è applicata a valere per le nuove domande di sostegno presentate successivamente all'approvazione della modifica del PSR versione PO5.

Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE (SA.45478)

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.3. 7.2.2 Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali ed alla Focus Area 5c) "favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

Nell'ambito delle strategie finalizzate alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici assume particolare rilevanza la diffusione dell'utilizzo delle energie rinnovabili. In questa ottica è necessario incentivare l'uso di tali fonti soprattutto in quei contesti dove la crisi economica o le ridotte dimensioni sociali di un territorio rendono difficile l'approccio con forme di approvvigionamento energetico alternative ai combustibili fossili esauribili ed altamente inquinanti. La realizzazione di impianti a bassissime emissioni nei luoghi di interesse pubblico sarà pertanto l'obiettivo primario di questa sottomisura che prevede impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agroforestali con potenza nominale complessiva installata compresa tra 100 kW e 1 MW. Tali limiti di potenza tengono conto da un lato dell'utenza cui sono rivolti gli impianti pubblici (scuole, ricoveri per anziani, strutture pubbliche, ecc.) e, dall'altro, dell'approvvigionamento della materia prima necessaria al loro funzionamento che, con potenze maggiori, potrebbe determinare notevoli difficoltà di approvvigionamentoe e di sostenibilità, nell'ambito del territorio interessato.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Riferimento normativo per questa azione è il decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011 relativamente al rendimento energetico degli impianti ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia.

- D.Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale.
- D.lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

I Comuni ed altri enti pubblici nel rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammessi investimenti per impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agroforestali, finalizzati alla produzione di energia termica, e/o elettrica con potenza nominale complessiva installata compresa tra 100 kW e 1 MW.

In particolare sono ammessi interventi per la progettazione, la realizzazione e la conversione di impianti per la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili su strutture di interesse pubblico.

Sono altresì ammissibili le spese per la realizzazione di strutture per lo stoccaggio delle biomasse.

Sono considerate elegibili le spese per la progettazione e la realizzazione dei lavori nonché le relative spese generali (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto o provenienti da foreste esistenti, deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto non deve essere alimentato con bio combustibili derivanti da colture dedicate come previsto dall'Accordo di Partenariato, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste esistenti;
- il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di approvvigionamento del biocombustibile;
- ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale;
- gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza con eventualidi piani di azione energetica comunale esistenti;
- la potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle reali capacità di approvvigionamento

costante della materia prima secondo i principi di sostenibilità globale dell'investimento;

- sono ammissibili interventi realizzati su tutto il territorio rurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni;
- qualora rischino di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) deve eseere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign), prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

- tipologia di utenza servita, con particolare riferimento ai servizi offerti ai bambini ed agli anziani

- verrà prevista una priorità per interventi integrati in eventuali reti intelligenti comunali

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione).

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

80% della spesa ammessa a contributo.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

- Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto o provenienti da foreste esistenti, deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto;
- l'impianto non deve essere alimentato con bio combustibili derivanti da colture dedicate come previsto dall'Accordo di Partenariato, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste esistenti;
- il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di approvvigionamento del biocombustibile;
- ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale;
- gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza con eventualidi piani di azione energetica comunale esistenti;
- la potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle reali capacità di approvvigionamento costante della materia prima secondo i principi di sostenibilità globale dell'investimento;
- sono ammissibili interventi realizzati su tutto il territorio rurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni;
- qualora rischino di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) deve eseere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign), prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.4. 7.2.3 Sostegno agli investimenti nella creazione/miglioramento/ampliamento infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F12 - Sviluppo delle dotazioni infrastrutturali al servizio delle imprese agricole e forestali ed al Fabbisogno F28 - Miglioramento attrattività ed accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali ed alla Focus Area 6b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

La fornitura del servizio idrico inteso come risorsa e bene comune, è individuata come azione primaria nel miglioramento della qualità della vita nei territori rurali. Un uso razionale delle risorse idriche passa necessariamente per delle moderne ed efficienti reti di distribuzione che riducano al massimo gli sprechi nel percorso dell'acqua dalle fonti di approvvigionamento agli utenti.

La sottomisura intende promuovere interventi su piccola scala (come definiti per la misura) per l'approvvigionamento idrico, ad uso domestico, in tutte le località abitate della regione con popolazione non superiore a 3000 abitanti *(secondo la nomenclatura ISTAT)*.

Sebbene il problema di un corretto ed efficiente uso delle acque sia ormai sentitoovunque, la sottomisura si pone l'obiettivo di migliorare l'utilizzo di tale bene in particolare nei territori marginali della regione.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

La normativa di riferimento per le infrastrutture connesse all'approvvigionamento idrico è il D.Lgs. 31 del 02.02.2001 e s.m. e i. (riferimento normativo italiano che recepisce la Direttiva Europea 98/83/CE) che disciplina il campo delle acque potabili.

- D.lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici.
- Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

- I Comuni ed altri enti pubblici nel rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- I Consorzi privati o misti pubblico/privati titolari di acquedotti a servizio della popolazione rurale. Quest'ultimi potranno presentare le nuove domande di sostegno successivamente all'approvazione della modifica del PSR versione PO5

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili interventi per la realizzazione o la sostituzione (anche parziale) con opere di ammodernamento di acquedotti esistenti al fine di sanare le situazioni di forte degrado e quindi di ridurre le perdite e gli sprechi di acqua lungo le condotte.

A tal fine sono considerati ammissibili le spese per la progettazione e la realizzazione dei lavori nonché le relative spese generali (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) 1305/2013)in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi devono essere realizzati secondo tipologie e materiali compatibili con il contesto del territorio e devono garantire un uso efficiente delle risorse idriche, riducendo al massimo perdite e sprechi.

Sono ammissibili unicamente interventi realizzati nelle località abitate della regione con popolazione non superiore a 3000 abitanti *(secondo la nomenclatura ISTAT)*.

Sono ammissibili gli interventi localizzati su tutto il territorio rurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni.

Rispetto delle norme e dei documenti di attuazione relativi alla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale.

L'erogazione dei contributi avverrà tenendo conto delle eventuali entrate nette derivanti dagli interventi finanziati, ai sensi dell'art. 61 del Reg.(UE) n.1303/2013.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

- maggior numero di utenti serviti

- tipologia di utenti, con particolare riferimento agli utenti posti al di fuori dei centri urbani

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione).

- verrà fissato un punteggio minimo di ammissibilità a contributo

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

80% della spesa ammessa a contributo.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.5. 7.3.1 Sostegno alle infrastrutture a banda larga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F30 - Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali ed alla Focus Area 6c) - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIL) nelle zone rurali.

Partendo dalla considerazione che uno dei fattori chiavi dello sviluppo di un territorio è l'eliminazione del digital divide nella sua accezione più ampia, gli obiettivi della misura dovranno mirare a colmare il "gap telematico" tra le diverse aree del territorio regionale così come previsto dal Piano Telematico Regionale all'interno del quale la misura tenderà ad operare. Per tali motivi gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di infrastrutture telematiche per la banda larga ed ultra larga tramite fibra ottica e/o wireless ove carenti o inesistenti e/o all'implementazione di quelle infrastrutture realizzate nella programmazione precedente o comunque esistenti al fine di promuovere la diffusione delle tlc in tutto il territorio regionale. Sarà necessario promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutte le aree rurali. Le dorsali in fibra ottica costituiscono il primo e fondamentale, ma non l'unico, elemento per favorire la diffusione di reti di nuova generazione (NGN) e di reti wireless ovvero l'utilizzo del satellite, laddove l'orografia del territorio renda impossibile o non economicamente conveniente l'utilizzo della fibra. Come previsto anche dalla LR 31/2013 (art. 6), la rete pubblica regionale è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazione per l'integrazione delle proprie reti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

La Regione Umbria, nell'ambito della infrastrutturazione telematica del proprio territorio, si coordina a livello nazionale con il MISE e, in ambito regionale, gli interventi sono catalogati come definito nel Piano Telematico Regionale.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- L'azione risponde ai principi dell'Agenda digitale europea ("strategia Europa 2020" che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020)
- Legge Regionale n. 31 del 23/12/2013 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)

- Piano Telematico Regionale 2014-2016
- Agenda digitale italiana da cui la Regione ha sviluppato l'Agenda Digitale dell'Umbria (L.R. n.9/2014)
- D.lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Beneficiaria della misura è la Regione Umbria o un soggetto dalla stessa delegato che potrà essere una propria società "in house"oppure un'altra Amministrazione pubblica o relativa società “in house”, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 8.1 del Programma Regionale (‘affidamento diretto in “house providing’).

Tali soggetti devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. In particolare, nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

La sottomisura prevede la realizzazione di dorsali e reti accesso in fibra ottica (NGaN) dotate di predisposizioni tecnologiche in grado di fornire connettività in banda larga oltre i 100 Mbps e comunque finalizzata a garantire una connettività di almeno 30 Mbps al 100% della popolazione regionale.

Sono ammesse le spese per la progettazione, la realizzazione, l’installazione, il miglioramento e l’implementazione di infrastrutture a banda larga e ultra larga, sia in fibra ottica che in radiofrequenza, l’eventuale acquisizione in modalità IRU di infrastrutture esistenti nonché le relative spese generali (ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% delle spese di investimento.

Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti forme:

- rimborsi dei costi effettivamente sostenuti e pagati, unitamente se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- tabelle standard di costi unitari. Ad esempio: costi per il personale.
- finanziamento a tasso forfettario. Ad esempio: Spese generali con tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.

Sono ammesse anche le spese per la fornitura alle stesse Amministrazioni dell’hardware e del software eventualmente necessari.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi interventi infrastrutturali a banda larga e/o ultra larga di proprietà pubblica in aree non raggiunte o insufficientemente raggiunte da tale servizio.

La rete dovrà avvicinarsi il più possibile all'utente finale cercando di raggiungere i nodi di interscambio degli operatori privati (ad esempio i tralicci), in modo da favorire la capillarità della copertura con l'utilizzo di tecnologie wireless in banda larga al fine di eliminare le zone d'ombra.

La rete dovrà fornire servizi alla popolazione ed essere messa a disposizione di Operatori di Telecomunicazioni (a condizioni di parità di trattamento) al fine di erogare servizi ai cittadini ed alle imprese in neutralità tecnologica raggiungendo una diffusione tale da consentire, grazie all'uso congiunto di tecnologie diverse (LTE, wireless, FTTH, satellite), la copertura di tutto il territorio interessato ad oltre 30 Mbps.

L'erogazione dei contributi avverrà tenendo conto delle eventuali entrate nette derivanti dagli interventi finanziati, ai sensi dell'art. 61 del Reg.(UE) n.1303/2013.

Qualora rischino di avere effetti negativi sull'ambiente, gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono ammissibili interventi realizzati su tutto il territoriorurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni.

Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- utilizzo di tecnologie moderne e performanti per gli scopi prefissati con particolare attenzione alla neutralità tecnologica

- grado di utilizzo, di compatibilità e di integrazione con le infrastrutture esistenti

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione).

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.6. 7.3.2 Interventi per l’accesso alla BL e ai servizi della Pubblica Amministrazione online

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione risponde al Fabbisogno F30 - Favorire accessibilità, uso e la qualità delle tecnologie delle TIC nelle zone rurali ed alla Focus Area 6c) - Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIL) nelle zone rurali.

Il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali in termini di riduzione del digital divide, passa necessariamente anche per l’alfabetizzazione digitale di cittadini ed imprese che determina un consolidamento del tessuto socio-economico di territori spesso ai limiti della marginalità.

La misura si pone l’obiettivo di introdurre l’uso di internet nella vita quotidiana dei cittadini anche per permettere a tutti di usufruire di servizi messi a disposizione da Enti e strutture pubbliche.

A tal fine, la sottomisura prevede la digitalizzazione degli istituti scolastici nonché interventi finalizzati a favorire il più ampio accesso ed utilizzo dei servizi telematici forniti dalla P.A. anche attraverso la fornitura, alle stesse Amministrazioni, di hardware e software necessari a tale scopo ed alla creazione di reti wifi ad accesso libero in aree di aggregazione (piazze, parchi, ecc.), con particolare riferimento ai centri rurali.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Agenda digitale europea (“strategia Europa 2020” che fissa obiettivi per la crescita nell’Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020)
- Piano Telematico Regionale 2014-2016
- Agenda digitale italiana da cui la Regione ha sviluppato l'Agenda Digitale dell'Umbria (L.R. n.9/2014)
- D.lgs n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Beneficiaria della misura è la Regione Umbria o un soggetto dalla stessa delegato che potrà essere una propria società "in house"oppure un'altra Amministrazione pubblica o relativa società “in house”, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 8.1 del Programma Regionale (‘affidamento diretto in “house providing’).

Tali soggetti devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. In particolare, nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le spese per la progettazione, la realizzazione o l’implementazione e la fornitura all’utente di servizi (compresi hardware e software se necessari) per l’accesso alla banda larga ed ultra larga tramite fibra ottica e/o wireless, comprese le spese generali (ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE) 1305/2013)in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione.

Sono ammesse anche le spese per la fornitura alle stesse Amministrazioni dell’hardware e del software eventualmente necessari.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Interventi nei territori della regione Umbria non raggiunte o insufficientemente raggiunte dalla banda larga ed ultra larga (aree in digital divide). Sono ammessi interventi al di fuori di tali aree, per una quota non superiore al 20% dell’investimento, per la realizzazione di server, data base o altri impianti di gestione pubblica dei servizi offerti.

Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale.

L’erogazione dei contributi avverrà tenendo conto delle eventuali entrate nette derivanti dagli interventi finanziati, ai sensi dell’art. 61 del Reg.(UE) n.1303/2013

Qualora rischino di avere effetti negativi sull’ambiente, gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono ammissibili interventi realizzati su tutto il territoriorurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni.

Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- finalità del servizio (didattico, turistico, sociale, amministrativo, ecc.)

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione).

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile dell'operazione.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.7. 7.4.1 Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F18- Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate, al Fabbisogno F27- Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio, al Fabbisogno F28- Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione, al Fabbisogno F 33 – Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali e al perseguimento degli obiettivi relativi alle Focus Area 6.b

Accanto al fenomeno di inurbamento di alcuni territori, negli ultimi anni, si è progressivamente sviluppato un fenomeno di abbandono di alcuni brani del paesaggio rurale con il conseguente spopolamento di villaggi e borghi. A tutto ciò ha contribuito la mancanza o il venir meno di servizi basilari per la comunità che hanno reso ancora di più marginalizzati e meno attrattivi tali territori.

La sottomisura è finalizzata a sopperire alla mancanza di servizi basilari per la comunità, come servizi socio-assistenziali, spazi ricreativi, culturali e più in generale di incontro e scambio per la collettività.

Pertanto, si finanzieranno, interventi ed infrastrutture su piccola scala relativi alla creazione e al potenziamento di servizi di base locali, infrastrutture finalizzate a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la crescita culturale della collettività.

In particolare, gli interventi dovranno essere rivolti agli anziani, all'infanzia, alle famiglie, ad utenti diversamente abili, oltreché a cittadini con differenti problematiche sociali.

Si finanzieranno:

- infrastrutture di tipo socio-assistenziale e di cura, ricreativo/ludico, psicomotorio, artistico, culturale, teatrale, musicale, psicoeducativo, educativo e di sviluppo delle competenze, di inclusione sociale.

- infrastrutture, finalizzate a sostenere progetti per l'anzianità attiva

- investimenti per interventi di miglioramento, adeguamento, recupero e ristrutturazione di beni immobili al fine della loro riutilizzazione come strutture per la fornitura di servizi, di tipo socio-assistenziale e di cura, centri comunitari per attività sociali educative e più in generale culturali/ricreative.

- investimenti in infrastrutture per l'erogazione dei servizi di mobilità pubblica alternativi, rivolti a persone anziane, infanzia e diversamente abili.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

-Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

-Regolamento (UE) n. 1307/2013

-Norme e disposizioni nazionali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, di urbanisica ed edilizia e socio-sanitaria.

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

- Regione, Enti pubblici in forma singola o associata nel rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

- Fondazioni che non svolgano attività economiche, cooperative sociali e associazioni senza fini di lucro.

- Partenariati pubblico-privati dotati di personalità giuridica.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per investimenti relativi a:

- Restauro, adeguamento e ristrutturazione di beni immobili finalizzati all'erogazione dei servizi;
- Acquisto di attrezzature e dotazioni per i servizi individuati;
- Acquisto di impianti, arredi e attrezzature nuove utili alla funzionalizzazione degli immobili;
- Investimenti materiali ed immateriali in infrastrutture, in spazi interni ed esterni, dedicate ad attività socio-assistenziali e di cura, culturali e ricreative, ludico-sportive, psicomotorie, turistiche, artistiche, culturali, teatrali, musicali psicoeducative per lo sviluppo delle competenze rivolte all'infanzia e all'adolescenza, per persone con disagi psicofisici e per persone anziane, laboratori informatici, didattici, multimediali, biblioteche di quartiere, laboratori per la tutela ambientale.
- Interventi relativi alla riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni e di pertinenza degli immobili destinati ai servizi.
- Realizzazione di prodotti e materiali informativi;
- Spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase

di assegnazione. In ogni caso per le spese generali si fa riferimento anche a quanto riportato al paragrafo 8.1.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale;

Alla data di presentazione della domanda di aiuto i richiedenti l'aiuto devono:

- per le operazioni inerenti beni immobili: essere proprietari o possessori o detentori a vario titolo, singoli e/o associati, di immobili e terreni.

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Pertinenza e coerenza delle operazioni rispetto alla misura;
- Tipologia di attività e servizio proposto;
- Multifunzionalità della proposta progettuale;
- Capacità di creare occasioni di occupazione, nonché di creare sinergie tra i diversi operatori locali;
- Numero e modalità di coinvolgimento dei soggetti proponenti;
- Localizzazione dell'intervento;
- raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% delle spese ammissibili. Tale percentuale è applicata a valere per le nuove domande di sostegno presentate successivamente all'approvazione della modifica del PSR versione PO5.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte da paragrafo 4 dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso solo a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria come riportato al paragrafo 8.1.

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.7.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.8. 7.5.1 Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala-beneficiari pubblici

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F15- Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico, al Fabbisogno F18- Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate e al Fabbisogno F28- Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione e al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 6b.

Recupero e valorizzazione della rete di percorsi, dedicata al turismo sostenibile nelle Aree Naturali Protette nei siti Natura 2000 e nelle altre aree di rilevante interesse ambientale, storico-culturale e paesaggistico. Tale rete di percorsi permetterà, indirettamente, anche lo sviluppo e la crescita di particolari tipologie di realtà agricole, quali ad esempio agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, vendita diretta in filiera corta, aziende biologiche, ecc…. che traggono dal contatto diretto con il visitatore una fonte importante di remunerazione.

Nello specifico è previsto il finanziamento di:

- recupero di percorsi destinati allo sviluppo turistico;
- miglioramento della ricettività (es. rifugi, bivacchi, ostelli) e delle strutture a servizio della fruizione escursionistica, sportiva ed outdoor regionale;
- miglioramento dell'accessibilità, percorribilità e segnaletica degli itinerari inclusi nella rete escursionistica regionale, con particolare riferimento alla rete cicloturistica regionale, ai fini di migliorarne la fruizione e favorirne l'integrazione con i servizi offerti dagli operatori locali;
- recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi;
- investimenti ai sensi dell'art.45 del Reg. UE 1305/2013 ad uso pubblico per informazioni turistiche e infrastrutture di piccola scala

8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte da paragrafo 4 dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 79/409/CEE, direttiva Uccelli
- Direttiva 92/43/CEE direttiva Habitat
- L. n. 394/91" Legge quadro sulle aree protette"
- L.R. n. 9/95 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette"
- Regolamento (UE) n. 1307/2013

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

- Regione
- Enti pubblici in forma singola o associata nel rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Soggetti gestori delle Aree Naturali Protette
- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e che non svolgano attività economiche
- Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per investimenti relativi a:

- lavori di sistemazione di itinerari esistenti, di ampliamento della rete esistente e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento tra quelli esistenti o tra più itinerari;
- acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e attrezzature funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;
- lavori di ristrutturazione e adeguamento di locali in edifici esistenti da destinare a ricettività temporanea;
- spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione. In ogni caso per le spese generali si fa riferimento anche a quanto riportato al paragrafo 8.1;
- realizzazione di investimenti ai sensi dell'art.45 del Reg. UE 1305/2013 ad uso pubblico per informazioni turistiche e infrastrutture di piccola scala.

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Coerenza dell'operazione con le politiche regionali (strumenti e piani) riguardanti le Aree Naturali Protette e altre aree di pregio ambientale.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto i richiedenti l'aiuto devono:

- per le operazioni inerenti beni immobili: essere in possesso del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dell'immobile.

8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

- pertinenza e coerenza rispetto alle finalità della misura;
- completamento della rete di itinerari regionale
- complementarietà con altri interventi realizzati;
- attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati;
- orientamento verso standard costruttivi migliorativi in termini funzionali con particolare attenzione alle esigenze dei portatori di handicap.
- tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi;
- localizzazione degli interventi;
- utilizzo di sistemi innovativi;
- coerenza con i piani delle aree di pregio ambientale
- raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% delle spese ammissibili. Tale percentuale è applicata a valere per le nuove domande di sostegno presentate successivamente all'approvazione della modifica del PSR versione PO5.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte da paragrafo 4 dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si precisa che l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso ed è riservato agli investimenti e non alle azioni di sensibilizzazione o studi, solo a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria come riportato al paragrafo 8.1.

Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE

8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.8.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastrutture di piccola scala, si intendono investimenti non supeiori a 200.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.9. 7.6.1 Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali.

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F14-Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali, al Fabbisogno F15- Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico, al Fabbisogno F18- Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate, al Fabbisogno F19- Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità, al Fabbisogno F27- Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio, al Fabbisogno F28- Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione, al Fabbisogno F 29 – Azioni integrate di promozione del territorio rurale e al perseguimento degli obiettivi relativi alle Focus Area 6.b

La sottomisura è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del aree rurali, e in particolare delle Aree Naturali Protette e dei siti Natura 2000, con l'intento di contribuire, tramite iniziative di rivitalizzazione, a contrastare il declino socio economico e di abbandono delle stesse. Sono previste iniziative volte:

- alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche sia tramite interventi di restauro e riqualificazione che tramite il ripristino delle funzioni ecosistemiche dei siti naturali;
- al recupero e la riqualificazione di aree ad elevata valenza ambientale introducendo infrastrutture leggere per la fruizione turistica e l'educazione ambientale;
- alla realizzazione, riqualificazione delle rete escursionistica, della rete di percorsi ciclo-pedonali e della rete dei percorsi tematici di importanza strategica regionale;
- al monitoraggio e studi territoriali finalizzati alla verifica dell'efficacia degli strumenti di pianificazione delle aree di pregio ambientale;
- ad interventi di recupero e riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio, ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e turistico;
- alla realizzazione o riqualificazione di micro reti ecologiche sulle quali sviluppare percorsi dedicati alla mobilità lenta (piste pedonali, ciclabili, ippovie).

8.2.7.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

8.2.7.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 79/409/CEE, direttiva Uccelli
- Direttiva 92/43/CEE direttiva Habitat
- L. n. 394/91 Legge quadro sulle aree protette
- L.R. n. 9/95 “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette”
- Regolamento (UE) n. 1307/2013

8.2.7.3.9.4. Beneficiari

- Regione
- Enti pubblici in forma singola o associata nel rispetto dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013
- Soggetti gestori delle ANP (Aree Naturali Protette)
- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro che non svolgano attività economiche
- Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica.

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.7.3.9.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per investimenti relativi a:

- riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico, a scopo didattico, dimostrativo e turistico;
- riqualificazione naturalistica ed infrastrutturale di siti ad alto valore naturalistico;
- redazione e aggiornamento di piani di gestione, promozione e informazione connessi alle finalità della misura;
- studi connessi alle finalità della sottomisura;
- attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale (ad es. centri visita nelle Aree naturali protette, azioni pubblicitarie, interpretazione e percorsi tematici) rivolte alla cittadinanza, agli stakeholders e ai rilevatori, anche volontari.

- acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi e attrezzature funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;

- azioni di salvaguardia del patrimonio immateriale coerente con le finalità della misura.

- spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione. In ogni caso per le spese generali si fa riferimento anche a quanto riportato al paragrafo 8.1.

8.2.7.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

- Coerenza dell'operazione con le politiche regionali (strumenti e piani) riguardanti le Aree Naturali Protette e altre aree di pregio ambientale.
- Per le operazioni inerenti beni immobili: essere in possesso del titolo di proprietà o essere possessori o detentori a vario titolo degli immobili o terreni interessati.

8.2.7.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione saranno considerati i seguenti principi di selezione:

- pertinenza e coerenza rispetto alle finalità della misura;
- tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi;
- localizzazione territoriale dell'intervento: Aree Naturali Protette e siti Natura 2000;
- complementarietà con altri interventi realizzati;
- attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati;
- orientamento verso standard costruttivi migliorativi in termini funzionali con particolare attenzione alle esigenze dei portatori di handicap;
- utilizzo di sistemi innovativi;
- raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.7.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% delle spese ammissibili. Tale percentuale è applicata a valere per le nuove domande di sostegno presentate successivamente all'approvazione della modifica del PSR versione PO5.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte da paragrafo 4 dell'art. 45del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si precisa che l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso ed è riservato agli investimenti e non alle azioni di sensibilizzazione o studi, solo a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria come riportato al paragrafo 8.1.

Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE

8.2.7.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.9.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.10. 7.6.2 Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei paesaggi rurali critici

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al Fabbisogno F14-Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali, al Fabbisogno F15- Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico al Fabbisogno F18- Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate, al Fabbisogno F19- Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità, al Fabbisogno F27- Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale- ambientale e del paesaggio, al Fabbisogno F28- Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione, al Fabbisogno F 29 – Azioni integrate di promozione del territorio rurale e al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus Area 6b.

L'Umbria conserva ancora in molte aree il disegno e la tessitura tipica del paesaggio rurale storico dell'Italia centrale, con una buona leggibilità delle relazioni di contiguità tra città e campagna, altri paesaggi, invece, sono stati oggetto negli ultimi decenni di processi di trasformazione che ne hanno modificato in parte i caratteri originali.

E' possibile in tali contesti riscontrare due fenomeni distinti: da una parte il progressivo spopolamento delle aree interne, con l'abbandono di forme di gestione del territorio, di microeconomie, di tradizioni, di servizi pubblici, di memoria storica; dall'altra, forme di disgregazione dell' identità culturale e perdita delle relazioni storiche, funzionali e percettive, tra città e campagna.

La sottomisura, pertanto, è finalizzata a:

- progetti di studio e ricerche relative al paesaggio rurale connesse alle finalità della sottomisura;
- interventi di riqualificazione paesaggistica tesi a: tutelare e recuperare segni ed elementi storici dei paesaggi; ridurre le situazioni di degrado e di banalizzazione; rivitalizzare tessuti e territori residuali e marginalizzati;
- valorizzare dal punto di vista formale e funzionale i paesaggi rurali.

8.2.7.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

8.2.7.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Norme, leggi, piani e disposizioni nazionali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed

edilizia.

8.2.7.3.10.4. Beneficiari

- Regione
- Enti pubblici in forma singola o associata nel rispetto dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Fondazioni che non svolgano attività economiche e associazioni non a scopo di lucro
- Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.7.3.10.5. Costi ammissibili

Spese per investimenti relativi a:

- interventi per il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi rurali;
- interventi per il ripristino delle infrastrutture verdi con particolare attenzione alle penetrazioni verdi e agricole nei territori urbanizzati;
- interventi di mitigazione paesaggistica;
- interventi di restauro e risanamento conservativo di strutture e immobili funzionali al progetto d'area;
- realizzazione di prodotti e materiali informativi;
- monitoraggio, indagini, censimenti e ricerche, connesse alle finalità e agli interventi della sottomisura, con correlata elaborazione di cartografie, atlanti, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali relative al paesaggio rurale;
- attività di informazione e di sensibilizzazione paesaggistica rivolte alla cittadinanza, agli stakeholders e ai rilevatori, anche volontari, legati al patrimonio rurale, naturale e culturale delle aree di intervento
- spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione. In ogni caso per le spese generali si fa riferimento anche a quanto riportato al paragrafo 8.1.

8.2.7.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

L'azione è riservata a progetti d'area

- ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali

o con eventuali strategie di sviluppo locale;
- per le operazioni inerenti beni immobili: essere proprietari o possessori o detentori a vario titolo, singoli e/o associati, di immobili e terreni interessati.

8.2.7.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Pertinenza e coerenza delle operazioni rispetto alla misura;
- Tema/problematiche affrontate
- Numero e modalità di coinvolgimento dei soggetti proponenti
- Localizzazione degli interventi in aree rurali
- Tipologia di interventi
- Qualità delle ipotesi e soluzioni progettuali proposte.
- Raggiungimento di un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

8.2.7.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% delle spese ammissibili. Tale percentuale è applicata a valere per le nuove domande di sostegno presentate successivamente all'approvazione della modifica del PSR versione PO5.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte da paragrafo 4 dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si precisa che l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso ed è riservato agli investimenti e non alle azioni di sensibilizzazione o studi, solo a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria come riportato al paragrafo 8.1.

Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE

8.2.7.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.7.3.10.9.2. Misure di attenuazione

8.2.7.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

Nell'ambito della Misura 7 possono essere rilevati i seguenti rischi:

- ritardi nell'attuazione dei progetti dovuti a procedure autorizzative e di evidenza pubblica che prevedono tempi lunghi di aggiudicazione preliminari alla realizzazione delle opere.

- vincoli di bilancio nel caso di soggetti pubblici beneficiari.

- corretta applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture da parte dei beneficiari pubblici e privati

- rischi derivanti dalla difficoltà di gestione dei processi derivanti dalla partecipazione in qualità di beneficiari di partenariati pubblico-privato.

- eleggibilità della spesa: molti interventi realizzati sono immateriali e a volte possono insorgere difficoltà nella valutazione di ammissibilità delle tipologie di spesa necessarie alla realizzazione degli interventi stessi

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare i rischi descritti al punto precedente saranno adottate le seguenti azioni:

Monitoraggio continuo della gestione e dell'attuazione delle operazioni previste dalla misura sia da parte della struttura che da parte del valutatore indipendente

Verifica costante della corretta applicazione della normativa sugli appalti, assistenza tecnica da parte degli uffici nei confronti dei beneficiari

Realizzazione di controlli incrociati sui sistemi informativi per il monitoraggio di potenziali conflitti di interesse

Attivazione di tutoraggio per i beneficiari, volti a dare una completa ed esaustiva informazione in ordine:

- al corretto sviluppo dei progetti sia tecnico che amministrativo;

- al livello degli impegni assunti;

- ai possibili effetti, in termini di riduzione del contributo, conseguenti all'inosservanza degli impegni

Eventuale predisposizione di linee guida che definiscano, in particolare, le spese eleggibili

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Pur in presenza di aree di rischio, è garantita per la verificabilità e controllabilità della Misura per tutto il periodo di programmazione. . A tal fine viene utilizzato il sistema "VCM" definito a livello nazionale dalla Rete rurale nazionale che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Reg UE n. 1305/2013.

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non rilevante

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per "infrastruttura su piccola scala" si intende qualsiasi investimento previsto dagli interventi attivati, la cui dimensione in termini di valore della relativa spesa ammissibile non supera illimite di 500.000,00 euro oppure che non superino 1 MW di potenza nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse.

Relativamente alla misura 7.2.3 per interventi su "piccola scala" si intendono quelli che oltre a rispettare la soglia di spesa ammissibile sopra indicata, vengono realizzati nelle località abitate della regione con popolazione non superiore a 3000 abitanti *(secondo la nomenclatura ISTAT)*.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Per gli investimenti nella Banda Larga è necessario derogare al concetto di "infrastruttura su piccola scala" in quanto, ai sensi dell'Agenda digitale europea ("strategia Europa 2020"), è necessario realizzare investimenti che possano determinare effetti su tutto il territorio regionale (connettività ad almeno 30 Mbps al 100% della popolazione).

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

- Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;

- l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto o provenienti da foreste esistenti, deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto;
- l’impianto non deve essere alimentato con bio combustibili derivanti da colture dedicate come previsto dall’Accordo di Partenariato, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste esistenti;
- il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di approvvigionamento del biocombustibile;
- ove esistenti, gli interventi dovranno essere in linea con i piani di sviluppo di comuni e villaggi rurali o con eventuali strategie di sviluppo locale;
- gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza con eventualidi piani di azione energetica comunale esistenti;
- la potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle reali capacità di approvvigionamento costante della materia prima secondo i principi di sostenibilità globale dell’investimento;
- sono ammissibili interventi realizzati su tutto il territorio rurale della regione con esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni;
- qualora rischino di avere effetti negativi sull’ambiente gli interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l’impianto per la produzione di energia da biomassa (al di sotto di 1 MW) deve eseere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign), prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Per i vari tipi di impianti per la produzione di energia, viene esclusa la possibilità di utilizzo di colture dedicate come combustibile

.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per i vari tipi di impianti per la produzione di energia,viene esclusa la possibilità di utilizzo di colture dedicate come combustibile.

Gli interventi per la Banda Larga e quelli per la produzione di energia da biomasse, vedono come soggetti beneficiari le amministrazioni pubbliche, per cui si ritiene di poter derogare alle dimensioni delle infrastrutture.

In particolare per quanto riguarda la Banda Larga, si pone la necessità che le stesse possano collegarsi senza problemi con infrastrutture analoghe senza problemi per cui è necessario che abbiano caratteristiche di elevato livello.

Le infrastrutture per la produzione di energie da biomasse dovranno comunque essere commisurate all'utenza potenzialmente servita.

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 del D.Lgs n. 28/2011.

Nell'ambito dell'attuazione della Misura sarà implementata anche la "strategia per le aree interne",

secondo le indicazioni riportate nell'accordo di partenariato predisposto dal governo nazionale.

Per la misura è previsto un trascinamento dalla precedente programmazione 2007/2013 per la corrispondente misura 3.2.2

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, articoli 6 e 13.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura risponde in particolare ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F 7 - Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti ed efficienza delle filiere;

F20 - Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato;

F22 - Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste.

La misura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. Accanto alle imprescindibili funzioni ecologiche ed ambientali svolte dalle foreste, quali il contributo alla qualità dell'acqua e dell'aria, alla protezione idrogeologica, alla tutela della biodiversità, i boschi hanno assunto un ruolo centrale nell'ambito delle strategie e politiche connesse ai cambiamenti climatici. Le foreste sono importanti sia come serbatoio di anidride carbonica, in quanto capaci di stoccare grandi quantità di gas serra limitandone la concentrazione in atmosfera, sia come fonte di un'energia rinnovabile il cui uso, con un ruolo pressoché neutro sul bilancio dell'anidride carbonica, consente di evitare le emissioni climalteranti dovute all'uso dei combustibili fossili. In questa chiave la misura può garantire l'ampliamento ed il miglioramento della capacità di fissazione dell'anidride carbonica attraverso:

- l'aumento delle superfici forestali con le sottomisure 8.1 e 8.2;
- la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali (sottomisura 8.3) ed il ripristino di tale efficienza nel caso di danneggiamento (sottomisura 8.4);
- l'aumento della resilienza degli ecosistemi e quindi, conseguentemente, la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale (8.5).

La sottomisura 8.6 contribuisce prioritariamente alla Focus area 2a attraverso il sostegno al miglioramento del valore economico delle foreste, all'incremento della diversificazione della produzione, all'introduzione di nuove tecnologie e dell'innovazione e alla promozione di nuove opportunità di mercato come l'energia rinnovabile, garantendo comunque la gestione sostenibile delle risorse.

Secondariamente, in considerazione della multifunzionalità propria del settore forestale, la misura può

contribuire anche alle seguenti focus area:

- 4a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa (8.1, 8.2, 8.5);
- 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi (8.3, 8.4);
- 5c Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia (8.6).

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali nel seguente modo:

- ”Ambiente”, attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano sulla protezione del suolo, sulla conservazione e miglioramento delle risorse idriche, sulla tutela della biodiversità e sulla conservazione del paesaggio;

- “Cambiamento climatico”, attenuando gli effetti negativi che i cambiamenti climatici determinano sul territorio rurale, e in particolare favorendo l’incremento del sequestro del “carbonio” negli ecosistemi forestali; favorendo l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e la conservazione del carbonio già fissato nella vegetazione e nei suoli forestali, aumentando la capacità di resilienza degli ecosistemi forestali;

- "Innovazione": in quanto gli interventi della sottomisura 8.6 concorrono a migliorare la competitività delle filiere produttive, ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi e, infine a migliorare la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi. La misura, inoltre, concorre a favorire l’innovazione di processo attraverso l’introduzione di nuove tecnologie oppure agendo sulla organizzazione e gestione degli stessi processi.

La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale in quanto l’ampliamento delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste contribuiscono a garantire un'utilizzazione del suolo sostenibile e rispettosa del clima.

La misura nel suo complesso consente di operare a tutto raggio per garantire l’efficienza funzionale delle foreste ed il loro contributo al miglioramento e sviluppo delle zone rurali.

Tale misura comprende il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura. Inoltre, comprende il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, gli investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

Per quanto riguarda la forestazione, la misura prevede la creazione di aree boscate e l’imboschimento di terreni agricoli o non agricoli, ad esclusione del ceduo a corta rotazione, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi come alluvioni/intense nevicate e prolungati periodi di siccità, eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie hanno generato un’emergenza ambientale per il territorio. In questo quadro la necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per aumentare la resilienza degli ecosistemi forestali e

garantire la loro capacità di assolvere a pieno alle molteplici funzioni richieste dalla società.

Per la definizione di bosco, si fa riferimento alla normativa regionale (art. 5 della L.r. 28/2001) secondo cui "Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento. Si considerano bosco: a) i castagneti da frutto; b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento; c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo; d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco."

La misura costituisce uno dei principali strumenti di attuazione del Piano Forestale Regionale (approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 382 dell' 8 febbraio 2010), il quale costituisce declinazione e specificazione a livello regionale del Programma Quadro per il Settore Forestale nazionale. In particolare, il Piano Forestale Regionale (PFR) fa propri e cala nella realtà dell'Umbria gli indirizzi della Strategia dell'UE per le foreste, il Piano d'azione dell'UE per le foreste ed è costruito sul sistema di principi, criteri ed indicatori di gestione forestale sostenibile stabiliti in sede di Conferenza Interministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE, ora "forest europe"). Inoltre, il Piano Forestale Regionale trova nella legge regionale n. 28/2001 (Testo unico regionale delle foreste), così come modificata ed integrata da ultimo nel 2013, e nel relativo regolamento di attuazione n. 7/2002, così come modificato ed integrato da ultimo nel 2013, il necessario quadro normativo di dettaglio per dare concreta attuazione ai suddetti principi di gestione forestale sostenibile per tutte le superfici forestali dell'Umbria.

Il piano di gestione forestale (PGF), come stabilito dall'art. 7, comma 1, del regolamento regionale n. 7/2002 ha lo scopo garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, a livello di azienda forestale, singola o associata. Come stabilito dal PFR, si tratta di un documento che per proprietà singole o associate superiori a 100 ettari, attraverso la dettagliata conoscenza dei parametri quali-quantitativi dei boschi considerati, determina, tenuto conto dei vincoli esistenti e degli indirizzi generali della politica forestale e territoriale, le linee operative più idonee per ottenere quegli assetti selvicolturali che garantiscono l'espletamento duraturo della multifunzionalità o comunque della funzione (produttiva, prottetiva, turistico-ricreativa ed educativa) definita per ciascuno di essi. Attualmente i PGF coprono il 24% dei boschi dell'Umbria, in larga parte appartenenti a soggetti pubblici (il 74% dei boschi pubblici è sottoposto a PGF, pari al 21% del totale). Le proprietà detentrici di oltre 100 ettari in Umbria coprono il 50,2% della superficie forestale regionale (Censimento Agricoltura, 2010).

Al fine di ampliare significativamente la superficie sottoposta a pianificazione forestale, verrà sostenuta anche la redazione di piani pluriennali di tagli, quale "strumento avente valore equivalente", per superfici di bosco comprese fra 25 e 100 ettari. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2002, tali piani hanno valore quinquennale ed il sostegno a tali strumenti verrà subordinato ad un approccio conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Le proprietà con tale intervallo di superficie forestale costituiscono il 20,6% della superficie forestale regionale (Censimento Agricoltura 2010), per un totale di oltre il 70% di boschi interessati dalla pianificazione forestale aziendale. Ulteriore impulso alla diffusione della pianificazione forestale potrà essere garantita dalla sottomisura 16.8 che consente il sostegno ad aziende che, associandosi, possono nel loro complesso raggiungere le soglie di superficie forestale sopra definite.

La misura presenta evidenti sinergie con la misura 2 in relazione alle attività di consulenza connesse alla

mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, come pure alla conservazione della biodiversità, alla gestione forestale sostenibile ed all'ammodernamento, competitività e innovazione. Inoltre, si integra perfettamente con la misura 15 ed in particolare con la sottomisura 15.1 che completa la possibilità di migliorare l'efficienza funzionale dei boschi dell'Umbria operando principalmente sui popolamenti governati a ceduo.

Infine, rilevanti sinergie sono presenti con la misura 16 ed in particolare in tema di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici (16.5), di filiera bioenergetica (16.6) e di ampliamento della superficie sottoposta a pianificazione forestale aziendale (16.8).

Per quanto riguarda il pagamento dei premi previsti dalle sottomisure 8.1 e 8.2 non si prevede di pagare gli stessi nell'ambito del PRIMO PILASTRO della Politica Agricola Comune.

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Sostegno per forestazione e imboschimento

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde in particolare al seguente fabbisogno di sviluppo:

F20 - Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso l'aumento delle superfici forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

La sottomisura prevede un sostegno per la realizzazione di interventi di imboschimento di superfici agricole e non agricole e per la creazione di aree boscate.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di impianto:

- Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo superiore a 20 anni;

- Piantagioni legnose con finalità principalmente produttive:

    - Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (a ciclo medio –

lungo);

- Impianto arboreo a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni (a ciclo breve) e turno minimo di 8 anni.

- Imboschimenti con piante forestali micorrizate con ciclo superiore a 20 anni.

Nel caso degli imboschimenti con piante forestali micorrizate, le micorrize svolgono un importante e positivo ruolo nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora migliorandone le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Gli aiuti ai beneficiari prevedono:

- contributo in conto capitale ai costi di impianto;

- premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo, nel caso di terreni agricoli, e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni; tale periodo è ridotto a dieci anni nel caso di imboschimenti con piante forestali micorrizate.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Nel caso di impianti arborei a rapido accrescimento il sostegno copre unicamente i costi di impianto.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti della sottomisura 8.1 sono attuati in regime esenzione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA. 45076).

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- DPR n. 357/1997 e s.m.i. relativo all'attuazione della Direttiva habitat;
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato

e loro associazioni;

Autorità pubbliche detentrici di terreni: Comuni e loro associazioni (Unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le Comunanze Agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi d'impianto sono riconducibili alle seguenti:

- spese relative all'acquisto del materiale di impianto;

- spese relative ai lavori di impianto;

- altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizate non sono ammissibili le spese di micorrizazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizate.

Sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dei costi di impianto, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

Il premio annuale copre i seguenti costi di manutenzione:

- operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;

- interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurare la permanenza e lo sviluppo dell'imboschimento.

Gli interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione rappresentano spese di investimento connesse ai costi di impianti.

Il premio annuale copre anche i costi del mancato guadagno agricolo.

L'ammissibilità delle spese per la misura è stabilita sulla base dei costi aggiuntivi delle presunzioni relative alla perdite di reddito, i cui importi sono stati debitamente certificati da un organismo indipendente (vedasi documento allegato).

I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura è attuabile su terreni agricoli e non agricoli idonei ad ospitare popolamenti forestali destinati al raggiungimento degli obiettivi prefissati quali prioritariamente promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale migliorare la biodiversità delle aree agricole e la tutela del suolo contro l'erosione.

Per garantire che gli imboschimenti siano adatti alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità possono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i.ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).

Gli imboschimenti saranno realizzati in conformità alle norme nazionali e regionali in materia ambientale e di biodiversità che saranno puntualmente dettagliate in sede attuativa. Fra queste si evidenziano in particolare:

- Norme per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno ed elenco specie arboree utilizzabili (Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.), comprese le disposizioni relative alla certificazione del materiale di moltiplicazione forestale;

- Obbligo della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva habitat (per come recepita dal DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni), per tutti gli imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura eseguiti nell'ambito delle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (D.G.R. 25 ottobre 2005, n. 1803). Pertanto, nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

Queste disposizioni assicurano che gli imboschimenti siano compatibili con gli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide e che non creino ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Inoltre, garantiscono che la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali per come sopra specificato.

Le zone interessate dalla sottomisura sono i terreni agricoli e non agricoli idonei all'imboschimento per motivi ambientali ed in particolare per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli impianti di arboricoltura da legno non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;

- l'utilizzo di piantine micorrizate è ammissibile solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbionte che si intende impiantare;

- gli impianti a ciclo breve non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 15%.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono riportate nella sottomisura 8.1 paragrafo 11 "informazioni specifiche" concernente "definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del reg.delegato (UE) n. 807/2014".

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;

- qualità dell'operazione proposta;

- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

- maggiore contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni;

- maggiore contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque;

- maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli realizzati in aree in erosione e, se necessario, a quelli localizzati ad altitudini inferiori.

Verrà inoltre fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 90% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- Imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva con ciclo superiore a 20 anni: euro 9.000/ettaro;

- Impianti di arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni: euro 8.500/ettaro;

- Impianti arborei a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 20 anni: euro 5.500/ettaro;

- Imboschimenti multifunzionali con piante forestali micorrizate con ciclo superiore a 20 anni: euro

9.000/ettaro.

Il premio annuo è stabilito nel caso di terreni agricoli in funzione dell'entità del mancato guadagno agricolo ed è fissato in euro 700,00/ettaro.

Il premio annuo per i terreni agricoli per i primi due anni, compreso il premio per il mancato guadagno agricolo, è così fissato:

- euro 2.100/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;

- euro 2.500/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate.

Il premio annuo per i terreni agricoli, compreso il premio per il mancato guadagno agricolo, negli anni successivi è così stabilito:

- dal 3° al 5° anno euro 1.300/ettaro di superficie imboschita;

- dal 6° anno al 12° anno: euro 1.000/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;

- dal 6° anno al 10° anno euro 1.000/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti con piante micorrizate;

- dal 6° anno al 9° anno euro 1.000/ettaro e dal 10° anno al 12° anno euro 1.700/ ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno.

Il premio annuo per i terreni non agricoli per i primi due anni è così fissato:

- euro 1.400/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;
- euro 1.800/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate.

Il premio annuo per i terreni non agricoli negli anni successivi è così stabilito:

- dal 3° anno al 5° anno: euro 600/ettaro di superficie imboschita;
- dal 6° anno al 12° anno: euro 300/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti multifunzionali protettivi;
- dal 6° anno al 10° anno: euro 300/ettaro di superficie imboschita per gli imboschimenti con piante micorrizate;
- dal 6° anno dal 9° anno: euro 300/ettaro e dal 10° anno al 12° anno euro 1.000/ ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

Nell'ambito dei premi fissati per i primi due anni, le spese relative ai costi di risarcimento e sostituzione delle fallanze necessari durante il primo anno di forestazione sono ammesse in quanto spese di investimento sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- euro 415/ettaro per gli imboschimenti multifunzionali permanenti protettivi;

- euro 260/ettaro per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli imboschimenti multifunzionali con piante micorrizate.

Nel caso in cui l'agricoltore utilizzi le superfici agricole imboschite sostenute ai sensi della sottomisura 8.1 incluse le corrispondenti misure in transizione dei precedenti periodi di programmazione per ottemperare agli impegni delle Aree d'Interesse Ecologico del 1 Pilastro della PAC il premio del PSR viene decurtato del valore corrispondente al supporto ricevuto grazie al greening nell'ambito del 1 Pilastro, secondo quanto riportato nella riunione del Comitato dello Sviluppo Rurale del 4 ottobre 2017.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il limite minimo di estensione ammessa agli aiuti è fissata in un ettaro di superficie accorpata. Il limite massimo è fissato a venti ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpati. Sono ammessi solo impianti polispecifici con almeno tre specie arboree di cui la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% ed almeno il 10% è costituito da latifoglie. Il divieto di realizzare impianti di dimensioni superiori ai suddetti limiti di estensione sono finalizzati a soddisfare il requisito di cui all'art. 6 lett. d) del Reg. (UE) n.807/2014.

In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell'Umbria, non è prevista la creazione di impianti con copertura arborea di altro tipo ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettera c), del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

I premi annuali per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, sono ammissibili per un periodo massimo di dodici anni, ridotto a dieci anni nel caso di imboschimenti con piantine micorrizate.

Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto realizzato per tutto il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Per la realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di imboschimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.2. 8.2.1 Sostegno per impianto e manutenzione di sistemi agro-forestali

Sottomisura:

- 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde in particolare al seguente fabbisogno di sviluppo:

F20 - Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso l'aumento della capacità di stoccaggio di CO2 nei terreni agricoli. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

La sottomisura prevede un sostegno per la realizzazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, nelle quali l'arboricoltura forestale è consociata ad altre colture e/o attività zootecniche.

I Sistemi agroforestali sono sistemi di uso del suolo nei quali gli alberi crescono in combinazione con l'attività agricola sullo stesso terreno. Tali sistemi hanno un alto valore ecologico e sociale grazie all'integrazione fra agricoltura estensiva e sistemi forestali.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di sistemi agroforestali:

a) Impianto di pascoli arborati

Sono realizzati su superfici agricole in cui la coltivazione di una o più specie arboree di interesse forestale, anche micorrizate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite secondo una forma di governo a ciclo medio –lungo (superiore o uguale al periodo di impegno) e attività zootecnica convivono nella stessa area per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legna da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi e consentendo il pascolo prolungato degli animali.

L'impianto deve prevedere un numero di piante arboree messe a dimora compreso tra 20 e 50 piante ad ettaro, poste ad una interdistanza non inferiore a 10 metri lineari.

b) Seminativi arborati mediante alberature in filare o con alberi omogeneamente distribuiti

Le superfici coltivate a seminativi sono utilizzate per la piantagione di una o più specie arboree e arbustive di interesse forestale, anche micorrizate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

L'utilizzo di piante micorrizate è riferito al positivo ruolo svolto dalle micorrize nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora, di cui ne migliorano le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive.

L’impianto mediante alberature in filari deve prevedere le seguenti caratteristiche:

- messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 40 e 100 piante ad ettaro e comunque non inferiore a 40 piante ad ettaro;

- formazioni lineari con distanza tra le file compresa fra 20 e 30 metri, e comunque non superiore a 30 metri;

- formazioni lineari con interdistanza delle piante lungo la fila compresa fra 5 e 10 metri e comunque non superiore a 10 metri.

Le alberature possono essere coltivate ai bordi dei campi per realizzare siepi, barriere frangivento o fasce tampone con primaria funzione di tutela.

L’impianto con alberi omogeneamente distribuiti deve prevedere la messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 20 e 50 piante ad ettaro, poste ad una interdistanza non inferiore a 10 metri lineari.

La selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali. Tra le specie che potranno essere maggiormente utilizzate si segnalano il noce da legno, il ciliegio da legno, le querce caducifoglie, gli aceri, i frassini, gli olmi e i sorbi autoctoni.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Gli aiuti ai beneficiari prevedono:

- contributo ai costi di impianto;

- premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni delle stesse superfici che hanno beneficiato del contributo all’impianto.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti della sottomisura 8.2 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base al regime di aiuto SA.45079(2016/XA) - Misura 8 - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l"impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali" del PSR per l"Umbria 2014-2020. SANI2 Notification n.562462.

Altre normative di riferimento:

- - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- - DPR n. 357/1997 e s.m.i. relativo all’attuazione della Direttiva habitat;

- - legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;

Autorità pubbliche detentrici di terreni: Comuni e loro consorzi (Unioni o associazioni di Comuni).

Nel caso di terreni di proprietà dello Stato e della Regione, il sostegno può essere concesso solo se l’ente di gestione di tali terreni è un soggetto di diritto privato o un Comune.

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

L’ammissibilità delle spese per la sottomisura è stabilita sulla base di costi aggiuntivi sostenuti (spese di manutenzione), i cui importi sono stati debitamente certificati da un organismo indipendente (vedasi documento allegato – calcolo dei premi).

I Costi d’impianto dovranno includere il costo relativo al materiale di impianto, il costo della messa a dimora ed il costo direttamente collegato e necessario all’impianto.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizate non sono ammissibili le spese di micorrizazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizate. Gli impianti con piante forestali micorrizate costituiscono la tipologia che può rivestire maggiore interesse presso i potenziali beneficiari.

Sono ammissibili, nel limite massimo del 12% dei costi di impianto, le spese generali relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale dei lavori.

Il premio annuale successivo all’impianto copre i seguenti costi di manutenzione:

- interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze, oltreché l’esecuzione delle operazioni colturali (anche ripetute nell’anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell’impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;

- interventi di prevenzione e protezione delle piante messe a dimora necessarie a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurarne la loro permanenza e lo sviluppo delle stesse.

I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall’esecuzione dell’intervento.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Condizione di ammissibilità agli aiuti è il proseguimento della attività agricola (seminativo o pascolo) sul terreno interessato e la produzione di legno (prioritariamente di legname da opera, ma anche di legna da ardere).

Per garantire che le piantagioni siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità, potranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i ed adeguate alle condizioni stazionali (clima, suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).

Verrà previsto l'obbligo della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva habitat (per come recepita dal DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni), per tutti gli imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura eseguiti nell'ambito delle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (D.G.R. 25 ottobre 2005, n. 1803). Pertanto, nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

La superficie minima di intervento è fissata in un ettaro accorpato. In sede di applicazione potranno essere stabiliti limiti massimi di superficie di impianto.

La coltivazione di alberi di Natale e le specie a rapido accrescimento per impianti a ciclo breve non sono ammissibili agli aiuti.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.

Gli impianti devono essere polispecifici: una specie non può superare il 75% del numero complessivo di alberi posti a dimora.

La realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di intervento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;

- qualità dell'operazione proposta;

- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

- maggiore contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole;

- maggiore contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni agricoli;

- maggiore contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli impegni localizzati ad altitudini inferiori.

Verrà inoltre fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è fissata all'80% del costo dell'investimento ammissibile.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- realizzazione di pascoli arborati: 2.300 euro/ettaro;

- realizzazione di seminativi arborati mediante alberature in filare e o con alberi omogeneamente distribuiti: 2.000 euro/ettaro;

Il premio annuo è così fissato: 500 euro /ha.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.3. 8.3.1 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde in particolare ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

Per garantire la stabilità e l'equilibrio ecologico-ambientale e l'adeguato assolvimento del ruolo multifunzionale delle foreste è necessario introdurre azioni in grado di prevenire il danneggiamento degli ecosistemi forestali e prevenire le frane e le inondazioni assicurando il corretto assetto idrogeologico del territorio forestale. Inoltre, le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno determinando, nell'area mediterranea, un aumento del rischio e delle conseguenze negative degli incendi boschivi. Pertanto, diviene prioritario rafforzare le azioni di prevenzione in grado di diminuire la possibilità di innesco o di migliorare la capacità di controllo e vigilanza.

In particolare, per quanto concerne i rischi di tipo abiotico, la sottomisura è finalizzata:

- alla messa in opera di azioni preventive contro gli incendi;

- al miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante introduzione di azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni;

mentre per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la sottomisura è finalizzata alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione delle seguenti fitopatie la cui presenza è accertata con decreti ministeriali e che possono determinare una calamità (come evidenziato nel documento segnalato per ciascuna fitopatia):

- *Bursaphelenchus xylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014;

- *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007;

- *Thaumetopoea pityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.

La necessità di intervento relativa ai rischi biotici si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative

disposizioni conseguenti emanate dal Servizio fitosanitario regionale.

Tutti gli interventi previsti dalla sottomisura sono ricompresi nel Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382/2010 e conformi al Piano regionale antincendi boschivi (DGR n. 865/2009 e relativi documenti operativi annuali).

Gli interventi finalizzati alla prevenzione dagli incendi boschivi sono ammissibili solo nelle aree a medio ed alto rischio di incendio. Tutto il territorio dell'Umbria è stato classificato a medio rischio di incendio ai sensi della decisione della Commissione europea del 24 giugno 1993.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Gli interventi previsti non costituiscono aiuto come confermato dalla decisione della Commissione europea, riferimento SA 31780 (N 480/2010) – C(2013) 9521 final, fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli aiuti sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg.UE n. 1407/2013 qualora non sia stata effettuata specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Altre normative di riferimento:

- - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- - legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono la Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati, individuati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per la realizzazione di investimenti selvicolturali e per la realizzazione o miglioramento di opere ed interventi di prevenzione.

Sono inoltre ammissibili le spese per la realizzazione e manutenzione di fasce parafuoco e quelle per gli investimenti materiali di tipo mobiliare ed in particolare l'acquisto di strumenti e attrezzature per il monitoraggio (punti di osservazione o scansione delle foreste) e apparati di telecomunicazione, nonché hardware e software dedicati.

Sono altresì ammissibili le spese generali entro il limite del 12%, come indicato al par. 8.1.

Nel caso che l'investimento riguardi la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili potranno comprendere, oltre al costo di realizzazione, i successivi costi di manutenzione dell'area interessata, con esclusione di interventi di tipo agricolo realizzati in aree coperte da impegni agro-ambientali.

Sono escluse tutte le spese concernenti le attività di lotta agli incendi boschivi.

Per gli investimenti materiali è ammessa la concessione in anticipo del 50% della spesa ammessa a finanziamento, come previsto dal paragr. 8.1 del presente Programma, previa presentazione di garanzia pari al 100% dell'importo erogato.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti sono realizzabili su tutto il territorio rurale regionale in quanto interamente classificato a medio rischio ai sensi della Decisione della Commissione europea del 24 giugno 1993.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione dagli incendi boschivi realizzati in conformità al relativo piano regionale.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;

- qualità dell'operazione proposta;

- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

- maggiore rischio di calamità dell'area di intervento;

- interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000;

- interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette;

- maggiore superficie dell'intervento.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.

Verrà inoltre fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In considerazione delle finalità pubbliche dell'operazione l'intensità dell'aiuto è il 100% dei costi sostenuti in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.4. 8.4.1 Supporto per la ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi e calamità naturali e eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde in particolare ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

L'operazione è finalizzata alla ricostituzione di boschi danneggiati dagli incendi e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico (schianti conseguenti a nevicate pesanti, venti di forte intensità e collasso fisiologico dovuto a prolungati periodi di aridità). L'obiettivo è quello di velocizzare il ripristino delle condizioni di efficienza funzionale preesistenti o comunque di riattivare opportunamente le dinamiche naturali capaci di riportare in breve alla ricostituzione di un efficiente soprassuolo forestale.

In particolare, l'azione prevede la realizzazione di interventi selvicolturali per la ricostituzione dei boschi danneggiati mediante taglio ed esbosco del materiale danneggiato. Inoltre, se del caso potranno essere previsti interventi di rinfoltimento, interventi di ingegneria naturalistica per impedire possibili dissesti idrogeologici (viminate, cordonate, rivestimenti del terreno ed altri interventi di ingegneria naturalistica), interventi di ricostituzione della viabilità forestale interessata e interventi migliorativi della situazione preesistente quali fasce parafuoco e viabilità di accesso.

Le tipologie di situazioni oggetto di aiuto, comprendono esclusivamente soprassuoli in cui il livello di danneggiamento del potenziale forestale sarà pressoché totale (incendi, schianti, collasso fisiologico per aridità). In ogni caso, la stima della percentuale del danno della capacità produttiva delle foreste verrà effettuato rilevando la quantità di biomassa legnosa dei soggetti arborei morti o danneggiati rispetto alla situazione preesistente.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Gli interventi previsti non costituiscono aiuto come confermato dalla decisione della Commissione europea, riferimento SA 31780 (N 480/2010) – C(2013) 9521 final, fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli aiuti sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg.UE n. 1407/2013 qualora non sia stata effettuata specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Altre normative di riferimento:

- - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- - legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi;
- - legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari sono la Regione o altri soggetti pubblici da essa delegati, individuati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/20. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti quali la realizzazione di interventi selvicolturali, compreso l'esbosco del materiale legnoso, e di interventi di ingegneria ambientale per la ricostituzione dei boschi danneggiati. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti immateriali quali le spese per la progettazione degli interventi, la direzione lavori ed i collaudi laddove previsto dalle vigenti normative nei limiti del 12 % dei costi di intervento.

Per gli investimenti materiali è ammessa la concessione in anticipo del 50% della spesa ammessa a finanziamento, come previsto dal paragr. 8.1 del presente Programma, previa presentazione di garanzia pari al 100% dell'importo erogato.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di ricostituzione dei boschi percorsi da incendio verranno realizzati nel rispetto della legge 353/2000, la quale stabilisce che nel caso di interventi di rimboschimento e di ingegneria ambientale gli stessi possono essere realizzati solo previa specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per

le aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Nel caso di eventi calamitosi, con esclusione degli incendi, gli stessi devono essere stati oggetto di riconoscimento formale da parte di una pubblica Autorità.

A sensi dell'art. 19 del regolamento regionale n. 7/2002 il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduazione, o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato;

b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco;

c) se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere effettuato specificatamente secondo le modalità di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica riscontrata.

Le superfici forestali oggetto di aiuto devono presentare una percentuale di danneggiamento superiore al 20% ed il danneggiamento deve essere certificato dall'Autorità nazionale competente.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori a 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;

- qualità dell'operazione proposta;

- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

- interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000;

- interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette;

- maggiore superficie dell'intervento.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.

Verrà inoltre fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In considerazione delle finalità pubbliche dell'operazione l'intensità dell'aiuto è il 100% dei costi sostenuti in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.5. 8.5.1 Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde in particolare ai seguenti fabbisogni di sviluppo:

F21 - Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato;

F22 - Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso l'aumento della resilienza degli ecosistemi e quindi, conseguentemente, la conservazione nel tempo dell'efficienza funzionale. Secondariamente contribuisce alla Focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

La sottomisura dà attuazione al Piano Forestale Regionale per quanto concerne la gestione sostenibile delle foreste di proprietà pubblica ed è finalizzata a favorire gli investimenti non remunerativi che sono necessari per il raggiungimento di obiettivi ambientali o per valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali interessate. In particolare, in considerazione del contesto forestale dell'Umbria, caratterizzato dalla notevole diffusione dei boschi cedui e dalla presenza di boschi di conifere di origine artificiale, la misura è rivolta prioritariamente al miglioramento della biodiversità delle foreste attraverso il miglioramento della diversificazione strutturale dei boschi cedui, la rinaturalizzazione delle fustaie di conifere di origine artificiale ed il recupero di boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto. Gli investimenti finalizzati alla diversificazione dei boschi cedui sono in grado di assicurare un adeguato miglioramento della biodiversità delle foreste dell'Umbria come specificato nell'analisi di contesto ed indicato nel Piano Forestale Regionale.

Gli interventi relativi alla rinaturalizzazione dei boschi di conifere consistono in interventi di diradamento finalizzati a consentire il reinsediamento per via naturale (rinnovazione spontanea) di latifoglie all'interno di boschi di conifere di origine artificiale. E' comunque escluso il ripopolamento con specie simili.

Il recupero dei boschi di castagno, esclusi i castagneti da frutto, è finalizzato a garantire la conservazione di un habitat forestale di interesse comunitario e comprende il taglio delle piante appartenenti a specie diverse, il taglio dei polloni di castagno, capitozzatura e potatura e, ove necessario, formazione/ripristino dei ripiani del terreno.

Gli obiettivi operativi della sottomisura sono prioritariamente l'aumento della resilienza degli ecosistemi forestali e, conseguentemente, l'aumento della CO2 stoccata negli ecosistemi forestali mediante avviamento dei cedui all'alto fusto, interventi di diradamento dei cedui avviati, finalizzati alla diversificazione

strutturale dei boschi cedui, e interventi di rinaturalizzazione delle fustaie di conifere di origine artificiale.

La sottomisura contribuisce inoltre al miglioramento della biodiversità delle foreste attraverso la diversificazione strutturale dei popolamenti e la rinaturalizzazione dei boschi di conifere di origine artificiale.

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

1 - avviamento all'alto fusto dei boschi cedui;

2 - diradamento di cedui avviati all'alto fusto da almeno 10 anni;

3 - rinaturalizzazione di fustaie di conifere;

4 - recupero dei boschi di castagno, con esclusione dei castagneti da frutto;

5 - realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;

6 - redazione di piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La sottomisura presenta evidenti sinergie con la misura 15.1, riferita al miglioramento funzionale dei boschi cedui, in quanto interviene principalmente sui popolamenti di alto fusto (esistenti o avviati a tale forma di governo) o nella realizzazione di biotopi all'interno delle superfici forestali.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Gli interventi previsti non costituiscono aiuto come confermato dalla decisione della Commissione europea, riferimento SA 31779 (N 479/2010) – C(2013) 9521 final, fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli aiuti sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg.UE n. 1407/2013 qualora non sia stata effettuata specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Altre normative di riferimento:

- - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- - legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Regione o altro ente pubblico da essa delegato, individuati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/20. In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno le spese per la realizzazione degli interventi selvicolturali di avviamento e diradamento dei boschi, compresi i costi di esbosco, e le spese per la realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali, comprese le spese generali entro il limite del 12% come indicato al paragr. 8.1.

Sono inoltre ammissibili le spese relative alla redazione dei piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha, esclusivamente per i boschi che non rivestono particolare interesse economico e che non sono gestite prioritariamente per finalità economiche.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

I costi di manutenzione e gestione generale non sono ammissibili.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

Per gli investimenti materiali è ammessa la concessione in anticipo del 50% della spesa ammessa a finanziamento, come previsto dal paragr. 8.1 del presente Programma, previa presentazione di garanzia pari al 100% dell'importo erogato.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

La misura nel suo complesso è finalizzata a garantire il miglioramento delle funzioni di interesse pubblico svolti dalle foreste ed in particolare: la conservazione ed il miglioramento della biodiversità (diversificazione strutturale e recupero di popolamenti in regressione) e la resilienza degli ecosistemi.

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori ai 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;

- qualità dell'operazione proposta;

- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;

- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);

- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

- intereventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000;

- interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette;

- maggiore superficie dell'intervento.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore

Verrà inoltre fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In considerazione delle finalità pubbliche della misura l'intensità dell'aiuto è così definita:

- 100% dei costi dell'investimento ammissibile sostenuti dalle autorità pubbliche.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.3.6. 8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali-trasformazione-mobilitazione-commercializzazione dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde in particolare al seguente fabbisogno di sviluppo:

F 7 - Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti ed efficienza delle filiere.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla Focus area 2a attraverso il sostegno al miglioramento del valore economico delle foreste, all'incremento della diversificazione della produzione, all'introduzione di nuove tecnologie e dell'innovazione e alla promozione di nuove opportunità di mercato come l'energia rinnovabile, garantendo comunque la gestione sostenibile delle risorse. Secondariamente contribuisce alla Focus area 5c "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

Le foreste svolgono un ruolo significativo nelle attività economiche delle aree rurali. Per questo motivo, è necessario migliorarne ed accrescerne il valore economico, incrementarne la diversificazione della produzione, promuovere l'introduzione di nuove tecnologie e dell'innovazione e promuovere nuove opportunità di mercato come l'energia rinnovabile, garantendo comunque la gestione sostenibile delle risorse.

Inoltre, le forme di gestione tradizionali dei boschi non assicurano un'adeguata valorizzazione delle specie a legno pregiato presenti, le quali, se opportunamente trattate, determinano un aumento notevole del valore economico delle foreste dell'Umbria.

L'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni di produzione e trasformazione determinano un aumento del valore patrimoniale delle aziende così come l'introduzione di nuove tecnologie e processi di lavorazione determinano una riduzione dei costi di taglio e prima lavorazione del legno con conseguenti effetti positivi sulla redditività aziendale. L'esecuzione degli interventi selvicolturali eseguiti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e di tutela attiva, stabiliti dalla L.r. 28/2011, rappresenta per i possessori lo strumento principale per valorizzare le potenzialità dei boschi come risorsa economica ambientale e sociale. Inoltre, la produzione dei prodotti legnosi e non legnosi consente la creazione di nuovi sbocchi di mercato per gli operatori del settore, così come la realizzazione di filiere aziendali legno-energia consente di migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende, come pure il livello qualitativo delle loro produzioni.

In particolare la sottomisura prevede:

- il potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali quali investimenti per la realizzazione/miglioramento di piste forestali principali (ai sensi dell'art. 75 del regolamento regionale n. 7/2002 le piste forestali principali sono tracciati a fondo naturale resi percorribili per trattori ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco), ricoveri e imposti permanenti, come pure strutture

aziendali per lo stoccaggio ed il primo trattamento del legno e dei prodotti non legnosi del bosco (tartufi, funghi, piccoli frutti, ecc.) nonché per la loro commercializzazione;

- acquisto in macchine ed attrezzature limitate al miglioramento del lavoro nelle fasi di taglio e prima lavorazione del legno (taglio, allestimento, concentramento ed esbosco, movimentazione, trasporto, primo condizionamento dei prodotti legnosi limitatamente alle fasi precedenti la trasformazione industriale, macchine combinate per lo svolgimento delle attività forestali) e nelle fasi di raccolta, stoccaggio e primo condizionamento dei prodotti non legnosi ovvero relativi all'acquisto di animali (muli, asini, cavalli) da adibire al trasporto dei prodotti legnosi quale sistema sostitutivo o integrativo della costruzione della viabilità forestale e dei mezzi meccanici di esbosco;

- realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di specie a legno pregiato (aceri, frassini, ciliegi, sorbi, tigli, olmi, ecc.) presenti nei boschi. La valorizzazione si otterrà mediante l'esecuzione di interventi quali sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, tagli di preparazione e di sementazione, eventuali potature in connessione con gli altri interventi indicati.

8.2.8.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.8.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti della sottomisura 8.6 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base al regime di aiuto SA.45081(2016/XA) - Misura 8 – Sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del PSR per l'Umbria 2014-2020. SANI2 notification n.562985.

Altre normative di riferimento:

- - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- - legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

8.2.8.3.6.4. Beneficiari

- soggetti privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati).

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le

procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese per gli investimenti materiali di tipo mobiliare realizzati all'interno dell'azienda forestale quali:

- l'acquisto di macchine e attrezzature forestali, di animali e di hardware e software;

- la realizzazione di siti internet aziendali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti forestali;

e di tipo immobiliare quali:

- la realizzazione/miglioramento di strutture e infrastrutture aziendali;

- la realizzazione di interventi selvicolturali.

Sono altresì ammissibili le spese per investimenti immateriali quali:

- redazione di piani di gestione forestale per superfici forestali superiori a 100 ha o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha;

- consulenze per la programmazione aziendale, la fattibilità e la valutazione degli investimenti, la progettazione degli interventi, la direzione lavori, la predisposizione dello stato finale dei lavori ed i collaudi laddove previsto dalle vigenti normative, entro il limite massimo del 12%.

8.2.8.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Per la realizzazione degli investimenti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di

gestione forestale per i beneficiari titolari di superfici boscate superiori ai 100 ha o di un piano pluriennale di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha. I piani devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Non sono ammesse operazioni di semplice manutenzione ordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali.

I macchinari e i procedimenti di raccolta devono garantire il rispetto del suolo e delle risorse forestali.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Nel caso degli investimenti a carico dei castagneti questi devono essere classificati come bosco, con esclusione dei castagneti da frutto.

I contributi sono erogati al netto di eventuali introiti derivanti dall'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Il semplice ripopolamento o la rigenerazione con le stesse specie forestali dopo l'abbattimento definitivo sono esclusi dal sostegno della sottomisura 8.6.

Gli interventi selvicolturali sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione.

I beneficiari sono tenuti a fornire ex-ante informazioni adeguate sul valore economico del bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia prima che dopo la realizzazione dell'investimento previsto.

Al fine di assicurare che le macchine e le attrezzature ammissibili al sostegno siano congrui con il concetto di "lavorazioni precedenti la trasformazione industriale", la loro massima capacità dovrebbe essere quella di macchine fisse o mobili su piccola scala (p.e. segatrici, macchine per la produzione di pellet, cippatrici, ecc.), idealmente di 5000 m^3 all'anno e comunque con un limite di 10.000 m^3 input di legname.

8.2.8.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- pertinenza e coerenza rispetto alla misura;
- qualità dell'operazione proposta;
- misurabilità e verificabilità dei criteri utilizzati;
- coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione);
- targeting settoriale, localizzativo, strutturale.

ed in linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati:

- soggetti privati (persone fisiche o loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni) proprietari o affittuari di boschi;
- superficie prevalente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo;
- acquisto di teleferiche, trattori forestali gommati, macchine combinate, macchine di recente introduzione nel mercato (due anni);
- maggiore superficie di intervento.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli investimenti proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli localizzati ad altitudini inferiori in considerazione della piu' facile valorizzazione economica del bosco.

Verrà inoltre fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.8.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati è fissato al 40% della spesa ammessa.

8.2.8.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.8.3.6.9.2. Misure di attenuazione

8.2.8.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.8.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.8.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

Nel corso dell'attuazione della misura è possibile riscontare le seguenti criticità:

- mancato rispetto degli impegni assunti a garantire la permanenza e la vitalità dell'imboschimento

sull'intera superficie nel corso degli anni successivi all'impianto;

- mancato rispetto dell'impegno assunto a proseguire l'attività agricola e realizzare la produzioni previste dalle disposizioni della sottomisura 8.2;

- mancata stabilità dell'operazione finanziata nel periodo vincolativo.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Le procedure di controllo di tipo amministrativo e le verifiche in campo effettuate mediante l'ausilio di ortofoto digitali e dispositivi GPS, congiuntamente all'effettuazione delle visite in situ, consentono di attenuare sensibilmente le criticità nella gestione e nell'attuazione della misura.

Inoltre, i controlli ex- post garantiscono la stabilità degli investimenti in termini di manutenzione e di utilizzo dell'investimento per le finalità selvicolturali durante il periodo di impegno. Inoltre per ciascuna sottomisura, in sede di attuazione potranno essere definiti puntualmente gli investimenti ammissibili agli aiuti al fine di concedere aiuti rispondenti alle finalità della misura.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

I sistemi di controllo utilizzati e l'esperienza maturata nell'attuale e nella precedente programmazione sullo sviluppo rurale offrono adeguate garanzie quanto al rispetto sia delle condizioni di ammissibilità che degli impegni nel periodo vincolativo.

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Sottomisure 8.1 e 8.2

Per quanto riguarda la determinazione delle operazioni di impianto e delle cure colturali ammissibili, nonché per la determinazione dei relativi costi per l'esecuzione e la manutenzione degli impianti realizzati, si fa riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario (DGR n. 147 del 20 febbraio 2002, aggiornata con DGR. n. 1264 del 14 settembre 2009 per quanto riguarda i lavori forestali).

In base a quanto riportato nel suddetto Prezzario, sono pertanto state elaborate delle schede, una per ognuna delle tipologie di impianto tecnicamente realizzabili in Umbria, nelle quali sono state individuate le operazioni ammissibili ed è stata definita la spesa massima ammissibile a contributo per l'impianto ed i premi annui massimi per le cure colturali dei primi cinque anni (8.2) e per il periodo di dieci o dodici anni, in base alle diverse tipologie (8.1).

Si specifica che gli importi individuati relativi alle operazioni di impianto e manutenzione rappresentano valori massimi, la cui ammissibilità è subordinata alla presentazione di specifico computo metrico estimativo e che il riconoscimento delle spese sostenute per l'impianto è subordinato alla presentazione dei

giustificativi di spesa dell'investimento.

I calcoli degli importi relativi ai massimali per le spese di impianto, dei premi di manutenzione e dei mancati guadagni per i terreni agricoli sono stati inoltre definiti come segue:

a) contengono unicamente elementi verificabili;

b) sono basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indicano chiaramente la fonte dei dati utilizzati;

d) sono differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;

e) non contengono elementi connessi ai costi di investimento.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Il Piano Forestale Regionale stabilisce in 100 ha di superficie boscata il limite oltre il quale i boschi dovrebbero essere gestiti sulla base di un piano di gestione forestale. Per superfici di bosco comprese fra 25 e 100 ettari, quale strumento avente valore equivalente al piano di gestione forestale si intende un piano pluriennale di taglio Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2002, tali piani pluriennali hanno valore quinquennale ed il sostegno a tali strumenti verrà subordinato ad un approccio coerente con i principi e criteri di gestone forestale sostenibile. I piani devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intendono i piani pluriennali di tagli, quale "strumento avente valore equivalente", per superfici di bosco comprese fra 25 e 100 ettari. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2002, tali piani hanno valore quinquennale ed il sostegno a tali strumenti verrà subordinato ad un approccio conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Per garantire che gli imboschimenti siano adatti alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente ed in particolare con la biodiversità possono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone ricomprese nell'Allegato W al Regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i.ed adeguate alle condizioni stazionali (clima,

suolo, esposizione, pendenza) per come caratterizzate nei documenti ed elaborati esistenti (Carta fitoclimatica, Carta dei suoli, Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali). Tali elaborati contengono indicazioni che determinano differenziazioni di dettaglio nelle scelte progettuali che potranno essere effettuate nelle aree rurali intermedie e nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e che garantiscano la piena compatibilità degli interventi con i requisiti ambientali e con la biodiversità, quali la scelta delle specie e relativa percentuale nell'ambito della consociazione scelta (Carta fitoclimatica e Carta della vegetazione potenziale e relative serie vegetazionali), la definizione della densità di impianto e delle tecniche di lavorazione del suolo pre-impianto (Carta dei suoli).

Gli imboschimenti saranno realizzati in conformità alle norme nazionali e regionali in materia ambientale e di biodiversità che saranno puntualmente dettagliate in sede attuativa. Fra queste si evidenziano in particolare:

- Norme per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno ed elenco specie arboree utilizzabili (Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.), comprese le disposizioni relative alla certificazione del materiale di moltiplicazione forestale;

- Obbligo della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva habitat (per come recepita dal DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni), per tutti gli imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura eseguiti nell'ambito delle aree di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (D.G.R. 25 ottobre 2005, n. 1803). Pertanto, nei siti della Rete Natura 2000 i nuovi impianti saranno consentiti solo se compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.

Queste disposizioni assicurano che gli imboschimenti siano compatibili con gli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide e che non creino ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Inoltre, garantiscono che la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali per come sopra specificato.

Le zone interessate dalla sottomisura sono i terreni agricoli e non agricoli idonei all'imboschimento per motivi ambientali ed in particolare per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli impianti di arboricoltura da legno non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;

- l'utilizzo di piantine micorrizate è ammissibile solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbionte che si intende impiantare;

- gli impianti a ciclo breve non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 15%.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione.

Il limite minimo di estensione ammessa agli aiuti è fissata in un ettaro di superficie accorpata. Il limite massimo è fissato a venti ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpati. Sono ammessi solo impianti polispecifici con almeno tre specie arboree di cui la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% ed almeno il 10% è costituito da latifoglie. Il divieto di realizzare impianti di dimensioni superiori ai suddetti limiti di estensione sono finalizzati a soddisfare il requisito di cui all'art. 6 lett. d) del Reg. (UE) n.807/2014.

In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell'Umbria, non è prevista la creazione di impianti con copertura arborea di altro tipo ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettera c), del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il limite massimo è fissato a venti ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpati. Tali requisiti, in armonia con le disposizioni in materia di impatto ambientale, assicurano l'assenza di impatti significativi sull'ambiente. Inoltre, le norme regionali in materia di imboschimento, descritte nella sottomisura, garantiscono l'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata e che non minacciano in alcun modo la biodiversità ed i servizi ecosistemici né incidono negativamente sulla salute umana.

Infine, sono ammessi solo impianti polispecifici con almeno tre specie arboree di cui la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% ed almeno il 10% è costituito da latifoglie.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

L'impianto mediante alberature in filari deve prevedere le seguenti caratteristiche:

- messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 40 e 100 piante ad ettaro e comunque non inferiore a 40 piante ad ettaro;

- formazioni lineari con distanza tra le file compresa fra 20 e 30 metri, e comunque non superiore a 30 metri;

- formazioni lineari con interdistanza delle piante lungo la fila compresa fra 5 e 10 metri e comunque non superiore a 10 metri.

Le alberature possono essere coltivate ai bordi dei campi per realizzare siepi, barriere frangivento o fasce tampone con primaria funzione di tutela.

L'impianto con alberi omogeneamente distribuiti deve prevedere la messa a dimora di un numero di piante arboree compreso tra 20 e 50 piante ad ettaro, poste ad una interdistanza non inferiore a 10 metri lineari.

La selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della

zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali. Tra le specie che potranno essere maggiormente utilizzate si segnalano il noce da legno, il ciliegio da legno, le querce caducifoglie, gli aceri, i frassini, gli olmi e i sorbi autoctoni.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

I benefici ambientali derivanti dalla realizzazione di sistemi agro-forestali sono relative all'aumento della biodiversità ed all'aumento della capacità di fissazione del carbonio delle aree agricole.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

- *Bursaphelenchusxylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014;

- *Dryocosmuskuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007;

- *Thaumetopoeapityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Gli interventi finalizzati alla prevenzione dagli incendi boschivi sono ammissibili solo nelle aree a medio ed alto rischio di incendio. Tutto il territorio dell'Umbria è stato classificato a medio rischio di incendio ai sensi della decisione della Commissione europea del 24 giugno 1993.

Il Piano regionale per l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 21 giugno 2006. Gli interventi previsti dalla Misura sono specificatamente indicati sia nel Piano Forestale Regionale che nel Piano regionale per l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare il piano stabilisce che eventuali interventi di ricostituzione verranno realizzati nell'ambito delle misure sullo sviluppo rurale ed indica gli interventi per il potenziamento o miglioramento attrezzature di monitoraggio e di apparecchiature di comunicazione da realizzare.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

La sottomisura 8.3 prevede interventi finalizzati alla prevenzione delle seguenti fitopatie la cui presenza è accertata con decreti ministeriali e che possono determinare una calamità (come evidenziato nel documento segnalato per ciascuna fitopatia):

- *Bursaphelenchusxylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014;

- *Dryocosmuskuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007;

- *Thaumetopoeapityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.

La necessità di intervento relativa ai rischi biotici si basa sulle analisi e monitoraggio e sulle relative disposizioni conseguenti emanate dal Servizio fitosanitario regionale.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

1 - avviamento all'alto fusto dei boschi cedui;

2 diradamento di cedui avviati all'alto fusto da almeno 10 anni;

3 - rinaturalizzazione di fustaie di conifere;

4 - realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali;

5. redazione/aggiornamento di piani di gestione forestale.

Le suddette tipologie di intervento consentono di garantire: la conservazione ed il miglioramento della biodiversità (diversificazione strutturale e recupero di popolamenti in regressione) ed il miglioramento della resilienza degli ecosistemi.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Tutti gli interventi previsti dalla misura sono ricompresi nel Piano Forestale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 382/2010 e conformi al Piano regionale antincendi boschivi (DGR n. 865/2009 e relativi documenti operativi annuali). In particolare, il Piano Forestale Regionale (PFR) fa propri e cala nella realtà dell'Umbria gli indirizzi della Strategia dell'UE per le foreste, il Piano d'azione dell'UE per le foreste ed è costruito sul sistema di principi, criteri ed indicatori di gestione forestale sostenibile stabiliti in sede di Conferenza Interministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE, ora "foresteurope").

Gli interventi selvicolturali previsti dalle sottomisure 8.4, 8.5 e 8.6 sono finanziabili una sola volta sulla stessa superficie forestale nell'ambito del periodo di programmazione. Sono in ogni caso esclusi interventi

nei castagneti da frutto.

Nel caso di ricostituzione di foreste danneggiate dagli incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici la stima della percentuale del danno della capacità produttiva delle foreste è effettuato rilevando la quantità di biomassa legnosa dei soggetti arborei morti o danneggiati rispetto alla situazione preesistente.

Per quanto riguarda il pagamento dei premi previsti dalle sottomisure 8.1 e 8.2 non si prevede di pagare gli stessi nell'ambito del PRIMO PILASTRO della Politica Agricola Comune.

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013 - Pagamenti agro-climatico-ambientali.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dalla valutazione delle interazioni esistenti tra l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) emerge la necessità di predisporre interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle superfici agricole finalizzate a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali. La Misura contribuisce ai fabbisogni F15 "Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico ", F16 "Uso efficiente delle risorse idriche", F17 "Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque", F19 "Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità", F26 "Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l'incremento dello stoccaggio di carbonio" e agli obiettivi prioritari 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

Inoltre la sottomisura 10.1 risponde al Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. Essa infatti contribuisce, nei territori maggiormente colpiti dal sisma (cratere), ad invertire la tendenza all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la perdita di fiducia complessiva sulla capacità di queste aree a sostenere la salvaguardia ambientale e la tutela dei territori. Ciò può essere contrastato garantendo il mantenimento della gestione sostenibile delle attività agricole finalizzata a contenere i fattori di pressione dell'agricoltura sull'ambiente in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria, biodiversità e paesaggio) attraverso i livelli più alti di adesione degli agricoltori agli impegni agro climatico ambientali allo scopo di non perdere gli effetti positivi sull'ambiente determinati da tali impegni. In assenza di tali forme di sostegno (nel caso di esaurimento del budget finanziario della misura) si potrebbe determinare la ripresa di attività agricole "convenzionali" con perdita degli effetti positivi fino ad oggi raggiunti con le pratiche agro climatico ambientali in aree che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come nelle aree maggiormente colpite dal sisma imprescindibile sia la gestione sostenibile delle pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali.

La Misura persegue prioritariamente gli obiettivi della F.A. 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Inoltre contribuisce anche agli obiettivi:

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5d) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La Misura partecipa al perseguimento degli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici. Partecipano inoltre all'obiettivo trasversale "Innovazione" in campo agricolo in quanto promuovono la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

La misura costituisce uno strumento idoneo a dare risposte efficaci a contenere i fattori di pressione ambientale generati dal settore primario e ad incoraggiare la diffusione di alcune forme sostenibili di agricoltura, in grado di generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La sua azione può produrre effetti diretti sulla qualità e quantità delle risorse naturali rinnovabili (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) nonché contribuire alla crescita di una sensibilizzazione agli aspetti ambientali degli agricoltori.

Già con le passate programmazioni la Regione Umbria ha favorito l'adesione alle misure agroambientali, ed è quindi fondamentale continuare ad incentivare gli agricoltori verso tali pratiche.

La misura ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole con l'introduzione e il mantenimento dei metodi di produzione compatibili con l'ambiente, il contributo alla riduzione dei fattori che concorrono ai cambiamenti climatici e il recupero e la caratterizzazione di elementi ambientali e paesaggistici. Agisce, pertanto, per consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibli, anche per favorire l'immagazzinamento del carbonio, in tutto il territorio regionale, nonché per garantire la tutela delle risorse idriche.

Va inoltre evidenziato che la misura contribuisce significativamente al perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque nonché a quelli dei piani di gestione dei bacini idrografici dell'appennino centrale e dell'appennino settentrionale.

La misura si articola in due sottomisure:

10.1. Pagamenti per impegni agro climatico ambientali;

La sottomisura 10.1 è finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola verso forme caratterizzate da un minor impatto ambientale, non solo rispetto al contenimento degli inquinanti o all'uso razionale della risorsa idrica, ma anche attraverso tecniche colturali che conseguono un positivo effetto anche per quanto riguarda l'aspetto idrologico-erosivo. Allo stesso tempo si ritiene opportuno sostenere il mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici del territorio regionale, la salvaguardia delle colture tradizionali e la tutela dell'agro bio diversità attraverso un

sostegno all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e alla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica.Particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia della risorsa acqua, alla tutela della risorsa suolo, alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio agrario e al miglioramento della qualità dell'aria.

10.2. Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario.

La sottomisura 10.2 prevede un intervento volto a tutelare la biodiversità agraria attraverso il sistema di tutela del patrimonio regionale di razze a rischio di estinzione e varietà locali a rischio di erosione genetica. Il sistema permette di rendere organizzate, mirate e facilmente controllabili e verificabili, le azioni volte alla tutela della biodiversità agraria sul territorio regionale. Il sistema è basato su una serie di strumenti che, sinergicamente attivati tra di loro, tendono a scongiurare il rischio di perdita di risorse genetiche.

La sottomisura **10.1** incentiva l'utilizzo di tecniche di conduzione compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi. Al tal fine si ritiene necessario intervenire con l'attuazione dei seguenti interventi:

10.1.1- Rispetto dei disciplinari di produzione integrata (FA 4b e, secondariamente, FA 4C);

10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità (FA 4a);

10.1.3 – Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti (FA 4c e, secondariamente, FA 5D e 5E);

10.1.4 – Incremento della sostanza organica nei suoli (FA 5d);

10.1.5 – Copertura vegetale intercalare (FA 4c e, secondariamente, FA 5D e 5E);

10.1.6 - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica (FA 4a);

10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione (FA 4a);

La sottomisura persegue gli obiettivi delle F.A. 4)a, 4b), 4c),e 5d) e specificatamente i singoli "interventi" perseguono gli obiettivi delle F.A. a fianco di ciascuno indicato.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario, o altro addetto al settore agricolo (per esempio, addetto alsettore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale), durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Lo svolgimento di tali attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione della misura 1.

Per gli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, e 10.1.4, al fine di evitare che sia compromessa la finalità ambientale dell'impegno, durante il periodo vincolativo la superficie a impegno non può essere diversa rispetto a quella inizialmente ammessa.

È comunque consentito al beneficiario di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto. In tal caso lo stesso può optare per una delle seguenti opzioni:

- il nuovo conduttore subentra nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo;
- l beneficiario può cessare l'impegno senza l'obbligo di rimborsare l'aiuto percepito per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 comma 2 del Reg. (UE) n. 1306/13, tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

Per gli interventi 10.1.5 e 10.1.6 durante il periodo vincolativo la superficie a impegno può variare rispetto a quella inizialmente ammessa non oltre il 20 per cento.

I pagamenti agroambientali previsti dalla sottomisura, indennizzano gli impegni che eccedono i requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché le pratiche agricole consuete praticate nell'area di applicazione.

Al fine di permetterne l'adeguamento dell'aiuto in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'articolo 28 del regolamento UE 1305/2013 o, in caso di modifica delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, si rendessero necessari adeguamenti per evitare il doppio finanziamento, il beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Combinazione di impegni

Gli agricoltori che aderiscono ai benefici della sottomisura sono tenuti a rispettare gli impegni dell'intervento 10.1.1., fatta eccezione per quelli che aderiscono agli impegni degli interventi 10.1.6 e 10.1. 7.

Al fine di migliorare le performance ambientale dalla sottomisura, nel rispetto dei massimali di premio stabiliti dal Regolamento 1305/2013 (600 per ettaro/anno per colture annuali, 900 per ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono), gli impegni dell'intervento 10.1.1, possono essere rafforzati mediante la combinazione con uno degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.5. in quanto compatibili.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni facenti capo ai rispettivi interventi, è stato valutato il rischio di sovra compensazione conseguente alla possibilità di combinare gli aiuti di più interventi sulla medesima superficie. A questo riguardo, come previsto allo stesso articolo del regolamento (UE) n. 808/2014, si è provveduto ad effettuare specifiche valutazioni e calcoli combinati rispetto alle possibili combinazioni degli impegni.

Da tale analisi, come evidenziato nelle tabella allegata (figura n. 1 e 2 impegni remunerati), è emerso che gli impegni sono tutti diversi e pertanto sulla medesima superficie, non sussiste nessuna sovrapposizione fra quelli previsti dai diversi interventi, ancorché parziali.

L'allegato calcolo dei premi e le tabelle di confronto "obblighi di baseline – impegni aggiuntivi" evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell'aiuto sono diversi per ogni

intervento della sottomisura; pertanto dalla loro combinazione non c'è nessun rischio di doppio finaziamento.

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione. In considerazione della particolare rilevanza ambientale della sottomisura, l'applicazione di tutti gli interventi è attuata su tutto il territorio regionale.

A seguito dell'elevato livello di input che la coltura del tabacco richiede, nelle aree dove tale coltura è maggiormente presente, la sua coltivazione esercita una forte pressione sull'ambiente. Ne consegue che l'intervento "10.1.1 con impegni aggiuntivi per il tabacco" debba essere applicato solo in tali aree e precisamente solo su superfici ricadenti nei territori dei Comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Gubbio, Umbertide, Lisciano Niccone, Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Corciano, Assisi, Magione, Bastia, Torgiano, Bettona, Cannara, Deruta, Foligno, Bevagna, Marsciano, Collazzone, Trevi, Fratta Todina, Monte Castello Vibio, Todi, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Attigliano, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Citta della Pieve, Piegaro, Alviano, Orvieto, Narni.

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

N.	IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
1	Impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno) in relazione alle specifiche colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano dai risultati dalle analisi fisico-chimiche
2	Impegno di eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni per ogni area omogenea entro il primo anno di impegno. Per area omogenea si intende quella parte della superficie aziendale che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbia caratteristiche di omogeneità.
3	Impegno di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno25% rispetto alla pratica ordinaria.
4	Impegno di frazionamento della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e ≤ 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni.
5	Impegno ad utilizzare, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, trappole a ferormoni o software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici per il monitoraggio delle patologie.
6	Impegno di utilizzare solo i principi attivi classificati nocivi, irritanti e non classificati. Sono pertanto di norma vietati quelli classificati molto tossici e tossici fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale.
7	Impegno di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitarie indicate nei DPI i quali, applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture, in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci mediamente del 20% rispetto all'ordinarietà. (N.B. L'allegato calcolo dei premi tiene conto solo dei maggiori costi o minori ricavi riconducibili alle modalità di distribuzione dei fitofarmaci mentre non sono stati presi in conto quelli relativi alla loro riduzione)
8	Impegno di utilizzare le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sottoposte a regolazione (taratura) presso i centri autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 1392/2010, con cadenza almeno biennale.
N.	**IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.1 - aggiuntivi per la coltura del tabacco**
1	Impegno a frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi al posto dei due previsti dai disciplinari
2	Impegno a realizzare al massimo un intervento chimico di controllo delle infestanti il luogo dei due previsti dai DPI (in pre-trapianto o dopo il trapianto).
3	Impegno ad eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo in luogo di un solo passaggio meccanico eseguito nell'ordinarietà.
4	Impegno alla riduzione dell'acqua ad uso irriguo rispetto ai DPI con un limite massimo di volume di adacquamento pari a 2.569 mc ad ettaro, frazionati in almeno 11 adacquamenti compreso quello in fase di trapianto che comporta una riduzione di almeno il 27% rispetto alla soglia minima prevista dai DPI (350 mc/ha ad adacquamento) i quali prevedono una riduzione rispetto all'ordinarietà.
N.	**IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.2 - Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità**
1	Impegno a destinare almeno il 10% della SAU per la realizzazione di aree coltivate riservate alla conservazione della biodiversità, costituite da appezzamenti aventi superficie non superiore a 5000 mq l'uno e distanti almeno 30 metri l'uno dall'altro
2	Impegno a seminare negli appezzamenti essenze vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna
3	Impegno di sfalcio e asportazione dei residui colturali (non produttivi) al termine del ciclo produttivo delle essenze seminate al fine di favorire la ricrescita nelle annualità successive.

Figura n. 1 - Impegni remunerati

	IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.3 - Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti
N.	**Sottointervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli**
1	Impegno a trasformare il 10% dei seminativi, (superfici che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di aiuto sono state continuativamente coltivate a seminativo) in pascoli o prati-pascoli.
	Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli
1	Impegno alla eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)
2	impegno ad allestire nelle superfici interessate dall'intervento di punti di abbeveraggio, omogeneamente distribuiti, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA.
3	obbligo di esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;
N.	**IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.4 - Incremento della sostanza organica nei suoli**
1	Impegno a distribuire ammendanti organici che apportino un quantitativo medio di sostanza organica di pregio, con un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12, per ettaro e per anno pari a: • almeno 4 tonnellate nei terreni con livello medio di Sostanza Organica inferiore al 2%, nelle aree fuori ZVN; • almeno 2,5 tonnellate nei terreni con livello medio di Sostanza Organica inferiore al 2%, fermo restando i limiti previsti dalla normativa, nelle Aree ZVN.
2	Impegno ad utilizzare la sostanza organica quale letame e assimilati palabili (deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche) o ammendante compostato verde (ACV) (prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di materiali organici che possono essere costituiti da materiale di risulta della manutenzione del verde, residui delle colture, altri materiali di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine).
N.	**IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.5 - Copertura vegetale intercalare**
1	Impegno solo per le superfici a seminativo e con esclusione di quelle investite a colture autunno vernine, a praticare una copertura vegetale a fini non produttivi durante il periodo autunno – primaverile in cui il suolo rimarrebbe nudo per l'assenza delle colture. La coltura destinata al sovescio deve essere seminata entro il 15 ottobre e rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo. La stessa dovrà essere inserita nel piano colturale del fascicolo aziendale.
2	Impegno a non effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari alla coltura da intercalare destinata al sovescio.
N.	**IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.6 - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica**
1	Impegno a coltivare una o più varietà di specie vegetali a rischio di erosione genetica tra quelle in elenco.
	IMPEGNI REMUNERATI DELL'INTERVENTO 10.1.7 - Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione
1	Impegno ad allevare una o più razze locali a rischio di erosione genetica tra quelle in elenco nonché a mantenere per l'intero periodo vincolativo un numero complessivo dei capi non inferiore al 20% delle U.B. indicate nella domanda di sostegno.
2	Impegno di iscrizione dei soggetti allevati ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

Figura n. 2 - Impegni remunerati segue

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 10.1.1 Rispetto dei disciplinari di produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'intervento 10.1.1 devono adottare sull'intera SAU aziendale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti. Tali Disciplinari sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la P.I." approvate ai sensi della L. n. 4 del 3/2/11 che, tra l'altro, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrate (SQNPI).

Durante il periodo di impegno, le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti tecnici dei (DPI).

Di seguito vengono riportate, per gruppi omogenei, le norme di produzione integrata contenute nei DPI della Regione Umbria che i beneficiari della sottomisura 10.1. "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali" sono tenuti a rispettare:

Adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

Assoggettamento al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui al DM dell'8 maggio 2014, attuativo della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 per l'intera superficie aziendale. Tale adesione, che prevede l'assoggettamento a un sistema di controlli eseguiti da un organismo di controllo parte terza, è effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sistema informativo nazionale di produzione integrata. Il maggior costo per l'assunzione di tale impegno non è preso in conto nel calcolo del premio.

Gestione del suolo

I DPI (nelle"Norme generali" e "Norme di coltura") riportano gli impegni a rispettare alcuni vincoli relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l'obbiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti. Nella tabella in allegato (**tabella n. 1)** sono riportati gli impegni che gli agricoltori devono rispettare.

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Uno strumento per garantire coltivazioni sane è l'uso di materiale di moltiplicazione certificato in quanto l'uso di prodotti non certificati, espone le colture al rischio di attacchi parassitari.

Per far fronte a tale problematica l'agricoltore assume l'impegno di utilizzare semente o materiale di

propagazione certificato ed esente da organismi geneticamente modificati (OGM).

Avvicendamento colturale

Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Ne consegue per alcune colture da rinnovo (mais e girasole) e per i cereali autunno vernini il ristoppio, anche pluriennale, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato (meloni, peperoni e patate) in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della mono successione della coltura del tabacco.

Pertanto, al fine di prevenire e contenere fenomeni quali la stanchezza del terreno, lo sviluppo di fitopatie e di avversità biotiche resistenti, che richiederebbero un elevato uso di fitofarmaci per la difesa delle colture interessate, non sono ammesse quelle successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali.

Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea regolamentata da specifico disciplinare, l'agricoltore assume l'impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno). Tale intervallo è commisurato in relazione alle specifiche colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano dalle analisi fisico-chimiche.

È inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo un ristoppio.

Fertilizzazione

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni. Inoltre non sono presi in conto gli apporti di nutrienti delle precessioni colturali.

Per quanto attiene l'apporto di azoto, il frazionamento della somministrazione in relazione al fabbisogno non è una pratica ordinariamente applicata, con frequenti fenomeni di lisciviazione e conseguente rischio di inquinamento delle acque profonde.

L'organizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell'azoto e del fosforo, permette di ridurre la dispersione di elementi nutritivi nella soluzione circolante del terreno con evidenti vantaggi a carico della qualità delle acque. Anche la somministrazione frazionata dell'azoto nei momenti di maggiore assorbimento della pianta limita le possibilità di lisciviazione di tale elemento.

A tal fine le disposizioni inerenti la fertilizzazione contenute nei DPI prevedono l'impegno da parte dell'agricoltore di:

- eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno per ogni area omogenea, ovvero quella parte della superficie che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbiano caratteristiche di omogeneità. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione;
- adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una

riduzione di almeno il 25% rispetto alla pratica ordinaria. Tale piano è redatto e monitorato con il supporto tecnico da parte di un consulente esperto in materia anche in sinergia con gli interventi previsti dalla misura 1 e misura 2;

- rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell'assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all'ordinarietà;
- frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e ≤ 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni;
- annotare gli impieghi e gli acquisti dei concimi su apposito registro informatizzo, garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.

Difesa e controllo delle infestanti

Nella pratica agricola ordinaria gli agricoltori si attengono alle norme di condizionalità (PAN Dir. 128/09/UE attuato con Dlgs n. 150/2012 e DM 22/01/14) che prevedono che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria mediante il possesso dei documenti relativi alle informazioni disponibili (bollettino fitosanitario su supporto cartaceo/informatico) o tramite consulenza aziendale. Il medesimo decreto stabilisce inoltre che gli utilizzatori professionali, dal 26/11/15, hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Vanno inoltre rispettate le specifiche disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari e quelle sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ordinariamente pertanto gli agricoltori usano solo prodotti fitosanitari autorizzati nelle dosi indicate in etichetta, senza nessun limite per quanto attiene il livello di tossicità.

Tali comportamenti mettono a rischio risorse ambientali quali acqua, suolo e biodiversità per i quali si rende necessario intervenire con azioni che nel rispetto della produttività delle colture limitino l'uso di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose per l'ambiente.

La difesa fitosanitaria rispettosa dell'ambiente deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e a dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

In particolare gli agricoltori devono impegnarsi a:

- giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. A tal fine, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni, software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici;
- utilizzare solo i principi attivi classificati (Xn), (Xi) e (Nc). Sono pertanto di norma vietati quelli classificati molto tossici (T+) e tossici (T), fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale.Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti dal Reg (CE) N. 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'all. VII del medesimo Reg. (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE-1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) N. 1272/08).;
- rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari

indicate nei DPI i quali applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci di media del 20% rispetto all'ordinarietà. (N.B. L'allegato calcolo dei premi tiene conto solo dei >costi o < ricavi riconducibili alle modalità di distribuzione dei fitofarmaci, non si è preso in conto quelli relativi alla loro riduzione).

Regolazione (taratura) volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

In aggiunta all'obbligo di baseline previsto dal PAN, che prevede che le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a "verifica funzionale" con cadenza quinquennale, le aziende aderenti agli impegni dell'intervento, 10.1.1 sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione" che deve essere eseguita presso i centri autorizzati dalla Regione Umbria. A conferma dell'avvenuta "regolazione" il centro autorizzato rilascia specifica certificazione riconducibile all'attrezzatura oggetto di analisi e alle colture per la quale la stessa è utilizzata. Non è pertanto consentito effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature sprovviste di regolare certificazione di regolazione. Tale certificazione, per quanto attiene le norme di produzione integrata, ha una validità di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti.

Mediante tale adempimento si ottiene un vantaggio ambientale in termini di riduzione dei fitofarmaci, in quanto l'uso di attrezzature sottoposte a "regolazione" limita le quantità di prodotto fitosanitario che ordinariamente andrebbe fuori bersaglio, consentendo in tal modo l'utilizzo dei principi attivi nelle dosi minime indicate in etichetta.

Irrigazione

I DPI (nelle"Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno da parte delle aziende ad adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteoclimatiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali. In particolare devono essere rispettati i seguenti impegni:

- registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia);
- rispettare la dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo prevista nei DPI in base al tipo di terreno (sciolto, di medio impasto e argilloso) come segue:

Volumi massimi ammessi per singolo intervento irriguo

Tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

È inoltre vietato di praticare l'irrigazione per scorrimento.

Tenuta del registro aziendale

I beneficiari dell'intervento sono tenuti alla compilazione del registro aziendale gestito da un sistema informativo accessibile via web, articolato in apposite schede di dettaglio riferite a ciascuna coltura praticata in azienda, ove devono essere registrati, cronologicamente, tutti gli elementi relativi a ciascuna operazione colturale eseguita (es: data e tipo di operazione con l'indicazione delle quantità e tipologia del mezzo di produzione somministrato). Unitamente al registro dovranno essere conservati i documenti giustificativi con l'indicazione quali quantitativa dei mezzi di produzione acquistati (sementi, agrofarmaci, concimi, acqua, servizi, ecc.).

M10.1.1 segue prima parte descrizione intervento

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Qualora nell'ordinamento colturale aziendale sia presente la coltura del tabacco, il beneficiario, oltre agli impegni previsti dai DPI, è tenuto al rispetto degli impegni aggiuntivi di seguito riportati. In tal caso non è consentita alcuna combinazione con gli impegni degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.6.

Nel periodo 2010-2013 le aziende tabacchicole che hanno aderito all'azione a) – "Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata con impegni aggiuntivi" della misura 214, sono state circa 350, per una superficie complessiva di circa 5.000 ettari, pari a circa il 98% della superficie mediamente coltivata a tabacco in Umbria nel 2012.

Quanto sopra evidenzia che la situazione ambientale dei territori interessati dalla coltura del tabacco necessita di una continuità nel perseguire pratiche rispettose dell'ambiente.

È pertanto necessario attivare per la coltura del tabacco un rafforzamento degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata con l'aggiunta di ulteriori impegni che ne aumentino l'efficacia agro-climatico-ambientale. Pertanto, ogni agricoltore che coltiva tabacco, oltre a rispettare il disciplinare di produzione integrata della coltura del tabacco, deve assumere i seguenti impegni aggiuntivi:

a) impegni rispetto alle concimazioni:

- ridurre di almeno il 30% le concimazioni azotate apportate alla coltura del tabacco rispetto alle dosi previste dal DPI;
- frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi, rispetto ai due previsti dai DPI, in relazione alle fasi fenologiche di maggiore e più efficiente assorbimento dell'azoto da parte della pianta;

b) impegni rispetto agli agro farmaci per il diserbo:

- realizzare soltanto un intervento di controllo delle infestanti applicando erbicidi chimici, in pre trapianto o dopo il trapianto, con il risultato di una riduzione del 50% di principio attivo, rispetto a quanto consentito dal disciplinare di produzione integrata che prevede due interventi diserbanti;
- eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo, in luogo di un solo passaggio meccanico eseguito nell'ordinarietà.

c) impegno alla riduzione dell'acqua ad uso irriguo:

- impegno alla riduzione dell' acqua ad uso irriguo, con un limite massimo di volume di adacquamento pari a 2.569 mc ad ettaro frazionati in almeno 11 adacquamenti compreso quello in fase di trapianto che comporta una riduzione di almeno il 27% rispetto alla soglia minima prevista dai DPI (350 mc/ha ad adacquamento) i quali prevedono una riduzione rispetto all'ordinarietà;
- determinare il fabbisogno irriguo mediante uno dei seguenti metodi: 1) controllo dell'umidità del suolo mediante strumenti tensiometrici; 2) controllo dell'evaporazione mediante evaporimetri e determinazione del fabbisogno idrico della pianta con l'uso del dato dell'evaporazione e del Kc della coltura, noto per la zona o determinato con microlisimetri;
- eseguire gli interventi irrigui e, conseguentemente adattare il piano di irrigazione preventivamente impostato, tenendo conto dei dati pluviometrici della rete agrometereologica regionale e delle risultanze dei controlli di cui al precedente trattino;
- installare un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione dell'acqua ai campi.

Gli impegni di cui sopra, consentono di conseguire i seguenti vantaggi ambientali:

a) Riduzione delle concimazioni.
La razionalizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi della fertilità al fine di perseguire un equilibrio fra apporti e asportazioni di nutrienti, unitamente ad una riduzione del 30% delle unità di azoto e di quelle fosforiche, permette di ridurre la dispersione di elementi nutritivi nella soluzione circolante del terreno con evidenti vantaggi a carico della qualità delle acque. Anche la somministrazione frazionata dell'azoto nitrico nei momenti di maggiore assorbimento della pianta limita le possibilità di lisciviazione di tale elemento. Un minor impiego di fertilizzanti di sintesi contribuisce, inoltre, a ridurre l'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema.

b) Riduzione degli agro farmaci per il diserbo.
L'obbligo dell'abbattimento del 50% dei quantitativi di agrofarmaci per il diserbo, unitamente al controllo meccanico e manuale delle infestanti, consentono di ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, tutelando così la qualità delle acque sia superficiali che di falda. Inoltre l'eliminazione manuale o meccanica delle infestanti, eseguita al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, consente di evitare danni alla fauna selvatica e il ridotto utilizzo di diserbanti permette di valorizzare i bordi dei campi come spazio vitale per la fauna stessa. Tutto ciò, insieme alla minore tossicità di alcuni principi attivi utilizzati, contribuisce efficacemente alla conservazione della biodiversità.

c) Riduzione dell'acqua ad uso irriguo.
Una riduzione dei volumi di adacquamento consente di tutelare la risorsa idrica dal punto di vista quantitativo. Nelle aree soggette a carenza idrica, una limitazione dei prelievi di acqua sotterranea permette di evitare il fenomeno dell'abbassamento del livello della falda freatica e al contempo di controllare i fenomeni di percolazione e lisciviazione, contribuendo così a limitare l'accumulo degli inquinanti nelle falde acquifere, tutelandone così la qualità. Inoltre l'ottimizzazione dei quantitativi di acqua utilizzati per uso irriguo contribuisce, soprattutto nel periodo estivo, a evitare situazioni di crisi idrica, garantendo il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua. Il risparmio in termini di quantità di acqua irrigua è di circa il 25% del fabbisogno totale.

La scheda di comparazione degli impegni di baseline e volontari, evidenzia, per singolo impegno, le modalità e il livello di controllo.

Tabella n.1

	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA **MAGGIORE DEL 30%**	SUPERFICI CON PENDENZA **MEDIA TRA IL 10% e IL 30%**	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA **INFERIORE AL 10%:**
COLTURE ARBOREE	Sono ammesse le lavorazioni puntuali all'impianto o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria è ammesso l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci.	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi.	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni
COLTURE ERBACEE	Sono vietate le arature. È consentita esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e/o la scarificatura.	Effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternative con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (standard relativo alla biodegradazione di materiali termoplastici biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura).

Impegni aggiuntivi per gli oliveti

Al fine di rafforzare il beneficio ambientale dell'intervento 10.1.1 in termini di tutela del territorio e della riduzione dei gas ad effetto serra, qualora nell'ordinamento colturale aziendale siano presenti oliveti, il beneficiario, per l'intera superficie aziendale olivetata, oltre agli impegni previsti dai DPI, può assoggettarsi ad ulteriori impegni aggiuntivi a quelli previsti dai DPI, e specificatamente effettuare il controllo delle parassitosi solo mediante la spollonatura e la potatura con **cadenza annuale**. Sono pertanto vietati i trattamenti antiparassitari, ad eccezione di quelli a base di rame, a dosi non superiori a quelle ammesse in agricoltura biologica, da utilizzare come cicatrizzante di tagli conseguenti alla potatura e delle microlesioni che si potrebbero generare in fase di raccolta a seguito dell'uso di pettini abbacchiatori.

È inoltre vietato l'apporto di concimi chimici di sintesi che potrebbero favorire lo sviluppo vegetativo eccessivo e pertanto vanificare gli effetti ambientali delle potature annuali.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che raffronta l'impegno proposto con l'attività minima, la condizionalità nazionale e regionale e la pratica ordinaria nonché la verificabilità e controllabilità dell'impegno e la valenza ambientale agronomica. Si riporta altresì il relativo calcolo del premio aggiuntivo per olivo ad impegno "rafforzato".

Ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, durante il periodo di impegno è consentito adeguare l'impegno del rispetto dei Disciplinari di produzione integrata per gli oliveti assumendo anche quelli aggiuntivi.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l' intervento 10.1.1 il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, anche nei casi di combinazione di più impegni previsti dai diversi interventi, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali, 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012)
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili in quanto il sostegno è concesso sulla base di compensazioni che corrispondono a quanto disposto dai commi 3 e 6 dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente, potranno essere applicate procedure di selezione basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate come di seguito specificate:.

Aree rurali intermedie

Seminativi € 225,00

Foraggere poliennali avvicendate (*) € 138,00

Ortive € 496,00

Vite e fruttiferi € 582,00

Olivo € 454,00

Olivo con impegni aggiuntivi € 587,00

Tabacco € 600,00

Aree con problemi complessivi di sviluppo

Seminativi € 183,00

Foraggere poliennali avvicendate (*)	€ 115,00
Ortive	€ 472,00
Vite e fruttiferi	€ 512,00
Olivo	€ 396,00
Olivo con impegni aggiuntivi	€ 562,00
Tabacco	€ 600,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata.

A decorrere dall'annualità di impegno 2018 e per le sole nuove domande di sostegno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento 1305/2013, l'aiuto è corrisposto in parte rispetto ai valori unitari (euro/ettaro) individuati nell'Allegato "calcolo premi" e decurtato del costo di transazione come individuato nell'allegato stesso. Ciò sta a significare, quindi, che la fattispecie di modifica, non si applica alle domande di pagamento relative ai contratti in corso. Di conseguenza, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate come di seguito specificato:

Aree rurali intermedie	
Seminativi	€ 160,00
Foraggere poliennali avvicendate (*)	€ 90,00
Ortive	€ 376,00
Vite e fruttiferi	€ 445,00
Olivo	€ 343,00
Olivo con impegni aggiuntivi	€ 369,00
Tabacco	€ 480,00
Aree con problemi complessivi di sviluppo	
Seminativi	€ 126,00
Foraggere poliennali avvicendate (*)	€ 72,00
Ortive	€ 357,00
Vite e fruttiferi	€ 389,00
Olivo	€ 296,00
Olivo con impegni aggiuntivi	€ 349,00
Tabacco	€ 480,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata."

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale

metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.2. 10.1.2 Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il beneficiario è tenuto a destinare almeno il 10 % della SAU aziendale ricompresa fra quella a premio con l'intervento 10.1.1, ad aree per la conservazione della biodiversità . La superficie di ogni appezzamento, da destinare ad aree per la conservazione della biodiversità, non potrà essere maggiore di 0,5 ettari e, qualora l'azienda preveda più appezzamenti, gli stessi dovranno essere collocati ad una distanza minima di 30 metri.

Tali impegni, che hanno come obiettivo la realizzazione di "pietre di guado" sono lo strumento fondamentale per il potenziamento della rete di ecosistemi regionali.

In tali appezzamenti si dovranno seminare varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Ogni appezzamento destinato ad area per la conservazione della biodiversità deve essere seminato con varietà a fioritura precoce, media e tardiva. . Il miscuglio delle sementi deve contenere almeno le seguenti essenze: colza (Brassica napus L. v. oleifera DC.), trifogli (Trifolium repens, Trifolium pratense), erba medica (Medicago sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), ginestrino (Lotus corniculatus L.) e sulla (Hedysarum coronarium L.).

Al termine del ciclo produttivo delle essenze seminate, al fine di favorire la ricrescita nelle annualità successive, si dovrà provvedere alla falciatura e alla asportazione dei residui colturali, i quali, in considerazione che sono falciati ed asportati dopo la fase di disseccamento, non sono utilizzabili per a fini produttivi e pertanto non generano reddito.

Gli appezzamenti destinati ad aree per la conservazione della biodiversità non potranno essere modificati durante il periodo vincolativo e dovranno essere mantenuti in efficiente stato vegetativo, integrando le essenze fallaci e provvedere all'eliminazione delle infestanti.

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l' intervento 10.1.2 il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, anche nei casi di combinazione di più impegni previsti dai diversi interventi, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali, 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per

UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del regolamento 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili in quanto il sostegno è concesso sulla base degli ettari oggetto di impegno.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per gli interventi relativi alla M 10.1.2 le procedure di selezione sono basate sui seguenti criteri di selezione:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc..);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 132,00/ha/anno per entrambe le aree ("Aree rurali intermedie" e"Aree con problemi

complessivi di sviluppo”).

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale

metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.3. 10.1.3 Qualificazione agroecosistema tramite trasformazione dei seminativi in pascoli/prati-pascoli e miglioramento esistenti

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha evidenziato che in Umbria i pascoli coprono (nel 2010) ben il 39,1% della SAU, un valore di 11,2 punti percentuali superiore al dato nazionale.

La fase di modernizzazione e meccanizzazione dell'agricoltura ha, in parte, ridotto gli elementi naturali caratterizzanti il paesaggio regionale e, conseguentemente, impoverito la biodiversità. Il mantenimento della biodiversità risulta compromesso sia nelle aree montane, caratterizzate dall'espansione del bosco e dei cespuglieti e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli, sia in quelle svantaggiate e di pianura dove tali superfici sono molto scarse o inesistenti a causa dell'intensificazione colturale.

A seguito della progressiva riduzione delle pratiche agricole tradizionali, il paesaggio si va pertanto lentamente modificando con conseguente aumento di uniformità ambientale e perdita dell'alternanza di aree chiuse a bosco e aree aperte a pascoli con il conseguente decadimento della "maglia paesaggistica".

Lo scopo dell'intervento è pertanto quello di favorire un'attività agricola che abbia effetti benefici sull'ambiente in termini di biodiversità e che contribuisca alla tutela del paesaggio rurale umbro, in linea con quanto riportato al considerando 22 del Reg. UE 1305/2013.

Tale sfida può essere pertanto perseguita attraverso l'attivazione di due sottointerventi e precisamente:

- Sottointervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

- Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Sottointervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli - Gli ambienti seminaturali non arborati quali i prati permanenti, i prati –pascoli e i pascoli permanenti costituiscono degli ecosistemi di notevole rilevanza ambientale, essendo habitat di numerose specie di flora e fauna selvatiche (biodiversità), per il loro valore paesaggistico, per l'azione di tutela del suolo dai fenomeni di erosione e di perdita della sostanza organica garantita dalla copertura vegetale permanente. Inoltre le suddette forme di utilizzazione del suolo si caratterizzano per i bassi livelli di energia e di inputs agricoli (fertilizzanti, pesticidi) richiesti, quindi per il loro elevato livello di sostenibilità ambientale. Emerge pertanto il fabbisogno di salvaguardare tali ecosistemi agricoli ad "elevato pregio naturale", favorendo processi di estensivizzazione degli ordinamenti colturali che ostacolino, o almeno possano compensare, le minacce di una loro complessiva diminuzione nel territorio regionale, derivanti dalle coltivazioni a seminativo o arboree e anche dall'espansione spontanea delle superfici boschive.

Tale finalità può pertanto essere perseguita mediante la trasformazione di seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Il beneficiario è tenuto a trasformare il 10% dei seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Tale percentuale è calcolata rispetto alle superfici afferenti alle particelle che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di aiuto sono state continuativamente coltivate a seminativo.

Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli -

I pascoli ed prati-pascolo rappresentano un habitat di notevole valore naturalistico e sono importanti per la biodiversità poiché forniscono cibo e rifugio per piccoli mammiferi e invertebrati, la cui presenza richiama numerose specie di rapaci e altri uccelli tipici di questi ambienti. La larga varietà di nicchie che si vengono a creare con la corretta gestione dei pascoli può essere colonizzata da range diversi di piante, farfalle, bombi e altri insetti.

Va inoltre rilevato che in relazione al fatto che nel territorio regionale i pascoli e i prati pascoli coprono il 22,6% della SAU regionale e il 12,9% della superficie totale (fonte ISTAT), contribuiscono in modo notevole ad accrescere la diversità paesaggistica ed ecologica in quanto rappresentano una fonte significativa degli spazi aperti collinari e montani.

Risulta quindi necessario proteggere l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi pascolivi e prativi, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e del paesaggio.

Con il presente sottointervento nelle aree a pascolo e a prato pascolo si prefigge azzerare l'apporto di input chimici, gestire in maniera corretta la distribuzione delle deiezioni animali che vengono depositate dagli animali durante l'attività di pascolamento, migliorare la distribuzione del bestiame al pascolo evitando fenomeni di erosione o sottosfruttamento e contenere lo sviluppo di specie arbustive invadenti.

Il beneficiario è pertanto tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- divieto di apporti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci);

- obbligo di eliminare meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre);

- obbligo di esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;

- allestimento nelle superfici interessate dall'intervento di punti di abbeveraggio, omogeneamente distribuiti, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA.

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l' intervento 10.1.3 il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno. Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, anche nei casi di combinazione di più impegni previsti dai diversi interventi, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali, 900 euro per

ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del regolamento 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili, ma l'aiuto è rapportato agli ettari oggetto dell'impegno.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro. Inoltre:

- per il sottointervento 10.1.3.1 - le superfici ammissibili all'impegno, nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, devono essere state continuativamente coltivate a seminativo.

- per il sottointervento 10.1.3.2 - gli aiuti sono accordati agli agricoltori che assumono gli impegni previsti dal sottointervento.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per gli interventi di cui alla M 10.1.3 possono essere applicate procedure di selezione basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'impegno verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto dell'impegno e l'ammontare varia a seconda del sottointervento.

Per il sottointervento M 10.1.3.1 l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 49,00/ha/anno nelle aree rurali intermedie e € 37,00/ha/anno nelle aree con problemi complessivi di sviluppo.

Per il sottointervento M 10.1.3.2 laiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 84,00/ha/anno.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per

l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.4. 10.1.4 Incremento della sostanza organica nei suoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi Swot ha messo in evidenza che un terzo della SAU, trattandosi di terreni in collina o montagna, è interessata da erosione idrica; il problema concerne in generale tutte le aree, sia quelle dedicate ai seminativi che alle coltivazioni permanenti.

Viceversa per le aree di pianura, in relazione alla struttura dei terreni che prioritariamente risulta essere sciolta o di medio impasto, con un livelli di sabbia rilevante, si assiste al rischio di lisciviazione dei composti azotati con il conseguente trasferimento nelle acque sottostanti.

Dalla stessa analisi è emerso che nei suoli umbri la sostanza organica presente nel terreno, è frequentemente compromessa da pratiche agronomiche e utilizzo di fattori produttivi (concimi e fitofarmaci) che ne ha determinano una significativa riduzione nel tempo.

Tali tendenze vanno pertanto contrastate mediante azioni di ottimizzazione e promozione di pratiche volte all'incremento della sostanza organica nei suoli. A tal fine il beneficiario è pertanto tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica.

Il livello di contenuto di sostanza organica nei suoli che determina le criticità ambientali di cui sopra è stato individuato nella soglia del 2%. Pertanto l'intervento è applicato solo nelle superfici con livelli medi di sostanza organica inferiori a tale soglia.

L'agricoltore pertanto, mediante apposite analisi dei terreni, deve dimostrare un contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%. In tal caso l'analisi e il campionamento devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, secondo la norma ISO 17025/2005 ed interessare aree omogenee dal punto di vista pedologico e agronomico non superiore a 5 ettari.

La sostanza organica utilizzata deve essere di pregio e pertanto individuata fra uno dei seguenti prodotti :

- Letame e assimilati palabili: deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- ammendante compostato verde (ACV): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di materiali organici che possono essere costituiti da materiale di risulta della manutenzione del verde residui delle colture, altri materiali di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.

In ogni caso la sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

I quantitativi medi di sostanza organica secca da apportare, per ettaro e per anno, sono i seguenti:

- nelle ZVN, fermo restando i limiti previsti dalla normativa, almeno 2,5 t/ettaro

- al di fuori delle ZVN, almeno 4,0 t/ettaro

Fra le funzioni fisico-meccaniche benefiche conseguenti all'apporto di sostanza organica ai terreni si rilevano gli effetti benefici sulla struttura nonché l'attenuazione dei difetti derivanti da una tessitura non equilibrata. Attraverso la formazione dei complessi argillo-umici, la sostanza organica migliora la struttura del terreno, permettendo la formazione di aggregati strutturali primari di dimensioni ottimali e tali da far evolvere la struttura verso il tipo grumoso.

Nei terreni sciolti migliora la capacità di ritenzione idrica mentre nei terreni argillosi migliora la permeabilità e il rapporto fra macro e micropori e riduce la tenacità passando da una struttura granulare ad una struttura grumosa.

Mediante tale intervento si generano pertanto effetti positivi sull'ambiente relativamente al sequestro del carbonio, alla limitazione dei fenomeni erosivi del suolo per la formazione di aggregati strutturali più stabili e al contenimento della lisciviazione dei nitrati.

Qualora l'azienda produca direttamente letame i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica prodotta in azienda sono indicati nella tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno.

Segue in allegato **figura 1** per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno.

Le note sottoindicate si riferiscono alla figura 1

(1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"

(2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale:" Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari;dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"

(3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tiplogie di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1:Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da : "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1:Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di

letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.

(6): La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca

(7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili, corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca.

Figura 1

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto(ACM) (t/tp.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone ZVN (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ ha/anno)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x2,5	(7)=(5)x4,0
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20

Cap 8.2 M10.1.4-Descrizione dell'interv._ figura 1

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l'intervento 10.1.4, il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, anche nei casi di combinazione di più impegni previsti dai diversi interventi, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali, 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del regolamento 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili, ma l'aiuto è rapportato agli ettari oggetto dell'impegno.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro.

Possono beneficiare del sostegno gli agricoltori che dimostrino che le superfici della propria azienda hanno un livello medio di sostanza organica inferiori al 2%, determinato mediante apposite analisi dei terreni eseguite da laboratori accreditati.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'intervento 10.1.4 possono essere applicate procedure di selezione basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 239,00/ha/anno.

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.5. 10.1.5 Copertura vegetale intercalare

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno è accordato agli agricoltori che si impegnano a praticare una copertura vegetale a fini non produttivi durante il periodo autunno – primaverile in cui il suolo rimarrebbe nudo per l'assenza delle colture onde evitare fenomeni erosivi dovuti alla frequenza e intensità delle precipitazioni e di lisciviazione dell'azoto.

Possono beneficiate del sostegno le superfici investite a seminativi avvicendati, con esclusione di quelle investite a colture autunno vernine.

L'impegno prevede i seguenti obblighi:

- la coltura destinata al sovescio deve essere seminata entro il 15 ottobre e rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo. La stessa dovrà essere inserita nel piano colturale del fascicolo aziendale;
- non è consentito l'apporto di nutrienti né alcun trattamento fitosanitario alla coltura da intercalare destinata al sovescio.

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l'intervento 10.1.5 il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, anche nei casi di combinazione di più impegni previsti dai diversi interventi, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali, 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del regolamento 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili, ma l'aiuto è rapportato agli ettari oggetto di impegno.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per il sottointervento 10.1.5 possono essere applicate procedure di selezione basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno ammonta ad € 129,00/ha/anno.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.6. 10.1.6 Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Recenti studi hanno dimostrato che negli ultimi 100 anni in Umbria oltre l'80% delle varietà è andato perduto, con esse è scomparsa la variabilità genetica che ne determinava le differenze fra le varietà coltivate. La necessità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all'introduzione da tempo di diverse modalità di conduzione dell'azienda agricola nonché a caratteristiche di limitata produttività e difficile inserimento nel mercato, induce la definizione di azioni mirate alla salvaguardia di specie vegetali a rischio di erosione genetica le quali sono rappresentate da varietà autoctone particolarmente adatte agli ecosistemi locali. La conservazione on-farm delle diverse varietà, rappresenta la forma più opportuna di contrasto all'erosione genetica, in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturali delle stesse.

L'attivazione dell'intervento si rende necessaria al fine di sostenere la conservazione delle risorse genetiche vegetali a rischio di erosione. Tale finalità si persegue mediante la coltivazione on farm delle specie che sono minacciate di estinzione.

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano a coltivare le varietà o popolazioni di specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria. Sono ammesse ai benefici le varietà o popolazioni di specie vegetali iscritte al Registro Regionale delle varietà locali.

Il Registro Regionale è lo strumento ufficiale per censire le risorse genetiche autoctone di interesse agrario della Regione Umbria.

Il Registro, riporta nella rispettiva sezione le schede relative alle varietà iscritte, in cui sono raccolte le informazioni salienti sulla corretta attribuzione botanica, il rischio di erosione, la zona tipica di produzione, la storia, le caratteristiche morfologiche, fisiologiche ed agronomiche, le tecniche di coltivazione, gli usi tradizionali, le modalità di conservazione in situ ed ex situ.

L'iscrizione al Registro avviene su domanda che riporta in allegato un dossier conoscitivo della risorsa di cui si richiede l'iscrizione. La domanda è valutata dalla Commissione Tecnico-Scientifica che ne decreterà o no l'iscrizione al Registro.

Nella **figura 1** in allegato sono riportate le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

Il rischio di erosione genetica di tali varietà è stato valutato da una apposita commissione regionale tecnico scientifica appositamente costituita, i cui membri sono stati individuati tra gli esperti nazionali del mondo scientifico, operanti nei settori delle piante erbacee e delle piante arboree.

Per la valutazione del grado di rischio di erosione genetica delle singole accessioni sono stati adottati specifici parametri (N. di coltivatori, età media dei coltivatori, % su superficie regionale del settore, distribuzione delle superfici coltivate e tipologie aziendali, tipologia di mercato del prodotto, ruolo dell'innovazione, trend nuovi impianti varietale, presenza nei registri o cataloghi nazionali, conservazione

ex situ), che fanno riferimento a quanto riportato nelle Linee Guida per l'attuazione del Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario, in base ai quali ad ogni risorsa è stato assegnato un valore che indica il livello di rischio. Tale livello è articolato secondo la seguente scala:

- rischio basso: valore complessivo inferiore a 9;

- rischio medio: valore complessivo compreso fra 9 e 18;

- rischio elevato: valore complessivo superiore a 18.

Le risorse che raggiungono il livello di medio o elevato sono iscritte in apposito registro regionale delle specie, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni, per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale, minacciati di erosione genetica.

Al fine di garantire la conservazione delle risorse – tenuto conto che l'ambiente di riproduzione incide in maniera determinante sulle caratteristiche morfo-fisiologiche delle risorse stesse – l'area dove è consentita la riproduzione di ciascuna risorsa è solo quella per la moltiplicazione in situ indicata nel registro regionale delle varietà locali a rischio di erosione genetica a condizione che siano sotto aree dei confini amministrativi della Regione Umbria.

Figura 1

Risorsa	Rischio di erosione
Fagiolina del Trasimeno	Medio
Mela Conventina	Elevato
Pera Monteleone	Elevato
Pesca Marscianese	Elevato
Mela Coccianese	Elevato
Mela Spoletina	Elevato
Olivo nostrale di Rigali	Medio
Vitigno Grero	Elevato
Pera Ruzza *accessione di Guardea*	Elevato
Pera Marzaiola	Elevato
Susina Cosciamonaca Gialla *accessione di Collescipoli*	Elevato
Mela a Sonagli	Elevato
Mela San Giovanni	Elevato
Mela Ruzza	Elevato
Fico Bianchelle	Elevato
Farro di Monteleone di Spoleto	Medio
Sedano Nero di Trevi	Medio

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l'intervento 10.1. 6 il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, anche nei casi di combinazione di più impegni previsti dai diversi interventi, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente: 600 euro per ettaro/anno per colture annuali, 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate, 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra e 200 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del regolamento 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Direttive Habitat (92/43) e 2009/147/CE Biodiversità
- COM (2011) 244 "Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020" (Strategia Europea per la Biodiversitàfino al 2020)
- Legge 6 aprile 2004 n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001"
- Decreto 6 luglio 2012 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario"

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell' intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del . Codice Civile, gli Enti pubblici o Enti di diritto pubblico, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili, ma l'aiuto è rapportato agli ettari oggetto di impegno.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di 0,3 ettari.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le procedure di selezione per l'intervento 10.1.6sono basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 600,00 per le colture erbacee ed € 900,00 per le colture arboree.

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.7. 10.1.7 Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'allevamento di razze con elevati standard produttivi ha portato negli ultimi decenni ad un assottigliamento del patrimonio genetico zootecnico. Perdere il patrimonio genetico equivale perdere per sempre una risorsa non rinnovabile. Tutto questo si può ripercuotere negativamente compromettendo la possibilità di trasmettere alle generazioni future quelle caratteristiche morfologiche, qualitative e funzionali che alcune razze locali esprimono. La necessità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di razze animali induce la definizione di operazioni mirate alla salvaguardia di razze minacciate di abbandono.

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano ad allevare le razze locali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria. Sono ammesse ai benefici le razze iscritte al registro regionale delle varietà locali.

I soggetti allevati devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

La riproduzione delle razze in questione dovrà avvenire in purezza e si dovrà provvedere all'iscrizione nei rispettivi libri genealogici o registri dei riproduttori o registri anagrafici dei soggetti del proprio allevamento.

La consistenza dell'allevamento indicata in domanda di aiuto dovrà essere mantenuto per tutto il periodi di impegno. Per circostanze eccezionali, sufficientemente argomentate, durante l'intero periodo vincolativo è consentita una riduzione del numero complessivo dei capi pari al massimo al 20% delle U.B. di quelle indicate nella domanda di sostegno.

I soggetti allevati devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

Il Registro Regionale è lo strumento ufficiale per censire le risorse genetiche di interesse zootecnico della Regione Umbria.

Il Registro riporta nella rispettiva sezione le schede relative alle razze iscritte, in cui sono raccolte le informazioni salienti sulla corretta attribuzione delle caratteristiche delle razze e le modalità di conservazione.

Il Registro Regionale è tenuto presso il Servizio competente della Regione e presso 3A-PTA.

L'iscrizione al Registro avviene su domanda che riporta in allegato un dossier conoscitivo della risorsa di cui si richiede l'iscrizione.

Nella tabella seguente sono riportate le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

Risorsa	**!**	**Rischio di erosione**

Pecora Appenninica	!	Minacciata
Pecora Sopravissana	!	Minacciata
Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.)	!	Minacciata

Conformemente a quanto previsto all'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento 807/2014, tali razze hanno un livello di consistenza, riferito alle femmine a livello nazionale, di:

- Pecora Appenninica n. 8.834 di cui 459 in Umbria;

- Pecora Sopravissana n. 5.823 di cui 99 in Umbria;

- Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.) n 3.123 di cui 534 in Umbria.

Il rischio di estinzione di tali razze è stato valutato da un'apposita commissione regione tecnico scientifica appositamente costituita, i cui membri sono stati individuati tra gli esperti nazionali del mondo scientifico, operanti nel settore zootecnico.

Per la valutazione del grado di rischio delle risorse genetiche animali è stata utilizzata la griglia per il calcolo del rischio di erosione che fa riferimento alla griglia di valutazione della FAO "secondary Guide Line for development on National farm animal genetic resouse management plan FAO 2003". Tale griglia suddivide le razze in 7 categorie di rischio: estinta, critica, critica conservata, minacciata, minacciata conservata, non a rischio, stato sconosciuto. La classificazione si basa sulla dimensione complessiva della popolazione, sul numero di femmine riproduttive e sul trend della popolazione (in aumento, stabile o in decremento).

Le razze che la commissione regione tecnico scientifica valuta meritevoli di essere iscritte nel registro regionale delle "razze", devono inoltre essere iscritte in appositi libri genealogici o registri anagrafici, i quali sono conservati e aggiornati da appositi organismi specializzati, debitamente riconosciuti.

Per quanto attiene le razze in questione i rispettivi libri genealogici sono tenuti dall' Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) per gli ovicaprini e dall'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (ANACAITPR) per il cavallo agricolo italiano. Tali organismi operano su delega del Mipaaf, il quale, previa valutazione in ordine al possesso in capo agli stessi delle capacità e competenze necessarie, affida la tenuta e l'aggiornamento dei registri genealogici.

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Per l'intervento 10.1. 7 il pagamento è ad UBA.

Il livello dell'aiuto è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla baseline e all'ordinarietà, prendendo anche in esame le componenti di cui agli articoli 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del regolamento 1307/2013. Esso, non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 e precisamente 200 per UBA/anno per l'allevamento di

razze autoctone minacciate di abbandono.

La durata degli impegni è di cinque anni. Comunque, conformemente alle diposizione previste al comma 5 dell'articolo 28 del regolamento 1305/2013, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Direttive Habitat (92/43) e 2009/147/CEBiodiversità
- COM (2011) 244 "Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020" (Strategia Europea per la Biodiversitàfino al 2020)
- Legge 6 aprile 2004 n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001"
- Decreto 6 luglio 2012 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario"

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell' intervento gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, limitatamente alle UB allevate.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili, ma l'aiuto è rapportato alle UBA oggetto dell' impegno.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno gli allevamenti di razze minacciate di abbandono con una consistenza di almeno un UBA rispetto ai riproduttori.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'intervento 10.1.7 le procedure di selezione sono basate sul su:

- Maggiori benefici determinati sulla base della maggiore consistenza dell'allevamento assoggettato all'impegno.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno pari ad € 140,00/UBA.

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.3.8. 10.2.1 Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario.

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La distribuzione e le caratteristiche degli organismi viventi sul Pianeta sono intrinsecamente correlati a tutte le variabili climatiche presenti in ciascuna area della Terra.

L'accelerazione del cambiamento climatico attualmente in atto avrà un impatto sostanziale sulla struttura e distribuzione della biodiversità del Pianeta, sia per la rapidità con cui ha luogo sia per l'intensità dei fenomeni che ne conseguono.

Ne deriva quindi che i cambiamenti climatici, l'introduzione di specie aliene, il sovra sfruttamento e l'uso non sostenibile delle risorse naturali, le fonti inquinanti e la perdita degli habitat sono le principale cause di perdita di biodiversità.

Il progressivo impoverimento della varietà di razze animali e specie vegetali pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale e in particolare azioni specifiche per la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche autoctone d'interesse agrario, nonché, azioni concertate e d'accompagnamento volte alla promozione della cultura delle comunità rurali, alla informazione e divulgazione di tutto ciò che attiene l'agrobiodiversità.

Si ritiene, infatti, che gli interventi 10.1.2 e 10.1.3, rivolti agli agricoltori per la salvaguardia delle risorse genetiche non siano sufficiente. È pertanto necessario accompagnare tali attività con azioni mirate e concertate (caratterizzazione, raccolta, realizzazione e messa in rete di inventari), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione e consulenza). La sottomisura sostiene l'obiettivo di salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, a salvaguardare e valorizzare la biodiversità, tutelando il patrimonio (genetico) di varietà e razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

La sottomisura, contribuisce al mantenimento ex situ delle variabilità genetiche animali e vegetali attraverso un sostegno destinato ai detentori delle banche del germoplasma attive sul territorio regionale, per conservare e valorizzare il germoplasma animale e vegetale.

Tale attività si pone come il proseguimento di quella avviata con la programmazione 2007/2013 (comma 5 dell'articolo 39) che ha portato al raggiungimento di importanti risultati in termini di quantità di materiale esaminato, nonché rispetto ai risultati che tali analisi hanno prodotto. (di particolare rilevanza è il progetto, ancora in corso, di ricostituzione della razza del "suino nero cinghiato di Norcia").

L'intervento concorre al perseguimento della FA 4A.

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

La M 10.2 incentiva progetti poliennali a finalità pubblica per la salvaguardia delle risorse genetiche regionali a rischio di estinzione, in accordo alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario emanate con decreto MiPAAF 6/7/12 in attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse Agricolo. Ai sensi di quanto disposto al c. 2 dell'art. 8 del Reg. 807/2014 le attività sono state articolate come segue:

Azioni mirate:

- Realizzazione di specifici progetti volti alla diffusione pre-commerciale delle risorse genetiche locali a rischio di erosione nel sistema produttivo agricolo, riconducibili ad aree di particolare interesse nel campo della biodiversità e/o indagini bibliografiche e prospezioni territoriali al fine di identificare e caratterizzare le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario strettamente legate al territorio;
- Realizzazione di specifici progetti per la conservazione di varietà e razze locali a rischio di erosione genetica;
- Ricerca di materiale riproduttivo;
- Risanamento fitosanitario del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione;
- Preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti) per la sua reintroduzione e ridiffusione nei territori d'origine. Tale attività deve essere ricompresa solo nella fase pre-commerciale;
- Conservazione ex situ ed in situ delle risorse genetiche autoctone.

Azioni concertate:

- Promozione di una rete di salvaguardia che raccolga le risorse genetiche ritenute importanti per le comunità rurali locali ed a rischio di erosione genetica;
- Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore selezionate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici così come della normativa nazionale di riferimento sempre in materia di appalti pubblici;
- Redazione di schede ampelografiche, pomologiche, di ciascuna risorsa genetica Realizzazione di campi catalogo;

Azioni di accompagnamento:

- Attività d'informazione e divulgazione.

Non sono ammessi ai benefici le attività agro-climatici-ambientali ricomprese ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 7 del Reg. 807/2014.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Regolamento CE n. 797 del 26 aprile 2004;

- L.R. n. 24 del 26 novembre 2002;
- Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10;
- Direttiva Europea 2001/110/CE del 20 dicembre 2001;
- Direttive europee Habitat (92/43) e 2009/147/CE Biodiversità;

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Regione Umbria, Parco 3A (società in house della Regione Umbria), Enti pubblici di ricerca, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici e dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013 sulla selezione degli interventi. Per il Parco 3A si applicano le condizioni indicate per l'affidamento in *house providing* di cui al paragrafo 8.1 del presente programma . In particolare, nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente operazione sono ammissibili i costi relativi alle seguenti azioni previste dal Regolamento Delegato (UE) 807/2014:

- spese forfettarie per il sostegno alla conservazione "in situ" ed "ex situ" (tali costi saranno determinati preventivamente, sulla base dell'esperienza della programmazione 2017/2013);
- spese per la realizzazione di progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché per la compilazione di inventari, sia delle risorse genetiche attualmente conservate "in situ", comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle banche dati;
- spese per la promozione e lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale sia nazionale e dell'Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- spese per la realizzazione di azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di progetti pluriennali, con verifiche annuali, di attuazione delle azioni necessarie (mirate, concertate e di accompagnamento) alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, distinte per specie.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti proposti saranno valutati e selezionati sulla base della qualità e completezza della partnership e dei contenuti.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello del sostegno è previsto nella misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti.

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.9.3.8.9.2. Misure di attenuazione

8.2.9.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto
- Alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"

- All'appesantimento amministrativo delle domande di sostegno e di pagamento

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- monitoraggio della coerenza, complementarietà e demarcazione degli impegni previsti dalla misura e quelli dell'OCM (Reg. UE 1308/2013);
- attivazione di percorsi formativi e di tutoraggio obbligatori per i beneficiari, volti a dare una completa ed esaustiva informazione in ordine:

    - al livello degli impegni assunti

- alla possibile ricaduta in termine di benefici ambientali che tali impegni generano;
- all'opportunità di attivare progeti agroambientali collettivi
- ai possibili effetti conseguenti all'inosservanza degli impegni

- formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;
- uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.9.4.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.4.4.1. 10.1.1 Adottare il piano irrigazione su dati pluviometrici della rete agrometereologica e elaborati a livello aziendale

8.2.9.4.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- Verifica della riduzione dei volumi irrigui
- Verifica, sul registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia, oltre al numero di adacquamenti eseguiti
- Verifica sul posto della lettura del contatore contalitri

8.2.9.4.4.2. 10.1.1 Annotazione impieghi e acquisti dei concimi su apposito registro da conservare insieme alla documentazione giustificativa

8.2.9.4.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul registro aziendale informatizzato della presenza della scheda delle analisi in cui vengono riportati i dati delle analisi effettuate con indicazione degli appezzamenti riferiti ai vari campioni di analisi.

Verifica sul registro aziendale informatizzato del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità) - Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale.

8.2.9.4.4.3. 10.1.1 Divieto di utilizzare l’irrigazione per scorrimento.

8.2.9.4.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica, sul registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia;

verifica sul posto dell'assenza di irrigazione di scorrimento.

8.2.9.4.4.4. 10.1.1 Effettuare una taratura delle attrezzature per distribuzione dei prodotti fitosanitari, con cadenza almeno 2 anni

8.2.9.4.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul Registro aziendale informatizzato dell'acquisizione delle certificazioni rilasciate dai Centri di Controllo.

8.2.9.4.4.5. 10.1.1 Eseguire min. 2 sarchiature meccaniche e 1 passaggio con manodopera (zappatura) per controllo delle infestanti in campo

8.2.9.4.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul - registro aziendale informatizzato - sezione trattamenti fitosanitari del rispetto: dei principi attivi ammessi, dosi, n. interventi, tempi di carenza, fasi fenologiche e avversità);

Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale;

Verifica della registrazione delle operazioni di sarchiatura e zappatura nella sezione operazioni colturali ;

Verifica sul posto dell’avvenuta esecuzione delle operazioni colturali.

8.2.9.4.4.6. 10.1.1 Eseguire un’analisi fisico chimica dei terreni per ogni area omogenea entro il primo anno di impegno.

8.2.9.4.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul registro aziendale informatizzato della presenza della scheda delle analisi in cui vengono riportati i dati delle analisi effettuate con indicazione degli appezzamenti riferiti ai vari campioni di analisi.

Verifica sul registro aziendale informatizzato - del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità)

Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale.

8.2.9.4.4.7. 10.1.1 Frazionare N in: 2 somministrazioni , per dosi tra > di 60 e ≤ 100 e min. 3 somministrazioni per dosi > di 100.

8.2.9.4.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul registro aziendale informatizzato della presenza della scheda delle analisi in cui vengono riportati i dati delle analisi effettuate con indicazione degli appezzamenti riferiti ai vari campioni di analisi.

Verifica sul registro aziendale informatizzato del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità)

Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale

8.2.9.4.4.8. 10.1.1 Frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi al posto dei due previsti dai disciplinari

8.2.9.4.4.8.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul - registro aziendale informatizzato - del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità)

Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale.

Verifica in loco del magazzino scorte fertilizzanti e confronto rispetto ai quantitativi risultanti agli acquisti di fertilizzanti effettuati (fatture di acquisto).

8.2.9.4.4.9. 10.1.1 Monitoraggio patologie con trappole a ferormoni o software gestionali o marcatori molecolari o kits diagnostici

8.2.9.4.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul - registro aziendale informatizzato - sezione trattamenti fitosanitari del rispetto: dei principi attivi ammessi, dosi, n. interventi, tempi di carenza, fasi fenologiche e avversità)

- Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale

8.2.9.4.4.10. 10.1.1 Nel caso di impiego di teli pacciamanti, utilizzare solo teli pacciamanti biodegradabili secondo la norma UNI 11495/13

8.2.9.4.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica documentale della fattura di acquisto.

Verifica in loco della presenza di teli pacciamanti biodegradabili.

8.2.9.4.4.11. 10.1.1 Obbligo dell'uso di semente o materiale di propagazione NO OGM e/o certificato, ove previsto dai DPI

8.2.9.4.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'uso di sementi certificate mediante riscontro documentale delle fatture di acquisto, dei cartellini ENSE e delle dichiarazione di materiale propagativo/ semente non OGM.

8.2.9.4.4.12. 10.1.1 Obbligo di 1 contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione H2O ai campi.

8.2.9.4.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della riduzione dei volumi irrigui.

Verifica, sul - registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia, oltre al numero di adacquamenti eseguiti.

Verifica sul posto della lettura del contatore contalitri.

8.2.9.4.4.13. 10.1.1 Obbligo di determinare il fabbisogno irriguo mediante l'uso di tensiometri e/o evaporimetri e/o lisimetri

8.2.9.4.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della riduzione dei volumi irrigui

Verifica, sul - registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia, oltre al numero di adacquamenti eseguiti

Verifica sul posto della lettura del contatore contalitri

8.2.9.4.4.14. 10.1.1 Obbligo di registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia).

8.2.9.4.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica, sul registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia;

verifica sul posto dell'assenza di irrigazione di scorrimento.

8.2.9.4.4.15. 10.1.1 Obbligo di ridurre di almeno il 30% le concimazioni azotate apportate al tabacco rispetto i DPI tabacco

8.2.9.4.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul - registro aziendale informatizzato - del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità) - Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale.

Verifica in loco del magazzino scorte fertilizzanti e confronto rispetto ai quantitativi risultanti agli acquisti di fertilizzanti effettuati (fatture di acquisto).

8.2.9.4.4.16. 10.1.1 Obbligo di rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI

8.2.9.4.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul - registro aziendale informatizzato della presenza della scheda delle analisi in cui vengono riportati i dati delle analisi effettuate con indicazione degli appezzamenti riferiti ai vari campioni di analisi.

Verifica sul - registro aziendale informatizzato - del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità) - Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale

8.2.9.4.4.17. 10.1.1 Obbligo di rotazione 5 anni con min. 3 colture principali ed un max di 2 anni di monosuccessione per ogni coltura

8.2.9.4.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica documentale dell'inserimento annuale dei piani colturali nel registro informatizzato.

Il confronto documentale fra i diversi anni permette la verifica del rispetto dell'impegno.

Può essere effettuata la verifica in loco.

8.2.9.4.4.18. 10.1.1 Piano fertilizzazione annuale con riduzione di min. 25% delle concimazioni rispetto alla pratica ordinaria.

8.2.9.4.4.18.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul registro aziendale informatizzato della presenza della scheda delle analisi in cui vengono riportati i dati delle analisi effettuate con indicazione degli appezzamenti riferiti ai vari campioni di analisi.

Verifica sul registro aziendale informatizzato del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità) - Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale.

8.2.9.4.4.19. 10.1.1 Realizzare max un intervento chimico di controllo delle infestanti (in pre-trapianto o dopo il trapianto)

8.2.9.4.4.19.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul - - registro aziendale informatizzato - sezione trattamenti fitosanitari del rispetto: dei principi attivi ammessi, dosi, n. interventi, tempi di carenza, fasi fenologiche e avversità) - Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale;

Verifica della registrazione delle operazioni di sarchiatura e zappatura nella sezione operazioni colturali ;

Verifica sul posto dell'avvenuta esecuzione delle operazioni colturali.

8.2.9.4.4.20. 10.1.1 Riduzione dell'H2O irrigua fino a max di volume di adacquamento di 2.569 mc/ha, frazionati in min. 11 adacquamenti

8.2.9.4.4.20.1. Metodi di verifica degli impegni

- Verifica della riduzione dei volumi irrigui;
- Verifica, sul registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia, oltre al numero di adacquamenti eseguiti;
- Verifica sul posto della lettura del contatore contalitri

8.2.9.4.4.21. 10.1.1 Rispettare le dosi, n. di trattamenti e modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitari indicate nei DPI

8.2.9.4.4.21.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul registro aziendale informatizzato della presenza della scheda delle analisi in cui vengono riportati i dati delle analisi effettuate con indicazione degli appezzamenti riferiti ai vari campioni di analisi.

Verifica sul registro aziendale informatizzato del piano di fertilizzazione (rispetto delle dosi, epoche di impiego e modalità);

Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale

8.2.9.4.4.22. 10.1.1 Rispetto intervalli min.colturali sulla stessa superficie (min.1 anno) come prescritto nelle schede colturali dei DPI

8.2.9.4.4.22.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica documentale dell'inserimento annuale dei piani colturali nel registro informatizzato.

Il confronto documentale fra i diversi anni permette la verifica del rispetto dell'impegno.

Può essere effettuata la verifica in loco.

8.2.9.4.4.23. 10.1.1 Rispetto DPI su lavorazioni/sistemazioni del suolo in collina e pianura in base pendenza media dei terreni<=> 30%

8.2.9.4.4.23.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica documentale del registro aziendale informatizzato che deve riportare la registrazione cronologica delle lavorazioni effettuate e consentite in base alla pendenza media dei terreni come previsto nei DPI;

Verifica in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo estivo / autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è addirittura in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento preciso in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni.

L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.

8.2.9.4.4.24. 10.1.1 Rispetto dose max di ogni adacquamento terreno: sciolto 350 mc/ha- medio impasto 450 mc/ha-argilloso 550 mc/ha

8.2.9.4.4.24.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica, sul registro aziendale informatizzato della registrazione della data, volume di irrigazione e dati di pioggia;

verifica sul posto dell'assenza di irrigazione di scorrimento

8.2.9.4.4.25. 10.1.1 Tenuta Registro aziendale inf. delle operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio

8.2.9.4.4.25.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della compilazione del registro riguardo alle informazioni richieste e alla tempistica di registrazione delle operazioni colturali.

8.2.9.4.4.26. 10.1.1 Uso di soli principi attivi classificati nocivi, irritanti e non classificati, salvo deroghe autorizzate

8.2.9.4.4.26.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica sul registro aziendale informatizzato - sezione trattamenti fitosanitari del rispetto: dei principi attivi ammessi, dosi, n. interventi, tempi di carenza, fasi fenologiche e avversità)

Verifica in loco delle scorte e della documentazione fiscale

8.2.9.4.4.27. 10.1.2 Destinare min. il 10% SAU ad aree coltivate per biodiversità, con corpi di min. 0,5 ha l'uno e distanti min. 30 metri

8.2.9.4.4.27.1. Metodi di verifica degli impegni

Verificare che i dati di superficie e distanze rilevati sulla planimetria siano gli stessi in campo.

Calcolo del 10% della SAU e verifica che la superficie destinata alle colture ammesse sia > o uguale al 10%

della SAU.

Presenza della planimetria in azienda; verifica che ogni singolo appezzamento coltivato per la conservazione della biodiversità abbia una superficie non superiore a 5000 mq; verifica che in caso di più appezzamenti coltivati per la conservazione della biodiversità la distanza minima tra i perimetri degli stessi sia di almeno 30 m.

8.2.9.4.4.28. 10.1.2 Seminare essenze che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura

8.2.9.4.4.28.1. Metodi di verifica degli impegni

verificare che i dati di superficie e distanze rilevati sulla planimetria siano gli stessi in campo

Verifica dell'essenza seminata e dell'assenza di residui colturali

Verifica delle fatture di acquisto sementi e della coerenza con le date e le quantità riportate sul registro aziendale

calcolo del 10% della SAU e verifica che la superficie destinata alle colture ammesse sia > o uguale al 10% della SAU

Presenza della planimetria in azienda; verifica che ogni singolo appezzamento coltivato per la conservazione della biodiversità abbia una superficie non superiore a 5000 mq; verifica che in caso di più appezzamenti coltivati per la conservazione della biodiversità la distanza minima tra i perimetri degli stessi sia di almeno 30 m.

8.2.9.4.4.29. 10.1.2 Sfalciare e asportare i residui colturali (non produttivi) al termine del ciclo produttivo delle essenze

8.2.9.4.4.29.1. Metodi di verifica degli impegni

verificare che i dati di superficie e distanze rilevati sulla planimetria siano gli stessi in campo

Verifica dell'essenza seminata e dell'assenza di residui colturali

Verifica delle fatture di acquisto sementi e della coerenza con le date e le quantità riportate sul registro aziendale

calcolo del 10% della SAU e verifica che la superficie destinata alle colture ammesse sia > o uguale al 10% della SAU

Presenza della planimetria in azienda; verifica che ogni singolo appezzamento coltivato per la conservazione della biodiversità abbia una superficie non superiore a 5000 mq; verifica che in caso di più appezzamenti coltivati per la conservazione della biodiversità la distanza minima tra i perimetri degli stessi sia di almeno 30 m.

8.2.9.4.4.30. 10.1.3.1 Impegno a trasformare il 10% dei seminativi in pascoli o prati-pascoli.

8.2.9.4.4.30.1. Metodi di verifica degli impegni

- calcolo del 10% della superficie seminativi e verifica che la superficie dichiarata a (pascoli/pratipascolo) sia > o uguale al 10% della superficie a seminativi
- verificare che le particelle oggetto di impegno abbiano avuto il macrouso seminativi nei tre anni antecedenti la domanda
- verifica sul posto dell'assenza di seminativi nelle particelle oggetto di impegno; oppure verifica tramite SIGC ove possibile

8.2.9.4.4.31. 10.1.3.2 Allestire nelle superfici oggetto dell'intervento punti di abbeveraggio, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA.

8.2.9.4.4.31.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in loco dei punti di abbeveraggio e raffronto con il numero di UBA rilevato

8.2.9.4.4.32. 10.1.3.2 Divieto di apporti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci);

8.2.9.4.4.32.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica del registro aziendale informatizzato e a livello aziendale del magazzino scorte e delle fatture di acquisto di concimi e fitofarmaci.

8.2.9.4.4.33. 10.1.3.2 Eliminazione infestanti fin dal 1° anno di impegno, al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – sett.

8.2.9.4.4.33.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'operazione meccanica attraverso il controllo documentale della disponibilità di macchinari e tramite la banca dati per l'acquisto del gasolio agevolato (UMA) o fatture delle ditte terziste.

Verifica dell'avvenuta registrazione dell'operazione sul registro informatizzato.

Controllo visivo sull'assenza di arbusti.

8.2.9.4.4.34. 10.1.3.2 Esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;

8.2.9.4.4.34.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica delle superfici a pascolo tramite telerilevamentoSIGC e verifica delle UBA mediante utilizzo della banca dati nazionale (anagrafe zootecnica – BDN e altre banche dati – Libri genealogici e registri anagrafici).

8.2.9.4.4.35. 10.1.4 Distrib. ammend.organici in terreni con liv medio di Sost.Org.< 2%: • no ZVN:min 4 t/ha/anno•ZVN: min.2,5 t/ha/anno

8.2.9.4.4.35.1. Metodi di verifica degli impegni

- verifica informatizzata tramite SIGC della presenza o meno delle particelle oggetto di impegno, in area ZVN e nella lista di comuni ammessi
- verifica sul della presenza del certificato di analisi (PDF) (data di emissione< data presentazione domanda e non antecedente oltre 5 anni dalla stessa; verifica che il certificato di analisi riporti le particelle ove è stato eseguito il campionamento e che parametro Sostorg. sia < al 2%
- il quantitativo di ammendante organico apportato deve essere trasformato in quantità di sostorg secca utilizzando la "Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno" 2) calcolare il rapporto tra Sostorg secca apportata/superficie diachiarata e verificare che siano rispettati i limiti

8.2.9.4.4.36. 10.1.5 Impegno a non effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari alla coltura da intercalare destinata al sovescio.

8.2.9.4.4.36.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'inerbimento: verifica tramite SIGC delle superfici con macrouso seminativo e verifica tramite fotointerpretazione della copertura vegetale sulle particelle dichiarate nel periodo autunno-primaverile;

Verifica del periodo di permanenza: verificare sulla scheda operazioni colturali del registro aziendale - che siano riportate le operazioni relative alla semina - sovescio della coltura intercalare (data di esecuzione e tipo di operazione; verifica sul posto della presenza dell'intercalare nel periodo consentito;

Verifica del divieto di concimazione e trattamenti tramite controllo magazzino prodotti ; verifica delle quantità acquistate rispetto ai fabbisogni aziendali ordinari.

8.2.9.4.4.37. 10.1.5 Realizzare, nei seminativi non investiti a colture autunno vernine 1 coltura interc. improd., in campo dal 15/10 al 28/2

8.2.9.4.4.37.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell'inerbimento: verifica tramite SIGC delle superfici con macrouso seminativo e verifica tramite

fotointerpretazione della copertura vegetale sulle particelle dichiarate nel periodo autunno-primaverile

Verifica del periodo di permanenza :verificare sulla scheda operazioni colturali del registro aziendale - che siano riportate le operazioni relative alla semina - sovescio della coltura intercalare (data di esecuzione e tipo di operazione; verifica sul posto della presenza dell'intercalare nel periodo consentito;

Verifica del divieto di concimazione e trattamenti tramite controllo magazzino prodotti ; verifica delle quantità acquistate rispetto ai fabbisogni aziendali ordinari.

8.2.9.4.4.38. 10.1.6 Impegno a coltivare una o più varietà di specie vegetali a rischio di erosione genetica tra quelle in elenco

8.2.9.4.4.38.1. Metodi di verifica degli impegni

verifica sul posto della presenzae delle buone condizioni dell'impianto colturale;

verifica della documentazione fiscale e certificato di attestazione varietale;

controllo che la varietà locale coltivata sia tra quelle iscritte al registro regionale delle varietà locali, istituito con L.R. n. 25/2001.

8.2.9.4.4.39. 10.1.7 Allevare razze loc.a rischio gen. tra quelle in elenco e mantenere min. il 20% delle U.B. iniziali per tutto il vincolo

8.2.9.4.4.39.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo che i capi oggetto di impegno siano iscritti al libro o registro genealogico (ARA) e che la loro razza sia tra quelle previste nel registro delle varietà/razze locali, istituito con L.R. n. 25/2001. Verifica della presenza dei capi in azienda.

Controllo della traciabilità della progenie dei riproduttori sul registro genealogico; controllo dei certificati di intervento fecondativo

Verifica del numero di capi riproduttori in azienda

8.2.9.4.4.40. 10.1.7 Impegno all' iscrizione dei soggetti allevati ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.9.4.4.40.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo che i capi oggetto di impegno siano iscritti al libro o registro genealogico (ARA) e che la loro razza sia tra quelle previste nel registro delle varietà/razze locali, istituito con L.R. n. 25/2001. Verifica della presenza dei capi in azienda.

Controllo della traciabilità della progenie dei riproduttori sul registro genealogico; controllo dei certificati di intervento fecondativo

Verifica del numero di capi riproduttori in azienda.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione della misura 10 a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

A partire dal 1° gennaio 2015, la riforma della PAC è entrata completamente in vigore e la "baseline" è riferita ai seguenti aspetti:

- requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, 3)
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali.

Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento UE 1307/2013 art. 4 secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. Detta "attività minima" essendo un obbligo di condizionalità non viene preso in conto nel calcolo del premio.

Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria, e precisamente:

- codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati (DGR 2495/2006 e s.m.i.);
- requisiti relativi all'inquinamento da fosforo (art. 33 DM 7/4/2006);
- principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE (allegato III d.lgs 150 del 30/8/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alla descrizione dei singoli interventi previsti dalla M10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Nella M10 è previsto specifico intervento a tutela delle razze autoctone minacciate di abbandono (Intervento 10.1.7) quali:

- Pecora Appenninica n. 8.834 di cui 459 in Umbria;

- Pecora Sopravissana n. 5.823 di cui 99 in Umbria;

- Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.) n 3.123 di cui 534 in Umbria.

Inoltre, sempre nella M10 è previsto uno specifico intervento a tutela delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione (intervento 10.1.6). Tali risorse genetiche sono di seguito elencate:

Fagiolina del Trasimeno, Mela Conventina, Pera Monteleone, Pesca Marscianese, Mela Coccianese, Mela Coccianese, Olivo nostrale di Rigali, Vitigno Grero, Pera Ruzza *accessione di Guardea*, Pera Marzaiola, Susina Cosciamonaca Gialla *accessione di Collescipoli,*Mela a Sonagli, Mela San Giovanni, Mela Ruzza,Fico Bianchelle,Farro di Monteleone di Spoleto e Sedano Nero di Trevi.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La valutazione della differenza fra il reddito lordo ottenibile a seguito dell'attuazione degli impegni previsti dalla misura 10 e quello ottenibile con il metodo convenzionale è stata effettuata mediante l'analisi dei redditi derivanti da alcune colture, considerate rappresentative della realtà regionale e di tutte le colture ammesse a premio. In particolare si è preso a riferimento le colture maggiormente rappresentative delle due aree regionali: "Aree rurali intermedie" e "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

A livello generale, per tutte le colture facente parte dei rispettivi gruppi è stata effettuata una prima valutazione in base ai dati della RICA, quando possibile, integrandola poi con altre fonti (ISTAT, Bollettini delle C.C.I.A.A.). Gli anni di riferimento sono dal 2012 al 2014.

I calcoli e il relativo livello del premio sono stati determinati garantendo che:

- contengano unicamente elementi verificabili;
- siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- indichino chiaramente la fonte dei dati;
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Il sostegno previsto dalla misura 10 compensa pertanto soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale (Baseline), del greening e degli aiuti accoppiati, ove pertinente.

A tal proposito si garantisce che sarà evitato ogni rischio di doppi pagamenti conseguenti ad impegni che ottemperano al greening e al pagamento accoppiato e contemporaneamente ad impegni agroambientali. Tale garanzia è assicurata mediante un'attenta analisi degli impegni agroambientali rispetto a quelli di greening e dell'aiuto accoppiato. Nei rari casi di possibile rischio di doppio finanziamento è stato effettuato un calcolo

specifico, che tiene conto della potenziale sovrapponibilità degli impegni agro climatici ambientali con quelli delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (Articoli 43 e 52). In tali casi si è proceduto a non compensare l'impegno agroambientale. Pertanto, in questo caso è stato preso in conto nella baseline. Relativamente a quanto sopra si precisa che nel documento allegato "calcolo premi" gli aiuti di cui agli articoli 43 52 sopra citati sono stati presi in conto e pertanto detratti dagli importi dei premi.

Per quanto attiene il rischio di doppi pagamenti conseguenti ad impegni che ottemperano ad impegni agroambientali e contemporaneamente alle pratiche equivalenti (art. 43, par. 2 e 3 del Reg. 1307/2013 – Allegato IX), si precisa che quest'ultime non saranno applicate e pertanto il rischio non sussiste.

.

8.2.9.5.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.5.1.1. 10.1.1 Adottare il piano irrigazione su dati pluviometrici della rete agrometereologica e elaborati a livello aziendale

8.2.9.5.1.1.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.1.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.1.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.1.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nei DPI regionali non sono previsti nè limiti massimi stagionali di adacquamento per ciascuna coltura né numero di frazionamenti della dose.

E' invece previsto il rispetto della dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo in base al tipo di terreno:

- sciolto 350 mc/ha

- medio impasto 450 mc/ha
- argilloso 550 mc/ha

Per il tabacco, in particolare, il DPI prevede che il I intervento irriguo deve essere effettuato, impiegando 250 m3/ha, al trapianto.

8.2.9.5.1.1.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli volumi idrici.

Nel tabacco i volumi irrigui stagionali ordinari sono di circa 3.500 mc

8.2.9.5.1.2. 10.1.1 Annotazione impieghi e acquisti dei concimi su apposito registro da conservare insieme alla documentazione giustificativa

8.2.9.5.1.2.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.2.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio

(apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno). **La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492** pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.2.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altro detta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua stabilendo:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno

8.2.9.5.1.2.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.2.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le tecniche colturali effettivamente e normalmente usate nella regione Umbria prevedono l'interramento dei nutrienti fosfatici e potassici.

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.5.1.3. 10.1.1 Divieto di utilizzare l'irrigazione per scorrimento.

8.2.9.5.1.3.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.3.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA**2** – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.3.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.3.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.3.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli

volumi idrici. Non vengono registrati i dati pluviometrici

8.2.9.5.1.4. 10.1.1 Effettuare una taratura delle attrezzature per distribuzione dei prodotti fitosanitari, con cadenza almeno 2 anni

8.2.9.5.1.4.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.4.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.4.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.4.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata).

8.2.9.5.1.4.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Il DM 22 gennaio 2014, applicativo del DLGS 150/2012, distingue tra regolazione obbligatoria e volontaria.

Nella pratica agricola ordinaria, al di fuori degli adempimenti obbligatori previsti dal DLGS 150/2012, gli agricoltori non eseguono la regolazione volontaria delle macchine irroratrici.

8.2.9.5.1.5. 10.1.1 Eseguire min. 2 sarchiature meccaniche e 1 passaggio con manodopera (zappatura) per controllo delle infestanti in campo

8.2.9.5.1.5.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.5.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

8.2.9.5.1.5.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

a. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

8.2.9.5.1.5.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.5.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nel DPI regionale per il Tabacco non esistono né limiti al numero di interventi chimici per il controllo delle infestanti né viene definito il numero minimo di sarchiature meccaniche. Non è previsto nessun passaggio con manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo.

8.2.9.5.1.6. 10.1.1 Eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni per ogni area omogenea entro il primo anno di impegno.

8.2.9.5.1.6.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.6.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di

allevamento (max 170 kg/ha anno). **La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492** pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.6.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altro detta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua stabilendo:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

8.2.9.5.1.6.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.5.1.6.1.4. Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.5.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le tecniche colturali effettivamente e normalmente usate nella regione Umbria prevedono l'interramento dei

nutrienti fosfatici e potassici.

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.5.1.7. 10.1.1 Frazionare N in: 2 somministrazioni , per dosi tra > di 60 e ≤ 100 e min. 3 somministrazioni per dosi > di 100.

8.2.9.5.1.7.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.7.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno). **La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492** pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.7.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altro detta regole in merito

alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua stabilendo:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno

8.2.9.5.1.7.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.7.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le tecniche colturali effettivamente e normalmente usate nella regione Umbria prevedono l'interramento dei nutrienti fosfatici e potassici.

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale

8.2.9.5.1.8. 10.1.1 Frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi al posto dei due previsti dai disciplinari

8.2.9.5.1.8.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.8.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportatoda effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno).

La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492 pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).

Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.8.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricolaagricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altrodetta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.

Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

8.2.9.5.1.8.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.8.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.8.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La dose standard nel DPI tabacco per la fertilizzazione azotata è pari a 100 kg/ha di azoto.

Il DPI regionale tabacco non definisce il numero di passaggi necessari per frazionare la dose di fertilizzante.

8.2.9.5.1.9. 10.1.1 Monitoraggio patologie con trappole a ferormoni o software gestionali o marcatori molecolari o kits diagnostici

8.2.9.5.1.9.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.9.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

8.2.9.5.1.9.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari

d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili,

conformemente alla legislazione vigente.

8.2.9.5.1.9.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.9.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.

Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.

8.2.9.5.1.10. 10.1.1 Nel caso di impiego di teli pacciamanti, utilizzare solo teli pacciamanti biodegradabili secondo la norma UNI 11495/13

8.2.9.5.1.10.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.10.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

8.2.9.5.1.10.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.10.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.10.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).

I materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi

Per le colture orticole di pregio (es. fragola, melone) la pratica ordinaria prevede la pacciamatura con teli di polietilene nero, fumé e trasparenti ma non degradabili.

8.2.9.5.1.11. 10.1.1 Obbligo dell'uso di semente o materiale di propagazione NO OGM e/o certificato, ove previsto dai DPI

8.2.9.5.1.11.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.11.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno.

8.2.9.5.1.11.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.11.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.11.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.

8.2.9.5.1.12. 10.1.1 Obbligo di 1 contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione H2O ai campi.

8.2.9.5.1.12.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.12.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.12.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.12.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nei DPI regionali non sono previsti nè limiti massimi stagionali di adacquamento per ciascuna coltura né numero di frazionamenti della dose.

E' invece previsto il rispetto della dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo in base al tipo di terreno:

- sciolto 350 mc/ha
- medio impasto 450 mc/ha
- argilloso 550 mc/ha

Per il tabacco, in particolare, il DPI prevede che il I intervento irriguo deve essere effettuato, impiegando 250 m3/ha, al trapianto.

8.2.9.5.1.12.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli volumi idrici.

Nel tabacco i volumi irrigui stagionali ordinari sono di circa 3.500 mc.

8.2.9.5.1.13. 10.1.1 Obbligo di determinare il fabbisogno irriguo mediante l'uso di tensiometri e/o evaporimetri e/o lisimetri

8.2.9.5.1.13.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.13.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.13.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.13.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nei DPI regionali non sono previsti nè limiti massimi stagionali di adacquamento per ciascuna coltura né numero di frazionamenti della dose.

E' invece previsto il rispetto della dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo in base al

tipo di terreno:

- sciolto 350 mc/ha
- medio impasto 450 mc/ha
- argilloso 550 mc/ha

Per il tabacco, in particolare, il DPI prevede che il I intervento irriguo deve essere effettuato, impiegando 250 m3/ha, al trapianto.

8.2.9.5.1.13.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli volumi idrici.

Nel tabacco i volumi irrigui stagionali ordinari sono di circa 3.500 mc

8.2.9.5.1.14. 10.1.1 Obbligo di registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia).

8.2.9.5.1.14.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.14.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA**2** – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.14.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.14.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.14.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli volumi idrici. Non vengono registrati i dati pluviometrici.

8.2.9.5.1.15. 10.1.1 Obbligo di ridurre di almeno il 30% le concimazioni azotate apportate al tabacco rispetto i DPI tabacco

8.2.9.5.1.15.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.15.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportatoda effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno).

La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492 pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).

Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.15.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricolaagricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altrodetta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.

Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

8.2.9.5.1.15.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.15.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La dose standard nel DPI tabacco per la fertilizzazione azotata è pari a 100 kg/ha di azoto.

Il DPI regionale tabacco non definisce il numero di passaggi necessari per frazionare la dose di fertilizzante.

8.2.9.5.1.16. 10.1.1 Obbligo di rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI

8.2.9.5.1.16.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.16.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno). **La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492** pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.16.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altrodetta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua stabilendo:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno

8.2.9.5.1.16.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.16.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le tecniche colturali effettivamente e normalmente usate nella regione Umbria prevedono l'interramento dei nutrienti fosfatici e potassici.

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.5.1.17. 10.1.1 Obbligo di rotazione 5 anni con min. 3 colture principali ed un max di 2 anni di monosuccessione per ogni coltura

8.2.9.5.1.17.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.17.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno.

8.2.9.5.1.17.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.17.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.17.1.4. Attività minime

"Greening": diversificazione colturale:

non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:

aziende con meno di 10 ettari di seminativi;

- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;

- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.

Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.

8.2.9.5.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Quindi Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche

la pratica della monosuccessione (es. mais).

8.2.9.5.1.18. 10.1.1 Piano fertilizzazione annuale con riduzione di min. 25% delle concimazioni rispetto alla pratica ordinaria.

8.2.9.5.1.18.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.18.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno). **La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492** pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.18.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altro detta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua stabilendo:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

8.2.9.5.1.18.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.18.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.18.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le tecniche colturali effettivamente e normalmente usate nella regione Umbria prevedono l'interramento dei nutrienti fosfatici e potassici.

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.5.1.19. 10.1.1 Realizzare max un intervento chimico di controllo delle infestanti (in pre-trapianto o dopo il trapianto)

8.2.9.5.1.19.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.19.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

8.2.9.5.1.19.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

a. gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale
b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

8.2.9.5.1.19.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.19.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.19.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nel DPI regionale per il Tabacco non esistono né limiti al numero di interventi chimici per il controllo delle infestanti né viene definito il numero minimo di sarchiature meccaniche. Non è previsto nessun passaggio con manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo

8.2.9.5.1.20. 10.1.1 Riduzione dell'H2O irrigua fino a max di volume di adacquamento di 2.569 mc/ha, frazionati in min. 11 adacquamenti

8.2.9.5.1.20.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.20.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.20.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.20.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nei DPI regionali non sono previsti né limiti massimi stagionali di adacquamento per ciascuna coltura né numero di frazionamenti della dose.

E' invece previsto il rispetto della dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo in base al tipo di terreno:

- sciolto 350 mc/ha
- medio impasto 450 mc/ha
- argilloso 550 mc/ha

Per il tabacco, in particolare, il DPI prevede che il I' intervento irriguo deve essere effettuato, impiegando

250 m3/ha, al trapianto.

8.2.9.5.1.20.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.20.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli volumi idrici.

Nel tabacco i volumi irrigui stagionali ordinari sono di circa 3.500 mc.

8.2.9.5.1.21. 10.1.1 Rispettare le dosi, n. di trattamenti e modalità di distribuzione dei prodotto fitosanitari indicate nei DPI

8.2.9.5.1.21.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.21.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; **Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006** (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno). **La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492** pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno).Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.21.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altro detta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua stabilendo:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

8.2.9.5.1.21.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.21.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.21.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le tecniche colturali effettivamente e normalmente usate nella regione Umbria prevedono l'interramento dei nutrienti fosfatici e potassici.

La pratica agricola consueta adotta metodi empirici di determinazione dei nutrienti presenti nel terreno con alta probabilità di errore e con conseguente rischi di sovradosaggio delle concimazioni.

Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per

ridurre fenomeni di lisciviazione.

Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.

8.2.9.5.1.22. 10.1.1 Rispetto intervalli min.colturali sulla stessa superficie (min.1 anno) come prescritto nelle schede colturali dei DPI

8.2.9.5.1.22.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.22.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

8.2.9.5.1.22.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.22.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.22.1.4. Attività minime

Greening": diversificazione colturale:

non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:

-aziende con meno di 10 ettari di seminativi;

- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;

- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.

Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate.

8.2.9.5.1.22.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità

principale di massimizzare il reddito aziendale. Quindi Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).

8.2.9.5.1.23. 10.1.1 Rispetto DPI su lavorazioni/sistemazioni del suolo in collina e pianura in base pendenza media dei terreni<=> 30%

8.2.9.5.1.23.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.23.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 Copertura minima del suolo.

a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

BCAA 5 Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m.

8.2.9.5.1.23.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.23.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.23.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.23.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione.Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature

con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti. Per le colture arboree, la lavorazione profonda all'impianto è eseguita solitamente con ripuntatore e la messa a dimora mediante buche.

L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva.

Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm.Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo.

8.2.9.5.1.24. 10.1.1 Rispetto dose max di ogni adacquamento terreno: sciolto 350 mc/ha- medio impasto 450 mc/ha-argilloso 550 mc/ha

8.2.9.5.1.24.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.24.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA**2** – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

8.2.9.5.1.24.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.24.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.24.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.24.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella ordinaria pratica colturale irrigua vengono adottati sistemi di irrigazione per aspersione, con notevoli volumi idrici. Non vengono registrati i dati pluviometrici

8.2.9.5.1.25. 10.1.1 Tenuta Registro aziendale inf. delle operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio

8.2.9.5.1.25.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.25.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

8.2.9.5.1.25.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona praticaagricola istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati.

8.2.9.5.1.25.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.25.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.25.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.

8.2.9.5.1.26. 10.1.1 Uso di soli principi attivi classificati nocivi, irritanti e non classificati, salvo deroghe autorizzate

8.2.9.5.1.26.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.26.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

8.2.9.5.1.26.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale

b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari

d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

8.2.9.5.1.26.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.26.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.26.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale - non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).

La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.

Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.

8.2.9.5.1.27. 10.1.2 Destinare min. il 10% SAU ad aree coltivate per biodiversità, con corpi di min. 0,5 ha l'uno e distanti min. 30 metri

8.2.9.5.1.27.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.27.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui

colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

8.2.9.5.1.27.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.27.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.27.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.27.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici seminative vengono sfruttate nella loro totalità con coltivazioni da reddito.

Nella regione Umbria non è una pratica ordinaria togliere alla coltivazione una porzione di terreno seminativo con colture finalizzate alla valorizzazione e tutela della biodiversità

8.2.9.5.1.28. 10.1.2 Seminare essenze che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura

8.2.9.5.1.28.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.28.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

8.2.9.5.1.28.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.28.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.28.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.28.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici seminative vengono sfruttate nella loro totalità con coltivazioni da reddito.

Nella regione Umbria non è una pratica ordinaria togliere alla coltivazione una porzione di terreno seminativo con colture finalizzate alla valorizzazione e tutela della biodiversità.

8.2.9.5.1.29. 10.1.2 Sfalciare e asportare i residui colturali (non produttivi) al termine del ciclo produttivo delle essenze

8.2.9.5.1.29.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.29.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

8.2.9.5.1.29.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.29.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.29.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.29.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente le superfici seminative vengono sfruttate nella loro totalità con coltivazioni da reddito.

Nella regione Umbria non è una pratica ordinaria togliere alla coltivazione una porzione di terreno seminativo con colture finalizzate alla valorizzazione e tutela della biodiversità.

8.2.9.5.1.30. 10.1.3.1 Impegno a trasformare il 10% dei seminativi in pascoli o prati-pascoli.

8.2.9.5.1.30.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.30.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

8.2.9.5.1.30.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno.

8.2.9.5.1.30.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.5.1.30.1.4. Attività minime

Gli impegni previsti si configurano come simili agli obblighi di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013 "Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente", limitatamente al mantenimento dei

prati permanenti (art. 45).

Ai fini del Greening se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente.

8.2.9.5.1.30.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La trasformazione in pascolo dei seminativi non è pratica ordinaria a livello regionale.

8.2.9.5.1.31. 10.1.3.2 Allestire nelle superfici oggetto dell'intervento punti di abbeveraggio, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA.

8.2.9.5.1.31.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.31.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

8.2.9.5.1.31.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno

8.2.9.5.1.31.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

non pertinente

8.2.9.5.1.31.1.4. Attività minime

Gli impegni previsti per il "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo" si configurano come simili agli obblighi di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013 "Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente", limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

Ai fini del Greening se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente.

8.2.9.5.1.31.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per i pascoli la pratica ordinaria consiste nella non conversione dei pascoli ad altro tipo di utilizzo senza alcun intervento agronomico di tipo migliorativo

8.2.9.5.1.32. 10.1.3.2 Divieto di apporti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci);

8.2.9.5.1.32.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.32.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

- CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

- CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari-

8.2.9.5.1.32.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

- Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999)

- BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

8.2.9.5.1.32.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.5.1.32.1.4. Attività minime

Gli impegni previsti per il "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo" si configurano come simili agli obblighi di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013 "Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente", limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

Ai fini del Greening se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato

impone l’obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente.

8.2.9.5.1.32.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per i pascoli la pratica ordinaria consiste nella non conversione dei pascoli ad altro tipo di utilizzo senza alcun intervento agronomico di tipo migliorativo.

8.2.9.5.1.33. 10.1.3.2 Eliminazione infestanti fin dal 1° anno di impegno, al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna: marzo – sett.

8.2.9.5.1.33.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.33.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno.

8.2.9.5.1.33.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno,

8.2.9.5.1.33.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.33.1.4. Attività minime

Gli impegni previsti per il “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo” si configurano come simili agli obblighi di cui all’art. 43 del Reg. UE 1307/2013 “Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l’ambiente”, limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

Ai fini del Greening

se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all’obbligo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l’obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente.

8.2.9.5.1.33.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per i pascoli la pratica ordinaria consiste nella non conversione dei pascoli ad altro tipo di utilizzo senza

alcun intervento agronomico di tipo migliorativo.

8.2.9.5.1.34. 10.1.3.2 Esercitare attività di pascolamento con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;

8.2.9.5.1.34.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.34.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno.

8.2.9.5.1.34.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno.

8.2.9.5.1.34.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.5.1.34.1.4. Attività minime

Gli impegni previsti per il "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo" si configurano come simili agli obblighi di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013 "Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente", limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

Ai fini del Greening se un agricoltore converte o ara un prato permanente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro interessato impone l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente.

8.2.9.5.1.34.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per i pascoli la pratica ordinaria consiste nella non conversione dei pascoli ad altro tipo di utilizzo senza alcun intervento agronomico di tipo migliorativo.

8.2.9.5.1.35. 10.1.4 Distrib. ammend.organici in terreni con liv medio di Sost.Org.< 2%: • no ZVN:min 4 t/ha/anno•ZVN: min.2,5 t/ha/anno

8.2.9.5.1.35.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.35.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportatoda effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno).

La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492 pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno). Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

8.2.9.5.1.35.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Codice di buona pratica agricolaagricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altrodetta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.

Con tale atto sono inoltre definite le dosi di riferimento per le concimazioni azotate. (tab. 1 C.B.P.A. redatto in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE ed approvato con D.M. 19 aprile 1999 ed integrazioni)

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a. Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

8.2.9.5.1.35.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

8.2.9.5.1.35.1.4. Attività minime

Non pertinente.

8.2.9.5.1.35.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La progressiva riduzione della zootecnia rispetto ai livelli degli anni 60-70 ha avuto come conseguenza l'abbandono della pratica della letamazione dei terreni.

Tutto ciò ha comportato un depauperamento dei livelli di sostanza organica nei terreni.

Ordinariamente la pratica della letamazione è stata abbandonata da lungo tempo a vantaggio dell'abituale

impiego di concimi di sintesi.

8.2.9.5.1.36. 10.1.5 Impegno a non effettuare concimazioni e trattamenti fitosanitari alla coltura da intercalare destinata al sovescio.

8.2.9.5.1.36.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.36.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 Copertura minima del suolo

BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportatoda effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno).

La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492 pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno). Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di

1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.36.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altrodetta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.

8.2.9.5.1.36.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.36.1.4. Attività minime

L'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013 – *aree di interesse ecologico* – prevede che quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1 o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore …(omissis).. sia costituita da aree di interesse ecologico.

Si riporta quanto disposto dal DM MiPAAF 18 novembre 2014 n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" - *Articolo 16Aree di interesse ecologico*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nellasuperficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2 (***superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi***), con le modalità indicate nell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalità.

Non c'è sovrapposizione dell'impegno previsto dalla misura con il greening.

8.2.9.5.1.36.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle ordinarie pratiche agronomiche regionali nelle superfici a seminativo non viene effettuata una coltura intercalare da sovescio tra una coltura principale e la successiva a causa dei maggiori costi rispetto all'assenza di operazioni colturali, preferendo l'agricoltore lasciare il terreno nudo o arato e soggetto all'azione degli agenti atmosferici.

8.2.9.5.1.37. 10.1.5 Realizzare, nei seminativi non investiti a colture autunno vernine 1 coltura interc. improd., in campo dal 15/10 al 28/2

8.2.9.5.1.37.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.37.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 Copertura minima del suolo

BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).

Il Programma d'azione della Regione Umbria nelle ZVN, di cui alla **D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052** stabilisce che l'azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come risulta dal bilancio (apporti non superiori agli asporti) e pone limiti sulla quantità di azoto al campo apportatoda effluenti di allevamento (max 170 kg/ha anno).

La D.G.R. 06 settembre 2006 n. 1492 pone, inoltre, limiti sulla quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento nella SAU ricadente in zona non vulnerabile (max 340 kg/ha anno). Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:

Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha.

Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

8.2.9.5.1.37.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Codice di buona pratica agricola (DM 19 aprile 1999) sui nitrati, che, tra l'altrodetta regole in merito alle modalità di applicazione dei concimi minerali, degli effluenti zootecnici ed elenca criteri per la redazione del piano di fertilizzazione azotata.

BCAA 1Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Che impone tra l'altro il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua.

8.2.9.5.1.37.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.37.1.4. Attività minime

L'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013 – *aree di interesse ecologico* – prevede che quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1 o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore …(omissis).. sia costituita da aree di interesse ecologico.

Si riporta quanto disposto dal DM MiPAAF 18 novembre 2014 n. 6513 "Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" - *Articolo 16Aree di interesse ecologico*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nellasuperficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2 (***superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi***), con le modalità indicate nell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalità.

Non c'è sovrapposizione dell'impegno previsto dalla misura con il greening.

8.2.9.5.1.37.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle ordinarie pratiche agronomiche regionali nelle superfici a seminativo non viene effettuata una coltura intercalare da sovescio tra una coltura principale e la successiva a causa dei maggiori costi rispetto all'assenza di operazioni colturali, preferendo l'agricoltore lasciare il terreno nudo o arato e soggetto all'azione degli agenti atmosferici.

8.2.9.5.1.38. 10.1.6 Impegno a coltivare una o più varietà di specie vegetali a rischio di erosione genetica tra quelle in elenco

8.2.9.5.1.38.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.38.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

8.2.9.5.1.38.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.38.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Decreto 6 luglio 2012 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario".

Legge Regionale 25/01 "Tutela delle risorse genetiche di interesse agrario" che istituisce il registro regionale delle varietà locali.

8.2.9.5.1.38.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.38.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

E' ormai consolidato a livello regionale l'abbandono alla coltivazione delle vecchie varietà arboree ed erbacee autoctone, non più produttive rispetto alle attuali cultivars in commercio e quindi con più alti costi di gestione della coltura e minore redditività.

8.2.9.5.1.39. 10.1.7 Allevare razze loc.a rischio gen. tra quelle in elenco e mantenere min. il 20% delle U.B. iniziali per tutto il vincolo

8.2.9.5.1.39.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.39.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Identificazione e registrazione degli animali

• **CGO 8** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini ecaprini;

Malattie degli animali

• **CGO 9** recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione dialcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Benessere degli animali

• **CGO 11 ,** che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

8.2.9.5.1.39.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.39.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Decreto 6 luglio 2012 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario"

Legge Regionale 25/01 "Tutela delle risorse genetiche di interesse agrario" che istituisce il registro regionale delle varietà/razze locali

8.2.9.5.1.39.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.39.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

E' ormai consolidata a livello regionale l'abbandono dell'allevamento delle razze autoctone in quanto non più produttive rispetto alle attuali razze commerciali allevate.

8.2.9.5.1.40. 10.1.7 Impegno all' iscrizione dei soggetti allevati ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.9.5.1.40.1. Livello di riferimento

8.2.9.5.1.40.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Identificazione e registrazione degli animali

• **CGO 8** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini ecaprini;

Malattie degli animali

• **CGO 9** recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione dialcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Benessere degli animali

• **CGO 11 ,** che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

8.2.9.5.1.40.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

8.2.9.5.1.40.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Decreto 6 luglio 2012 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Adozione delle linee

guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario"

Legge Regionale 25/01 "Tutela delle risorse genetiche di interesse agrario" che istituisce il registro regionale delle varietà/razze locali

8.2.9.5.1.40.1.4. Attività minime

Non pertinente

8.2.9.5.1.40.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

E' ormai consolidata a livello regionale l'abbandono dell'allevamento delle razze autoctone in quanto non più produttive rispetto alle attuali razze commerciali allevate.

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Oltre ai requisiti di baseline, per la definizione degli impegni, si è tenuto conto anche del "greening". Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure:

- diversificazione dei seminativi;
- prati permanenti;
- aree di interesse ecologico.

Per la definizione degli impegni della misura 10, si è tenuto conto anche del sostegno accoppiato facoltativo di cui all'art. 52 del Reg. 307/13, il quale nella regione Umbria interviene solo nei settori grano duro, colture proteaginose, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine, caprine e bovine e olio di oliva.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1310/13, le regole di condizionalità per l'anno 2014 sono quelle definite dal Reg. (CE) n. 73/09, così come modificato dall'articolo 6 del medesimo Reg.. In particolare, per l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2014, il MIPAAF ha predisposto il DM n. 15414/13, che ha modificato il DM n. 30125/09 e s.m.i. allo scopo di integrare il quadro normativo già esistente e fornendo alle Regioni e Province Autonome i criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme.

Con DM 180/15 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/13 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", il MIPAAF ha emanato le nuove norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n 1306/13,

applicabili dal 01/01/2015".

Nei casi di rischio di doppio finanziamento, nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13, il controllo volto ad evitare qualsiasi duplicazione del sostegno a livello di singolo intervento viene garantito con una verifica del beneficiario da eseguirsi nelle seguenti fasi:

- In fase di stesura del programma, secondo il principio del "no double funding", si assicura che gli impegni previsti nelle singole misure sono stati verificati rispetto alle disposizioni regolamentari, evidenziando i possibili rischi di doppio finanziamento con gli altri strumenti della PAC (I pilastro e OCM);

- In fase applicativa sarà garantito che le procedure informatizzate eseguano, per intervento e per beneficiario, appositi controlli incrociati volti a scongiurare il rischio del sostegno di più strumenti finanziari. Tale demarcazione a livello di beneficiario, sarà chiaramente precisata a livello di bando, fornendo precise indicazioni in ordine alle condizioni di ammissibilità.

Dal punto di vista della complementarietà con il Reg. UE n. 1308/2013 OCM unica, settore ortofrutticoli, il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici definiti sulla base delle priorità del reg. sullo Sviluppo Rurale per il II Pilastro e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del I Pilastro. Sei degli obiettivi sono comuni ad entrambi i Pilastri per assicurare la complementarietà e la coerenza degli strumenti attraverso i quali vengono perseguiti. In particolare, si fa riferimento agli obiettivi della fornitura di beni pubblici ambientali, della realizzazione di interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per il loro adattamento. Tuttavia, é richiesta la garanzia che il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime. La proposta di atto delegato del Reg. (UE) n. 1308/13 OCM unica – settore ortofrutticoli, all'art. 56 indica che le azioni ambientali, previste nella Strategia nazionale dei programmi operativi redatta ai sensi del sopra indicato regolamento, deve comprendere esclusivamente azioni riferite ad impegni a superficie identiche a quelli di natura agroclimatico-ambientali o impegni di agricoltura biologica previste nell'ambito del relativo PSR.

Partendo da questi presupposti e per l'effettiva realizzazione della complementarietà, diventa necessario consentire al singolo beneficiario di scegliere a quale regime di sostegno aderire. La Regione, per evitare il rischio di doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario (CUAA) che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, verranno incrociati informaticamente con l'archivio della base sociale delle Organizzazioni dei produttori del settore ortofrutticolo. In caso di esito positivo si prendono in considerazione i dati catastali delle superfici impegnate che saranno incrociati informaticamente con gli analoghi elenchi relativi agli impegni previsti dalla OCM ortofrutticola. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzino la duplicazione dell'aiuto la domanda verrà accolta.

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura è rivolta ad incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La coltivazione biologica mira all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico e una rivalutazione dei principi attivi naturali. L'adesione ai principi e metodi indicati dal regolamento (CE) 834/2007 favorisce l'adozione di sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura, garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input di produzione.

La Regione Umbria ha attuato in passato azioni di supporto per la valorizzazione della pratica biologica sul territorio regionale mediante:

- La realizzazione di campagne informative che evidenzino le caratteristiche qualitative e nutrizionali delle produzioni biologiche locali, favorendo la visibilità dei produttori del territorio;
- La realizzazione di eventi volti a favorire il contatto tra produttori e consumatori (mercatini biologici, eventi di piazza, fattorie aperte, etc.);
- La creazione di canali di informazione presso i principali punti di consumo (negozi specializzati, GDO, etc.);
- La creazione di canali di informazione presso le scuole di ogni ordine e grado.

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che sostiene l'integrità del suolo, dell'ecosistema e la salute delle persone. Si basa su processi di salvaguardia dell'ecosistema, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. L'agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza perché l'ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti." (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement) .

L'agricoltura biologica prevede un corretto rapporto tra territorio e ambiente, rispettando la naturalità e la stagionalità delle colture. Prevede di utilizzare al meglio le energie rinnovabili e di valorizzare il più possibile le risorse territoriali, ambientali e naturali.

I punti fondamentali che sanciscono l'agricoltura biologica sono:

- l'esclusione di prodotti chimici di sintesi, i quali alterano l'ambiente e riducono la salubrità delle produzioni;
- l'utilizzo di piante resistenti e di insetti predatori contro i parassiti;
- il mantenimento e l'aumento della fertilità dei suoli mediante tecniche di utilizzo adeguate;

- l’impiego di fertilizzanti di origine naturale;
- garantire per gli animali una vita conforme alle esigenze specifiche delle singole specie.

La Misura contribuisce ai fabbisogni F15 “Favorire la conservazione e fruibilità del patrimonio paesaggistico”, F17 “Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque”, F19 “Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità”, F20 “Consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibili e con metodi biologici “, F26 “Promuovere forme di gestione aziendale che favoriscono l’incremento dello stoccaggio di carbonio” e agli obiettivi prioritari 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”.

Inoltre la sottomisura 11.2 risponde al Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. Essa infatti contribuisce, nei territori maggiormente colpiti dal sisma (cratere), ad invertire la tendenza all’ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la perdita di fiducia complessiva sulla capacità di queste aree a sostenere la salvaguardia ambientale e la tutela dei territori. Ciò può essere contrastato garantendo il mantenimento della gestione sostenibile delle attività agricole finalizzata a contenere i fattori di pressione dell’agricoltura sull’ambiente in tutte le sue componenti (suolo, acqua, aria, biodiversità e paesaggio) attraverso i livelli più alti di adesione degli agricoltori agli impegni dell’agricoltura biologica allo scopo di non perdere gli effetti positivi sull’ambiente determinati da tali impegni. In assenza di tali forme di sostegno (nel caso di esaurimento del budget finanziario della misura) si potrebbe determinare la ripresa di attività agricole “convenzionali” con perdita degli effetti positivi fino ad oggi raggiunti con le pratiche biologiche in aree che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come nelle aree maggiormente colpite dal sisma imprescindibile sia la gestione sostenibile attraverso le pratiche biologiche per una corretta conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali.

La Misura persegue prioritariamente gli obiettivi della F.A. 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

Inoltre la misura ha effetti secondari sulla F.A. 4a) per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità e 5d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.

La misura, in generale, partecipa al perseguimento degli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in quanto è finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici. Partecipa, inoltre, all'obiettivo trasversale “Innovazione” in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative, al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

La misura costituisce uno strumento idoneo a dare risposte efficaci a contenere i fattori di pressione ambientale generati dal settore primario e ad incoraggiare la diffusione di alcune forme sostenibili di agricoltura, in grado di generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La sua azione può produrre effetti diretti sulla qualità e quantità delle risorse naturali rinnovabili (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio) nonché contribuire alla crescita di una sensibilizzazione agli aspetti ambientali degli agricoltori.

Già con le passate programmazioni la Regione Umbria ha favorito l'adesione alle tecniche di agricoltura biologica, ed è quindi fondamentale continuare ad incentivare gli agricoltori verso tale tecnica di produzione.

La misura ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole con l'introduzione e il mantenimento dei metodi di produzione compatibili con l'ambiente, il contributo alla riduzione dei fattori che concorrono ai cambiamenti climatici e il recupero e la caratterizzazione di elementi ambientali e paesaggistici. Agisce, pertanto, per consolidare ed estendere le superfici gestite con metodi ecocompatibli, anche per favorire l'immagazzinamento del carbonio, in tutto il territorio regionale, nonché per garantire la tutela delle risorse idriche.

Particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia della risorsa acqua, alle tutela della risorsa suolo, alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio agrario e al miglioramento della qualità dell'aria.

Va inoltre evidenziato che relativamente all'aspetto qualitativo delle acque, la misura contribuisce significativamente al perseguimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché a quelli dei piani di gestione dei bacini idrografici dell'appennino centrale e dell'appennino settentrionale.

Combinazione di impegni

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dalla misura è consentito rafforzare gli impegni previsti dalle singole sottomisure con quelli previsti da alcuni interventi della misura 10.

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente pertanto un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto sono sommati tutti i vantaggi di ogni singolo impegno assunto dall'agricoltore. Sulla medesima superficie è pertanto consentita la combinazione degli impegni della misura 11 "agricoltura biologica con quelli degli interventi 10.1.2 e 10.1.5 della misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali", nonché con gli impegni del sottointervento 10.1.3.1 o 10.1.3.2 della stessa misura 10.

Per quanto attiene il livello massimo unitario del sostegno in presenza di combinazione di più impegni fra la misura 11 e 10, si fa rinvio alla tabella in allegato al regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede un massimo di 600,00 euro/ha per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate e 450 euro/ha per altri usi della terra.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014, per gli impegni combinati sulla medesima superficie, è stato valutato il rischio di sovra compensazione. A questo riguardo si è provveduto ad effettuare valutazioni specifiche rispetto alla possibile combinazione degli impegni.

L'allegato calcolo dei premi e le tabelle di confronto "obblighi di baseline – impegni aggiuntivi" evidenziano che gli impegni presi in conto per la determinazione dell'aiuto sono diversi; pertanto dalla loro combinazione non c'è nessu rischio di doppio finaziamento a livello di mancati guadagni o costi

aggiuntivispecifici, risultanti dalla combinazione.

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1.1 Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura incentiva l'introduzione del metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per introdurre i metodi dell'agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di adesione alla produzione biologica.

Tra le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, l'agricoltura biologica è quella con il più elevato livello di sostenibilità, perché utilizza la fertilità naturale del suolo, conservandola con lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici e il ricorso alle rotazioni colturali e impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico per l'allevamento del bestiame.

Il sostegno alla conversione dall'agricoltura convenzionale è finalizzato ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Gli agricoltori che si assoggettano agli obblighi della sottomisura sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

La sottomisura concorre alla FA 4B e, secondariamente, alla FA 4A.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali del biologico, il beneficiario, o persona alla quale è stata delegata la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione.

Lo svolgimento di tale attività potrà essere attuata anche in sinergia con l’attuazione della misura 1.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all’impegno, a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti. Sono inoltre presi in conto i costi di transazione.

La durata degli impegni è di 5 anni e comprende due periodi. Il primo periodo è commisurato all’effettivo periodo di conversione delle superfici come definite all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, ovvero due anni per le colture annuali, pascoli o prati permanenti e tre anni per le colture perenni diverse dai foraggi. In tale periodo si applicano i premi indicati nella sezione "importi e aliquote di sostegno" della sottomisura 11.1. Il secondo periodo (rispettivamente di tre e di due anni, a seconda delle colture) prevede un primo impegno di mantenimento per il quale si applicheranno i premi stabiliti per il mantenimento del metodo di produzione biologica secondo quanto previsto per l’intervento 11.2.1. Comunque, conformemente alle disposizioni previste al comma 3 dell’art. 29 del Reg UE 1305/2013, è consentito, al termine dei cinque anni di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

Durante il periodo di impegno è comunque consentito al beneficiario di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto. In tal caso il nuovo conduttore subentra nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

In presenza di zootecnia biologica e di superficie foraggera o a pascolo, il premio per ettaro è aumentato della maggiorazione per l’allevamento del bestiame pascolivo biologico (bovini, equidi ed ovicaprini).

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012)
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2014 della commissione dell'8 aprile 2014;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e

all’etichettatura dei prodotti biologici;

- Decreto Ministeriale n. 18354/2009 e s.m.i. “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici della sottomisura gli “agricoltori in attività”, come definito all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che conducono superfici collocate sul territorio regionale.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

premio a superficie in funzione della tipologia delle colture

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l’azienda deve aver presentato, alla data di presentazione della domanda di sostegno, la notifica di iscrizione, conformemente a quanto previsto dal Reg. CE 834/2007 e assoggettarsi al sistema di controllo previsto per il biologico per tutto il periodo di impegno.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni del biologico, il beneficiario, o persona alla quale è stata affidata la pertinente la gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione.

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro; tale limitazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno.

Al fine di evitare che sia compromessa la finalità ambientale dell’impegno, durante il periodo vincolativo la superficie a impegno non può essere diversa rispetto a quella inizialmente ammessa.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la sottomisura 11.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente, potranno essere applicate procedure di selezione basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto di base verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e, sommato a quello aggiuntivo, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro per le colture annuali, 900,00 euro per le colture perenni specializzate ed 450 euro/ha per altri usi della terra).

Aree rurali intermedie

Seminativi € 407,00

Foraggere (*) € 214,00

Ortive € 600,00

Vite e fruttiferi € 900,00

Olivo € 642,00

Aree con problemi complessivi di sviluppo

Seminativi € 385,00

Foraggere (*) € 195,00

Ortive € 600,00

Vite e fruttiferi € 900,00

Olivo € 609,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 262,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno nei limiti 0 - 2.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

(*premio foraggere*) + (*premio per zootecnia*) X (*UBA pascolive aziendali biologiche*) / ----------

(*superficie foraggera e a pascolo e prato pascolo aziendale*).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale deve essere ricompresa nei valori > di 0 e ≤ 2.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA per superficie foraggera aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

A decorrere dall'annualità di impegno 2018 e per le sole nuove domande di sostegno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento 1305/2013, l'aiuto è corrisposto in parte rispetto ai valori unitari (euro/ettaro) sopra indicati e decurtato del costo di transazione come individuato nell'allegato calcolo dei premi. Ciò sta a significare, quindi, che la fattispecie di modifica, non si applica alle domande di pagamento relative ai contratti in corso. Di conseguenza, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate come di seguito specificato:

Aree rurali intermedie	
Seminativi	€ 289,00
Foraggere (*)	€ 135,00
Ortive	€ 480,00
Vite e fruttiferi	€ 756,00
Olivo	€ 477,00
Tabacco	€ 480,00
Aree con problemi complessivi di sviluppo	
Seminativi	€ 272,00
Foraggere (*)	€ 120,00
Ortive	€ 480,00
Vite e fruttiferi	€ 684,00
Olivo	€ 451,00
Tabacco	€ 480,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica, fermo restando quanto sopra stabilito per le annualità precedenti il 2018, a decorrere dall'annualità 2018, l'aiuto ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno nei limiti 0 - 2."

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.10.3.2. 11.2.1 Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura incentiva il sostegno al mantenimento del metodo di agricoltura biologica mediante un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi dell'agricoltura biologica

In questo modo, si vuole incentivare la conservazione di un sistema di produzione sostenibile dal punto di vista ambientale e favorire un migliore e più razionale utilizzo delle risorse naturali.

Gli agricoltori che si assoggettano agli obblighi della sottomisura sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

La sottomisura concorre alla FA 4B e, secondariamente, alla FA 4A.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni del biologico, il beneficiario o altro addetto al settore agricolo (per esempio, addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale), durante i primi due anni di impegno dovrà frequentare un corso di formazione della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Lo svolgimento di tali attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione della misura1.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti. Sono inoltre presi in conto i costi di transazione.

La durata degli impegni è di 5 anni.

È comunque consentito al beneficiario di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto. In tal caso lo stesso può optare per una delle seguenti opzioni:

- il nuovo conduttore subentra nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo;

- il beneficiario può cessare l’impegno senza l'obbligo di rimborsare l’aiuto percepito per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno;

In presenza di zootecnia biologica e di superficie foraggera o a pascolo, il premio per ettaro è aumentato della maggiorazione per l’allevamento del bestiame pascolivo biologico (bovini, equidi ed ovicaprini).

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 febbraio 2014 (in base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012)
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2014 della commissione dell'8 aprile 2014;
- Decreto Ministeriale n. 18354/2009 e s.m.i. “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici della sottomisura gli “agricoltori in attività”, come definito all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che conducono superfici collocate sul territorio regionale.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Premio a superficie in funzione della tipologia delle colture.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per poter accedere ai benefici della sottomisura l’azienda deve essere iscritta nell’elenco regionale degli operatori del settore biologico.

Qualora l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica deve condurre l'allevamento conformemente ai metodi della zootecnia biologica definiti ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore.

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di un ettaro; tale limitazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno.

Al fine di evitare che sia compromessa la finalità ambientale dell'impegno, durante il periodo vincolativo la superficie a impegno non può essere diversa rispetto a quella inizialmente ammessa.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la sottomisura 11.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente, potranno essere applicate procedure di selezione basate sui seguenti elementi:

- Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (ZVN, ecc,);
- Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto di base verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e, sommato a quello aggiuntivo, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro per le colture annuali, 900,00 euro per le colture perenni specializzate ed 450 euro/ha per altri usi della terra).

Aree rurali intermedie

Seminativi	€ 335,00
Foraggere (*)	€ 170,00
Ortive	€ 595,00
Vite e fruttiferi	€ 780,00

Olivo	€ 533,00

Aree con problemi complessivi di sviluppo

Seminativi	€ 257,00
Foraggere (*)	€ 160,00
Ortive	€ 553,00
Vite e fruttiferi	€ 770,00
Olivo	€ 490,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggere o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 262,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno nei limiti 0 - 2.

Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$(\textit{premio foraggere}) + (\textit{premio per zootecnia}) \times \frac{(\textit{UBA pascolive aziendali biologiche})}{(\textit{superficie foraggera e a pascolo e prato pascolo aziendale})}$$

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale deve essere ricompresa nei valori > di 0 e ≤ 2.

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA per superficie foraggera aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

A decorrere dall'annualità di impegno 2018 e per le sole nuove domande di sostegno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 29, paragrafo 9 del regolamento 1305/2013, l'aiuto potrà essere corrisposto in parte rispetto ai valori unitari (euro/ettaro) sopra indicati e decurtato del costo di transazione come individuato nell'allegato calcolo dei premi. Ciò sta a significare, quindi, che la fattispecie di modifica, non si applica alle domande di pagamento relative ai contratti in corso. Di conseguenza, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate come di seguito specificato:

Aree rurali intermedie	
Seminativi	€ 232,00
Foraggere (*)	€ 100,00

Ortive	€ 440,00
Vite e fruttiferi	€ 588,00
Olivo	€ 390,00
Tabacco	€ 440,00
Aree con problemi complessivi di sviluppo	
Seminativi	€ 169,00
Foraggere (*)	€ 92,00
Ortive	€ 406,00
Vite e fruttiferi	€ 590,00
Olivo	€ 356,00
Tabacco	€ 406,00

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica, fermo restando quanto sopra stabilito per le annualità precedenti il 2018, a decorrere dall'annualità 2018, l'aiuto ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno nei limiti 0 - 2.

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto
- Alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"
- All'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento;
- Alla inosservanza degli impegni previsti da Regolamento 834/2007

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- Monitoraggio della coerenza, complementarietà e demarcazione degli impegni previsti dalla misura e quelli dell'OCM (Reg. UE 1308/2013);
- Attivazione di percorsi formativi e di tutoraggio obbligatori per i beneficiari, volti a dare una completa ed esaustiva informazione in ordine:

- Al livello degli impegni assunti
- Alla possibile ricaduta in termine di benefici ambientali che tali impegni generano;
- Ai possibili effetti conseguenti all'inosservanza degli impegni previsti da Regolamento 834/2007

- Formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;
- Uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione

delle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità della misura si assicura un controllo complessivo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti, dei criteri di selezione delle domande e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, mediante la consultazione, anche in sinergia, delle banche dati presenti nel SIAN e nel sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del PSR 2014-2020 (VCM), definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione della misura 10 a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

A partire dal 1° gennaio 2015, la riforma della PAC entrerà completamente in vigore e la "baseline" è riferita ai seguenti aspetti:

- requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, 3)
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il regime di condizionalità che in via definitiva è operativo a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi

tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali.

Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4),

secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione Umbria ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 24 aprile 2014, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei CGO e delle BCAA stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni della misura 11 si è tenuto conto anche del "greening". Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure:

- diversificazione dei seminativi;
- prati permanenti;
- aree di interesse ecologico.

A tal proposito si garantisce che sarà evitato ogni rischio di doppi pagamenti conseguenti ad impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad impegni agroambientali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La valutazione della differenza fra il reddito lordo ottenibile a seguito dell'attuazione degli impegni previsti dalla misura 11 e quello ottenibile con il metodo convenzionale è stata effettuata mediante l'analisi dei redditi derivanti da alcune colture, considerate rappresentative della realtà regionale di tutte le coltere ammesse a premio. In particolare si sono divise le colture in due gruppi: colture annuali e arboree specializzate, entrambi riferite alle due aree regionali: "Aree rurali intermedie" e "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

A livello generale, per tutte le colture facente parte dei rispettivi gruppi è stata effettuata una prima valutazione in base ai dati della RICA, quando possibile, integrandola poi con altre fonti (ISTAT, Bollettini delle C.C.I.A.A.). Gli anni di riferimento sono dal 2012 al 2014.

I calcoli e il relativo livello del premio sono stati determinati garantendo che:

- contengano unicamente elementi verificabili;
- siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- indichino chiaramente la fonte dei dati;
- siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;
- non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.

Il sostegno previsto dalla misura 11 compensa pertanto soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale (Baseline), del greening e degli aiuti accoppiati, ove pertinente.

Relativamente alla definizione degli impegni della misura 11, si è tenuto conto anche del sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 52 del regolamento 1307/2013, il quale nella regione Umbria interviene solo nei settori grano duro, colture proteaginose, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine, caprine e bovine e olio di oliva.

A tal proposito si garantisce che sarà evitato ogni rischio di doppi pagamenti conseguenti ad impegni che ottemperano al greening e agli aiuti accoppiati e contemporaneamente ad impegni dell'agricoltura biologica. Tale garanzia è assicurata mediante un'attenta analisi degli impegni dell'agricoltura biologica rispetto a quelli del 1° pilastro. Nei rari casi di possibile rischio di doppio finanziamento è stato effettuata una specifica valutazione, che tiene conto della potenziale sovrapponibilità degli impegni dell'agricoltura biologica con quelli delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di quelli accoppiati. In tali casi si è proceduto a non compensare l'impegno agroambientale dell'agricoltura biologica.

Relativamente a quanto sopra si precisa che nel documento allegato "calcolo premi" gli aiuti di cui agli articoli 43 e 52 sopra citati sono stati presi in conto e pertanto detratti dagli importi dei premi.

Lo stesso documento nel calcolare l'importo del sostegno ha preso in esame la necessità di determinare una congrua differenziazione del livello dell'aiuto tra una conduzione delle superfici nella fase di conversione rispetto a quella di mantenimento, nonché fra le diverse tipologie di gruppi colturali rispetto alle diverse aree del territorio regionale.

Relativamente alla ***Complementarietà con il Reg.*** **(UE) n. 1308/2013 OCM unica** al fine di evitare il doppio finanziamento è previsto quanto segue:

Riguardo alla complementarietà con il Reg. UE n. 1308/2013 OCM unica, settore ortofrutticolo, il QSC 2014-2020 della PAC individua 9 obiettivi specifici definiti in base alle priorità del Reg. sullo S.R. per il II Pilastro e quelli per gli interventi di mercato del I Pilastro. E' richiesta la garanzia che il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime. E' previsto inoltre che le azioni ambientali, della Strategia nazionale dei programmi operativi, debbano essere riferite ad impegni a superficie identiche a quelli di natura agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica nell'ambito del relativo PSR.Pertanto,

diiventa necessario consentire al singolo beneficiario di scegliere a quale regime di sostegno aderire. La Regione, per evitare il rischio di doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo basata sul dato identificativo del beneficiario (CUAA) che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, verranno incrociati informaticamente con l'archivio della base sociale delle OP del settore ortofrutticolo. In caso di esito positivo si procederà ad un ulteriore step di verifica, prendendo in considerazione i dati catastali delle superfici impegnate che saranno incrociati informaticamente con gli analoghi elenchi relativi agli impegni previsti dalla OCM ortofrutticola. Nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzino la duplicazione dell'aiuto la domanda verrà accolta.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dall'art. 29 c. 2 del reg. 1305/2013.

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione della M 11 dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'art. 93 e dall'all. II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

A partire dal 1/1/15, la riforma della PAC è entrata completamente in vigore e la "baseline" è riferita ai seguenti aspetti:

- requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art.4, par. 1, lettera c), punti ii) e iii), del Reg.(UE) n. 1307/2013;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il nuovo regime di condizionalità prevede una riorganizzazione dei CGO e delle BCAA in sottoinsiemi tematici di seguito elencati:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà rispettare, rappresentano l'attività minima di cui al Reg.(UE) n. 1307/13 (art. 4), per mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Oltre a tali requisiti di baseline si è tenuto conto anche del "greening", componente, percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base.

Riguardo al rischio di doppi pagamenti conseguenti ad impegni che ottemperano ad impegni dell'agricoltura biologica ed anche alle pratiche equivalenti (art. 43, par. 2 e 3 del Reg. 1307/2013 – Allegato IX), si precisa che quest'ultime non saranno applicate e quindi il rischio non sussiste.

Rientrano nella baseline anche i Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria, e precisamente:

- codici buone pratiche (dir. 91/676/CEE) per le aziende situate al di fuori delle ZVN (DGR 2495/06 e s.m.i.);
- requisiti relativi all'inquinamento da fosforo (art. 33 DM 7/4/2006);
- principi generali per la difesa integrata (dir. 2009/128/CE - all.III d.lgs 150/2012);
- obblighi di abilitazione all'uso dei fitofarmaci, di corretta gestione delle attrezzature distributrici e di adeguato stoccaggio dei presidi.

In applicazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1310/13, le regole di condizionalità per l'anno2014 continuano a essere quelle definite dal Reg. (CE) n. 73/09, così come modificato dall'art. 6 del regolamento stesso. In particolare, per l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2014, il MIPAAF ha predisposto il DM n. 15414 del 10.12.2013, che ha modificato il DM n. 30125/2009 e s.m.i. allo scopo di integrare il quadro normativo già esistente e fornendo alle Regioni e Province Autonome i necessari criteri generali affinché l'attuazione regionale avvenga in modo adeguato ed uniforme.

Con DM 180/2015 il MIPAAF ha emanato le nuove norme in materia di condizionalità previste dal Reg. UE 1306/2013, applicabili dal 1/1/15".

Per quanto attiene ai casi di rischio di doppio finanziamento, nei termini di quanto stabilito dal Reg.n.1305/13, il controllo volto ad evitare qualsiasi possibile duplicazione del sostegno a livello di singolo intervento viene garantito mediante una verifica a livello di singolo beneficiario da eseguirsi nelle seguenti fasi:

- stesura del programma, secondo il principio del "no double founding", si assicura che gli impegni previsti nelle singole misure sono stati verificati rispetto alle disposizioni regolamentari, evidenziando i possibili rischi di doppio finanziamento con gli altri strumenti della politica agricola comune (I pilastro e OCM);

- applicativa sarà garantito che le procedure informatizzate eseguano, per singolo intervento e per ciascun beneficiario, appositi controlli incrociati volti a scongiurare efficacemente il rischio che lo stesso impegno usufruisca del sostegno di più strumenti finanziari. Tale demarcazione a livello di beneficiario, sarà chiaramente precisata a livello di bando per la raccolta delle domande di sostegno, fornendo precise indicazioni in ordine alle condizioni di ammissibilità.

La misura sviluppa sinergie con altre misure del programma, in particolare con le Misure 1, 2, 3 (3.1 e 3.2), 14 ed in particolare con la M 10, prevedendo peraltro la possibilità di combinare gli impegni della M 11 con alcuni di quelli previsti dalla M 10.

La complemetarietà con il Reg. UE 1308/13 è descritta nel paragrafo " Informazioni specifiche della misura" - "Descrizione della metodica ...".

8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.11.1. Base giuridica

Articolo 30 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (titolo VI, capo I)

Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (artt. 4 e 43)

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, art. 9.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 14 luglio 2014.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nella Regione Umbria la rete Natura 2000, costituita in attuazione delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", è formata da 102 siti di cui: 94 ZSC, 5 ZPS, 1 SIC, 1 ZSC/ZPS e 1 SIC/ZPS che interessano il 15,9 % del territorio regionale. Attualmente, tutti i 102 siti Natura 2000 sono dotati di Piani di Gestione approvati dalla Giunta regionale. Tali Piani contengono al loro interno specifiche misure di conservazione e ciò ha permesso la conversione di 95 SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) mediante decreto ministeriale del 7 agosto 2014.

Inoltre la misura è attuata sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale del fiume Tevere (di cui al DPCM 5 luglio 2013) e dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale del fiume Arno (di cui al DPCM 21 novembre 2013). Detti Piani sono attualmente in corso di aggiornamento e, sulla base della DQA, tale aggiornamento dovrà essere realizzato entro il 2015.

Gli strumenti di Piano, previsti per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità delle aree Natura 2000, individuano e definiscono vincoli, obblighi, criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali che possono comportare per le imprese agricole operanti all'interno di queste aree condizioni di svantaggio che si traducono in costi aggiuntivi e minori ricavi rispetto alle imprese agricole che operano al di fuori di tali siti e che non devono rispettare le stesse regole.

Attraverso la redazione e approvazione del PAF "*Prioritized Action Frameworks*", di cui alla DGR 323/2013, è stato possibile individuare in maniera puntuale le esigenze di finanziamento di Natura 2000 con

la definizione di chiare priorità, individuando le misure di gestione necessarie e stabilendo le azioni essenziali a realizzare tali priorità nonché ad attuare le misure individuate dai fondi comunitari.

Il corredo cartografico dei PdG, restituito alla scala 1:10.000, sia per ciò che concerne i confini dei siti Natura 2000 che per le perimetrazioni degli habitat di importanza comunitaria, a cui sono principalmente legati i divieti contenuti nelle misure di conservazione, permette di identificare con precisione gli obblighi e i divieti, per gli agricoltori, derivanti dall'applicazione delle direttive comunitarie e dalla collocazione geografica delle aree soggette a tali divieti. Nella misura sono indicati gli habitat all'interno dei quali alcune attività sono vietate dalle misure di conservazione e per cui si prevedono indennizzi per mancato reddito o per costi aggiuntivi. Non sono ravvisabili impegni volontari da finanziare con la misura.

Con la presente misura si intende compensare gli svantaggi e le limitazioni all'attività agricola determinati dalla gestione dei siti Natura 2000, che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori, mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli sopra richiamati.

La misura si colloca nel quadro normativo delineato dalle citate direttive nonché dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata dall'Italia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione per la diversità biologica (Rio de Janeiro 1992) e si applica all'interno della rete Natura 2000 e in altre aree naturali protette regionali delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nel limite previsto del 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio.

Gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità (SBN) entro il 2020 sono di: garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano; ridurre sostanzialmente sul territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando le resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali; integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

La misura contribuisce al fabbisogno n. 14 "Favorire la gestione e l'ampliamento degli habitat e delle aree naturali" e n. 17 "Favorire una corretta gestione degli input al fine di migliorare la qualità delle acque"**.** Nel contesto europeo il contributo dei tre obiettivi trasversali della SBN, fra loro complementari, deriva da una attenta valutazione che vede nella salvaguardia e nel recupero dei servizi ecosistemici, l'aspetto prioritario di attuazione della conservazione della biodiversità. Le sottomisure individuate mirano a garantire la permanenza dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare i cambiamenti ambientali in atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le politiche di settore e la protezione ambientale sul livello regionale. Le sottomisure individuate mirano a proteggere e preservare gli ecosistemi delle acque interne contrastandone il degrado e la perdita di biodiversità, promuovendone il ripristino, per garantirne vitalità e funzionalità e la produzione dei servizi ecosistemici, principalmente per l'alimentazione e il rifornimento idrico ma anche per la loro capacità di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo è di garantire l'integrazione delle esigenze di conservazione della biodiversità degli ecosistemi delle acque interne e dei relativi servizi ecosistemici nelle politiche economiche e di settore, rafforzando la comprensione dei benefici derivanti e dei costi della loro perdita.

La Misura concorre inoltre all'aumento della ritenzione naturale delle acque nelle aree rurali attraverso il mantenimento di habitat forestali e la riduzione di sostanza inquinanti mediante processi naturali e seminaturali (interventi per il mantenimento di fasce tampone) contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, nonché alla gestione della siccità per carenza idrica.

La misura tramite gli interventi in cui è declinata contribuisce all'Obiettivo Prioritario 4 e alle Focus Area: 4.a, 4.b e 4.c.

La misura prevede 4 tipologie di intervento:

M 12.1 Indennità per le zone agricole Natura 2000;

M 12.2.1 Indennità per Natura 2000 aree forestali;

M 12.2.2 Indennità per il mantenimento degli habitat forestali;

M 12.3 Indennità per l'obbligo di mantenimento di "fasce Tampone".

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 12.1.1 Indennità per le zone agricole Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata alla conservazione di ecosistemi prativi situati in pianura o in ambienti pedo-collinari e basso montani all'interno di siti Natura 2000 designati, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea. Queste aree hanno grande rilevanza nella salvaguardia della biodiversità e forniscono importanti servizi ecosistemici. Nello specifico l'intervento si propone di compensare la perdita di reddito dovuta ai vincoli imposti, a tutti gli agricoltori, dai Piani di Gestione che insistono sui terreni agricoli e che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare:

a) pascoli ricadenti all'interno di siti Natura 2000. L'indennità è sottesa alla misura di conservazione, contenuta nei Piani di Gestione che impone il **divieto assoluto di trasformazione dei pascoli** mediante pratiche di miglioramento (trasemine), se non con germoplasma raccolto in situ. La sottomisura interessa i siti: IT5210044, IT5210045, IT5210046, IT5210048, IT5210049, IT5210056, IT5210058, IT5210059, IT5210062, IT5210063, IT5210065, IT5210066, IT5210067, IT5210068, IT5210071, IT5220010, IT5220013, IT5220014, IT5220015, IT5220016, IT5220017, IT5220018, IT5220021, IT5220025,

IT5220026.

b) coltivi limitrofi ad habitat forestali all'interno di siti Natura. L'indennità è sottesa alla misura di conservazione, contenuta nei Piani di Gestione, che impone il **divieto di spingere le colture entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive** nei siti: IT5210044, IT5210045, IT5210046, IT5210048, IT5210049, IT5210055, IT5210056, IT5210058, IT5210059, IT5210062, IT5210063, IT5210065, IT5210066, IT5210067, IT5210068, IT5210071, IT5220010, IT5220013, IT5220015, IT5220016, IT5220017, IT5220018, IT5220021, IT5220025, IT5220026.

c) coltivi limitrofi ad habitat forestali, erbacei, arbustivi, acquatici, umidi e ripariali all'interno di siti Natura 2000. L'indennità è sottesa alla misura di conservazione, contenuta nei Piani di Gestione, che impone il **divieto di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per una fascia di rispetto: di 5 metri nel caso di habitat forestali, di 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei, di 20 metri nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali** nei siti: IT5210054, IT5210061, IT5220001, IT5220002, IT5220003, IT5220004, IT5220005, IT5220006, IT5220007, IT5220008, IT5220011, IT5220012, IT5220019, IT5220020, IT5220022, IT5220023, IT5220024, IT5220027.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola a compensazione dei mancati guadagni derivanti dai vincoli imposti dai Piani di gestione delle aree Natura 2000.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

Autorità pubbliche: Comuni e loro associazioni; proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le comunanze agrarie o simili in quanto si ritiene compensare i mancati guadagni derivanti dall'imposizione dei vincoli sui terreni che tali soggetti, in condizioni di ordinarietà, gestiscono anche con finalità economiche.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Per l'intervento 12.1 l'indennizzo previsto è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'indennizzo è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dai vincoli imposti dai Piani di gestione delle aree Natura 2000, in rapporto alle aree diverse dalle aree Natura 2000, prendendo anche in esame le componenti di cui all'articolo 43 (Greening) del Regolamento 1307/2013 UE.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Sono ammissibili all'aiuto i terreni agricoli localizzati nelle aree Natura 2000, designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Superficie ammissibile

La superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) è ≥ ad 1 ettaro.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Trattandosi di un'indennità finalizzata a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000, l'aiuto deve essere garantito a tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, non si prevedono criteri di selezione delle domande di sostegno.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1 del regolamento UE n. 1305/2013 l'indennità natura 2000 è corrisposta per ettaro di SAU e commisurata ai vincoli applicati nelle zone interessate dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro" come di seguito descritto.

L'indennizzo è erogato annualmente per ettaro di superficie assoggettato all'obbligo e non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento UE 1305/2013 e precisamente:

- 500 euro/ha per ettaro/anno per i primi cinque anni;
- 200 euro/ha negli anni successivi al quinto.

L’importo annuale dell’indennità legata ai diversi obblighi è specificata nella tabella seguente:

OBBLIGHI	€/ha/anno per i primi cinque anni	€/ha/anno a decorrere dal sesto anno
a. Divieto assoluto di trasformazione dei pascoli	90,00	90,00
b.Divieto di spingere le colture di seminativi entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive (È compensata solo la superficie interessata dal divieto)	325,00	200,00
c.Divieto dell’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci per una fascia di rispetto di: • 5 metri nel caso di habitat forestali, • 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei, • 20 metri nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali (È compensata solo la superficie interessata dal divieto)	Per i seminativi 290,00 Per le colture arboree 500,00	Per i seminativi 200,00 Per le colture arboree 200,00

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Non corretta applicazione e verificabilità delle condizioni e dei criteri legati alla realizzazione delle sottomisure, perdita di habitat.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Predisposizione di linee guida che definiscano la corretta applicazione delle sottomisure.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Pur in presenza di aree di rischio, è garantita per la verificabilità e controllabilità della Misura per tutto il periodo di programmazione. A tal fine viene utilizzato il sistema “VCM” definito a livello nazionale dalla Rete rurale nazionale che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Reg UE n. 1305/2013.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

8.2.11.3.2. 12.2.1 Indennità per Natura 2000 aree forestali

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento si propone di compensare la perdita di reddito dovuta ai vincoli imposti, a tutti i proprietari di boschi, dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 che vietano il taglio in alcuni habitat forestali di interesse comunitario localizzati in:

a) aree forestali ricadenti all’interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea;

b) aree forestali ricadenti all'interno di altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE.

La sottomisura **indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento** degli habitat forestali situati all’interno della rete Natura 2000 e riconosciuti dalla CE: 91E0*, 91F0, 91L0, 91M0, 91AA*, 9210*, 9260, 92A0, 9340, 9540.

L’indennità è sottesa alle misure di conservazione contenute nei Piani di Gestione imposte sugli habitat forestali all’interno della rete Natura 2000, tali misure sono legate alla tutela e conservazione degli habitat forestali e nello specifico sono riferiti:

- divieto di taglio di alcune specie;

- divieto di taglio dell’habitat 91L0;

- divieto di taglio nella direzione del pendio all’interno degli habitat 91L0, 9340;

- divieto di taglio di boschi d’altofusto negli habitat 9340, 91AA*;

- divieto di taglio nelle formazioni boschive adiacenti ai corsi d’acqua, catastalmente individuati, alle paludi e agli stagni per una fascia di 20 m.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie forestale a compensazione dei mancati guadagni derivanti dall’applicazione dei vincoli imposti dai Piani di Gestione delle Aree Natura 2000.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Soggetti privati detentori di superfici forestali e loro associazioni.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Per l'intervento 12.2.1 l'indennizzo previsto è annuale per ettaro di superficie assoggettato all’impegno.

Il livello dell’indennizzo è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dall’applicazione dei vincoli imposti dai Piani di Gestione delle Aree Natura 2000.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Sono ammissibili all’aiuto le formazioni forestali, riconosciute quali habitat forestali, localizzati nelle aree Natura 2000, designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Superficie ammissibile

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno è pari ad 1 ettaro.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Trattandosi di una indennità finalizzata a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000, deve essere garantita a tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, non si prevedono criteri di selezione delle domande.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennizzo non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 UE ovvero 500 euro per ettaro/anno per i primi cinque anni. Successivamente l'importo annuale dell'indennità non può superare 200 euro l'anno.

L’importo annuale dell’indennità legata al mancato taglio in alcuni habitat forestali di interesse comunitario localizzati in aree forestali ricadenti all’interno di siti Natura 2000 e aree forestali ricadenti all'interno di altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività selvicolturale, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE è pari a:

- Boschi a prevalenza di faggio 283,87 €/ha/anno;

- Boschi di cerro 130,03 €/ha/anno;

- Boschi misti mesoxerofili 72,24 €/ha/anno;

- Boschi a prevalenza di leccio 154,8 €/ha/anno;

- Boschi misti xerofili 235,29 €/ha/anno.

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

8.2.11.3.3. 12.2.2 Indennità per il mantenimento degli habitat forestali

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.11.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si propone di compensare i costi dovuti ai vincoli imposti, a tutti i proprietari di boschi, dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 che vietano la realizzazione di nuove piste forestali (da esbosco) in alcuni habitat forestali di interesse comunitario localizzati in:

a) aree forestali ricadenti all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nelle regioni biogeografiche continentale e mediterranea;

b) aree forestali ricadenti all'interno di altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE.

La sottomisura **indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento degli habitat forestali** situati all'interno della rete Natura 2000 e riconosciuti dalla CE: 91E0*, 91F0, 91L0, 91M0, 91AA*, 9210*, 9260, 92A0, 9340, 9540.

L'indennità è sottesa alle misure di conservazione, contenute nei Piani di Gestione, imposte sugli habitat forestali all'interno della rete Natura 2000. Tali misure sono legate alla **tutela e conservazione degli habitat forestali attraverso l'utilizzo di tecniche di ceduazione sostenibili** e in riferimento al "**Divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco all'interno degli habitat forestali:** 92E0*, 91L0, 91M0, 9260, 92A0, 9340 presenti nei siti: IT5220003, IT5220004, IT5220005, IT5220006, IT5220007, IT5220008, IT5220011, IT5220012, IT5220019, IT5220020, IT5220022, IT5220023"

8.2.11.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie forestale a compensazione dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei vincoli imposti dai Piani di Gestione delle Aree Natura 2000.

8.2.11.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

8.2.11.3.3.4. Beneficiari

Soggetti detentori di superfici forestali.

8.2.11.3.3.5. Costi ammissibili

Per l'intervento 12.2.2 l'indennizzo previsto è annuale per ettaro di superficie assoggettato all’impegno.

Il livello dell’indennizzo è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dall’applicazione dei vincoli imposti dai Piani di Gestione delle Aree Natura 2000.

8.2.11.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Sono ammissibili all’aiuto gli interventi che interessano le formazioni forestali, riconosciute quali habitat forestali, localizzati nelle aree Natura 2000, designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Superficie ammissibile

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno è pari ad 1 ettaro.

8.2.11.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Trattandosi di una indennità finalizzata a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000, deve essere garantita a tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, non si prevedono criteri di selezione delle domande.

8.2.11.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennizzo non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 UE ovvero 500 euro per ettaro/anno per i primi cinque anni .

Successivamente al quinto anno, l'importo annuale dell'indennità non può superare 200 euro l'anno.

L’importo annuale dell’indennità legata al divieto di realizzazione di nuove piste per esbosco, all’interno degli habitat forestali, è pari a 140 €/ha/anno, stimato per cedui maturi misti mesoxerofili, e un valore massimo di 200 €/ha/anno per gli altri tipi di bosco, mentre per l’utilizzo di tecniche di ceduazione sostenibili il premio è pari a 75 €/ha/anno per 5 anni.

8.2.11.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.11.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.11.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.11.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Per il calcolo si è operato sulla base dei giustificativi relativi alla sottomisura 15.1 e nello specifico:

- per il rilascio di piante, filari, gruppi di piante e per il mancato utilizzo ai fini economici (fasce lungo i corsi d'acqua, boschi di faggio e boschi protettivi), il calcolo del sostegno si basa su stime relative al mancato reddito derivante dall'avere rilasciato in bosco, a seguito dell'impegno sottoscritto, maggiori quantitativi di biomassa forestale. Tale calcolo si basa sui dati dell'inventario forestale nazionale e dei serbatoi di carbonio (IFNC, dati quantitativi 2009), per quanto riguarda le masse legnose interessate, e sui valori di mercato al 2014 (dati ISTAT) del materiale legnoso non utilizzato. Inoltre, per il costo della manodopera impiegata si è fatto riferimento alle retribuzioni orarie per operai forestali in vigore dal 1 gennaio 2014;

- per l'uso di muli o altri animali per l'esbosco, il calcolo del sostegno si basa sui costi aggiuntivi sostenuti dal beneficiario derivati dal Prezzario per opere di miglioramento fondiario della Regione dell'Umbria (aggiornamento al 14 settembre 2009) e dai valori della massa da esboscare nei diversi tipi i bosco desunti dall' Inventario forestale nazionale e dei serbatoi di carbonio (IFNC, dati quantitativi 2009).

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

8.2.11.3.4. 12.3.1 Indennità per l'obbligo di mantenimento di "fasce Tampone"

Sottomisura:

- 12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici

8.2.11.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento mira alla tutela dei corsi d'acqua o habitat umidi che confinano direttamente con i coltivi attraverso l'obbligo, per tutti gli agricoltori, della costituzione o del mantenimento di una "fascia tampone" di rispetto dagli stessi, individuata in apposita cartografia e realizzata mediante la mancata coltivazione di 10 m dal corpo idrico, al netto dei 5 m già previsti dal regime di condizionalità. La realizzazione di fasce tampone è prevista sia dagli obblighi derivanti dalla Direttive 92/43/CEE e 147/2009/CE che da quelli della DQA 2000/60/CE e attuata sulla base delle indicazioni provenienti dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, dal Piano di Tutela delle Acque, approvato ai sensi della L.R. 25/2009, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 01/12/2009 nonché sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale del fiume Tevere (di cui al DPCM 5 luglio 2013) e dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale del fiume Arno (di cui al DPCM 21 novembre 2013). Detti Piani sono attualmente in corso di aggiornamento e, sulla base della DQA, tale aggiornamento dovrà essere realizzato entro il 2015.

La sottomisura **indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento**, **costituzione o ampliamento** di una fascia di rispetto di 10 m dai corsi d'acqua o habitat umidi, individuati catastalmente, al netto dei 5 m già previsti dal regime di condizionalità e che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.11.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola a compensazione dei mancati guadagni derivanti dagli impegni assunti, in funzione dei vincoli imposti dai Piani di gestione delle aree Natura 2000 e dal Piano di Tutela delle Acque approvato, ai sensi della L.R. 25/2009, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 01/12/2009.

8.2.11.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

8.2.11.3.4.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento gli imprenditori agricoli singoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

Autorità pubbliche: Comuni e loro associazioni; proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le comunanze agrarie o simili. in quanto si ritiene compensare i mancati guadagni derivanti dall'imposizione dei vincoli sui terreni che tali soggetti, in condizioni di ordinarietà, gestiscono anche con finalità economiche.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.11.3.4.5. Costi ammissibili

Per l'intervento 12.3 l'indennizzo previsto è annuale per ettaro di superficie assoggettato all'impegno.

Il livello dell'indennizzo è stato calcolato al fine di compensare i maggiori costi e i mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti in rapporto alla *baseline* e all'ordinarietà, prendendo in esame le componenti di cui all'articolo 43 (*Greening*) del Regolamento 1307/2013 UE, quelli derivanti dalla DQA 2000/60/CE e quelle derivanti dalle BCAA.

8.2.11.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Sono ammissibili all'aiuto gli interventi che interessano le aree agricole localizzate nei siti Natura 2000, designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e nelle aree di validità del Piano di Tutela delle Acque approvato, ai sensi della L.R. 25/2009, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 01/12/2009.

8.2.11.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Trattandosi di una indennità finalizzata a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione delle aree Natura 2000 e dalla DQA, deve essere garantita a tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, non si prevedono criteri di selezione delle domande.

Nel caso in cui si rilevasse la necessità, ad esempio in presenza di risorse limitate,

verranno considerati i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione:

-maggiore presenza di habitat prioritari;

-localizzazione territoriale, con particolare riferimento alle Aree Naturali Protette e alle aree con complessivi problemi di sviluppo.

8.2.11.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennizzo non potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento 1305/2013 UE ovvero 500 euro per ettaro/anno per i primi cinque anni.

La durata degli impegni è di cinque anni, comunque, conformemente alle disposizioni previste al comma 5 dell'articolo 28 del Regolamento 1305/2013 UE, è consentito, al termine del primo periodo di impegno, prorogare annualmente gli impegni assunti.

L'importo annuale dell'indennità a**l mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento**, **costituzione o ampliamento** di una fascia di rispetto di 10 m dai corsi d'acqua o habitat umidi, individuati catastalmente, al netto dei 5 m già previsti dal regime di condizionalità.:

L'importo annuale dell'indennità è pari a 325 €/ha/anno per i seminativi (solo per la superficie interessata dal divieto) per i primi 5 anni e 200 €/ha/anno per i successivi 3 anni.

8.2.11.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.11.3.4.9.2. Misure di attenuazione

8.2.11.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.11.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del

regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore, in esito all’analisi sulle condizioni della misura, sui diversi

impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

I rischi nell'attuazione della sottomisura sono dovuti:

- rischi di possibili sovrapposizioni del sostegno in riferimento agli obblighi di greening;

- rischi derivanti dalla controllabilità degli impegni;

- all'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto;

- alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici;

- alla difficoltà, da parte del beneficiario, di individuare gli impegni assunti con il conseguente rischio di sanzioni e di innalzamento del "tasso di errore";

- ad errori compiuti nella compilazione delle domande (dichiarazione in eccesso delle superfici);

- all'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- monitoraggio della coerenza, complementarietà e demarcazione degli impegni previsti dalla misura e quelli dell'OCM (Reg. UE 1308/2013) e del greening;

- formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;

- implementazione dei sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento;

- servizi di web service tra Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per lo scambio dei dati utili per i controlli previsti per gli impegni.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il sistema informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" atto ad assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione della Misura 12 a partire dal 2015 corrispondono a quelle definite dall'art. 93 e dall'allegato II del Regolamento UE 1306/2013.

A partire dal 1° gennaio 2015 la riforma della PAC entrerà completamente in vigore e la baseline è riferita ai seguenti aspetti:

- pertinenti criteri e attività minimi stabiliti a norma dell'Art. 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 1307/2013;

- requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del Regolamento UE 1306/2013;

- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Il regime di condizionalità che in via definitiva è operativo a partire dal 1° gennaio 2015, è disciplinato dal Regolamento UE 1306/2013 (Art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;

- santità pubblica, salute degli animali e delle piante;

- benessere degli animali.

Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare, per i ricevere i premi del I pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatici-ambientali. Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento UE 1307/2013 art. 4 secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione Umbria ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 24/04/2014, la quale ha

completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in regione, l'elenco del CGO e delle BCAA stabiliti negli allegati 1 e 2 del citato decreto.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni della misura 12 si è tenuto conto anche del "greening". Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli stessi introducano nella propria azienda le seguenti misure:

- diversificazione dei seminativi;

- prati permanenti;

- aree di interesse ecologico.

A tal proposito si garantisce che sarà evitato ogni rischio di doppi pagamenti conseguenti ad impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad impegni riferiti a Natura 2000 e DQA.]

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

La Misura, sulla base delle misure di conservazione contenute nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati dalla Giunta Regionale, indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento di habitat prativi e arbustivi naturali e seminaturali e forestali, situati all'interno dei siti stessi nonché il mantenimento, la costituzione o l'ampliamento di fasce dio rispetto dai corsi d'acqua o habitat umidi. Ciò si attua mediante divieti di lavorazione e messa a coltura, forestazione artificiale di prati, prati-pascoli, arbusteti e brughiere o mediante divieti di taglio di elementi arborei in habitat forestali oppure ancora divieti di coltivazione in prossimità di corsi d'acqua o habitat umidi.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Gli interventi finanziati con la misura sono ubicati all'interno di aree soggette alle norme del Piani di distretto di cui al Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale approvato con DPCM 5/7/2013 e al Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 21/11/2013.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le aree di intervento sono ubicate all'interno dei siti della rete Natura 2000 forniti di Piani di Gestione approvati dalla Giunta Regionale e tali da stabilire vincoli, obblighi, criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali, negli habitat di importanza comunitaria presenti, e che possono

comportare per gli agricoltori condizioni di svantaggio che si traducono in costi aggiuntivi e minori ricavi.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Nel metodo di calcolo si è tenuto conto del mancato guadagno derivante per l'agricoltore dall'impossibilità di coltivare aree agricole o tagli di bosco in aree Natura 2000 che sono soggette a vincoli derivanti dai Piani di Gestione approvati dalla Giunta Regionale. La metodologia adottata per indennizzare il mancato guadagno, nel rispetto delle norme dettate dalla condizionalità, tiene conto delle buone pratiche agricole per il clima e l'ambiente in quanto è rivolta alla protezione di habitat di importanza comunitaria su cui vigono divieti.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Si fa riferimento alle Aree Naturali Protette regionali di cui alla L.R. 9/95 al cui interno ricadono circa il 40% dei Siti della rete Natura 2000 soggette ai vincoli ambientali derivanti dai Piani di Gestione e i rispettivi regolamenti di attuazione.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

L'implementazione della misura si basa sulle indicazioni fornite dal documento PAF "*Prioritized Actio Frameworks"* redatto dalla Regione e approvato con DGR 323/2013.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli interventi previsti dalle sottomisure 12.1, 12.2.1 e 12.2.2 sono sottesi alle misure di conservazione contenute nei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000. Tali misure sono legate alla tutela e alla conservazione degli habitat. Gli interventi previsti nella sottomisura 12.3 sono finalizzati a compensare i minori ricavi connessi ai vincoli imposti dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 e dal Piano di Tutela delle Acque approvato, ai sensi della L.R. 25/2009, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 357 del 01/12/2009.

Per i casi di rischio di doppio finanziamento, nei termini di quanto stabilito dal Regolamento UE 1305/2013, il controllo volto ad evitare qualsiasi possibile duplicazione del sostegno, al livello di singola operazione,

viene garantito mediante una verifica a livello di singolo beneficiario, da eseguirsi nelle seguenti fasi:

- in fase di stesura del programma secondo il principio del “no double founding”, si assicura che gli impegni previsti nelle singole misure sono stati verificati rispetto alle disposizioni regolamentari evidenziando i possibili rischi di doppio finanziamento con gli altri strumenti della politica agricola comune (I pilastro e OCM);

- in fase applicativa sarà garantito che le procedure informatizzate eseguano, per singola operazione e per ciascun beneficiario, appositi controlli incrociati volti a scongiurare efficacemente il rischio che una singola operazione usufruisca del sostegno di più strumenti finanziari. Tale demarcazione a livello di beneficiario sarà chiaramente precisata a livello di bando per la raccolta delle domande di aiuto, fornendo precise indicazioni in ordine alle condizioni di ammissibilità.

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

Articoli 31 e 32 del Regolamento UE 1305/2013 - "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici."

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura intende compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in queste zone caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente:

- alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento del periodo vegetativo;
- alla presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- a problemi dovuti alla scarsa accessibilità dei fondi agricoli.

L'eterogeneità e differenziazione del territorio, oltre a connotare da un punto di vista paesaggistico e culturale le diverse aree geografiche, costituisce il substrato ecologico da cui dipende fortemente la biodiversità animale e vegetale. Si tratta di un delicato equilibrio che nelle aree mediterranee si è determinato nel corso dei secoli e la cui stabilità nel tempo dipende soprattutto dal mantenimento delle attività agricole e forestali, ed in particolare di quelle tradizionali, senza le quali si verifica una progressiva omogeneizzazione territoriale dovuta alla ricolonizzazione da parte del bosco. Inoltre, l'abbandono, venendo meno la manutenzione delle opere di regimazione delle acque e del presidio del territorio, può determinare effetti negativi da un punto di vista idrogeologico e della diffusione degli incendi boschivi.

Nella regione Umbria sono state individuate le seguenti zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e precisamente, designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13:

1. zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97 ed ex art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99).
2. zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, (fino a diversa delimitazione si applica la classificazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE).

La Misura contribuisce ai fabbisogni F18 "Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate", F19 "Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità", e all'obiettivo prioritario 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura".

Inoltre la misura 13 risponde al Fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia

ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. Essacontribuisce adinvertire la tendenza all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio non solo nelle aree montane colpite dal sisma (cratere) ma anche nelle altre aree montane della Regione e cioè nelle aree dell'intera dorsale appenninica (aree classificate "montane" ai sensi dell'art .32 del Reg UE 1305/2013).

Infatti, l'intero cratere delle 4 Regioni colpite dal sisma ha determinato danni anche alle zone limitrofe che in Umbria corrisponde all'intera fascia appenninica, determinando difficoltà di tenuta socio-economica delle imprese presenti in questi territori montani (in particolare quelle agricole ed agroalimentari).Ciò a causa sia di danni puntuali che comunque si sono registrati in queste aree sia per effetto del cosiddetto *"danno indiretto"* cioè del danno riconducibile a fattori economici (minori ricavi per le imprese a causa delle minori presenze turistiche e dell'intero indotto relativo alla vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari), strutturali (difficoltà nei collegamenti stradale spesso interrotti) e sociali (inagibilità di alcune strutture pubbliche/private: scuole e/o edifici pubblici/privati per le quali sono necessari interventi di messa in sicurezza).

Pertanto, per tutte le aree montane della Regione, che si identificano per il 98% nei Comuni montani della fascia appenninica dell'Umbria (cioè quella fascia in cui si registrano sia danni diretti – cratere .- che danni indiretti), è necessario intervenire per invertire la tendenza, all'ulteriore spopolamento e ripresa del fenomeno migratorio, non solo per mancanza di prospettive economiche immediate ma anche per la perdita di fiducia complessiva. Ciò può essere contrastato garantendo il mantenimento dei livelli più alti di adesione degli agricoltori che beneficiano dell'indennità a favore delle **zone montane (M13.1)** allo scopo di mantenere vive e vitali le aree montane della Regione anche per non rischiare di perdere gli effetti positivi sull'ambiente e sui territori rurali in queste aree.

In assenza di tali forme di sostegno, infatti, si potrebbe determinare l'abbandono di queste aree che per situazioni idrogeologiche, climatiche e di altitudine presentano maggiori difficoltà a far ripartire economicamente le aziende che vi risiedono mettendo a rischio, nel contempo, le aree stesse a causa di una mancata corretta gestione del territorio. Appare del tutto evidente quindi come in tutte le aree montane dell'Umbria colpite sia direttamente che indirettamentedal sismaimprescindibile risulta il presidio dell'uomo e delle relative pratiche agro-silvo-pastorali per una corretta gestione e conservazione del territorio e della biodiversità e, in generale, per la tutela di tutte le componenti ambientali.

La misura in generale contribuisce direttamente alle focus area della priorità 4a, ovvero a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico del territorio umbro.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura intende compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in queste zone caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente:

- alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento del periodo vegetativo;
- a problematiche connesse ad un ridotto franco di coltivazione dei terreni che ne limita la produttività;
- alla presenza, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- a problemi dovuti alla elevata frammentazione fondiaria con frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico e alla scarsa accessibilità dei fondi agricoli.

La sottomisura è rivolta alla salvaguardia dell'attività agricola nelle aree montane, caratterizzate dalla presenza di aziende che praticano l'allevamento, la coltivazione di prati, pascoli, seminativi e arboreti, al fine di compensare gli svantaggi ambientali derivanti dall'ubicazione in zona montana. Le zone montane sono designate in base al disposto del paragrafo 2 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13.

Analogamente alla precedente programmazione 2007/2013, la misura opera nelle zone montane definite ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97.

Tali zone sono dettagliate nello specifico allegato al programma.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'indennità è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento UE 1305/2013. Il pagamento è annuale per ettaro di superficie agricola utilizzabile assoggettato all'impegno.

Sono ammissibili al sostegno i costi aggiuntivi e il mancato guadagno calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3 e titolo IV capo I, del

regolamento (UE) n. 1307/2013.

La durata degli impegni è di un anno.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I benefici della sottomisura sono gli "agricoltori in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Premio a superficie in funzione della tipologia del sistema agricolo e della gravità del vincolo.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere ai benefici della sottomisura gli "agricoltori in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

Per accedere al regime di sostegno i beneficiari devono possedere una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) ≥ ad un ettaro.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la sottomisura 13.1 non si prevedono criteri di selezione.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il calcolo dell'aiuto è stato redatto dalle strutture tecniche dalla Regione Umbria e certificato conformemente all'articolo 62 comma 2 del regolamento 1305/2013 dal Dipartimento di Scienze Agrarie e

Ambientali dell'università di Perugia.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013 l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro"come di seguito specificato.

PER LE AZIENDE ZOOTECNICHE:

Pendenza media aziendale	Altitudine ≤ a m. 600	Altitudine > a m. 600
≤ 20%	366,00	450,00
> 20%	450,00	450,00

PER ALTRE AZIENDE:

Pendenza media aziendale	Altitudine ≤ a m. 600	Altitudine > a m. 600
≤ 20%	240,00	269,00
> 20%	258,00	316,00

Si è reso necessario suddividere le aziende in "Aziende zootecniche" e "Altre aziende" (non zootecniche) in quanto i costi aggiuntivi delle due tipologie ricadenti in tale area, rispetto ad aziende analoghe ricadenti in aree ordinarie, presentano mediamente un differenziale significativo. Tale differenza trova giustificazione nell'allegato calcolo dei premi.

Sono classificate "aziende zootecniche" quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente della Regione Umbria o dalle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale ricadente anch'essa nel territorio amministrativo della regione Umbria e di quelle confinanti. **Resta inteso che potranno essere compensate esclusivamente le superfici ricadenti nel territorio amministrativo della regione Umbria.**

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

Conformemente al disposto dell'articolo 31, comma 4, del Regolamento UE 1305/2013, che prevede una modulazione del dell'indennizzo corrisposto al singolo agricoltore, la corresponsione dell'aiuto è decrescente in funzione dell'estensione della superficie indennizzata, e precisamente per aziende al di sopra di ha 30 di SAU in area montana, verrà applicata la seguente decrescenza agli importi sopra indicati: per le superfici superiori a 30 ettari e fino ad 60 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e al di sopra dei 60 ettari, pari al 20%.

Qualora uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1 che per la sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie aziendale a impegno ricadente in entrambe le aree eleggibili. In tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata

dell’indennizzo unitario, calcolato in relazione al totale della SAU a impegno per le due aree.

In ogni caso, l’indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a impegno.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.12.3.2. 13.2.1 Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura consiste nel versamento di una indennità con la quale compensare gli agricoltori che esercitano attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio, dei maggiori costi di produzione e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi naturali, strutturali e infrastrutturali che ostacolano la produzione agricola rispetto alle condizioni più favorevoli della altre aree dove non sono presenti vincoli.

La sottomisura intende compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi naturali considerevoli, quali la scarsa produttività del suolo o le condizioni climatiche avverse.

La sottomisura è rivolta alla salvaguardia dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, caratterizzate dalla presenza di aziende che praticano l'allevamento, la coltivazione di prati, pascoli, seminativi e arboreti, al fine di compensare gli svantaggi ambientali derivanti dall'ubicazione in tali zona. Le zone soggette a vincoli naturali significativi sono designate in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione la sottomisura si applica su tutto il territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE. Tali zone sono dettagliate nello specifico allegato al programma.

Nella programmazione 2014-2020 è previsto che le cosiddette zone "svantaggiate" siano sostituite da zone con parametri biofisici elencati all'allegato III del Regolamento UE 1305/2013.

Nella prima fase, transitoria, la sottomisura continuerà ad essere indirizzata alle zone "svantaggiate" come definite dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del Reg. (CE) n. 950/97, fino alla completa ridefinizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle montane. Tale nuova delimitazione i dovrà entrare in vigore al più tardi nel 2018.

Ai sensi dell' art. 31 del Reg. (UE) 1305/2013, per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tali pagamenti iniziano, dall'80 % al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'indennità è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento UE 1305/2013, fatta salva l'applicazione nella prima fase transitoria, per la quale la sottomisura è applicata alle zone "svantaggiate" come definite dell'art. 19 del

regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97, fino alla completa ridefinizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle montane.

Il pagamento è annuale per ettaro di superficie agricola utilizzabile assoggettato all'impegno.

Sono ammissibili al sostegno i costi aggiuntivi e il mancato guadagno calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3 e titolo IV capo I, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La durata degli impegni e di un anno.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Possono accedere ai benefici della sottomisura gli "agricoltori in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Premio a superficie in funzione della tipologia del sistema agricolo e della gravità del vincolo.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Possono accedere ai benefici della sottomisura gli "agricoltori in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

Per accedere al regime di sostegno i beneficiari devono possedere una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) ≥ ad un ettaro.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la sottomisura 13.2 non si prevedono criteri di selezione.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il calcolo dell'aiuto è stato redatto dalle strutture tecniche dalla Regione Umbria e certificato conformemente all'articolo 62 comma 2 del regolamento 1305/2013 dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'università di Perugia.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013 l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro"come di seguito specificato.

PER LE AZIENDE ZOOTECNICHE:

Pendenza media aziendale	Altitudine ≤ a m. 300	Altitudine > a m. 300
≤ 20%	231,00	250,00
> 20%	250,00	250,00

PER ALTRE AZIENDE:

Pendenza media aziendale	Altitudine ≤ a m. 300	Altitudine > a m. 300
≤ 20%	74,00	215,00
> 20%	161,00	250,00

Si è reso necessario suddividere le aziende in "Aziende zootecniche" e "Altre aziende" (non zootecniche) in quanto i costi aggiuntivi delle due tipologie ricadenti in tale area, rispetto ad aziende analoghe ricadenti in aree ordinarie, presentano mediamente un differenziale significativo. Tale differenza trova giustificazione nell'allegato calcolo dei premi.

Sono classificate "aziende zootecniche" quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente della Regione Umbria o dalle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale ricadente anch'essa nel territorio amministrativo della regione Umbria e di quelle confinanti. **Resta inteso che potranno essere compensate esclusivamente le superfici ricadenti nel territorio amministrativo della regione Umbria.**

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

Conformemente al disposto dell'articolo 31, comma 4, del Regolamento UE 1305/2013, che prevede una modulazione del dell'indennizzo corrisposto al singolo agricoltore, la corresponsione dell'aiuto è

decrescente in funzione dell'estensione della superficie indennizzata, e precisamente per aziende al di sopra di ha 30 di SAU in aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, verrà applicata la seguente decrescenza agli importi sopra indicati: per le superfici superiori a 30 ettari e fino ad 60 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e al di sopra dei 60 ettari, pari al 20%.

Qualora uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1 che per la sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie aziendale a impegno ricadente in entrambe le aree eleggibili. In tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata dell'indennizzo unitario, calcolato in relazione al totale della SAU a impegno per le due aree.

In ogni caso, l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a impegno.

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto
- Alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"
- All'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento.

Non corretta individuazione dell'indirizzo produttivo delle aziende zootecniche con superfici e/o UBA presenti nella regione Umbria e in quelle confinanti.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- Monitoraggio della coerenza, complementarietà e demarcazione degli impegni previsti dalla misura e quelli dell'OCM (Reg. UE 1308/2013);
- Attivazione di percorsi formativi e di tutoraggio obbligatori per i beneficiari, volti a dare una completa ed esaustiva informazione in ordine:
    - Al livello degli impegni assunti
    - Alla possibile ricaduta in termine di benefici ambientali che tali impegni generano;
    - All'opportunità di attivare progetti agroambientali collettivi
    - Ai possibili effetti conseguenti all'inosservanza degli impegni
- Formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;

- Uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.
- Corretta individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale mediante l'acquisizione degli elementi (UBA e SAU) dal fascicolo unico aziendale.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità della misura si assicura un controllo complessivo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti, dei criteri di selezione delle domande e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, mediante la consultazione, anche in sinergia, delle banche dati presenti nel SIAN e nel sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del PSR 2014-2020 (VCM), definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Lo scopo della valutazione è calcolare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane.

Il calcolo dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito per ettaro di SAU, deve tener conto della complessità delle modificazioni che l'agricoltura in tali zone genera nel sistema dei valori economici aziendali (costi di gestione, risultati produttivi e ricavi). Pertanto il calcolo delle indennità fa riferimento all'intero sistema aziendale e non alle singole attività produttive (produzioni erbacee, produzioni arboree, allevamenti).

A tal fine si è ritenuto che la valutazione più rispondente ai presupposti dell'analisi sia il confronto degli elementi economici di un campione di aziende agrarie delle zone montane e soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, con un analogo campione in zona non svantaggiata.

La stima è stata realizzata valutando la differenza fra i risultati economici di un campione di aziende estratto dalla Banca dati RICA.

Nel calcolo del premio è stato inoltre valutata e preso in conto l'incidenza degli aiuti previsti dall'art. 52 del Reg.(UE) 1307/2013 ed in particolare:

- per la sottomisura 13.1 l'eventuale compensazione derivante dagli aiuti accoppiati bovini da latte nelle aree montane;
- per la sottomisura 13.2 l'eventuale compensazione derivante dagli aiuti accoppiati per l'olivicoltura.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La misura prevede la compensazione della perdita di reddito che gli agricoltori devono sopportare nei territori montani e quelli caratterizzati da svantaggi naturali diversi da quelli montani a causa degli svantaggi naturali presenti. In questo modo si vuole incentivare e garantire il presidio antropico in queste aree.

La valutazione dell'indennizzo è stata eseguita calcolando la perdita di reddito derivante dagli svantaggi che

ostacolano la produzione agricola nelle zone montane e quelle caratterizzate da svantaggi naturali diversi da quelle montane rispetto alle altre zone che non subiscono tali limitazioni.

Poiché lo svantaggio è sensibilmente diverso in ragione agli elementi fisici quali l'altitudine e pendenza delle superfici agricole, il livello del premio è stato commisurato rispetto all'incidenza che questi due elementi determinano sulle stesse.

Relativamente alla definizione del livello dell'aiuto della misura 13, si è tenuto conto anche del sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 52 del regolamento 1307/2013, il quale nella regione Umbria interviene solo nei settori grano duro, colture proteaginose, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine, caprine e bovine e olio di oliva. Inoltre è stato valutato anche la componente "Greening", la quale sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti, aree di interesse ecologico.

Conformemente al disposto del comma 4 dell'articolo 31 del regolamento 1305/2013 è stata prevista la decrescenza dell'indennità. Essa è sta individuata rispetto ad in criterio di economia di scala che prevede l'incidenza dello svantaggio decrescente all'aumentare della superficie.

Considerato che ogni economia di scala ha valore oltre una soglia minima comune, tale decrescenza è applicata per superfici superiori a 30 ettari. Tale dimensione aziendale rappresenta la media delle aziende in tali aree.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Fino all'approvazione di nuova delimitazione, le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane sono costituite dal territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Le zone soggette a vincoli naturali sono meglio dettagliate nello specifico allegato al programma denominato "Zone soggette a vincoli naturali artt. 31-32 del Reg. UE n.1305/13".

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Fino all'approvazione di nuova delimitazione, le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane sono costituite dal territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Le zone soggette a vincoli naturali sono meglio dettagliate nello specifico allegato al programma denominato "Zone soggette a vincoli naturali artt. 31-32 del Reg. UE n.1305/13".

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per i casi di rischio di doppio finanziamento, nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/2013, il controllo volto ad evitare qualsiasi possibile duplicazione del sostegno a livello di singola operazione viene garantito mediante una verifica a livello di singolo beneficiario da eseguirsi nelle seguenti fasi:

- in fase di stesura del programma, secondo il principio del "no double founding", si assicura che gli impegni previsti nelle singole misure sono stati verificati rispetto alle disposizioni regolamentari, evidenziando i possibili rischi di doppio finanziamento con gli altri strumenti della politica agricola comune (I pilastro e OCM);

- in fase applicativa sarà garantito che le procedure informatizzate eseguano, per singola operazione e per ciascun beneficiario, appositi controlli incrociati volti a scongiurare efficacemente il rischio che una singola operazione usufruisca del sostegno di più strumenti finanziari. Tale demarcazione a livello di beneficiario, sarà chiaramente precisata a livello di bando per la raccolta delle domande di aiuto, fornendo precise indicazioni in ordine alle condizioni di ammissibilità.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. - art.33.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Titolo VI° – Capo 1

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - articolo 10

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La cura del benessere animale ha principalmente due obiettivi, da una parte assicurarsi che gli animali vengano allevati in condizioni che evitino loro inutili sofferenze e dall'altra permettere la realizzazione di produzioni di qualità superiore. E' noto infatti che condizioni di allevamento che provocano stress negli animali, li espongono a patologie che potrebbero incidere sulla qualità della carne e che potrebbero diventare un rischio per i consumatori.

Su questi principi sono state emanate negli ultimi anni le norme sul benessere degli animali, che riguardano una serie di aspetti dell'allevamento che debbono essere obbligatoriamente migliorati (illuminazione, ventilazione, libertà di movimento, adeguato accesso al cibo e all'acqua, ecc….).

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento prevedendo un indennizzano a favore degli allevatori per i maggiori costi derivanti da impegni che vengono assunti per l'applicazione di pratiche aziendali, a livello gestionale e tecnico, migliorative delle condizioni di benessere degli animali, che siano superiori ai requisiti obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013, ad altri pertinenti requisiti obbligatori e alle condizioni di ordinarietà regionali. Il territorio umbro, prevalentemente montano ben si presta al passaggio a sistemi di allevamento di tipo estensivo in sostituzione di quelli di tipo intensivo che presentano maggiori problematiche di benessere animale e di impatto ambientale. A tal fine nella misura sono previsti interventi specifici per il settore suinicolo e bovino in cui nel primo è prevalente la tipologia di allevamento di tipo intensivo a ciclo aperto per la produzione del suino pesante (> 150 Kg) utilizzato nel settore della trasformazione, mentre nel secondo prevale la tipologia di allevamento intensivo con indirizzo carne (ciclo chiuso, ciclo aperto da ingrasso e per la produzione di vitelli da ristallo) a cui si aggiunge l'allevamento semibrado (linea vacca – vitello) praticato nelle aree montane e svantaggiate della regione. La misura prevede inoltre un intervento volto ad un diffuso innalzamento del livello qualitativo della zootecnia regionale attraverso l'introduzione nelle aziende zootecniche di standard superiori di benessere animale che vadano oltre quanto previsto dalla normativa di riferimento. A tal fine viene

incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento.

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale collocandosi nelle seguenti Priorità e Focus Area:

- Priorità 3 (Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti)

- Focus area 3A: "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La Misura risponde ai seguenti fabbisogni individuati nell'analisi SWOTT descritta al paragrafo 4.2:

- fabbisogno F9: "Favorire la crescita del valore aggiunto dei prodotti agricoli, e forestali con innovazione e promozione"

– fabbisogno F10: "Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione".

Inoltre la misura 14 risponde al fabbisogno F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. Essa contribuisce nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) a favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo economico sostenendo il miglioramento dell'apparato produttivo esistente o ricostruito verso nuovi traguardi di investimento e di innovazione puntando al miglioramento del livello del benessere degli allevamenti di animali (bovini, ovicaprini ed equini) attraverso i più alti livelli di adesione degli allevatori **(M14)** e rafforzando in tal modo le filiere produttive localiparticolarmentevocate alla zootecnica estensiva.

La misura rispetta la direttiva acque (Direttiva 2000/60/CE) in quanto il passaggio a forme di allevamento più estensive riduce i volumi di acqua utilizzati e il conseguente rischio di inquinamento delle acque, grazie alle ridotte densità di allevamento. Le minori densità di allevamento permettono inoltre di rispettare i parametri previsti dalla Direttiva Nitrati (1991) relativamente ai limiti previsti per la prevenzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali provocato dai nitrati di origine agricola.

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali definiti nell'ambito del Quadro Strategico Comune (QSC):

- Innovazione

La misura interviene a proporre innovazione a livello organizzativo e gestionale degli allevamenti per

il raggiungimento di un accresciuto benessere degli animali

- Ambiente e clima

Gli interventi che compongono la misura favoriscono un minore impatto ambientale e climatico attraverso una minore densità di allevamento con benefici in termini di protezione del suolo e delle acque e una diminuzione di imput inquinanti in atmosfera (gas serra – ammoniaca). Inoltre il miglioramento degli aspetti igienico – sanitari degli allevamenti concorrono all'obiettivo generale di gestione sostenibile delle attività agricole.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati la misura è articolata nei seguenti interventi:

14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto;

14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca-vitello;

14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne e bufalini da latte/carne, ovicaprina ed equina.

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 Sistema di allevamento di suini all'aperto

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento è quello di incentivare un progressivo miglioramento delle condizioni di benessere di allevamento degli animali.

L'analisi di contesto evidenzia come una maggiore competitività del settore agroalimentare passa anche attraverso una maggiore attenzione al benessere animale in un'ottica di riorganizzazione produttiva con accresciuti standard qualitativi. La stessa analisi ha evidenziato come la misura 2.1.5 della passata programmazione abbia contribuito al miglioramento del benessere animale negli allevamenti, ma ha anche sottolineato la necessità di continuare a sostenere gli allevamenti per questo aspetto al fine di raggiungere livelli crescenti di benessere. Il passaggio all'allevamento suinicolo di tipo estensivo risponde a tali obiettivi e può rappresentare una delle possibili opzioni di sviluppo delle aree montane e svantaggiate del nostro

territorio. Il beneficiario si deve impegnare al passaggio al metodo di allevamento di suini all'aperto, in sostituzione al sistema di allevamento intensivo, condotto al chiuso, che rappresenta la forma di allevamento predominante nella nostra regione, come si desume dall'analisi SWOT. L'allevatore deve rispettare alcuni requisiti minimi di benessere animale (allevamento allo stato brado – facilitazione di abbeveraggio e alimentazione – maggiore spazio disponibile/capo) che vanno oltre l'ordinarietà e oltre quelli obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013 e ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 del Reg. 807/2014. I pagamenti vengono erogati annualmente a compensazione dei maggiori costi che scaturiscono dagli impegni assunti. L'intervento contribuisce alla Focus area 3A in quanto il sostegno al benessere animale permette di ottenere prodotti di qualità superiore, che spesso vengono meglio valorizzati nei mercati locali. L'intervento contribuisce ai fabbisogni F9 "Favorire la crescita del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione" e F10 "Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione". Si sottolinea, infine, che l'intervento proposto tende a premiare sistemi di allevamento meno intensivi e ciò ha come conseguenza la riduzione delle emissioni con riflessi positivi su ambiente e cambiamenti climatici.

Il beneficiario, al fine di introdurre per la prima volta il tipo di allevamento suino all'aperto, deve impegnarsi al rispetto dei seguenti requisiti:

- Allevamento all'aperto, almeno nella fase di ingrasso, con le seguenti superfici minime a disposizione:
    - <u>per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN):</u>
        - scrofe 1600 mq/capo
        - suini in accrescimento e da ingrasso 600 mq/capo
    - <u>per tutte le altre zone del territorio regionale:</u>
        - per le scrofe 500 mq/capo
        - per i suini in accrescimento e da ingrasso 300 mq/capo

- Alimentazione: mangiatoie in numero adeguato con un fronte unitario di almeno:
    - 0,45 m/capo
- Punti di abbeverata in numero adeguato con almeno 1 abbeveratoio a tazza ogni:
    - 15 suinetti o suini
    - 10 scrofe

La verifica del passaggio al sistema di allevamento previsto dall'intervento verrà svolta attraverso apposito check da effettuare in fase di istruttoria della domanda.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento adottando gli impegni previsti dall'intervento, il beneficiario o altro addetto al settore agricolo (per esempio, addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale), entro il secondo anno di impegno dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Dal secondo anno di impegno l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio e/o aggiornamento di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli impegni assunti. Lo svolgimento di tali attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione della misura 1.

La verifica del passaggio al sistema di allevamento previsto dall'intervento verrà svolta attraverso apposito controllo da effettuare in fase di istruttoria della domanda sia amministrativo che in loco.

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Viene previsto un indennizzo annuo per UBA, a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle metodologie di allevamento previste dal presente intervento rispetto all'allevamento di tipo intensivo praticato nell'azienda.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

L'intervento sarà attuato in applicazione e coerenza con le seguenti norme sul benessere degli animali:

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302
- Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – "Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).
- DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicato con DM 6513 del 18.11.2014, e che esercitano attività di allevamento nel territorio regionale.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 dell'art. 33

del reg. 1305/2013.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai benefici del presente intervento l'allevatore deve:

- essere titolare di partita IVA con codice di attività agricolo;
- essere iscritto alla CCIAA.
- la durata degli impegni è quinquennale.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si individuano i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione:

- Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con particolari condizioni territoriali (aree ZVN, aree parco, aree montane e svantaggiate ecc…)
- Sinergia con altre misure del PSR 2014/2020 finalizzate al benessere animale

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo annuale del pagamento è calcolato fino ai massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013:

€ 318,00 per UBA/anno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto
- Alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"
- All'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- Formazione dei soggetti coinvolti nell’attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;

Uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

8.2.13.3.2. 14.1.2 Sistema di allevamento bovino linea vacca-vitello

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'intervento è quello di incentivare un progressivo miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali.

L'analisi di contesto evidenzia come una maggiore competitività del settore agroalimentare passa anche attraverso una maggiore attenzione al benessere animale in un'ottica di riorganizzazione produttiva con accresciuti standard qualitativi. L'analisi evidenzia come la misura 2.1.5 della passata programmazione abbia contribuito al miglioramento del benessere animale negli allevamenti, ma ha anche sottolineato la necessità di continuare a sostenere gli allevamenti per questo aspetto al fine di raggiungere livelli crescenti di benessere, comunque superiori ai requisiti minimi previsti dalla condizionalità. Il metodo di allevamento "linea vacca – vitello" allo stato semibrado, è la forma di allevamento che meglio risponde ad un miglioramento degli standard di benessere animale, in quanto il vitello che rimane a contatto con la madre e viene allattato naturalmente per un lungo periodo, vive in condizioni più simili a quelle naturali ed ha un accrescimento più sano, comprovato da molti studi. Questo tipo di allevamento risponde all'obiettivo di raggiungere livelli crescenti di benessere dell'animale allevato e ben si integra negli allevamenti bovini ampiamente presenti nelle aree montane e svantaggiate del nostro territorio. Il beneficiario si deve impegnare ad introdurre per la prima volta, il metodo di allevamento "linea vacca – vitello" allo stato semibrado, in sostituzione del sistema di allevamento intensivo precedentemente adottato, rispettando alcuni requisiti minimi di benessere animale (allattamento naturale del vitello – libertà di pascolamento nel periodo primaverile – estivo, superficie pascoliva minima /capo – superficie minima in stalla) che vanno oltre l'ordinarietà e oltre i vincoli obbligatori previsti a norma del titolo VI, capo I del Reg (UE) 1306/2013 e ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 del Reg. 807/2014.

L'intervento contribuisce alla Focus area 3A in quanto il sostegno al benessere animale permette di ottenere prodotti di qualità superiore, che spesso vengono meglio valorizzati nei mercati locali. L'intervento contribuisce ai fabbisogni F9 "Favorire la crescita del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione" e F10 "Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione", individuati nell'analisi SWOT.

Si sottolinea, infine, che l'intervento proposto tende a premiare sistemi di allevamento meno intensivi e ciò ha come conseguenza la riduzione delle emissioni con riflessi positivi su ambiente e cambiamenti climatici.

Il beneficiario, al fine di introdurre per la prima volta il tipo di allevamento linea vacca –vitello, deve impegnarsi al rispetto dei seguenti requisiti:

- Alimentazione dei vitelli con allattamento naturale, e mantenimento della mandria al pascolo (5000 mq per ogni vacca nutrice e vitello appena nato) nella stagione "primaverile-estiva" ed in stalla nel corso dei mesi invernali
- Superficie a disposizione nei ricoveri pari a 4 mq per ogni vitello;

La verifica del passaggio al sistema di allevamento previsto dall'intervento verrà svolta attraverso apposito check da effettuare in fase di istruttoria della domanda.

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione dell'allevamento adottando gli impegni previsti dall'intervento, il beneficiario o altro addetto al settore agricolo (per esempio, addetto al settore agricolo al quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale), entro il secondo anno di impegno dovrà frequentare con profitto un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Dal secondo anno di impegno l'attività di allevamento dovrà essere affiancata da un'attività di tutoraggio e/o aggiornamento di almeno 12 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate all'attuazione degli impegni assunti. Lo svolgimento di tali attività potrà essere attuata anche in sinergia con l'attuazione della misura 1.

La verifica del passaggio al sistema di allevamento previsto dall'intervento verrà svolta attraverso apposito controllo da effettuare in fase di istruttoria della domanda sia amministrativo che in loco.

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Viene previsto un indennizzo annuo per UBA a compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle metodologie di allevamento previste dal presente intervento, rispetto al sistema di allevamento intensivo precedentemente praticato nell'azienda.

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme sul benessere degli animali:

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)
- DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicato con DM 6513 del 18.11.2014, e che esercitano attività di allevamento nel territorio regionale.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 dell'art. 33 del reg. 1305/2013.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai benefici del presente intervento l'allevatore deve:

- essere titolare di partita IVA con codice di attività agricolo;
- essere iscritto alla CCIAA.
- La durata degli impegni è quinquennale.

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si individuano i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione:

- Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con particolari condizioni territoriali (aree ZVN, aree parco, aree montane e svantaggiate ecc…)
- Sinergia con altre misure del PSR 2014/2020 finalizzate al benessere animale

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo annuale del pagamento è calcolato fino ai massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013:

€ 126,00 per UBA/anno

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto

- Alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"
- All'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- Formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;
- Uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.13.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

8.2.13.3.3. 14.1.3 Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne e bufalini da latte/carne, ovicaprina ed equina

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento 14.1.3 prevede impegni volti al raggiungimento dell'obiettivo di aumentare gradualmente il livello di benessere degli allevamenti, oltre ai requisiti minimi che sono previsti dalle norme sulla condizionalità.

Questa impostazione ha preso spunto dalle sperimentazioni in corso che puntano a definire, per ogni specie, un approfondito sistema che sia in grado di dare una valutazione del livello di benessere degli allevamenti. Attualmente è disponibile la procedura per i bovini da latte (sebbene richieda ulteriori approfondimenti), proposta dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

L'intervento proposto ha preso in considerazione 4 macroaree (*Management aziendale e personale*, *Strutture e ambiente di allevamento*, *Alimentazione, Aspetti sanitari e biosicurezza*) ognuna delle quali comprende un gruppo di impegni, che vanno, tutti, al di là dei requisiti obbligatori di condizionalità e di ordinarietà. Ogni impegno da origine ad un punteggio come riportato nella tabella inserita nel paragrafo "Tipo di sostegno".

Gli impegni previsti dalle due macroaree "Management aziendale e personale" e "Aspetti sanitari e biosicurezza", che totalizzano 80 punti di base, sono tutti obbligatori, perché sono tra gli aspetti considerati più critici e il cui miglioramento può avere effetti positivi sul benessere complessivo dell'allevamento.

Per quanto riguarda le altre due macroaree l'allevatore può decidere quali impegni applicare, scegliendo tra impegni che totalizzino almeno ulteriori 6 punti o ulteriori 15 punti.

Dalla somma dei punteggi ottenuti dalle 4 macroaree corrisponderanno due diversi livelli di premio al raggiungimento rispettivamente di 86 punti (80 + 6) e 95 punti (80 + 15).

Alcuni degli impegni previsti rappresentano un approccio preventivo, come specificato nella descrizione dell'impegno, rispetto a problematiche che incidono negativamente sul benessere animale e soddisfano quanto previsto dal Reg. 807/2014, art. 10, lettera a) relativamente alle azioni volte alla "cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia ".

La verifica del passaggio ai vari impegni previsti dall'intervento sarà svolta attraverso apposito check da effettuare in fase di istruttoria della domanda.

L'allevatore dovrà perseguire gli obiettivi indicati nella tabella inserita nel paragrafo "Tipo di sostegno" e meglio dettagliata nel paragrafo "informazioni specifiche" relative alla sottomisura 14.1.3 concernenti "Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'art.33, par. 2, del reg.(UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto", al fine di aumentare il benessere animale dell'allevamento al di

sopra dei requisiti minimi previsti dalla condizionalità.

L'intervento soddisfa la Priorità 3 (Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti) – Focus area 3A, in quanto il sostegno al benessere animale permette di ottenere prodotti di qualità superiore, che spesso vengono meglio valorizzati nei mercati locali. L'intervento contribuisce ai fabbisogni F9 "Favorire la crescita del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione" e F10 "Rafforzare la competitività delle filiere mediante qualità e promozione", individuati nell'analisi SWOT.

Si sottolinea, infine, che l'operazione proposta tende a premiare sistemi di allevamento meno intensivi e ciò ha come conseguenza la riduzione delle emissioni con riflessi positivi su ambiente e cambiamenti climatici.

La verifica del passaggio ai vari impegni previsti dall'intervento sarà svolta attraverso apposito controllo da effettuare in fase di istruttoria della domanda sia amministrativo che in loco.

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Vengono previsti due livelli di indennizzo annuo per UBA in funzione del livello di benessere animale conseguito, a compensazione dei maggiori costi, derivanti dal perseguimento degli obiettivi indicati nella tabella che segue (messa a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche), che danno origine ai punteggi specificati per ogni filiera.

Segue immagine tabella impegni meglio dettagliata nel paragrafo "informazioni specifiche" relative alla sottomisura 14.1.3 concernenti "Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'art.33, par. 2, del reg.UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto".

Gli obiettivi previsti nelle macroaree "**Management aziendale e personale"** e "**Aspetti sanitari e biosicurezza"**, devono essere obbligatoriamente attivati. L'allevatore può quindi decidere su quali obiettivi delle macroaree "**Strutture e ambiente di allevamento"** e "**Alimentazione "** intervenire, per raggiungere i seguenti punteggi, ai quali corrispondono due diversi livello di premio:

Livello **1** - punti **86**

Livello **2** - punti **95**

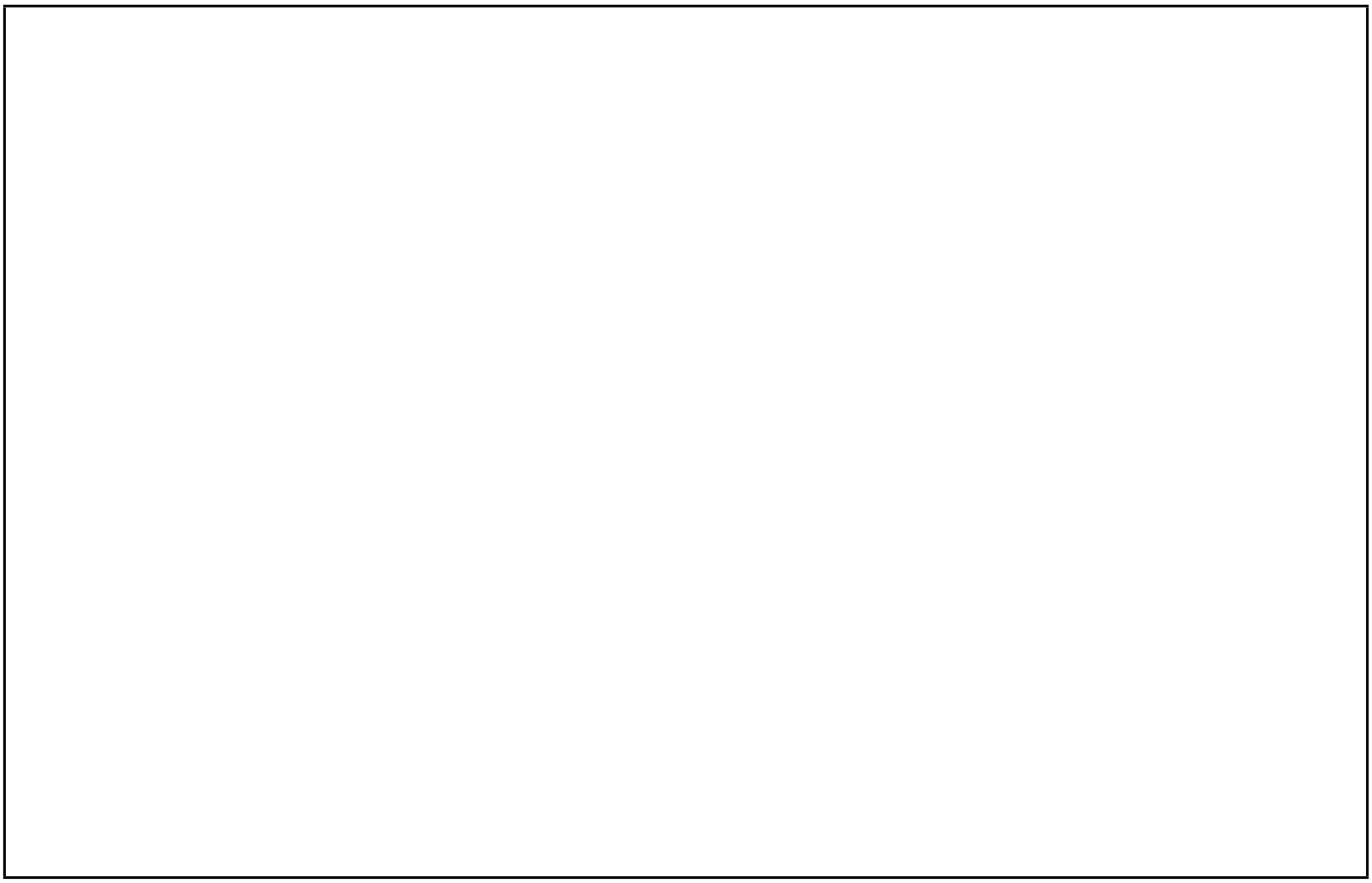

	Obiettivi per macroarea	Bovini e Bufalini da carne	Bovini e Bufalini da latte	Ovicaprini	Equini
Management	1) Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore entro il secondo anno di applicazione della misura (impegno non remunerato)	20	20	20	25
	2) Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica (impegno non remunerato)	10	10	10	15
	3) Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc.), la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, etc)	10	10	10	—
		40	**40**	**40**	**40**
Strutture	4) Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari almeno a 5.000 mq/capo per i bovini ed equini, e 750 mq/capo per gli ovicaprini	5	--------	5	5
	5) Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera.	2	6	--------	-------
	6) Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il miglioramento della ventilazione e potenziamento dell'impianto di illuminazione (impegno non remunerato)	1	1	2	1
	7) Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)	2	3	3	2
	8) Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti veicolo di trasmissione di malattie (impegno non remunerato)				1
	9) Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria				1
		10	**10**	**10**	**10**
Alimentazione	10) Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	10	6	6	10
	11) Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (due controlli annuali delle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale) (prevenzione)	-------	4	4	-------
		10	**10**	**10**	**10**
Aspetti sanitari	12) Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%, che rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento (impegno non remunerato)	15	--------	15	20
	13) Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) (prevenzione)	15	15	15	20
	14) Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti, veicolo di trasmissione di malattie (impegno non remunerato)	5	10	5	-------
	15) Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria	5	15	5	-------
		40	**40**	**40**	**40**

M 14.1.3 tipo di sostegno-tabella impegni

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

L’operazione sarà attuata in applicazione e coerenza con le seguenti norme sul benessere degli animali:

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
- DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, come definiti dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, applicato con DM 6513 del 18.11.2014, che esercitano attività di allevamento nel territorio regionale.

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 dell'art. 33 del reg. 1305/2013.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere ai benefici della presente intervento l’allevatore deve:

- essere titolare di partita IVA con codice di attività agricolo;
- essere iscritto alla CCIAA.
- La durata degli impegni è quinquennale.

8.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si individuano i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione:

- Aziende con superfici prevalentemente ricadenti in aree con particolari condizioni territoriali (aree ZVN, aree parco, aree montane e svantaggiate ecc…)
- Maggiore livello di benessere derivante dalla partecipazione all'intervento 14.1.3
- Sinergia con altre misure del PSR 2014/2020 finalizzate al benessere animale

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo annuale del pagamento è calcolato fino ai massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013.

Il contributo è concesso sulla base di due diversi livelli di punteggio, calcolati sulla base della tabella di cui al paragrafo "Tipo di sostegno" in funzione della filiera e precisamente:

	Livello 1 - Punti 86	**Livello 2 - Punti 95**
Bovini da carne	**€ 303,00** per UBA/anno	**€ 426,00** per UBA/anno
Bovini da latte	**€ 234,00** per UBA/anno	**€ 308,00** per UBA/anno
Ovicaprini	**€ 136,00** per UBA/anno	**€ 196,00** per UBA/anno
Equini	**€ 124,00** per UBA/anno	**€ 204,00** per UBA/anno

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto
- Alla sottocompensazione degli impegni durante il periodo vincolativo (5 anni) in conseguenza a sensibile variazione dei prezzi della produzione e dei mezzi tecnici
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"
- All'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.13.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- Attivazione di percorsi formativi e di tutoraggio obbligatori per i beneficiari, volti a dare una completa ed esaustiva informazione in ordine:

- Al livello degli impegni assunti
- Alla possibile ricaduta in termine di benessere animale che tali impegni generano;
- Ai possibili effetti conseguenti all'inosservanza degli impegni

- Formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;

Uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.13.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Descrizione degli impegni individuati nella tabella riportata nel paragrafo Tipo di sostegno dell' intervento:

<u>management aziendale e personale</u>

- Impegno 1) (non remunerato):

  L'obiettivo è quello di far fare all'allevatore scelte consapevoli, favorendo un accrescimento di benessere animale.

- Impegno 2) (non remunerato):

  L'assistenza di un esperto zootecnico, permette di verificare che la gestione dell'allevamento sia rispettosa del benessere animale o di apportare miglioramenti.

- Impegno 3):

Il non ottimale funzionamento delle attrezzature (mungitrice…) può determinare una sofferenza dell'animale e possibile insorgenza di malattie (es. mastiti). Una cattivo funzionamento del carro miscelatore può portare ad una inadeguata somministrazione e miscelazione dei mangimi, con possibile insorgenza di patologie alimentari.

Nell'ordinarietà l'intervento sulle attrezzature viene effettuato all'insorgenza di problemi tecnici, con effetti negativi sul benessere degli animali.

Strutture e ambiente di allevamento

- Impegno 4):

  Viene data una grande importanza allo spazio disponibile all'aperto per ogni capo.

- Impegno 5:

  Gli animali sono liberi di muoversi nella stalla, con benefici in termini di benessere.

- Impegno 6) (non remunerato):

  Il generatore assicura un ottimale livello di luce e ventilazione nei casi di interruzione di fornitura di energia elettrica, per problemi tecnici, a seguito dei quali i capi potrebbero subire notevole stress. Nell'ordinarietà le aziende non sono dotate di un generatore.

- Impegno 7):

  Nell'ordinarietà, in Umbria, non si effettua un regolare impagliamento della lettiera e si procede alla sua sostituzione quando esausta.

- Impegno 8 e 14) (non remunerato):

  I roditori e gli infestanti (per infestanti si intendono varie specie di insetti, per i quali tipicamente si interviene contestualmente agli interventi effettuati contro i roditori) possono comportare l'insorgenza di patologie nei capi, in quanto portatori di agenti infettivi. Questo tipo di interventi non è obbligatorio e non viene di regola effettuato in Umbria.

- Impegno 9 e 15):

  Le aree di infermeria permettono di evitare il contatto diretto di animali malati con il resto dell'allevamento. Le aree per la quarantena permettono di proteggere l'intero allevamento, in caso di insorgenza di patologie contagiose nei capi in ingresso.

Alimentazione

- Impegno 10):

  Una dieta non adeguatamente bilanciata può esporre gli animali a vari tipi di patologie di natura metabolica legata all'eccesso o carenza di principi nutritivi. Il nutrizionista definisce la dieta, e con visite regolari verifica la sua applicazione e apporta eventuali modifiche.

- Impegno 11):

  L'obiettivo di queste analisi è quello di verificare preventivamente l'eventuale contaminazione da micotossine nelle materie prime utilizzate per l'alimentazione animale; la somministrazione di prodotti contaminati comporta l'insorgenza di problemi sanitari agli animali e la contaminazione del latte prodotto. Questo tipo di analisi, non obbligatoria, non viene normalmente effettuata.

Aspetti sanitari

- Impegno 12) (non remunerato):

  Questo impegno non prevede un interventi da parte degli allevatori, ma rappresenta una "spia", che segnala eventuali situazioni di scarso benessere complessivo.

- Impegno 13):

  Individuare la presenza di parassiti prima che si manifestino i sintomi, permette di attivare strategie ambientali (rotazione del pascolo) al fine di controllare le infestazioni che incidono sulle condizioni di benessere animale. Nel calcolo dei premi è stato inserito solo il costo di effettuazione dell'analisi, ma non l'intervento del veterinario e l'eventuale cura. Questo tipo di interventi non è obbligatorio e non viene di regola effettuato in Umbria.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

I rischi nell'attuazione della misura sono dovuti:

- All'effettiva adesione dei potenziali beneficiari al regime di aiuto previsto
- Alla inosservanza degli impegni di condizionalità
- Alla difficoltà di individuare gli impegni da parte del beneficiario, con il conseguente rischio di innalzamento del "tasso di errore"
- All'appesantimento amministrativo delle domande di aiuto e di pagamento

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Si attueranno le seguenti azioni di mitigazione dei rischi:

- Azioni di informazione specifiche e approfondite sulle opportunità e vincoli di adesione alle operazioni previste dalla misura e sul rispetto dei requisiti di condizionalità;
- Attivazione di percorsi formativi e di tutoraggio obbligatori per i beneficiari, volti a dare una

completa ed esaustiva informazione in ordine:

- Al livello degli impegni assunti
- Alla possibile ricaduta in termine di benessere animale che tali impegni generano;
- Ai possibili effetti conseguenti all'inosservanza degli impegni

- Formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per quanto riguarda le attività di gestione, valutazione, monitoraggio, informazione e controllo degli interventi;
- Uso di sistemi informativi che consentano ai beneficiari di essere guidati in fase di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Relativamente alla valutazione complessiva della verificabilità e controllabilità della misura si assicura un controllo complessivo delle condizioni di ammissibilità agli aiuti, dei criteri di selezione delle domande e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, mediante la consultazione, anche in sinergia, delle banche dati presenti nel SIAN e nel sistema informativo della Rete Rurale Nazionale per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure del PSR 2014-2020 (VCM), definito a livello nazionale, che presenta gli elementi corrispondenti alla previsione di cui all'articolo 62 del Regolamento UE n. 1305/2013. Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I beneficiari delle operazioni previste dalla misura devono rispettare le regole di condizionalità di cui al Titolo VI°, Capo I del Reg. (UE) n. 1306/2013. La Regione Umbria con deliberazione della Giunta regionale n. 460 del 24 aprile 2014 approva le disposizioni di riferimento per il rispetto degli impegni previsti dalla condizionalità per il periodo di programmazione 2014/2020, in attuazione del decreto MPAAF n. 30125/2009 recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", così come integrato e modificato dai DM n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU 176 del 30 luglio 2011), n. 27417 del 22 dicembre 2011 (GU 303 del 30 dicembre 2011) e n. 15414 del 10 dicembre 2013 (GU 51 del 3/3/2014).

Nello stesso atto vengono recepite le modifiche in materia di condizionalità contenute nel Reg. (UE) n. 1310/2013 e non contenute nel DM n. 15414/ 2013 di cui sopra.

Seguono in allegato le baseline della misura.

Impegni Misura 14 (Benessere animale)	Condizionalità e altri pertinenti requisiti obbligatori	Requisiti minimi di condizionalità	Pratiche ordinarie	Confronto impegno misura 14 con baseline (condizionalità e ordinarietà)	Verificabilità	Elementi per calcolo premi
Intervento 14.1.1 – Sistema di allevamento suino all'aperto						
Allevamento all'aperto, almeno nella fase di ingrasso, con le seguenti superfici minime a disposizione:	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/120/CE del consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (versione codificata). (g.u.u.e. 18 febbraio 2009, n. 147) - Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178). - DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)					
Per le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) scrofe: 1600 mq/capo suini in accrescimento e da ingrasso: 600mq/capo Per tutte le altre zone: scrofe: 500 mq/capo suini in accrescimento e da ingrasso: 300 mq/capo		Le norme di baseline non prevedono parametri di superficie minima per gli allevamenti all'aperto	Gli allevamenti vengono ordinariamente condotti al chiuso, in allevamenti intensivi; le norme prevedono solo limiti di superficie al chiuso (D.lgs 122/2011, art. 3)	La superficie libera a disposizione delle scrofe, prevista dall'Intervento 14.1.1, è notevolmente superiore alla baseline; sia le norme che l'ordinarietà (allevamenti intensivi) prevedono solo limiti di superficie al chiuso.	Rapporto tra superficie agricola utilizzabile attrezzata con mangiatoie e abbeveratoi (fascicolo aziendale e verifica in loco) e numero di capi (dato BDN)	Per la determinazione del premio (€/UBA), è stato considerato lo studio realizzato nel 2006 dall'ARUSIA in collaborazione con il CRPA di Reggio Emilia (Manuale del suino "Umbria") che confronta il costo di produzione dell'allevamento suino al chiuso con l'allevamento semi brado. Il calcolo del premio è stato basato sulla differenza fra i costi espliciti medi annui di allevamento del suino allevato all'aperto e quelli relativi alla produzione del suino pesante in allevamento al chiuso. I dati economici sono stati attualizzati al 2012 applicando la variazione dell'indice dei prezzi dei fattori di produzione rilevati dall'Annuario statistico italiano 2013 – capitolo 22 (tavole 22.1 – 22.2). Fonte dei dati: - Manuale ARUSIA – Annuario statistico italiano 2013 – CPL 05/12; - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia 2005 e 2012 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°) - Annuario statistico italiano 2013 – capitolo 22 (tavole 22.1 – 22.2).
Alimentazione: mangiatoie in numero adeguato con un fronte unitario di almeno:						
0,45 m/capo		Le norme sulla condizionalità prevedono l'accesso agli alimenti contemporaneamente, per tutti i capi del gruppo.	Nell'ordinarietà il dimensionamento delle mangiatoie prevede un fronte che va da 0,28 a 0,42 m/capo in funzione del peso dei capi (Fonte: Studio CRPA "Tecnologie allevamento suini – Supplementi di Agricoltura 53 – Marzo 2013)	Il dimensionamento ordinario della mangiatoie è inferiore (tra 0,28 e 0,42 m/capo) all'impegno previsto nell'intervento 14.1.1 (0,45 m/capo)	Verifica rapporto tra estensione totale delle mangiatoie, tramite verifica in loco, e n. di capi (dato BDN)	

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte1

Punti di abbeverata in numero adeguato con almeno 1 abbeveratoio a tazza ogni: - 15 suinetti o suini - 10 scrofe		Le norme sulla condizionalità prevedono che tutti i suini, a partire dalla seconda settimana di età devono disporre permanentemente di acqua fresca sufficiente. Non sono fissati parametri sui punti di abbeverata.	Nelle condizioni ordinarie degli allevamenti suinicoli umbri viene verificata la costante disponibilità di acqua fresca, senza che sia data rilevanza al numero di abbeveratoi	Con l'adesione all'intervento 14.1.1 viene richiesto obbligatoriamente un quantitativo minimo di abbeveratoi	Verifica rapporto tra numero di abbeveratoi (verifica in loco) e n. di capi (dato BDN)	
Frequentazione di un corso di formazione di almeno 15 ore nel primo anno di impegno e affiancamento di un tutor (per almeno 12 ore l'anno) nelle successive annualità		Le norme sulla condizionalità non prevedono interventi di formazione e tutoraggio.	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre gli allevatori non partecipano a corsi di formazione e non si avvalgono di un servizio di tutoraggio	Con l'adesione alla misura 14.1.1 si chiede all'allevatore un chiaro impegno (formazione e tutoraggio) che permetta l'acquisizione di competenze relative alla gestione dell'allevamento in termini di benessere animale.	Verifica attestato di partecipazione ad un corso, pertinente, riconosciuto e documentazione attestante l'avvenuto svolgimento dell'assistenza di un tutor.	Impegno non remunerato

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 2

	Intervento 14.1.2 - Sistema di allevamento bovino linea vacca-vitello					
Alimentazione dei vitelli con allattamento naturale e mantenimento della mandria al pascolo (5.000 mq per ogni vacca nutrice e vitello appena nato) nella stagione primaverile - estiva ed in stalla nel corso dei mesi invernali.	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). - DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Relativamente alla libertà di movimento la condizionalità prevede solo uno spazio libero per allevamento in stalla, per ogni vitello, non inferiore a 1,5-1,8 mq in funzione del peso del capo.	Nell'ordinarietà si applicano i parametri previsti dalla condizionalità	Il pascolamento e la relativa superficie minima a disposizione, previsti tra gli impegni per l'adesione all'intervento 14.1.2, non sono trattati dalle norme di condizionalità.	Verifica rapporto tra superficie a pascolo attrezzata (fascicolo aziendale e verifica in loco) e n. capi (dato BDN)	Per la determinazione del premio (€/UBA), è stata presa a riferimento una pubblicazione dell'ISMEA del 2006 ("Analisi del costo e della redditività della produzione della carne bovina in Italia") in cui sono stati calcolati i costi di produzione riferiti all'annualità 2005, per le tipologie di allevamento: ciclo chiuso linea vacca – vitello e ciclo aperto per la produzione del vitellone pesante. Il calcolo del premio è stato basato sulla differenza fra i costi espliciti medi annui di allevamento a ciclo chiuso con linea vacca-vitello e di uno a ciclo aperto. I dati economici sono stati attualizzati al 2012 applicando la variazione dell'indice dei prezzi dei fattori di produzione rilevati dall'Annuario statistico italiano 2013 – capitolo 22 (tavole 22.1 – 22.2). Fonte dei dati: - pubblicazione dell'ISMEA del 2006 ("Analisi del costo e della redditività della produzione della carne bovina in Italia"; - Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia 2005 e 2012 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°) - Annuario statistico italiano 2013 – capitolo 22
Superficie a disposizione nei ricoveri pari a mq 4/vitello		Le norme di condizionalità prevedono che il vitello venga tenuto inizialmente in gabbietta singola e poi passato in box con altri vitelli con una superficie che va da 1,5 mq a 1,8 mq a capo in funzione del peso dell'animale	Nell'ordinarietà si applicano i parametri previsti dalla condizionalità	La superficie libera a disposizione dei vitelli, prevista dall'Intervento 14.1.2, è superiore (4 mq/capo) alla baseline (da 1,5 a 1,8 mq/capo)	Verifica rapporto tra superficie della stalla destinata ai vitelli (fascicolo aziendale e sopralluogo) e n. vitelli (dato BDN)	

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 3

						(tavole 22.1 – 22.2).
Frequentazione di un corso di formazione di almeno 15 ore al primo anno di impegno e affancamento di un tutor (per almeno 12 ore l'anno) nelle successive annualità		Le norme sulla condizionalità non prevedono interventi di formazione e tutoraggio.	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre gli allevatori non partecipano a corsi di formazione e non si avvalgono di un servizio di tutoraggio	Con l'adesione alla misura 14.1.2 si chiede all'allevatore un chiaro impegno che permetta l'acquisizione di competenze relative alla gestione dell'allevamento in termini di benessere animale.	Verifica attestato di partecipazione ad un corso, pertinente, riconosciuto e documentazione attestante l'avvenuto svolgimento dell'assistenza di un tutor.	Impegno non remunerato

	Intervento 14.1.3 - Benessere degli animali per le filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina, ed equina					
Management aziendale e personale			**BOVINI DA CARNE**			
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). - DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di formazione specifica	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore un chiaro impegno che permetta l'acquisizione di competenze relative alla gestione dell'allevamento in termini di benessere animale.	Verifica attestato di partecipazione ad un corso, pertinente, riconosciuto.	Impegno non remunerato
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di instaurare un rapporto continuativo di assistenza con esperti zootecnici	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica, a scopo di prevenzione.	Verifica documentazione per visite effettuate	Impegno non remunerato
Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc…) la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale, evitando l'insorgenza di criticità		Le norme sulla condizionalità non prevedono interventi di taratura delle attrezzature.	Nell'ordinarietà l'intervento sulle attrezzature viene effettuato all'insorgenza di evidenti problemi tecnici, quando si è	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di eseguire una periodica taratura degli impianti e delle attrezzature di allevamento. Un	Verifica documentazione per manutenzioni effettuate	E' stato previsto un intervento per anno, da parte di ditta specializzata. Fonte del dato: prezzo di mercato

alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, ecc…)	reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)		già avuto un effetto negativo sul benessere degli animali.	non ottimale funzionamento delle attrezzature quali ad esempio la mungitrice, può determinare una conseguente sofferenza dell'animale e possibile insorgenza di malattie (es. mastiti). Una cattivo funzionamento del carro miscelatore può portare ad una inadeguata somministrazione e miscelazione dei mangimi, con possibile insorgenza di patologie alimentari.		
Strutture e ambiente di allevamento			**BOVINI DA CARNE**			
Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari ad almeno - 5.000 mq/capo	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Relativamente alla stabulazione la condizionalità non prevede dimensioni degli spazi per il pascolamento, ma specifica solo lo spazio libero disponibile in stalla per ogni vitello, non inferiore a 1,5-1,8 mq in funzione del peso del capo	Nell'ordinarietà si applicano i parametri previsti dalla condizionalità	L'obbligo di pascolamento e la relativa superficie minima a disposizione, previsto tra gli impegni per l'adesione all'intervento 14.1.3, non è trattato dalle norme di condizionalità.	Verifica rapporto tra superficie disponibile (fascicolo aziendale) e n. capi (dato BDN)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, stimato in 4 ore/settimana. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)
Tipologia di allevamento a stabulazione libera		La condizionalità prevede, solo per i vitelli, l'obbligo dell'allevamento in box multipli.	Nell'ordinarietà gli animali vengono tenuti alla posta	L'intevento 14.1.3 prevede la libertà di movimento, in stalla, anche per i capi adulti.	Verifica spazi di stabulazione nella stalla (verifica in loco)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, calcolato in 4 ore/settimana. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 5

						AREA 1° - LIVELLO 3°)
Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il potenziamento dell'impianto di illuminazione, ventilazione e per la gestione di tutti i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc.....)		Le norme di condizionalità prescrivono, per le strutture di allevamento, una adeguata illuminazione e ventilazione	Nell'ordinarietà viene seguito quanto previsto dalla condizionalità	Con la misura 14.1.3 l'allevatore si deve dotare di un sistema di emergenza (generatore) per sopperire a periodi prolungati di assenza di elettricità che possono determinare insufficiente illuminazione, ventilazione e l'impossibilità di utilizzare i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc.....).	Verifica dotazione generatore	Impegno non remunerato
Corretta gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)		La norma prevede, solo per i vitelli, una zona in cui coricarsi, confortevole e pulita.	Nell'ordinarietà la lettiera non viene periodicamente impagliata e viene sostituita quando esausta	Con la misura 14.1.3 l'impegno consiste in un impaglia mento della lettiera 2 volte alla settimana, per un maggiore confort per gli animali e la totale sostituzione 2 volte l'anno.	Verifica acquisto o disponibilità aziendale della paglia necessaria	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, calcolato in 32 ore/anno. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 6

Alimentazione			**BOVINI DA CARNE**			
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	La norma prevede, per i vitelli, una alimentazione adeguata alla loro età e conformazione (fissando un parametro per il ferro e per gli alimenti fibrosi).	Nell'ordinarietà, per quanto riguarda la dieta, viene rispettato ciò che prevede la condizionalità e non è prassi rivolgersi ad un alimentarista con regolarità	Una dieta non adeguatamente bilanciata può esporre gli animali a vari tipi di patologie di natura metabolica legata all'eccesso o carenza di principi nutritivi. L'allevatore deve impegnarsi ad instaurare un rapporto continuativo con un alimentarista che definisca una dieta bilanciata, verifichi che sia opportunamente applicata e provveda ad eventuali modifiche.	Attestazione visite	E' stato imputato il costo di 2 visite l'anno, per una durata di 2 ore ognuna. Fonte del dato: D.M. 14 maggio 1991, n. 232 - Approvazione tariffario dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 7

Aspetti sanitari e biosicurezza			BOVINI DA CARNE			
Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà le aziende non tengono sotto controllo questo parametro	Questo obiettivo rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento.	Verifica registro di stalla	Impegno non remunerato
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità		Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire analisi a scopo preventivo	Le analisi coprologiche vengono effettuate per individuare la presenza di parassiti prima che si manifestino i sintomi, così da poter attivare strategie di carattere ambientale (rotazione del pascolo) al fine di prevenire infestazioni che incidono negativamente sul benessere animale	Report analisi effettuate.	E' stata imputata, per un allevamento medio di bovini da carne di 22 capi, l'analisi di 3 campioni l'anno Fonte del dato: Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanita' animale)
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti		Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire trattamenti di lotta ai roditori e agli infestanti	Nella prassi non viene realizzato alcun intervento di lotta ai roditori e infestanti, che sono nocivi per l'allevamento in quanto potenziali portatori di malattie	Attestazione interventi	Impegno non remunerato
Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà non è prassi dotarsi di aree di quarantena	Questo obiettivo contribuisce al benessere complessivo dell'allevamento in quanto permette di proteggere l'intero allevamento, in caso di insorgenza di patologie contagiose in un numero limitato di capi	Verifica disponibilità area dedicata alla quarantena (controllo in loco)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera, per la gestione della quarantena pari a 4 ore/settimana. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 8

Management aziendale epersonale		BOVINI DA LATTE				
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);** - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). - DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di formazione specifica	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore un chiaro impegno che permetta l'acquisizione di competenze relative alla gestione dell'allevamento in termini di benessere animale.	Verifica attestato di partecipazione ad un corso, pertinente, riconosciuto.	Impegno non remunerato
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di instaurare un rapporto continuativo di assistenza con esperti zootecnici	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica, a scopo di prevenzione.	Verifica documentazione per visite effettuate	Impegno non remunerato
Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc…) la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale, evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, ecc…)		Le norme sulla condizionalità non prevedono interventi di taratura delle attrezzature.	Nell'ordinarietà l'intervento sulle attrezzature viene effettuato all'insorgenza di evidenti problemi tecnici, quando si è già avuto un effetto negativo sul benessere degli animali.	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di eseguire una periodica taratura degli impianti e delle attrezzature di allevamento. Un non ottimale funzionamento delle attrezzature quali ad esempio la mungitrice, può determinare una conseguente sofferenza dell'animale e possibile insorgenza di malattie (es. mastiti). Una cattivo funzionamento del carro miscelatore può portare ad una inadeguata somministrazione e miscelazione dei mangimi, con possibile insorgenza di patologie alimentari.	Verifica documentazione per manutenzioni effettuate	E' stato previsto un intervento l'anno, di una ditta specializzata. Fonte del dato: prezzo di mercato

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 9

Strutture e ambiente di allevamento		BOVINI DA LATTE				
Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento a stabulazione libera	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	La condizionalità prevede, solo per i vitelli, l'obbligo dell'allevamento in box multipli.	Nell'ordinarietà gli animali vengono tenuti alla posta	L'intevento 14.1.3 prevede la libertà di movimento, in stalla, anche per i capi adulti.	Verifica spazi di stabulazione nella stalla (verifica in loco)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, calcolato in 4 ore/settimana. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)
Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il potenziamento dell'impianto di illuminazione e per la gestione di tutti i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc…..)		Le norme di condizionalità prescrivono, per le strutture di allevamento, una adeguata illuminazione e ventilazione	Nell'ordinarietà viene seguito quanto previsto dalla condizionalità	Con la misura 14.1.3 l'allevatore si deve dotare di un sistema di emergenza (generatore) per sopperire a periodi prolungati di assenza di elettricità che possono determinare insufficiente illuminazione, ventilazione e l'impossibilità di utilizzare i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc…..).	Verifica dotazione generatore	Impegno non remunerato
Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)		La norma prevede, solo per i vitelli, una zona in cui coricarsi, confortevole e pulita.	Nell'ordinarietà la lettiera non viene periodicamente impagliata e viene sostituita quando esausta	Con la misura 14.1.3 l'impegno consiste in un impaglia mento della lettiera 2 volte alla settimana, per un maggiore confort per gli animali e la totale sostituzione 2 volte l'anno.	Verifica acquisto o disponibilità aziendale della paglia necessaria	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, calcolato in 32 ore/anno. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)
				14.1.3		

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 10

Alimentazione		BOVINI DA LATTE				
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	La norma prevede, per i vitelli, una alimentazione adeguata alla loro età e conformazione (fissando un parametro per il ferro e per gli alimenti fibrosi).	Nell'ordinarietà, per quanto riguarda la dieta, viene rispettato ciò che prevede la condizionalità e non è prassi rivolgersi ad un alimentarista con regolarità	Una dieta non adeguatamente bilanciata può esporre gli animali a vari tipi di patologie di natura metabolica legata all'eccesso o carenza di principi nutritivi. L'allevatore deve impegnarsi ad instaurare un rapporto continuativo con un alimentarista che definisca una dieta bilanciata, verifichi che sia opportunamente applicata e provveda ad eventuali modifiche.	Attestazione visite	E' stato imputato il costo di 2 visite l'anno, per una durata di 2 ore ognuna. Fonte del dato: D.M. 14 maggio 1991, n. 232 - Approvazione tariffario dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali		Le norme non prevedono che l'allevatore debba obbligatoriamente effettuare analisi degli alimenti destinati agli animali allevati	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire tali analisi a scopo preventivo	Il controllo da effettuare 2 volte l'anno ha lo scopo di verificare preventivamente l'eventuale contaminazione da micotossine degli alimenti destinati agli animali; la somministrazione di prodotti per l'alimentazione animale, contaminati comporta l'insorgenza di problemi sanitari agli animali e la contaminazione del latte prodotto.	Report analisi alimenti per gli animali	Sono state imputate 2 analisi l'anno del mangime per le micotossine totali. Fonte del dato: Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanita' animale)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 11

Aspetti sanitari e biosicurezza		**BOVINI DA LATTE**				
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire analisi a scopo preventivo	Le analisi coprologiche vengono effettuate per individuare la presenza di parassiti prima che si manifestino i sintomi, così da poter attivare strategie di carattere ambientale (rotazione del pascolo) al fine di prevenire infestazioni che incidono negativamente sul benessere animale	Report analisi effettuate.	E' stata imputata, per un allevamento medio di bovini da carne di 22 capi, l'analisi di 3 campioni l'anno Fonte del dato: Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanita' animale)
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti		Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire trattamenti di lotta ai roditori e agli infestanti	Nella prassi non viene realizzato alcun intervento di lotta ai roditori e infestanti, che sono nocivi per l'allevamento in quanto potenziali portatori di malattie	Attestazione interventi	Impegno non remunerato
Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà non è prassi dotarsi di aree di quarantena	Questo obiettivo contribuisce al benessere complessivo dell'allevamento in quanto permette di proteggere l'intero allevamento, in caso di insorgenza di patologie contagiose in un numero limitato di capi	Verifica disponibilità area dedicata alla quarantena (controllo in loco)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera, per la gestione della quarantena pari a 4 ore/settimana. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 12

Management aziendale e personale		**OVI - CAPRINI**				
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di formazione specifica	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore un chiaro impegno che permetta l'acquisizione di competenze relative alla gestione dell'allevamento in termini di benessere animale.	Verifica attestato di partecipazione ad un corso, pertinente, riconosciuto.	Impegno non remunerato
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di instaurare un rapporto continuativo di assistenza con esperti zootecnici	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica a scopo di prevenzione.	Verifica documentazione per visite effettuate	Impegno non remunerato
Garantire controlli periodici della taratura delle attrezzature ed impianti presenti in allevamento (carro miscelatore, mungitrice, ecc…) la cui efficienza assicura livelli ottimali di benessere animale, evitando l'insorgenza di criticità alimentari e sanitarie (patologie da dieta sbilanciata, mastiti, ecc…)		Le norme sulla condizionalità non prevedono interventi di taratura delle attrezzature.	Nell'ordinarietà l'intervento sulle attrezzature viene effettuato all'insorgenza di evidenti problemi tecnici, quando si è già avuto un effetto negativo sul benessere degli animali.	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di eseguire una periodica taratura degli impianti e delle attrezzature di allevamento. Un non ottimale funzionamento delle attrezzature quali ad esempio la mungitrice, può determinare una conseguente sofferenza dell'animale e possibile insorgenza di malattie (es. mastiti). Una cattivo funzionamento del carro miscelatore può portare ad una inadeguata somministrazione e miscelazione dei mangimi, con possibile insorgenza di patologie alimentari.	Verifica documentazione per manutenzioni effettuate	E' stato previsto un intervento l'anno, di una ditta specializzata. Fonte del dato: prezzo di mercato

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte13

Strutture e ambiente di allevamento		OVI - CAPRINI				
Passaggio per la prima volta all'allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari ad almeno 750 mq/capo	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà non vengono rispettati i parametri del pèresente impegno, con eccessivo sfruttamento del cotico erboso	L'obbligo di pascolamento migliora il benessere dell'allevamento perché va nella direzione di una maggiore estensivizzazione, modello più vicino alle condizioni di vita naturali degli animali	Verifica rapporto tra superficie disponibile (fascicolo aziendale) e n. capi (dato BDN)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, stimato in 1 ore/settimana. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)
Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il potenziamento dell'impianto di illuminazione e per la gestione di tutti i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc.....)		Le norme di condizionalità prescrivono, per le strutture di allevamento, una adeguata illuminazione e ventilazione	Nell'ordinarietà viene seguito quanto previsto dalla condizionalità	Con la misura 14.1.3 l'allevatore si deve dotare di un sistema di emergenza (generatore) per sopperire a periodi prolungati di assenza di elettricità che possono determinare insufficiente illuminazione, ventilazione e l'impossibilità di utilizzare i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc.....).	Verifica dotazione generatore	Impegno non remunerato
Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)		La norma prevede, solo per i vitelli, una zona in cui coricarsi, confortevole e pulita.	Nell'ordinarietà la lettiera non viene periodicamente impagliata e viene sostituita quando esausta	Con la misura 14.1.3 l'impegno consiste in un impaglia mento della lettiera 2 volte alla settimana, per un maggiore confort per gli animali e la totale sostituzione 2 volte l'anno.	Verifica acquisto o disponibilità aziendale della paglia necessaria	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, calcolato in 24 ore/anno. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 14

Alimentazione		**OVI - CAPRINI**				
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari **di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)**	La norma prevede, per i vitelli, una alimentazione adeguata alla loro età e conformazione (fissando un parametro per il ferro e per gli alimenti fibrosi).	Nell'ordinarietà, per quanto riguarda la dieta, viene rispettato ciò che prevede la condizionalità e non è prassi rivolgersi ad un alimentarista con regolarità	Una dieta non adeguatamente bilanciata può esporre gli animali a vari tipi di patologie di natura metabolica legata all'eccesso o carenza di principi nutritivi. L'allevatore deve impegnarsi ad instaurare un rapporto continuativo con un alimentarista che definisca una dieta bilanciata, verifichi che sia opportunamente applicata e provveda ad eventuali modifiche.	Attestazione visite	E' stato imputato il costo di 2 visite l'anno, per una durata di 2 ore ognuna. Fonte del dato: D.M. 14 maggio 1991, n. 232 - Approvazione tariffario dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.
Adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali		Le norme non prevedono che l'allevatore debba obbligatoriamente effettuare analisi degli alimenti destinati agli animali allevati	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire tali analisi a scopo preventivo	Il controllo da effettuare 2 volte l'anno ha lo scopo di verificare preventivamente l'eventuale contaminazione da micotossine degli alimenti destinati agli animali; la somministrazione di prodotti per l'alimentazione animale, contaminati comporta l'insorgenza di problemi sanitari agli animali e la contaminazione del latte prodotto.	Report analisi alimenti per gli animali	Sono state imputate 2 analisi l'anno del mangime per le aflatossine totali. Fonte del dato: Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanita' animale)
Aspetti sanitari e biosicurezza		**OVI - CAPRINI**				
Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà le aziende non tengono sotto controllo questo parametro	Questo obiettivo rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento.	Verifica registro di stalla	Impegno non remunerato
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli	- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306	Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire analisi a scopo preventivo	Le analisi coprologiche vengono effettuate per individuare la presenza di parassiti prima che si manifestino i sintomi, così da poter attivare strategie di carattere	Report analisi effettuate.	E' stata imputata, per un allevamento medio di ovicaprini di 72 capi l'analisi di 3 campioni l'anno Fonte del dato:

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 15

animali al pascolo in caso di necessità	(G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)			ambientale (rotazione del pascolo) al fine di prevenire infestazioni che incidono negativamente sul benessere animale		Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanita' animale)
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti		Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire trattamenti di lotta ai roditori e agli infestanti	Nella prassi non viene realizzato alcun intervento di lotta ai roditori e infestanti, che sono nocivi per l'allevamento in quanto potenziali portatori di malattie	Attestazione interventi	Impegno non remunerato
Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà non è prassi dotarsi di aree di quarantena	Questo obiettivo contribuisce al benessere complessivo dell'allevamento in quanto permette di proteggere l'intero allevamento, in caso di insorgenza di patologie contagiose in un numero limitato di capi	Verifica disponibilità area dedicata alla quarantena (controllo in loco)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera, per la gestione della quarantena pari a 2 ore/mese. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 16

Management aziendale e personale			**EQUINI**			
Obbligo, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore nel primo anno di applicazione della misura	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di formazione specifica	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore un chiaro impegno che permetta l'acquisizione di competenze relative alla gestione dell'allevamento in termini di benessere animale.	Verifica attestato di partecipazione ad un corso, pertinente, riconosciuto.	Impegno non remunerato
Impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà delle aziende zootecniche umbre non vi è una prassi di instaurare un rapporto continuativo di assistenza con esperti zootecnici	Con l'adesione alla misura 14.1.3 si chiede all'allevatore di stabilire un rapporto formale e continuativo per l'assistenza zootecnica, a scopo di prevenzione.	Verifica documentazione per visite effettuate	Impegno non remunerato

Strutture e ambiente di allevamento			**EQUINI**			
Passaggio per la prima volta alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo con disponibilità di superficie a pascolo pari ad almeno 5.000 mq/capo	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); - DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà non vengono rispettati i parametri del presente impegno, con eccessivo sfruttamento del cotico erboso	L'obbligo di pascolamento migliora il benessere dell'allevamento perché va nella direzione di una maggiore estensivizzazione, modello più vicino alle condizioni di vita naturali degli animali	Verifica rapporto tra superficie disponibile (fascicolo aziendale) e n. capi (dato BDN)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, stimato in 2 ore/mese. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)
Dotazione di impianti artificiali (generatore) per il miglioramento della ventilazione e potenziamento		Le norme di condizionalità prescrivono, per le strutture di	Nell'ordinarietà viene seguito quanto previsto dalla condizionalità	Con la misura 14.1.3 l'allevatore si deve dotare di un sistema di emergenza (generatore) per sopperire	Verifica dotazione generatore	Impegno non remunerato

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 17

dell'impianto di illuminazione	**reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)**	allevamento, una adeguata illuminazione e ventilazione		a periodi prolungati di assenza di elettricità che possono determinare insufficiente illuminazione, ventilazione e l'impossibilità di utilizzare i macchinari (impianto di mungitura, di alimentazione ecc.....).		
Migliore gestione della lettiera legata alle condizioni igienico-sanitarie e di confort (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l'anno)		La norma prevede, solo per i vitelli, una zona in cui coricarsi, confortevole e pulita.	Nell'ordinarietà la lettiera non viene periodicamente impagliata e viene sostituita quando esausta	Con la misura 14.1.3 l'impegno consiste in un impaglia mento della lettiera 2 volte alla settimana, per un maggiore confort per gli animali e la totale sostituzione 2 volte l'anno.	Verifica acquisto o disponibilità aziendale della paglia necessaria	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera rispetto alla prassi, calcolato in 16 ore/anno. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)
Lotta regolare ai roditori ed agli infestanti		Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire trattamenti di lotta ai roditori e agli infestanti	Nella prassi non viene realizzato alcun intervento di lotta ai roditori e infestanti, che sono nocivi per l'allevamento in quanto potenziali portatori di malattie	Attestazione interventi	Impegno non remunerato
Introduzione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria		Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà non è prassi dotarsi di aree di quarantena	Questo obiettivo contribuisce al benessere complessivo dell'allevamento in quanto permette di proteggere l'intero allevamento, in caso di insorgenza di patologie contagiose in un numero limitato di capi	Verifica disponibilità area dedicata alla quarantena (controllo in loco)	E' stato imputato un costo aggiuntivo di manodopera, per la gestione della quarantena pari a 1 ore/mese. Fonte del dato: Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia stipulato il 19.11.12 (operaio AREA 1° - LIVELLO 3°)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 18

Alimentazione		EQUINI				
Supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	La norma prevede, per i vitelli, una alimentazione adeguata alla loro età e conformazione (fissando un parametro per il ferro e per gli alimenti fibrosi).	Nell'ordinarietà, per quanto riguarda la dieta, viene rispettato ciò che prevede la condizionalità e non è prassi rivolgersi ad un alimentarista con regolarità	Una dieta non adeguatamente bilanciata può esporre gli animali a vari tipi di patologie di natura metabolica legata all'eccesso o carenza di principi nutritivi. L'allevatore deve impegnarsi ad instaurare un rapporto continuativo con un alimentarista che definisca una dieta bilanciata, verifichi che sia opportunamente applicata e provveda ad eventuali modifiche.	Attestazione visite	E' stato imputato il costo di 2 visite l'anno, per una durata di 2 ore ognuna. Fonte del dato: D.M. 14 maggio 1991, n. 232 - Approvazione tariffario dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.

Aspetti sanitari e biosicurezza		EQUINI				
Rapporto tra soggetti svezzati e nati non inferiore all'80%	- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23) - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004); DGR 460 del 24.04.2014 (Disposizioni regionali relative alla condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 così come modificato dal reg. UE 1310/2013 e ai requisiti minimi sull'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m. e i. Abrogazione delle D.G.R. 212/2012 e 5877/2013)	Non previsto dalla condizionalità	Nell'ordinarietà le aziende non tengono sotto controllo questo parametro	Questo obiettivo rappresenta un importante segnale del benessere complessivo dell'allevamento.	Verifica registro di stalla	Impegno non remunerato
Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo - minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità		Non previsto obbligatoriamente da alcuna norma	Nell'ordinarietà non è prassi eseguire analisi a scopo preventivo	Le analisi coprologiche vengono effettuate per individuare la presenza di parassiti prima che si manifestino i sintomi, così da poter attivare strategie di carattere ambientale (rotazione del pascolo) al fine di prevenire infestazioni che incidono negativamente sul benessere animale	Report analisi effettuate .	E' stata imputata, per un allevamento medio di equini di 5 capi l'analisi di 3 campioni l'anno Fonte del dato: Tariffario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Prestazioni per le Analisi di Laboratorio – sanita' animale)

M14-f definiz. e indiv.-baseline parte 19

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La valutazione relativa ai maggiori costi sostenuti per favorire il benessere animale è stata effettuata sulla base della comparazione del costo di produzione tra tipologia di allevamento intensivo, in quanto ordinaria, e tipologia di allevamento estensivo, a cui il beneficiario deve passare, che innalza il livello di benessere animale (per gli interventi 14.1.1 e 14.1.2).

Per l'intervento 14.1.3 sono stai valutati i maggiori costi derivanti dall' applicazione, per la prima volta, degli impegni previsti per macroaree di intervento volte ad innalzare il livello di benessere animale nell'allevamento.

A livello generale, è stata effettuata una valutazione in base a dati ufficiali ISTAT ed INEA, a studi e pubblicazioni di altri centri di ricerca e dati di mercato (Annuario statistico italiano 2013, contratti collettivi di lavoro – settore agricolo, preventivi prestazioni servizi, analisi di mercato).

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non risultano altre informazioni

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 34.

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, articolo 8.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce ai seguenti fabbisogni:

- F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità (sottomisura 15.2);

- F22 Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste (sottomisura 15.1).

La misura 15 contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la conservazione ed il miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali.

La sottomisura 15.2 contribuisce secondariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 4a in tema di "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità", attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

La misura contribuisce alla priorità trasversale relativa a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso processi produttivi e pratiche gestionali che rafforzano la capacità degli ecosistemi forestali di stoccare la CO2 e riducono l'emissione di gas serra ed alla priorità trasversale relativa alla conservazione e miglioramento dell'ambiente.

La misura prevede la possibilità di concedere aiuti per impegni silvo-ambientali che, nel quadro del ruolo delle foreste nell'ambito delle strategie per la mitigazione dei cambiamenti climatici, preservano la funzionalità degli ecosistemi forestali, rinforzano il valore protettivo delle foreste in relazione al contenimento dell'erosione del suolo e alla difesa dalle calamità naturali.

La Misura ricomprende, inoltre, interventi volti a migliorare e potenziare l'attività di individuazione e selezione di materiale forestale di propagazione al fine di garantire la conservazione della biodiversità forestale e conseguentemente la stabilità e complessità genetica degli ecosistemi forestali, rendendo disponibili idonei materiali per gli interventi realizzati.

In Umbria i boschi governati a ceduo interessano l'85% della superficie boscata. Tali boschi quando trattati in condizione di ordinarietà sono caratterizzati da alcuni effetti negativi, tra i quali un'elevata uniformità strutturale, la semplificazione della diversità specifica, l'uniformità dell'intervento selvicolturale, il frequente impatto delle utilizzazioni sull'ambiente e sulla protezione del suolo. Tali effetti determinano una minore capacità degli ecosistemi forestali di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Nell'ambito del Progetto Summacop (Progetto life ENV99/IT/000003) sono state individuate nuove forme gestionali o correttivi delle forme tradizionali che consentono di migliorare sensibilmente gli effetti sopra indicati. Il set di base (avente valore di baseline) delle novità applicate con il progetto Summacop è stato inserito nel regolamento regionale n. 7/2002. Ulteriori miglioramenti possono essere raggiunti attraverso impegni aggiuntivi volontari che rafforzino in modo addizionale tale set di base (si veda in proposito lo schema riportato in calce alla scheda di misura) la cui finalità è rafforzare ulteriormente le performance ambientali assicurate dal r.r. n. 7/2002.

Le operazioni previste dalla misura sono coerenti con gli del Piano Forestale Regionale (approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 382 dell' 8 febbraio 2010), il quale costituisce declinazione e specificazione a livello regionale del Programma Quadro per il Settore Forestale. In particolare, il Piano Forestale Regionale (PFR) fa propri e cala nella realtà dell'Umbria gli indirizzi della Strategia dell'UE per le foreste, il Piano d'azione dell'UE per le foreste ed è costruito sul sistema di principi, criteri ed indicatori di gestione forestale sostenibile stabiliti nel 1993 in sede di Conferenza Interministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE, ora "forest europe"). Inoltre, il Piano Forestale Regionale trova nella legge regionale n. 28/2001 (Testo unico regionale delle foreste), così come modificata ed integrata da ultimo nel 2013, e nel relativo regolamento di attuazione n. 7/2002, così come modificato ed integrato da ultimo nel 2013, il necessario quadro normativo di dettaglio per dare concreta attuazione ai suddetti principi di gestione forestale sostenibile per tutte le superfici forestali dell'Umbria. La stessa lr. 28/2001 dà applicazione a livello regionale al D.lgs. 386/2003 concernente "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

La misura risulta inoltre coerente sia con la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità verso il 2020 ed in particolare con le misure richiamate dalle Azioni 11, in termini di mantenimento di servizi ecosistemici e Azione 12 quali il mantenimento di un livello ottimale di legna morta, la conservazione di aree naturali e l'aumento della resilienza delle foreste che con gli indirizzi in materia di foreste e cambiamenti climatici (Libro verde della Commissione europea, COM-2010- 66 def.) in termini di aumento delle riserve di carbonio presenti nelle foreste. Tali indirizzi sono espressamente richiamati nel Piano Forestale Regionale all'interno degli obiettivi specifici concernenti rispettivamente "B.3 Tutelare la diversità biologica degli ecosistemi forestali e valorizzarne la connettività ecologica" e "B.2 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale al ciclo del carbonio e valorizzando gli adattamenti agli effetti".

Per la sottomisura 15.1 è previsto l'obbligo per i beneficiari di gestire i boschi sulla base di un piano di gestione forestale, nel caso di superfici forestali superiori a 100 ha, e di un piano pluriennale di taglio, per superfici comprese fra 25 e 100 ha.

Il piano di gestione forestale (PGF), come stabilito dall'art. 7, comma 1, del regolamento regionale n. 7/2002 ha lo scopo garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile a livello di azienda forestale, singola o associata. Si tratta di un documento che per proprietà singole o associate superiori a 100 ettari, attraverso la dettagliata conoscenza dei parametri quali-quantitativi dei boschi considerati, determina, tenuto conto dei vincoli esistenti e degli indirizzi generali della politica forestale e territoriale, le linee operative più idonee per ottenere quegli assetti selvicolturali che garantiscono l'espletamento duraturo della multifunzionalità o comunque della funzione (produttiva, protettiva, turistico-ricreativa ed educativa) definita per ciascuno di essi. Attualmente i PGF coprono il 24% dei boschi dell'Umbria, in larga parte appartenenti a soggetti pubblici (il 74% dei boschi pubblici è sottoposto a PGF, pari al 21% del totale). Le proprietà detentrici di oltre 100 ettari in Umbria coprono il 50,2% della superficie forestale regionale (Censimento Agricoltura,

2010).

I piani pluriennali di tagli, "strumento avente valore equivalente", ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2002, comprendono l'insieme degli interventi previsti in un quinquennio. Le proprietà con superficie forestale compresa fra 25 e 100 ha costituiscono il 20,6% della superficie forestale regionale (Censimento Agricoltura 2010), per un totale di oltre il 70% di boschi interessati dalla pianificazione forestale aziendale. In base a quanto stabilito dal regolamento regionale n. 7/2002, i piani di gestione ed i piani dei tagli devono garantire, fra l'altro, il mantenimento e l'appropriato miglioramento delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio, il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale e il mantenimento, la conservazione e l'appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali.

La misura presenta evidenti sinergie con la misura 8, della quale completa gli interventi di miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali specificatamente dei boschi cedui (sottomisura 15.1) e mettendo a disposizione idonei materiali forestali di provenienza locale per gli imboschimenti e l'impianto di sistemi agroforestali (sottomisura 15.2).

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamenti per impegni silvo-ambientali

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura contribuisce al seguente fabbisogno:

- F22 Accrescere la diversificazione strutturale dei boschi cedui e rinaturalizzazione delle foreste.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la conservazione ed il miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali.

La sottomisura contribuisce ad enfatizzare il ruolo svolto dalle foreste in materia di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. In tale quadro, viene inoltre attribuita particolare importanza anche ai soprassuoli forestali che svolgono prevalente funzione protettiva al fine di contribuire concretamente alla conservazione del suolo e a garantire un adeguato equilibrio idrogeologico del territorio. Gli impegni previsti determinano un elevato aumento delle riserve di carbonio presenti nelle foreste o una diminuzione delle emissioni nell'ambito della gestione boschi governati a ceduo e riguardano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto alle condizioni di ordinarietà di conduzione dei boschi (baseline):

1. mantenimento delle radure e dei terreni coperti da arbusti, mediante interventi di ripulitura finalizzati a

rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco ripetuti per almeno tre volte in un quinquennio;

2. esclusione di utilizzo di mezzi meccanici a motore nei lavori di concentramento e di esbosco ed uso alternativo di forza-lavoro animale (muli, asini, cavalli);

3. esclusione permanente dal taglio di ulteriori 2 esemplari per ettaro delle specie arboree componenti il bosco, a cominciare dagli individui di maggiori età e dimensioni, da rilasciare nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 10 del regolamento regionale n. 7/2002; trattandosi delle piante di maggiori dimensioni presenti queste incidono per il 3-4% del volume di legno utilizzabile con un volume unitario di ciascun albero pari a 1,5 metri cubi;

4. esclusione dal taglio di utilizzazione dei boschi cedui di faggio che nel periodo 2007-2013 abbiano raggiunto l'età del turno fissata ad anni 25 dall'art. 26 del Regolamento regionale n. 7/2002;

5. esclusione da qualsiasi utilizzazione boschiva nei boschi cedui di fasce larghe almeno 10 metri sui due versanti di corsi d'acqua, perenni o stagionali, di qualsiasi portata, presenti nel bosco;

6. creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di foreste produttive mediante l'applicazione delle tecniche di matricinatura per gruppi, con aumento di almeno il 50% della dimensione dei gruppi rilasciati rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 30 del regolamento regionale n. 7/2002;

7. esclusione dal taglio di boschi a prevalente funzione protettiva.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità annua, per un massimo di cinque anni.

Il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti previsti dalla presente sottomisura sono stati dichiarati con decisione della Commissione Europea, riferimento SA 31677 (N 431/2010) – C(2013) 9521 final, compatibili con il mercato interno alla luce dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli aiuti sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg.UE n. 1407/2013 qualora non sia stata effettuata specifica notifica a livello nazionale o regionale.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

- DM n. 336 del 05/02/2010, relativo ai criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali;

- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti privati titolari di superfici boscate: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni.

Comuni o loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le Comunanze agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766), titolari di superfici boscate.

Nel caso di foreste demaniali il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L’ammissibilità delle spese per la misura è stabilita sulla base di costi aggiuntivi e delle presunzioni relative alla perdita di reddito, i cui importi sono stati debitamente certificati da un organismo indipendente (vedasi documento allegato).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per l’accesso agli aiuti previsti il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale per le proprietà in cui il bosco superi i 100 ha, o di piani pluriennali di taglio per superfici comprese fra 25 e 100 ha. I piani di gestione ed i piani dei tagli devono essere conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. La superficie minima di ammissibilità è 1 ettaro.

Tutti gli impegni previsti sono conformi:

- ai criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura “pagamenti silvoambientali” DM n. 336 del 05/02/2010;

- alle indicazioni contenute nel paragrafo 6.5 del documento della Commissione europea Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità‖ ed elencati fra i principi di gestione sostenibile da introdurre anche al di fuori dei siti Natura 2000 e per i quali possono essere previste forme di indennizzo nel caso di beneficiari privati.

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione dell'impegno (Siti Natura 2000, Aree naturali protette);

- maggiore quantità di biomassa legnosa rilasciata;

- maggiore superficie boscata interessata.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Indennità annua, per un massimo di cinque anni, così definita:

- tipologia 1 – 200 euro/ettaro;

- tipologia 2 – euro 140/ettaro per boschi di roverella/carpino nero; euro 200/ettaro per altri tipi di bosco;

- tipologia 3 – 70 euro/ettaro, compresa l'individuazione delle coordinate geografiche degli alberi rilasciati;

- tipologia 4 – euro 200/ettaro;

- tipologia 5 – euro 50/ettaro per boschi di roverella/carpino nero; euro 60/ettaro per altri tipi di bosco; il premio si riferisce ad una lunghezza della fascia pari ad almeno 300 m per ogni ettaro oggetto di utilizzazione;

- tipologia 6 – euro 75/ettaro;

- tipologia 7 – euro 85/ettaro per boschi di roverella/carpino nero; euro 150/ettaro per altri tipi di bosco.

In sede di attuazione potrà essere stabilito di erogare in unica soluzione, ai sensi dell'art. 34, par. 3, l'indennità complessiva prevista per le tipologie 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura contribuisce al seguente fabbisogno:

- F19 Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità;

- F21 Favorire la gestione sostenibile delle foreste, la prevenzione degli incendi e la ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", attraverso la messa a disposizione di materiali di moltiplicazione forestale maggiormente resilienti agi effetti dei cambiamenti climatici.

La sottomisura contribuisce secondariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus area 4a in tema di "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità", attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

La conservazione e l'efficienza funzionale degli ecosistemi forestali dipende in primo luogo dalla capacità di resilienza dei soggetti arborei che costituiscono il popolamento forestale. Inoltre, Lla conservazione della biodiversità dipende fortemente dalla disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo. In particolare per gli interventi di riqualificazione ambientale previsti dalle misure agroambientali e forestali è di fondamentale disporre di materiale idoneo ai diversi ambienti interessati.

La sottomisura comprende, ai sensi dell'art. 8 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014, le seguenti azioni mirate:

1. «conservazione in situ» (conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale) attraverso:

    - individuazione di aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive di interesse regionale;

    - selezione di boschi da seme e di piante plus;

2. «conservazione ex situ» (conservazione di materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale) attraverso l'- impianto e manutenzione di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di materiale selezionato;

3. raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche forestali attraverso - campagne di raccolta dei semi;

4. compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno comprende il rimborso a fondo perduto delle spese effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste dalla sottomisura.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- D.lgs. 386/2003 di recepimento della Direttiva 1999/ 105/CE del 22 dicembre 1999;

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;

- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

Non attuazione del regime de minimis in quanto “Gli aiuti della sottomisura 15.2 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA.49208(2017/XA).”

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Regione o soggetti da essa delegati, individuati nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. In particolare, nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese per investimenti materiali e immateriali sostenute per la realizzazione delle attività previste.

Tali spese comprendono:

- il costo per l’esecuzione di rilievi di campagna finalizzati all’individuazione di aree di raccolta e la selezione di piante plus;

- spese per l’impianto di arboreti (allevamento del postime forestale, preparazione del terreno, collocamento a dimora) e relativi interventi di manutenzione;

- spese per la raccolta e conservazione del seme;

- spese per la realizzazione di inventari basati sul web.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è E' prevista una clausola di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e per gli impegni che oltrepassano il periodo di programmazione.

Gli aiuti della presente misura sono incompatibili con il sostegno concesso dalla Commissione europea (DG SANCO) sui materiali di propagazione e con i programmi in materia di ricerca e innovazione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- localizzazione dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette);

- specie prioritarie di cui alla Direttiva habitat.

Verrà fissato un punteggio minimo di ammissibilità al sostegno.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa effettivamente sostenuta.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

Il rischio principale relativo alla sottomisura 15.1 è connesso al mancato rispetto degli impegni sottoscritti.

Per la sottomisura 15.2 non vi sono particolari rischi connessi all'implementazione.

- *azioni di mitigazione*

L'individuazione topografica (tramite GPS nel caso di piante singole) delle porzioni di bosco oggetto di impegno per la sottomisura 15.1 consente un'efficace, semplice e pronta verifica dell'effettivo mantenimento degli impegni attraverso le immagini aree e satellitari disponibili.

- *valutazione complessiva della misura*

Le tipologie di impegno previste dalla sottomisura 15.1 e le azioni previste dalla sottomisura 15.2 sono tutte facilmente verificabili con le strumentazioni a disposizione.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

La puntuale individuazione cartografica (tramite GPS) sia delle porzioni che degli elementi di bosco oggetto di impegno consente un'efficace, semplice e pronta verifica degli impegni sottoscritti attraverso le immagini aree e satellitari disponibili nel SIAN.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Il Piano Forestale Regionale stabilisce in 100 ha di superficie boscata il limite oltre il quale i boschi devono essere gestiti sulla base di un piano di gestione forestale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende un piano forestale comprensoriale redatto ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 la cui finalità è dare concretezza ali obiettivi di gestione forestale sostenibile per tutti i boschi presenti nell'ambito di un'associazione di comuni, di un'area protetta, di un bacino idrografico, o comunque di un territorio delimitato geograficamente ed amministrativamente.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

I criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura sono indicati nel DM n. 336 del 05/02/2010. Inoltre, la misura tiene conto dei requisiti minimi stabiliti dallo specifico regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per la sottomisura 15.1 la metodologia per il calcolo del sostegno è articolata come segue:

- per il mantenimento delle radure e dei terreni coperti da arbusti, il costo si basa sul costo dell'intervento realizzato per come desunto dal Prezzario per opere di miglioramento fondiario della Regione dell'Umbria (aggiornamento al 14 settembre 2009);

- per l'uso di muli o altri animali per l'esbosco, il calcolo del sostegno si basa sui costi aggiuntivi sostenuti dal beneficiario derivati dal Prezzario per opere di miglioramento fondiario della Regione dell'Umbria (aggiornamento al 14 settembre 2009) e dai valori della massa da esboscare nei diversi tipi i bosco desunti dall' Inventario forestale nazionale e dei serbatoi di carbonio (IFNC, dati quantitativi 2009);

- per il rilascio di piante, filari, gruppi di piante e per il mancato utilizzo ai fini economici (fasce lungo i corsi d'acqua, boschi di faggio e boschi protettivi), il calcolo del sostegno si basa su stime relative al mancato reddito derivante dall'avere rilasciato in bosco, a seguito dell'impegno sottoscritto, maggiori quantitativi di biomassa forestale. Tale calcolo si basa sui dati dell'inventario forestale nazionale e dei serbatoi di carbonio (IFNC, dati quantitativi 2009), per quanto riguarda le masse legnose interessate, e sui valori di mercato al 2014 (dati ISTAT) del materiale legnoso non utilizzato. Inoltre, per il costo della manodopera impiegata si è fatto riferimento alle retribuzioni orarie per operai forestali in vigore dal 1 gennaio 2014.

I costi di transazione sono stati previsti esclusivamente per la tipologia 7 relativa alla "esclusione del taglio di boschi a prevalente funzione protettiva" e comprendono i costi per la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa necessari per la predisposizione della domanda iniziale e per la relativa gestione successiva.

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Art. 35, Art. 56, Art. 57.

Sono, inoltre, parte della base giuridica i seguenti atti:

- Reg. UE n. 1306 del 17 dicembre 2013
- Reg. Delegato UE n. 807 del 11 Marzo 2014
- Regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 809 del 11 Marzo

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le modalità con cui si sono realizzate fino ad oggi forme di cooperazione nell'ambito della politica di sviluppo rurale sono quelle finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale.

Seppure tale modalità risulti tuttora necessaria, il contributo che le politiche di sviluppo rurale possono dare alla realizzazione della strategia Europa 2020 potrà essere più incisivo grazie al sostegno di una gamma molto più ampia di forme di cooperazione.

La misura riguarda quindi interventi a sostegno di forme di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, forestale, agroalimentare, turistico e altri soggetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale: competitività dell'agricoltura; gestione sostenibile delle risorse naturali; sviluppo equilibrato delle zone rurali.

Il suo carattere fortemente trasversale fa sì che la misura rivesta, nell'attuale programmazione, un ruolo strategico e correlato a un'ampia gamma di interventi da attuare conforme di cooperazione che vanno da quella economica a quella ambientale e sociale; la cooperazione costituisce, in sostanza, una modalità attuativa che vede i soggetti progettare e realizzare gli interventi con approccio congiunto ed integrato e contribuisce a superare gli svantaggi derivanti dalla frammentazione, a promuovere l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, a facilitare il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e più in generale nelle zone rurali, ma anche a sviluppare nuove forme di organizzazione che aiutino le micro imprese ad affacciarsi sui mercati, che creino economie di scala mettendo in comune lavori e processi, che integrino il concetto di filiera corta, che attuino nuovi modelli di sviluppo locale, politiche di sostenibilità ambientale e nuove fonti di reddito da attività diverse dall'agricoltura.

Attraverso lo strumento della cooperazione, sviluppando sinergie tra diversi soggetti sia della filiera agro-alimentare che di altri settori dell'economia rurale e della conoscenza, si possono attivare processi virtuosi di introduzione ed accompagnamento di pratiche innovative e contribuire a colmare la distanza in termini di know-how e di acceso ai moderni strumenti per fare impresa, stabilendo legami tra gli agricoltori e gli

operatori economici delle aree rurali e il mondo della ricerca e dell'innovazione.

La Misura sostiene anche la creazione di poli e di reti, costituiti in forme giuridicamente riconosciuti, e la partecipazione al PEI produttività e sostenibilità dell'agricoltura attraverso la costituzione e gestione di Gruppi operativi di cui all'art. 56 del Reg. UE 1305/2013.

Dall'analisi SWOT è emerso che la misura cooperazione risponde ai seguenti fabbisogni:

F1, F3, F6, F32 con priorità elevata;

F2 con priorità rilevante;

F5, F21,F24,F25, F26, F28, con priorità media.

Inoltre la misura 16 risponde al F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. Essa contribuisce nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) a sostenere interventi per favorire la ripresa economica anche attraverso attività promozionali mirale allo sviluppo delle filiere agroalimentari e di qualità

La misura cooperazione, seppure persegua prioritariamente gli obiettivi della priorità 1 "promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali" con particolare riferimento alla focus area 1b "rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali", contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle altre priorità dello sviluppo rurale ed in particolare:

- potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole;

- incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo;

- incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Tali obiettivi trovano riferimento nelle focus Area: 2A, 2B, 3A, 3B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C in maniera complementare e sinergica con le altre Misure del PSR dell'Umbria individuate per le focus area corrispondenti.

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, la misura incide come segue:

Ambiente: La misura 16 contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di input – acqua, nutrienti e prodotti fitosanitari), alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al sequestro di carbonio, al miglioramento del rendimento energetico delle produzioni sia riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie da rinnovabili, residui e scarti del processo produttivo. Contribuisce, inoltre, al miglioramento della gestione, uso e sviluppo delle risorse genetiche (compreso quelle a rischio di estinzione) al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

Clima: La misura 16 contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali ed alla gestione sostenibile delle foreste.

Innovazione: La misura 16 contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei risultati ottenuti.

La Misura è coerente con la Strategia "Europa 2020" e con le priorità che tale strategia fissa per il periodo di programmazione: una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva che "promuove la conoscenza e l'innovazione come motori della nostra futura crescita". È sinergica, inoltre, alla Priorità B.1 definita dal *Position Paper*: Sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese.

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

Obiettivo specifico e azione:

- Promuovere investimenti in attività di R&I, sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologia, innovazione sociale e le applicazioni di servizio pubblico, stimoli alla domanda, networking, cluster e innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente;
- Potenziare investimenti privati in R&I attraverso il sostegno tecnologico e la ricerca applicata, linee pilota, azioni di convalida iniziale dei prodotti, capacità manifatturiere avanzate, la prima produzione nel campo delle tecnologie abilitanti fondamentali, e la diffusione di tecnologie ad uso generale.

Nell'Accordo di Partenariato, invece, si evidenzia la coerenza con l'obiettivo tematico n.1: "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" ed il risultato atteso n. 1.2: "Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento".

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

16.1 sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

La sottomisura mira a incentivare rapporti di cooperazione tra organismi di ricerca pubblici e privati, imprese agricole, agroalimentari e forestali (singole o associate), esperti in grado di garantire il supporto tecnico scientifico nella fase di trasferimento dell'innovazione sia in termini di saperi che di conoscenze, associazioni di produttori, organizzazioni e portatori di interessi collettivi diffusi.

16.2 sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

La sottomisura sostiene l'attuazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie realizzate da altre aggregazioni diverse dai GO del PEI.

16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici.

Tale sottomisura è suddivisa in tre interventi:

- Intervento 16.3.1 - Sviluppo processi di aggragazione tra piccoli operatori al fine di condividere impianti e

risorse

- Intervento 16.3.2 - Sviluppo processi di lavoro in comune

- Intervento 16.3.3 - Sviluppo e/o commercializzazione dei servizi turistici inerenti al turismo rurale.

16.4 sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Tale sottomisura è suddivisa in due interventi

- Intervento 16.4.1 – Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

- Intervento 16.4.2 – Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

16.5 sostegno per azioni congiunte a per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

16.6 sostegno alla cooperazionedi filiera per l' approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

16.7 supporto per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

16.8 supporto alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

16.9 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. Tale sottomisura è finalizzata alla creazione di poli o reti di imprese agricole che esercitano attività di fattorie sociali, associazioni, imprese di servizi e professionisti nell'ottica di creare e mettere a sistema spazi, strutture e servizi destinati allo svolgimento di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi, educativi e di ricreazione volte a fasce deboli della popolazione.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzion.to gruppi operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI) promuove l'innovazione nel settore agricolo incoraggiando gli attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell'Unione, dalla politica di coesione, dalla politica dell'istruzione e della formazione.

La presente sottomisura, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal PEI, promuove e sostiene la costituzione di Gruppi Operativi (GO), per incentivare rapporti di cooperazione tra Organismi di ricerca pubblici e privati, imprese agricole, agroalimentari e forestali (singole o associate), esperti e imprese operanti in settori collegati alle attività agricole, agro-alimentari e forestali. La Sottomisura sostiene, inoltre, la realizzazione dei progetti elaborati dai GO.

I Gruppi Operativi cercano soluzioni attraverso l'innovazione e la verifica di nuove tecnologie/processi produttivi o attraverso l'applicazione di nuove modalità organizzative in linea con gli obiettivi definiti dall'Europa, con i fabbisogni del territorio e con le finalità del PEI.

In conformità con quanto previsto dall'art. 56 (2) del Reg. UE n. 1305/2013, i Gruppi Operativi dovranno dotarsi di un regolamento che garantisca la trasparenza nella gestione e l'assenza di conflitti d'interesse .

Inoltre i GO elaboreranno un piano che dettagli il progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare e descriva i risultati attesi e il contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

Conclusa la fase di definizione dei piani dei singoli GO i progetti ammessi al sostegno si collocheranno in una dimensione spazio-temporale funzionale alla strategia determinata al momento dell'approvazione del piano. In ogni caso il supporto non potrà essere concesso per più di cinque anni dalla costituzione del GO.

I GO costituiti e finanziati dal PSR Umbria partecipano alle attività della Rete PEI e possono cooperare con GO di altre regioni. L'autorità di gestione attiverà controlli incrociati sui giustificativi di spesa prodotti ai sensi della Sottomisura 16.1 così da garantire che le spese rimborsate dal PSR Umbria per GO che operano in ambito inter-regionale non vengano rimborsate da altre regioni.

La sottomisura interviene nelle FA 2A e 2B - 3A e 3B -6A, 6B e 6C.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno ai GO è collegato allo sviluppo di un progetto per lo sviluppo di idee potenzialmente innovative proposte dal GO. Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzioni a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013.

Per le spese di gestione dei Gruppi Operativi, ai sensi dell'art. 68 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25% del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

Per la realizzazione dei progetti selezionati il sostegno, che copre i costi delle operazioni da realizzare, diversi da quelli di costituzione e gestione, è concesso sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto.

Ai sensi dell'art. 35 (6) del Reg. UE n. 1305/2013, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale. I costi della cooperazione per la realizzazione del progetto realizzato dal GO trovano totale copertura nell'ambito della stessa Misura 16, Sottomisura 16.1.

Nel caso di investimenti, è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno a fronte di presentazione di garanzia come previsto al paragrafo 8.1.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C(2014) 3282/2
- Reg. UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 Giugno 2014
- Reg. UE n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014
- Reg. UE n. 1407/2013 "de minimis".
- Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, C(2003) 1422.

Per tutte le Sottomisure/azioni/operazioni della Misura 16, quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici dovranno garantire il rispetto delle norme Comunitarie così come recepita dalle norme nazionali in materia di appalti ed in particolare le Direttive 2004/18/EC, 2004/17/EC, 2014/24/EC e 2014/25/EC oltre alle Direttive 89/665/EEC e 92/13/EEC così come i principi generali in materia di appalti pubblici che derivano dal Trattato sul Gestione dell'Unione Europea.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il GO costituito da almeno due dei seguenti soggetti:

Partner obbligatori: imprese agricole, o agroalimentari, o forestali (singole o associate con codice di attività ATECO prevalente agricolo o agroalimentare presenti sul territorio regionale con proprie unità produttive), e organismi di ricerca;

Partner facoltativi: esperti e imprese operanti in settori collegati alle attività agricole, agro-alimentari e forestali.

Il GO dovrà costituirsi in una delle forme societarie previste dal Codice Civile ed avere personalità giuridica

e fiscale.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Per la costituzione del Gruppo Operativo sono sovvenzionabili, ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE n. 1305/2013, i seguenti elementi di costo:

a. costi amministrativi e legali per la costituzione del potenziale GO;

b. costi per la predisposizione di studi di fattibilità se correlati a uno specifico intervento del progetto del GO

c. costi di animazione legati alla finalizzazione di un piano di progetto rigoroso ed esaustivo, nonché alla ricerca dei partner necessari all'implementazione del progetto

Per la gestione del Gruppo Operativo, finalizzati alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno:

a. costi di gestione per l'organizzazione e coordinamento del progetto compresi gli oneri per l'affitto della sede, l'acquisto o il noleggio di beni strumentali quali mobili, attrezzature da ufficio, hardware e software, oltre alle spese sostenute per i consumi connessi;

b. costi di gestione diversi da quelli di cui alla lettera a), compresi quelli per personale, viaggi, trasferte,costi per la formazione e le attività di divulgazione e trasferimento dei risultati;

c. spese generali (ai sensi dell'art. 68 (1c) del Reg. UE n. 1303/2013 forfettarie nella misura massima del 12% dei costi di cui ai punti che precedono secondo quanto previsto dalle politiche comunitarie del programma HORIZON 2020 in materia di eleggibilità di costi indiretti);

Le spese per la realizzazione di prototipi ed altre operazioni materiali del Piano progettuale, in quanto investimenti, sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45 (2) del Reg. UE n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per l'ammissibilità nell'ambito della costituzione dei Gruppi Operativi il GO secondo quanto previsto dall'art. 56 del Reg. UE 1305/2013 in merito alla sua composizione, deve aggregare almeno due dei seguenti soggetti (partner obbigatori): imprese agricole, o agroalimentari, o forestali (singole o associate con codice di attività ATECO prevalente agricolo o agroalimentare presenti sul territorio regionale con proprie unità produttive), e organismi di ricerca;

Possono partecipare al GO ulteriori partner (partner facoltativi) quali: esperti e imprese operanti in settori collegati alle attività agricole, agro-alimentari e forestali.

Per la verifica del rispetto di questa condizione di ammissibilità, deve essere fornito l'elenco dei soggetti che intendono far parte del GO, indicandone il ruolo e ponendo in evidenza la loro pertinenza all'interno del GO.

Il GO, qualora ammesso, deve costituirsi mediante modalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici e snelle, quali ad esempio ATI, ATS, contratti di rete e consorzi.

Il GO deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nel progetto e nella gestione del sostegno ricevuto. Al fine di verificare il rispetto di questa condizione il GO potrà essere ammesso agli aiuti solo se ha personalità giuridica e fiscale ed adotta un sistema di contabilità conforme alle vigenti normative.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 (2) del Reg. UE n. 1305/2013, il GO assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi. Per garantire il rispetto di questa condizione di ammissibilità l'AdG predisporrà uno schema di regolamento che tutti i GO dovranno obbligatoriamente adottare.

Per l'ammissibilità dei progetti proposti dai GO:

Il GO deve presentare un Piano progettuale delle attività che contenga tutti gli elementi elencati dall'art. 57 del Reg. UE n. 1305/2013:

- descrizione rigorosa e esaustiva del progetto innovativo (cronoprogramma, piano finanziario, descrizione delle operazioni che compongono il progetto ,…)
- risultati attesi e il contributo del progetto agli obiettivi del PEI.

Al fine di verificare il rispetto di questa condizione l'AdG individua esperti indipendenti che certificano la completezza, il contenuto innovativo e la fattibilità del Piano progettuale predisposto dal GO.

Il GO deve disseminare i risultati del progetto, in particolare attraverso la rete PEI europea.

L'attività nell'ambito del progetto proposto dal GO deve coinvolgere le imprese agricole, agroalimentari o forestali (singole o associate con codice di attività ATECO prevalente agricolo o agroalimentare).

(Nota: il PSR Umbria finanzia esclusivamente progetti a valenza regionale demandando al Programma Rete la possibilità di finanziare progetti a valenza interregionale ed ai programmi gestiti direttamente dalla Commissione la possibilità di finanziare progetti a valenza comunitaria).

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione per la costituzione dei GO avviene mediante avviso pubblico. Gli avvisi potranno riguardare uno o più temi. Per le tematiche oggetto di avviso i soggetti interessati vengono invitati a proporre la

costituzione del GO. I principi che orienteranno i criteri di selezione dei Gruppi Operativi sono:

- qualità/potenzialità della proposta e sua rispondenza alla tematica del bando,
- qualità dell'organizzazione del GO;
- competenza tecnico scientifica del GO in funzione delle attività da realizzare a fronte dei temi oggetto di avviso.

La selezione dei progetti elaborati dai GO è orientata ai seguenti principi:

- Rispondenza dei progetti proposti alle priorità e alle focus area stabilite per la Misura;
- validità tecnico scientifica della proposta progettuale;
- livello di fattibilità e replicabilità dell'innovazione proposta;
- valore delle innovazioni proposte rispetto alla dimensione regionale del tema da affrontare;
- metodologie per la disseminazione dei risultati del progetto.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la costituzione dei GO, il sostegno è pari al 100% delle spese ammesse fino ad un massimo di 50.000,00 euro

Per la gestione del GO il sostegno è pari al 100% delle spese sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013 nel limite del 25% del valore complessivo del Piano progettuale.

Per la realizzazione di progetti dei GO, il sostegno è pari a 100%, salvo che per le operazioni che rientrano in un tipo contemplato da un'altra misura del Regolamento UE n. 1305/2013, per le quali si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

Per le tipologie riconducibili ad altre Misure e/o sottomisure del PSR, l'intensità dell'aiuto è quella stabilita dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013 propria della Misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno comprensiva, quando pertinente, della maggiorazione per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Nel caso di spese per la realizzazione di prototipi ed altre operazioni materiali del Piano progettuale, in quanto investimenti, a fronte di presentazione di garanzia, come previsto al paragrafo 8.1, è erogabile l'anticipo del 50 % del contributo pubblico alle spese ammissibili.

Per le operazioni relative ai prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente sottomisura, è conforme al Reg.UE 1407/2013 (de minimis).

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.1

R1: natura giuridica degli accordi di partenariato che potrebbe non garantire la necessariadurata e stabilità dei Gruppi Operativi che si andranno a costituire. Mancanza di regole condivise e trasparenti nella gestione e coordinamento del Piano progettuale che ogni Gruppo Operativo dovrà realizzare per dare attuazione alle azioni innovative nel settore individuato e nell'ambito della rete PEI.

R2: Rischi legati all'effettiva capacità dell'innovazione di incidere sulla competitività e sostenibilità a livello regionale e limitata se non nulla diffusione dei risultati e mancato trasferimento dell'innovazione attraverso azioni che rendano produttivo il sostegno garantito ai GO.

R3: Selezione dei partner del GO e dei progetti da questi proposti. La selezione dei partner e dei progetti al fine di dr vita al GO deve garantire pari opportunità a tutti i potenziali destinatari dell'innovazione. L'esperienza della Misura 124 mostra come, a volte, i partenariati vengano costituiti nell'interesse di singoli partner e non nascono da interessi comuni. Accanto a questo si è visto che in una regione piccola come l'Umbria il numero delle proposte è limitato (100 in sette anni di programmazione per l Misura 124) questo fa perdere efficacia a procedure di selezione basate su graduatorie sulla base di bandi generici a scadenza fissa. Si corre il rischio di ammettere progetti di qualità bassa o di disperdere il sostegno a favore di progetti con un limitato impatto facendo venir meno lo scopo della Sottomisura.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Sottomisura 16.1 Misure di attenuazione:

R1: Per garantire le necessarie condizioni di stabilità e durata i GO devono costituirsi in forme associative con personalità giuridica e fiscale che vincolino gli associati al rispetto degli impegni contrattuali e prevedere, nei propri atti costitutivi, un vincolo temporale di adesione per tutti i soggetti, pari almeno alla durata del progetto.

Al fine di attenuare il rischio derivante da regole amministrative e gestionali non condivise e poco trasparenti l'AdG predisporrà uno schema di regolamento che tutti i GO dovranno obbligatoriamente adottare. Tale regolamento interno del GO sarà utile a indicare in maniera chiara le modalità di

coordinamento e di gestione del Piano progettuale.

R2: l'esperienza della Misura 124 ci ha dimostrato che una previsione dell'obbligo di definire, in sede progettuale, le modalità da seguire nella fase di trasferimento dei risultati non sempre è efficace. Una reale disseminazione dei risultati dell'innovazione passa attraverso la definizione di strategie che trasformino da proposte innovative a reali opportunità nel campo dei servizi e delle azioni intraprese dai GO anche all'interno della rete PEI. In questo senso una forte importanza verrà attribuita alle valutazione effettuata da esperti indipendenti circa la completezza, del contenuto innovativo e la fattibilità dei Piani progettuali predisposti dai GO.

R3 - L'adozione di misure di prevenzione dei rischi legati ad una selezione dei partner dei GO e dei progetti inseriti nei piani dei gruppi stessi l'AdG, attraverso avvisi pubblici, raccoglierà manifestazioni d'interesse ed idee progettuali su specifiche tematiche sulle quali costruire Gruppi Operativi. I proponenti selezionati secondo i criteri adottati, ai seni dell'Art. 49 (1) del Reg. CE n. 1305/2013 l'AdG, dal Comitato di Monitoraggio, si costituiranno in Gruppi Operativi predisponendo un Piano progettuale sulla base dei progetti proposti.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.2. 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti/pratiche/processi/tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la realizzazione dei progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finalizzate ad accrescere la competitività e la sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare e in quello forestale.

I progetti pilota, devono avere come obiettivo l'applicazione e/o l'utilizzo di risultati di ricerca la cui valorizzazione si ritiene promettente per dare riposte in termini pratici e concreti ai fabbisogni di innovazione delle aziende agricole, agro-alimentari e forestali così come individuato nell'analisi SWOT. Questi progetti devono possedere caratteristiche esplicitate nella definizione di cui al successivo paragrafo 8.2.16.3.2.11. I progetti di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finalizzate ad accrescere la competitività e la sostenibilità nel settore agroalimentare e forestale si configurano come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, gestionale, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni che migliorino in modo significativo l'efficienza delle gestioni aziendali e/o la qualità e le prestazioni delle produzioni. Tali attività, oltre alla produzione di beni concreti quali prototipi, nuovi prodotti, brevetti, patenti e marchi possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione finalizzata alla divulgazione dei risultati dell'innovazione ai sensi dell'art. 35 (4) e art. 57 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In sinergia con la Misura 2, i progetti pilota possono prevedere anche Progetti dimostrativi dove l'attività si svolge nella parte finale del processo di controllo e validazione di una tecnologia, processo, prodotto,ecc.

I progetti dovranno riguardare tematiche strategiche per lo sviluppo della competitività e per la sostenibilità delle imprese operanti nelle filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare individuate come fabbisogni nell'analisi di contesto del PSR.

Le operazioni previste dovranno essere realizzate attraverso forme di cooperazione quali reti e poli.

Specifici progetti di innovazione possono essere proposti da una singola azienda agricola, agro-alimentare e/o forestale, a condizione che per la realizzazione del progetto pilota instauri un rapporto di cooperazione con un organismo di ricerca o con un'impresa operante in settori collegati alle attività agricole, agro-alimentari e forestali.

La Sottomisura finanzia anche la costituzione di reti e poli per la realizzazione di progetti pilota ammettendo le spese di costituzione oltre alle spese per le attività di intermediazione (brokeraggio dell'innovazione) quando sostenuti da poli o reti di nuova costituzione. Per progetti proposti da un partenariato tra una singola azienda ed un organismo di ricerca o un'impresa operante in settori collegati alle attività agricole insieme al progetto vengono finanziate le spese di costituzione del partenariato. Ai sensi dell'art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013 i network o cluster già costituiti possono essere finanziati soltanto se intraprendono una nuova attività.

La sottomisura interviene nelle FA 2A e 2B - 3A e 3B - 6A, 6B e 6C.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è collegato alla realizzazione di un progetto pilota ed è erogato sotto forma di contributi a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013. Per il sostegno alle spese di costituzione delle reti, poli o partenariati è prevista, ai sensi dell'art. 68 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013, una limitazione alla somma erogabile calcolata in misura forfettaria in percentuale del valore complessivo del progetto pilota da realizzare.

Il sostegno è concesso con sovvenzione a fondo perduto.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)

- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 201"deminimis".

- Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, C(2003) 1422.

Per tutte le Sottomisure/azioni/operazioni della Misura 16, quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici dovranno garantire il rispetto delle norme Comunitarie così come recepita dalle norme nazionali in materia di appalti ed in particolare le Direttive 2004/18/EC, 2004/17/EC, 2014/24/EC e 2014/25/EC oltre alle Direttive 89/665/EEC e 92/13/EEC così come i principi generali in materia di appalti pubblici che derivano dal Trattato sul Gestione dell'Unione Europea.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Per i progetti pilota approvati nell'ambito del piano di una rete o di un polo il beneficiario è il soggetto che assume l'onere finanziario per la realizzazione sia esso la rete o il polo ovvero uno dei soggetti che costituiscono il partenariato della rete o del polo.

I partenariati, i poli e le reti possono beneficiare della sottomisura se costituiti tra imprese agricole, o agroalimentari o forestali con codice di attività ATECO prevalente agricolo o agroalimentare (partner obbligatori), organismi di ricerca, esperti e imprese operanti in settori collegati alle attività agricole, agro-alimentari e forestali (partner facoltativi).

Il beneficiario del sostegno è il soggetto che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto pilota. Ai sensi dell'art. 35 (1) del Reg. UE n. 1305/2013 il beneficiario del sostegno deve aver stipulato rapporti di cooperazione che coinvolgano almeno due partner di cui uno, obbligatoriamente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile singolo o associato con codice di attività ATECO prevalente agricolo con proprie unità produttive e/o un'impresa di trasformazione dei prodotti del settore primario, e/o un imprenditore forestale, presenti sul territorio regionale con proprie unità produttive. Le aggregazioni, composte obbligatoriamente da imprese agricole, agroalimentari e forestali (singole o associate), possono includere, quando funzionale alla realizzazione del progetto pilota,organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni di produttori, organizzazioni e portatori di interessi collettivi diffusi, enti pubblici e fondazioni.

L'aggregazione potrà realizzarsi attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee di Impresa o altre forme giuridico-societarie o attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuino un soggetto responsabile "capofila"che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto pilota.

Il sostegno previsto è concesso al "capofila"che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto pilota.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Per l'attuazione dei progetti approvati nell'ambito di una rete o di un polo l'aiuto è accordato al soggetto che sostiene le spese per operazioni nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45 (2) del Reg. UE n. 1305/2013. Qualora l'operazione rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

Sono, inoltre, ammissibili, le spese di gestione come definite ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE n. 1305/2013, quali:

a) materiali di consumo e per il gestione di attrezzature tecnico-scientifiche;

b) consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento;

c) realizzazione di test e prove;

d) spese per personale, missioni e trasferte;

e) acquisizione di know-how, brevetti, licenze, software e hardware e necessari per la realizzazione del progetto pilota;

f) spese generali (ai sensi dell'art. 68 (1c) del Reg. UE n. 1303/2013 forfettarie nella misura massima del 12% dei costi di investimento e di cui ai punti che precedono secondo quanto previsto dalle politiche comunitarie del programma HORIZON 2020 in materia di eleggibilità di costi indiretti).

Per i progetti presentati da partenariati costituiti tra soggetti non aderenti reti o poli, l'aiuto è accordato,oltre che per tutte le voci precedentemente elencate anche per:

a) costi legali per la costituzione dell'aggregazione,

b) spese per la divulgazione dei risultati del progetto.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per le domande di aiuto presentate al di fuori dei GO:

- il sostegno è concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti di innovazione;
- deve essere prevista l'attività di diffusione dell'innovazione e di divulgazione dei risultati;
- il progetto deve essere in grado di apportare un contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi emersi dall'analisi dei fabbisogni in termini di innovazione.

Al fine di verificare il rispetto di queste condizioni l'AdG individua esperti indipendenti che certificano il contenuto innovativo, la fattibilità del progetto pilota, la replicabilità e potenziale diffusione dei risultati, il contributo al raggiungimento degli obiettivi.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti pilota avviene mediante avviso pubblico. I principi che orienteranno i criteri di selezione dei progetti sono:

- rispondenza alle priorità e alle focus area stabilite per la Misura;
- validità tecnico scientifica della proposta;

- estensione del partenariato e livello di cooperazione;
- livello di replicabilità dell'innovazione;
- caratteristiche organizzative e strutturali delle aziende del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' corrisposto un aiuto nella misura del 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate per le iniziative proposte e ritenute ammissibili finanziate sotto forma di sovvenzione globale nell'ambito della Misura 16.2. Per le tipologie di spesa riconducibili ad altre Misure e/o Sottomisure del PSR l'intensità dell'aiuto è quella stabilita dall'allegato II al Reg. UE 1305/2013 propria della Misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno comprensiva, quando pertinente, della maggiorazione per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI .

Per gli investimenti materiali è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno a fronte di presentazione di garanzia come previsto al paragrafo 8.1.

L'aiuto concesso in forza della presente sottomisura è conforme al Regolamento UE n.702 del 25 Giugno 2014, sezione 4, art. 31, "aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale".

In conformità con quanto previsto dal punto 88 della Comunicazione della Commissione C(2014) 328/2, quando i soggetti beneficiari dell'aiuto sono imprese diverse dalle aziende agricole, agro-alimentari e forestali, trattandosi di progetti di collaborazione tra imprese (per le grandi imprese collaborazione con almeno una PMI) o tra un'impresa e un organismo di ricerca, l'intensità dell'aiuto è limitata ai livelli del 90% per le piccole imprese, 80% per le medie imprese e 70% per le grandi imprese.

Per le operazioni relative a prodotto non compresi nell'Allegato I del Trattato, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente sottomisura è conforme al Reg.UE 1407/2013 (de minimis).

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.2:

R1: I rischi nell'attuazione delle operazioni, per i progetti e le azioni realizzate nell'ambito di un piano di un Gruppo Operativo sono gli stessi individuati per la sottomisura 16.1.Per le operazioni presentate al di fuori

dei GO ed in partenariato i rischi possono essere individuati nellanatura giuridica degli accordi di partenariato che potrebbe non garantire la necessaria durata e stabilità delle forme di cooperazione che si andranno a strutturare e quindi nella permanenza e stabilizzazione dei servizi messi in campo così come nell'insufficiente trasferimento al di fuori del gruppo di cooperazione.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Sottomisura 16.2 - Misure di attenuazione:

R1 - i partenariati devono costituirsi in forme associative che vincolino gli associati al rispetto degli impegni contrattuali e prevedere, nei propri atti costitutivi, un vincolo temporale di adesione per tutti i soggetti, pari almeno alla durata del progetto. Al fine di attenuare il rischio derivante da regole amministrative e gestionali non condivise e poco trasparenti l'AdG predisporrà uno schema di regolamento che tutti i partenariati dovranno obbligatoriamente adottare. Tale regolamento interno sarà utile ad indicare in maniera chiara le modalità di realizzazione del progetto pilota.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.3. 16.3.1 Sviluppo processi di aggregazione tra piccoli operatori al fine di condividere impianti e risorse

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Scopo dell'intervento è di permettere ai piccoli operatori agricoli, che non hanno le dimensioni ed mezzi, presi singolarmente, di aggregarsi per attrezzarsi al fine di ridurre i costi di produzione, aggiungere valore ai prodotti mediante impianti comuni di raccolta, condizionamento o trasformazione, presentarsi direttamente sul mercato attraverso reti logistiche e commerciali in comune ed in generale condividere risorse al fine di accrescere la propria competitività traendo il massimo profitto dalle proprie produzioni.

Concretamente l'intervento consiste nell'incentivare gli agricoltori ad associarsi per far nascere nuove aggregazioni e rafforzare le aggregazioni esistenti che, ai sensi dell'art. 35 (3)del Reg. UE n. 1305/2013 intraprendono una nuova attività, accompagnando con il sostegno economico pubblico il processo costitutivo e le prime fasi di gestione da un lato, ed agevolando, dall'altro lato, investimenti in strutture di tipo collettivo che consentano alle piccole aziende agricole associate di condividere impianti e risorse per produrre, trasformare e commercializzare i propri prodotti.

Con riferimento ai fabbisogni individuati nell'analisi SWOT l'intervento risponde direttamente al fabbisogno 1 "Sostenere le az. agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promo-commercializzazione";fabbisogno 7 "Sostenere innovazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali con investimenti e efficienza delle filiere".

La sottomisura interviene nelle FA 2A e 2B - 3A - 6A e 6B.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013.

Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista per gli investimenti materiali, la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previo presentazione di idonea garanzia così come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma .

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

· COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

· Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, C(2003) 1422.

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Forme di cooperazione di nuova costituzione o se esistenti che, ai sensi dell'art. 35 (3)del Reg. UE n. 1305/2013 intraprendono una nuova attività costituite tra piccolo operatori agricoli così come definiti ai sensi dell'art. 11 (3) del Reg. UE n. 807/2014.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali oltre agli oneri fiscali (per IVA valgono le condizioni di cui all'art. 69 terzo paragrafo lettera c) del Reg. 1303/2013).

Spese di gestione di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. 1305/2013.

Tutte le spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

Spese generali per un massimo del 12% del costo complessivo dell'operazione di investimento ammessa al sostegno.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Essere forme di cooperazione costituite tra piccoli operatori secondo quanto previsto all'articolo 11 comma 3 del Reg UE 807/2014 che conducano terreni nel territorio regionale.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- contributo alle Priorità e Focura Area di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 1305/2013;
- numero di piccoli operatori agricoliassociati;
- incremento della redditività realizzata per mezzo dei processi di lavorazione in comune e degli impianti e risorse condivise;
- ricadute positive in termini di occupazione e sostenibilità.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le spese di costituzione è del 100% delle spese documentate.

Le spese di gestione di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. 1305/2013) sono finanziate limitatamente a tre esercizi finanziari nella misura del 100% per il primo esercizio, 60% per il secondo e 40% per il terzo ed ultimo esercizio ammesso al sostegno.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.3.1

R1 - Selezione dei partner del soggetto Cooperativo e dei progetti da questi proposti. La selezione dei partner e dei progetti al fine di dar vita alle aggregazioni cooperative deve garantire pari opportunità a tutti i

potenziali piccoli agricoltori interessati. L'esperienza deiProgetti Integrato di Filiera della programmazione 2007-2013 mostra come, a volte, i partenariati vengano costituiti nell'interesse di singoli partner e non nascono da interessi comuni. Accanto a questo si è visto che in una regione piccola come l'Umbria il numero delle proposte è limitato (2 in sette anni di programmazione per i PIF) questo fa perdere efficacia a procedure di selezione basate su graduatorie sulla base di bandi generici a scadenza fissa. Si mettono in moto procedure di selezione che non garantiscono la reale qualità dei progetti atteso il numero limitato di potenziali beneficiari.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Sottomisura 16.3.1 - Misure di attenuazione:

R1 - Al fine di garantire una reale qualità dei progetti di aggregazione cooperativa finanziati la selezione avverrà, sulla base dei criteri di selezione ai seni dell'Art. 49 (1) del Reg. CE n. 1305/2013 adottatidall'AdG, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio, sulla base di una soglia minima per l'ammissibilità al sostegno atta a certificare la qualità dei progetti.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4. 16.3.2 Sviluppo processi di lavoro in comune

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha ampiamente evidenziato una forte presenza di piccoli o piccolissimi operatori agricoli che, pur mantenendo un presidio del territorio, non hanno dimensioni tali da giustificare alti costi strutturali necessari per dotarsi di macchine, attrezzature ed impianti tali da consentire un'agricoltura economicamente sostenibile. Questo tipo di operatori è in grado di sopravvivere e mantenere il presidio del territorio solo ed esclusivamente se, attraverso la condivisione dei processi di lavoro, impianti e risorse, può accedere a servizi competitivi a costi accessibili. L'Intervento 16.3.2 si propone di creare una stabile e organizzata cooperazione tra piccoli operatori in grado di fornire servizi e risorse per il mantenimento e lo sviluppo dell'agricoltura nelle aziende più piccole. Questa cooperazione avrebbe anche il vantaggio di rendere non più necessario l'utilizzo di macchine e attrezzature agricole obsolete, inquinanti e pericolose. L'utilizzo di vecchie attrezzature, soprattutto da parte di piccoli operatori agricoli, è una delle principali cause di morti sul lavoro in Umbria.

L'intervento intende, quindi, favorire la creazione di partenariati avente carattere di stabilità tra piccoli operatori in grado di sviluppare processi di lavoro in comune inerenti la coltivazione, raccolta, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'intervento contribuisce al perseguimento della priorità 3 di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La sottomisura interviene nelle FA 2A e 2B - 3A - 6A e 6B.

L'intervento è coerente con la strategia delineata nell'analisi di contesto del Programma e risponde, nello specifico, ai seguenti fabbisogni:

- Favorire processi di integrazione al fine di ridurre i costi e aprire nuovi canali commerciali;
- Organizzazione di reti di imprese che attraverso servizi collettivi garantiscano ulteriori margini ai piccoli operatori.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perdutoa rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013.

Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previo presentazione di idonea garanzia così come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma .

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.

Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, C(2003) 1422.

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Aiuti in regime De minimis).

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Associazione di Piccoli operatori agricoli secondo quanto previsto all'articolo 11 comma 3 del Reg UE 807/2014 dei settori della coltivazione, raccolta, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che abbiano stipulato accordi di cooperazione/partenariato per sviluppare processi di lavoro in comune.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Tutte le spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Dimostrare di aver stipulato accordi di cooperazione/partenariato per sviluppare processi di lavoro in comune con imprese agricole che conducano terreni nel territorio regionale secondo quanto definito dalla raccomandazione 2003/361/CE.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- contributo alle Priorità e Focus Area di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 1305/2013;
- rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende coinvolte ed ettari interessati;
- ricadute in termini di redditività, produttività e sostenibilità;
- ricadute positive garantite alle aziende agricole coinvolte in termini di qualità e costi dei servizi.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le operazioni di cui alla presente azione l'aliquota del sostegno è pari al 40% maggiorabile del 20% se riferiti agli investimenti collettivi o progetti integrati. In ogni caso, trattandosi di aiuti ad aziende di servizi

vale la regola de minimis con un massimale di 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.3.2

R1 - Selezione dei piccoli operatori coinvolti nel partenariato. La selezione dei partner al fine di dar vita ai partenariati deve garantire pari opportunità a tutti i potenziali piccoli agricoltori interessati. L’esperienza dei Progetti Integrato di Filiera della programmazione 2007-2013 mostra come, a volte, i partenariati siano costituiti nell’interesse di singoli partner e non nascono da interessi comuni.

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Sottomisura 16.3.2 - Misure di attenuazione:

R1 - L’adozione di misure di prevenzione dei rischi legati ad una selezione poco trasparente dei piccoli operatori agricoli partner dei proponenti dei progetti,prevede che i soggetti interessati a costituire i partenariati al fine di presentare domanda dovranno dare ampia pubblicità all’intenzione di costituire il partenariato al fine di dare opportunità di adesione ai potenziali interessati.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.5. 16.3.3 Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La ragione di questo Intervento è legata alla possibilità di mettere in sinergia i piccoli operatori che offrono servizi di ricettività rurale che, per dimensioni e struttura, non riescono a mettere in rete, sviluppare ed adeguatamente commercializzare i servizi di turismo rurale offerti.

L'azione si propone di favorire la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra operatori agrituristi e del turismo rurale, tour operator, soggetti pubblici e privati che operano nel campo della valorizzazione turistica del territorio, al fine di creare offerte turistiche, mettere in rete, promuovere e commercializzare i servizi di turismo rurale. All'interno dell'azione particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di un turismo consapevole e sostenibile nelle aree della rete Natura 2000 così da coniugare la conservazione e potenziale economico delle risorse naturali tutelate.

L'intervento contribuisce al perseguimento delle priorità 2, 3 e 6 di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare la sottomisura interviene nelle FA 2A e 2B - 3A - 6A e 6B.

L'intervento è coerente con la strategia delineata nell'analisi di contesto del Programma e risponde, nello specifico, ai seguenti fabbisogni:

1. Sviluppo di itinerari turistico-religiosi integrando l'offerta coinvolgendo gli agriturismi e operatori del turismo rurale;
2. Organizzazione di reti di imprese che attraverso servizi collettivi garantiscano ulteriori margini ai piccoli operatori.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013.

Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previo presentazione di idonea garanzia così come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma .

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER)

applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.

Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, C(2003) 1422.

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Aiuti in regime De minimis).

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Associazione di almeno due piccoli operatori così come definiti ai sensi dell'art. 11 (3) del Reg. UE n. 807/2014, del settore turistico, agrituristico e dei servizi ad essi connessi. Il rapporto di cooperazione potrà realizzarsi attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee di Impresa o altre forme giuridico-societarie o attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuino un soggetto responsabile "capofila" che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 35 (5 a) del Reg. UE n. 1305/2013:

- il costo degli studi di fattibilità, elaborazione di strategie di sviluppo e marketing

- il costo dell'animazione dei soggetti interessati al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;

- costi per l'allestimento dei locali nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45 (2) del Reg. UE n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale;

- spese amministrative nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 61 primo comma del Reg. 1305/2013;

- costi di promozione, inclusi i costi per l'elaborazione di materiale pubblicitario, lo sviluppo di siti web, la realizzazione di campagne pubblicitarie, la partecipazione a fiere, mostre e/o eventi rilevanti per la commercializzazione dei prodotti turistici e servizi offerti.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Raggruppamento di un minimo di 2 operatori turistici, agrituristici e dei servizi e/o di posti letto commercializzati che abbiano stipulato o si impegnino a stipulare un partenariato di durata dell'accordo minima coerente con il termine del periodo di programmazione.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- contributo alle Priorità e Focus Area di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 1305/2013;
- qualità del progetto

- innovatività della proposta promo commerciale
- rilevanza del partenariato in termini di numero di operatori agrituristici e del turismo rurale interessati;
- qualità dei pacchetti turistici e dei programmi di commercializzazione proposti;
- esternalità positive in termini di promozione delle aree rurali coinvolte;
- ricadute garantite agli operatori agrituristici e del turismo rurale coinvolti in termini di servizi commercializzati.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le operazioni di cui alla presente azione le aliquote di sostegno è DEL 70%. In ogni caso, trattandosi di aiuti ad aziende di servizi vale la regola de minimis con un massimale di 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.3.3

R1 - Selezione degli operatori turistici e agrituristici coinvolti nel partenariato. La selezione dei partner al fine di dar vita ai partenariati deve garantire pari opportunità a tutti i potenziali operatori interessati. L'esperienza dei Progetti Integrato di Filiera della programmazione 2007-2013 mostra come, a volte, i partenariati siano costituiti nell'interesse di singoli partner e non nascono da interessi comuni.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Sottomisura 16.3.3 - Misure di attenuazione:

R1 - L'adozione di misure di prevenzione dei rischi legati ad una selezione poco trasparente dei piccoli operatori turistici e agri-turistici partner dei proponenti prevede gli operatori interessati a costituire i partenariati al fine di presentare domanda dovranno dare ampia pubblicità all'intenzione di costituire il partenariato al fine di dare opportunità di adesione ai potenziali interessati.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.6. 16.4.1 Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Le analisi prodotte anche dai più recenti studi (vedi il rapporto ISMEA sulla competitività dell'agroalimentare italiano) dimostrano che gli agricoltori che si limitano a cedere le produzioni all'industria di trasformazione ed alla grande distribuzione, ricavano una quota minima, inferiore al 20% del valore aggiunto complessivo della merce. Gli stessi studi dimostrano, anche, che tale quota di valore aggiunto si è progressivamente ridotta negli ultimi dieci anni di oltre il 5% e tende ad un'ulteriore riduzione. Una strategia che nel corso degli ultimi anni si sta rivelando vincente per riportare nelle tasche dell'agricoltore una fetta consistente del valore passa per la vendita diretta. Questo fenomeno è in costante crescita, pur interessando ancora meno del 20% della produzione. Di questo 20% un 15% viene venduto direttamente in azienda, mentre solo un 5% viene venduto direttamente attraverso altri canali fuori dall'azienda. Le azioni previste dalla Sottomisura si propongono di assecondare il trend di crescita della vendita diretta così da garantire una maggior redditività agli agricoltori. Nelle azioni proposte all'interno dell'approccio cooperazione trovano spazio operazioni di tipo collettivo che, innovando ed allargando i potenziali canali di scambio tra produttori agricoli e consumatori, ampliano le possibilità, altrimenti limitate, della semplice vendita diretta in azienda che rimane, comunque, un'opzione finanziabile nell'ambito delle azioni di cui all'art. 17. Accanto alle azioni volte a far incontrare, fisicamente, offerta e domanda di prodotti agricoli senza intermediazioni, o limitando al massimo tali intermediazioni, la sottomisura prevede un'azione specifica destinata a far crescere la consapevolezza dei consumatori ed a promuovere il consumo di prodotti locali.

Accanto alle ricadute in termini di redditività per gli agricoltori, un'altra importante funzione della Sottomisura è legata alle ricadute positive in termini ambientali, con la riduzione nelle emissioni di CO2 derivanti dalla riduzione degli spostamenti e dei trasporti dei prodotti.

L'intervento è suddiviso in tre Azionie:

Azione a) La costituzione di forme di cooperazione tra agricoltori, operatori economici e/o istituzioni locali per la realizzazione, il recupero e l'allestimento di spazi per la vendita diretta. Scopo dell'azione è favorire la vendita diretta attuata in forma collettiva da parte di più agricoltori. La tipologia prevede l'acquisto e l'allestimento di spazi per la vendita diretta da parte di produttori agricoli in forma associata da attuare come filiera corta e/o nell'ambito di mercati locali così come definiti ai sensi dell'art. 11 parag. 1 e 3 del Reg. UE n. 807/2014. Accanto alle operazioni attuate direttamente dai produttori associati l'azione intende favorire, attraverso la costituzione di forme di cooperazione tra agricoltori, operatori economici e/o istituzioni locali,la realizzazione, il recupero e l'allestimento di spazi destinati alla vendita diretta in ambito locale che i produttori agricoli possono utilizzare per la vendita diretta. Gli spazi per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli possono essere spazi proprietà di enti pubblici,a condizione che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione con i produttori agricoli anche mediante apposite convenzioni, partenariati pubblico/privato, tra privati detentori degli spazi da destinare alla vendita diretta, oltre a spazi per la vendita diretta mesi a diposizione dei produttori da un'associazione dei produttori agricoli. Gli spazi oggetto del

sostegno debbono essere ubicati in Umbria.Ai sensi dell'art. 11 parag. 1 3 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti venduti negli spazi e nelle aree oggetto del sostegno debbono essere commercializzati come filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o provenire da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

b) L'azione intende promuovere una nuova forma di filiera corta che, come prevede l'art. 11 (1) del Reg. UE n. 807/2014, non comprende più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Azione b1) Allo scopo vengono costituite forme di cooperazione tra agricoltori e consumatori che non coinvolgano più di un intermediario. In quanto soggetti che si propongono come unico intermediario tra il produttore agricolo e il consumatore.

La tipologia di operazione si propone di favorire questa nuova forma di vendita diretta che vede coinvolti in maniera paritaria, consumatori e produttori, che stabiliscono legami di natura mutualistica finalizzati ad un commercio equo e solidale. Oltre ai costi di costituzione e di gestione l'azione può anche prevedere piccoli investimenti al fine di allestire centri per la distribuzione diretta dei prodotti, oltre che per attrezzature essenziali allo svolgimento delle sue funzioni.

Azione b2) L'operazione incentiva la filiera corta attraverso la cooperazione tra imprese agricole ed imprese della filiera agro-alimentare che vendono direttamente il prodotto delle imprese produttrici, e che si collocano come unici intermediari tra agricoltori e mercato acquistando direttamente dall'agricoltore e incaricandosi di tutte le fasi necessarie a far giungere il prodotto finale sul mercato. Questa cooperazione si realizza con un programma di investimenti realizzati da un partenariato coordinato da un unico intermediario, capofila che realizza operazioni sinergiche nell'ottica della valorizzazione di specifiche filiere produttive presenti in Regione. La cooperazione, proprio perché orientata alla valorizzazione delle filiere corte, deve coinvolgere solo i soggetti che producono e chi, acquistando direttamente dai produttori, come unico intermediario, si occupa di trasformare e collocare sul mercato i prodotti che caratterizzano le specifiche filiere oggetto di intervento.

L'intervento contribuisce al perseguimento della priorità 3di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si focalizza, prevalentemente, sulla focus area 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato e 3A – migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

L'intervento è coerente con la strategia delineata nell'analisi di contesto del Programma e risponde, nello specifico, ai seguenti fabbisogni:

F.1 Sostenere le az.agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promo-commercializzazione;

F.9 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013"; per l'Azione b2) è prevista, in alternativa, la possibilità di ricorrere alla concessione del sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto per le spese ammesse relative agli impianti arborei definite sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) ed alle spese di progettazione, definite sulla base dei Costi Semplificati (CS).

Per la determinazione dei costi ammissibili riferiti a tali categorie di spesa si prendono a riferimento le pubblicazioni elaborate nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2019-20 Scheda progetto 7.1 ISMEA "Capacità amministrativa e scambi di esperienza" e precisamente:

- Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR
- Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR

Tali pubblicazioni sono scaricabili dal seguente indirizzo internet:

https://www.reterurale.it/costisemplificati

La metodologia di calcolo, elaborata in conformità all'articolo 67, par. 5, let. a) i) del Reg. (UE) n. 1303/13, si è basata sull'elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite interviste, sull'esecuzione di indagini comparative e, per quanto riguarda le spese di progettazione, Il costo semplificato è stato quantificato conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario (articolo 67, paragrafo 5, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) rappresentate nello specifico dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", utilizzato per la determinazione delle spese di progettazione delle opere pubbliche.

Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista solo per l'azione a) e l'azione b2) relativamente ad investimenti materiali, la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previo presentazione di idonea garanzia così come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma .

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Aiuti in regime De minimis).
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01).

- Legge Regionale n. 1 del 10 Febbraio 2011.

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Il soggetto che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto a condizione che, ai sensi dell'art. 35 (1) del Reg. UE n. 1305/2013, il beneficiario del sostegno abbia stabilito rapporti di cooperazione con almeno due agricoltori, o con consorzi e cooperative di produttori agricoli e/o con associazioni di agricoltori.

Il rapporto di cooperazione potrà realizzarsi attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee di Impresa o altre forme giuridico-societarie o attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuino un soggetto responsabile "capofila" che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto.

a) per la realizzazione, il recupero e l'allestimento di spazi per la vendita diretta:

- Aziende agricole associate nelle forme previste dal codice civile. Nelle Associazioni Temporanee di Imprese prive di autonoma soggettività fiscale il beneficiario degli aiuti sarà il "capo progetto", che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto, obbligatoriamente individuato tra una delle aziende associate.
- Enti pubblici, partenariati pubblico/privato,che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto, a condizione che dimostrino, alla data di presentazione della domanda, di aver sottoscritto specifici accordi di cooperazione di durata almeno triennale, con aziende agricole e che i prodotti interessati provengano da una unità produttiva locale.

b1) per la costituzione e gestione di forme di cooperazione tra agricoltori e consumatori:

- Soggetto che si assume l'onere finanziario per la realizzazione del progetto, a condizione che dimostrino, alla data di presentazione della domanda, di aver sottoscritto specifici accordi di cooperazione di durata almeno triennale per acquisire prevalentemente prodotti forniti da aziende operanti in Umbria e che i prodotti interessati provengano da una unità produttiva ubicata in Umbria.

b2) per le filiere corte tra imprese agricole ed imprese della filiera agro-alimentare:

- Partenariati costituiti tra imprese agricole e un unico intermediario che, acquistando direttamente dai produttori, si occupa di trasformare e collocare sul mercato i prodotti che caratterizzano le specifiche filiere oggetto di intervento. Il sostegno viene erogato al capofila del partenariato (responsabile amministrativo e finanziario che sovrintende al buon funzionamento dell'aggregazione e coordina l'attuazione del progetto).
- Ai sensi dell'art. 35 (6) del Reg. UE n. 1305/2013, quando le operazioni oggetto di sostegno rientrano tra quelle previste da una specifica Misura o Sotto-misura del programma, chi riceve il sostegno deve possedere i requisiti e rispettare le condizioni previsti dalla specifica Misura Sotto-misura.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 parag. 1 e 3del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti debbono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme

con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Azione a) per la realizzazione, il recupero e l'allestimento di spazi per la vendita diretta e l'allestimento e/o ristrutturazione di strutture destinate alla ristorazione collettiva, tutte le spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

Azione b1) per la costituzione e gestione di forme di cooperazione tra agricoltori e consumatori sono ammissibili le seguenti spese:

- Spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali oltre agli oneri fiscali (per IVA valgono le condizioni di cui all'art. 69 terzo paragrafo lettera c) del Reg. 1303/2013);
- Spese di gestione di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. 1305/2013);
- Spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

Azione b2) per le filiere corte tra imprese agricole ed imprese della filiera agro-alimentare sono ammissibili le seguenti spese:

- Spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013. Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente gli interventi d'investimento devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale.

- Ai sensi dell'art. 35 (6) del Reg. UE n. 1305/2013, agli investimenti di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013 realizzati dai singoli partner si applicano i limiti e le condizioni previste dalle misure/sottomisure/tipologie d'intervento di cui all'art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Per le tipologie a) e b):

- per tutte le aziende agricole interessate: che i prodotti interessati provengano da una unità produttiva ubicata in Umbria.
- soggetti beneficiari diversi dalle aziende agricole: aver sottoscritto specifici accordi di cooperazione di durata almeno triennale con aziende agricole e che i prodotti interessati provengano da una unità produttiva ubicata in Umbria.

- per le operazioni attuate da soggetti pubblici o dai partenariati pubblico privato, tutti gli acquisti, forniture e servizi avverranno rispettando le vigenti norme in materia di appalti e in particolare (i) le direttive 2004/18/CE e 2004/17 /CE, (ii) le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, una volta recepite nella legislazione nazionale, (iii) le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE e (iv) i principi

generali in materia di appalti pubblici derivanti dal trattato sul gestione dell'Unione europea.

- Per la realizzazione, il recupero e l'allestimento di spazi per la vendita diretta Azione a), le operazioni oggetto del sostegno debbono essere ubicate in un raggio massimo di 70 Km dalle aziende produttrici coinvolte.

Per l'azione b2) Le aggregazioni di filiera corta debbono coinvolgere, obbligatoriamente, come partner, le aziende agricole, ed un unico intermediario che, acquistando direttamente dai produttori, si occupa di trasformare e collocare sul mercato i prodotti acquistati. L'unico intermediario cura le fasi della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli anche avvalendosi di altri soggetti, quando siano necessarie lavorazioni intermedie delle materie prime acquistate. In ogni caso, l'unico intermediario dovrà mantenere il controllo del prodotto. Chi effettua lavorazioni per conto dell'unico intermediario non potrà beneficiare degli aiuti che sono limitati, esclusivamente, agli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dall'unico intermediario limitatamente alle fasi di lavorazione effettuate presso i propri stabilimenti.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 parag. 1 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti debbono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende coinvolte e quantità dei prodotti interessati;
- ricadute in termini di valore dei prodotti che si prevede di commercializzare.

Per l'azione a), quando gli accordi di cooperazione/partenariato prevedano che i beneficiari, che si assumono l'onere finanziario per la realizzazione del progetto, sono diversi dalle aziende agricole, vengono valutate le ricadute positive garantite alle aziende agricole coinvolte in termini di servizi e libero accesso agli spazi;

Per l'azione b) vengono valutate le ricadute positive garantite alle aziende agricole coinvolte in termini di quantità dei prodotti acquistati e remunerazione degli stessi.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione a) realizzazione, il recupero e l'allestimento di spazi per la vendita diretta:

- Quando i percettori del sostegno sono aziende agricole associate le aliquote è del 40% maggiorabile di ulteriori 20% per i progetti collettivi o integrati.

- Quando i percettori del sostegno sono Enti pubblici che ristrutturano spazi pubblici destinati alla vendita diretta delle aziende agricole coinvolte, fino al 100% della spesa ammissibile.

- Quando i percettori del sostegno sono partenariati pubblico/privato, fino al 90% della spesa ammissibile.

Azione b1) costituzione e gestione di forme di cooperazione tra agricoltori e consumatori:

- Le spese di gestione di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. 1305/2013) sono finanziate limitatamente a tre esercizi finanziari nella misura del 100% per il primo esercizio, 60% per il secondo e 40% per il terzo ed ultimo. In ogni caso, si applica la regola de minimis con un massimale di 200.000 Euro nell'arco dei tre esercizi.

Qualora i percettori del sostegno siano soggetti pubblici e privati che erogano i servizi di ristorazione a prezzi di mercato, si applica la regola de minimis con un massimale di 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi.

Azione b2) filiere corte tra imprese agricole ed imprese della filiera agro-alimentare.

Per le operazioni di investimento proposte dai partner, ai sensi dell'art. 35 (6) del Reg. UE n. 1305/2013, che riguardando operazioni oggetto di sostegno che rientrano tra quelle previste da una specifica Misura o Sotto-misura del programma, si applicano le aliquote di sostegno e soglie previste nelle schede di misura/operazione del Programma.

Quando l'aggregazione è costituita in forma stabile, con propria personalità giuridica, e realizza investimenti utilizzati collettivamente dai partner, si applicano la maggiorazione del 20% prevista dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013 per gli investimenti collettivi e i progetti integrati.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.4

R1 - Selezione degli agricoltori coinvolti nei partenariati. La selezione dei partner al fine di dar vita ai partenariati deve garantire pari opportunità a tutti i potenziali agricoltori interessati. L'esperienza dei Progetti Integrato di Filiera della programmazione 2007-2013 mostra come, a volte, i partenariati siano costituiti nell'interesse di singoli partner e non nascono da interessi comuni.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Sottomisura 16.4.1 - Misure di attenuazione:

R1 - L'adozione di misure di prevenzione dei rischi legati ad una selezione poco trasparente degli agricoltori partner dei proponenti prevede che i soggetti interessati a costituire i partenariati al fine di presentare domanda dovranno dare ampia pubblicità all'intenzione di costituire il partenariato al fine di dare opportunità di adesione ai potenziali agricoltori interessati.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.7. 16.4.2 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attività promozionale è un tassello imprescindibile se si vuol sviluppare canali di vendita diretta che escludano intermediazioni tra produttore e consumatore così come la promozione è lo strumento più efficiente per far conoscere i prodotti locali. La promozione è un veicolo imprescindibile se si vuol conquistare quote di mercato, seppure in un raggio limitato. La forza della Grande Distribuzione Organizzata e dei competitori nel settore agroalimentare sta proprio nel saper raggiungere i consumatori con messaggi che ne condizionano i bisogni orientandoli verso prodotti che assicurano grandi margini di guadagno senza tenere in alcun conto la freschezza, la qualità, il rapporto diretto tra chi consuma e chi produce, le ricadute in termini ambientali ed i costi sociali. Se si vuole sviluppare canali alternativi, che escludano intermediazioni tra il produttore agricolo ed il consumatore, è necessario veicolare messaggi alternativi che valorizzino, appunto, ciò che i grandi monopoli del commercio trascurano. La promozione a raggio locale è l'unico strumento che gli agricoltori associati hanno per dare concreta attuazione al considerando 29) del Reg. UE n. 1305/2013 "catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale".

L'azione prevede la realizzazione di campagne promozionali da attuare da parte di partenariati che vedano la cooperazione tra aziende agricole locali, soggetti pubblici e privati. Tale tipologia di azione prevede la promozione della vendita diretta nei mercati locali e tramite la filiera corta mediante: campagne informative da attuare a livello locale; organizzazione e/o partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi a livello locale; produzione di materiale promozionale volto a pubblicizzare in forma collettiva i prodotti locali o da filiera corta ai sensi di quanto prevede l'art. 11 (1 e 3) del UE n. 807/2014; organizzazione a raggio locale di degustazioni e testing; promozione sui canali HORECA (Hotellerie, Restaurant, Catering) allestimento di stand o corner; campagne per l'educazione alimentare ed il consumo consapevoleorganizzate a raggio locale.

L'intervento contribuisce al perseguimento della priorità 3 di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si focalizza, prevalentemente, sulla focus area 3A – migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

L'intervento è coerente con la strategia delineata nell'analisi di contesto del Programma e risponde, nello specifico, ai seguenti fabbisogni:

F.1 Sostenere le az.agricole che adottano innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione e promo-commercializzazione;

F.9 Favorire la crescita del VA dei prodotti agricoli e forestali con innovazione e promozione.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento CE del Consiglio 3/2008 e del regolamento di esecuzione (ue) n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. Per le azioni di promozione a raggio locale ai fini della demarcazione un'operazione non potrà essere finanziata contemporaneamente dal PSR e dal Reg. 3/2008. L'autorità di gestione attiverà controlli incrociati sui giustificativi di spesa prodotti ai sensi della Sottomisura 16.4.2 così da garantire che non siano stati utilizzati per accedere agli aiuti previsti dal Reg. n.3/2008.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Rispetto alle azioni finanziate da tale regolamento relativamente al settore Ortofrutta, le organizzazioni dei produttori con un programma operativo approvato ai sensi del Reg. 1308/2013 sono escluse dagli aiuti ai sensi della Sottomisura 16.4.2. Per le organizzazioni del settore del vino, alla luce dello specifico programma operativo predisposto dal MiPAAF, vi è una demarcazione per aree d'intervento, atteso che l'OCM finanzia esclusivamente azioni nei mercati terzi.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Aiuti in regime De Minimis).

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

- partenariati costituiti da produttori agricoli, singoli o associati con Enti Locali o associazioni agricole,
- aziende agricole associate nelle forme previste dal codice civile. Nelle Associazioni Temporanee di Imprese prive di autonoma soggettività fiscale, il beneficiario degli aiuti sarà il "capo progetto", che si assume l'onere finanziario per la realizzazione dell'operazione, obbligatoriamente individuato tra una delle aziende associate.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai partenariati costituiti tra agricoltori ed altri soggetti, pubblici o privati, per la costituzione e la gestione di cui all'art. 61 primo paragrafo del Reg. 1305/2013) dei partenariati.

Inoltre sono ammissibili:

- costi di promozione, materiale pubblicitario, lo sviluppo di siti web, la realizzazione di campagne, la partecipazione a fiere, festival e/o eventi rilevanti per la commercializzazione dei prodotti, i costi dei materiali e dei prodotti distribuiti gratuitamente durante le iniziative promozionali quali: fiere, degustazioni, testing, promozione sui canali HORECA, campagne per l'educazione alimentare.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Si prevede che :

- le operazioni di promozione abbiano come esclusivi temi i prodotti da filiera corta o locali, prodotti cioè ad una distanza non superiore a 70 Km e siano realizzate da destinatari/beneficiari costituiti in partenariati che coinvolgano almeno due aziende.
- le azioni promozionali vengano realizzate a raggio locale, ad una distanza non superiore a 70 Km dalle aziende agricole produttrici.
- le fiere, manifestazioni ed eventi oggetto del sostegno abbiano luogo a raggio locale, ad una distanza non superiore a 70 Km dalle aziende agricole produttrici.
- i mezzi di comunicazione con i quali si effettuano le campagne informative e/o promozionali abbiano una diffusione locale, non superiore a 70 Km dalle aziende agricole produttrici.

- per le operazioni attuate da soggetti pubblici o dai partenariati pubblico privato, tutti gli acquisti, forniture e servizi avverranno rispettando le vigenti norme in materia di appalti e in particolare (i) le direttive 2004/18/CE e 2004/17 /CE, (ii) le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, una volta recepite nella legislazione nazionale, (iii) le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE e (iv) i principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal trattato sul gestione dell'Unione europea.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- rilevanza del partenariato in termini di numero di operatori agrituristici e del turismo rurale interessati;

- qualità dei programmi di promozione e/o commercializzazione proposti;

- ricadute per le aziende agricole coinvolte in termini di prodotti commercializzati.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le operazioni attuate da partenariati costituiti con aziende agricole o in partenariato con Enti Locali o associazioni agricole, è del 100% della spesa ammissibile.

Per le operazioni attuate da Aziende agricole associate nelle forme previste dal codice civile le aliquote di sostegno è del 70%.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sottomisura 16.4

R1 - Selezione degli agricoltori coinvolti nei partenariati. La selezione dei partner al fine di dar vita ai partenariati deve garantire pari opportunità a tutti i potenziali agricoltori interessati. L'esperienza dei Progetti Integrato di Filiera della programmazione 2007-2013 mostra come, a volte, i partenariati siano costituiti nell'interesse di singoli partner e non nascono da interessi comuni.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.8. 16.5.1 Sostegno az.congiunte per mitig.ne/adat.to al cambiam.to climatico e sost. approcci comuni progetti/pratiche ambientali

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un sostegno per promuovere azioni comuni finalizzate al contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici (rischi di incendio, erosione, diffusione di agenti patogeni) oltreché dirette a migliorare l'adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici.

In particolare promuove:

1. la predisposizione di strategie territoriali per quanto riguarda la tutela delle foreste dal rischio degli incendi boschivi e la gestione efficiente delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti climatici;

2. redazione di un piano antincendio locale su contesti territoriali inferiori rispetto al livello regionale (area protetta, unione di comuni, bacino idrografico);

3. la realizzazione di azioni congiunte/investimenti non produttivi per accrescere la resilienza dei boschi.

Il piano antincendio locale è un documento non obbligatorio in base alla normativa vigente che consente in primo luogo di raggiungere un maggiore dettaglio rispetto al livello regionale, sia per quanto concerne l'analisi delle cause e degli effetti che di individuazione delle azioni da realizzare, e di coinvolgere più proficuamente la popolazione su tale tematica, tenuto conto che la quasi totalità degli incendi è di origine antropica. Inoltre, tale piano è in grado di conferire un elevato valore aggiunto ai piani di gestione forestale che per loro natura si riferiscono a proprietà forestali singole o associate e quindi non sono in grado di affrontare efficacemente una problematica che esula dai confini di proprietà e che anzi può originarsi in aree non coperte dai piani di gestione forestale o con assenza di soggetto gestore.

La sottomisura interviene nelle FA 5C - 5D e 5E - 6A.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti della sottomisura 16.5 sono attuati in esito alla Decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato SA. 49255 del 5.03.2018 (pubblicato sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm) in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato stesso.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Soggetti privati e soggetti pubblici, di cui almeno due devono essere possessori di foreste.

Le forme di partenariato possono essere già strutturate o costituirsi in funzione della presente sottomisura nelle forme previste dalla normativa vigente (polo, rete, partenariato).

L'aiuto per la creazione di poli e reti è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguente tipologie di costi:

- spese per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;

- costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

- costi di esercizio della cooperazione;

- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente.

Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che possono trovare il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura.

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le azioni di cooperazione che prevedono la partecipazione di almeno due soggetti possessori di superficie boscata.

Sono ammissibili a sostegno le azioni che prevedono la realizzazione di un progetto specifico che preveda la realizzazione di interventi materiali sui boschi in possesso dei soggetti che partecipano alla cooperazione.

In sede di attuazione potrà essere definito il numero minimo degli interventi da realizzare e/o la superficie forestale minima che deve essere interessata dal progetto oggetto del sostegno.

Gli interventi realizzati con il progetto specifico devono essere realizzati in conformità con la Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.

Sono ammissibili al sostegno le iniziative di cooperazione che assicurano le seguenti condizioni:

- integrazione della pluralità di soggetti partecipanti al fine di avere un approccio comprensoriale del progetto;

- identificazione delle attività da realizzare a livello comprensoriale nel medio – lungo periodo

- coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi

- la divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono:

- maggiore quantità di dendromassa stoccata dagli ecosistemi forestali coinvolti dall'azione di cooperazione (ampiezza del comprensorio interessato);

- maggiore superficie di intervento selvicolturale interessata dal progetto specifico in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;

- maggiore numero di soggetti coinvolti nella cooperazione;

- partecipazione sia di soggetti privati che pubblici.

A parità di punteggio sarà data preferenza alle azioni che prevedono il maggior numero di soggetti coinvolti o la maggiore superficie territoriale regionale coinvolta.

Verrà introdotto un punteggio minimo in sede di attuazione.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è del 100% della spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la realizzazione delle attività della presente sottomisura.

Per gli interventi che nell'ambito di un'altra misura di sviluppo rurale, l'intensità massima di aiuto è identica all'intensità massima prevista da tale misura.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.15.3.8.9.2. Misure di attenuazione

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.9. 16.6.1 Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione energia e processi industriali.

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata a sostenere la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola, ditte di utilizzazione e trasformatori della biomassa ad uso energetico, al fine di costituire filiere verticali in grado di valorizzare le risorse locali.

In particolare è prevista la presentazione di Piani di attività che contengano: lo studio di fattibilità di una filiera territoriale e le attività finalizzate alla costituzione della filiera stessa, l'analisi degli ambiti territoriali interessati, le biomasse di cui le aziende agricole o i possessori di foreste sono fornitrici, le categorie di soggetti che si intende coinvolgere ed il numero dei soggetti per ciascuna categoria, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza economica per la realizzazione della filiera; le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera ed il suo funzionamento; le attività ulteriori e i servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento (es. supporto tecnico, aggiornamento degli operatori).

La sottomisura interviene nella FA 5C.

8.2.15.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.15.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti della sottomisura 16.6 sono attuati in esito alla Decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato SA. 49255 del 5.03.2018 (pubblicato sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm) in quanto esso è compatibile con il mercato interno a

norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato stesso.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;

- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 “Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.15.3.9.4. Beneficiari

I beneficiari sono individuati nei soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere verticali per l’utilizzo della biomassa provenienti dal settore agricolo e/o forestale.

Le aggregazioni devono comprendere due o più soggetti che consentano di coprire l’insieme delle seguenti categorie:

a) produttori di biomassa;

b) ditte di utilizzazione forestale e/o terzisti;

b) soggetti che operano la trasformazione (es. pellet, cippatto, legna da ardere, bricchetti), anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di cui i produttori garantiscono l’approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;

c) soggetti che coordinano l’attività di organizzazione (compresa l’attività di animazione) e gestione della filiera;

d) soggetti che si occupano della commercializzazione dell’energia;

d) soggetti che forniscono supporto tecnico;

e) soggetti che erogano il servizio di aggiornamento agli operatori della filiera

Nell’esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

8.2.15.3.9.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- tutte le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione della forma associativa prescelta;
- spese per la redazione del Piano di attività comprendente studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali e di approvvigionamento, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse dal LEADER;
- spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile il progetto di integrazione e delle successive attività promozionali;
- spese di avvio ed esercizio della cooperazione.

Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che possono trovare il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura.

8.2.15.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi all'aiuto i Piani di attività presentati da soggetti proponenti che dimostrino la partecipazione di soggetti che saranno coinvolti nella creazione e gestione delle filiere di approvvigionamento di biomasse.

Le filiere di approvvigionamento e trattamento delle biomasse agricole oggetto di aiuto devono avere la seguente caratteristica: la fonte del materiale utilizzato per la produzione di biomassa agricola e forestale deve fare riferimento all'ambito locale, da intendersi in quanto sede operativa di soggetti produttori che conducono le superfici di origine delle biomasse.

Al fine di avere garanzie sulla sostenibilità dell'approvvigionamento delle biomasse, i Piani di attività dovranno dimostrare che le quantità considerate non eccedono la capacità di rigenerazione naturale (incremento) e non sarà consumato nuovo suolo agricolo per la loro produzione.

E' escluso il sostegno alla realizzazione o miglioramento di impianti per la produzione di energia.

8.2.15.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione indicati in ordine decrescente sono:

- interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000

- interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette

- interventi in aree montane

- maggiore superficie dell'intervento.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore.

Verrà introdotto un punteggio minimo in sede di attuazione.

8.2.15.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è del 100% della spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la redazione del Piano di attività previsto dalla presente sottomisura e i relativi costi di animazione iniziale e successiva attività promozionale.

Per le spese relative all'avvio ed esercizio delle attività di cooperazione l'intensità degli aiuti è così regolata:

- nel primo anno di costituzione dell'associazione l'80% dei costi ammissibili;

- nel secondo anno il 60%;

- nel terzo anno il 40%.

8.2.15.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.15.3.9.9.2. Misure di attenuazione

8.2.15.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.10. 16.7.1 Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Commissione Europea in materia di viluppo rurale sottesi alla priorità dell'Unione n. 6 Focus Area b. Con riferimento ai fabbisogni individuati nell'analisi SWAT l'intervento risponde direttamente al fabbisogno 29 "Azioni integrate di promozione del territorio rurale"; - 37 "Sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando servizi di base e sociali"

Gli obiettivi di sviluppo rurale vengono perseguiti attuando una strategia di sviluppo locale, prevedendo operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le operazioni finanziate dalla Sottomisura 16.7, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, sono in sinergia con azioni previste da altre operazioni attivate a livello regionale. I partenariati, ai sensi dell'art. 35 (1) del Reg. UE n. 1305/2013, sono costituiti da almeno due soggetti, di cui almeno un Ente pubblico in partenariato con soggetti privati.

Le operazioni di sviluppo locale finanziate dalla Sottomisura 16.7 sono diverse da quelle inserite nei Programmi di Sviluppo Locale di cui alla misura 19.

La Sottomisura 16.7 si attua attraverso partenariati pubblico privato (i "PPP") in quanto mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private.

Gli organismi di diritto pubblico che intendono avviare un'operazione di sviluppo locale attraverso la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici, selezionano i partner privati con cui sottoscrivere specifici accordi di partenariato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 comma 2 del Reg. UE 1303/2013.

La sottomisura interviene nelle FA 2A e 2B - 5C - 6A e 6B.

8.2.15.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse, effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013. Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 1305/2013 è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno previo presentazione di idonea garanzia così

come previsto al paragrafo 8.1 del presente programma .

8.2.15.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Qualora, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del Reg. UE n. 1303/2013, il beneficiario sia il partner privato:

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.

Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, C(2003) 1422.

Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Aiuti in regime De Minimis).

8.2.15.3.10.4. Beneficiari

I soggetti benficiari sono i seguenti:

- l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione a condizione che abbia costituito un partenariato con almeno un soggetto privato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 comma 1 a) del Reg. UE n. 1303/2013.

- il partner privato che ha sottoscritto un accordo di partenariato con un organismo pubblico, a condizione che soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti impegni del beneficiario, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del Reg. UE n. 1303/2013.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.15.3.10.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 35 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013.

Ed in particolare:

spese per investimenti nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45 (2) del Reg. UE n. 1305/2013; Sono, inoltre, ammissibili le spese di gestione come definite ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE n. 1305/2013, quali:

a. materiali di consumo e per il gestione;
b. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'operazione;
c. spese per personale, missioni e trasferte;
d. acquisizione di know how, software e hardware;
e. spese generali (ai sensi dell'art. 68 (1c) del Reg. UE n. 1303/2013 forfettarie nella misura massima del 12% dei costi di investimento.
f. costi legali per la costituzione del partenariato.
g. costi per le attività di comunicazione e/o promozione sostenute dalla Regione , in associazione con i partenariati.

Nel caso di un'operazione realizzata dal partenariato pubblico privato in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, sono ammissibili le spese sostenute e pagate dal partner privato, che possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, del Reg. UE n. 1303/2013, essere considerate sostenute e pagate dall'organismo pubblico e incluse in una richiesta di pagamento.

8.2.15.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Dimostrare di aver stipulato accordi di partenariato che coinvolgano almeno un organismo pubblico ed un privato. Il controllo del rispetto di questi requisiti è effettuato mediante verifica documentale e accesso alla banca dati del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

8.2.15.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

· qualità del piano/programma;

· efficacia dei progetti previsti dal programma in termini di contributo alle Priorità e Focura Area di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 1305/2013;

· rilevanza economica delle iniziative previste dal progetto.

8.2.15.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Fino al 100% a seconda delle operazioni inserite nel programma.

8.2.15.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.15.3.10.9.2. Misure di attenuazione

8.2.15.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.11. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata a garantire la gestione sostenibile e multifunzionale delle risorse forestali, a migliorare l'efficienza multifunzionale delle foreste e a garantire la biodiversità e la rinnovazione naturale degli ecosistemi forestali. Ciò attraverso la costituzione di consorzi/associazioni finalizzate alla redazione di piani di gestione forestale.

Il piano di gestione forestale (PGF), come stabilito dall'art. 7, comma 1, del regolamento regionale n. 7/2002ha lo scopo garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l'applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibilea livello di azienda forestale, singola o associata.Come stabilito dal PFR, si tratta di un documento che per proprietà singole o associate superiori a 100 ettari, attraverso la dettagliata conoscenza dei parametri quali-quantitativi dei boschi considerati, determina, tenuto conto dei vincoli esistenti e degli indirizzi generali della politica forestale e territoriale, le linee operative più idonee per ottenere quegli assetti selvicolturali che garantiscono l'espletamento duraturo della multifunzionalità o comunque della funzione (produttiva, protettiva, turistico-ricreativa ed educativa) definita per ciascuno di essi.

Il Piano Forestale Regionale fissa in 100 ettari il limite superficie forestale appartenente allo stesso possessore, singolo o associato, oltre il quale i boschi dovrebbero essere gestiti sulla base di un piano di gestione forestale, in quanto tale limite, in relazione alle caratteristiche dei soprassuoli forestali regionali, è la dimensione minima che consente di attuare, in modo razionale ed efficiente, un'attività gestionale costante e continua nel tempo.

Attualmente i PGF coprono il 24% dei boschi dell'Umbria, in larga parte appartenenti a soggetti pubblici (il 74% dei boschi pubblici è sottoposto a PGF, pari al 21% del totale). Le proprietà detentrici di oltre 100 ettari in Umbria coprono il 50,2% dellasuperficieforestale regionale (Censimento Agricoltura 2010). La presente sottomisura può consentire di allargare anche ai detentori di superfici forestali fino a 100 ettari, la concreta applicazione dei principi e criteri di gestione sostenibile, i quali in tal modo beneficerebbero della possibilità di partecipare ad un soggetto (l'associazione o consorzio) caratterizzato da continuità della gestione forestale con conseguenti effetti positivi sulla possibilità di strutturare, organizzare e rendere più efficiente tale attività.

La sottomisura interviene nella FA 5E.

La sottomisura si integra perfettamente, potenziandone l'efficacia, con la misura 8.

8.2.15.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione in conto capitale.

8.2.15.3.11.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti della sottomisura 16.8 sono attuati in esito alla Decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato SA. 49255 del 5.03.2018 (pubblicato sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm) in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato stesso.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

8.2.15.3.11.4. Beneficiari

Associazione o consorzio fra almeno due possessori di foreste, sia pubblici che privati, che consentano di raggiungere il possesso di oltre 100 ettari di bosco da sottoporre a piano di gestione forestale.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.15.3.11.5. Costi ammissibili

Per la redazione dei piani di gestione le spese ammissibili sono costituite da:

- spese per la redazione delle descrizioni particellari e per la realizzazione dei rilievi dendro-

cronoauxometrici;

- spese per la predisposizione del piano degli interventi a lungo termine e per il decennio di validità delpiano;

- predisposizione delle cartografie di piano;

- informatizzazione dei dati alfanumerici e cartografici del piano.

Sono inoltre ammissibili spese per:

- istruttorie tecnico-amministrative per la costituzione dell'associazione/consorzio ed i conseguenti attinotarili;

- acquisto attrezzature per la misurazione dei boschi e strumentazione hardware e software.

8.2.15.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Il piano di gestione forestale deve interessare l'intera superficie boscata in possesso dei beneficiari e la stessa deve risultare superiore a 100 ha per la durata del periodo di impegno.

8.2.15.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione indicati in ordine decrescente sono:

- interventi prevalentemente ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000;

- interventi prevalentemente ricadenti in altre aree protette;

- interventi in aree montane;

- maggiore superficie dell'intervento;

- maggiore numero di piccoli proprietari.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi posti a quota superiore

Verrà introdotto un punteggio minimo in sede di attuazione.

8.2.15.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I contributi per la redazione dei piani di gestione forestale sono così determinati:

- 80% dei costi ammissibili.

8.2.15.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.11.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.15.3.11.9.2. Misure di attenuazione

8.2.15.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.12. 16.9.1 Sost.divers.ne att.agricole per l'assis.za sanit-integr.ne sociale,agricolt.sostenuta dalla comunità,educaz.ne amb/alim.

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.12.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata a rispondere all'esigenza di welfare diffuso nelle aree rurali, con particolare attenzione alle zone maggiormente caratterizzate da aspetti di marginalità, al fine di contribuire a migliorare:

La sottomisura è finalizzata a valorizzare il ruolo che la diversificazione delle attività agricole può giocare nel rispondere all'esigenza di welfare diffuso nelle aree rurali, con particolare attenzione alle zone maggiormente caratterizzate da aspetti di marginalità, al fine di contribuire a migliorare:

- l'inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli e l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
- la fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
- le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di servizi utili per la vita quotidiana e di educazione;
- ed altre attività che consentano di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e, al contempo, accrescere le fonti di reddito delle aziende agricole coinvolte.

In particolare, la sottomisura prevede il sostegno per la creazione e l'avviamento di aggregazioni tra aziende agricole e soggetti che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo, finalizzate al conseguimento delle suddette finalità.

La sottomisura quindi interviene nelle FA 2A e 2B - 3A - 6A e 6B.

8.2.15.3.12.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto a rimborso delle spese ammesse effettivamente sostenute e pagate nei termini previsti dall'art. 67 (1a) del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.15.3.12.3. Collegamenti con altre normative

Gli aiuti per la sottomisura 16.9 sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Reg.UE n. 1407/2013.

8.2.15.3.12.4. Beneficiari

I beneficiari sono aggregazioni tra aziende agricole e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo interessati alla costituzione di aggregazioni per il miglioramento dei servizi di natura sociale e socio-sanitara nelle aree rurali.

Le aggregazioni devono comprendere almeno i seguenti soggetti: enti locali, o soggetti accreditati per le attività previste e aziende agricole, queste ultime come partner obbligatori.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.15.3.12.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- tutte le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione della forma associativa prescelta;

- spese per studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità ;- spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile un progetto di integrazione, comprese quelle di avvio ed esercizio della cooperazione e delle attività promozionali.

Le spese ammissibili, in particolare, sono rappresentate dai seguenti elementi di costo:

- costi degli studi sulla zona, studi di fattibilità;

- costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;

- costi di esercizio della cooperazione;

- costi diretti di specifici progetti;

- costi delle eventuali attività promozionali.

Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che possono trovare il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura.

8.2.15.3.12.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi all'aiuto solo le aggregazioni i cui Piani di attività presentati dimostrino l'effettiva possibilità di conseguire lo scopo delle stesse aggregazioni e la cui composizione comprenda almeno: enti locali, o soggetti accreditati per le attività previste e aziende agricole, queste ultime come partner obbligatori.

8.2.15.3.12.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione indicati sono:

- interventi prevalentemente ricadenti in aree interne;

- interventi prevalentemente ricadenti in aree con complessivi problemi di sviluppo e/o in aree protette.

Verrà introdotto un punteggio minimo in sede di attuazione.

8.2.15.3.12.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I contributi sono così determinati:

- 80% dei costi ammissibili per i beneficiari privati e loro associazioni;

- 100% dei costi ammissibili per i beneficiari misti pubblico/privato.

8.2.15.3.12.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.12.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.15.3.12.9.2. Misure di attenuazione

8.2.15.3.12.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.15.3.12.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.15.3.12.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Trasparenza delle modalità di selezione dei fornitori per l'acquisto dei servizi oggetto del sostegno. Vi è il rischio che la selezione avvenga sulla base di elementi diversi dal minor costo e/o dalla maggior qualità. Vi è anche un rischio legato a possibili conflitti d'interesse generati da rapporti economici e/o di parentela tra committente e fornitore. I rischi evidenziati rendono arduo valutare la ragionevolezza dei costi stante la difficoltà di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo dei beni o servizio per i quali si richiede il sostegno.

R2: Sistemi di controllo attraverso le verifiche incrociate con le banche dati detenute da altre amministrazioni pubbliche. Tale rischio è connesso alle possibili difficoltà nell'interfacciamento del sistema integrato di gestione e controllo dell'OP e le banche dati di riferimento per il controllo di requisiti quali la regolarità contributiva, l'inesistenza di procedure concorsuali, la certificazione antimafia.

R3: Selezione dei partner. La selezione dei partner al fine di dar vita ai partenariati deve garantire pari opportunità a tutti i potenziali soggetti interessati. L'esperienza dei Progetti Integrato di Filiera della programmazione 2007-2013 mostra come, a volte, i partenariati siano costituiti nell'interesse di singoli partner e non nascano da interessi comuni.

R4: Operatività di sistemi informatici efficienti. Il rischio è che la necessità di predisporre procedure informatiche complesse ritardi ancora di più l'implementazione delle operazioni, determinando una drastica riduzione del periodo effettivo di implementazione del Programma con una inevitabile ricaduta negativa in termini di interventi realizzati entro il termine del 2020.

R5: La crisi economica e la difficoltà di reperire le risorse per il cofinanziamento, sia privato che pubblico. La difficoltà di reperire le necessarie risorse finanziarie da anticipare per realizzare gli interventi, attenuate solo in parte dalla possibilità di accedere all'anticipo, può determinare difficoltà nella realizzazione dell'investimento con una possibile caduta di progetti e non utilizzazione delle risorse per essi impegnate.

Per quanto rigurda i rischi specifici per ogni sottomisura si rimanda alla parte "Verificabilità e controllabilità" di ciascuna.

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi di carattere generale per la Misura si intende attenuare i rischi in fase di attuazione attraverso le seguenti attività:

R1 - un'attenuazione del rischio di scelta non trasparente dei fornitori si ottiene prevedendo nei bandi chiare norme in materia di conflitto d'interessi atte ad escludere rapporti di parentela e/o non effettiva separazione societaria tra committenti e fornitori dei beni. Le misure per garantire un adeguato rapporto qualità prezzo passano attraverso la verifica che i prezzi applicati per opere di bonifica, opere edili ed impiantistica siano uguali od inferiori ai prezzi stabiliti dai preziari regionali in vigore. Per le forniture di beni e servizi, quando ciò è possibile, si farà riferimento ai prezzi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come livello massimo di spesa ammissibile. Qualora beni e servizi non siano reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e non determinabili sulla base dei preziari, si verificherà che la scelta sia stata effettuata previo espletamento di una adeguata ricerca di mercato. Per i costi della forza lavoro si farà riferimento alle retribuzioni dichiarate ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

R2 - la messa in rete delle banche dati della Pubblica Amministrazione è garantita dall'accordo di partenariato ed è resa operativa dall'Organismo Pagatore.

R3 - L'adozione di misure di prevenzione dei rischi legati ad una selezione poco trasparente dei partner prevede che i soggetti interessati a costituire i partenariati al fine di presentare domanda dovranno dare ampia pubblicità all'intenzione di costituire il partenariato al fine di dare opportunità di adesione ai

potenziali partner interessati.

R4 - Un sistema informativo di raccolta delle domande e di selezione dei beneficiari regionale sarà attivato dall'AdG per il tramite del Sistema Informativo Regionale qualora le procedure informatizzate da predisporre a carico all'Organismo Pagatore non dovessero essere messe a punto in tempi coerenti con la necessità di una rapida implementazione della Misura.

R5 - l'acceso al credito e il reperimento della liquidità necessaria a far fronte alla realizzazione degli interventi ed al cofinanziamento sarà favorito da appropriati strumenti finanziari attivati in conformità di quanto previsto al Titolo IV del Reg. CE n. 1303/2013.

Per quanto rigurda i rischi specifici per ogni sottomisura si rimanda alla parte "Verificabilità e controllabilità" - "Misure di attenuazione" di ciascuna, qualora presenti.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione custodita nel "fascicolo del progetto" e sulle informazioni desumibili dal Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

2. sulle operazioni connesse a investimenti è prevista, ai seni del Reg. UE n. 809/2014 art. 48 (5) almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. La visita in loco può essere omessa nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del predetto art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. UE n. 809/2014.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I tassi di sostegno sono differenziati a seconda della tipologia di intervento. In generale, per gli investimenti materiali realizzati da privati ai sensi dell'Art. 17 para. 3 del REG (UE) 1305/2013, l'aliquota di sostegno è del 40% del costo dell'investimento ammissibile, maggiorabile di ulteriore 20% nel caso di interventi sovvenzianti nell'ambito dei PEI. Per gli interventi realizzati da soggetti pubblici il tasso di sostegno è del 100%. Negli altri casi l'aliquota del sostegno è differenziata in funzione della tipolgia di intervento.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I progetti pilota, i poli e le reti sono definiti in armonia con quanto previsto dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C(2014) 3282/2 nel modo che segue:

Progetti pilota: consistono nell'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nei progetti pilota la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Il progetto pilota può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il progetto pilota non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Polo: un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

Reti di innovazione: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti – quali start-up innovative, imprese agricole, agro-alimentari e forestali,piccole, medie e grandi imprese operanti in settori al servizio dell'agricoltura, dell'industria agro-alimentare e della filiera forestale, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici – volti a incentivare le attività innovative favorendo la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo o la

rete.

Piccolo operatore: una micro impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE

Mercato locale: ai sensi dell’art. 11 parag. 3 a) del Reg. UE n. 807/2014un mercato è locale quando i prodotti utilizzati o venduti provengono da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Filiera corta: ai sensi dell’art. 11 parag. 1 del Reg. UE n. 807/2014 si ha una filiera corta quando non c’è più di un intermediario fra l’agricoltore e il consumatore.

"partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non ci sono altre informazioni

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

Reg. (UE) 1303/2013 (cd *regolamento "generale dei fondi SIE"*) Articoli da 32 a 35.

Reg. (UE) 1305/2013 (*regolamento Feasr*) Articoli da 42 a 44.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura LEADER contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale. Essa viene attuata attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) metodo per elaborare ed implementare strategie di sviluppo locale (SSL), integrate e multisettoriali, basato sull'approccio botton-up. Le SSL tengono conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di contesto dei territori di riferimento.

La misura è composta da 4 sottomisure, quali:

1 supporto preparatorio;

2 realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD;

3 preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del GAL;

4 costi di esercizio e costi di animazione.

La misura concorre all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile dell'economia e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. La misura può concorrere altresì alla competitività del settore agricolo nonché alla corretta gestione delle risorse naturali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in funzione di quanto emerge dall'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio di riferimento.

Logica dell'intervento

Il CLLD si basa su una strategia territoriale di sviluppo locale (SSL) integrata e multisettoriale, basata sull'interazione tra diversi attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale (PAL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti.

Lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) contiene i seguenti elementi:

- la definizione del territorio come area omogenea e la popolazione interessata. A tal fine, ai sensi dell'art. 33 para 6 del Reg UE 1303/2013, la popolazione del territorio interessato dalla SSL non deve essere inferiore a 10.000 e non superiore a 150.000 abitanti;

- una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo integrata e multisettoriale basata sull'interazione tra operatori e progetti di settori diversi dell'economia locale;

- la presenza di partenariati locali di carattere pubblico-privato (Gruppi di azione locale) che abbiano la capacità di elaborare ed attuare delle strategie di sviluppo locale SSL mediante un approccio button up;

- l'eventuale collegamento in reti di più partenariati locali e di cooperazione

Le SSL sono elaborate ed attuate dai GAL in coerenza con il presente programma e con quanto riportato nell'Accordo di Partenariato e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 del Reg. UE 1303/2013 e contiene i seguenti elementi:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati alla strategia
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce
- una descrzione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi e quantitativi.
- una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia
- un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete
- una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione
- il piano di finanziamento per la strategia
- i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per ciascuna tipologia di intervento

Esse sono approvate da un Comitato regionale, istituito dall'Autorità di Gestione del PSR a cui possono partecipare anche rappresentanti regionali degli altri fondi SIE per le eventuali integrazioni.

Obiettivi della Misura e FA

Gli obiettivi della misura sono volti a perseguire ambiti tematici più mirati rispetto al passato e rispondenti ai fabbisogni emergenti dall'analisi dei territori.

In particolare, la misura è interamente programmata nella FA 6B per il perseguimento dell'obiettivo di *"stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"*. Tuttavia la presente misura può contribuire alle altre FA attivando le operazioni che contribuiscono al raggiungimento dei pertinenti obiettivi anche se in misura diversificata, in funzione dei fabbisogni rilevati nei territori rurali. Inoltre, la misura persegue anche gli obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

In particolare l'innovazione è una specificità del metodo Leader e anche un valore aggiunto dei progetti leader rispetto ai progetti realizzati con le altre Misure. L'innovazione tramite Leader sarà intesa come offerta di servizi a cittadini e a imprese, innovazione di metodi, di processo, di prodotto, di

collaborazione tra i diversi settori, attori del mercato e filiere, nonché innovazione sociale.

Dal punto di vista finanziario, la gestione delle risorse è a livello di misura e non di sottomisura.

Area geografica di interventi

In esito a quanto emerge dall'analisi SWOT e dai fabbisogni identificati, il territorio regionale, essendo totalmente classificato rurale (aree C e aree D), può essere tutto interessato alla elaborazione ed attuazione di strategie di sviluppo locale (SSL) attraverso il coinvolgimento di attori locali che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dei propri territori. Infatti, sulla base dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce, nonché delle caratteristiche geografiche (continuità territoriale e caratteristiche orografiche e geomorfologiche), tutto il territorio rurale dell'Umbria può a sua volta suddividersi in cinque aree omogenee in modo da configurare una dimensione adeguata per sostenere una strategia di sviluppo locale. La suddivisione per Comuni è riportata nella tabella 8.2.17.a).

Inoltre la misura 19 risponde al F 34 - Sostenere la ripresa socio-economica e la salvaguardia ambientale a seguito dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016. Essa contribuisce nelle aree maggiormente colpite dal sisma (cratere) a favorire la continuità e la ripresa dello sviluppo sostenendo iniziative di sviluppo locale **(M19)** anche mediante il sostegno a progetti di promozione/informazione turistica volta a migliorare l'attrattività e contrastate in tal modo fenomeni di abbandono.A tal fine sono state attribuite a queste aree il 5% delle risorse aggiuntive rivenienti dal contributo di solidarietà in modo che sia comunque rispettato la percentuale minima di budget finanziario previsto a livello di programma per lo sviluppo locale leader (M19).

Tuttavia, proprio per il carattere di ruralità diffusa, sono comunque esclusi dalla SSL le aree più urbanizzate ed industrializzate (centri storici e zone industriali) della regione relativamente ai Comuni di Perugia, Terni e Foligno (come identificati nei fogli di mappa presenti in calce alla figura 8.2.17a).

Procedura per la selezione delle SSL dei GAL e dei PAL

a) Criteri, modalità e tempi per la presentazione della SSL

In coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato, le SSL elaborate dai GAL dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale 2014-2020, da scegliere tra i seguenti:

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);

2. Sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

3. Turismo sostenibile

4. Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)

5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

6. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

7. Accesso ai servizi pubblici essenziali;

8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

9. Reti e comunità intelligenti;

10. Diversificazione economica e sociale

Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

La concentrazione della SSL su 1 ambito (o più) non implica l'elaborazione di una strategia mono-tematica, quanto piuttosto una strategia che ricerchi e valorizzi i legami tra gli interventi proposti (es. turismo-beni culturali-prodotti tipici). Tale strategia dovrebbe avere carattere innovativo (di processo e di prodotto), puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale.

La SSL, organizzata secondo un Piano di Azione Locale (PAL), è presentata dai partenariati pubblico-privati al Comitato regionale entro 12 mesi dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato. Entro i 6 mesi successivi, il Comitato selezionerà i GAL e le SSL contenute nei PAL in coerenza con le strategie del presente programma. La selezione dei Gal e dei PAL si svolgerà in un'unica fase tramite un unico avviso pubblico.

In ogni caso ai sensi dell'articolo 33, punto 4, del Regolamento (UE) 1303-2013 ll primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Eventuali strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, aggiuntive, potranno essere selezionate successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

Elemento caratterizzante la SLL è rappresentato dal valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADR apporta agli obiettivi che persegue il PSR attraverso le misure che vengono attuate con un approccio botton up.

A tal fine si ritiene che il valore aggiunto sia da individuare nella capacità del GAL, di valorizzare l'integrazione effettiva delle attività locali e la collaborazione tra operatori locali, per il perseguimento della SSL anche introducendo elementi di innovazione. Ciò va considerato come effetto positivo della particolare governance espressa dal GAL. In tal senso tra i criteri di valutazione che concorrono a definire la qualità e l'efficacia della SSL vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- modalità di coinvolgimento della popolazione, delle istituzioni locali e degli operatori privati nella definizione della SSL

- innovazione, integrazione e multisettorialità della SSL

- sostegno alle reti di operatori locali

- previsione della cooperazione nella SSL

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione sarà posta al tema della prevenzione della discriminazione sia nei criteri di valutazione dei partenariati sia nella valutazione dei

Piani di azione locale, sia nei principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte dei GAL.

b) Criteri, modalità e tempi per la selezione dei GAL

Il Comitato regionale selezionerà i GAL sulla base dei seguenti criteri

Criteri di ammissibilità, concernenti il possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'ammissibilità alle fasi successive di valutazione del partenariato e della proposta di PAL:

- i gruppi d'azione locali sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto[articolo 32, , lettera b) del Reg. CE 1303/2013];
- ciascun GAL, per programmare e gestire la strategia di sviluppo locale, deve espressamente indicare la forma di organizzazione che intende darsi, se dotato di una struttura comune legalmente costituita oppure rappresentato da un capofila amministrativo e finanziario
- dal punto di vista del funzionamento del partenariato e la corretta gestione dei fondi pubblici, ciascun GAL dovrà elaborare procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse, nonché il corretto espletamento delle funzioni in materia di gestione e controllo di competenza;
- ciascun GAL deve presentare una strategia di sviluppo locale organizzata secondo un Piano di Azione Locale (PAL)

Criteri di valutazione del partenariato. Una volta riconosciuto il possesso dei requisiti di ammissibilità, ciascun GAL viene sottoposto a valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche del partenariato

- Composizione del partenariato, con riferimento anche a rappresentanze delle pari opportunità e delle non discriminazioni nonché assenza di potenziali conflitti di interesse;
- Attività di animazione realizzate in funzione della costituzione del partenariato e della definizione della strategia di sviluppo locale

Capacità e modalità di attuazione della strategia (gestione del PAL)

- Articolazione della struttura organizzativa
- Modalità di comunicazione ed animazione
- Articolazione delle procedure di gestione e controllo, compresa la definizione dei sistemi di registrazione, archiviazione e monitoraggio delle operazioni cofinanziate e delle piste di controllo. In particolare i Gal dovranno prevedere procedure per la sorveglianza, l'autovalutazione e la valutazione esterna della strategia di sviluppo locale.

I criteri previsti per la selezione di GAL, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato, sono:

- la qualità della proposta progettuale contenuta nel PAL,
- la sua focalizzazione tematica,
- l'integrazione tra i tematismi prescelti,

- la coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL,
- l'ambito di intervento proposto,
- la capacità amministrativa della struttura tecnica,
- la previsione di meccanismi attuativi degli interventi capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale,
- la chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili.

I GAL possono anche essere partenariati già riconosciuti nelle precedenti programmazioni comunitarie ovvero nuovi gruppi rappresentativi delle componenti dei vari settori socioeconomici del territorio di riferimento. Nel caso di soggetti già riconosciuti, si dovrà comunque garantire il rispetto dell'art. 32, comma. 2, lettera b del Regolamento (UE) 1303/2013 Il bando per la selezione dei GAL e dei PAL verrà emesso entro 2 mesi dall'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale. Il bando stabilirà i tempi di presentazione dei PAL comprensivi della strategia. I GAL selezionati saranno responsabili dell'attuazione dei rispettivi PAL e del corretto utilizzo dei fondi assegnati con il presente programma sia quando il beneficiario è direttamente il GAL sia quando il beneficiario finale è un soggetto diverso dal GAL.

I Gruppi di azione locale, nell'ambito della propria SSL individuano i territori dei Comuni ove attuare i Piani di azione locale, nel rispetto delle aree omogenee come sopra individuate. I Piani di azione saranno selezionati attraverso un bando di evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di selezione sopra riportati.

c) Criteri, modalità e tempi per la valutazione dei Piani di Azione Locale

I Piani di Azione dovranno concentrarsi su un esiguo numero di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale 2014-2020. I GAL sceglieranno gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL dai temi indicati nella presente misura con un livello di ampiezza adeguato allo scopo di stimolare e non restringere le possibilità di azione del GAL. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

All'interno degli ambiti tematici, competerà ai GAL scegliere le azioni da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nel Piano d'Azione. I PAL dovranno quindi consentire tutta la flessibilità necessaria ai GAL, come è nello spirito del regolamento, per la definizione delle azioni coerenti con gli ambiti tematici selezionati. Nel caso in cui il Piano di Azione includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

Ai fini dell'attuazione dei PAL i GAL sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate in merito dall'AdG e dall'Organismo pagatore, nonché osservare tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici in quanto compatibili.

I criteri di selezione delle operazioni da selezionare nell'ambito dell'approccio Leader faranno riferimento a quelle delle operazioni standard, seppur integrabili dai GAL con criteri che rispecchino le peculiarità delle strategie di sviluppo locale, inseriti per poter raggiungere gli obiettivi locali.

Modalità di realizzazione degli interventi

Il GAL attua le SSL indicate nel PAL attraverso le modalità e gli strumenti ritenuti più efficaciper il raggiungimento degli obiettivi delle stesse e anche mediante le misure/sottomisure previste dal presente

programma. Tuttavia, i GAL non potranno prevedere all'interno dei loro PAL le seguenti misure/sottomisure:

-Misure n.: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 ad eccezione degli interventi 16.3.3 "Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale" e 16.4.2 "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali";

-Sottomisure n.: 6.1, 7.1

Nel caso le azioni previste nei PAL fanno riferimento alle misure/sottomisure del PSR, le modalità attuative di tali azioni saranno le medesime delle operazioni standard del PSR . Il GAL dovrà attenersi ai tassi di finanziamento massimo fissati dall'AdG per le misure/sottomisure di riferimento del PSR, e comunque non superare i limiti previsti dall'Allegato II del Regolamento 1305/2013.

Le modalità di realizzazione delle operazioni possono ricondursi a 3 tipologie:

a) Operazioni a regia GAL: operazioni per le quali il GAL è beneficiario e sono realizzate direttamente dallo stesso attraverso l'impiego della propria struttura ovvero attraverso l'acquisizione di beni e servizi presso terzi (fornitori) precedentemente identificati mediante procedure di evidenza pubblica, e/o tramite affidamento ai soci precedentemente identificati tramite avviso di selezione interna;

b) Operazioni da realizzare in convenzione: operazioni specifiche nelle quali il GAL è beneficiario, ma la cui realizzazione presuppone l'affidamento in convenzione a soggetti che, per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifiche, possono garantirne la corretta realizzazione, da individuare secondo procedura di evidenza pubblica;

c) Operazioni ad avviso pubblico: operazioni la cui progettazione e realizzazione è affidata, tramite bandi pubblici, a beneficiari diversi dal GAL.

Ognuna delle tre possibilità attuative dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle norme sugli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Beneficiari: GAL e/o Attori locali in relazione a quanto previsto nella specifica sottomisura

Possibilità di pagare anticipi: Si, secondo i criteri descritti nelle specifiche sottomisure

Fondi di riferimento: FEASR. Le risorse relative al CLLD, previste dal piano finanziario, sono allocate a livello di Misura. Ciascun PAL dovrà contenere un piano finanziario definito a livello di sottomisura. La Regione Umbria, con un atto di programmazione, stabilirà le soglie minime da rispettare per ciascuna sottomisura a livello di piano finanziario di ciascun PAL.

Complementarietà e demarcazione: Le operazioni attuate nell'ambito del CLLD saranno implementate con approccio bottom up, e quindi si caratterizzeranno, sia nell'impostazione progettuale che nella fase realizzativa, per una dimensione più spiccatamente locale, con effetti mirati al territorio di riferimento. Ciò ne determina il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard attuate nell'ambito delle altre misure del PSR.

In particolare nei PAL la demarcazione con le operazioni standard del PSR può essere definita in base:

- alla dimensione finanziaria dei progetti (es: progetti di piccola scala);

- al soggetto beneficiario (es: solo i GAL);

- al carattere specifico del progetto

Il coordinamento e la complementarità con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, verranno garantiti tramite il Comitato di sorveglianza, a cui parteciperanno anche rappresentanti regionali di altri fondi SIE.

Inoltre sarà comunque implementato un sistema di controlli incrociati per evitare la sovrapposizione dei finanziamenti.

Definizione delle competenze tra ADG - OP e GAL: in accordo con l'art. 34 del Reg.UE 1303/2013 i GAL hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
- i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento (UE) 1305/2013, inoltre, i GAL, effettuate le operazioni di controllo di propria competenza sulle domande di pagamento ricevute, provvedono alla trasmissione all'AdG delle richieste di liquidazione dei beneficiari/destinatari finali delle diverse operazioni cofinanziate previste dai rispettivi Piani, nel rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di pagamento. L'AdG a sua volta, esperiti i controlli di sua competenza, inoltra gli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

I GAL, hanno il compito di monitorare l'avanzamento del PAL e condurre attività di valutazione specifiche legate alla SSL sulla base dei risultati raggiunti. A tal fine l'AdG provvederà ad esperire una gara d'appalto di servizi di valutazione, nell'ambito della valutazione generale del PSR, per le attività svolte dai GAL, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei risultati raggiunti per tutto il periodo di programmazione in coerenza con la SSL dei GAL stessi. Le risorse per tale attività saranno imputate alla

sottomisura 19.4 (costi di esercizio e di animazione).

Aree omogenee	Comuni compresi	Popolazione (*Censimento ISTAT 2001*)
Dorsale appenninica meridionale	Bevagna, Cannara, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno (*parte*[1]), Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina	149.150
Dorsale appenninica settentrionale	Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica	130.289
Media Valle del Tevere e Monti Martani	Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Collazione, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Perugia (*parte*[2]), Todi, Torgiano, Acquasparta, Avigliano Umbro	149.715
Ternano, Narnese, Amerino	Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni *(parte*[3]*)*	123.421
Trasimeno – Orvietano	Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo	91.870

[1] Sono esclusi i fogli di mappa 155, 156, 157, 158, 173, 174

[2] Sono esclusi i fogli di mappa 73,75, da 97 a 100, da123 a 126, da 155 a 159, da 172 a 180, 191, da 193 a 200, da 210 a 223, da 228 a 242, 244, 245, da 247 a 261, da 263 a 302, 304, da 308 a 312, 319, 320, da 326 a 330, da 348 a 352, da 367 a 371, da 380 a 382, da 401 a 403

[3] Sono esclusi i fogli di mappa da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 - Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene le attività di preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale, nonché di costituzione di nuovi GAL di cui al comma 1 art. 35 Reg. UE 1303/2013.

Nello specifico le operazioni ammissibili sono le seguenti:

-iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

-studi dell'area interessata (inclusi studi di fattibilità per alcuni dei progetti che saranno previste nel SSL);

- progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

-attività amministrativa e gestionale di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

-

La sottomisura è programmata nella FOCUS AREA 6B.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sugli appalti pubblici.

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

- Gruppi di Azione Locale già costituiti;

- GAL che non hanno ancora assunto una struttura legalmente costituita: Enti di diritto pubblico o privato a cui il partenariato ha dato formale delega che ne regola i rapporti fino alla costituzione in una struttura legalmente riconosciuta che potrà avvenire successivamente alla data di selezione del Piano di sviluppo locale, qualora fosse finanziabile.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

- costi per la formazione degli attori locali;
- spese per studi sulla zona interessata
- costi relativi alla progettazione delle SSL, comprese le spese di consulenza e costi per le azioni relative alle consultazioni dei soggetti interessati ai fini della preparazione della strategia;
- costi amministrativi (costi operativi e di personale) di un'organizzazione che si applica per il sostegno preparatorio durante la fase di preparazione (GAL futuri; GAL esistenti escludendo la possibilità del doppio finanziamento);

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese relative al sostegno preparatorio saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute per la elaborazione delle SSL a decorrere dalla data di approvazione del PSR. Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di selezione delle strategie di sviluppo locale.

Per i GAL non ancora costituiti le spese dovranno essere sostenute dal soggetto proponente.

Per l'ammissibilità delle spese relative al sostegno preparatorio il beneficiario dovrà presentare domanda a valere sul bando di selezione dei GAL e delle relative SSL. Solo nel caso in cui la domanda venga ammessa, seppur non finanziata, il beneficiario otterrà il rimborso delle spese sostenute.

In accordo con l'articolo 35 del Regolamento (UE) 1303/2013, il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno venga selezionata o meno.

Per i partenariati già selezionati come GAL nel periodo di programmazione LEADER 2007/2013, l'ammissibilità dell'intervento è definita e valutata anche in funzione del quadro delle norme relative alla transizione dal precedente periodo di programmazione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al

Regolamento di esecuzione UE 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013.

In particolare se nel periodo di programmazione 2007-2013 un Gal ha ricevuto un finanziamento per preparare la strategia di sviluppo locale per la programmazione 2014-2020 è escluso dal sostegno della Misura 19.1.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono stabiliti nel rispetto dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

I principi che riguardano i criteri di selezione delle operazioni ammissibili si basano sulla congruità della spesa in relazione alla effettiva necessità del sostegno preparatorio, sulle caratteristiche del partenariato proponente, sulla rappresentatività del partenariato proponente e sulle competenze del proponente in relazione alla capacità di dare attuazione alle strategie di sviluppo locale.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile a contributo.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese relative al sostegno preparatorio saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.3.2. 19.2.1 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale, in riferimento alle aree tematiche selezionate, con azioni previste da altre operazioni attivate a livello regionale. Tali interventi dovranno essere individuati da ciascun GAL nel proprio PAL in coerenza con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio.

Nel caso in cui le modalità attuative saranno quelle delle operazioni di riferimento delle misure del PSR nei PAL dovrà essere esplicitato il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard del PSR in termini di uno o più dei seguenti elementi:

- collaborazione tra diversi settori, attori del mercato e filiere
- integrazione di attività locali e multisettorialità (programmi di filiera)
- innovazione intesa come offerta di servizi a cittadini e imprese, di metodi, di processi e di prodotto
- dimensione finanziaria dei progetti
- soggetti beneficiari (es. GAL, altri partenariati pubblico-privati)
- dimensione più spiccatamente locale dei progetti
- creazione di occupazione in ambito locale
- accentramento tematico degli interventi

La sottomisura contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale.

Le operazioni dovranno tenere conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di conteso dei territori di riferimento e dovranno essere elaborate e concentrate su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Pur essendo la sottomisura programmata all'interno della FOCUS area 6 b essa può contribuire, come evidenziato nella tabella "needs assessment "del PSR ai seguenti fabbisogni:

F08 - sostenere la diversificazione e la multifunzionalità

F16 - favorire la conservazione e la fruibilità del patrimonio paesaggistico

F18 - evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate

F27 - favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico culturale, ambientale e del paesaggio

F28 - miglioramento dell'attrattività e dell'accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla popolazione dei territori rurali

F29 - azioni integrate di promozione del territorio rurale

F31 - favorire la partecipazione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali alle reti europee, nazionali e interregionali

F32 - sostenere i principali settori produttivi del comparto agricolo e agroalimentare;

F 33 - sostenere le aree interne dell'Umbria rafforzando i servizi di base e sociali.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale. Nel caso di investimenti è previsto il pagamento di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto pubblico. Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo concesso.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Codice degli appalti di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

GAL o attori locali in funzione dell'operazione attuata nell'ambito del CLLD.

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste nelle corrispondenti misure del PSR.

Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili:

a) spese connesse alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) spese per acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) spese relative ai seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non sono ammissibili i seguenti costi:

a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Nell'ambito della sottomisura 19.2 un'operazione può essere finanziata se risponde ai seguenti criteri:

1. Contribuisce a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'articolo 4 del Regolamento di sviluppo rurale e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5 dello stesso regolamento
2. Risponde agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale
3. Risponde alle norme di ammissibilità di cui agli articoli 65-71 del regolamento 1303/2013
4. Risponde alle norme generali di ammissibilità di cui all'articolo 45 e agli articoli 60-63 del regolamento sullo sviluppo rurale 1305/2013

Le operazioni ammissibili sono quelle riconducibili agli ambiti tematici specifici, basate su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della

progettazione e dell'attuazione degli interventi. All'interno degli ambiti tematici, spetta al GAL scegliere le azioni da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nel Piano d'Azione. Nel caso in cui il Piano di Azione includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, le operazioni devono essere connesse tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici. Il Piano di Azione dovrà dunque dimostrare le connessioni e le sinergie tra gli ambiti tematici e tra le operazioni individuate. Le operazioni, nel rispetto del degli obiettivi identificati per il CLLD nell'AP e nel regolamento (UE) n. 1305/2013, devono avere carattere innovativo (di processo e di prodotto), puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale.

I GAL dovranno indicare le operazioni ammissibili nei rispettivi PAL in coerenza con le SLL che intendono perseguire sul territorio di competenza.

Le modalità di realizzazione sono quelle ovvero:

a) Operazioni a regia GAL;

b) Operazioni da realizzare in convenzione;

c) Operazioni ad avviso pubblico.

Le operazioni attuate nell'ambito del CLLD saranno implementate con approccio bottom up, e quindi si caratterizzeranno, sia nell'impostazione progettuale che nella fase realizzativa, per una dimensione più spiccatamente locale, con effetti mirati al territorio di riferimento. Ciò ne determina il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard attuate nell'ambito delle altre misure del PSR.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono definiti a livello di SSL e vengono approvati dal Comitato regionale istituito dall'AdG ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 1303/2013 contestualmente all'approvazione del PAL.

I criteri di selezione delle operazioni da selezionare nell'ambito dell'approccio Leader sono stabiliti dai GAL tenendo conto di quelli fissati per le delle operazioni standard del PSR. In considerazione delle caratteristiche dell'Approccio Leader nei principi per la formazione dei criteri dovranno essere considerati alcuni elementi quali la valorizzazione delle relazioni di rete e dello scambio di esperienze, l'integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema.

In generale, la selezione da parte dei GAL delle operazioni ammissibili (progetti) si basa sulla valutazione documentata che dimostri la solidità e la correttezza della decisione in termini di criteri oggettivi, coerenti e pertinenti. In tale ambito sarà data priorità ai progetti co-finanziati da soggetti pubblici o privati.

Nei bandi che saranno emessi dai GAL per la selezione delle operazioni dovrà essere previsto un preciso

criterio che valuti l'innovatività delle stesse, rispetto all'attuale panorama regionale, in termini di:

- nascita di nuovi prodotti, metodi, processi e servizi, che includano le specificità locali
- nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie del territorio ai fini di un miglior sfruttamento del potenziale endogeno della zona
- interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti
- formule originali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali nella fase decisionale e attuativa del progetto
- innovazione di filiera e dei sistemi produttivi locali
- innovazione sociale in termini di prodottti, servizi, modelli che soddisfino dei bisogni sociali in modo più efficace delle alternative regionali esistenti e che allo stesso tempo creino nuove relazioni e nuove collaborazioni

Dovrà essere infine previsto un punteggio minimo per la selezione dei progetti migliori.

La selezione si basa su dati coerenti e rilevanti e il processo deve essere reso pubblico (per esempio attraverso la pubblicazione verbali delle riunioni di selezione dei progetti sul sito web del GAL).

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Fino al 100% a seconda delle operazioni analoghe sostenute tramite altre misure di sviluppo rurale .

Fino al 100% a seconda delle operazioni analoghe sostenute tramite altre misure di sviluppo rurale .

I GAL, hanno la possibilità di differenziare l'intensità dell'aiuto per tipo di operazione finanziata a titolo dei loro PAL sulla base del ruolo strategico che queste operazioni possono giocare e, comunque, nel limite delle aliquote di intensità di aiuto previste nelle medesime operazioni sostenute dal PSR, rimanendo in ogni caso entro i limiti previsti dall'Allegato II del Regolamento 1305/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.3.3. 19.3.1 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare interventi di cooperazione interterritoriali (all'interno di uno stesso Stato Membro) o interventi di cooperazione transnazionale (tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi) relativi agli ambiti tematici individuati nella strategia dei singoli GAL valorizzando il know-how e le best practice mediante accordi di partenariato con altri enti territoriali, regionali, nazionali, comunitari e paesi terzi.

Sono considerati utili i progetti di cooperazione transnazionale a condizione che siano motivatamente connessi alla strategia di sviluppo locale, sia reso evidente il valore aggiunto della cooperazione e siano affrontati i problemi connessi alla gestione.

L'obiettivo a cui tale sottomisura deve rispondere è quello di dare valore aggiunto, attraverso la valorizzazione delle relazioni di rete e dello scambio di esperienze, alla strategia di sviluppo locale perseguendo la costruzione di progetti caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori comunitari e non ed azioni locali rivolte alla diffusione di buone prassi, allo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema.

La sottomisura prevede un'attività di supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto, e un'attività di sostegno ai progetti di cooperazione veri e propri.

Possono rientrare nel supporto tecnico preparatorio dei progetti di cooperazione le seguenti azioni:

- ricerca di potenziali partners studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti
- comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori ed altre attività inerenti;
- organizzazione di riunioni e incontri con i potenziali partner
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e di animazione.

Possono rientrare nel sostegno ai progetti di cooperazione vera e propria le seguenti azioni:

- attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner
- ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti
- azioni di comunicazione e di informazione
- interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- attività di coordinamento del progetto

- costituzione e gestione di una eventuale struttura comune

La sottomisura sostiene progetti di cooperazione finalizzati alla valorizzarezione delle risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, alla promozione di relazioni durature fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

I progetti si svilupperanno principalmente negli ambiti dove i GAL hanno già maturato un sufficiente know-how. La lista degli ambiti tematici di intervento comprende:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
- turismo sostenibile
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico/paesaggistico legato al territorio
- accessibilità ai servizi sociali, miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali ed inclusione sociale
- diversificazione delle opportunità economiche,
- trasferimento di conoscenze

Particolare attenzione sarà dedicata all'impatto sociale dei progetti.

I GAL e gli attori locali, partecipando ai progetti di cooperazione, hanno l'opportunità di creare i presupposti per l'identificazione, per i primi, di nuovi reti di collaborazione; per i secondi, invece, vere e proprie opportunità economiche (investimenti, commercio, creazione d' impresa, etc.).

La sottomisura è programmata nella FOCUS AREA 6B.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sugli aiuti di stato e codice degli appalti pubblici.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono:

- GAL, tramite l'implementazione dei progetti selezionati;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale;

Nell'esecuzione degli interventi, gli Enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese previste nelle singole misure di riferimento del PSR. In particolare,

Per quanto riguarda le spese di preparazione e sviluppo dei progetti di cooperazione sono ammissibili:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori
- spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione ed animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione.

Per quanto riguarda le spese di realizzazione dei progetti di cooperazione sono ammissibili:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione
- spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto, locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature
- spese per servizi di interpretariato e traduzione
- spese per ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti
- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione
- spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (ad esempio allestimento punti informativi e vetrine promozionali)
- spese generali relative all'organizzazione e all'attuazione delle attività progettuali (comprese spese di segreteria, servizi telefonici, telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro purchè basate su

costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione)

Sono ammissibili esclusivamente le spese imputate ai GAL e da questi sostenute nell'ambito del progetto di cooperazione. E' possibile imputare una spesa sostenuta anche in quota parte dal GAL se da questa sostenuta.

Le spese di supporto per la preparazione tecnica all'avviamento dei progetti di cooperazione saranno elegibili dalla data di approvazione del PAL e devono essere chiaramente riferibili all'attività di costruzione dei progetti di cooperazione

Al fine di evitare sovrapposizioni tra la fase di preparazione e la fase di realizzazione dei progetti di cooperazione si precisa che con il supporto tecnico preparatorio non possono essere finanziate spese successive alla firma dell'accordo di cooperazione tra i partner.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Nell'ambito della sottomisura 19.3 un'operazione può essere finanziata se risponde ai seguenti criteri:

1. Contribuisce a uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale indicati dall'articolo 4 del Regolamento di sviluppo rurale e a qualsiasi delle priorità e focus area indicate all'articolo 5 dello stesso regolamento
2. Risponde agli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale
3. Risponde alle norme di ammissibilità di cui agli articoli 65-71 del regolamento 1303/2013
4. Risponde alle norme generali di ammissibilità di cui all'articolo 45 e agli articoli 60-63 del regolamento sullo sviluppo rurale 1305/2013

Il sostegno, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento 1305/2013, è concesso per:

a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);

b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che riguardano i criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono quelli indicati nei PAL.

Ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) 1305/2013 i progetti di cooperazione sono selezionati dai Gruppi di Azione Locale.

Nei PAL sarà data evidenza dei limiti di aiuto concedibile rispetto alle operazioni ammissibili a finanziamento dando priorità ai progetti cofinanziati da parte dell'investitore pubblico o privato.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Fino al 100% a seconda delle operazioni finanziabili.

I GAL, hanno la possibilità di differenziare l'intensità dell'aiuto per tipo di operazione finanziata a titolo dei loro PAL sulla base del ruolo strategico che queste operazioni possono giocare .

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese relative alla preparazione dei progetti di cooperazione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese relative alla preparazione dei progetti di cooperazione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.3.4. 19.4.1 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene:

- attività di gestione amministrativa e contabile connessa alla strategia di cui al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013;
- attività di animazione territoriale connessa alla strategia strategia di cui al comma 3 dell'art. 34 del Reg. UE 1303/2013.

In particolare l'attività di gestione può comprendere:

- attività connesse al regolare funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico –operative ed amministrative
- formazione del personale del partenariato (esclusi i promotori dei progetti),
- attività di pubbliche relazioni (comprese le spese attività di rete, come la partecipazione a riunioni di reti nazionali ed europee)
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente
- gestione finanziaria connessa all'attuazione di Leader
- obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza,i costi connessi alla
- attività di sorveglianza e alla di valutazione di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013.

L'animazione può includere:

- campagne informative
- eventi
- riunioni
- volantini
- siti web
- social media
- stampa
- scambi con soggetti interessati per fornire informazioni e per promuovere la strategia
- sostegno ai potenziali beneficiari per sviluppare interventi
- promozione e sostegno alla preparazione di progetti e delle candidature
- sostegno al progetto nella fase successiva all'avviamento.

La sottomisura è programmata nella FOCUS AREA 6B.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale**.** Inoltre, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, i gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo concesso.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Codice degli appalti.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

GAL selezionati in base alle procedure ad evidenza pubblica indicate nella scheda di misura.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

Costi di gestione*:* i costi legati alla gestione della attuazione della strategia ovvero costi operativi, spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui al punto (g) dell'art. 34 (3) CPR.

Costi di animazione*:* i costi legati alla implementazione della strategia CLLD, al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare operazioni e preparare le applicazioni.

Sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione dei PAL anche le quote di ammortamento di beni messi a disposizione per l'attuazione del piano e non ancora ammortizzati (alle condizioni dell'art. 69 comma 2 del Reg.Ue 1303/2013), nonché le quote del TFR accantonata imputabile ai costi di esercizio della presenta programmazione.

Non sono ammissibili, invece, le spese in natura.

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese relative all'animazione e alla gestione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I costi di gestione e animazione sono eleggibili dalla data di approvazione del PAL da parte del Comitato regionale, anche se la relativa domanda di aiuto sarà inoltrata successivamente alla selezione del piano. Potranno, pertanto, essere rese ammissibili le spese sostenute solo dai GAL selezionati per l'attuazione del PAL.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I beneficiari sono selezionati in base ai criteri stabiliti nella scheda di misura.

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Fino al 100% dei costi ammissibili ed effettivamente sostenuti, comprovati da idonea documentazione di spesa.

La percentuale massima riconoscibile per l'intera programmazione ai GAL per la copertura dei costi di gestione e animazione, sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione Leader, non può essere superiore al viene fissata nel 20% dell'importo della spesa pubblica assegnata sostenuta da ciascun GAL nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese relative all' animazione e alla gestione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse.

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, i gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell’importo concesso.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

- ritardi nell'attuazione dei progetti: dovuti soprattutto al fatto che, spesso, i beneficiari sono enti pubblici legati a vincoli di bilancio e patti di stabilità che condizionano l'attuazione dei progetti stessi;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal codice dei contratti pubblici in particolare per i progetti a regia GAL o in convenzione;
- eleggibilità della spesa: molti interventi realizzati nell'ambito del CLLD sono immateriali e a volte possono insorgere difficoltà nella valutazione di ammissibilità delle tipologie di spesa necessarie alla realizzazione degli interventi stessi;
- conflitto di interesse: il regolamento 1303 all'art. 34 prevede che il partenariato pubblico-privato sia composto per almeno il 50% da partner che sono autorità non pubbliche; tale composizione potrebbe aumentare il rischio di un potenziale conflitto di interessi.
- mancato raggiungimento degli obiettivi delle Strategie di Sviluppo Locale

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

- Monitoraggio continuo della gestione e dell'attuazione dei Piani di Azione Locale da parte dei GAL;
- Verifica costante della corretta applicazione della normativa sugli appalti e predisposizione di corsi di formazione in materia per i Gruppi di Azione Locale;
- Predisposizione di linee guida che definiscano, in particolare, le spese eleggibili;

- Realizzazione di controlli incrociato sui sistemi informativi per il monitoraggio di potenziali conflitti di interesse.
- Relazione intermedia, da trasmettere da parte dei GAL all'ADG, in ordine all'efficacia e al raggiungimento degli obiettivi delle SSL, e eventuale richiesta dell'ADG di revisione della strategia stessa nel caso in cui l'attuazione sia in forte ritardo e gli obiettivi non raggiunti.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

Coerentemente con le disposizioni e i limiti e i vincoli di cui di cui alla presente misura, gli elementi di ulteriore dettaglio per la sua implementazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni secondo quanto già esplicitato nella misura, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno inseriti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione e siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'ammontare assegnato alla misura 19 euro 48.600.000,00, è pari al 5% della spesa pubblica totale del PSR per l'Umbria 2014-2020.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La misura LEADER contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale. Essa viene attuata attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) metodo per elaborare ed implementare strategie di sviluppo locale (SSL), integrate e multisettoriali, basato sull'approccio botton-up. Le SSL tengono conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono dall'analisi di contesto dei territori di riferimento.

La Misura 19 si compone delle seguenti sottomisure:

M 19.1 sostegno preparatorio (vedi box 8.2.17.3.1)

M 19.2 esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD (vedi box 8.2.17.3.2)

M 19.3 preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL (vedi box 8.2.17.3.3)

M 19.4 costi di esercizio e di animazione (vedi box 8.2.17.3.4)

Il CLLD si basa su una strategia territoriale di sviluppo locale (SSL) integrata e multisettoriale, basata sull'interazione tra diversi attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale deve elaborare un Piano di Azione Locale (PAL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti.

Lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) contiene i seguenti elementi:

- la definizione del territorio come area omogenea e la popolazione interessata. A tal fine, ai sensi dell'art. 33 para 6 del Reg UE 1303/2013, la popolazione del territorio interessato dalla SSL non deve essere inferiore a 10.000 e non superiore a 150.000 abitanti;

- una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo integrata e multisettoriale basata sull'interazione tra operatori e progetti di settori diversi dell'economia locale;

- la presenza di partenariati locali di carattere pubblico-privato (Gruppi di azione locale) che abbiano la capacità di elaborare ed attuare delle strategie di sviluppo locale SSL mediante un approccio button up;

- l'eventuale collegamento in reti di più partenariati locali e di cooperazione

Le SSL sono elaborate ed attuate dai GAL in coerenza con il presente programma e con quanto riportato nell'Accordo di Partenariato e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 del Reg. UE 1303/2013 e contiene i seguenti elementi:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati alla strategia
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce
- una descrzione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi e quantitativi.
- una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia
- un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete
- una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione
- il piano di finanziamento per la strategia
- i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per ciascuna tipologia di intervento

Esse sono approvate da un Comitato regionale, istituito dall'Autorità di Gestione del PSR a cui possono

partecipare anche rappresentanti regionali degli altri fondi SIE per le eventuali integrazioni.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) 1305/2013 i progetti di cooperazione sono selezionati dai Gruppi di Azione Locale.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

a) Criteri, modalità e tempi per la presentazione della SSL

In coerenza con l'AP, le SSL elaborate dai GAL dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale 2014-2020, da scegliere tra i seguenti

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);

2. Sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

3. Turismo sostenibile

4. Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)

5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

6. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

7. Accesso ai servizi pubblici essenziali;

8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

9. Reti e comunità intelligenti;

10. Diversificazione economica e sociale

Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti

parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

La concentrazione della SSL su 1 ambito (o più) non implica l'elaborazione di una strategia mono-tematica, quanto piuttosto una strategia che ricerchi e valorizzi i legami tra gli interventi proposti (es. turismo-beni culturali-prodotti tipici). Tale strategia dovrebbe avere carattere innovativo (di processo e di prodotto), puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale. La SSL, organizzata secondo un Piano di Azione Locale (PAL), è presentata dai partenariati pubblico-privati al Comitato regionale entro18 mesi dalla data di approvazione dell'AP. Entro i 6 mesi successivi, il Comitato selezionerà i GAL le SSL contenute nei PAL in coerenza con le strategie del presente programma. La selezione dei Gal e dei PAL si svolgerà in un'unica fase tramite un avviso pubblico.

In ogni caso ai sensi dell'art. 33, p. 4, del Reg.(UE) 1303/13 ll primo ciclo di selezione delle SSL di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Eventuali strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, aggiuntive, potranno essere selezionate successivamente a tale data, ma non oltre il 31/12/17.

Elemento caratterizzante la SLL è rappresentato dal valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADR apporta agli obiettivi che persegue il PSR attraverso le misure che vengono attuate con un approccio botton up.

A tal fine si ritiene che il valore aggiunto sia da individuare nella capacità del GAL, di valorizzare l'integrazione effettiva delle attività locali e la collaborazione tra operatori locali, per il perseguimento della SSL anche introducendo elementi di innovazione. Ciò è un effetto positivo della particolare governance espressa dal GAL, quindi tra i criteri di valutazione che concorrono a definire la qualità e l'efficacia della SSL vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- modalità di coinvolgimento della popolazione, delle istituzioni locali e degli operatori privati nella definizione della SSL

- innovazione, integrazione e multisettorialità della SSL

- sostegno alle reti di operatori locali

- previsione della cooperazione nella SSL

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/13, attenzione sarà posta al tema della prevenzione della discriminazione nei criteri di valutazione dei partenariati, nella valutazione dei PAL e nei principi relativi la fissazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte dei GAL.

b) Criteri, modalità e tempi per la selezione dei GAL

Il Comitato selezionerà i GAL sulla base dei seguenti criteri

Criteri di ammissibilità, concernenti il possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'ammissibilità alle fasi successive di valutazione del partenariato e della proposta di PAL:

- i GAL sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto

al voto (art.32, let. b) del Reg. CE 1303/13;

- ciascun GAL, per programmare e gestire la strategia di sviluppo locale, deve espressamente indicare la forma di organizzazione che intende darsi, se dotato di una struttura comune legalmente costituita oppure rappresentato da un capofila amministrativo e finanziario
- ciascun GAL dovrà elaborare procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse, nonché il corretto espletamento delle funzioni in materia di gestione e controllo di competenza;
- ciascun GAL deve presentare una SSL organizzata secondo un PAL

Criteri di valutazione del partenariato. Una volta riconosciuto il possesso dei requisiti di ammissibilità, ciascun GAL viene sottoposto a valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche del partenariato

- Composizione del partenariato, con riferimento anche a rappresentanze delle pari opportunità e delle non discriminazioni nonché assenza di potenziali conflitti di interesse;
- Attività di animazione realizzate in funzione della costituzione del partenariato e della definizione della strategia di sviluppo locale

Capacità e modalità di attuazione della strategia (gestione del PAL)

- Articolazione della struttura organizzativa
- Modalità di comunicazione ed animazione
- Articolazione delle procedure di gestione e controllo, compresa la definizione dei sistemi di registrazione, archiviazione e monitoraggio delle operazioni cofinanziate e delle piste di controllo. In particolare i GAL dovranno prevedere procedure per la sorveglianza, l'autovalutazione e la valutazione esterna della SSL

I criteri previsti per la selezione di GAL, in coerenza con quanto previsto nell'AP, sono:

- la qualità della proposta progettuale
- la sua focalizzazione tematica,
- l'integrazione tra i tematismi prescelti,
- la coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al GAL,
- l'ambito di intervento proposto,
- la capacità amministrativa della struttura tecnica,
- la previsione di meccanismi attuativi degli interventi capaci di evitare conflitti di interessi e di assicurare efficacia rispetto agli obiettivi del piano locale,
- la chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili.

I GAL possono anche essere partenariati già riconosciuti nelle precedenti programmazioni comunitarie ovvero nuovi gruppi rappresentativi delle componenti dei vari settori socioeconomici del territorio di riferimento. Nel caso di soggetti già riconosciuti, si dovrà comunque garantire il rispetto dell'art. 32, c. 2, let.b del Reg. (UE) 1303/13. Il bando per la selezione dei GAL (max n.5) e dei PAL verrà emesso entro 2 mesi dall'approvazione del PSR. Il bando stabilirà i tempi di presentazione dei PAL comprensivi della strategia. I GAL selezionati saranno responsabili dell'attuazione dei rispettivi PAL e del corretto utilizzo dei fondi assegnati con il presente programma sia quando il beneficiario è direttamente il GAL sia quando il beneficiario finale è un soggetto diverso dal GAL.

I GAL, uno per ciascuna area omogenea individuata, e i relativi PAL saranno selezionati attraverso un bando di evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di selezione sopra riportati.

c) Criteri, modalità e tempi per la valutazione dei Piani di Azione Locale

I PAL dovranno concentrarsi su un esiguo numero di ambiti di intervento, non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale 2014-2020. I GAL sceglieranno gli ambiti tematici di intervento per i rispettivi PAL dai temi indicati nella presente misura con un livello di ampiezza adeguato allo scopo di stimolare e non restringere le possibilità di azione del GAL. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

All'interno degli ambiti tematici, competerà ai GAL scegliere le azioni da attivare in funzione dei risultati attesi individuati nel Piano d'Azione. I PAL dovranno quindi consentire tutta la flessibilità necessaria ai GAL, come è nello spirito del regolamento, per la definizione delle azioni coerenti con gli ambiti tematici selezionati. Nel caso in cui il Piano di Azione includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

Ai fini dell'attuazione dei PAL i GAL sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate in merito dall'AdG e dall'OP, nonché osservare tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici.

I criteri di selezione degli interventi sono stabiliti dai GAL in base a quelli fissati per le operazioni standard del PSR

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le aree omogenee individuate per l'implementazione delle strategie di sviluppo locale rispettano i limiti imposti dall'articolo 33 del Regolamento n. 1303/2013. A tal fine si precisa che sono state individuate 5 oree omogenee (vedi tabella 8.2.17 a) - box 8.2.17.2)

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il fondo di riferimento per il CLLD è il FEASR. Le risorse relative al CLLD, previste dal piano finanziario, sono allocate a livello di Misura. Ciascun PAL dovrà contenere un piano finanziario definito a livello di sottomisura. La Regione Umbria, con un atto di programmazione, stabilirà le soglie minime da rispettare per ciascuna sottomisura a livello di piano finanziario di ciascun PAL.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' prevista la possibilità di pagare anticipi per le seguenti sottomisure:

- 19. 2 : è previsto il pagamento di un anticipo, non superiore al 50% dell'aiuto pubblico, per operazioni materiali (investimenti). Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo concesso (vedi box 8.2.17.3.2.2).
- 19.4: ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, i gruppi di azione locale possono chiedere al competente Organismo Pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. Tale anticipo sarà garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell'importo concesso(vedi box 8.2.17.3.4.2).

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

In accordo con l'art. 34 del Reg.UE 1303/2013 i GAL hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
- i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento (UE) 1305/2013, inoltre, i GAL, effettuate le operazioni di controllo di propria competenza sulle domande di pagamento ricevute, provvedono alla trasmissione all'AdG delle richieste di liquidazione dei beneficiari/destinatari finali delle diverse operazioni cofinanziate

previste dai rispettivi Piani, nel rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di pagamento. L'AdG a sua volta, esperiti i controlli di sua competenza, inoltra gli elenchi di liquidazione all'Organismo pagatore.

I GAL, hanno il compito di monitorare l'avanzamento del PAL e condurre attività di valutazione specifiche legate alla SSL sulla base dei risultati raggiunti. A tal fine l'AdG provvederà ad esperire una gara d'appalto di servizi di valutazione, nell'ambito della valutazione generale del PSR, per le attività svolte dai GAL, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei risultati raggiunti per tutto il periodo di programmazione in coerenza con la SSL dei GAL stessi. Le risorse per tale attività saranno imputate alla sottomisura 19.4 (costi di esercizio e di animazione).

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Le operazioni attuate nell'ambito del CLLD saranno implementate con approccio bottom up, e quindi si caratterizzeranno, sia nell'impostazione progettuale che nella fase realizzativa, per una dimensione più spiccatamente locale, con effetti mirati al territorio di riferimento. Ciò ne determina il valore aggiunto rispetto alle operazioni standard attuate nell'ambito delle altre misure del PSR.

In particolare nei PAL la demarcazione con le operazioni standard del PSR può essere definita in base:

- alla dimensione finanziaria dei progetti (es: progetti di piccola scala);

- al soggetto beneficiario (es: solo i GAL);

- al carattere specifico del progetto

Il coordinamento e la complementarità con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, verranno garantiti tramite il Comitato di sorveglianza, a cui parteciperanno anche rappresentanti regionali di altri fondi SIE.

Inoltre sarà comunque implementato un sistema di controlli incrociati per evitare la sovrapposizione dei finanziamenti.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Tenendo conto dell'esperienza delle passate programmazioni Leader le sfide che il CLLD dovrà affrontare sono:

- **migliorare il disegno e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree**, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia;

- **promuovere una maggiore qualità della progettazione locale**;

- **promuovere con flessibilità** e su un terreno concreto **il coordinamento tra le politiche,** con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di *governance*, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Nel precedente periodo di programmazione sono emerse le seguenti criticità:

- ritardi nell'avvio delle Misure del PSR gestite con l'Approccio Leader
- ritardi nell'attuazione dei progetti: dovuti soprattutto al fatto che, spesso, i beneficiari sono enti pubblici legati a vincoli di bilancio e patti di stabilità che condizionano l'attuazione dei progetti stessi;
- difficoltà nella valutazione di ammissibilità delle tipologie di spesa necessarie alla realizzazione degli interventi stessi;
- economie nella Misura relativa ai costi de Gestione e animazione dei GAL

Le azioni messe in atto nell'attuale periodo di programmazione per mitigare le suddette criticità sono le seguenti:

- tempistiche più stringenti previste per la presentazione delle candidature da parte dei partenariati pubblico-privati e per la selezione dei GAL e delle SSL, da parte del Comitato regionale istituito ad hoc dall'ADG, come descritte nel box 8.2.17.2, per mitigare il ritardo nell'avvio di Leader
- rafforzamento del monitoraggio della gestione e dell'attuazione dei Piani di Azione Locale da parte dei GAL, per mitigare il ritardo nell'attuazione dei progetti
- predisposizione di linee guida che definiscano, in particolare, le spese eleggibili
- la percentuale massima riconoscibile ai GAL, per l'intera programmazione 2014-2020, per la copertura dei costi di gestione e animazione, sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione Leader, viene fissata nel 20% dell'importo della spesa pubblica sostenuta da ciascun GAL nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

8.2.17.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia COVID-19".

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.

Regolamento UE n. 1303/2013

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.

Per reagire all'impatto della crisi causata dall'epidemia di COVID-19, è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.

La finalità della misura è di fornire liquidità alle imprese in difficoltà e prevede un sostegno una tantum a fondo perduto che, al fine di garantire una rapida erogazione del sostegno pubblico, sarà riconosciuto su base forfettaria. Non sono previsti altri fattori generatori del sostegno pubblico (es. ristoro reddito, realizzazione investimenti, impegni a dare continuità alle attività agricole).

La misura si articola nel seguente modo:

Sottomisura 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipo di intervento 21.1.1 - Sostegno per l'agriturismo, fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. 21.1.1 Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con il presente intervento si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

Diversamente da altri settori agricoli, per il settore della diversificazione delle attività agricole (agriturismo, fattorie didattiche e sociali) non sono state attivate a livello nazionale e/o regionale misure specifiche di sostegno per fare fronte alla situazione emergenziale dovuta al COVID 19 pur essendo stata accertata, per tale comparto, una consistente perdita di fatturato come rileva un recente studio svolto da ISMEA (*2° Rapporto Emergenza COVID 19 – ISMEA)*. I provvedimenti straordinari messi in atto dallo Stato o dalla Regione per fare fronte alla crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, infatti, sono stati tutti rivolti a perseguire finalità diverse da quelle previste dalla presente misura trattandosi, sostanzialmente, di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta o interventi a specifico sostegno settoriale (es: settore vitivinicolo, florovivaistico, zootecnico, pesca e acquacoltura ecc.) che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende del comparto agrituristico. Pertanto, la ragione per cui non si interviene a favore degli altri settori agricoli consiste nel fatto che questi ultimi sono supportati da altri regimi di aiuto nazionali;

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, il sostegno erogato nell'ambito della presente misura vuole offrire un'assistenza di emergenza agli agricoltori colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività, così come il mantenimento dell'offerta di servizi e quindi della vitalità delle aree rurali. È quindi previsto il pagamento a favore delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica di una somma forfettaria "una tantum" volta a sostenere la liquidità aziendale. Poiché anche la sospensione dei servizi erogati dalle aziende che esercitano attività di fattorie didattiche e di agricoltura sociale ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti e per la tenuta del tessuto socio-economico, un analogo sostegno viene concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di aiuto in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio).

Titolo VIII della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: "Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie didattiche".

Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: "Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi".

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività agrituristica,

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica,

Agricoltori titolari di aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

In ogni caso non è ammesso il cumulo con altri regimi di aiuto per lo stesso fatto generatore.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende agricole beneficiarie devono risultare attive nei comparti dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale e della didattica alla data di presentazione della domanda di sostegno ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020.

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l'intero comparto della diversificazione, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, La misura 21 beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Tuttavia, nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, proprio al fine di una maggiore solidarietà, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno pubblico erogabile, *una tantum*, per ciascuna azienda agricola è modulato sulla base della tipologia del servizio offerto. La tipologia del servizio offerto è stata considerata come una *proxy* dei flussi di cassa e della struttura dei costi fissi in quanto elemento sufficientemente oggettivo e non discriminatorio. È stato infatti considerato che, essendo la finalità della misura quella di sostenere la continuità aziendale, sia necessario durante il periodo di crisi sostenere le aziende per ristorare, seppur in parte, il pagamento dei costi fissi e, quindi, regolare le discrasie dei flussi di cassa tra entrate (venute a mancare) e le uscite ineliminabili.

L'importo del sostegno pubblico erogabile è modulato come di seguito indicato:

A. aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00;
B. aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed eventuali altri servizi = € 5.000,00;
C. aziende agricole agrituristiche con altri servizi = € 3.000,00;
D. aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica = € 3.000,00;
E. aziende agricole che esercitano la sola attività di agricoltura sociale = € 3.000,00.

Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o di agricoltura sociale si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Il sostegno pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio

2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) in conformità al regime di aiuto SA.57021 (2020/N).

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. In particolare al fine di evitare il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-COVID19. I provvedimenti nazionali infatti non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (Emergenza COVID–19. 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza COVID-19. Aprile 2020), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore agli agriturismi, censiti a livello nazionale, si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione (ovvero di erogare liquidità eccessiva rispetto ai fabbisogni aziendali in termini di profilo dei costi).

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i

controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Di fatto, l'importo massimo del sostegno pubblico pari a 7.000,00 euro è di per sé così modesto da non ravvisare rischi di sovra-compensazione.

Ad ogni modo, nel caso di altri strumenti a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di beneficiari, realizzati con interventi regionali, gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di operazione saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del sostegno pubblico stabilito al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" e modulato per tipologia di servizio offerto.

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito.

Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, sostegno forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

Al fine di evitare il rispetto del massimale di aiuto nonché il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti).

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile da banche dati regionali delle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. In particolare al fine di evitare il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti)

Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali e regionali realizzati in chiave anti-COVID19. I provvedimenti nazionali infatti non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (Emergenza COVID–19. 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza COVID-19. Aprile 2020), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore agli agriturismi, censiti a livello nazionale, si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000/7.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione (ovvero di erogare liquidità eccessiva rispetto ai fabbisogni aziendali in termini di profilo dei costi).

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Di fatto, l'importo massimo del sostegno pubblico pari a 7.000,00 euro è di per sé così modesto da non ravvisare rischi di sovra-compensazione.

Ad ogni modo, nel caso di altri strumenti a sostegno della liquidità aziendale per la medesima tipologia di beneficiari, realizzati con interventi regionali, gli importi da erogare attraverso la presente tipologia di operazione saranno decurtati al fine di rispettare il massimale del sostegno pubblico stabilito al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" e modulato per tipologia di servizio offerto.

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito.

Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, sostegno forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

Al fine di evitare il rispetto del massimale di aiuto nonché il rispetto:

- del divieto di cumulo con altri regimi per lo stesso fatto generatore
- del cumulo per fatti generatori diversi da quello previsto dalla presente misura con altri regimi nazionali e regionali

in fase preliminare alla concessione saranno effettuate verifiche sul pertinente sistema informativo nazionale RNA (Registro Nazionale Aiuti).

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno” in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole. La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile da banche dati regionali delle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e servizi sociali. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Il presente Piano di Valutazione (PdV) è stato redatto dall'Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con il valutatore ex ante e seguendo le disposizioni comunitarie riportate nel Regolamento (EU) No 1303/2013, art.54 e 56 e nel Regolamento (EU) No 1305/2013, art. 67-69, in materia di monitoraggio e valutazione dei programmi strutturali. La pianificazione e la descrizione di ciascuna componente del PdV accoglie, inoltre, le indicazioni suggerite dalle Linee Guida della Commissione Europea[1] e si sviluppa in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato.

L'approccio utilizzato è quindi quello di una strutturazione delle attività valutative nel lungo periodo, cercando di individuare gli indirizzi, oltre che generali, anche specifici, in termini di: soggetti coinvolti e modalità di coordinamento, temi da analizzare, dati ed informazioni utili, tempistica da seguire, piano di comunicazione ed, infine, delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'implementazione dell'intero PdV.

Tramite la predisposizione del Piano di Valutazione, l'AdG intende garantire un'adeguata pianificazione delle attività valutative, nonché assicurare l'appropriatezza della capacità di valutazione rispetto all'attuazione del Programma.

Al tal fine, gli obiettivi generali che si intende perseguire consistono nel:

- Assicurare che le attività valutative risultino appropriate lungo tutto il periodo della programmazione
- Assicurare che le risorse finanziarie ed umane risultino sufficienti lungo tutto il periodo della programmazione
- Garantire la disponibilità dei dati e delle informazioni in maniera tempestiva, affidabile e funzionale ai fabbisogni conoscitivi per la sorveglianza e la valutazione dell'andamento e dei progressi del PSR, da riportare nelle RAA annuali, in quelle approfondite del 2017 e del 2019 e nella valutazione ex-post relative, rispettivamente, alle annualità 2016 e 2018.

[1] *Guidelines establishing and implementing the Evaluation Plan of 2014-2020 RDPs, Draft March 2014, EENRD*

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Il sistema di gestione e di coordinamento delle attività di valutazione si compone degli attori, dei ruoli che

essi svolgono e dei processi di coordinamento del lavoro dei vari soggetti. L'adeguatezza di tale sistema permette di assicurare la trasparenza dei meccanismi decisionali e l'accountability dei progressi raggiunti nell'esecuzione del Programma durante l'intero ciclo di programmazione.

I principali soggetti responsabili della valutazione del PSR Umbria 2014-2020 si individuano in:

1. Autorità di Gestione (AdG)
2. Comitato di sorveglianza (CdS)
3. Organismo pagatore (OP)
4. Valutatore indipendente (VI)
5. GAL
6. Beneficiari

L'Autorità di Gestione.

L'AdG è responsabile del funzionamento e della gestione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché della qualità, puntualità e comunicazione dei risultati prodotti. I suoi compiti si possono ricondurre a tre ambiti di competenza:

- Il monitoraggio. L'AdG assicura l'esistenza e l'affidabilità del sistema informativo, la registrazione, gestione, conservazione e trasmissione dei dati sul programma e sulla sua attuazione, tramite adeguati indicatori. Essa è inoltre responsabile della redazione della Relazione Annuale di Attuazione e fornisce al Comitato di Sorveglianza le informazioni e la documentazione necessaria per monitorare il progresso del PSR.
- Il Piano di Valutazione. L'AdG è responsabile della stesura del PdV e della sua coerenza rispetto all'impianto complessivo del sistema di monitoraggio e valutazione. Durante il ciclo di attuazione, essa assicura la misurazione del contributo del PSR a ciascun obiettivo prioritario. Tale responsabilità è funzionale al soddisfacimento dei fabbisogni valutativi associati al completamento delle Relazioni "Rafforzate" del 2017 e 2019, nonché della valutazione ex post. Nel ruolo di governo della valutazione, essa potrà quindi esprimersi nella definizione della domanda valutativa, nel rispetto oltre che delle richieste conoscitive comuni anche di quelle aventi carattere più specifico e strettamente connesse al PSR Umbria. L'AdG è inoltre responsabile della comunicazione dei risultati valutativi alla Commissione Europea e della loro adeguata pubblicità verso tutti i portatori di interesse del programma e verso il pubblico più vasto.
- Le attività di coordinamento. L'AdG seleziona il valutatore indipendente del Programma e sovrintende le attività di valutazione. Essa inoltre, supporta i GAL nella elaborazione di un sistema di monitoraggio e autovalutazione (es. individuazione dei fabbisogni informativi, definizione e interpretazione degli indicatori, approcci valutativi, modalità di comunicazione, controllo qualità, etc. etc.).

Il Comitato di sorveglianza.

Il CdS verifica l'implementazione del Programma e il suo progresso rispetto agli obiettivi pianificati, sulla base degli indicatori e dei contenuti emersi dalle Relazioni annuali di esecuzione. Prima dell'invio alla Commissione Europea, le RAA sono esaminate e approvate dal CdS. Esso inoltre, controlla le attività e i prodotti valutativi rispetto alle previsioni del PdV e può formulare delle osservazioni e delle raccomandazioni all'AdG, in merito all'implementazione e valutazione del Programma, verificando le azioni intraprese a loro seguito.

L'Organismo Pagatore.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, l'OP rappresenta un'importante fonte informativa in quanto possiede dati ed informazioni relative alle domande, ai progetti finanziati, ai pagamenti e ai controlli. Sarà quindi importante garantire una stretta collaborazione con l'AdG e gli altri attori responsabili della valutazione, favorendo il flusso informativo e la creazione di sinergie.

Nell'ambito dell'attuazione del PSR e in funzione delle attività valutative previste nel PdV, l'Organismo Pagatore avrà il compito di:

- implementare le procedure di raccolta e di trattamento delle domande di aiuto, in accordo con l'Autorità di Gestione, e definire le procedure per la raccolta e il trattamento delle domande di pagamento attraverso uno specifico sistema informativo;
- controllare l'ammissibilità delle domande, delle procedure di attribuzione degli aiuti e della loro conformità alle norme comunitarie;
- eseguire e contabilizzare i pagamenti;
- fornire i dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;
- effettuare i controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- presentare i documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- consentire l'accessibilità dei documenti e curare la loro conservazione;
- collaborare alla definizione delle disposizioni operative.

Il Valutatore Indipendente.

La Regione ha fatto già ricorso a due servizi di valutazione: la Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del PSR 2014-2020 e la Valutazione per le annualità 2015-2016 (valutazione approfondita per la RAA 2017).

Per lo svolgimento delle future attività di valutazione del PSR 2014-2020, la Regione Umbria intende avvalersi di un unico servizio indipendente di valutazione rivolto alla valutazione di tutte le misure del Programma nel suo complesso, compreso l'approccio Leader, fermo restando gli obblighi in materia di valutazione specifica dei GAL previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Il valutatore sarà selezionato tramite gara ad evidenza pubblica. Sarà richiesto di elaborare un disegno di valutazione per tutto il periodo di svolgimento del servizio ed un piano di lavoro articolato.

Con il disegno di valutazione, si dovranno delineare le metodologie, la tempistica e le tecniche da applicare per rispondere alle domande di valutazione previste dal regolamento di esecuzione del Regolamento (EU) N. 1305/2013, a quanto previsto dal presente Piano di Valutazione e a quant'altro sarà contemplato dal Capitolato di gara. Il valutatore potrà, inoltre, proporre eventuali temi o domande valutative specifiche, oltre quelle comuni previste dal Regolamento.

Nell'eventualità occorressero aggiornamenti della valutazione degli Strumenti Finanziari, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1303/2013, l'AdG si riserva di selezionare un altro valutatore.

GAL

I Gruppi di Azione Locale rientrano nella governance del sistema di monitoraggio e valutazione del Programma, in quanto soggetti detentori di importanti informazioni circa l'attuazione e il progresso delle

strategie di sviluppo locale, nell'ambito degli interventi ad approccio Leader. Essi dovranno quindi fornire tutte le informazioni richieste dall'AdG e dal valutatore indipendente, funzionali al soddisfacimento delle finalità valutative, sia comuni, che specifiche della Regione. In ottemperanza alle richieste minime comunitarie, i GAL dovranno prevedere all'interno della loro strategia di intervento, un piano delle attività valutative, che risulti coerente con quanto concepito nel presente PdV.

Beneficiari

I beneficiari del PSR possono essere direttamente coinvolti nei processi valutativi delle misure del programma, come fonte informativa primaria e diretta nella raccolta dei dati di monitoraggio. Lo stesso Regolamento comunitario (UE) 1305/2013 (Art.71) prevede per i soggetti beneficiari l'impegno a fornire all'AdG e/o ai valutatori designati tutte le informazioni pertinenti e necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma.

La **tabella 9.2.a)** illustra sinteticamente gli attori principali responsabili della valutazione del PSR Umbria 2014-2020, i loro ruoli e la loro composizione, nel rispetto delle normative comunitarie.

f. ativo	**Attore**	**Funzione**	**Composizione**
6 del EU) 013	Autorità di Gestione (AdG)	• Assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, gestione e trasmissione di dati sul programma • Comunicare ogni anno alla Commissione i dati sugli interventi selezionati e informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari • Garantire che la valutazione ex ante sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione • Accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione • Trasmettere al CdS le informazioni necessarie per monitorare l'attuazione • Redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma • Dare pubblicità al programma • -Assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato	La Regione dispone all'interno d Servizio Sviluppo rurale e agricc sostenibile una sezione responsa delle competenze trasversali al P monitoraggio. Valutazione, siste informativo, controlli, comunica e assistenza tecnica
7 del EU) 013	Comitato di sorveglianza (CdS)	• Si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti • Esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma • Può formulare osservazioni all'AdG in merito all'attuazione e alla valutazione del programma	Rappresentanti delle autorità competenti, nonché organismi intermedi e rappresentanti dei pa

		• Controlla le azioni intraprese dall'AdG e seguito delle osservazioni ad essa formulate	
del EU) 013	Organismo pagatore (OP)	• Implementa le procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto e definisce le procedure per la raccolta e il trattamento delle domande di pagamento • Controlla l'ammissibilità delle domande, le procedure di attribuzione degli aiuti, la loro conformità alle norme comunitarie • Esegue e contabilizza i pagamenti • Fornisce i dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio • Effettua i controlli previsti dalla normativa comunitaria • Presenta i documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie • Permette l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione • Collabora alla definizione delle disposizioni operative	Rappresentato dall'Agenzia per Erogazioni in Agricoltura (AGE
4 del EU) 013	Valutatore Indipendente (VI)	• Un unico servizio indipendente di valutazione rivolto sia alla valutazione del Leader che alla valutazione di tutte le altre misure e al Programma nel suo complesso	La composizione del gruppo di l sarà specificata nel relativo banc selezione
1 del EU) 013	GAL	• Fornire tutte le informazioni richieste dall'AdG e dal valutatore indipendente • Prevedere un piano delle attività valutative all'interno della loro strategia di intervento	Partenariato locale
1 del EU) 013	Beneficiari	• Fornire all'AdG e/o al valutatore designato tutte le informazioni pertinenti e necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma	Aziende individuali Aziende societarie Imprenditori agricoli Soggetti pubblici Altri imprenditori

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

Secondo il Regolamento (EU) No 1303/2013, il compito della valutazione è quello di misurare il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi della PAC e della Strategia Europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Nella valutazione dell'impatto del Programma si deve inoltre tener conto delle condizioni socio-economiche ed ambientali delle zone rurali interessate dall'azione pubblica.

I risultati delle attività valutative sono funzionali al processo di disegno e di implementazione del Programma, provvedendo a fornire risposte in termini di:

- Rilevanza: gli interventi del PSR sono indirizzati al soddisfacimento dei fabbisogni più importanti?
- Efficacia: in che misura i target e gli obiettivi sono stati raggiunti?
- Efficienza: il Programma è stato in grado di massimizzare l'uso delle risorse impiegate?
- Impatto: in che misura gli interventi finanziati hanno contribuito al cambiamento desiderato nell'area interessata dal Programma?

I temi e le attività valutative che verranno svolte, si orienteranno al soddisfacimento sia dei fabbisogni conoscitivi obbligatori e previsti dai regolamenti comunitari e dai loro atti esecutivi, sia di domande valutative di carattere specifico, peculiari al PSR Umbria e di supporto alle scelte decisionali regionali.

I temi comuni

I temi valutativi comuni che entrambi i servizi di valutazione dovranno affrontare nel proprio ambito di competenza, comprendono:

- La logica comune dell'intervento per lo sviluppo rurale, comprendente la gerarchia degli obiettivi del Programma, gli obiettivi specifici e orizzontali della PAC, le priorità dell'Unione Europea e gli obiettivi specifici delle focus area.
- Le domande valutative comuni, formulate dalla Commissione Europea e collegate agli obiettivi della PAC, ai temi orizzontali dello sviluppo rurale e alle priorità/focus area dello sviluppo rurale
- Gli indicatori comuni di contesto, di impatto, di risultato, di prodotto e i target associati alle focus area, al fine di misurare gli effetti della politica

Ciascuno di questi elementi di analisi sarà sviluppato secondo gli approcci metodologici contemplati, oltre che dai regolamenti comunitari, anche dalle Linee Guida preparate dalla Commissione europea.

In particolare, gli elementi valutativi comuni che dovranno essere presi in considerazione nella pianificazione e nello svolgimento delle attività di analisi, sono i seguenti:

- Osservazione dell'evoluzione dei trend e dell'analisi di contesto; osservazione dei cambiamenti delle condizioni di contesto nel territorio in cui opera il Programma, rispetto alla situazione di partenza.
- Misurazione del grado di efficacia, di efficienza, di impatto e di contributo del PSR agli obiettivi della PAC.
- Misurazione dei risultati del Programma e del contributo delle focus area all'interno di ciascuna priorità; considerazione degli effetti multipli e delle sinergie; analisi degli indicatori di risultato complementari.
- Monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dai cambiamenti climatici e risorse idriche. Tale attività dovrà svolgersi nell'ambito del Piano di Monitoraggio previsto dalla VAS.
- Valutazione del progresso del PSR sulla base degli indicatori target e di output. Misurazione del progresso raggiunto dal Programma nell'applicazione dell'approccio integrato in supporto dello sviluppo delle zone rurali, in particolare dell'attuazione della strategia di sviluppo locale mediante Leader e, nel caso, mediante CLLD.
- Valutazione del contributo del Programma agli obiettivi orizzontali, innovazione, ambiente e cambiamento climatico.
- Valutazione del contributo del Programma alla Strategia Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- Valutazione dell'uso dei fondi per l'Assistenza Tecnica.

La Regione richiede inoltre di misurare, nell'ambito della valutazione del grado di efficacia, di efficienza e di impatto del PSR, anche il grado di soddisfazione degli stakeholder e della capacità del Programma nel colmare i fabbisogni rilevati ed espressi dal partenariato.

L'AdG nella scelta del valutatore terrà conto del rigore e dell'affidabilità degli approcci analitici che verranno proposti, in funzione della capacità di considerare gli effetti netti del Programma, rispetto ai cambiamenti osservati sul territorio mediante l'utilizzo di appropriate metodologie di analisi socio-economiche, econometriche, ambientali e territoriali e delle relative tecniche di indagine per il reperimento dei dati necessari.

I temi orizzontali (Innovazione, ambiente e cambiamento climatico)

Nella valutazione dell'efficacia del Programma si terrà in considerazione anche il contributo del PSR alle tematiche orizzontali, definite dalla Commissione Europea, ovvero agli obiettivi di incremento di innovazione, di tutela dell'ambiente e di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico.

Leader

La Regione Umbria intende far rientrare la valutazione delle misure ad approccio Leader all'interno del servizio di valutazione del PSR, al fine di misurare gli effetti di tutte le misure del Programma e del PSR nel suo complesso.

In linea con quanto previsto per le attività comuni di valutazione su tutto il Programma, il valutatore indipendente dovrà anche misurare i progressi della strategia di sviluppo locale inserendoli negli effetti complessivi del Programma.

Le attività valutative rivolte all'approccio Leader dovranno considerare le specificità di questa tipologia di intervento, individuando e misurando il suo valore aggiunto nell'implementazione della strategia di sviluppo

locale e contestualizzandolo nell'ambito del più ampio approccio di CLLD, implementato con i fondi strutturali. Date le peculiarità dell'attuazione delle misure tramite approccio bottom-up, il valutatore dovrà avvalersi di un mix di approcci valutativi, che colgano sia aspetti quantitativi che qualitativi del progresso raggiunto. L'analisi valutativa dovrà focalizzarsi anche sui meccanismi e sulle modalità attuative implementate a livello di GAL.

Oltre ai requisiti minimi legislativi e alla documentazione tecnica elaborata dalla Commissione Europea in supporto al sistema di gestione di monitoraggio e valutazione del PSR, il valutatore dovrà tenere in considerazione le indicazioni riportate nella Guida Comune elaborata dalla Commissione Europea sull'attuazione del CLLD, nei fondi strutturali e di investimento[1] e le Linee guida metodologiche elaborate dall'Help Desk of European Evaluation Network for Rural Development, "*Working Paper on Capturing impacts of LEADER and of measures to improve Quality of Life in rural areas"*.

I temi specifici

La Regione Umbria ritiene inoltre di esprimere alcune esigenze valutative specifiche, che richiederanno approfondimenti da parte del valutatore mediante la redazione di specifici rapporti tematici o nell'ambito degli ordinari rapporti di valutazione sui seguenti temi

- settore olio;

- settore vitivinicolo;

- settore zootecnico;

- settore tabacchicolo;

- settore cerealicolo.

Per ciascuno dei settori si chiederà di valutare l'efficacia del PSR Umbria rispetto agli obiettivi pianificati, nonché di verificare la rilevanza del Programma rispetto ai fabbisogni individuati, in particolare per quanto riguarda: i. la qualificazione della filiera dell'olio di qualità e dell'olivicoltura; ii. lo sviluppo del progetto speciale per la viticoltura; iii. la competitività della filiera cerealicola; iv. la competitività per il settore tabacco e v. la valorizzazione della zootecnia. Il giudizio di valutazione verrà elaborato secondo opportuni criteri di valutazione e appropriati indicatori, scelti sulla base delle indicazioni metodologiche comunitarie e secondo i fabbisogni conoscitivi specifici che emergeranno in corso di attuazione del Programma

Inoltre, nel corso dell'attuazione la Regione si riserva la possibilità di formulare ulteriori domande valutative specifiche come ad esempio per le aree interne, le azioni relative ai cambiamenti climatici e il monitoraggio dell'ambiente idrico.

[1] Guidance on the approach to CLLD evaluation is set out in the Common guidance of the European Commission'sDirectorates-General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds (29 Apr 2013)

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

In questa sezione si descrive il sistema responsabile della raccolta, della gestione e dell'aggiornamento delle informazioni statistiche sull'attuazione del Programma, funzionale agli obiettivi valutativi del presente Piano di Valutazione. Si indicano inoltre, le principali tipologie di informazioni e dati, necessari per il buon svolgimento delle analisi valutative.

Il sistema informativo regionale in funzione del monitoraggio e della valutazione

In linea con quanto previsto dal Regolamento comunitario (UE) 1305/2013, l'AdG è responsabile dell'esistenza e del funzionamento di un sistema informativo adeguato e affidabile per la registrazione, gestione e trasmissione dei dati sull'esecuzione del PSR. In merito, la Regione dispone del SIAR, il Sistema Informativo Agricolo Regionale, realizzato e gestito dalla Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo Risorse Finanziarie e strumentali – Ambito di coordinamento Agricoltura, Cultura e Turismo. Nel corso della passata programmazione il sistema informativo è stato progressivamente implementato e affinato, al fine di migliorare la capacità di integrazione e comunicabilità con le banche dati esterne (es. Agea e altre BD istituzionali). Il SIAR registra le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali, derivanti dalla gestione delle procedure di finanziamento delle domande delle Misure strutturali e a superficie. Attualmente comprende al suo interno due sottoinsiemi, il Sistema per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale e il SIGPA, il sistema integrato per la gestione delle procedure aziendali. Con il primo si effettuano le istruttorie delle domande di tutte le misure a superficie del PSR e di una parte di quelle strutturali. Mentre il secondo sistema, è finalizzato alla progressiva digitalizzazione degli adempimenti previsti dalle diverse normative di riferimento per il settore agricolo e agroalimentare. La capacità di comunicazione del SIAR con la banche dati Agea, che in passato ha rappresentato un elemento di criticità rispetto allo svolgimento delle operazioni valutative, risulta migliorata e in corso di perfezionamento per il ciclo 2014-2020. In merito, sono state realizzate delle procedure di *Web Service* per lo scambio dei dati tra i due sistemi, nell'ambito delle misure strutturali, mentre per le misure a superficie, tale servizio è in fase di completamento grazie ad un accordo con Agea per l'estensione di tale modalità.

Le fonti informative, le tipologie di dati ed informazioni, le modalità di raccolta

Ai fini dello svolgimento delle attività valutative, le tipologie di informazioni e dei dati di cui il valutatore si avvarrà si distinguono nelle seguenti principali categorie:

- dati primari, le cui fonti sono direttamente i destinatari degli interventi, o i beneficiari diretti ed indiretti, e il cui reperimento si effettuerà tramite il ricorso a tecniche di indagine appropriate. Il responsabile del servizio di valutazione indipendente si occuperà delle attività di raccolta.
- dati secondari, costituiti in pratica dal "*materiale preesistente*", quale ad esempio, i risultati del monitoraggio, indagini esistenti, valutazioni precedenti e documenti di programmazione, oppure ancora i dati forniti dagli istituti nazionali di statistica oppure fonti quali ad esempio la Rete di informazione contabile agricola (RICA), Eurostat ed Istat.

Nel reperimento dei dati primari, le principali fonti informative che saranno consultate dal valutatore comprendono i beneficiari del Programma e i GAL. Lo stesso Regolamento comunitario (UE) 1305/2013

(Art.71) prevede per i soggetti beneficiari e per i GAL, l'impegno a fornire all'AdG e/o al valutatore designato tutte le informazioni pertinenti e necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma. A tal fine, le modalità di raccolta dovranno basarsi sulle tecniche di indagine considerate più opportune e adeguare al target destinatario, ad esempio tramite il ricorso ad indagini dirette su base campionaria (eventualmente anche con gruppi di controllo), a *focus group*, a workshop, etc. etc.

Nell'ambito delle fonti secondarie, le informazioni saranno attinte sia da fonti esterne al PSR, quali istituti statistici istituzionali (Istat, Eurostat, RICA, etc. etc.) o rapporti, studi e ricerche , sia interna al Programma, come ad esempio i dati prodotti dal sistema di monitoraggio e dai documenti programmatici della Regione.

Il set delle informazioni necessarie sarà individuato in modo tale da rispondere alle esigenze conoscitive, oltre che comuni, anche specifiche, rispetto ai fabbisogni valutativi del PSR Umbria.

A ciascun livello di analisi corrisponderà quindi necessariamente una specifica tipologia informativa, ricavata tramite l'impiego di adeguati strumenti di raccolta e di elaborazione, in particolare attraverso opportune attività di aggregazione/scomposizione dei dati, tali da garantire il pieno sfruttamento delle informazione acquisite nonché la verifica e l'estensione, per via diretta, dei risultati riconducibili direttamente a ciascun livello di analisi.

Tutti i dati dovranno essere strutturati in banche dati, gestibili anche dalla Regione, utilizzando opportuni software concordati. I dati ritenuti più significativi potranno essere anche georeferenziati ed essere rappresentabili cartograficamente con i software utilizzati dalla Regione.

Il responsabile della valutazione dovrà predisporre infine un sistema dei controlli di qualità dei dati, finalizzato al trattamento degli errori.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Col presente Piano di Valutazione, la Regione individua le principali milestones valutative da raggiungere durante l'implementazione del Programma, i cui risultati verranno descritti nelle Relazioni annuali e in quelle "rafforzate" previste per il 2017, 2019 e nella Valutazione ex post del 2024, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

La cronologia e il contenuto delle attività e dei principali prodotto valutativi sono descritti nella **tabella 9.5.a).**

	Attività/ Prodotto	**Contenuti Valutazione**	**Stato di avanzamento**
	Valutazione ex ante degli Strumenti finanziari del PSR 2014-2020		Consegnato a dicembre 2016
	Primo Rapporto Annuale	• Prime stime sui risultati del	Consegnato a giugno 2017

	"Rafforzato" (2015-2016)	PSR e contributo alle FA	
		• Risposta ai CEQ, comunicazione dei risultati	
	Bando selezione valutatore e assegnazione dei servizi		In corso di emanazione
	Disegno di Valutazione	• Redazione del Disegno della valutazione	In corso procedure di affidamento
		• Recepimento delle indicazioni del PdV ed integrazioni	
		• Verifica delle condizioni di valutabilità del Programma	
	Primo Rapporto Annuale di a*ttuazione* (2017)	• Verifica avanzamento indicatori Programma e compilazione P2 *RAA*	
	Secondo Rapporto Annuale "Rafforzato" (2018)	• Verifica trend analisi di contesto	
		• Stime sui risultati del PSR e contributo alle FA	
		• Contributo PSR ai temi orizzontali	
		• Misurazione impatti	
		• Risposta ai CEQ, comunicazione dei risultati	
	Relazione Annuale di *attuazione* (2019)	• Verifica avanzamento indicatori Programma e compilazione P2 *RAA*	
	Relazione Annuale di *attuazione* (2020)	• Verifica avanzamento indicatori Programma e compilazione P2 *RAA*	
	Relazione Annuale di *attuazione* (2021)	• Verifica avanzamento indicatori Programma e compilazione P2 *RAA*	
	Relazione di sintesi sulle	• Ai sensi dell'articolo 114 del	

	attività valutative	Reg. (UE) n. 1303/2013.	
	Relazione Annuale di *attuazione* (2022)	• Verifica avanzamento indicatori Programma e compilazione P2 *RAA*	
	Relazione Annuale di *attuazione* (2023)	• Verifica avanzamento indicatori Programma e compilazione P2 *RAA*	
	Valutazione ex Post	• Verifica trend analisi di contesto	
		• Stime sui risultati del PSR e contributo alle FA	
		• Contributo PSR ai temi orizzontali	
		• Misurazione impatti	
		• Risposta ai CEQ	
		• Comunicazione dei risultati	

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

La definizione di un'adeguata strategia di comunicazione è importante affinché tutti i diversi portatori di interesse del Programma possano pienamente fruire dei risultati valutativi raggiunti. Al fine di garantire una comunicazione coerente del PSR e della sua valutazione, le attività comunicative previste nell'ambito del presente PdV devono rapportarsi con gli obiettivi e le modalità contemplate dalla strategia di comunicazione del PSR Umbria 2014-2020.

Per indirizzare in maniera efficace la comunicazione e la disseminazione dei risultati prodotti dalla valutazione, la Regione, inoltre, intende prevedere due linee di azione, una rivolta a sviluppare una comunicazione dei risultati, interna al PSR e l'altra, invece, esterna al Programma. Per ciascuna di esse, le attività saranno pianificate attentamente individuando i target destinatari, il contenuto informativo, il linguaggio più appropriato e la tempistica.

L'implementazione complessiva della strategia di comunicazione è di responsabilità dell'AdG, la quale però

affiderà lo svolgimento delle specifiche attività comunicative al responsabile del servizio di valutazione indipendente, selezionato tramite gara ad evidenza pubblica.

La strategia di comunicazione

Gli indirizzi principali per la pianificazione e attuazione di una strategia di comunicazione e di disseminazione dei risultati valutativi è illustrata nella tabella che segue. Tali indirizzi dovranno essere accolti dal responsabile della valutazione indipendente e applicate nei propri ambiti di lavoro, tenendo in considerazione le peculiarità degli obiettivi valutativi **(tabella 9.6.a sottoriportata)**

	Comunicazione interna al PSR	**Comunicazione esterna**
. **Target**	AdG Comitato di Sorveglianza OP Responsabili di Misura Responsabili di altri programmi strutturali Responsabili Monitoraggio Policy makers	Beneficiari del PSR Principali categorie di stakeholders Cittadini
. **Contenuto informativo**	Risultati e conclusioni dei rapporti di valutazione e degli approfondimenti tematici Criticità e difficoltà incontrate per valutazione Criticità individuate nell'implementazione del Programma Raccomandazioni formulate dal valutatore	Risultati e conclusioni dei rapporti di valutazio degli approfondimenti tematici
. **Canali e strumenti di comunicazione**	Relazioni di valutazione annuali e approfondite Presentazioni sintetiche Confronto diretto tramite riunioni o workshop	Creazione di un blog o spazio web dedicato http://www.svilupporurale.regione.umbria.it/ attualmente in fase di ristrutturazione per attiva una comunicazione interattiva tra valutatore e ampio pubblico. Presentazioni sintetiche e divulgative (es. sinte non tecniche, presentazioni PPT, newsletter, articoli…)

. **Tempistica**	Due volte l'anno, prima e a seguito della Relazione annuale, il valutatore si incontra con SG, AdG, Responsabili di Misura e degli altri programmi per individuare i fabbisogni informativi e comunicare i risultati raggiunti e le raccomandazioni evidenziate	A conclusione di ogni Rapporto di Valutazione verrà prodotto materiale divulgativo per un pubblico ampio. Interazione continua e sistematica del valutator con i potenziali portatori di interesse del PSR e i cittadini all'interno di uno spazio web dedicat

Modalità di interazione e meccanismi di *follow up*

L'idea di prevedere una specifica linea di comunicazione interna per la disseminazione dei risultati della valutazione si allinea nella prospettiva di voler valorizzare e utilizzare i prodotti conseguiti con i servizi di valutazione nella maniera più efficace e funzionale all'attuazione stessa del Programma. Uno degli obiettivi della valutazione *on going* è infatti quello di supportare l'AdG e i responsabili di Misura nelle diverse scelte gestionali, fornendo input informativi, elementi di analisi e appropriate raccomandazioni. Nell'ottica, quindi, di rafforzare la funzione di supporto decisionale del valutatore indipendente, si vuole evidenziare la necessità di introdurre, sin dalla definizione del PdV, momenti, luoghi e strumenti di comunicazione e di confronto tra il valutatore indipendente e i soggetti chiave dell'attuazione del PSR, come l'AdG, lo SG, i responsabili delle Misure e degli altri programmi strutturali.

I momenti chiave per la costruzione di un percorso costruttivo di interazione possono essere due, prima e dopo la redazione di ciascun rapporto di valutazione. Il primo, al fine di cogliere i fabbisogni informativi di tutti i soggetti e di definire con maggiore dettaglio le domande valutative, il secondo invece, successivo alla consegna del rapporto, si indirizzerà alla disseminazione e alla condivisione dei risultati di analisi e delle raccomandazioni derivanti.

Lo sviluppo delle attività comunicative, in maniera dinamica e interattiva, basata quindi su un grado di partecipazione attiva dei soggetti responsabili dell'attuazione del Programma, agevolerà anche l'azione di *follow up* ai risultati valutativi da parte dell'AdG.

Anche nell'ambito della valutazione esterna al PSR, la Regione mira a rafforzare il grado di utilizzo delle

informazioni da parte del pubblico più vasto, aumentando gli spazi comunicativi e le possibilità di interazione. A tal fine, potrà essere rafforzato il sito web istituzionale dedicato al PSR Umbria 2014-2020 introducendo una sezione dedicata, dove il valutatore potrà attivare un dialogo continuo e sistematico sui risultati conseguiti con i cittadini e con tutti i portatori di interesse del Programma. Questa tipologia di azione potrà garantire un forte meccanismo di *accountability* dei progressi raggiunti dal PSR e la trasparenza sui meccanismi decisionali.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

La specificazione delle risorse umane minime che la Regione intende richiedere per l'esecuzione dell' attività valutativa sarà indicata nel bando di selezione del valutatore indipendente del PSR nel suo complesso.

In generale, l'articolazione del gruppo di lavoro e le specifiche professionalità che saranno coinvolte al suo interno dovranno tener conto degli obiettivi valutativi e degli ambiti di analisi.

La **tabella 9.7.a)** che segue fornisce un'indicazione delle competenze professionali per lo svolgimento delle attività valutative pianificate.

Competenze professionali necessarie		**Grado di preferenza delle figure nei GdL dei**	
		Misure PSR	
1	Esperti in valutazione di programmi di sviluppo rurale	3	3
2	Esperti in agro-ambiente	3	1
3	Esperti forestali	3	1
4	Esperti in ambiente e territorio	3	2
5	Esperti di sviluppo rurale	3	3
6	Esperti in approccio Leader	1	3
7	Esperti in stime economiche e tecniche econometriche	3	1

Dal punto di vista finanziario, le risorse messe a disposizione per la selezione del valutatore indipendente sono pari a 716.487,00 euro, per l'intero periodo (iva inclusa). Tale importo è stato ridotto in conseguenza dell'avvenuta aggiudicazione del servizio di valutazione del PSR Umbria, avvenuta con DD. n. 4964 del 18/05/2018.

L'articolazione annuale prevista per le spese di valutazione è riportata nella **tabella 9.7 b)** sottoriportata**.**

Anni	Prodotti	Euro
2016	Valutazione ex ante degli strumenti finanziari	21.502,00
2017	Valutazione per RAA 2017	64.690,00
2018-2023	Valutazione in itinere ed ex post	630.295,00
TOTALE		**716.487,00**

Eventuali economie derivanti da ribassi in fase selezione del valutatore potranno essere utilizzate anche per approfondimenti specifici, o per ulteriori esigenze valutative che potranno emergere nel corso dell'attuazione.

A supporto della Programmazione dei Fondi SIE 2014-2020, la Regione ha adottato il PRA – Piano di Rafforzamento Amministrativo, attraverso il quale ha predisposto misure e strumenti per rafforzare la capacità di attuazione e di raggiungimento dei risultati dei PO FESR e FSE e del PSR FEASR, alla luce anche delle lezioni apprese dalla passata programmazione. Tra le disposizioni introdotte dalla Regione, vi sono misure rivolte alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio e anche alla valutazione.

In generale, le linee di azione del Piano si sviluppano lungo tre principali direttrici:

- la riorganizzazione delle strutture amministrative secondo i principi di concentrazione e massima integrazione tra le attività e le procedure di attuazione dei fondi;
- la semplificazione dei procedimenti e la riduzione degli oneri amministrativi a carico

dell'amministrazione e dei cittadini;
- il potenziamento delle competenze professionali necessarie rispetto alle esigenze di gestione e attuazione della nuova programmazione 2014 – 2010.

Dal punto di vista dell'organizzazione e della struttura amministrativa, sono state adottate misure che intervengono sul modello organizzativo, sul personale e sullo sviluppo organizzativo. Le azioni sulla semplificazione dei procedimenti e sulla riduzione degli oneri amministrativi si attivano sugli atti di programmazione e sul sistema gestionale, di controllo e di rendicontazione. Infine, sono previste misure che potenziano la capacità professionale dell'amministrazione rispetto alle esigenze di gestione, attuazione e valutazione della nuova programmazione 2014 – 2010, tramite ricorso a professionalità di assistenza tecnica e potenziamento dei sistemi informativi.

Accanto al Piano degli interventi previsti a livello regionale, si aggiunge il lavoro che si sta svolgendo a livello centrale, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGRUE (che coordina il Sistema nazionale di monitoraggio unitario) per la definizione del Sistema di Monitoraggio Unitario 2014-2020, in continuità con i progressi maturati durante la passata programmazione. Secondo quanto indicato nell'AP, con il completamento di tale sistema unitario si intende garantire, ad esempio, la rilevazione dei dati a livello di singola operazione, effettuata mediante sistemi informativi gestionali in uso presso ciascuna Autorità di Gestione; la standardizzazione delle modalità e dei contenuti delle rilevazioni anche attraverso *vademecum* e glossari condivisi; il riferimento univoco delle informazioni per tutte le esigenze di elaborazioni/rapporti ufficiali riguardanti lo stato di avanzamento dei programmi operativi; la rilevazione dei dati afferenti tutti i fondi UE 2014-2020 – fondi strutturali, FEASR, FEAMP – mediante un tracciato informatico comune e il collegamento tra i dati di pagamento dei singoli progetti risultanti dal monitoraggio con la certificazione delle spese all'UE.

Sempre a livello centrale, è stato istituito il Tavolo di lavoro fra le Amministrazioni centrali e regionali, titolari dei sistemi di monitoraggio. In linea con quanto definito nell'AP, il Tavolo di Lavoro si pone l'obiettivo di razionalizzare le informazioni rilevate, di emanare linee guida per la semplificazione amministrativa, di contenere i costi di progettazione e facilitare il confronto dei dati per una maggiore interoperabilità tra banche dati nazionali e regionali.

Con le misure previste a livello sia regionale che centrale, si cercherà quindi di approntare un sistema informativo più razionalizzato e semplificato rispetto alla passata programmazione, in grado di garantire una maggiore integrazione con altre banche dati nazionali e regionali.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	80.474.000,00	80.768.000,00	54.050.000,00	61.575.000,00	61.698.000,00	61.827.000,00	**400.392.000,00**
Totale	**0,00**	**80.474.000,00**	**80.768.000,00**	**54.050.000,00**	**61.575.000,00**	**61.698.000,00**	**61.827.000,00**	**400.392.000,00**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**4.849.370,17**	**4.867.078,67**	**3.257.035,20**	**3.710.514,50**	**3.717.926,49**	**3.725.700,04**	**24.127.625,07**

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**183.441.476,34**

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**1.735.084,49**

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno applicabile min. del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile max. del FEASR 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	43.12%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile de	Aliquota di sostegno applicabile de	Aliquota applicabile agli strumenti	Aliquota applicabile agli strumenti	Importo indicativo degli strumenti	Contributo totale dell'Unione preve

	l FEASF 2014-2020 (%)	l FEASF conformente all'articolo 59, par	finanziari sotto responsabilità dell'auto	finanziari sotto responsabilità dell'auto	finanziari del FEASF conformente all'art	ntivato 2014-2020 (in EUR)

		articolo 4, lettera g), del regolamento (UE)	ritàdigestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	ritàdigestione 59(4)(d) conformente al	articolo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-202	

		n. 1305/2013, 2014-2020 (°)		l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), de	0 (in EUR)	

				l regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020		

					(%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del rego	Main	43.12%					440.433,26 (2A) 275.235,40 (2B) 379.854,32 (3A)

lamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							840.324,24 (P4) 35.817,94 (5C) 331.427,02 (5D) 180.767

,50 (5E) 469.112,89 (6A) 235.404,71 (6B) 47.778,72 (6C

							)
Total						0,00	3.236.156,00

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEA	Aliquota di sostegno applicabile del FESR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo totale in dicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale del l'Unione previsti v

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragra	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)	

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a m e n t o (U E) n .
		d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)
		d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r
		o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					312.332,99 (2A) 142.800,67 (2B) 172.735,96 (3A) 312.12

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	8,09 (P4) 34.771,97 (5C) 46.772,44 (5D) 45.747,90 (5E)

								29,488,911 (6A) 28,669,28 (6B) 28,874,19 (6C)
Total							0,00	1,154,32


2
,
4
0

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragra	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articol	ato 2014-2020 (in EUR)	

		fo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	di gestione 59(4)(d) conformenente all'ar		o 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (i

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					3.746.265,60 (3A)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	3.746.265,60

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)	ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%		43.12%		7.761.600,00	62.270.885,60 (2A) 28.028.000,00 (3A) 1.724.800,00 (P

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni								4)
Total							7.761.600,00	92.023.685,60

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013	1.724.800,00

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del	Aliquota di sostegno applicabile del	Aliquota applicabile agli strumenti f	Aliquota applicabile agli strumenti f	Importo indicativo degli strumenti fi	Contributo totale dell'Unione prevent

	FEASF 2014-2020 (%)	FEASF conformente all'articolo 59, parag	inanziari sotto responsabilità dell'autori	inanziari sotto responsabilità dell'autori	nanziari del FEASF conformente all'artic	ivato 2014-2020 (in EUR)

		rafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n
		tà di gestione 59 (4) (d) 2014-2020 (%)
		tà di gestione 59 (4) (d) conformemente all'
		olo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020

(in EUR)

articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del

. 1305/2013, 2014-2020 (°)

regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (

					%		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013	Main	43,12%					4.214.708,67 (3B)

ento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	4.214.708,67

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformente all'articolo 59, paragra	anziari sotto responsabilità dell'autorità	anziari sotto responsabilità dell'autorità	nziari del FEASF conformente all'articol	ato 2014-2020 (in EUR)	

		fo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	di gestione 59(4)(d) conformenente all'ar		o 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (i

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, letteraa g), del re	n EUR)	

				g o l a n e n t o (U E) n . 1 3 0 5 / 2 0 1 3 , 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%		43.12%		431.200,00	5.605.600,00 (2A) 10.780.000,00 (2B) 3.449.600,00 (6A

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni								)
Total							431.200,00	19.835.200,00

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)	

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					1.293.600,00 (5C) 29.056.756,96 (6B) 15.763.100,00 (6

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							C)
Total						0,00	46.113.456,96

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEA	Aliquota di sostegno applicabile del FESR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo totale indicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale dell'Unione previsto

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re		n EUR)

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					2.177.560,00 (2A) 30.615.200,00 (5E)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni								
Total							0,00	32.792.760,00

10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEA	Aliquota di sostegno applicabile del FESR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo totale indicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale dell'Unione previsto

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .
		d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)
		d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n e n t e a l l ' a r
		o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, letteraa g), del re	n EUR)	

				golanento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					67.031.333,60 (P4) 2.285.360,00 (5D)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni								
Total							0,00	69.316.693,60

10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conforneneente all'articolo 59, paragra	anziari sotto responsabilità dell'autorità	anziari sotto responsabilità dell'autorità	nziari del FEASF conforneneente all'articol	ato 2014-2020 (in EUR)	

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a m e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)

				golanento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					19.997.325,28 (P4)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni								
Total							0,00	19.997.325,28

10.3.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEA	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo totale indicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale dell'Unione previsto (in EUR)

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a m e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)	ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					646.800,00 (P4)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	646.800,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013	0,00

10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni ed dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEA	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo indicativo del contributo totale dell'Unione previsto (in EUR)

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragra	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)	

		fo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	di gestione 59(4)(d) conformenente all'ar		o 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (i

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re		n EUR)

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					31.111.080,00 (P4)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	31.111.080,00

10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, letteraa g), del re	n EUR)	

				golanento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					14.044.528,96 (3A)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	14.044.528,96

10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformente all'articolo 59, paragra	anziari sotto responsabilità dell'autorità	anziari sotto responsabilità dell'autorità	nziari del FEASF conformente all'articol	ato 2014-2020 (in EUR)	

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a m e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, letteraa g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					1.256.516,80 (5E)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	1.256.516,80

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)	ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golanento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					9.847.950,25 (2A) 431.200,00 (2B) 10.823.709,61 (3A) 1

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	.500.463,03 (3B) 1.207.360,00 (5C) 215.600,00 (5D) 345

							.822,40 (5E) 1.383.314,47 (6A) 2.595.980,24 (6B) 0,00

							(60)
Total						0,00	28.351.400,00

10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del	Aliquota di sostegno applicabile del	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo indicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale delle Unioni e private

	FEASF 2014-2020 (%)	FEASF conformente all'articolo 59, parag	inanziari sotto responsabilità dell'autori	inanziari sotto responsabilità dell'autori	nanziari del FEASF conformente all'artic	ivato 2014-2020 (in EUR)

		rafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n	tà di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	tà di gestione 59(4)(d) conformemente all'	olo 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020	

(in EUR)

articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del

. 1305/2013, 2014-2020 (°)

regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (

					%		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013	Main	43,12%					22.075.320,00

ento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni								
Total							0,00	22.075.320,00

10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)	

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, letteraa g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					7.418.572,13

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	7.418.572,13

10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno applicabile del FESR	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo totale indicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale dell'Unione previsto

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		for 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	disgestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	disgestione 59(4)(d) conforn ente all'ar	o 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)		ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento	Main	43.12%					3.018.400,00 (2A)

(UE) n. 1305/2013 - Altre regioni							
Total						0,00	3.018.400,00

10.3.19. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni ed dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEA	Aliquota di sostegno applicabile del FEAMP	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari	Importo totale indicativo degli strumenti finanziari	Contributo totale dell'Unione previsto

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)	

		for 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	di gestione 59(4)(d) conforme all'ar	o 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)	ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Misure sospese - Sospensione della rateizzazione	Main	43.12%					0,00
Total						0,00	0,00

10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)	

		f o 4 , l e t t e r a g) , d e l r e g o l a n e n t o (U E) n .	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (%)	d i g e s t i o n e 5 9 (4) (d) c o n f o r n e n t e a l l ' a r	o 5 9 , p a r a g r a f o 4 , l e t t e r a d) 2 0 1 4 - 2 0 2 0 (i	

		1305/2013, 2014-2020 (%)	ticolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re	n EUR)	

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Misure sospese - Sospensione della nisura	Main	43.12%					38.808,00
Total						0,00	38.808,00

10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regione dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota di sostegno applicabile del FE	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Aliquota applicabile agli strumenti fin	Importo indicativo degli strumenti fina	Contributo totale dell'Unione preventiv

	ASF 2014-2020 (%)	ASF conformemente all'articolo 59, paragrafo	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani sottoposti a responsabilità dell'autorità	anziani del FEASR conformemente all'articolo	ato 2014-2020 (in EUR)

		fo 4, lettera g), del regolamento (UE) n.	di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	di gestione 59(4)(d) conformemente all'ar		o 59, paragrafo 4, lettera d) 2014-2020 (i

		1305/2013, 2014-2020 (%)		articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del re		n EUR)

				golamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)		

Misure sospese - Sospensione della rendita	Main	43.12%					0,00
Total						0,00	0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**8,38**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	928.552.875,70
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	77.832.000,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	7.505.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.677.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	67.650.000,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**120,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	20,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	100,00

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**4.390,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	4.708,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**3,47**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.258,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	36.240,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	436,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.021.412,94
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.021.412,94
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.131,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	724.334,40
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.258,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	30.200.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	308.749.413,09
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	114.213.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	144.413.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	28.437.500,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	13.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00

26)		
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	5.050.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	23.859.311,29
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)	Totale spesa pubblica (in EUR)	7.000.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)	N. di aziende sovvenzionate	1.000,00

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**1,21**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	440,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	36.240,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	410,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	638.301,02
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	638.301,02
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	338,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	331.170,40
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	440,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	37.500.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	25.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	25.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.000.000,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**1,53**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	556,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	36.240,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	500,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	880.923,75
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	880.923,75
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	208,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	400.593,60
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	300,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	8.688.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	96,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	162.500.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	65.000.000,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	450,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	32.570.800,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	256,00

M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	25.887.610,14

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0,00**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	36.240,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	0,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	5,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	4.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	9.774.370,76
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.560.565,50

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	982,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.948.803,89
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.948.803,89
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	260,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	723.859,20
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	100,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.750.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	4.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	121.480,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	3.053.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	155.453.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	2.500,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	20.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	46.375.986,27
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	2.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	500.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	45.600,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	37.890,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	72.150.000,00

Foreste

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)	20.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.000.000,00

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**13,03**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	42.600,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	326.880,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	**5,12**
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	20.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	390,30

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**41,51**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	135.700,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	326.880,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**0**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	390,30

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**28,94**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	94.600,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	326.880,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**0**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	390,30

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**3.750.000,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	375,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	83.065,73
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	83.065,73
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	220,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	80.640,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	30,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	3.750.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	3.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.800.000,00

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**0,00**
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0,00
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**4,44**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	14.500,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	194.340,00
18 Superficie agricola - SAU totale	326.880,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	500,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	768.615,54
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	768.615,54
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	150,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	108.470,40
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	5.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.300.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	500.000,00

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**1,46**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	10.450,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	326.880,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	390,30

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	250,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	419.219,63
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	419.219,63
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	150,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	106.094,40
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	750,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	16.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	200,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	1.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	26.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	1.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	27.000.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza	100,00

miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	2.500,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.914.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	802.000,00

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	**50,00**

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	565,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.087.924,13
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.087.924,13
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	15,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	68.388,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	100,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.714.285,71
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	8.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.220.150,74

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**80,11**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	710.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**33,85**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**50,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	300.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	15,90
1 Popolazione - intermedia	84,10
1 Popolazione - totale	886.239,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	375,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	545.929,29
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	545.929,29
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	15,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	66.487,20
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	5,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	71,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	21,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	54,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	20,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	0,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	500.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	67.385.800,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6.020.362,33
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	5,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	710.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.100.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	28.000.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	12.375.083,49
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	9.720.000,00

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	800.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**90,27**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	15,90
1 Popolazione - intermedia	84,10
1 Popolazione - totale	886.239,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	315,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	110.804,08
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	110.804,08
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	15,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	66.962,40
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	2,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	800.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	36.556.354,36
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di p	436	410	500			982				375	500	250	565	375	315	4,708

articipantiadazionidiformazione															
Formazione/acquisizionedicompetenze(l.1	1,021,412.94	638,301.02	880,923.75		1,948,803.89			83,065.73	768,615.54	419,219.63	1,087,924.13	545,929.29	110,804.08	7,505,000

)-Spesapubblicatotaleperlaformazione/lecompetenze	SpesaPubblicatotaleinEU	
	1,021,412.94	
	638,301.02	
	880,923.75	
	1,948,803.89	
	83,065.73	
	768,615.54	
	419,219.63	
	1,087,924.13	
	545,929.29	
	110,804.08	
	7,505,000	

	R (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (dal.1 al.3)																
M0	N.d	1,1	33	20		260			22	15	15	15	15	15	15	2,5

2	beneficiarioconsiglio(2.1)	31	88	88					0	0	0				02
	Spesapubblicatotaleinur(da2.1a2.3)	724,334.4	331,170.4	400,593.6		723,859.2			80,640	108,470.4	106,094.4	68,388	66,487.2	66,962.4	2,677,000
M03	N.dia			300											300

	zi endesovvenzionate(3.1)														
	Spesapubblicatotale(inEUR)(3.1e3.2)			8,688,000											8,688,000
M04	Totaleinv	308,749,4		162,500,0		4,750,000									475,999,4

	estimenti(pubblicieprivati)inEUR	13.09		00											13.09
	TotalespesapubblicainEUR	144,413,000		65,000,000		4,000,000									213,413,000
M05	N.dibeneficiarip				0										0

erazioni di prevenzione (5.1) - azienda agricole															
N. di beneficiari per azioni di p				5											5

revenzione(5.1)-organismipubblici															
Totalespesapubblica(inEUR)(da5.1a5.2)				9,774,370.76											9,774,370.76

M06	Totaleinvestimenti(pubblicieprivati)inEUR	28,437,500	37,500,000									13,714,285.71				79,651,785.71	
	TotalespesapubblicainEUR	13,000,000	25,000,000									8,000,000				46,000,000	
M07	Totale								3,000,				67,385	36,556		106,94	

	spesapubblica(inEUR)								000				,800	,354.36	2,154.36
M08	Spesapubblicatotale(inEUR)(8.1)	0									16,000,000				16,000,000
	Spesapubblicatotale	0									1,000,000				1,000,000

(in EUR)(8.2)															
Spesa pubblicato tale (in EUR)(8.3)	0									26,000,000					26,000,000
Spesa pubblicato tale (in EUR)	0									1,000,000					1,000,000

(8.4)															
Spesapubblicatotale(inEUR)(8.5)	0									27,000,000					27,000,000
Spesapubblicatotale(inEUR)(8.6)	5,050,000									0					5,050,000

M10	Superficie(ha)nelsettoreagro-climatico-ambientale(10.1)					121,480										121,480
	Superficie(ha)(a									5,000						5,000

descoperturavegetale,coltureintercalari,usoridottodifertilizzanti,estensivizz															

	zazione...)														
	Totale spesa pubblica (in EUR)				155,453,000				5,300,000						160,753,000
M11	Superficie (ha) - conversione all'agri				2,500										2,500

coltura biologica (l.l.)														
Superficie (ha) - mantenimento del l' agricoltura biologi					20,000									20,000

	ca(11.2)														
	Totalespesapubblica(inEUR)					46,375,986.27									46,375,986.27
M12	Superficie(ha)-Terrenoagricoli NATUR					2,000									2,000

A 2000 (12.1)															
Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)					20,000										20,000
															0.00
To					1,500,00										1,

	talespesapubblica(inEUR)					0									500,000
M13	Superficie(ha)-zonemontane(13.1)					45,600									45,600
	Superficie(h					37,890									37,890

a) - altre zone soggette a vincolo naturalistico significativi (13.2)															
															0.00
Totale spesa pu					72,150,000										72,150,000

	bblica(inEUR)															
M14	N.dibeneficiari			450												450
	Totalespesapubblica(inEUR)			32,570,800												32,570,800
M15	Superficiogge										2,500					2,500

	ttodicontrattisilvoambientali(15.1)														
	Totalespesapubblica(inEUR)									2,914,000				2,914,000	
M16	N.diazienende			256										256	

agricolechepartecipanoallacooperazione/promozionelocalefilliera(16.4)															

	Spesa pubblicato tale in EUR (dal 6.1 al 6.9)	23,859,311.29	1,000,000	25,887,610.14	3,560,565.5				2,800,000	500,000	802,000	3,220,150.74	6,020,362.33	0	67,650,000
M19	Numero di GAL selezionati												5		5
	Popolaz												710,00		710,00

	ioneopertadaiGAL												0		0
	Spesapubblicatotale(inEUR)-sostegnopreparatorio(19.1												1,100,000		1,100,000

)														
Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambit												28,000,000		28,000,000

odellastrategiaSLTP(19.2)															
Spesapubblicatotale(inEUR)-preparazioneerealizz												12,375,083.49		12,375,083.49	

azione delle attività di coordinazione del gruppo di azione locale (19.3)															
Spesa pubbli													9,720,000		9,720,000

	catotale(inEUR)-sostegnopericostidieserciziioeanimazione(19.4)															
M21	Totalespe	7,000,00														7,000,00

sapubblica(inEUR)	0														0
N.diazienderisovvenzionate	1,000														1,000

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01-Trasferime				P														

ntodiconoscenzeeazionidiinformazione(artl4)																			
M02-Servizidiconsulenza,di				**P**															

sostituzione di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)																				
M04 - Investimenti				**P**		X					X		X							

	timentiinimmobilizzazioni materiali (art 17)																		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole ed				**P**											X			

elleimprese(art19)																		
M08-Investimentinellosviluppodellearreeforestalienelmigliora				**P**								X						

mentodellaredditivitàdellefforeste(articolida21a26)																			
M16-Cooperazione(art35)				**P**															

M2 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente c				**P**																

	oltitidallacrisidiCOVID-19(articolo39b)																		
2B	M01-Trasferimentodiconoscenzeeazi				P														

onidiinformazione(artl4)																			
M02-Servizidiconsulenza,disostituzioneediassis					**P**														

tenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																			
M06 - Sviluppo delle aziende agricole					**P**											X			

	leedelleimprese(art19)																	
	M16-Cooperazione(art35)					**P**												
3A	M01-Trasferimentodiicono						**P**											

scenzeeazionidiinformazione(art14)																			
M02-Servizidiconsulenza,disostituzio						**P**													

nei di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)																			
M03 - Regimi di qualità				X		**P**													

dei prodotti agricoli e alimentari (art 16)																			
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali						**P**													

	riali(art.17)																	
	M14-Benessere degli animali (articolo 33)					**P**							X					
	M16-Cooperazione(art.3					**P**												

	5)																			
3B	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali						P													

	ralied a eventicatastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (artico																		

	lo18)																		
	M16-Cooperazione(art35)						P												
5C	M01-Trasferimentodiconoscenzeeazioniidii												P						

	nformazione(artl4)																	
	M02-Servizidiconsulenza,disostituzioneediassistenzaa											P						

llagestionedelleaziendeagricole(art.15)																		
M07-Servizidibaseerinnovamentodeiv												P						

	illaggineellezonerurali(Art20)																	
	M16-Cooperazione(art35)												P					
5D	M01-Trasferimentod													P				

iconoscenzeeazionidiinformazione(art14)																			
M02-Servizidiconsulenza,disosti													P						

	tuzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																		
	M10 - Pagamenti a														P				

	gro-climatico-ambientali(art.28)																		
	M16-Cooperazione(art.35)														P				
5E	M01-Trasferimenti															P			

odiconoscenzeeazioniditinformazione(art.14)																			
M02-Servizidiconsulenza,diso															P				

situzioneediassistenzaallagestionedelleaziendeagricole(art15)																				
M08-Investim								X		X					**P**					

	e n t i n e l l o s v i l u p p o d e l l e a r e e f o r e s t a l i e n e l m i g l i o r a m e n t o d e l l a r e d d i t i v i t à d e l l e f o r e s t e (																		

articolida21a26)																			
M15-Servizisilvo-climatico-ambientaliesalvaguardiadellafores									X					P					

	ta(art.34)																		
	M16-Cooperazione(art.35)															P			
6A	M01-Trasferimentodiconoscenzeeazion																P		

	idiinformazione(art14)																		
	M02-Servizidiconsulenza,dissostituzioneediassiste															P			

nza alla gestione delle aziende agricole (art 15)																			
M06 - Sviluppo delle aziende agricole													X			**P**			

	edelleimprese(art19)																		
	M16-Cooperazione(art35)															P			
6B	M01-Trasferimentodiiconosc																P		

	enzeeazionidiinformazione(artl4)																		
	M02-Servizidiconsulenza,disostituzione																**P**		

	edi assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15)																			
	M07 - Servizi di base e ri				X												X	**P**		

nnovamentodeivillagginellezonerurali(Art20)																				
M16-Cooperazione(art35)																			P	
M19-				X													X	P		

Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [ar																			

	ticolo35delregolamento(UE)n.1303/2013]																		
6 C	M01-Trasferimentodiiconoscenzeeaz																		**P**

	ionidiinformazione(art14)																		
	M02-Servizidiconsulenza,dissostituzioneediassi																	P	

	stenzaallagestionedelleazieendeagricole(artl5)																		
	M07-Servizidibaseerinnovame				X												X	P	

	ntodeivillaggiinellezoneruirali(Art20)																		
	M16-Cooperazione(art35)																		P
P4(FOREST)	M12-Indennit							P	P	P									

	àNatura2000eindennitàconnessealladirettivaquadrosulleacque(art30)																			
P4(AGRI	M01-Tras							**P**	**P**	**P**										

)	ferimentodiconoscenzeeazionidiinformazione(art.14)																		
	M02-Servizidiconsule								**P**	**P**	**P**								

nza, disostituzione edi assistenza all'agestione delle aziende agricole (art. 15)																				
M04								P	P	P										

-Investimenti in immobilizzazioni materiali (art 17)																				
M10-Pagamenti agro-climatico-a								**P**	**P**	**P**				X	X					

mbientali(art.28)																			
M11-Agricolturabiologica(art.29)								**P**	**P**	**P**									
M12-IndennitàNatura2000								**P**	**P**	**P**									

	eindennitàconnesseall adirettivaquadrosulleacque(art.30)																		
	M13-Indennitàafavore							**P**	**P**	**P**									

	delle zone soggette a vincolo naturale o ad altri vincoli specifici (art 31)

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	1.500.000,00	450,00	X				
10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione	Altri	500.000,00		X				
10.1.6 – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica	Altri	500.000,00	30,00	X				
10.1.4 – Incremento della sostanza organica nei suoli	Altri	5.000.000,00	5.000,00				X	
10.1.5 – Copertura vegetale intercalare	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	4.000.000,00	6.000,00			X	X	X

10.1.3 – Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	3.000.000,00	5.000,00			X	X	X
10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	137.000.000,00	110.000,00		X	X		

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	36.906.586,27	20.000,00	X	X			
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	8.000.000,00	2.200,00	X	X			

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse	Gestione del suolo	Miranti a ridurre le emissioni	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E

		di operazioni		idriche AS 4B	AS 4C	di GHG e di ammoniaca AS 5D	
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	500.000,00	2.000,00	X				
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	0,00	0,00		X			

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	1.000.000,00	200,00					X
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	16.000.000,00	750,00					X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	1.000.000,00	20.000,00	X		

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali					

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2023	Unità
S.T.	Totale investimenti (pubb	3A	160.000.000,00	EUR

	lico+privato) per trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo d			

	ei prodotti agricoli (aspetto specifico 3A)			

Comment: *Applicabile alla sottomisura 4.2*

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	Unità

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	0,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	1.900.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)	0,00
Totale	1.900.000,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.11. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.17. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Si prevede di assegnare risorse aggiuntive regionali alla misura 16 per consentire la piena attuazione di progetti di innovazione la cui realizzazione attualmente non trova piena disponibilità finanziaria nel programma.

Le risorse aggiuntive regionali messe a disposizione, pari a euro 1.900.000,00, andranno a finanziare esclusivamente interventi relativi ad attività agricole che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e non saranno utilizzate attraverso bandi specifici ma esclusivamente nell'ambito dei bandi ordinari garantendo quindi il loro eventuale impiego in totale conformità con le condizioni previste dal Regolamento n. 1305/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per l'Umbria.

In particolare le risorse aggiuntive saranno destinate alla sottomisura 16.2 per consentire di garantire completa copertura finanziaria a progetti pilota di cooperazione per l'innovazione, pervenuti a seguito di bandi pubblicati, che non hanno trovato piena copertura finanziaria nella dotazione della sottomisura.

12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Gli aiuti della M1 sono attuati in base al seguente regime: SA.47893 (2017/XA)	444.136,00	585.864,00		1.030.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Gli interventi facenti parte della M 2, non compresi nell'allegato I del Trattato, sono concessi in forza del Reg UE 1407/2013 (aiuti de minimis)	86.240,00	200.000,00		286.240,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)					
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Interventi facenti parte della sottomisura 4.4 e non compresi nell'Allegato I del Trattato concessi in forza del Reg. UE 1407/2013 ("aiuti de minimis")	1.724.800,00	2.275.200,00		4.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Interventi facenti parte delle sottomisure 6.2 e 6.4 e non compresi nell'Allegato I del Trattato concessi in forza del Reg. UE 1407/2013 ("aiuti de minimis")	6.899.200,00	9.100.800,00		16.000.000,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Gli interventi facenti parte della sottomisura 7.3 sono concessi fino al 31/12/15 nell'ambito del reg.di aiuto N.646/09 di cui alla Decisione C(2010) 2956 del 30/4/10. Dal 1/1/16 si applica, se non disposto diversamente il Reg.UE 1407/13 (de minimis)	15.763.100,26	20.793.254,72		36.556.354,98
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE i cui all'intervento 7.2.1(SA 45478) e 7.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE. Gli interventi della sott. 7.4 si applica,se non disposto diversamente,il Reg 1407	16.816.800,00	22.183.200,00		39.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE i cui alle sottomisure 7.6 (interventi 7.61 e 7.6.2) non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE. Per l'intervento 7.1.1 si applica,se non disposto diversamente,il Reg 1407/13	8.408.400,00	11.091.600,00		19.500.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Gli aiuti delle sottomisure 8.1 – 8.2 e 8.6 sono attuati in base ai seguenti regimi : SA.45076(2016/XA)– Sottomisura 8.1.; SA.45079(2016/XA) - Sottomisura 8.2 ; SA.45081(2016/XA)– Sottomisura 8.6	13.108.480,00	17.291.520,00		30.400.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE di cui alle sott 8.3(SA50801) - 8.4- 8.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE	21.560.000,00	28.440.000,00		50.000.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Gli interventi facenti parte della M 12, non compresi nell'allegato I del Trattato, sono concessi in forza del Reg UE 1407/2013 (aiuti de minimis)	431.200,00	1.000.000,00		1.431.200,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Gli aiuti della sottomisura 15.2 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA.49208(2017/XA).	1.293.600,00	1.706.400,00		3.000.000,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Interventi facenti parte della sott.15.1non compresi nell'Allegato I del Trattato sono concessi fino al 31/12/15 nell'ambito del Regime di aiuto N431/10-C(2013)9521Final-Dal 1/1/16, si applica se non diversamente disposto, il Reg.UE 1407/13 ("de minimis")	862.400,00	1.137.600,00		2.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Gli aiuti delle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 sono attuati in esito alla Decisione della CE, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE che non solleva obiezioni per il regime di aiuto notificato SA. 49255/2018 compatibile con il mercato inerno (art 107)	6.752.592,00	8.907.408,00		15.660.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	supporto leader sviluppo locale	14.055.000,00	18.540.084,00		32.595.084,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)	Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia - nell'attuale emergenza della Covid-19	3.018.400,00	3.981.600,00		7.000.000,00
M113 - Prepensionamento					
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria					
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione					
Totale (in EUR)		**111.224.348,26**	**147.234.530,72**	**0,00**	**258.458.878,98**

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Gli aiuti della M1 sono attuati in base al seguente regime: SA.47893 (2017/XA)

FEASR (in EUR): 444.136,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 585.864,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.030.000,00

13.1.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti della M1 sono attuati in base al seguente regime: SA.47893 (2017/XA).

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi facenti parte della M 2, non compresi nell'allegato I del Trattato, sono concessi in forza del Reg UE 1407/2013 (aiuti de minimis)

FEASR (in EUR): 86.240,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 200.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 286.240,00

13.2.1.1. Indicazione:*

Gli interventi facenti parte della M 2, non compresi nell'allegato I del Trattato, sono concessi in forza del Reg UE 1407/2013 (aiuti de minimis)

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.3.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti aiuti di stato nell'ambito della M3 per quanto riguarda i prodotti fuori dall'Allegato 1 del Trattato.

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Interventi facenti parte della sottomisura 4.4 e non compresi nell'Allegato I del Trattato concessi in forza del Reg. UE 1407/2013 ("aiuti de minimis")

FEASR (in EUR): 1.724.800,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.275.200,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 4.000.000,00

13.4.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.5.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti interventi

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Interventi facenti parte delle sottomisure 6.2 e 6.4 e non compresi nell'Allegato I del Trattato concessi in forza del Reg. UE 1407/2013 ("aiuti de minimis")

FEASR (in EUR): 6.899.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.100.800,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 16.000.000,00

13.6.1.1. Indicazione:*

gli interventi non rientranti nell'art. 42 del TEUF riguardano le sottominura 6.2 (all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali) e 6.4 – (sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole). Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi facenti parte della sottomisura 7.3 sono concessi fino al 31/12/15 nell'ambito del reg.di aiuto N.646/09 di cui alla Decisione C(2010) 2956 del 30/4/10. Dal 1/1/16 si applica, se non disposto diversamente il Reg.UE 1407/13 (de minimis)

FEASR (in EUR): 15.763.100,26

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 20.793.254,72

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 36.556.354,98

13.7.1.1. Indicazione:*

Gli interventi non rientranti nell'art. 42 del TEUF riguardano le sottominure 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-7-6.

In particolare, per la sottomisura 7.3, in base alla tavola di concordanza, si applica in quanto compatibile, il regime di aiuto *N 646/2009 di cui alla Decisione C (2010) 2956 del 30.04.2010,* fino al 31.12.2015 (ex misura 321 azioni b2) del PSR Umbria 2007-2013.) Dal 1 gennaio 2016 si applica, in quanto compatibile, il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente

Per le altre sottomisure si applica, in quanto compatibile, il regime di aiuto de minimis, salvo diversa

disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente.

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.8. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE i cui all'intervento 7.2.1(SA 45478) e 7.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE. Gli interventi della sott. 7.4 si applica,se non disposto diversamente,il Reg 1407

FEASR (in EUR): 16.816.800,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 22.183.200,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 39.000.000,00

13.8.1.1. Indicazione:*

G
fu
42
di
al
7.
45
no
co
el
ai
ar
de
10
T
in
de
sl
no
di
, i
c
r
i

A
r

t
i
c
c
l
c

4
2

c
e
l

T
F
U
E

c
i

c
u
i

a
l
l
'
i
r
t
e
r
v
e
r
t
c

7
.
2
.
2

r

c
n

c
c
n
t
e
n
g
c
n
c

e
l
e
n
e
n
t
i

d
i

a
i
u
t
c

c
i

S
t
a
t
c

a
i

s
e
n
s

i

d
e
l
l
'
a
r
t
.
1
0
7
(
1
)

d
e
l

T
F
U
E
,

q
u
a
l
c
r
a

r
e
a
l
i
z
z
a
t
i

c
a

s
c
g
g
e
t
t
i

p
u
b
b
l
i
c
i

p
e
r

a
u
t
c
c
r
s
u
r
c

r
e
l
l
’
a
r
b
i
t
c

disstruttture pubbliche destinate a servizi per

la popolazione rurale.

13.9. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE i cui alle sottomisure 7.6 (interventi 7.61 e 7.6.2) non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE. Per l'intervento 7.1.1 si applica,se non disposto diversamente,il Reg 1407/13

FEASR (in EUR): 8.408.400,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 11.091.600,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 19.500.000,00

13.9.1.1. Indicazione:*

Gli interventi non rientranti nell'art. 42 del TEUF riguardano le sottominure 7.1- 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6.

Per le sottomisure 7.1 e 7.6, in base alla tavola di concordanza, si applica in quanto compatibile, il regime di aiuto *SA 36115 (N2013) C (2013) 9521 final,* fino al 31.12.2015 (ex misura 323 azioni a) b) e c) del PSR Umbria 2007-2013.). Dal 1 gennaio 2016 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria

pertinente.

IPer le altre sottomisure si applica, in quanto compatibile, il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente.

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.10. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Gli aiuti delle sottomisure 8.1 – 8.2 e 8.6 sono attuati in base ai seguenti regimi : SA.45076(2016/XA)– Sottomisura 8.1.; SA.45079(2016/XA) - Sottomisura 8.2 ; SA.45081(2016/XA)– Sottomisura 8.6

FEASR (in EUR): 13.108.480,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 17.291.520,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 30.400.000,00

13.10.1.1. Indicazione:*

Gli interventi non rientranti nell'art. 42 del TEUF riguardano le sottominure 8.1-8.2-8.-8.4-8.5-8-6.

Per le sottomisure 8.3 e 8.4, in base alla tavola di concordanza, si applica, in quanto compatibile il regime di non aiuto, come confermato con Decisione C *(2013) 9521 final (SA 31780 (N480) 2010* fino al 31.12.2015 (ex misura 226 del PSR Umbria 2007-2013.). Dal 1 gennaio 2016 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente

Per la sottomisura 8.5 in base alla tavola di concordanza, si applica, in quanto compatibile il regime di non aiuto, come confermato con Decisione C *(2013) 9521 final (SA 31779 (N479) 2010* fino al 31.12.2015 (ex misura 227 azione a) del PSR Umbria 2007-2013.) Dal 1 gennaio 2016 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente

Per le altre sottomisure si applica, in quanto compatibile, il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.11. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE di cui alle sott 8.3(SA50801) - 8.4- 8.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE

FEASR (in EUR): 21.560.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 28.440.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 50.000.000,00

13.11.1.1. Indicazione:*

Gli interventi fuori Articolo 42 del TFUE di cui alle sott 8.3(SA50801) - 8.4- 8.5 non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107(1) del TFUE

13.12. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

non prevista

13.13. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.13.1.1. Indicazione:*

non prevista

13.14. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti: Gli interventi facenti parte della M 12, non compresi nell'allegato I del Trattato, sono concessi in forza del Reg UE 1407/2013 (aiuti de minimis)

FEASR (in EUR): 431.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.000.000,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.431.200,00

13.14.1.1. Indicazione:*

Gli interventi facenti parte della M 12, non compresi nell'allegato I del Trattato, sono concessi in forza del Reg UE 1407/2013 (aiuti de minimis)

13.15. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.15.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti interventi

13.16. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.16.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti interventi

13.17. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Gli aiuti della sottomisura 15.2 sono attuati in regime di esenzione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in base alla notifica trasmessa alla Commissione europea (Numero Notifica: SA.49208(2017/XA).

FEASR (in EUR): 1.293.600,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.706.400,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 3.000.000,00

13.17.1.1. Indicazione:*

Per la sottomisura 15.2, in base alla tavola di concordanza, si applica in quanto compatibile, il regime di aiuto *N431/2010 - C (2013) 9521 final,* fino al 31.12.2015 (ex misura 225 del PSR Umbria 2007-2013.). Dal 1 gennaio 2016 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente. In base alla decisione della Commissione si applica, dalla data di entrata in vigore, il nuovo regime di esenzione SA.49208(2017/XA). Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.18. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Interventi facenti parte della sott.15.1non compresi nell'Allegato I del Trattato sono concessi fino al 31/12/15 nell'ambito del Regime di aiuto N431/10-C(2013)9521Final-Dal 1/1/16, si applica se non diversamente disposto, il Reg.UE 1407/13 ("de minimis")

FEASR (in EUR): 862.400,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.137.600,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.000.000,00

13.18.1.1. Indicazione:*

Per la sottomisura 15.1, in base alla tavola di concordanza, si applica in quanto compatibile, il regime di aiuto *N431/2010 - C (2013) 9521 final,* fino al 31.12.2015 (ex misura 225 del PSR Umbria 2007-2013.). Dal 1 gennaio 2016 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente.

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.19. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Gli aiuti delle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 sono attuati in esito alla Decisione della CE, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE che non solleva obiezioni per il regime di aiuto notificato SA. 49255/2018 compatibile con il mercato inerno (art 107)

FEASR (in EUR): 6.752.592,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 8.907.408,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 15.660.000,00

13.19.1.1. Indicazione:*

Per tutti gli interventi non rientranti nell'articolo 42 del TUEF previsti dalle sottomisure da 16.1 a 16.9 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente.

Gli aiuti delle sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 sono attuati in esito alla Decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE che non solleva obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato SA. 49255 del 5.03.2018 (pubblicato sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm) in quanto sono compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato stesso

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.20. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: supporto leader sviluppo locale

FEASR (in EUR): 14.055.000,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 18.540.084,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 32.595.084,00

13.20.1.1. Indicazione:*

Per tutti gli interventi non rientranti nell'articolo 42 del TUEF previsti dalle sottomisure da 19.1 a 19.3 si applica in quanto compatibile il regime di aiuto de minimis, salvo diversa disposizione a seguito di un nuovo regime notificato ai sensi della normativa comunitaria pertinente.

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.21. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)

Titolo del regime di aiuti: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia - nell'attuale emergenza della Covid-19

FEASR (in EUR): 3.018.400,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.981.600,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 7.000.000,00

13.21.1.1. Indicazione:*

Per la misura 21 si fa riferimento al regime SA.57021, regime quadro notificato a livello nazionale

nell'ambito del TF COVID-19 adottato della Commissione europea.

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari (top up).

13.22. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.22.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari

13.23. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.23.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari

13.24. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.24.1.1. Indicazione:*

Non sono previsti finanziamenti integrativi supplementari

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Complementarietà con l'applicazione del primo pilastro della PAC

La complementarietà rispetto all'applicazione del primo pilastro della PAC e lo sviluppo rurale è garantita attraverso l'attuazione di azioni finalizzate a mettere a sistema, laddove possibile, quanto previsto dalle operazioni finanziate dal presente programma con gli interventi finanziati con le risorse nazionali e ciò allo scopo di dare maggiore efficacia alle stesse politiche di sviluppo rurale a livello regionale. La complementarietà tra gli interventi previsti dalle singole misure del PSR e quelli realizzati a livello nazionale sarà verificata in sede di attuazione delle misure stesse e ciò al fine di evitare da un lato sovrapposizioni di interventi e cumuli di aiuti e costruire dall'altro opportunità di sviluppo per le differenti realtà territoriali e/o settoriali. Specificatamente, in sede di attuazione del programma, saranno individuati quegli interventi che potranno trovare un collegamento, sul piano funzionale, con il livello nazionale fermo restando il proprio ambito territoriale e valutando prioritariamente il livello di complementarietà delle Misure/sottomisure.

I criteri di distinzione si basano, di norma, o sulla tipologia di operazione/investimento o sulla dimensione finanziaria o, ancora, sulla tipologia di beneficiario. Al fine di evitare che una operazione sostenuta dal presente programma possa essere sovvenzionata anche da altri strumenti della PAC, *(doppio finanziamento)* si prevede un controllo su 2 livelli:

- All'origine, verificando la coerenza e la complementarietà degli aiuti previsti nelle singole misure del presente programma rispetto alle attuali disposizioni normative e regolamentari, evidenziando i possibili sovrapposizioni e le eventuali eccezioni richieste rispetto agli interventi finanziati con gli altri strumenti della PAC
- Durante la fase applicativa, tale distinzione viene ribadita sia a livello di bando di selezione, attraverso precise indicazioni sugli interventi ammissibili e sulle condizioni di accesso ai benefici, sia a livello di specifico controllo da parte dell'Organismo pagatore sulla singola operazione, (controllo sui tetti d'investimento, sul beneficiario, ecc.). Tali controlli vengono inseriti nelle apposite liste di controllo delle operazioni finanziate. Il sistema di procedure e di registrazioni eseguite per ciascuna operazione e per ciascun beneficiario consente quindi di garantire efficacemente, sulla base di apposito controllo incrociato, che una singola operazione usufruisca del sostegno di un unico strumento finanziario. In ogni caso:
    - i richiedenti dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di non avere presentato e assumere l'impegno a non presentare, per la stessa operazione, domanda di aiuto di pertinenza di regimi di sostegno della PAC.
    - prima del pagamento finale, sarà accertata la non cumulabilità degli aiuti.

Nel caso in cui l'agricoltore utilizzi le superfici agricole imboschite sostenute ai sensi della sottomisura 8.1 incluse le corrispondenti misure in transizione dei precedenti periodi di programmazione per ottemperare agli impegni delle Aree d'Interesse Ecologico del 1 Pilastro della PAC il premio del PSR viene decurtato del valore corrispondente al supporto ricevuto grazie al greening nell'ambito del 1 Pilastro, secondo quanto

riportato nella riunione del Comitato dello Sviluppo Rurale del 4 ottobre 2017.

DEMARCAZIONE PSR/PAC/OCM

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 OCM unica, all'art. 56, indica che le azioni ambientali, previste nella strategia nazionale dei programmi operativi, deve comprendere esclusivamente azioni riferite ad impegni a superficie identiche a quelli di natura agroclimatico-ambientali o impegni di agricoltura biologica previste nell'ambito del relativo Programma di Sviluppo Rurale.

Partendo da questi presupposti e per l'effettiva realizzazione della complementarietà, è necessario consentire al singolo beneficiario di scegliere a quale regime di sostegno aderire. La Regione, per evitare il rischio di doppio finanziamento, implementerà una specifica procedura di gestione e controllo che si basa sul dato identificativo del beneficiario (CUAA). I CUAA dei beneficiari, al momento della presentazione della domanda di aiuto, verranno incrociati informaticamente con l'archivio della base sociale delle Organizzazioni dei produttori del settore. In caso di esito positivo si procederà ad un ulteriore step di verifica, prendendo in considerazione i dati catastali delle superfici impegnate che saranno incrociati informaticamente con gli analoghi elenchi relativi agli impegni previsti dalle OCM. Solo nel caso in cui l'esito delle verifiche non evidenzino la duplicazione dell'aiuto la domanda verrà accolta.

Per i casi di rischio di doppio finanziamento, nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/2013, il controllo volto ad evitare qualsiasi possibile duplicazione del sostegno a livello di singola operazione viene garantito mediante una verifica a livello di singolo beneficiario da eseguirsi nelle seguenti fasi:

- in fase di stesura del programma, secondo il principio del no double founding, si assicura che gli impegni previsti nelle singole misure sono stati verificati rispetto alle disposizioni regolamentari, evidenziando i possibili rischi di doppio finanziamento con gli altri strumenti della politica agricola comune (I pilastro e OCM);
- in fase applicativa sarà garantito che le procedure informatizzate eseguano, per singola operazione e per ciascun beneficiario, appositi controlli incrociati volti a scongiurare efficacemente il rischio che una singola operazione usufruisca del sostegno di più strumenti finanziari. Tale demarcazione a livello di beneficiario, sarà chiaramente precisata a livello di bando per la raccolta delle domande di aiuto, fornendo precise indicazioni in ordine alle condizioni di ammissibilità.

In particolare per garantire la complementarietà tra misure “ambientali” del PSR (di cui all’art. 28,29 e 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e le pratiche agricole “benefiche” per clima ed ambiente e/o pratiche equivalenti (di cui all’art. 43 par. 2 e 3 del Reg. 1307/2013) è previsto un criterio di demarcazione univoco e inequivocabile. I pagamenti “ambientali” del PSR compenseranno solo quegli impegni degli agricoltori che vanno oltre gli adempimenti obbligatori del “greening” del regime di sostegno sui pagamenti diretti. Inoltre ai fini dell’individuazione dei beneficiari delle misure 10, 11, 12 del PSR, si fa riferimento alla figura di “agricoltore attivo” introdotta dall’ art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013.

Il sostegno previsto dalle misure 10 (pagamento agro-climtico-abientali – art. 28) e 11 (agricoltura biologica – art. 29) compensa soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale (Baseline). Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni della misura 10 e 11 si tiene conto anche del greening.

Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della PAC, rappresentano il primo livello della baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali. Il secondo livello è rappresentato dall'attività minima di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Il sostegno previsto dalle misure 12 compensa soltanto quegli impegni che vanno al di là delle BCAA di cui all'art. 94 e allegato 2 del Reg. (UE) 1306/2013 (Condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, par. 1 lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1907/2013 (Attività minima). La Misura, sulla base delle azioni di conservazione contenute nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati dalla Giunta Regionale, indennizza il mancato reddito derivante dagli obblighi legati al mantenimento di habitat prativi e arbustivi naturali e seminaturali e forestali, situati all'interno dei siti stessi nonché il mantenimento, la costituzione o l'ampliamento di fasce di rispetto dei corsi d'acqua o habitat umidi. Ciò si attua mediante divieti di lavorazione e messa a coltura, forestazione artificiale di prati, prati pascoli, arbusteti e brughiere o mediante divieti di taglio di elementi arborei in habitat forestali oppure ancora divieti di coltivazione in prossimità di corsi d'acqua o habitat umidi.

Relativamente ai singoli settori, di seguito si riportano le ulteriori regole volte ad evitare il doppio pagamento:

Settore ortofrutticolo - La demarcazione verte sull'applicazione del principio del *"no double funding"*. Poiché entrambi gli strumenti (OCM ortofrutta e PSR), sono gestiti dall'organismo pagatore AGEA, si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi per la verifica di una eventuale presentazione sulle due linee d'intervento, o la definizione di un unico sistema informativo PSR-OCM, ovvero mediante interscambio dati tra i due sistemi gestionali. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Inoltre in osservanza dei principi comunitari per l'effettiva realizzazione della complementarietà/coerenza le OP/AOP, in virtù della loro funzione di programmazione della produzione, assumono un ruolo di garanzia e coordinamento finalizzato al perseguimento dei principi di cui sopra, evitando casi doppio-finanziamento. La verifica sulla complementarietà e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita come segue:

- se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi. Sono individuati eventuali eccezioni sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari;
- se realizzati dai singoli soci, in fase di presentazione della domanda, l'OP/AOP verifica/certifica la coerenza dell'investimento rispetto al Programma operativo e canalizza la domanda verso il circuito PSR o OCM.

Per quanto concerne le azioni ambientali, le OP/AOP possono inserire le azioni ambientali, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata, nei propri programmi operativi a condizione che le corrispondenti misure/azioni del PSR (nell'ambito dell'Agricoltura biologica, articolo 29 del Reg (UE) n. 1305/13, e dei Pagamenti agro-climatico-ambientali, articolo 28 dello stesso Regolamento) non siano state attivate sul territorio in cui ricade l'azienda interessata.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione del sostegno e preliminarmente alla liquidazione dello stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP. Si rileva come questo sistema assicuri una minore

frammentarietà dell'impatto delle misure della Strategia attraverso il riconoscimento del ruolo alle AOP e l'innalzamento della soglia di rappresentatività delle OP;

Per quanto riguarda la Cabina di regia, nell'ambito dell'OCM per il settore ortofrutticolo promuove inoltre azioni di sistema a supporto del sistema Regioni/AOP/OP es. *audit* nazionale presso le Regioni/PA per verificare le modalità di applicazione della Strategia (in particolare regole di complementarietà e coerenza).

A livello di domanda di aiuto l'Organismo Pagatore, attraverso il proprio sistema informativo, verifica che non ci siano domande di aiuto per lo stesso investimento, sia nel PSR che nei Programmi Operativi inerenti il settore ortofrutticolo, sia a livello di Organizzazione di produttori che di singolo membro associato

Settore vitivinicolo - La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti nel Programma nazionale di sostegno del settore vino (P.N.S.) e quelli del PSR è dettata da specifiche disposizioni ministeriali.

Il D.M. n. 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni, individua le tipologie di operazioni ammesse a sostegno per la misura degli "investimenti" attuata nell'ambito del P.N.S. del settore vino.

All'allegato I del suddetto decreto sono infatti individuate le seguenti operazioni ammissibili al sostegno nell'ambito dell'OCM vino che quindi risultano escluse dal PSR:

- Costruzione, ristrutturazione, acquisizione di beni immobili, di impianti aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche finalizzati all'aggregazione tra imprese, compresi le sistemazioni delle aree esterne a servizio degli impianti.
- Investimenti aziendali volti a migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.
- Investimenti per l'acquisizione, la realizzazione e l'allestimento di punti vendita, show rooms, sale di degustazione di prodotti vitivinicoli sia aziendali che extra-aziendali nell'ambito territoriale dei paesi aderenti all'U.E ivi compresi eventuali annessi magazzini e la sistemazione delle aree esterne a servizio delle strutture. Tali strutture dovranno essere utilizzate esclusivamente per i vini DOP e IGP della Regione Umbria prodotti e /o imbottigliati dal beneficiario.
- Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature nuove, per la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli.
- Acquisto di recipienti e contenitori, ivi comprese le barriques per l'affinamento e la movimentazione dei prodotti vitivinicoli.
- Acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio.
- Acquisizione di software per la gestione aziendale.
- Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
- Spese per l'acquisto di brevetti e licenze.
- Spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti, fino ad un massimo del 12% del volume degli investimenti ritenuti ammissibili per investimenti immobiliari e 5% per investimenti mobiliari.

Gli investimenti per la misura della "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" prevista dall'articolo 46 del Reg (UE) n. 1308/2013 sono ammissibili al sostegno nell'ambito dell' OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR.

Il D.M. n. 15938 del 20 dicembre 2013 elenca le operazioni che nell'ambito dell'OCM vino possono essere finanziate nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti che prevede la realizzazione o modifica di impianti viticoli.

Nella Regione Umbria con la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono finanziate le seguenti operazioni che pertanto sono escluse dal PSR:

Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:

- estirpazione dell'impianto viticolo
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

Operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- analisi del suolo
- lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- aratura
- erpicatura
- fresatura
- trattamenti antiparassitari e diserbo
- concimazione organica e minerale

Operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- squadro dell'impianto
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- innesto/reinnesto
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)
- cure colturali (spese di allevamento, eliminazioni infestanti, ecc.)

Operazioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni).

Le seguenti altre operazioni non sono invece ammissibili nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e pertanto possono essere finanziate dal PSR:

- modifica del profilo del terreno
- livellamento del suolo

- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto
- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto

- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
    - costruzione di schermi
    - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione da uccelli per esempio attraverso
    - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
    - macchine per spaventare gli uccelli
    - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori

Sempre per evitare ogni possibile duplicazione dei pagamenti, all'art. 5 il Reg. (CE) 555/2008 per la misura di Promozione del vino nei Paesi terzi prevede che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano compatibili con le misure finanziate con il regolamento orizzontale sulla informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi, e con le misure finanziate con il PSR oltre che nell'ambito di campagne nazionali e regionali. Nello specifico, la demarcazione sarà di tipo territoriale, e precisamente saranno finanziate iniziative di promozione di vino nel mercato interno con il PSR. Mentre analoghe iniziative nei paesi terzi saranno finanziate solo con l' OCM.

Si conferma, pertanto, che tutte le linee di demarcazione indicate nel PSN di sostegno per il settore vitivinicolo saranno rispettati.

Settore olio - Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in maniera esclusiva a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali. La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio e PSR è assicurata da quanto disposto dai Regg. (UE) 611/14 e 615/14 che garantiscono il *"no double funding"*. In particolare, l'art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.

A livello di domanda di aiuto l'Organismo Pagatore, attraverso il proprio sistema informativo, verifica che non ci siano domande di aiuto per lo stesso investimento, sia nel PSR che nei Programmi Operativi inerenti il settore di olio di oliva e olive da tavola, sia a livello di Organizzazione di produttori che di singolo membro associato

Settore apicoltura - Il regolamento CE 1308/2013 nel prevedere le azioni finanziabili nell'ambito delle misure a favore dell'apicoltura, specifica l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale. Su tale base si prevede che la demarcazione verta sull'applicazione del principio no double funding. Per assicurare la controllabilità della complementarietà degli interventi nazionali previsti dall'OCM nel settore dell'apicoltura con quelli di matrice regionale (PSR), è stata attuata una demarcazione relativa la beneficiario. Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall'organismo pagatore, si prevede la creazione di un unico sistema informativo nel quale gli interventi attuati nel programma regionale e nelle misure del PSR vengono messi in relazione con i singoli beneficiari diretti ed indiretti. Un controllo ex post dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Pagamento accoppiato - Relativamente al pagamento accoppiato si applicano i seguenti meccanismi di demarcazione:

- Latte: il sostegno accoppiato è erogato per vitello nato da vacca da latte per il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre il sostegno PSR per le zone svantaggiate è erogato per ettaro di superficie agricola ammissibile (compatibile con art.31 Reg. (UE) n.1305/2013). Nel calcolo dell'indennità delle zone di montagna l'importo del'aiuto accoppiato è stato preso in conto nella perdita di reddito e nei costi aggiuntivi rispetto alle zone ordinarie.
- Carne Bovina: l'obiettivo della misura accoppiata per i vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre l'obiettivo della misura PSR riguardante l'allevamento di razze autoctone da latte e da carne in pericolo di estinzione è quello di aumentare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze cosmopolite. Relativamente al rischio di doppio finanziamento fra gli interventi previsti dalla misura 10.1.7 e i benefici dell'articolo 52 del Reg. 1307/2013, essendo interventi con finalità diverse e pertanto impegni diversi, non sussiste nessun elemento che possa ricondurre a sovrapposizioni di finanziamento. Inoltre, la misura del PSR è limitata ai maggiori costi e mancati ricavi, mentre il premio accoppiato è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per vitello nato e non per UBA/anno. (Compatibile con art.28.9 Reg. (UE) n.1305/2013). Nel calcolo dell'indennità per le zone montane l'aiuto accoppiato è stato preso in conto nella perdita di reddito e nei costi aggiuntivi rispetto alle zone ordinarie.

  L'obiettivo della misura per la macellazione è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, erogato per bovino macellato tra i 12 ed i 24 mesi, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP (Compatibile con art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

- Ovi-Caprino: l'obiettivo della misura accoppiata è limitare il rischio di abbandono degli allevamenti soggetti a scrapie, mentre la misura PSR compensa i costi aggiuntivi derivanti da specifici impegni assunti per migliorare il benessere animale (Compatibile con art. 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

L'obiettivo della misura accoppiata è il mantenimento degli allevamenti ovini nelle aree tipiche IGP, erogato agnello macellato, mentre la misura PSR copre esclusivamente i costi fissi per la partecipazione ai regimi di qualità certificata DOP e IGP. (Compatibile con art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

- Oliveti: L'obiettivo della misura accoppiata è il miglioramento degli attuali livelli produttivi in aree tipiche DOP, erogato per ettaro olivetato, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP. (Compatibile con art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Il PSRN del MIPAAF prevede l'attuazione a livello nazionale delle seguenti misure: investimenti irrigui, strumenti di gestione del rischio e biodiversità animale. Nell'ambito delle disposizioni sulla complementarietà tra il PSR e il PSRN, al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, è necessario demarcare i settori d'intervento individuando le operazioni che possono essere rispettivamente finanziate.

Misura " Gestione rischi" - La misura nazionale prevede meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) n. 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37)
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38)
- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito-IST (art 39)

A livello regionale è prevista l'attivazione della M 5.2 di cui all'art. 18, relativa al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

La demarcazione con la M 17 (gestione del rischio – PSRN) è implicita nell'oggetto del sostegno, differente per le due misure:

- M 5 del PSR che offre il sostegno agli investimenti in azioni di prevenzione al fine di ridurre le conseguenze degli eventi avversi , oltre che agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da tali eventi;
- M 17 del PSRN copre le perdite di produzione (funzione degli eventi avversi ammessi) e le contrazioni del reddito.

Riguardo alle altre misure sono previsti i seguenti meccanismi di demarcazione:

M 1 e M 2 – L'attività formativa e di consulenza sulla gestione del rischio è delegata alle regioni. Nell'ambito del PSRN sono previste azioni di informazione a carico dell'assistenza tecnica, mentre nel PSR saranno previste attività formative e di consulenza inerenti la gestione del rischio.

Misure del "Investimenti irrigui" - La misura nazionale prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile sottesi ad invasi di capacità superiore a 250.000 mc. Il PSR intende promuovere, nelle aziende agricole, la riconversione e gli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue volti al risparmio e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione per impianti sottesi ad invasi di capacità inferiore a 250.000 mc. L'articolo di riferimento del Reg. (UE) n.1305/13 è l'art. 17 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" e la misura corrispondente del PSR è la M4. In ogni caso gli interventi aziendali sono finanziabili ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n.1305/13.

Della M 4 le sottomisure di riferimento sono:

- 4.1 con la quale è possibile finanziare:

  - operazioni relative ad attrezzature (infrastrutture) situate all'interno dell'azienda agricola;
  - operazioni relative ad infrastrutture esterne all'azienda agricola, utilizzate per l'irrigazione, che non sono liberamente disponibili per essere utilizzate da chiunque possa utilizzarle. In questo caso sono ricompresi gli investimenti collettivi (ossia richiesti da agricoltori in forma associata) e per questi è possibile prevedere un bonus di aiuto. Quindi, anche con la 4.1 è possibile finanziare investimenti collettivi ad opera di più agricoltori, che, tuttavia, restano a beneficio dei soli agricoltori che propongono l'investimento (anche se in forma associata).

- 4.3 con la quale è possibile finanziare operazioni relative ad infrastrutture esterne all'azienda agricola, utilizzate per l'irrigazione e che sono liberamente disponibili per essere utilizzate da chiunque possa utilizzarle.

La demarcazione tra PSRN e PSR è assicurata nel seguente modo: il PSRN prevede il finanziamento degli investimenti irrigui sulla M 4.3 per impianti sottesi ad invasi di capacità superiore a 250.000 mc, mentre i PSR possono prevedere il finanziamento degli investimenti irrigui su entrambe le sott. 4.1 e 4.3 per quest'ultima sottomisura per impianti sottesi ad invasi di capacità inferiore a 250.000 mc.

Rimangono automaticamente esclusi dal PSRN gli investimenti aziendali (anche in forma collettiva). Nell'ambito della M 4.3 del PSRN è stato necessario individuare la demarcazione degli interventi rispetto al PSR, come chiaramente esplicitato nell'AP. In particolare, tutte le tipologie di azione ammissibili nella M 4.3 possono essere finanziate con il PSRN, ad eccezione degli interventi su accumuli a carattere interaziendale e consortile di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi, con il relativo sistema di adduzione, distribuzione monitoraggio e controllo, che sono riservati ai PSR in ragione della loro scarsa significatività nazionale e interesse puramente locale.

Inoltre, al fine di distinguere chiaramente tali investimenti da quelli collettivi proposti da aziende agricole, la M 4.3 del PSRN si riferisce al finanziamento di tipologie di azioni gestite da "Enti irrigui". Per Enti irrigui si intende enti che hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione dell'acqua agli utenti irrigui (ad esempio Consorzi di bonifica e irrigazione, ex Comunità Montane ecc.).

Misura "Zootecnia-Biodiversità" - La misura finanzia le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale. Il tema della biodiversità animale viene affrontato nel PSR attraverso la M 10 (pagamenti agro climatici ambientali) e la M 16 (cooperazione) . La demarcazione tra PSRN e PSR è così assicurata:

- M 10.1 – pagamenti per impegni agro climatici ambientali : la sottomisura sarà realizzata esclusivamente a livello regionale (PSR);
- M 10.2 - sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura: la sottomisura sarà realizzata sia a livello nazionale (PSRN) che a livello regionale (PSR) con la seguente demarcazione:

  - Azioni realizzate a livello nazionale nell'abito del PSRN. I beneficiari sono le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute. Le azioni finanziate sono: a) Gestione e

funzionamento registri anagrafici (RR AA) (l'attività non prevede programmi di selezione, ma mira alla conservazione delle razze o specie), b) la Gestione e funzionamento libri genealogici (LL GG) – programmi di selezione e miglioramento genetico orientati all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, anche mediante la riduzione della consanguineità;

- Azioni realizzate *a livello regionale nell'abito del PSR*. I beneficiari sono imprenditori agricoli singoli e associati, enti pubblici e enti di diritto privato. Le azioni finanziate sono la raccolta, caratterizzazione e identificazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico locale, coerentemente con le linee guida nazionali per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura, preliminari all'iscrizione ai registri anagrafici e/o libri genealogici nazionali;

- Sott. 16.2 – sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Limitatamente al campo della biodiversità animale, la misura è realizzata esclusivamente a livello nazionale, con i seguenti contenuti:
    - attivazione di un sistema di raccolta, conservazione e gestione dati finalizzati a consentire lo svolgimento delle attività previste nella M 10.2, anche attraverso la produzione di nuovi dati per il mantenimento e il miglioramento della biodiversità degli allevamenti italiani, con l'obiettivo della sostenibilità ambientale
    - creazione di un open data che raccolga tutte le informazioni contenute nelle banche dati implementate nell'ambito della M 10.2 e le integri con le informazioni rilevanti disponibili in altre banche dati (es. BDN, banca dati produttivi e riproduttivi (L.G.), banca dati sanitari, etc.)

I beneficiari sono partenariati costituiti da operatori del settore zootecnico e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi (per es.: associazioni allevatori, centri di ricerca o altri organismi che operano per il miglioramento genetico del bestiame e per la conservazione della biodiversità) da selezionare con criteri oggettivi ai sensi dell'art. 49 del Reg.(UE) n. 1305/13.

Per stabilire una chiara e netta demarcazione degli interventi previsti dal PSR (sott.10.2 e sott.16.2) e dal PSRN ai sensi dell'art.6 par 2 del Reg UE 1305/13 tutti gli interventi finanziabili dal PSRN non sono finanziabili dal PSR secondo le linee di demarcazione del PSRN stesso a cui si fa rinvio.

La RRN costituisce una modalità di collaborazione e di innovazione trasversale per le politiche di sviluppo rurale. Anche in questo caso vige una netta distinzione tra le attività svolte a livello nazionale e quelle dei programmi regionali. Infatti le azioni da attivare nell'ambito della RRN saranno indirizzate al perseguimento degli obiettivi dell'art. 54 del Reg. (UE) n.1305/13, mentre l'assistenza tecnica dei PSR sarà incentrata su attività di supporto alle singole AdG dei PSR, nonché sul finanziamento di interventi relativi al controllo, sorveglianza, valutazione ed informazione del programma regionale.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Per garantire la complementarietà tra il FEASR e gli altri fondi SIE, saranno messe in atto le disposizioni previste dall' Accordo di Partenariato (sez. 2.1). Nell' AP sono individuati in modo puntuale, per ogni obiettivo tematico, i risultati attesi dalle singole politiche dei diversi Fondi. Oltre alle soluzioni che saranno

attivate a livello nazionale, in Umbria, ove possibile, saranno previsti Comitati di Sorveglianza congiunti plurifondo. Inoltre il coordinamento tra fondi sarà assicurato da modalità e sedi di confronto nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione. Nelle more dell'attivazione del sistema unico di monitoraggio e controllo, la Regione metterà in campo ogni strumento a disposizione per il controllo delle singole domande di aiuto afferenti al PSR, utilizzando i criteri ed i metodi applicati nella precedente programmazione 2007-2013.

In virtù delle mission individuate per la Regione Umbria nell'ambito della programmazione strategica unitaria e delle aree di competenza di ciascun fondo, la complementarità tra il POR FESR, POR FSE ed il PSR FEASR attiene ambiti diversi. Nello specifico saranno adottati i seguenti criteri:

- con l'obiettivo di promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, il PO FESR sostiene interventi a favore delle PMI, con esclusione di quelle appartenenti al settore agricolo di cui all'Allegato 1 del Trattato, nel rispetto del criterio di demarcazione tra i Fondi. Il PSR FEASR interviene pertanto negli ambiti di cui all'Allegato 1 suddetto, concorrendo all'incremento della competitività del sistema produttivo umbro attraverso il sostegno per l'avvio di imprese per i giovani agricoltori (Sottomisura 6.1), per le attività extra agricole nelle aree rurali (Sottomisura 6.2), per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole (Sottomisura 6.4);
- in relazione al miglioramento dell'accesso, nonché l'uso e la qualità delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, con il PO FESR si intende completare il disegno originario della Regione Umbria Network (RUN) con la posa delle fibre ottiche (100 Mbps) nei cluster B1 e C (Strategia Nazionale) per i 32 Comuni umbri inclusi in tali categorie, comprese le sedi delle scuole e della sanità, oltre che intervenire ove possibile anche in località oggi inserite nel cluster D, ma facilmente raggiungibili con i 100Mbps. Le risorse FEASR si concentreranno per raggiungere gli altri Comuni in cluster D ad oggi non collegati o con collegamenti insufficienti e, quindi, al di sotto della soglia di 30 Mbps;
- circa la tematica della biodiversità, il PO FESR sostiene il miglioramento del sistema dei servizi e dell'accessibilità, prioritariamente collegata alle aree protette e alla rete dei siti Natura 2000, favorendo l'integrazione con il settore agricolo (PSR FEASR), che si rivolge invece alla multifunzionalità attraverso una maggiore sensibilità delle pratiche agricole, la valorizzazione di elementi paesaggistici e la conservazione della biodiversità. In relazione al sostegno per la diffusione delle reti intelligenti, il PO FESR promuove interventi in aree urbane (smart grids), mentre il PSR FEASR sostiene interventi di progettazione, realizzazione e conversione di impianti per la produzione e/o distribuzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, su strutture e infrastrutture di interesse pubblico siti nelle zone rurali (operazione
- Relativamente alla l'innovazione, il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi, attraverso il finanziamento dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, Il FESR e il FSE, operano in perfetta complementarietà la demarcazione è assicurata attraverso iniziative diverse e autonome, indirizzate al perseguimento di una medesima finalità.
- Relativamente alla formazione, il FEASR interviene integrando il sostegno all'accrescimento di competenze e forza lavoro assicurato dal FSE con azioni rivolte a imprenditori agricoli e assimilati limitatamente alla formazione "abilitante" (per nuovi imprenditori, per agriturismo, per attività florovivaistica, ecc.) o alla formazione "obbligatoria" ex lege (ad esempio PAN fitofarmaci) o per previsione specifica del PSR (pacchetti formativi associati alle misure di sostegno finanziate). Analogamente, il FEASR sostiene la formazione di consulenti esclusivamente nelle materie pertinenti la sottomisura "2.1 Sostegno per utilizzo servizi di consulenza da parte delle aziende" del

PSR.

L'attuazione dello strumento CLLD sul territorio regionale è realizzato con il solo FEASR secondo gli indirizzi dell'AP, in modo coerente e correlato con il quadro complessivo vigente della programmazione comunitaria e regionale (IPA, Unioni Comuni, ecc), razionalizzando i partenariati e le aggregazioni vigenti o previste ed evitando effetti di sovrapposizione.

In particolare, sulla base della classificazione di riferimento delle aree 2014-2020 l'intervento del FEASR si concentrerà nei comuni ammissibili delle "aree rurali intermedie C" e delle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo D".

Infine, in linea con l'AP, la demarcazione e complementarietà del PSR con gli altri strumenti programmatori sarà definita anche in relazione al perseguimento degli OT così come di seguito riportato:

OT 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

Nell'ambito de questo obiettivo tematico, intervengono sia il FEASR che il FESR. Il FEASR interviene unicamente nei confronti del risultato atteso R.A.1.2 "Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento" attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 1. Tali operazioni sono finalizzate all'unione di agricoltura/silvicoltura con innovazione/ricerca da un lato e al miglioramento della gestione e delle prestazioni ambientali dall'altro. Il FESR interviene in modo complementare con tipologie di operazioni differenti non finanziate dal FEASR.

OT 2– Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

Nell'ambito de questo obiettivo tematico, intervengono sia il FEASR che il FESR. Il FEASR interviene solo nei confronti del risultato atteso R.A.2.1 *"Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga (Digital Agenda europea)*" attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 6. Tali operazioni sono finalizzati a favorire l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) nelle zone rurali. Il FESR interviene in modo complementare in aree in cui il FEASR non interviene. Infatti, il POR FESR interviene per la realizzazione di infrastrutture a banda ultra larga a 100 Mbps al servizio di strutture pubbliche (ospedali, scuole, Municipi ecc.) avendo come obiettivo il raggiungimento del 35% della copertura dell'intera rete pubblica regionale. Infatti come emerge dagli indicatori di output del POR FESR Umbria tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la posa di 410 Km di fibra al servizo di strutture pubbliche ricadenti in 32 Comuni. Diversa è invece la finalità del PSR Umbria che ha come obiettivo di raggiungere il 90% della popolazione nelle zone rurali (cittadini ed imprese) attraverso la realizzazione di reti telematiche di almeno 30 Mbps fornendo anche "l'ultimo miglio" nonché, ove necessario, le strutture pubbliche non servite dalle reti finanziate dal POR FESR.

OT 3 –Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acqua coltura

Nell'ambito de questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR, il FESR e il FEAMP.

Il FEASR interviene nei confronti dei seguenti risultati attesi:

- R.A.3.1 *"Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo*" e R.A3.4

"Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi". Il FEASR interagisce con questi risultati attraverso i tipi di operazioni previsti *dalla* Priorità 2. Tali operazioni sono finalizzati a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, nonché incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore produttivo, in particolare per garantire un aumento della quota di mercato e l'orientamento, nonché la diversificazione delle attività.

- R.A. 3.3 *"Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti *dalla* Priorità 3 . Tali operazioni sono finalizzati a migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi i qualità, la promozione dei prodotti sui mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori, le organizzazioni professionali
- R.A.3.5 *"Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 2 . Tali operazioni sono finalizzate a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo.
- R.A.3.6 *"Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso le tipologie di operazioni previste *dalla* Priorità 3 .Tali operazioni sono finalizzati a favorire il sostegno alla gestione dei rischi.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Nell'ambito de questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR, il FESR e il FEAMP.

Il FEASR interviene nei confronti dei seguenti risultati attesi:

- R.A. 4.1 *"Riduzione dei consumi energetici nei cicli strutture produttive e integrazione di fonti rinnovabili"* e R.A. 4.3 *"Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti"*. Il FEASR interagisce con questi risultati attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 5. Tali operazioni sono finalizzati a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industri alimentare.
- R.A.4.4 *"Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e rigenerazione di energia"* e R.A.4.5 *"Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie"*. Il FEASR interagisce con questi risultati attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 5 .Tali operazioni sono finalizzati a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto, residui, e altre materie grezze non alimentari della bioeconomia
- R.A.4.7 "*Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 5. Tali operazioni sono finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, nonché promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore forestale.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 5 – Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la previsione e la gestione dei rischi

Nell'ambito de questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR e il FESR.

Il FEASR interviene nei confronti dei seguenti risultati attesi:

- R.A.5.1 "*Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera"*. Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 4 . Tali operazioni sono finalizzati a favorire la prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione del suolo.
- R.A.5.2 "*Riduzione del rischio di desertificazione*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 4. Tali operazioni sono finalizzati a favorire la prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione del suolo, nonché a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 6 – Tutela dell'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Nell'ambito di questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR, il FESR e il FEAMP. Il FEASR interviene nei confronti dei seguenti risultati attesi:

- R.A.6.4 *"Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, l'efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il miglioramento e/o ripristino graduale della capacità di ricarica delle falde acquifere*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità. Tali operazioni sono finalizzati a migliorare la gestione delle risorse idriche compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.
- R.A.6.5 "*Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 4. Tali operazioni sono finalizzati a favorire la salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 7 – Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete

Nell'ambito di questo obiettivo tematico, non interviene Il FEASR.

OT 8 – Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Nell'ambito di questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR, FESR, FEAMP e FSE. Il FEASR interviene nei confronti del seguente risultato atteso:

- R.A.8.9 "*Nuove opportunità di lavoro extra agricolo nelle aree rurali*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti dalla Priorità 6. Tali operazioni sono finalizzati a facilitare la diversificazione , la creazione di nuove piccole imprese e di lavoro nelle aree rurali.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 9 – Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione

Nell'ambito di questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR, FESR, e FSE. Il FEASR interviene nei

confronti dei seguenti risultati attesi:

- R.A.9.1 *"Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti *dalla* Priorità 6 .Tali operazioni sono finalizzati a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 10 – Investire nell'istruzione , formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente

Nell'ambito di questo obiettivo tematico, intervengono il FEASR, FESR, e FSE. Il FEASR interviene nei confronti del seguente risultato atteso:

- R.A.10.4 *"Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo*". Il FEASR interagisce con questo risultato attraverso i tipi di operazioni previsti *dalla* Priorità 1. Tali operazioni sono finalizzate a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali, nonché incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.

I fondi SIE intervengono in modo complementare con tipologie di operazioni non finanziate dal FEASR.

OT 11 – Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

Nell'ambito di questo obiettivo tematico, non interviene il FEASR.

La strategia per l'innovazione perseguita con il PSR è completata con azioni rivolte a promuovere la partecipazione delle imprese agricole ed agroalimentari dell'Umbria, dell'Università e dei Centri di Ricerca ai programmi pertinenti attivati dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020. Ne emerge la necessità e l'intento di sviluppare reti permanenti di condivisione di ricerche ed innovazioni in ambito europeo in particolare all'interno dei Partenariati europei per l'innovazione (PEI). La Regione svilupperà una azione permanente diretta a promuovere il coinvolgimento di imprese e ricercatori (specie giovani laureati) sfruttando anche gli strumenti previsti dal PSR in particolare attraverso la misura 16 "Cooperazione". La Regione parteciperà direttamente alle call rivolte anche alle autorità territoriali in maniera da sviluppare tutte le potenzialità di innovazione derivanti dalla itegrazione tra sviluppo rurale e Horizon 2020. Un analogo rapporto di rafforzamento reciproco e di integrazione sarà sviluppato anche con i regolamenti unionali rivolti alla tutela e miglioramento dell'ambiente (LIFE), sulla qualificazione della promozione e sulla cooperazioni tra differenti regioni europee. Una specifica attenzione verrà rivolta a quei programmi unionali che, avendo ad obiettivo la tutela e il miglioramento della salute attraverso il miglioramento della cultura alimentare e degli stili di vita, coinvolgano produzioni agroalimentari e comportamenti sociali nelle aree rurali del'Umbria. Altra specifica attenzione sarà rivolta ai regolamenti unionali che promuovono l'uso delle tecnologie per nuovi servizi di cittadinanza ovvero per il sostegno alle industrie creative qualora abbiano a riferimento cittadini, imprese e territori rurali.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli	Franco Garofalo	Via M.Angeloni 61 - 06124 - PERUGIA	fgarofalo@regione.umbria.it
Certification body	Deloitte & Touche Spa	Claudio Lusa	Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	Dirigente AGEA-OP	Federico Steidl	Via Palestro 81 - 00185 ROMA	f.steidl@agea.gov.it
Coordination body	MIPAAF-Direzione generale dello sviluppo rurale	Giuseppe Cacopardi	Via XX Settembre 20 - 00187 - ROMA	DISR2@politicheagricole.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

L'AdG è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma anche quando parte delle proprie funzioni sono affidate a terzi. In particolre all'**AdG** competono le seguenti funzioni:

- In coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme Comunitarie in materia di informazione e pubblicità degli interventi;

- Definisce e le procedure di raccolta e trattamento delle domande e per la fase di gestione delle domande fino alla fase di concessione degli aiuti, in accordo con l'OP regionale, garantendo in particolare che l'OP sia debitamente informato delle procedure applicate e dei controlli eseguiti prima che sia ordinato il pagamento.

- Definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche

attraverso l'implementazione di procedure informatiche, per il costante monitoraggio finanzioario;

- garantisce che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi

  - Siano informati degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti
  - Siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'AdG

- definisce la selezione delle operazioni da finanziare sulla base dei criteri applicabili al Programma

- Definisce ed implementa, in collaborazione con l'OP, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, garantendo, in coerenza con quanto stabilito nell'AP, il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale Unitario di Monitoraggio

- garantisce la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;

- Redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione (art. 75 del Reg.UE n. 1305/2013) sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;

- Dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione ed assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità (art. 66 del reg. UE 1305/2013) ed in particolare che i potenziali beneficiari siano informati in merito alle opportunità di finanziamento anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione;

- È responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica del programma;

- È responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;

- È responsabile della direzione del CdS e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

- Fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari.

- garantisce, in collaborazione con l'organismo pagatore, la prevenzione, il rilevamento e la correzione delle irregolarità, comprese le frodi e il recupero di importi indebitamente percepiti compresi, se del caso, gli interessi sui ritardati pagamenti.

L'AdG per svolgere adeguatamente tali adempimenti e funzioni di carattere orizzontale nel contesto della articolazione di competenze della struttura regionale, esercita e garantisce il coordinamento ed il raccordo con le altre Direzioni regionali, con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e con gli organismi intermedi individuati quali soggetti strumentali per l'attuazione degli interventi. A tal fine l'AdG è direttamente collegata ai Responsabili di Misura ai quali competono le funzioni di attuazione e controllo delle Misure ad essi delegate dall'AdG in cui si articola il Programma. La struttura di cui si avvale l'AdG ha la necessaria competenza ed esperienza nella gestione del PSR in quanto ha già operato per l'attuazione del PSR 2007-2013, raggiungendo significativi risultati in termini di performance, come tra l'altro evidenziato nei Rapporti di valutazione in itinere del PSR 2007-2013.

Ad **AGEA – OP** competono le seguenti funzioni:

- Implementa le procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto, in accordo con l'Autorità di Gestione, e definisce le procedure per la raccolta a il trattamento delle domande di pagamento attraverso attraverso uno specifico sistema informativo;
- controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro conformità alle norme comunitarie;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;
- effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- accessibilità dei documenti e la loro conservazione;
- collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.

L'Organismo di Certificazione, nell'ottica della certificazione dei conti dell'OP, è incaricato di:

- verificare che i pagamenti verso i beneficiari finali e i destinatari ultimi avvengano integralmente e tempestivamente;
- assicurarsi che l'OP effettui il tempestivo recupero dei pagamenti irregolari;
- predisporre e inviare alla UE e allo Stato le certificazioni della spesa pubblica e le dichiarazioni di spesa complessiva effettivamente sostenuta, oltre alle relative domande di pagamento;
- al fine di garantire la correttezza delle certificazioni e delle dichiarazioni di spesa, verificare che tali documenti riguardino esclusivamente spese :

- che siano effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità e documentate mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- che si riferiscano ad operazioni selezionate in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione e realizzate conformemente alla disciplina comunitaria per tutto il periodo di riferimento;
- che siano relative a Misure/Operazioni che prevedono regimi di aiuto formalmente approvati dalla Commissione o adottati in applicazione della deroga "De Minimis";
- che siano verificate l'adeguatezza dei sistemi di controllo e delle piste di controllo.

Nella passata programmazione si sono evidenziate alcune problematiche legate allo scambio di dati e alla congruenza tra i sistemi informatici della Regione, di AGEA e degli utenti del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per la gestione degli adempimenti previsti dalle diverse normative comunitarie, di cui fin dal 2004 la Regione si è dotata. Inizialmente la nuova procedura SIAR ha manifestato alcune difformità con le specifiche ed i requisiti richiesti da SIAN. Nella fase di avvio la procedura informatizzata ha manifestato eccessive rigidità procedurali che hanno comportato un aggravio degli adempimenti a carico delle aziende agricole, dovuto essenzialmente ad una duplicazione delle informazioni richieste dal sistema. Anche l'utilizzo del cartaceo, ha comportato oneri a carico degli utenti e della Pubblica Amministrazione, con un conseguente aumento dei tempi di gestione dei vari procedimenti amministrativi e ritardi nei pagamenti degli aiuti. Allo stesso modo anche le modalità iniziali di gestione del monitoraggio procedurale affiancato a quello fisico e finanziario hanno avuto bisogno di interventi migliorativi nel corso del periodo di programmazione. L'attività di monitoraggio ha rappresentato per i beneficiari degli aiuti e per i responsabili dei relativi procedimenti dei pagamenti un'importante strumento di chiarezza e di ausilio per la risoluzione delle cosiddette "anomalie bloccanti". La procedura di gestione delle anomalie bloccanti è stata implementata a partire dal 2011 per la creazione di un catalogo delle tipologie di anomalie e consentire ai responsabili di Misura/CAA e ai singoli beneficiari di conoscere le motivazioni ostative al pagamento dei

sostegni.

Pertanto per migliorare la corretta gestione ed attuazione del programma, l'AdG ha migliorato il sistema di interscabio dati attraverso:

- acquisizione di software e hardware tecnologicamente più avanzati;
- utilizzo di connettività su fibra ottica per il collegamento degli utenti del SIAR, integrata con l'analoga rete in uso , per assicurare l'interscambio dei dati e la interoperabilità delle procedure;
- connessione al SIAR non solo per gli utenti pubblici (uffici della Regione ed Enti esterni), ma anche per i privati (Centri di Assistenza Agricola, Associazioni di Categoria, Ordini Professionali, Aziende agricole) dislocati anche al di fuori del territorio regionale. (per l'accesso al sistema sono necessarie le credenziali che vengono fornite dalla Regione Umbria e ciascun utente è abilitato all'utilizzo delle procedure e alla gestione delle informazioni di competenza).

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 la Regione Umbria per una gestione efficace dei reclami concernenti i fondi SIE, prevede che nei Bandi emanati vengano specificate dettagliatamente le modalità per proporre eventuali reclami da parte dei beneficiari. In particolare nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati, emergano difformità, infrazioni o anomalie, il responsabile di misura, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al responsabile di misura le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90. Il Responsabile di misura, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotterà una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche: entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure, entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi: quindi se viene proposto ricorso al TAR non è più esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, sia nel caso del TAR che nel caso del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 74 para 3 del Reg UE 1303/2013, le medesime modalità di esame dei reclami sopra indicati viene attivata nel caso di reclami presentati alla Commissione. In merito agli esiti di tali reclami l'AdG informa la Commissione stessa.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 il Comitato di Sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e assume le seguenti funzioni:

1. è consultato, entro i quattro mesi successivi dall'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
2. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di gestione;
3. esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
4. esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
5. ha facoltà di proporre eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
6. esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, prevede la seguente composizione:

- Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente del Comitato;
- Assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria con funzioni di Vice-Presidente del Comitato;
- Autorità di gestione del PSR;
- Autorità di gestione del POR FESR;
- Autorità di gestione del POR FSE;
- Direttore Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;
- Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare;
- Direttore della Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale;
- Direttore della Direzione Governo del territorio, Ambiente, Protezione civile;
- Dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli;
- Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale;
- Dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari;
- Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria;
- Dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema;
- Il Dirigente del Servizio Programmazione comunitaria;
- Il Dirigente del Servizio Programmazione negoziata;
- Dirigente del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale (Autorità Ambientale);
- Dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- la Consigliera di Parità dell'Umbria;
- un rappresentante dell'organismo pagatore (AGEA);
- un rappresentante dei GAL;
- tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
- un rappresentante del Parco 3A PTA scarl;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
- un rappresentante di Umbria Digitale Spa;
- un rappresentante di ABI – Associazione Bancaria Italiana;
- un rappresentante di ARPA – Agenzia Regionale per la protezione ambientale;
- un rappresentante di AUR – Agenzia Umbria Ricerche;
- un rappresentante della Camera di Commercio di Perugia;
- un rappresentante della Camera di Commercio di Terni;
- un rappresentante della Consulta regionale per l'immigrazione;
- un rappresentante di Confindustria Umbria;
- un rappresentante di Confapi Umbria;
- un rappresentante di Confcommercio dell'Umbria;
- un rappresentante di Confesercenti dell' Umbria;
- un rappresentante di CNA Umbria;
- un rappresentante di Confartigianato Imprese Umbria;
- un rappresentante dell'A.N.C.I. Umbria;
- un rappresentante dell'U.N.C.E.M. dell'Umbria;
- un rappresentante della Coldiretti Umbria;
- un rappresentante della Confagricoltura dell'Umbria;
- un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria;
- un rappresentante del Copagri – Confederazione Produttori Agricoli dell'Umbria;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni e cooperative agricole e agroalimentari: A.N.C.A. Umbria, Confcooperative dell'Umbria;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali regionali: C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni interprofessionali presenti in Umbria: Assoprol (Assoc.Produttori olivicoli dell'Umbria); APROL; Perugia-OP Gruppo Grifo agroalimentare; OPTA; OPIT ; OPOO (Organizz. Produttori olivicoli olive-olio);
- un rappresentante per ciascuno degli ordini e dei collegi professionali: Dottori Agronomi e Forestali (province di Perugia e Terni); Collegio Provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati (province di Perugia e Terni); Collegio Interprovinciale agrotecnici di Arezzo-Grosseto-Perugia-Siena-Terni; Collegio dei geometri (province di Perugia e Terni); Ordine degli ingegneri (province di Perugia e Terni); Ordine dei Geologi della Regione Umbria; Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (province di Perugia e Terni);
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste: Italia Nostra; WWF; Legambiente; LIPU; Green Peace;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori biologici: Pro Bio e AIAB (Associazione Italiana Agricoltori biologici);
- un rappresentante del Centro per le Pari Opportunità;
- un rappresentante dell'Osservatorio regionale sulle disabilità.

Partecipa ai lavori del Comitato di Sorveglianza un rappresentante della Commissione Europea con

funzioni consultive

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente o del vice-Presidente, il Valutatore indipendente, esperti di altre amministrazioni e/o enti (con particolare riferimento a personale competente in materia di cambiamenti climatici, ambiente ed innovazione).

In coerenza con le previsioni dell'art. 47 Regolamento UE n. 1303/2013, la composizione del Comitato sarà approvata, con atto della Giunta regionale, entro 3 mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma, ed il suo funzionamento, sarà disciplinato da apposito regolamento interno approvato dal Comitato stesso. Il CdS così istituito, opererà in coerenza con quanto previsto dall'art. 49 Regolamento UE n. 1303/2013. Le funzioni di segreteria del Comitato, sono svolte da apposita struttura nominata dall'Autorità di Gestione.

Il Comitato di Sorveglianza opera nel rispetto degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e il funzionamento, la sua composizione e approvazione è effettuata secondo le disposizioni degli art. 47 e 49 del Regolamento UE n. 1303/2013.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

In attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, la pubblicità e la circolazione delle informazioni contribuiscono alla efficacia delle politiche comunitarie, nazionali e regionali. Come previsto dall'articolo 115, Capo II "Informazione e Pubblicità" del Titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione elabora una strategia comunicazione atta a garantire che i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative siano adeguatamente informate sulle opportunità offerte dal programma e sulle condizioni per poter accedere ai finanziamenti. La strategia di comunicazione prevede, inoltre, azioni di informazione e pubblicità, rivolte all'opinione pubblica e ai beneficiari dei contributi dell'Unione, sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma, contribuendo ad aumentare la visibilità e la trasparenza delle iniziative dell'UE e fornendo un'immagine omogenea degli interventi attraverso l'informazione e sensibilizzazione dei cittadini della Regione sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in campo con l'attuazione del PSR 2014-2020.

Al fine di valutare la coerenza tra la strategia di comunicazione elaborata e le azioni informative e pubblicitarie pianificate, la stessa deve contiene almeno gli elementi previsti nell'Allegato III (Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13), Parte 1 -Azioni informative e pubblicitarie-, Punto 1.1. - Strategia di informazione e pubblicità- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

L'AdG per l'implementazione e la gestione delle attività di informazione e pubblicità si avvale del Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e Sviluppo locale e, qualora ritenuto necessario, delle altre strutture

dell'Ambito di coordinamento Agricoltura della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali.

di un'apposita struttura dell'Ambito di coordinamento Agricoltura della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali. Al riguardo si precisa che il ruolo svolto dalla Rete rurale nazionale nelle attività di informazione e comunicazione è sinergico a quello svolto dall'AdG. Le attività sono oggetto di costante monitoraggio atto ad evitare il verificarsi di sovrapposizioni. Presso l'AdG è stata istituita una Postazione Regionale della Rete Rurale (PRR) per la Regione Umbria che svolge attività di supporto, informazione e animazione legate all'attuazione della politica di sviluppo rurale. La Rete svolge attività di supporto al PSR su problematiche di interesse nazionale attraverso azioni di sistema finalizzate a favorire la governance, la progettualità e lo scambio di buone prassi. In particolare, per il tramite della Postazione Regionale, viene agevolato il collegamento tra il livello nazionale (RRN) e l'AdG del PSR.

Il Piano regionale di informazione e comunicazione è realizzato sulla base di un'attenta analisi delle esigenze delle diverse categorie di cittadini potenziali beneficiari diretti e indiretti delle azioni del Programma.

In particolare gli obiettivi della strategia di informazione che l'Autorità di Gestione mette in atto con il presente programma sono volti a:

- garantire che i potenziali beneficiari possano venire a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma;
- fornire ai beneficiari potenziali informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sulle procedure amministrative di presentazione, selezione e approvazione dei progetti delle singole misure, sui criteri di valutazione, sulle modalità di liquidazione degli aiuti, nonché i nominativi dei referenti ai quali rivolgersi per spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità;
- garantire che la partecipazione comunitaria a tale iniziativa ed i risultati operativi del Programma possano trovare ampia diffusione presso l'opinione pubblica;
- verificare che i beneficiari finali degli aiuti possano essere consapevoli della partecipazione finanziaria comunitaria.

Le azioni di informazione e comunicazione relative al presente programma sono rivolte ad un target così individuato:

1. Opinione pubblica in generale, per quanto riguarda complessivamente il ruolo svolto dall'UE, in collaborazione con il MiPAF e la Regione, e ai risultati conseguiti con il presente Programma;
2. Potenziali beneficiari delle Misure del PSR ;
3. Gli *stakeholders* portatori di interesse del partenariato economico, sociale ed istituzionale.

A) Strumenti adottati per singolo target

Per garantire che i soggetti sopra indicati (opinione pubblica- potenziali beneficiari delle Misure del PSR- *stakeholders* del partenariato economico, sociale ed istituzionale) possano venire a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma permettendo così la piena trasparenza degli interventi finanziati con il PSR, saranno adottate le seguenti attività di informazione:

- pagine informative nel portale Internet della Regione Umbria e social media;
- convegni di presentazione del PSR e della sua attuazione ;
- seminari e visite guidate nel corso di svolgimento del Piano;

- partecipazione a manifestazioni fieristiche con predisposizione di spazi specifici sul PSR;
- comunicazioni personalizzate ai singoli agricoltori;
- realizzazione di supplementi e/o articoli sulla rivista Umbria Agricoltura (tiratura regionale di 15.000 copie);
- predisposizione di materiale editoriale per gli organi di stampa del settore tecnico, professionale, sindacale e territoriale;
- predisposizione e distribuzione di materiale a stampa
- servizi televisivi di approfondimento tecnico e di aggiornamento, report, redazionali e interviste da utilizzare nelle trasmissioni di informazione agricola in onda sui media a prevalente diffusione regionale;
- conferenze stampa;
- materiale documentale e gadget.

Più specificamente per quanto riguarda le azioni di informazione e comunicazione rivolte ai potenziali beneficiari, aziende agricole e forestali e tutta la popolazione rurale, la Regione opererà in accordo e sinergia con i seguenti soggetti:

1. Province, Comuni, e GAL;
2. Organizzazioni Professionali Agricole e Sindacali;
3. Partner sociali ed economici (cooperative, associazioni di produttori, associazioni dei consumatori, ecc.);
4. Organizzazioni non governative (ONG), particolarmente organismi che promuovono l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e gli organismi di protezione dell'ambiente;
5. Centri di informazione sull'Europa.

Le principale informazioni da veicolare all'opinione pubblica, agli attori dello sviluppo rurale e ai beneficiari del Programma possono essere come di seguito riassunte:

1. Gli obiettivi di Europa 2020 e il contributo del Programma al loro raggiungimento;
2. Gli obiettivi e le finalità delle misure e sotto-misure del Programma;
3. I bandi e le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell'ambito del PSR;
4. I referenti regionali o locali, presso i quali è possibile ottenere informazioni di dettaglio sul PSR.

Gli strumenti che potranno essere utilizzati sono i seguenti:

1. in seguito all'approvazione ufficiale del Programma con decisione comunitaria e con delibera della Giunta regionale verrà organizzata una conferenza stampa e diffuso un comunicato stampa di presentazione;
2. il testo della delibera di approvazione del PSR verrà pubblicato ufficialmente sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria;
3. il testo del PSR verrà immediatamente ed integralmente pubblicato per tutta la durata del periodo di programmazione nelle pagine dedicate allo Sviluppo rurale nel sito Internet della Regione Umbria http://www.svilupporurale.regione.umbria.it, la cui nuova architettura è in fase di ultimazione;
4. ogni modifica apportata al testo del PSR verrà adeguatamente pubblicizzata e pubblicata nel medesimo sito Internet regionale;
5. una sintesi del PSR verrà anche pubblicata sulla rivista Umbria Agricoltura che viene inviata a decine di migliaia di aziende agricole umbre e sarà pubblicata in versione sfogliabile nelle pagine

dedicate allo Sviluppo rurale nel sito internet della Regione Umbria;
6. una brochure contenente una sintesi delle direttive e delle modalità di accesso alle misure del PSR verrà pubblicata dopo l'approvazione comunitaria e regionale; tale brochure verrà capillarmente distribuita presso tutti i potenziali beneficiari finali e sarà resa disponibile anche nelle pagine dedicate allo Sviluppo rurale nel sito internet della Regione Umbria;
7. la più ampia diffusione dei contenuti del Programma e, più nel dettaglio, delle modalità di accesso e attuazione dei bandi afferenti le singole misure saranno fornita attraverso la predisposizione di punti informativi in occasione delle principali manifestazioni fieristiche umbre di settore e l'organizzazione di momenti informativi o convegnistici, rivolti al grande pubblico e/o ad operatori del settore, in maniera diffusa nell'intero territorio regionale;
8. in stretta collaborazione con i soggetti più sopra indicati, verrà dato ampio risalto all'apertura e alle modalità di attuazione dei bandi relativi alle singole misure del PSR;
9. sui quotidiani e media radio televisivi locali verranno pubblicate per gli agricoltori interessati le informazioni necessarie all'adesione ai bandi;
10. riguardo allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) la Regione pubblicizzerà nelle pagine dedicate allo Sviluppo rurale nel sito Internet della Regione Umbria i testi dei Piani di Sviluppo Locale ed i link agli specifici siti Internet dei Gruppi d'Azione Locale;
11. per le diverse misure del Programma ed in relazione ai diversi soggetti coinvolti saranno attuate dai GAL azioni informative rivolte ai beneficiari finali, azioni che in base alle caratteristiche delle iniziative potranno essere veicolate su media e per periodi differenti;

Per ciò che riguarda nello specifico i beneficiari degli aiuti previsti dal PSR saranno adottate le seguenti azioni:

1. nel portale internet istituzionale della Regione Umbria, in fase di ultimazione, sarà presente un canale "bandi" che sarà alimentato attraverso l'inserimento automatico dall'applicativo di gestione degli atti della Giunta regionale. Il sistema garantisce il collegamento e la pubblicità di tutti gli atti afferenti ai bandi;
2. ciascun beneficiario finale verrà informato, attraverso l'utilizzo di vari strumenti, non soltanto dell'avvenuta approvazione di ogni progetto, ma anche della partecipazione finanziaria dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e dell'importo o della percentuale del contributo proveniente dal FEASR;
3. tale informazione sarà garantita non soltanto per gli investimenti, ma anche per le misure a premio, oltre che per le iniziative in ambito LEADER;
4. nella comunicazione ai beneficiari finali, corredata dai loghi di ciascuna delle tre Istituzioni pubbliche finanziatrici, saranno descritte, in maniera dettagliata, la modalità per una corretta gestione del finanziamento ottenuto;
5. verrà altresì raccomandato di garantire la massima informazione sia all'interno della struttura del beneficiario finale, sia presso l'opinione pubblica della partecipazione comunitaria;
6. targhe/cartelloni fissi obbligatori nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria esistente;
7. i GAL disporranno l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate in ambito LEADER o che ne sia il beneficiario;
8. la Regione Umbria verificherà in occasione di sopralluoghi il rispetto di tali obblighi.

B) Realizzazione degli interventi di comunicazione e bilancio indicativo

Il Piano sarà attuato attraverso le disposizioni applicative dell'Assistenza Tecnica e la spesa pubblica stimata per l'intero periodo di programmazione ammonta ad euro 3.000.000,00. L'impegno di spesa sarà di maggiore rilievo nei primi anni di applicazione del Piano, essendo in questa fase prevista la più forte azione di informazione e sensibilizzazione. La ragionevolezza delle spese viene garantita attraverso il ricorso, ove possibile, al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) o, in alternativa, dall'acquisizione di almeno tre preventivi in concorrenza, il tutto nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici.

C) Valutazione dell'impatto degli interventi attuati.

La valutazione dell'impatto del piano di comunicazione verrà realizzata dal Valutatore indipendente nell'ambito dell'attività di valutazione generale del Programma. Tale impatto sarà valutato in base ai gruppi target individuati nel piano e verterà sui seguenti aspetti sostanziali:

- efficacia delle azioni informative sulle potenziali opportunità offerte dal Programma di sviluppo rurale;
- trasparenza dell'azione amministrativa;
- efficacia dell'azione di sensibilizzazione sulle politiche di sviluppo rurale e sul ruolo della Comunità nell'ambito dei programmi di sviluppo del territorio.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

La strategia di sviluppo locale del PSR svolge un ruolo generale e trasversale di sostegno ai piani economici, ambientali, territoriali, turistici, commerciali o relativo ai servizi di base. Ne deriva la necessità di un approccio omogeneo a livello regionale per garantire "uguali opportunità" alle imprese non solo agricole e ai lavoratori dei diversi territori regionali . Tale strategia che si attua attraverso i GAL prova a rendere più dinamici i contesti locali stimolando il protagonismo degli stessi operatori economici ed istituzionali. Si tratta di una scala di intervento più ridotta e più "tailor made" anche allo scopo di stimolare leadership locali capaci di vivacizzare tali contesti. Tale attività risulta complementare agli interventi proposti con la Misura relativa ai servizi di base a ai rinnovamenti dei villaggi nelle zone rurali (M 7) nonché con la Misura di cooperazione (M 16), non solo in termini di dimensione ridotta degli interventi proposti, ma soprattutto per la modalità attuativa dell'approccio bottom up previsto per il leader nell'ambito della strategia di sviluppo locale (SSL). Infatti, elemento caratterizzante della SSL è rappresentato dal valore aggiunto dello sviluppo locale LEADER inteso come capacità del GAL di valorizzare l'integrazione effettiva delle attività locali e la collaborazione tra operatori locali, per il perseguimento della SSL anche introducendo elementi di innovazione. Ciò va considerato come effetto positivo della particolare governance espressa dal GAL. Rispetto alle operazioni standard delle misure del PSR ed in particolare della misura 7 e misura 16, i PAL, dovranno esplicitare il valore aggiunto in termini di uno o più dei seguenti elementi:

- collaborazione tra diversi settori, attori del mercato e filiere
- integrazione di attività locali e multisettorialità (programmi di filiera)
- innovazione intesa come offerta di servizi a cittadini e imprese, di metodi, di processi e di prodotto

- dimensione finanziaria dei progetti
- soggetti beneficiari (es. GAL, altri partenariati pubblico-privati)
- dimensione più spiccatamente locale dei progetti
- creazione di occupazione in ambito locale
- accentramento tematico degli interventi

Al fine di evitare da un lato sovrapposizioni di interventi e cumuli di aiuti e costruire dall'altro opportunità di sviluppo per le differenti realtà territoriali e/o settoriali è previsto la verifica tra gli interventi della misura 19 con quelli della misura 7 e misura 16 (per altro questi ultimi vietati nell'ambito dei PAL). Quindi al fine di evitare che una operazione sostenuta dalla misura 19 possa essere sovvenzionata anche nell'ambito della misura 7 o misura 16 si prevede un controllo informatizzato. Il sistema di procedure e di registrazioni eseguite per ciascuna operazione e per ciascun beneficiario consente quindi di garantire efficacemente, sulla base di apposito controllo incrociato, che una singola operazione usufruisca del sostegno di un unico strumento finanziario. In ogni caso:

- i richiedenti dovranno dichiarare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di non avere presentato e assumere l'impegno a non presentare domanda di aiuto per la stessa operazione in misure diverse,
- prima del pagamento finale, sarà accertata la non cumulabilità degli aiuti.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La Regione in base a quanto stabilito dalla l.r. n. 8/2011 in materia di riduzione degli oneri amministrativi, definisce annualmente un programma per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione con l'obiettivo di giungere alla riduzione di tali oneri.

Sin dal 2012, pertanto, è stata costituita un'apposita Unità di misurazione al fine di procedere, in fase di prima attuazione, alla realizzazione della MOA (misurazione oneri amministrativi) sulla regolazione regionale vigente (MOA ex post) per testare e validare la metodologia, basata sullo Standard Cost Model e sul costante confronto con gli stakeholders, e i relativi strumenti.

Conclusa la fase di sperimentazione della MOA ex post, cioè sulla normativa vigente, ormai a regime, la Giunta regionale ha approvato il Programma per la misurazione degli oneri amministrativi per l'anno 2014 che, in linea con gli attuali orientamenti europei e statali, ha determinato di avviare un'attività di valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati da provvedimenti normativi e amministrativi, da affiancare all'attività già in corso di MOA ex post sulla normativa vigente, al fine di prevenire, già in sede di proposta di provvedimenti, la formazione di nuovi oneri burocratici.

Da gennaio 2015, pertanto, la valutazione ex ante consisterà, a seconda della rilevanza degli atti in esame, in due diverse tipologie di analisi, ovvero nella redazione di un bilancio di regolazione sotto forma di elenco degli obblighi informativi introdotti ed eliminati dall'atto di futura adozione, nei casi di bandi per la concessione di benefici monetari a cittadini ed imprese, e in una misurazione degli oneri amministrativi

imposti dall'atto di futura adozione (MOA ex ante) nel caso di atti di natura regolamentare.

Pertanto, anche per quanto riguarda i procedimenti amministrativi scaturenti dall'attuazione del PSR 2014-2020, sarà applicato il programma per la misurazione degli oneri amministrativi allo scopo si ridurne i relativi oneri a carico dei beneficiari. In particolare, le azioni amministrative sopradescritte verranno attuate prima che si organizzino bandi di gara e saranno oggetto di monitoraggio, valutazione e miglioramento costante. Infatti la misurazione degli oneri amministrativi sui bandi di nuova emanazione sarà svolta a cura della struttura regionale competente alla predisposizione dell'atto, secondo la metodologia del bilancio di regolazione approvata dalla giunta regionale, e con il supporto, laddove necessario, dell'Unità di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi. La redazione del bilancio di regolazione induce le strutture competenti all'emanazione del bando a focalizzare l'attenzione sul carico burocratico imposto dal provvedimento e, laddove il risultato della valutazione evidenziasse maggiori oneri informativi, dovranno motivare le ragioni e la necessità dell'aggravio in relazione all'interesse pubblico da tutelare ovvero rivedere la formulazione de bando. In ogni caso, le stesse strutture competenti dovranno trasmettere gli elenchi di obblighi informativi all'Unità di misurazione e riduzione per le attività costanti di monitoraggio, validazione e pubblicazione nel sito istituzionale regionale.

Parallelamente all'avvio del processo di riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni la Regione, nell'ambito del più ampio processo di semplificazione amministrativa e di snellimento delle procedure ha inteso rafforzare la diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni attraverso l'innovazione tecnologica e la massima utilizzazione degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del D.lgs 30/6/2003, n. 196 e del D.lgs 7/3/2005, n. 82, garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività .

In tale ambito riveste particolare importanza il sistema informativo agricolo regionale (SIAR) che gestisce sistemi informativi sempre più evoluti contribuendo in tal modo a ridurre sostanzialmente gli oneri amministrativi per imprese, cittadini e PA.

In particolare la gestione del SIAR consente:

- la compilazione delle domande di sostegno da parte dei richiedenti sulla base dei dati presenti sul fascicolo aziendale, che porta sostanzialmente a ridurre la documentazione cartacea necessaria per la presentazione e gestione delle domande stesse;
- la gestione delle disposizioni attuative che permette di ridurre i tempi istruttori delle domande presentate;
- La semplificazione e razionalizzazione dei controlli, attraverso controlli che operano mediante l'incrocio delle banche dati pubbliche e mediante un maggiore coordinamento dei controlli operati da diversi soggetti in capo allo stesso beneficiario;
- La gestione del sistema di monitoraggio e valutazione secondo le indicazione presenti nel Protocollo Unitario di Monitoraggio previsto dall'AP.

Nel corso del PSR 2007-2013 è stato attivato un nuovo sistema informativo il SIGPA (Sistema Integrato per la Gestione delle Procedure Aziendali) che più precisamente, è un sottosistema informativo del Sistema

Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R.), che consente l'utilizzo delle procedure informatiche inerenti alla gestione degli adempimenti a carico delle aziende derivanti dalle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali. Esso oltre a comprendere le procedure già in uso nel S.I.A.R., costituirà l'ambiente di riferimento anche per il nuovo PSR 2014-2020 implementando nuove procedure a servizio delle aziende agricole e degli altri beneficiari del Programma. Ciò al fine di permettere all'utenza di operare in maniera integrata e collegata, evitando sprechi di tempo, snellezza nelle procedure di immissione dei dati e ridondanza delle informazioni. Tale impostazione potrà consentire una sostanziale semplificazione degli adempimenti a carico dell'utente e, contestualmente, una maggior attendibilità delle informazioni inserite. Il SIGPA si inserisce nell'ambito di un progetto di più ampia portata che ha l'obiettivo di una sinergia tra Pubbliche Amministrazioni collegate in rete, che, come ricaduta dalla gestione delle attività di competenza, possano alimentare sistemi informativi di uso comune.

Il S.I.G.P.A. opererà inoltre in modalità interscambio dati con il sistema informativo di AGEA-OP , il SIAR, per tutto quanto riguarda il circuito dei pagamenti ai beneficiari del PSR. Inoltre il sistema può operare per la certificazione dei prodotti agroalimentari, rispondendo da una parte alle esigenze di supporto alla gestione interna del 3AParco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, società in house providing della Regione, in conformità al sistema di gestione della qualità e dei schemi di certificazione, dall'altra alla registrazione e all'analisi di dati forniti dai soggetti operanti nella filiera dei prodotti certificati (produttori, trasformatori, confezionatori, ecc.), dai valutatori, dai laboratori di analisi, dai comitati di controllo, dai consorzi di tutela ecc. inerenti attività specifiche dei diversi schemi applicati ed applicabili. Tale sistema dovrà coordinare ed informare le attività del Parco 3A nelle fasi di pianificazione, gestione operativa, monitoraggio e miglioramento continuo delle procedure di certificazione dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento agli schemi di certificazione DOP e IGP del settore vegetale (olio, lenticchie, farro, etc.).

Sono ricomprese nel S.I.G.P.A. le seguenti funzioni:

• Registro aziendale, costituito dalle schede relative a fertilizzanti, fitofarmaci, irrigazione, campionamenti, analisi, prodotti da trasformare, produzione energia elettrica, operazioni colturali

• Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.)

• Comunicazioni per la produzione e/o l'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle biomasse

• Programma di Sviluppo Rurale – Misure strutturali

• Programma di Sviluppo Rurale – Misure a superficie

• Albo regionale aziende biologiche

• Archivio dati georeferenziati

• Utenti motori agricoli (U.M.A.)

• Sistema informativo per la certificazione dei prodotti agroalimentari.

Un' ulteriore semplificazione sarà quella relativa alle disposizioni di attuazione (bandi, ecc…). Si metterà a frutto l'esperienza dell'attuale programmazione per predisporre disposizioni che, nella completezza di quanto necessario, siano il più possibile semplici, di facile lettura ed interpretazione. Saranno limitate al

minimo essenziale le informazioni richieste ai beneficiari, predisponendo formulari e tabelle di facile compilazione (e per quanto possibile precompilate rispetto alle informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale).

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La misura contribuisce al raggiungimento delle priorità e delle FA in maniera indiretta, con il supporto all'Autorità di Gestione (AdG) nel periodo di attuazione del PSR 2014/2020.

Tipologie di interventi e attività:

a. *Valutazione*:

- Affidamento delle valutazioni in itinere ed ex-post del PSR 2014-2020;

- Affidamento delle valutazioni ex ante e dello studio ambientale ai fini della VAS dello per le politiche di sviluppo rurale post 2020.

- Affidamento della valutazione ex ante degli strumenti finanziari del PSR 2014-2020

b. Attività di supporto:

- Supporto e servizi per l'attività di monitoraggio del PSR 2014/20;

- Strumenti informativi utili alla migliore definizione del contesto regionale a supporto dell'attività di valutazione;

- Adeguamento della dotazione hardware e software e di altre dotazioni strumentali utili all'attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate;

- Attività di controllo delle iniziative programmate;

- Progettazione e realizzazione di attività formative e visite di studio dirette al personale coinvolto nella gestione, sorveglianza e controllo del PSR;

- Acquisizione di consulenze e supporti operativi specifici connessi all'attuazione del PSR;

- Supporti all'attività amministrativa e tecnica dell'AdG e dell'Organismo pagatore AGEA attraverso l'acquisizione di professionalità idonee ad attuare il programma in maniera efficace ed efficiente.

c. Attività di informazione e comunicazione:

- Servizi di comunicazione per progettazione e produzione di materiale stampa, acquisto di spazi informativi

su stampa ed emittenti televisive, progettazione e produzione di materiale audiovisivo e fotografico;

- Organizzazione e realizzazione di seminari, convegni, incontri informativi;

- Organizzazione e realizzazione di iniziative con le scuole di istruzione superiore.

Tipo di sostegno: Contributo in conto capitale.

Beneficiari: AdG del PSR 2014-2020 e Organismo pagatore AGEA .

Spese eleggibili:

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1303/2013, le spese per l'assistenza tecnica del programma possono sostenere le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Dette spese possono inoltre essere utilizzate per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi i sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità del programma (AdG e Organismo pagatore) e dei beneficiari di amministrare ed utilizzare i fondi previsti dalla misura 20. In particolare, in esito a quanto sancito nella Conferenza Stato Regioni del 11 febbraio 2016 (linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020) le spese eleggibili alla misura 20 – Assistenza tecnica sono le seguenti:"

-Acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi. In caso di utilizzo per un periodo inferiore a quello di ammortamento, sono ammissibili solo in quota parte;

-Progettazione/implementazione/manutenzione evolutiva di sistemi informatici di rete per la gestione, controllo ed monitoraggio dei programmi;

-Predisposizione delle postazioni di AT (compresa la ristrutturazione dei locali utilizzati, l'acquisto degli arredi e dei materiali di consumo);

-Risorse umane dedicate alle attività di AT;

-Collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici);

-Realizzazione di studi, ricerche e indagini (incluse le spese di pubblicazione e diffusione dei risultati);

-Spese di missioni, anche all'estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle attività da svolgere come assistenza tecnica;

-Cofinanziamento di stipendi per il personale della pubblica amministrazione che lavora appositamente per la gestione e il controllo dei fondi (sia come personale assunto esclusivamente per lavorare sui fondi, o come staff purché impegni non meno del 50 % del proprio lavoro al PSR. In questo caso il sostegno sarà calcolato pro rata;

-Spese per la valutazione;

-Costi relativi ai lavori preparatori per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri

specifici di cui all'art. 33 del Reg.UE 1303/2013;

-Organizzazione di study visit;

-Formazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e della rete rurale nazionale per quanto riguarda le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del PSR;

-Servizi di traduzione e interpretariato;

-Spese per la predisposizione dei bandi;

-Spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione, esperti e altri partecipanti alle riunioni);

-Organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri informativi e divulgativi, incluso l'affitto locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e traduzione;

-Partecipazione ed organizzazione di fiere ed altri eventi;

-Progettazione e realizzazione loghi;

-Attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale informativo (organizzazione di iniziative concorsuali volte all'acquisizione e/o produzione di materiale informativo, divulgativo pubblicitario -inclusi siti Web, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario e informativo- ecc.);

-Elaborazione e realizzazione del Piano di Comunicazione.

- spese sostenute dalla pubblica amministrazione per le attività di preparazione (comprese quelle relative alla preparazione del prossimo programma di sviluppo rurale), gestione, sorveglianza, informazione e controllo sull'attuazione del programma, incluse le spese per attività propedeutiche alla certificazione di qualità delle procedure.

-**Condizioni di ammissibilità**:

Sono ammissibili le spese che rispondono ad una chiara individuazione dei fabbisogni riferiti alle attività di Assistenza Tecnica richieste, ad una adeguata loro quantificazione e ad una corretta definizione delle modalità di affidamento delle attività in relazione alle diverse esigenze emerse. Una volta definite le esigenze, dovrà essere fornita una giustificazione circa la congruità dei costi da sostenere. A tal fine si può fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista, laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

a) confronto tra diverse offerte (almeno tre preventivi). In tal caso è necessario adottare una selezione del servizio/prodotto da acquisire basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa indipendenti e confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere competitive rispetto ai prezzi di mercato.

b) parere espresso da parte di un comitato o commissione di valutazione appositamente istituita. In tal caso i membri del comitato di valutazione devono avere esperienza sufficiente nel campo oggetto della valutazione e non devono presentare conflitti di interesse. Il lavoro del Comitato deve essere opportunamente documentato. In particolare il Comitato/Commissione di valutazione si esprime in ordine all'economicità e convenienza dell'affidamento al fornitore del servizio richiesto in base alla congruità dei costi da sostenere. Tale metodo verrà utilizzato, in particolare, per gli affidamenti diretti "in house" o in convenzione.

c) ricorso a costi di riferimento (ad esempio utilizzando tabelle standard di costi unitari rinvenibili da appositi prezzari) o semplificati. Nel caso di utilizzo di tabelle standard di costi unitari i relativi importi dovranno essere stabiliti in una delle modalità previste all'articolo 67 comma 5 del Reg. UE n. 1303/2013

Per la fornitura di beni e servizi gli strumenti di e_procurement utilizzati, ove possibile, sono:

- M.E.P.A - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;
- Con.S.I.P - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici

Ai sensi dell'art. 60 comma 3, le spese sostenute a titolo di assistenza tecnica di cui alla misura 20 sono ammissibili anche se sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. In ogni caso si dovrà dare conto nel documento progettuale di tutto quanto necessario per rendere ammissibile la domanda stessa.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 51 del Reg. n. 1305/2013, non sono comunque ammissibili le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L' attività relativa all'A.T. è in capo all'AdG del PSR 2014-2020 che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria e anche quando tale attività e affidata ad altri soggetti/enti pubblici.

Riguardo al personale, è prevista l'assunzione personale a tempo determinato attraverso il Piano di rafforzamento amministrativo regionale PRA approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1762/2014.Il Piano assicura l'apporto di tutte le competenze e professionalità delle strutture attraversate dal processo di rafforzamento amministrativo delineato.

Per quanto riguarda il FEASR il Piano tiene conto delle attività delegate dall'Organismo pagatore del PSR 2014-2020 (AGEA.OP) ai sensi del Reg. UE 907/2014. Le direttrici principali degli interventi di rafforzamento del Piano rispondono essenzialmente alle seguenti finalità:

- riorganizzazione delle strutture amministrative secondo i principi di concentrazione e massima integrazione tra le attività e le procedure di attuazione dei fondi;
- semplificazione dei procedimenti e riduzione degli oneri amministrativi a carico dell'amministrazione e dei cittadini;
- potenziamento delle competenze professionali necessarie rispetto alle esigenze di gestione e attuazione della nuova programmazione 2014 - 2010.

Non sono previste spese per le attività di avviamento e funzionamento della Rete rurale nazionale nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51 Reg. UE 1305/2013.

Tutte le spese sostenute nell'ambito dell'Assistenza tecnica (AT) e ammissibili a contributo sono quelle

direttamente legate alla gestione efficace ed efficiente del programma ed effettivamente sostenute dalla Regione e dall'Organismo pagatore AGEA in veste di beneficiari. Le spese devono corrispondere a pagamenti realmente effettuati, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Per documento contabile avente forza probatoria equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

La spesa pubblica prevista per l'AT ammonta a euro 18.204.851,58 cui corrisponde un contributo FEASR del 43,12%.

La spesa sostenuta per le attività di AT è oggetto di un monitoraggio interno continuo, fisico, procedurale e finanziario, al fine di garantire il controllo dell'avanzamento della spesa. Allo scopo è stata implementata idonea procedura informatica.

Un'ulteriore forma di controllo sulla Misura Assistenza tecnica, è prevista dall'AdG che con specifico atto di Giunta, individua entità funzionalmente indipendenti e distinte dalla struttura regionale responsabile della presentazione delle domande di aiuto e pagamento nonché diversa da quella che autorizza il pagamento sia per l'esecuzione dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto e sulla domanda di pagamento, che per l'esecuzione dei controlli in loco, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 62 del regolamento (UE) n. 809/2014.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. opinione pubblica

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il coinvolgimento è stato realizzato attraverso

versoll'allestimento di punti informativi, in co

c
a
s
i
c
r
e

d
i

e
v
e
r
t
i

d
i

p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e

r
i
l
e
v
a
n
z
a

p
e
r

i

l

r
c
r
i
c

a
g
r
i
c
c
l
c

e

r
u
r
a
l
e

r
e
g
i
c
r
a
l
e

(
N
c
s
t
r
a

r
a
z
i

c
r
a
l
e

d
e
l

C
a
v
a
l
l
o

d
i

C
i
t
t
à

d
i

C
a
s
t
e
l
l
o
,

M
o
s
t
r
e

r

a
z
i
c
n
a
l
i

d
e
l

T
a
r
t
u
f
c

d
i

C
u
b
b
i
c

e

V
a
l
t
c
p
i
n
a
,

A
g
r
i

u
n
b
r
i
a

2
0
1
4
)
.

C
i
ò

h
a

p
e
r
m
e
s
s
o

d
i

r
a
g
g
i
u
n
g
e
r
e
,

c
o

n

a
z
i
o
n
i

d
i

i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e

e

c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
v
a
z
i
o
n
e
,

u
n

t
a
r

get

decisamente più ampio di quello della città, che ha un'estensione di circa 1.500 ettari, ma una popolazione di 2.500.000 abitanti, mentre la provincia ha 3.000.000 di abitanti, che vivono in 1.500 ettari di città e in 1.500 ettari di campagna, che è molto più estesa della città, ma ha una popolazione molto più piccola, che è di 500.000 abitanti, che vivono

quegli eventi hanno fatto registrare un coinvol

g
i
n
e
n
t
o

d
i

p
u
b
b
l
i
c
o

a
n
p
i
c

e
d

e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
,

c
h
e

v
a

b
e
r

c
l
t
r
e

g
l
i

s
t
e
s
s
i

a
d
d
e
t
t
i

a
i

l
a
v
o
r
i
,

i
n

q
u
a
r
t

c

c
u
e
s
t
c

t
i
p
c

c
i

i
n
i
z
i
a
t
i
v
e

v
e
c
e

a
r
c
h
e

l
a

p
a
r
t
e
c

ipazione

cittadini

consumatori

provenienti

anche

d
a
i

c
e
n
t
r
i

u
r
b
a
n
i
.

I
l

s
u
p
p
o
r
t
o

d
i

A
N
C
I

U
n
b
r
i
a

s

i

è

r
i
l
e
v
a
t
o

s
o
s
t
a
n
z
i
a
l
e

p
e
r
m
e
t
t
e
n
d
o

d
i

c
a
l
i
b
r
a
r

e

l’ attività di comunicazione, in maniera specif

ica, all territorio e all tipo di destinatario. I

p
u
r
t
i

i
r
f
c
r
r
a
t
i
v
i

s
c
r
c

s
e
r
v
i
t
i

s
i
a

q
u
a
l
e

r
c
r
e
r
t
c

di

avvio del processo di raccolta dei dati sui

fabbisogni, che per la condivisione del percorso

della ruova programmazione 2014-2020. Infine,

a

r
c
r

u
l
t
i
r
c

v
a

r
i
l
e
v
a
t
c

i
l

p
u
r
t
u
a
l
e

l
a
v
c
r
c

c
i

a

ggiornamento delle pagine web del sito istituzio

nale

della

Regione

Umbria

espressamente

dedicate

allo Sviluppo rurale, in cui è stata creata un'

area dedicata alla programmazione 2014-2020 all',

interno della quale è possibile prendere visione

distribuzione documenti produzione in questa fase di

partecipazione. In occasione della manifestazio

ne

fi
er
is
ti
ca

A
gr
iu
nb
ri
a

2
0
1
4
,

n
el

n
es
e

d
i

n
a
r
z
o

è

stata

pubblicata

un

numero

della

rivista

di

i

a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
e
n
t
o

(
U
r
b
r
i
a

A
g
r
i
c
o
l
t
u
r
a
)

i
n
c
e
n
t
r
a
t

c

s
u

S
v
i
l
u
p
p
c

r
u
r
a
l
e

2
0
1
4
-
2
0
2
0

-

C
r
e
s
c
i
t
a

i
n
t
e
l
l

igente, sostenibile e inclusiva. Ulteriori informazioni

nazioni sullo stato della programmazione 2014-20

2
0

s
c
r
o

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i

n
e
l
l
e

p
a
g
i
n
e

w
e
b

d
e
l

s
i
t
o

i
s

t
i
t
u
z
i
o
n
a
l
e

d
e
l
l
a

R
e
g
i
o
n
e

U
n
b
r
i
a

e
s
p
r
e
s
s
a
n
e
n
t
e

d

edificate allo Sviluppo rurale, in cui è stata cre

a
t
a

u
r
'
a
r
e
a

d
e
d
i
c
a
t
a

a
l
l
a

p
r
o
g
r
a
m
m
a
z
i
o
n
e

2
0
1
4
-
2
0

2
0

c
h
e

v
e
n
g
c
n
c

p
u
n
t
u
a
l
n
e
n
t
e

a
g
g
i
c
n
n
a
t
e
.

I
n
f
i
n
e
,

```
call 30 giugno all 2 luglio scorso state realizzate
```

4 iniziative territoriali di presentazione della

proposta di PSR 2014-2020. Segue **Tabella 1**

Punto informativo presso Agriumbria 2014	28-30/03/2014
Iniziativa di informazione e prima raccolta dati fabbisogni territoriali - Mostra Nazionale del cavallo di Città di Castello	06-07/09/2013
Iniziativa di informazione e prima raccolta dati fabbisogni territoriali - Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Gubbio	30/10-3/11/2013
Iniziativa di informazione e raccolta dati fabbisogni territoriali - Mostra Nazionale del tartufo di Valtopina	16/11/2013
Incontro territoriale – Presentazione proposta PSR 2014-2020 – Montefalco	30/06/2014
Incontro territoriale – Presentazione proposta PSR 2014-2020 – Amelia	1/07/2014
Incontro territoriale – Presentazione proposta PSR 2014-2020 – Castiglione del Lago	1/07/2014
Incontro territoriale – Presentazione proposta PSR 2014-2020 – San Giustino	2/07/2014

Tabella 1 - Calendario attività di informazione e comunicazione presso l'opinione pubblica

C
a
in
z
c
p
I
p

16.1.2. Sintesi dei risultati

I punti informativi all'interno delle manifestazioni svolte hanno consentito di informare un *target* decisamente ampio ed eterogeneo di cittadini. I punti informativi sono serviti anche come momento di avvio del processo di raccolta dei dati sui fabbisogni, e per la condivisione del percorso della nuova programmazione 2014-2020. Le statistiche relative alle visite delle pagine web della Regione rilevano che quelle dello sviluppo rurale sono in assoluto tra le più visitate grazie anche al puntuale e costante aggiornamento. Nel mese di marzo è stata pubblicato una monografia di approfondimento sullo Sviluppo rurale 2014-2020 (Umbria Agricoltura) inviata a circa 13.500 operatori del settore. Le sole iniziative territoriali dei mesi di giugno e luglio 2014 hanno visto la partecipazione di circa 400 cittadini.

Diverse sono state le richieste durante la fase di consultazione. Gli imprenditori hanno lamentato la riduzione dei consumi e la generale contrazione del reddito aziendale aggravata anche da un aumento dei costi energetici. In prevalenza è stata segnalata l'esigenza di interventi di rafforzamento delle strutture aziendali e delle filiere, come pure l'incentivazione delle misure agroambientali in funzione dell'attrattività del territorio e, quindi, della creazione di maggior valore aggiunto sui prodotti. Infine, ma non ultimo è emersa la consapevolezza che 'innovazione di nuovi orientamenti produttivi innovativi possano rendere le aziende agricole più competitive. Infine alcune richieste hanno anche riguardato la necessità di una migliore e più efficace semplificazione delle procedure amministrative legate alla fruizione degli aiuti di cui la Regine ha tenuto conto cercando di costruire un ventaglio puntuale di azioni adeguate. Le associazioni ambientaliste e quelle dei produttori biologici hanno formulato proposte sia direttamente durante gli incontri effettuati che tramite l'invio di documenti scritti. Alla fase consultiva ha partecipato anche la Consigliera Regionale di Parità che ha suggerito di dare maggiore attenzione al ruolo della donna nelle tematiche che riguardano lo sviluppo rurale. Le osservazioni avanzate sono state nel complesso recepite, fatta eccezione per quelle relative ad aspetti procedurali che si ritiene di dover rinviare all'implementazione del PSR.

16.2. partners istituzionali

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

I

a

r
e
g
i
o
n
e

h
a

d
e
c
i
s
o

d
i

c
o
n
f
e
r
m
a
r
e

i
l

r
e
t
o
d
o

d
i

g

c
v
e
r
n
c

d
e
l
l
a

c
c
n
c
e
r
t
a
z
i
c
n
e

a
t
t
r
a
v
e
r
s
c

l
’
A
l
l
e
a
n
z
a

p
e
r

l
c

s
v
i
l
u
p
p
c
.

I
l

T
a
v
c
l
c

g
e
r
e
r
a
l
e

,

a
i

s
e
r
s
i

d
e
g
l
i

d
a

4

a

8

d
e
l

F
e
g
.

(
U
E
)

n
.

1
3
0
3
/
2
0
1
3
,

r
a
p

presenta una arpia platea di attorie equindi la

s
e
c
e

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e

p
e
r

i
l

c
o
n
f
r
o
n
t
o

s
u

p
r
o
g
e
t
t
i

g
l
o

bilie

strategici

di

raggiore

rilevanza.

Tutti i

citt adini, come singoli in forma associata, p

c
s
s
c
n
c

p
a
r
t
e
c
i
p
a
r
e

a
i

l
a
v
c
r
i

c
e
l

T
a
v
c
l
c

g
e
n
e
r
a
l
e

all'interno della sezione relativa alle discuss

i
c
r
i

a
p
e
r
t
e
.

P
e
r

f
a
c
i
l
i
t
a
r
e

i
l

c
o
n
f
r
o
n
t
o
,

i

l
a
v
o

ri
s
c
n
c
c
r
g
a
n
i
z
z
a
t
i
i
n
T
a
v
c
l
i
t
e
n
a
t
i
c
i
,
c
g
n
u
n
c
c

e
i

q
u
a
l
i

s
i

c
c
c
u
p
a

c
i

a
r
g
c
n
e
n
t
i

s
p
e
c
i
f
i
c
i
.

I
n

p
a

articolare

il

Tavolo verde è il tavolo terapeutico

d
i
r
e
t
t
a
r
e
n
t
e

c
c
i
n
v
c
l
t
c

n
e
l
l
a

p
r
c
g
r
a
n
n
a
z
i
c
n
e

d
e
l
l

c

s
v
i
l
u
p
p
c

r
u
r
a
l
e

2
0
1
4
-
2
0
2
0
.

I
i
v
e
r
s
i

s
c
r
c

s
t
a
t
i

g
l
i

i
n
c
c
n
t
r
i

i
n

c
u
i

i
l

t
a
v
c
l
c

h
a

a
f
f
r
c
n
t
a
t
c

l
e

c

u
e
s
t
i
c
r
i

i
r
e
r
e
r
t
i
,

t
r
a

l
,

a
l
t
r
c
,

l
,

a
l
l
c
c
a
z
i
c
r
e

f
i

n
a
n
z
i
a
r
i
a

d
e
l
l
e

r
i
s
c
r
s
e

c
v
v
e
r
c

l
a

r
i
p
a
r
t
i
z
i
c
n
e

c

elle stesse tra le varie risure da attuare e la

necessità di allargare la composizione del Consi

el

F
S
F

2
0
1
4
-
2
0
2
0
.

T
a
v
o
l
i

a
g
g
i
u
r
t
i
v
i

d
i

c
o
r
s
u
l
t
a
z

i
c
n
e

s
c
n
c

s
t
a
t
i

a
t
t
i
v
a
t
i

p
e
r

l
e

c
u
e
s
t
i
c
n
i

a
n
b
i
e
n

tali e delle pari opportunità. In particolare, i

materia ambientale scorretta realizzazione dive

risi incontri al fine di avere proposte e contri

b
u
t
i

c
a

p
a
r
t
e

c
e
i

s
c
g
g
e
t
t
i

i
n
t
e
r
e
s
s
a
t
i
,

t
r
a

i

c
u

a
l
i

l
e

A
u
t
o
r
i
t
à

A
n
b
i
e
n
t
a
l
i
.

I
a

f
a
s
e

d
i

s
c
o
p
i
n
g

si è concluso il 25.10.2013 e si è provveduto al

l
’
e
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e

d
e
l
l
a

p
r
o
p
o
s
t
a

d
i

V
A
S
’

p
r
e
d
i
s
p
o
s

t
a

c
a
l

v
a
l
u
t
a
t
c
r
e

i
n
d
i
p
e
n
d
e
n
t
e

i
n
c
a
r
i
c
a
t
c

i
n

r
a
t

eria, così come previsto dall'art. 55 c. 4 del R

e
g
.
U
E
n
.
1
3
0
3
/
2
0
1
3
.
C
o
n
D
C
F
n
.
8
7
7
/
1
è
s
t
a
t
o

preadottato il rapporto di VAS che è stato pubbl

i
c
a
t
c

n
e
l

p
c
r
t
a
l
e

v
e
b

c
e
l
l
a

F
e
g
i
c
n
e

U
n
b
r
i
a
:

h
t
t
p

:
/
/
w
w
w
.
r
e
g
i
o
n
e
.
u
m
b
r
i
a
.
i
t
/
a
g
r
i
c
o
l
t
u
r
a
.
L
a
p
a
r
t
e
p

i
ù

s
c
s
t
a
r
z
i
a
l
e

d
i

r
a
c
c
o
l
t
a

e
d

a
r
a
l
i
s
i

d
e
i

f
a
b
b
i
s

c
g
r
i

t
e
r
r
i
t
c
r
i
a
l
i

r
e
c
e
s
s
a
r
i

a
l
l
a

a
r
a
l
i
s
i

d
i

c
c
r
t

esto

e

svot

analisys

e

condivisione

della

propos

ta

di

nuovo

programma,

è

stata

realizzata

con

l'

a
p
p
c
r
t
c

d
i
r
e
t
t
c

d
e
l
l
'
A
g
n
z
i
a

U
n
b
r
i
a

F
i
c
e
r
c
a

e

A
N
C

I

U
r
b
r
i
a

c
c
i
r
v
c
l
g
e
r
c
c

d
i
r
e
t
t
a
r
e
r
t
e

i

9
2

c
c
r
u
r
i

u

r
b
r
i
,

a
t
t
r
a
v
e
r
s
c

6

f
c
c
u
s

g
r
c
u
p
,

r
i
v
c
l
t
i

a
d

a
r
r
i
r

istratori e tecnici di amministrazione locali. I

a

f
a
s
e

d
i

r
a
c
c
o
l
t
a

è

s
t
a
t
a

c
o
m
p
l
e
t
a
t
a

c
o
n

l
a

r
e
a

lizzazione di 1 focus group rivolto ai rappresen

tanti degli ordini professionali più direttamente

e

l
e
g
a
t
i

a
l

r
c
r
d
c

a
g
r
i
c
c
l
c

e

a
l
l
e

i
s
t
i
t
u
z
i
c
r
i

u
r

i
v
e
r
s
i
t
a
r
i
e

e

d
i

r
i
c
e
r
c
a

d
e
d
i
t
e

a

q
u
e
s
t
o

s
e
t
t
o
r
e



Evento	Data
Presentazione documento strategico Verso il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020	15/07/2013
Tavolo verde - Avvio discussione sulla programmazione 2014-2020	6/08/2013
Tavolo verde - Presentazione prima ipotesi di analisi di contesto	16/10/2013
Focus Group Comuni dell'area del Perugino per analisi dei fabbisogni territoriali	08/11/2013
Focus Group Comuni dell'area del Ternano per analisi dei fabbisogni territoriali	27/11/2013
Focus Group Comuni dell'area Umbria Nord - Dorsale appenninica per analisi dei fabbisogni territoriali	07/12/2013
Focus Group Comuni dell'area Valle Umbra per analisi dei fabbisogni territoriali	09/12/2013
Tavolo verde – Avanzamento lavori programmazione 2014-2020	10/12/2013
Focus Group Comuni dell'area Orvietano - Pievese per analisi dei fabbisogni territoriali	12/12/2013
Ulteriore Focus Group Comuni per analisi dei fabbisogni territoriali	16/12/2013
Tavolo verde – Programmazione 2014-2020	20/12/2013
Incontro plenario Comuni per presentazione e confronto sui risultati analisi dei fabbisogni territoriali	19/01/2014
Tavolo verde: presentazione strategia generale, risultati attesi e stato di attuazione della nuova programmazione	29/05/2014
Tavolo verde – PSR 2014-2020 Riparto risorse	28/01/2014
Presentazione della strategia generale, dei risultati attesi e sullo stato di attuazione della nuova programmazione nel corso del Comitato di sorveglianza	19/06/2014
Tavolo verde – Esame proposta di PSR 2014-2020 a seguito di primo confronto informale con la Commissione europea e di ulteriori approfondimenti nel confronto con il Governo	11/07/2014

p
is
t

16.2.2. Sintesi dei risultati

L'attività rivolta ai partners istituzionali ha consentito di raggiungere e coinvolgere direttamente il partenariato istituzionale (rappresentanti politici e sindacali, università, ordini professionali, associazioni di categoria rappresentative dell'intero universo produttivo regionale, rappresentanti del mondo del volontariato e dell'associazionismo regionale). Con il Tavolo Verde sono state direttamente coinvolte, nel percorso di formazione del Programma, le organizzazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, il mondo della cooperazione del settore agricolo. Con i focus group sono stati direttamente coinvolti amministratori e tecnici dei 92 comuni dell'Umbria

16.3. stakeholders

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

C
l
i

s
t
a
k
e
h
o
l
d
e
r
s

e

g
l
i

a
t

tori dello sviluppo locale, sono stati coinvolti

c
c
r

i
r
c
c
r
t
r
i

t
e
r
a
t
i
c
i

s
p
e
c
i
f
i
c
i
,

t
u
t
t
i

i
r
c
e
r
t
r
a

tisulle prospettive offerte dalla futura programma

nnazione 2014-2020, con correlata raccolta di in

formazione. Un percorso informativo adeguato è sta

t
c

r
i
s
e
r
v
a
t
c

a
i

5

C
A
L

c
e
l
l
’
U
n
b
r
i
a

p
e
r

i

c
u
a
l
i

s
c

n
c

s
t
a
t
i

c
r
g
a
n
i
z
z
a
t
i

s
i
a

n
c
n
e
n
t
i

i
n
f
c
r
n
a
t
i
v
i

i
n

f
o
r
n
a

p
l
e
n
a
r
i
a

c
h
e

i
n
c
o
n
t
r
i

b
i
l
a
t
e
r
a
l
i
.

I
n

c
o
n
c
o

ritarza

corla

rarifestazione

fieristica

Agriurb

ria 2014, nel rese di marzo è stata pubblicata u

n

n
u
n
e
r
c

d
e
l
l
a

r
c
n
c
g
r
a
f
i
a

d
i

a
p
p
r
c
f
c
n
c
i
n
e
n
t
c

(
U
n

b
r
i
a

A
g
r
i
c
o
l
t
u
r
a
)

i
n
c
e
n
t
r
a
t
o

s
u

S
v
i
l
u
p
p
o

r
u
r
a
l
e

2014-2020 - Cresc

ita intelligente, sostenibile e

inclusiva.

La pubblicazione è stata specificata a

3.500 operatori della sviluppo rurale. Note vole

rilievo è stata data, in questa fase, alla puntuale

e

a
g
g
i
o
r
n
a
r
e
n
t
o

d
e
l
l
e

p
a
g
i
n
e

w
e
b

d
e
l

s
i
t
o

i
s
t
i
t
u

zionale della Regione Umbria espressamente dedic

a
t
e

a
l
l
c

S
v
i
l
u
p
p
c

r
u
r
a
l
e
,

i
n

c
u
i

è

s
t
a
t
a

c
r
e
a
t
a

u
n
’
a
r
e
a

d
e
d
i
c
a
t
a

a
l
l
a

p
r
o
g
r
a
m
m
a
z
i
o
n
e

2
0
1
4
-
2
0
2
0

g

razie alla qualle è possibile seguire lo svilluppo

del percorso di implementazione della futura pr

organizzione.

Incontro tematico: Verso il Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020	15/07/2013
Incontro tematico: Lo sviluppo rurale verso il 2020 - La strategia per il tabacco	05/09/2013
Incontro tecnico con associazioni ambientaliste, per l'agricoltura biologica e il Parco dei Monti Sibillini al fine di acquisire elementi utili per l'elaborazione del Rapporto ambientale da allegare al nuovo PSR per l'Umbria 2014-2020	30/09/2013
Incontro territoriale: Lo sviluppo rurale verso il 2020	15/11/2013
Incontro territoriale: Le opportunità offerte dalla nuova programmazione dei PSR per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali	21/11/2013
Incontro territoriale: Sviluppo rurale per l'innovazione 2014-2020	22/11/2013
Workshop "Le opportunità per i giovani agricoltori nei nuovi piani di sviluppo rurale"	22/11/2013
Nuova programmazione Leader – Incontro tecnico con i GAL sulla nuova programmazione Leader	07/10/2013
Nuova programmazione Leader – GAL Valle Umbra e Sibillini - Incontro tematico: La nuova programmazione Leader	16/11/2013
Incontro con rappresentanti degli ordini professionali per presentazione e confronto sui risultati analisi dei fabbisogni territoriali	20/01/2014
Nuova programmazione Leader – incontro tecnico con i GAL sulla nuova programmazione Leader	05/02/2014
Nuova programmazione Leader – GAL Valle Umbra e Sibillini - Incontro tematico: Il futuro dell'agricoltura nelle aree montane attività tradizionali ed innovazione	22/02/2014
Nuova programmazione Leader – GAL Altotevere - Incontro tematico: Piano di sviluppo rurale 2014-2020 per il futuro dell'Altotevere	13/03/2014
Nuova programmazione Leader – n. 5 incontri bilaterali con i GAL sulla nuova programmazione Leader	8-15/04/2014
Nuova programmazione Leader – incontro tecnico con i GAL sulla nuova programmazione Leader	18/04/2014
GAL Valle Umbra e Sibillini - Incontro tematico: Strumenti e strategie per la valorizzazione del territorio	18/05/2014
GAL Trasimeno Orvietano - Incontro tematico: Le prospettive del Leader nella programmazione 2014-2020	12/07/2014

Tabella 3 - Calendario attività di informazione e comunicazione presso gli stakeholders

16.3.2. Sintesi dei risultati

Dalla fase di consultazione con gli stakeholders e gli attori dello sviluppo locale, sono emerse diverse richieste. In particolare è emersa la consapevolezza circa l'importanza dell'innovazione e quindi dell'individuazione di nuovi orientamenti produttivi innovativi che possano rendere le aziende agricole più competitive ed al passo con i tempi. Inoltre è stata rappresentata la necessità di una migliore e più efficace semplificazione delle procedure amministrative legate alla fruizione degli aiuti. Le associazioni ambientaliste e quelle dei produttori biologici hanno formulato proposte sia direttamente durante gli incontri effettuati che tramite l'invio di documenti scritti. Le associazioni ambientaliste e dei produttori biologici hanno apprezzato il metodo di confronto riconoscendo un maggior coinvolgimento rispetto alla precedente fase di programmazione. Alla fase consultiva ha partecipato anche la Consigliera Regionale di Parità che ha suggerito di dare maggiore attenzione al ruolo della donna nelle tematiche che riguardano lo sviluppo rurale. Le osservazioni avanzate sono state nel complesso recepite, fatta eccezione per quelle relative ad aspetti procedurali che si ritiene di dover rinviare all'implementazione del PSR. Rientrano in tale categoria le richieste di dettagliare maggiormente le schede di misura con l'indicazione di priorità particolari, aspetto che però si ritiene di dover rinviare e trattare in sede di predisposizione dei criteri di selezione degli interventi.

16.4. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

La regione ha previsto il coinvolgimento del partenariato nelle diverse fasi della programmazione:

1. Analisi SWOT e selezione dei fabbisogni
2. Strategia generale
3. Risultati attesi

Il percorso della nuova programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 della regione Umbria ha avuto avvio con la diffusione del documento Verso il programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020, presentato nel corso di un incontro tematico ad hoc svoltosi in occasione del Comitato di sorveglianza del il 15 luglio 2013. Nel documento vengono individuati i temi prioritari da porre a base della programmazione 2014-2020 per l'Umbria.

Dal punto di vista metodologico, è stato costruito un percorso di messa a punto della analisi SWOT

necessaria alla individuazione dei fabbisogni, con previa definizione dei principali punti di forza e di debolezza, oltre che delle opportunità e delle minacce relative all'agricoltura umbra e al più ampio contesto socioeconomico, politico-istituzionale e ambientale della nostra regione. Il percorso ha visto il riguardato di diversi attori:

a. **partenariato istituzionale**
b. **stakeholders**
c. **opinione pubblica**

Inoltre in data 4 luglio 2014, l'Autorità di Gestione ha provveduto a presentare, in via informale, un progetto di proposta di Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 ai rappresentanti della Commissione Europea a Bruxelles

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Si fa rinvio a quanto riportato nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Si fa rinvio a quanto riportato nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Si fa rinvio a quanto riportato nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Si fa rinvio a quanto riportato nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione Umbria si è dotata di un sistema di valutazione ex ante ed in itinere sulla verificabilità e controllabilità delle misure elaborato dall'AdG congiuntamente con l'OP AGEA. Tale sistema di valutazione in sinergia con il piano di azione nazionale a cui la Regione Umbria ha partecipato, permette la riduzione del tasso di errore grazie anche ad appositi interventi di mitigazione che vanno attentamente e periodicamente monitorati e aggiornati. Il piano di azione redatto dalla Regione Umbria indica le cause di errore rilevate in altre Regioni ma che possono presentarsi con una elevata probabilità nella relativa misura del PSR anche per l'Umbria. L'OP AGEA tiene conto di tale piano e tramite la realizzazione di una piattaforma informatica unica a livello nazionale, riesce a fornire un'informazione condivisa, un monitoraggio analitico del tasso di errore ed una verifica delle relative azioni correttive intraprese o da intraprendere. La definizione di precisi principi di base per la valutazione del nuovo programma tramite il sistema informativo VCM ovvero una piattaforma web, risulta essere uno degli strumenti fondamentali a disposizione delle Regioni per la riduzione del tasso di errore, permettendo di:

- acquisire tutte le informazioni relative a valutare la verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014-2020;
- sistematizzare la descrizione degli elementi e delle modalità di controllo;
- mettere a fattor comune elementi e modalità di controllo (disponibilità di elementi standard o di best practice, per le principali modalità di controllo;
- gestire il processo di verifica e di validazione delle Misure, così come richiesto dall'art. 62, rispettando le fasi previste: predisposizione delle schede di misura, predisposizione dei bandi, revisione in itinere dei bandi;
- mettere a disposizione degli utenti abilitati un Cruscotto di Controllo che permetta la verifica dello stato di avanzamento delle attività di definizione delle misure;
- produrre report o schede di sintesi relativamente alle attività realizzate (report di validazione, dello stato di avanzamento attività, dei principali elementi costitutivi della misura);
- mettere a disposizione degli AdG/OP tutti i dati inseriti, opportunamente strutturati, attraverso opportuni web service;
- mettere a disposizione dei successivi processi operativi tutte le informazioni presenti a sistema, secondo le modalità più opportune.

Pertanto, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle schede di Misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni, in esito all'analisi sulle condizioni delle misure, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell'art. 62 del regolamento

UE n. 1305/2013 è stata eseguita.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

In riferimento ai costi aggiuntivi e mancati ricavi individuati al fine della determinazione dei premi definiti nelle misure relative al presente programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020, il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia dichiara di avere verificato la correttezza della metodologia utilizzata per importi ipotizzati e di certificare l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli eseguiti. A tal fine di allega al presente programma specifica dichiarazione fornita dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università di Perugia

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Il Regolamento che entrerà in vigore il passaggio alla

Programmazione 2007-2013 allegato programmazione 20

14-2020 offrono la possibilità di finanziare nel

c
c
r
s
c

d
e
l

2
0
1
4

e

d
e
l

2
0
1
5

n
u
c
v
e

d
c
n
a
n
d
e

i
n

b
a
s
e

alle risure cellulari programmate 2007-2013, ma

corla copertura finanziaria delle risorse della

programmazione 2014-2020. Incontro, i tempi

di

a
p
p
r
o
v
a
z
i
o
n
e

d
e
i

r
e
g
o
l
a
n
e
n
t
i

e

d
e
i

p
r
e
v
i
d
i
b
i
l

interpi di approvazione del presente programma

n
d
u
c
o
n
o

a

r
i
t
e
n
e
r
e

c
h
e

l
e

c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
i

n
i
s
u
r
e

s
a
r
a
n
n
o

a
t
t
i
v
a
b
i
l
i

s
o
l
t
a
n
t
o

a

n
e
t
à

d
e
l

2
0
1
5
.

C
o
n

seguente, acquista particolare importanza e

rilievo la possibilità offerta dai regolamenti

a

v
a
r
i
c

t
i
t
c
l
c

d
i

u
t
i
l
i
z
z
a
r
e

l
a

b
a
s
e

g
i
u
r
i
d
i
c
a

2

007-2013 per la copertura delle esigenze delle i

n
p
r
e
s
e

n
e
l

c
c
r
s
c

d
e
l

2
0
1
4
.

I
n

l
i
n
e
a

g
e
n
e
r
a
l
e

s
i

è

a
t
t
i
v
a
t
c

u
n

c
v
e
r
b
c
c
k
i
n
g

t
e
c
n
i
c
c

p
r
u
d
e
n
z
i
a
l
e

c
h

e

c
l
t
r
e

c
h
e

a

c
c
p
r
i
r
e

p
r
e
v
e
n
t
i
v
a
n
e
n
t
e

l
e

e
s
i
g
e
n
z

e

r
e
l
a
t
i
v
e

a
l

p
i
e
n
c

u
t
i
l
i
z
z
c

c
e
l
l
e

r
i
s
c
r
s
e

2
0
0
7
-

2013, consente altresì di comprire alcuni fabbis

ogni giorno dal 2014. Ciò rappresenta un importante

contributo alle strategie di sviluppo urbane scop

rattutto nel perdurare di una crisi economica ge

n
e
r
a
l
e

c
h
e

r
e
n
d
e
r
e
b
b
e

i
n
g
i
u
s
t
i
f
i
c
a
b
i
l
e

i
l

n
a
n
c
a
t

costegno agli investimenti ed iniziative delle i

n
p
r
e
s
e

v
o
l
t
e

a

n
i
g
l
i
c
r
a
r
e

l
a

c
o
n
p
e
t
i
t
i
v
i
t
à

e

l
a

tenuta dell'occupazione. Nello specifico si riti

e
n
e

c
h
e

s
u
l

b
u
d
g
e
t

2
0
1
4
-
2
0
2
0

g
r
a
v
e
r
a
n
n
o

p
a
g
a
n
e
n

ti

stinati

nella

successiva

tabella

in

riferirnen

to allerisure indicate. In particolare, per age

volare la transizione dei registri di sostegno esi

sterilizzazione del Reg. CE 1698/2013 è stata utili

zzata la possibilità di continuare a dare ruovi

impegni per l'Asse 1 (adozione delle misure

1
1
4
,
1
1
5
,
1
3
1
)
e
A
s
s
e
2
c
c
r
f
c
r
r
e
r
e
r
t
e
a
c
u
a
r
t
c
p

revisto dall'art. 1 del Reg. UE 1310/2013. In par

ticollare per quanto riguarda le risure adinvest

i
n
e
n
t
i

(
A
s
s
e

1
)

g
l
i

i
n
p
o
r
t
i

s
t
i
n
a
t
i

c
h
e

s
i

p
r
e
v
e

c
e

p
c
s
s
a
r
c

t
r
a
r
s
i
t
a
r
e

r
e
l
l
a

r
u
c
v
a

p
r
c
g
r
a
r
r
a
z
i
c
r
e

trovano giustificazione nel fatto che, anche su

l
l
a

b
a
s
e

d
i

q
u
a
r
t
o

e
n
e
r
g
e

d
a
l
l
'
a
n
a
l
i
s
i

d
i

c
o
n
t
e
s

t
o

e

r
e
l
a
t
i
v
i

f
a
b
b
i
s
o
g
n
i
,

r
i
s
u
l
t
a

r
e
c
e
s
s
a
r
i
o

d
a
r

e

c
o
r
t
i
r
u
i
t
à

a
l
l
’
a
z
i
o
r
e

d
i

s
o
s
t
e
g
r
o

a
l
l
e

i
r
p
r
e
s
e

cell sistera agricolo edi agroalimentare regionale

e

e

s
c
c
r
g
i
u
r
a
r
e
,

q
u
i
r
c
i
,

p
c
s
s
i
b
i
l
i

e
f
f
e
t
t
i

r
e
g
a
t

i
v
i

d
c
v
u
t
i

a

r
i
t
a
r
d
i

e

d
i
f
f
i
c
o
l
t
à

c
h
e

p
o
t
r
e
b
b
e
r
o

verificarsi in conseguenza dei terpi ci approva

z
i
c
n
e

d
e
l

n
u
c
v
c

P
S
R

2
0
1
4
-
2
0
2
0
.

D
a

u
n

p
u
n
t
c

d
i

v
i

s
t
a

q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
o
,

l
'
i
n
p
o
r
t
o

è

s
t
a
t
o

s
t
i
n
a
t
o

t
e
n
e

n
d
c

c
c
n
t
c

d
e
i

p
r
c
g
e
t
t
i

d
i

i
n
v
e
s
t
i
n
e
n
t
c

n
i
g
l
i
c
n
i

che, pur rientrando nel precedente periodo di pr

c
g
r
a
n
n
a
z
i
c
n
e
,
n
c
n
a
v
e
v
a
n
c
r
i
c
e
v
u
t
c
l
e
c
c
n
c
e
s
s
i
c
n

i

p
e
r

e
s
a
u
r
i
r
e
n
t
o

d
e
l
l
e

r
i
s
c
o
r
s
e

f
i
r
a
r
z
i
a
r
i
e

r
e
l
l

e

p
e
r
t
i
r
e
n
t
i

r
i
s
u
r
e
.

P
e
r

q
u
a
r
t
o

r
i
g
u
a
r
d
a

l
e

r
i
s
u

re

cell, Asse 2, investe, si è voluto dare continu

i
t
à

a
l
l
e

a
z
i
o
n
i

p
o
s
i
t
i
v
e

d
a

a
r
r
i

p
e
r

s
e
g
u
i
t
e

c
o
n

l
c

s
v
i
l
l
u
p
p
c

r
u
r
a
l
e

i
r

r
a
t
e
r
i
a

d
i

a
r
b
i
e
r
t
e

e

c
l
i
r

a. Si è voluto informare della possibilità agli

agricoltori, già nel 2014, di aderire ad impegni

agro-ambientali ed indennità compensative a alle

scopo di evitare interruzioni di impegni a livel

l
c

c
i

a
z
i
e
r
c
a

a
g
r
i
c
o
l
a

i
r

q
u
a
r
t
c

i

v
a
r
t
a
g
g
i

a
r
b
i

e
n
t
a
l
i

d
e
r
i
v
a
t
i

d
a

t
a
l
i

i
n
p
e
g
n
i

s
i

p
o
t
r
e
b
b
e
r
o

p
e

r
d
e
r
e

r
a
p
i
d
a
n
e
n
t
e

s
e

u
n

a
g
r
i
c
o
l
t
o
r
e

d
e
c
i
d
e
s
s
e

d
i

n
c
d
i
f
i
c
a
r
e

i

p
r
c
p
r
i

i
n
p
e
g
n
i
.

C
v
v
i
a
n
e
n
t
e
,

p
e
r

l
e

nuove

domande di

impiego, così

come avvenuto a

partire dal 2011, si è provveduto ad inserire la

“
c
l
a
u
s
c
l
a

c
i

s
a
l
v
a
g
u
a
r
d
i
a
”
,

c
c
r
e

p
r
e
v
i
s
t
o

c
a
l
l
e

n
o
r
n
e

c
o
n
u
n
i
t
a
r
i
e

v
i
g
e
n
t
i
,

a
l

f
i
n
e

d
i

c
o
n
s
e
n
t
i
r

e

a
l
l
’
a
g
r
i
c
o
l
t
o
r
e

s
c
o
t
t
o

i
n
p
e
g
n
o

c
i

p
o
t
e
r
e

d
e
c
i
d
e

re, dopo l'approvazione del nuovo PSR, se contin

u
a
r
e

a

r
a
r
t
e
r
e
r
e

c

r
e
r
c

g
l
i

i
r
p
e
g
r
i

a
s
s
u
r
t
i
.

T
a
l

e

p
r
e
v
i
s
i
c
r
e

a
s
s
u
r
e

p
a
r
t
i
c
c
l
a
r
e

i
r
p
c
r
t
a
r
z
a

i
r

c
u

articoli impegni derivanti dalla condizionalità

e

g
r
e
e
n
i
n
g
,

p
r
e
v
i
s
t
i

c
a
l
l
a

n
u
c
v
a

P
A
C
,

p
c
s
s
c
n
c

i
n

c
i
d
e
r
e

s
u
l
l
a

q
u
a
n
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e

d
e
i

p
r
e
n
i

r
i
c
o
n
o
s
c
i

utili agli agricoltori afferenti degli impegni assu

nti

e

,

quindi

,

indurre

gli

stessi

ad

uscire

dal

s
i
s
t
e
r
a
.

I
a

u
n

p
u
n
t
o

d
i

v
i
s
t
a

q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
o

l
e

d
o

rarce presentate dagli agricoltori nel 2014 scrc

s
t
a
t
e

q
u
e
l
l
e

r
e
l
a
t
i
v
e

a
c

i
n
p
e
g
n
i

i
n

c
c
r
s
c

(
c
c
n
f

e
r
r
e

i
r
p
e
g
r
i
)

e

a
l
l
a

p
r
e
s
e
r
t
a
z
i
c
r
e

c
i

r
u
c
v
e

c
c
r
a

n
d
e

p
e
r

l
e

q
u
a
l
i

g
l
i

i
n
p
e
g
n
i

r
i
s
u
l
t
a
v
a
n
c

s
c
a
d
u
t
i

.

Ciò a conferma che l'obiettivo regionale di as

s
i
c
u
r
a
r
e

u
n
a

c
o
n
t
i
n
u
i
t
à

d
e
g
l
i

i
n
p
e
g
n
i

a
g
r
c
a
n
b
i
e
n

t
a
l
i

h
a

t
r
c
v
a
t
c

p
e
r
f
e
t
t
a

c
c
r
c
c
r
d
a
r
z
a

c
c
r

l
a

v
c
l
c

rtà degli agricoltori che hanno presentato le do

nande. Per quanto riguarda gli impegni in corso

peril 2015 relativa alle risure agro ambie

rtalli, benessere degli animali e per l'ambiente

forestale, ai sensi di quanto disposto dall'art.

4
6

d
e
l

R
e
g
.

(
C
R
)

1
9
7
4
/
0
6
,

l
a

R
e
g
i
o
n
e

U
r
b
r
i
a

h
a

previsto in fase di stesura dei Bandi, un adegu

a
n
e
n
t
c

d
e
g
l
i

i
n
p
e
g
n
i

e

d
e
i

r
e
l
a
t
i
v
i

p
r
e
n
i

a
l

f
i
n

e

d
i

g
a
r
a
n
t
i
r
r
e

l
’
a
c
e
g
u
a
r
e
n
t
o

i
r

c
a
s
o

d
i

r
c
d
i
f
i
c

a

i

c
e
i

p
e
r
t
i
n
e
n
t
i

c
r
i
t
e
r
i

c

r
e
q
u
i
s
i
t
i

c
h
h
l
i
g
a
t
c
r
i

cui all', articolo 39, paragrafo 3, all', articolo

l
c

4
0
,

p
a
r
a
g
r
a
f
c

2
,

e

a
l
l
,

a
r
t
i
c
o
l
c

4
7
,

p
a
r
a
g
r
a
f
c

l
,
d
e
l
r
e
d
e
s
i
n
c
r
e
g
o
l
a
r
e
n
t
o
,
s
t
a
b
i
l
i
t
i
a
r
c
r
n
a

c
e
g
l
i

a
r
t
i
c
o
l
i

4

e

5

e

d
e
g
l
i

a
l
l
e
g
a
t
i

I
I
I

e

I
V

d

el

regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei regi

u
i
s
i
t
i

r
i
r
i
r
i

r
e
l
a
t
i
v
i

a
l
l
’
u
s
c

d
i

f
e
r
t
i
l
i
z
z
a
r
t
i

e

p
r
o
d
o
t
t
i

f
i
t
o
s
a
r
i
t
a
r
i

e

d
i

a
l
t
r
i

p
e
r
t
i
n
e
n
t
i

r
e

quisiti

obbligatori

prescritti

dalla legislazion

e

r
a
z
i
o
r
a
l
e
,

c
h
e

s
c
r
o

c
l
t
r
e
p
a
s
s
a
t
i

c
a
g
l
i

i
r
p
e
g
r
i

assunti a norma dei suddetti articoli. Qualora

l'acquaretto previsto, non fosse accettato dal

beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di r

i
n
b
o
r
s
o

p
e
r

l
’
e
f
f
e
t
t
i
v
a

d
u
r
a
t
a

d
i

v
a
l
i
d
i
t
à

d
e
l
l
’

impegno stesso. In riferimento agli Assi 3 e 4,

al fine di raggiungere l'obiettivo di spesa dell

e

s
i
n
g
o
l
e

r
i
s
u
r
e
,

s
i

è

r
i
c
o
r
s
o

a
l
l
a

p
r
a
t
i
c
a

d
e
l

cosiddetto "overbooking tecnico", cioè alla pos

sibilità di assumere impegni giuridici vincolanti

i
,

b
a
s
a
t
i

s
u

b
a
r
d
i

e
s
i
s
t
e
n
t
i

a
l

f
i
r
e

d
i

c
o
p
r
i
r
e

le risorse rinanenti su determinate risure, anda

n
d
c

c
l
t
r
e

l
'
i
n
p
c
r
t
c

p
r
c
g
r
a
n
n
a
t
c
.

I
'
c
v
e
r
b
c
c
k
i
n
g

t

e c r i c c   è   s t a t c   c c r u r q u e   r e a l i z z a t c   r e l   r i s p e t t c

di

quanto

previsto

dall’art.16

del

Reg. (UE)

n.8

07/2014. Tale operazione, fondata sulla buona pr

a t i c a

a r r i r i s t r a t i v a ,

è

s t a t a

e f f e t t u a t a

s u l l a

b

a
s
e

d
e
l
l
'
e
s
p
e
r
i
e
n
z
a

n
a
t
u
r
a
t
a

n
e
l
l
'
a
t
t
u
a
z
i
o
n
e

d
e
l

le risure attivate rella programmazione 2007/2013

4

e

t
e
r
e
r
d
c

c
c
r
t
c

a
r
c
h
e

c
e
l

"
t
a
s
s
c

c
i

f
a
l
l
i
r
e
r
t
c

"

c
e
l
l
e

c
p
e
r
a
z
i
c
r
i

a
r
r
e
s
s
e

a

f
i
r
a
r
z
i
a
r
e
r
t
c
.

C
i
ò

ha richiesto un'accurata analisi della situazion

e, all fine di evitare l'assunzione di sovra-impe

gni in naniera estensiva, in particolare laddove

sia

prevedibile che le operazioni potrebbero no

r

e
s
s
e
r
e

t
e
r
r
i
r
a
t
e

(
p
a
g
a
t
e
)

e
r
t
r
c

i
l

3
1

c
i
c
e
r
b
r
e

2015. Inflattivi, l'analisi effettuata sulle risur

e

r
e
l
a
t
i
v
e

a
g
l
i

A
s
s
i

3

e

4
,

h
a

r
i
l
e
v
a
t
o

u
r
a

r
i
c
u

zione dei pagamenti effettivi rispetto alle rich

i
e
s
t
e

d
i

c
o
n
t
r
i
b
u
t
o

i
n

s
e
d
e

d
i

c
o
n
p
l
e
t
a
n
e
n
t
o
,

d
o

vute ad una decadenza delle donande sulle risure

a
d

i
n
v
e
s
t
i
n
e
n
t
o

i
n

f
a
s
e

d
i

i
s
t
r
u
t
t
o
r
i
a

d
i

a
n
n
i
s

sibilità, per rinunce na soprattutto per riduzio

ri

ir

fase

di

istruttoria

delle

domande

di

pagar

e
n
t
o
.

I
n

p
a
r
t
i
c
o
l
a
r
e

p
e
r

l
'
A
s
s
e

3

l
a

r
i
s
u
r
a

p
e
r

la qualesi è ricorsoalla pratica di "overbooki

ng

tecnico", è la 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento

c
e
i

v
i
l
l
a
g
g
i
”
.

I
n
v
e
c
e

p
e
r

q
u
a
n
t
c

a
t
t
i
e
n
e

l
’
A
s
s
e

4

la

risura

per

la

quale

è

stato

effettuato

l’

c
v
e
r
b
c
c
k
i
n
g

t
e
c
r
i
c
c
”

è

s
t
a
t
a

l
a

M
i
s
u
r
a

4
1
1

“
C
c
r
p

e
t
i
t
i
v
i
t
à
”
.

T
a
l
i

i
r
p
e
g
r
i
,

c
c
r
u
r
q
u
e
,

r
c
r

h
a
r
r
c

s
u

p
e
r
a
t
o

i
l

2
0
%

d
e
l
l
a

d
o
t
a
z
i
o
n
e

f
i
n
a
n
z
i
a
r
i
a

a
s
s
e
g
n

ata

alla

Misura stessa. In tutti i casi scrosta

ti

se
le
zi
o
n
a
t
i

i

p
r
o
g
e
t
t
i

n
i
g
l
i
o
r
i

s
u
l
l
a

b
a
s
e

d
e

i criteri di selezione approvati dal Comitato di

Sorveglianza.

In ogni caso sia per le donande

d
e
l
l
e

n
i
s
u
r
e

a
d

i
n
v
e
s
t
i
n
e
n
t
c

d
e
l
l
’
A
s
s
e

1

c
h
e

p
e

r

l
e

r
i
s
u
r
e

a

s
u
p
e
r
f
i
c
i
e

d
e
l
l
'
A
s
s
e

2

e

p
e
r

c
o
r
a
r

c
e

a
r
r
e
s
s
e

i
r

e
s
i
t
c

a
l
l
a

p
r
a
t
i
c
a

d
e
l
l
'
c
v
e
r
b
c
c
k
i
r

g

t
e
c
n
i
c
o

(
p
e
r

l
’
a
s
s
e

3

e

4
)

s
i

a
p
p
l
i
c
h
e
r
à

i
l

t
a

s
s
c

d
i

p
a
r
t
e
c
i
p
a
z
i
o
n
e

d
e
l

F
E
A
S
R

a
l
l
a

r
i
s
u
r
a

c
o
r
r

i
s
p
c
r
c
e
r
t
e

i
r
c
i
c
a
t
a

r
e
l
l
,
a
l
l
e
g
a
t
c

I

c
e
l

F
e
g

U
F

1

3
0
5
/
2
0
1
3
.

I
n
c
l
t
r
e

l
a

R
e
g
i
c
r
e

r
e
l
a
t
i
v
a
r
e
r
t
e

a
i

t
i

pi

di

operazioni

previsti

per

le

suddette

risure

,

h

a

p

r

e

v

i

s

t

o

u

r

s

i

s

t

e

r

a

d

i

g

e

s

t

i

c

r

e

e

c

c

r

t

r

c

l

l

c

a
n
a
l
o
g
o

a

t
u
t
t
e

l
e

a
l
t
r
e

n
i
s
u
r
e

c
h
e

v
e
r
r
a
n
n
o

a
t

t
i
v
a
t
e

c
o
n

i
l

n
u
c
v
o

p
r
o
g
r
a
n
n
a
.

I
e

r
i
s
c
r
s
e

f
i
n
a
n
z

iarie

recessarie

per

i

pagamenti

delle

operazioni

i/contratti in corso sono ricapitolati, sulla ba

se

cella

Tavola di concordanza di cui all'Allega

t
c

I

d
e
l

F
e
g
.

U
E

8
0
7
/
2
0
1
4

n
e
l
l
a

t
a
b
e
l
l
a

i
n

a
l
l
e
g

a
t
c
.

N
c
t
a

t
a
b
e
l
l
a

t
r
a
s
c
i
r
a
r
e
r
t
i
:

-

l
’
i
r
p
c
r
t
c

i
r
c

i
c
a
t
c

r
e
l
l
e

r
i
s
u
r
e

2
1
4

e

2
1
5

(
v
e
c
c
h
i
a

p
r
o
g
r
a
r
r
a
z

i
c
n
e
)

i
n
c
l
u
c
e

l
e

r
i
s
c
r
s
e

p
r
e
v
i
s
t
e

p
e
r

i
l

p
a
g
a
n
e
n

to

degli

impegni

quinquennali

assunti

con

le

con

articolo di aiuto relativo alla annualità 2014. - l'i

rpcrtc indicatc relle risure 211e 212 (vecchia

programmazione)

tiene conto delle risorse

sarie

per

fare

fronte

al

completo

pagamento

dell

e

i
c
r
a
r
i
e

p
e
r
v
e
r
u
t
e

r
e
l

2
0
1
3

e

r
e
l

2
0
1
4
.

Cap 19 – punto 19.1 – Tabella trascinamenti

Misure PSR 2007/2013	Spesa pubblica TOTALE €	Importi FEARS €	Codici misure periodo di programmazione 2014-2020
111	-	-	1
112	250.000,00	107.800,00	6
114	720,00	310,46	2
121	27.000.000,00	11.642.400,00	4
122	500.000,00	215.600,00	8
123	7.622.000,00	3.286.606,40	4
124	11.000.000,00	4.743.200,00	16
125	3.500.000,00	1.509.200,00	4
126	3.600.000,00	1.552.320,00	5
131	90.000,00	38.808,00	NC (misura discontinua)
132	90.000,00	38.808,00	3
133	600.000,00	258.720,00	3
211	3.500.000,00	1.509.200,00	13
212	500.000,00	215.600,00	13
214	38.905.500,00	16.776.051,60	10
	13.000.000,00	5.605.600,00	11
215	2.000.000,00	862.400,00	14
216	150.000,00	64.680,00	4
221	12.000.000,00	5.174.400,00	8
222	-	-	8
223	200.000,00	86.240,00	8
225	350.000,00	150.920,00	15
226	1.700.000,00	733.040,00	8
227	1.200.000,00	517.440,00	8
311	1.300.000,00	560.560,00	6
312	200.000,00	86.240,00	6
313	500.000,00	215.600,00	7
321	500.000,00	215.600,00	7
322	200.000,00	86.240,00	7
323	2.600.000,00	1.121.120,00	7
411	100.000,00	43.120,00	19
413	-	-	19
421	-	-	19
431	-	-	19
511	1.000.000,00	431.200,00	20
Totale	**134.158.220,00**	**57.849.024,46**	

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	310,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	297.528,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	16.502.886,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1.552.320,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	754.600,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	1.638.560,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	6.726.720,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	16.776.052,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	5.605.600,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.724.800,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	862.400,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	150.920,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	4.743.200,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	43.120,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	431.200,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	38.808,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	57.849.024,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Unità di costo standard (UCS) SM 2.1	2 SM o regione amministrativa - allegato	18-10-2018		Ares(2020)5218399	2012171478	Unità di costo standard (UCS) SM 2.1	05-10-2020	ngattoem
Rapporto di Valutazione ex Ante Strumenti Finanziari	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	27682703	Rapporto di Valutazione ex Ante Strumenti Finanziari	05-10-2020	ngattoem
Zonizzazione	2 SM o regione amministrativa - allegato	19-12-2017		Ares(2020)5218399	929824769	Zonizzazione	05-10-2020	ngattoem
Documento Aree Interne	2 SM o regione amministrativa - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	1706344081	Documento Aree Interne	05-10-2020	ngattoem
Zone soggette a vincoli naturali artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013	8.2 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31) - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	3825230960	Zone ammissibili al sostegno di cui all'artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013	05-10-2020	ngattoem
M10 - Baseline	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	1923588386	M10 - Baseline	05-10-2020	ngattoem
M11 - Baseline	8.2 M11 - Agricoltura biologica (articolo 29) - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	689886379	M11 - Baseline	05-10-2020	ngattoem
M15 - Baseline	8.2 M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34) - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	3885676188	M15 - Baseline	05-10-2020	ngattoem

M12 - Baseline	8.2 M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30) - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	3445115677	M12 - Baseline	05-10-2020	ngattoem
Rapporto di Valutazione ex Ante PSR Umbria 2014-2020	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	1653643699	Rapporto di Valutazione ex Ante PSR Umbria 2014-2020	05-10-2020	ngattoem
Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	678320806	Allegato C Rapporto Ambientale D.D.1419 Allegato A Sintesi non tecnica RA Allegato B	05-10-2020	ngattoem
Calcolo premi e Certificazioni calcolo	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	21-09-2017		Ares(2020)5218399	1956296882	Calcolo premi oliveti Certificazione calcolo premi oliveti Calcolo premi Certificazione calcolo premi	05-10-2020	ngattoem
M14 - Baseline	8.2 M14 - Benessere degli animali (articolo 33) - allegato	11-12-2017		Ares(2020)5218399	1996123750	M14 - Baseline	05-10-2020	ngattoem
Certificazione Costi Standard Intervento1.1.2	2 SM o regione amministrativa - allegato	18-10-2018		Ares(2020)5218399	2974406747	Costi Standard M112	05-10-2020	ngattoem
Costi semplificati impianti arborei-SM 4.1	2 SM o regione amministrativa - allegato	06-08-2020		Ares(2020)5218399	3474178650	Costi semplificati impianti arborei-SM	05-10-2020	ngattoem

						4.1		